UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTA' DI GIURISPUDENZA
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN STORIA DEL DIRITTO CONTEMPRANEO

Ricerche nella storia del diritto penale commerciale: un caso ed una sentenza torinese dell'inizio del secolo xx.

Relatore
Char.mo Prof.G.Savino Pene Vidari

Candidato
Marco BAVA

Anno accademico 2009/2010

Indice

Premessa 3
Il contesto storico 6
II crollo dei titoli. 9
I motivi della crisi. 13
Il processo ai vertici Fiat nel 1912. 18
Una nuova costellazione d'interessi 20
L'accordo fra l'Itala e la Fiat 24
Come nascono le indagini 31
Le transazioni con Figari 33
Il contesto storico-economico del processo ... 56
L'analisi borsistica 64
L'appello del 1913. 70
I fatti del "Quarto capo d'imputazione" 72
La mancata tutela dei piccoli azionisti 78
I sindacati azionari 125
Le partecipazioni industriali 133
L'analisi sulle conclusioni del tribunale 145
Conclusioni personali 147
APPENDICE DOCUMENTARIA 148
Appendice - 1 Sentenza del 22.05.1912 149
Appendice - 2 Appello 5 luglio 1913 225
Appendice - 3 La storia della Itala 373
Appendice - 4 Esempi pagine manoscritte. ... 382

Dedicata a Dio , Santa Rita, Piera.

Premessa

Questa dissertazione di laurea aspira a disseppellire dalla polvere dagli archivi una vicenda di circa un secolo fa e si basa su due sentenze inedite quella di primo grado del 1912 , quella dell'appello del 1913, entrambe trascritte, studiate e reportate in appendice. Essa riguarda un caso di aggiotaggio di cui e' stato, con altri, accusato ed incriminato Giovanni Agnelli senior, il ben noto "fondatore" della Fiat.

Il diritto può essere inteso e studiato in varie accezioni: una di queste, non sempre utilizzata in campo accademico, e' quella collegata direttamente con la pratica.

Da questa mi sono permesso di partire , ricercando la sentenza , trascrivendola ed iniziando da essa, per dedurre da quanto da essa risultava ed esporlo in questa dissertazione, con un inquadramento generale, per il quale mi sono giovato in specie del noto libro di Valerio Castronuovo su Giovanni Agnelli.

Lo svolgimento della mia dissertazione segue pertanto da vicino la dinamica espositiva della lunga sentenza, dopo una trascrizione non facile, trattandosi ancora di un documento redatto direttamente a mano, con grafia veloce e in numerosi punti decifrabile solo dopo attenta analisi.

Mi sono ripromesso di seguire l'andamento in modo completamente neutro, esponendone con correttezza il contenuto, senza alcun ulteriore commento.

Mi auguro comunque , con questo lavoro, di essere riuscito a portare un contributo, per quanto minimo, alla conoscenza della pratica giuridica, attraverso una sentenza passata di un certo rilievo.

Il tema di questa tesi di laurea riguarda le accuse di aggiotaggio formulate nei confronti del Sen.Giovanni Agnelli nel 1908 in relazione alla liquidazione della Fiat e la sua ricostituzione.

Si tratta del processo penale con sentenza di assoluzione nel 1912 e della sua riconferma nell'appello del 1913. Non vi e' stato ricorso in Cassazione. Per questa ragione non ho trovato bibliografia su questo tema nei trattati giuridici dell'epoca.

Dei vari capi d'imputazione ho scelto di approfondire il capo relativo all'aggiotaggio in quanto più attuale come reato e meno confutabile rispetto ai dati di bilancio, in questo caso assai soggettivi in relazione ai criteri di valutazione.

Questo processo, attraverso le carte processuali, sinora inedite, perché mai trascritte dalla prima stesura a mano, ci permette di esaminare le varie fasi e componenti della scalata al potere compiuta dal sen.Agnelli. Questa fase storica fu estremamente decisiva per la gestione del futuro industriale del paese. Infatti il sen.Giovanni Agnelli da segretario del cda Fiat divenne a.d e quindi di fatto decisore del gruppo.

Cosi gli Agnelli diventano dinastia industriale italiana contribuendo in modo determinante alle scelte industriali del paese dal 1906 sino ai giorni nostri.

Il contesto storico[1]

Con il progetto di legge governativo, annunciato nel febbraio 1906 dal sottosegretario all'Agricoltura e all'Industria Pozzi, il governo dell'epoca intendeva assicurare specifiche sovvenzioni agli assuntori di pubblici servizi automobilistici. Inoltre l'aumento della protezione doganale, già operante in seguito ad una legge del 6 luglio 1905, aveva favorito l'emissione di azioni di taglio modesto, più facilmente collocabili sul mercato. Titoli che non sembravano più suscettibili di ulteriore aumento, per aver già toccato le vette dei corsi più alti, venivano dai primi del 1905 ridotti in tagli «più popolari», che presto la speculazione avrebbe risospinto a quote ancor più elevate con il favore e il concorso di tanti piccoli risparmiatori. Il nuovo titolo della Fiat, originariamente del valore nominale di 200 lire e che a metà febbraio aveva conseguito la quotazione massima di 3.300 lire, dopo essere stato spezzettato in otto titoli da 25 lire cadauno, raggiungeva già entro la fine del mese il prezzo di borsa di 425 lire. In pratica, la differenza fra il valore nominale del capitale azionario Fiat (800.000 lire) e quello di borsa (30.400.000) aveva raggiunto in aprile oltre 29 milioni di lire. A sua volta, la corsa al rialzo dei titoli automobilistici aveva provocato entro i primi mesi del 1906 la creazione a Torino di tredici nuove società, oltre quelle già ricordate, per un

[1] V.Castronuovo , Giovanni Agnelli , Torino- 1977-pagg.18-51.

capitale nominale complessivo di circa diciassette milioni di lire, e alcune con l'aria di grossi stabilimenti.

Particolarmente forte era stata la confluenza di industriali e di operatori finanziari nell'Ansaldi-Ceirano; e la partecipazione del banchiere Giovanni Donn, presidente della Società di Risanamento e Costruzioni, aveva affrettato altre sottoscrizioni nella Peugeot-Croizat. Ma anche la Diatto-Clément aveva reclutato, tra gli azionisti, industriali tessili come i Rey e i Negri, il cartaio Benedetto Vercellone, i metallurgici fratelli Poccardi e l'amministratore del Banco Sconto e Sete e della Monteponi, Roberto Cattaneo. Né erano state da meno la Standard, nata nel marzo 1906 per un capitale di 1.600.000 lire, con a capofila i tessili E. Remmert e G. Piacenza; la Krieger, sorta nel maggio 1905 per un capitale di 900.000 lire con i cotonieri Leumann; e l'Alessio, cui era andata l'adesione di Pietro Pariani del Banco Sconto e Sete e del vicepresidente della Camera di Commercio Ferdinando Bocca. Del resto, pure per i titoli delle imprese automobilistiche più recenti la domanda dei compratori doveva rivelarsi particolarmente vivace. Le prime tre società comparse in borsa fra il 19 e il 27 aprile 1905 (oltre alla Fiat-Ansaldi, anche la Diatto-Clément e l'Alessio) avevano adottato il sistema del frazionamento azionario presentandosi sul mercato con titoli, altrettanto facilmente commerciabili, con valore di emissione di 25 e 50 lire. E già in maggio la differenza fra il valore nominale del capitale azionario e quello di borsa aveva raggiunto

cifre molto elevate : 3.670,000 per l'Alessio, 4,370.000 per la Clément, 9.350.000 per la Fiat-Ansaldi, La notizia che l'industria automobilistica francese aveva raggiunto nel 1905 valori commerciali di esportazione superiori ai 100 milioni di lire era valsa ad imprimere una ulteriore spinta al rialzo dei titoli automobilistici. Dopo anni di disoccupazione e di ristagno, la stessa massiccia mobilitazione del risparmio privato in direzione del settore automobilistico avrebbe potuto accelerare gli investimenti industriali e dare nuova fisionomia alla vita della città. Anche se, certo, non senza scosse e perturbazioni economiche e finanziarie. Ma al «prezzo» da pagare nessuno aveva fatto allora molta attenzione. Del resto, la nuova industria sembrava prestarsi a un mutamento di rotta negli impieghi mobiliari, a un più diffuso approccio alla borsa anche da parte della più minuta schiera di risparmiatori. I redditi, particolarmente elevati, conseguiti dai promotori delle aziende del settore erano di dominio pubblico.

II crollo dei titoli. [2]

Qualche giorno dopo, l'8 marzo 1906, Agnelli convocava una assemblea straordinaria della Fiat, presenti in tutto 134 azionisti con 27.914 titoli dei 32.000, in cui era diviso il capitale sociale di 800.000 lire. L'attesa negli ambienti finanziari per le decisioni che avrebbero assunto i dirigenti della Fiat era aumentata negli ultimi mesi : c'era stata, fra l'altro, una visita ufficiale del sovrano, il 13 luglio 1905, allo stabilimento di corso Dante; e ora si sapeva che la Fiat stava lavorando a grosse ordinazioni di autocarri e di motori a petrolio per sottomarini per conto del-l'amministrazione statale e anche di governi stranieri. Una cornice eccezionale aveva fatto così da sfondo all'assemblea: si erano dati convegno - annotava il cronista de «La Stampa» - «i rappresentanti di quasi tutti gli Istituti di credito, tutta l'alta Banca e una grandissima parte dell'aristocrazia torinese del danaro».

Il bilancio 1905 recava un utile netto di 2.136.724 lire: il 72% era destinato agli azionisti in ragione di un dividendo di 50 lire per ciascuna azione. Veniva nello stesso tempo posta in liquidazione la prima società Fiat e ricostituita con un capitale elevato a 9 milioni, diviso in 90.000 azioni da 100 lire l'una. L'oggetto della nuova società si estendeva alla fabbricazione e al commercio di materiale tramviario e ferroviario, di accessori, di mezzi di locomozione e navigazione in genere, anche aeronautici ecc. La Fiat

[2] V.Castronuovo , Giovanni Agnelli , Torino- 1977-pagg.18-51.

vantava ora una produzione del valore di nove milioni di lire; e la relazione del consiglio di amministrazione si chiudeva con note chiaramente ottimistiche per l'avvenire.

Era cresciuto, d'altra parte, il complesso delle partecipazioni in altre società. Così la Fiat aveva assunto una quota di 100.000 lire nella nuova Società Anonima Carrozzeria Industriale (capitale 800.000 lire), di 250.000 su 1.600.000 nella Società Industrie Metallurgiche (ex A. Beccaria e C,), di 10.000 lire nella Società Officine di Accessori Canavesio-Carello, mentre la proprietà immobiliare della società in Torino era salita a circa 42.000 mq. Ma l'operazione finanziaria più importante era stata l'assorbimento delle Officine Meccaniche Ansaldi e la costituzione della Fiat-Ansaldi (divenuta più tardi Brevetti-Fiat) per la fabbricazione di un nuovo tipo di vettura 12 HP.

La proprietà azionaria della società si presentava ora radicalmente mutata. Alla fine del 1905 aveva dato le dimissioni l'avvocato Cesare Goria-Gatti; e al suo posto Agnelli aveva chiamato, con la carica di segretario, il direttore amministrativo Enrico Marchesi.

E se ne erano andati parecchi azionisti promotori della società del 1899, intentando peraltro causa presso il tribunale di Torino, essendo stata respinta la loro richiesta di partecipare all'aumento del capitale sociale mediante opzione alla pari, facendo cioè proprie al prezzo di 25 lire le azioni che sul mercato avevano ormai raggiunto un valore

medio di circa 2.000 lire. A sua volta, il Banco di Liguria, che era entrato in possesso di una decina dì titoli, aveva impugnato l'atto di liquidazione della vecchia società, da cui poi scaturisce la causa penale che e’ oggetto di questa tesi.

Ma Agnelli aveva continuato ad andar per la sua strada; e, in effetti, aveva pur qualcosa in mano che giustificava il suo ottimismo.

Alla prima assemblea della nuova società , l'8 marzo 1906, egli figurava già come il maggiore azionista della Fiat con 12.500 azioni (di altre 29.850 risultava titolare un suo prestanome); seguivano l'agente di borsa Luigi Damevino con 12.185, Lodovico Scarfiotti con 10.000, Enrico Marchesi con 3.000, la contessa Teresa di Bricherasio con 2.885, il conte Roberto Biscaretti di Ruffia con 2.760, il marchese A. Ferrero di Ventimiglia con 2.480, i banchieri Michele Ceriana e Aldo Weill-Schott con 2.000 e i.600, i consiglieri di amministrazione e sindaci Carlo Racca, Felice Tappare e Tommaso Boarelli con 2.910 azioni; la casa bancaria Barbaroux e Figli con 435 azioni. Altri sottoscrittori privati non arrivavano insieme a raggruppare che 8.500 azioni dell'intero pacchetto.

Un ruolo di rilievo aveva cominciato comunque ad assumere, nella politica della Fiat, la Banca Commerciale Italiana, protagonista dell'operazione di assorbimento delle Officine Meccaniche Ansaldi, di cui aveva inizialmente appoggiato il passaggio da accomandita in anonima e

promosso, quindi, la trasformazione nella nuova società Fiat-Ansaldi, attraverso il controllo di 12.000 azioni su 44.000 e di buona parte dei crediti della precedente gestione. Le nuove Fiat «rafforzate» a 100 lire raggiungevano presto, il 30 giugno 1906, la quota di 1.885 lire, mentre per gli altri titoli si manifestavano i primi segni di recessione. Dopo la lunga fase di dilagante e vertiginosa speculazione (sulle ultime battute della quale non aveva mancato di giocare anche l'offerta di un gruppo di banchieri inglesi di acquistare in blocco la Fiat per 50-60 milioni di lire, unitamente alla voce di grosse commesse americane), il crack doveva giungere improvviso verso la metà del luglio 1906 e procedere poi assai rapidamente nell'ultimo scorcio dell'anno. Entro il primo semestre del 1907 il crollo era ormai dato come irreversibile, quantunque il bilancio Fiat del 1906 denunciasse un utile di oltre 5 milioni. Le sue azioni erano scese a 60-65 lire (precipiteranno subito dopo la ripresa autunnale a 17 lire con una svalutazione di oltre il 95% in pochi mesi); la quotazione dell'Itala si era dimezzata, quella della Rapid era venuta riducendosi di quattro quinti.

I motivi della crisi. [3]

La crisi presentava una duplice fisionomia, borsistica e industriale, e una serie di problemi ai due livelli reciprocamente collegati. Al punto in cui era giunta la corsa al rialzo, ma anche il crescente assorbimento di capitali da parte di un complesso sempre più numeroso di aziende, era convinzione di non pochi osservatori che, prima o poi, dovesse intervenire una fase di brusca contrazione del mercato azionario. È vero che non poco dovevano agire nella circostanza i contraccolpi della recessione in atto su scala internazionale: in particolare, la restrizione degli sbocchi commerciali determinata dalla sovra produzione americana (quando ancora tra il 1905 e il 1906 era stato possibile esportare da Torino negli Stati Uniti vetture per un valore di oltre 370.000 dollari) e l'aumento pressoché generale dei costi di produzione. Anche per altri gruppi della grossa meccanica e della siderurgia, la crisi rivelava inoltre i pericoli insiti nella prassi, divenuta ormai corrente, del finanziamento cambiario degli immobilizzi industriali. La comparsa dell'industria automobilistica era stata caratterizzata peraltro, almeno nella maggioranza dei casi, da elementi di crescita artificiosi ed improvvisati, onde la crisi era parsa irresistibile e aveva provocato subito guasti irreparabili. In funzione di un mercato interno, la cui capacità di assorbimento era valutata nella prospettiva di un quinquennio su 4.000-4.500 vetture, e di un commercio

[3] V.Castronuovo , Giovanni Agnelli , Torino- 1977-pagg.18-51.

di esportazione ristretto ancora nel 1907 a poco più di un migliaio di autoveicoli, si contavano alla stessa data, solo a Torino, più di una ventina di società per 38 milioni di lire. La quantità di capitale d'altronde si era dimostrata presto superiore a quella che l'industria poteva assorbire in modo efficiente. Quando non erano sorte su basi fittizie, senza il sostegno di un sia pur modesto impianto di produzione, al fine di approfittare per tempo del movimento ascensionale in borsa, non poche erano state le imprese varate attraverso la trasformazione di piccole ditte già esistenti in società anonime con il sistema del watering, della sopravalutazione della consistenza patrimoniale dei vecchi impianti, e dell'emissione di azioni alla pari lanciate con considerevoli premi in modo da raddoppiarne o triplicarne il valore corrente. E ingenti erano state le spese per la partecipazione alle competizioni sportive; ma, soprattutto, gli oneri derivanti dall'esuberanza del personale e dalla persistenza di criteri aziendali improntati più a una certa «stravaganza» tecnica e all'inventiva di nuovi modelli, che a esigenze operative di uniformità e di standardizzazione.

Per altra parte, il crollo dei titoli automobilistici (significativa, per contro, la sostanziale resistenza dei corsi delle società elettriche, edili e tessili) doveva arrecare un durissimo colpo al risparmio torinese. Gli alti dividendi praticati dalle maggiori aziende locali non avevano indotto, certo, alla cautela; e troppo tardi il pubblico era giunto a un ripensamento sulle possibilità concrete del settore. «Il

grosso pubblico - ricorderà l'ex presidente della Lega industriale torinese Bonnefon-Craponne - vendeva i titoli della rendita, ritirava i suoi risparmi per comperare delle Fiat, delle Fides, delle Standard, delle Rapid», Ma anche i più bei nomi dell'aristocrazia piemontese e ligure avevano partecipato, come promotori e azionisti, alla costituzione delle varie società automobilistiche; e si trattava di gente che era rimasta fino allora con i cordoni della borsa ben stretti intorno ai vecchi redditi terrieri. E non pochi erano stati gli esponenti dell'alta borghesia torinese che avevano investito i loro soldi nella Fiat e in altre aziende; mentre parecchi titoli in borsa erano stati impegnati pure per conto di facoltosi privati americani.

Tuttavia, a differenza del disastroso fallimento della speculazione bancaria ed edilizia del ventennio precedente, i risultati della vasta mobilitazione del risparmio locale in direzione della nuova industria automobilistica dovevano rivelarsi, alla distanza, sostanzialmente positivi; mentre il grosso degli investimenti era destinato a sopravvivere fruttando in maniera rispettabile. Si era creato, innanzitutto, un più ampio mercato di forza-lavoro ; e una parte, non certo modesta, di fortune e di rendite fondiarie era stata sbloccata dai fondali remoti delle campagne.

Accanto agli elementi dell'aristocrazia terriera, che avevano cercato per questa via di inserirsi vantaggiosamente nella nuova congiuntura economica, pure esponenti qualificati dei settori manifatturieri,

specialmente cotonieri e cartai allora in fase di rilancio, avevano trovato posto nei primi consigli di amministrazione e speculato in borsa. E se a queste circostanze si aggiunge la contemporanea flessione degli impieghi correnti da parte del ceto medio cittadino, abbastanza convincente appare anche l'ipotesi - se non di un fenomeno sia pur moderato e ristretto nel tempo, per la piccola borghesia, di risparmio forzato, «di ritorno» (alla cui verifica mancano purtroppo dati esaurienti relativamente all'andamento dei consumi) - quantomeno, di un processo particolarmente intenso di trasferimento di fondi inattivi, di risparmi tesoreggiati o precedentemente investiti in forme d'impiego tradizionali. Né va escluso, certo, l'intervento degli istituti bancari, provvisti allora di larga disponibilità di mezzi, nella trasformazione di ditte individuali in società anonime per incrementare - come osserverà «La Stampa» in una nota del 25 ottobre 1908 - «il successivo fabbisogno di medio circolante, per operare sulle loro azioni e ripartire sul pubblico il costo delle imprese».

Gli stessi sviluppi borsistici anche nella fase discendente denunciano, d'altro canto, più di un carattere intenzionale, più di un segno di «andamento manovrato», in ragione di precise direttrici volte, ad un certo punto, al controllo del mercato azionario, allargatosi eccessivamente con i primi rialzi dei corsi, e in funzione dell'eliminazione delle imprese marginali o relativamente più deboli sotto il profilo tecnico-commerciale, a profitto di determinate

imprese automobilistiche potenzialmente più forti. In particolare, la Fiat si troverà ad operare gradualmente in condizioni di pressoché assoluto predominio tecnico e di mercato; mentre rimaneva pur sempre disponibile un vasto patrimonio di sperimentazioni e di innovazioni, i cui costi erano stati coperti da un complesso diffuso di piccoli imprenditori e di artigiani. Tra il 1907 e il 1908 entravano in grave crisi o venivano definitivamente sciolte numerose società. Soltanto la Rapid (che pur era stata coinvolta nel maggio 1908 nel dissesto della Società Anonima Cantieri - Officine Motori Savoia), la Diatto-Clément (poi trasformatasi nell'aprile 1909 in Società Fonderie Officine Frejus), l'Aquila (acquistata dalla Banca Marsaglia), la Lancia e qualche altra riusciranno a mantenersi sul mercato. Ma di tutte unicamente l'Itala, finanziata dal Banco di Liguria (poi confluito nel Banco di Roma) e dagli zuccherieri dell'Eridania, aveva raggiunto dimensioni di rilievo nel gruppo automobilistico torinese. Mentre la Spa (Società Piemontese Automobili, già Ceirano-Ansaldi), che nel 1907 era pur riuscita ad espandersi grazie all'apporto di nuovi capitali e all'assorbimento della Fabbrica Ligure Automobili di Genova, attraverserà un momento delicato nel passaggio alla produzione di motori di aviazione e di veicoli industriali .

Il processo ai vertici Fiat nel 1912. [4]

Dalla crisi del 1907-1908 la Fiat della post-liquidazione, per fini meramente finanziari, era uscita comunque non senza difficoltà dal punto di vista industriale. Cospicui erano stati gli avalli prestati - per il tramite del Ceriana-Mayneri, del Weill-Schott, del Marchesi - dalla Società Bancaria Italiana (uno degli istituti di credito più gravemente colpiti dalla recessione) sulle cambiali di finanziamento rilasciate dalla Fiat alla Cassa di Risparmio di Torino. È vero che la produzione del 1906 (1149 vetture di cui 300 esportate in Inghilterra) era giunta a superare di più di due volte quella del precedente esercizio, e che ancora l'anno successivo (segnato, fra l'altro, da tre grosse vittorie sportive: la targa Florio, il gran premio di Francia e la Coppa dell'Imperatore in Germania) si era avuto un ulteriore aumento a 1420 veicoli. Ma il crollo in borsa e la crisi del settore avevano lasciato i loro segni. La società, che per il 1906 aveva dichiarato un utile di 5.257.083 lire (accordando un dividendo agli azionisti di 3.150.000, pari a 35 lire per ciascuna azione), accusava nel bilancio del 1907 una perdita secca di 7.436.063 lire rispetto a un capitale sociale di 9 milioni di lire. L'assemblea degli azionisti del 27 marzo 1908 si trovava di fronte ad una situazione ben diversa da quella prefigurata dal consiglio di amministrazione nel marzo 1907. Allora, mentre si era cercato di minimizzare le polemiche insorte sulla liquidazione della vecchia società

[4] V.Castronuovo , Giovanni Agnelli , Torino- 1977-pagg.18-51.

Fiat, era stato dato per sicuro un aumento della produzione a 28 milioni di lire, di cui venti garantiti dall'esportazione. Ma il bilancio del 1907 veniva a smentire in pieno sia le garanzie di solidità finanziaria, sia le incaute previsioni formulate in quell'occasione. I deperimenti e le perdite avevano finito anzi per assorbire tutto il fondo di riserva, nonché una parte considerevole del capitale sociale. Per gli azionisti si profilava ormai la prospettiva di una drastica svalutazione dei loro titoli.

Una nuova costellazione d'interessi [5]

Tuttavia la direzione della società torinese aveva trovato modo, nel corso della speculazione borsistica, di utilizzare le plusvalenze azionarie in nuovi investimenti nel settore meccanico e in direzione di una radicale revisione dei propri indirizzi. Nel 1906 Agnelli era stato in America, non solo per inaugurare la sede del-l'agenzia Fiat di Broadway e la campagna sportiva, ma per vedere da vicino i modelli della produzione automobilistica statunitense.

E il principio della «razionalizzazione» della produzione, da lui sostenuto con energia e lungimiranza al ritorno a Torino, aveva cominciato a tradursi in applicazioni pratiche di rilievo. La politica di autonomia aziendale, di assorbimento, di partecipazione o anche di promozione di nuove imprese collaterali o affini, che era parsa a non pochi costruttori concorrenti decisamente arrischiata e non aveva mancato di suscitare all'interno stesso dell'azienda resistenze particolarmente pronunciate, aveva in effetti consentito alla Fiat, attraverso un accorto impiego di capitali per circa quattro milioni di lire, di garantirsi un solido entroterra a minor costo di servizi e produzioni ausiliarie e terminali.

Si è già accennato all'inglobamento avvenuto nel marzo 1905, dietro il corrispettivo di 1 milione di lire rappresentato da 40.000 azioni Fiat (poi commutare in

[5] V.Castronuovo , Giovanni Agnelli , Torino- 1977-pagg.18-51.

diecimila di nuovi titoli «rafforzati » a 100 lire), delle Officine Meccaniche Ansaldi: uno stabilimento, la cui consistenza patrimoniale si aggirava sui due milioni e mezzo di lire e che, con la nuova ragione sociale di Fiat-Ansaldi, assicurerà tra il gennaio 1906 e il luglio 1907 una produzione di 637 vetture di nuovo tipo. Tra il 1905 e il 1907 erano entrare nel giro della Fiat — oltre alle aziende già ricordate - la R. Incerti e C. (nucleo della futura Riv di Villar Perosa), la Forni Termoelettrici Stassano e la Carrozzeria Italiana Rotschild et Fils.

Ed erano state assunte partecipazioni nelle Ferriere Piemontesi, mentre nuovi sviluppi aveva assunto la sezione Officine Meccaniche Fonderie, in uno stabilimento completamente rimodernato in via Cuneo. Ma queste non erano state le sole iniziative prese dalla Fiat in quei mesi. Nel marzo 1906 lo «stato maggiore» della società aveva costituito, con E. Alberti e L. Storero, la Società Anonima Garages Riuniti per il commercio e la riparazione di automobili per un capitale di un milione e mezzo di lire. E nel maggio successivo altri esponenti della Fiat (il Racca e il Broglia) avevano fatto ingresso nella nuova Società Italiana Carrozzerie per Omnibus e Camions; e il Broglia anche nelle Officine Moncenisio, già Anonima Bauchiero, per la fabbricazione di impianti e materiali ferroviari. Agnelli, associatosi al finanziere Eugenio Pollone (già amministratore del Credito Industriale Torinese e ora esponente della Banca Commerciale Italiana), aveva

partecipato pure alla costituzione della Società Navigazione Alta Italia per trasporti marittimi, capitale io milioni. E consiglieri d'amministrazione e dirigenti della Fiat si erano fatti largo in altre imprese: Ceriana-Mayneri nella Fabbrica Italiana di Lime e Utensili, Broglia nelle Officine Dubosc; Scarfiotti e ancora Broglia nella Società Costruzioni Calcestruzzo e Cemento Armato.

Gli investimenti entro le «mura di casa» non erano stati meno significativi. Tra il 1907 e il 1908 aveva preso avvio la produzione di cuscinetti a sfere, prima a Torino in una piccola officina sperimentale con 23 operai, poi a Villar Perosa. E già all'inizio della sua attività, la Riv aveva potuto disporre di 180 operai e di una propria centrale elettrica (Agnelli entrerà, a sua volta, nel 1912 nel consiglio di amministrazione della società anonima della ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice). Era cominciata anche la costruzione di canotti e di imbarcazioni a motore presso la Fiat-Muggiano nei dintorni di La Spezia, e di motori a due tempi per sommergibili alla Fiat-San Giorgio; mentre dal 1904 era entrata in piena attività una fabbrica di radiatori del tipo a nido d'ape. Aveva fatto seguito nel 1907 la fondazione della Società Italiana Aeronautica, per la realizzazione di motori per aviazione del peso di 80 kg. e di tre imprese commerciali, della Fiat Werke in Austria, della Fiat-America Latina e della Fiat Automobile Co. di New York. In pochi mesi era emersa così una costellazione di interessi e di attività produttive senza precedenti

nell'industria meccanica torinese, vissuta sino allora all'ombra delle sovvenzioni governative o nel solco della tradizione degli eredi di vecchie fonderie e fabbriche di ferramenta. Entro il 1910 nove delle imprese in cui la Fiat era entrata in partecipazione avrebbero reso più di 60 milioni di ordinazioni. Mentre il richiamo esercitato dalla rapida fortuna della Fiat aveva consentito ad Agnelli il reclutamento di quadri tecnici e direttivi di prim'ordine, provenienti dagli stabilimenti statali e dalle nuove officine elettriche e metalmeccaniche.

L’accordo fra l’Itala e la Fiat[6]

Certo, non aveva mancato di agire in quei mesi, sullo sfondo dello sviluppo dell'industria automobilistica, lo scontro più generale in Italia fra interessi tedeschi e francesi, usciti malamente, questi ultimi, dal tentativo di trapianto di officine locali su licenza da Parigi. Di fatto, la Banca Commerciale Italiana, che già aveva favorito nel 1905 l'operazione di assorbimento dell'Ansaldi e l'anno successivo era subentrata nell'amministrazione delle Officine Diatto, provvedeva nel 1908 -a capo del consorzio dei creditori della Fiat - alla reintegrazione del capitale dell'azienda torinese, dopo la liquidazione, con l'intervento anche delle banche Ceriana, Grasso e Marsaglia. Affermerà più tardi Lodovico Toeplitz a conclusione di un esame retrospettivo della politica della Banca Commerciale, che aveva «concorso fiduciosa» anche alle varie partecipazioni Fiat nel quadro più generale della promozione di un'efficiente organizzazione automobilistica e dell'incremento delle importazioni di macchinario utensile dalla Germania - «che si progettò la reintegrazione come il miglior modo per superare la crisi anche pel maggior utile dei creditori e degli azionisti».

L'intervento dell'istituto milanese, che già aveva garantito nel novembre 1906 sovvenzioni cambiarie della Cassa di Risparmio di Torino per 500.000 lire elevabili a un milione in favore della società di corso Dante (condirettore

[6] V.Castronuovo , Giovanni Agnelli , Torino- 1977-pagg.18-51.

del collocamento dei depositi della Cassa di Risparmio era allora, con A. Geisser, Eugenio Pollone, membro dal 1908 del consiglio di amministrazione della Fiat), era valsa in effetti ad assicurare la rapida riuscita dell'operazione, grazie all'assunzione a suo carico degli oneri di reintegrazione del capitale valutati a 5.922.503 lire per le perdite del 1908. E ancora l'anno successivo la Commerciale presterà la sua collaborazione «onde addivenire ad accordi con la Cassa di Risparmio e con tutti i creditori per conseguire dilazioni nei pagamenti dei debiti contratti dalla Società».

L'intervento di Toeplitz aveva posto riparo alla grave situazione finanziaria della società torinese. Ma non aveva messo a tacere gli interrogativi che s'incrociavano intorno al ruolo tenuto dalla direzione nel corso delle vicende di borsa e le perplessità sulle scelte di Agnelli nella gestione tecnica e nella politica delle partecipazioni. Venivano adesso a conoscenza i retroscena dell'operazione Ansaldi.

Secondo voci correnti, riprese dai giornali, il presidente della Fiat Scarfiotti, che nella vecchia società in accomandita era consigliere di vigilanza, avrebbe ostacolato tenacemente i progetti di Michele Ansaldi di intraprendere la costruzione di automobili, minacciando a più riprese le dimissioni. E agli inizi del 1905, assurto infine alla presidenza della società, avrebbe assecondato il disegno di Agnelli di procedere alla trasformazione dell'impresa in anonima onde agevolarne l'assorbimento da parte della

Fiat, interessata all'apporto di un buono stabilimento metalmeccanico. Di fatto, era stato Scarfiotti nel marzo 1905 a proporre, contro il parere del socio accomandatario, lo scioglimento anticipato dell'azienda, attraverso la citata liquidazione, e auspice la Commerciale, la nuova combinazione Fiat-Ansaldi, un'anonima con un capitale di 850.000 lire, di cui 400.000 sottoscritte dalla società di corso Dante. Sei mesi dopo la manovra di aggancio era andata in porto. E dal 30 settembre 1905 al 31 dicembre 1906 la Fiat aveva finito per ricavare dall'operazione un utile di 2.451.626 lire, sia per la maggior consistenza patrimoniale dell'Ansaldi in confronto al corrispettivo dato della Fiat, sia per i residui risultati dell'esercizio 1905 delle vecchie officine.

Si era anche tornato a discutere della complessa vertenza tra la Fiat e l'Itala relativa alla liquidazione della prima. Infatti con una citazione del 28 marzo 1906 il Banco di Liguria di Genova, che pur era titolare di non più di dieci azioni nella vecchia società del 1899, aveva chiamato in giudizio la Fiat "in liquidazione", impugnando come «simulata e fraudolenta» la liquidazione stessa ed offrendo di acquistare tutte le attività della disciolta società al prezzo di due milioni. Il 6 luglio il Tribunale di Torino aveva emesso tuttavia sentenza favorevole alla Fiat. Ma il Banco di Liguria aveva interposto appello; e da quel momento i dirigenti di corso Dante avevano preferito avviare trattative per una transazione.

Il Banco di Liguria deteneva il pacchetto di maggioranza della più temibile rivale della Fiat sul mercato automobilistico, l'Itala, ed era strettamente collegato con la grossa siderurgia genovese. Da Roma, inoltre, aveva assunto il patrocinio del Figari, amministratore del Banco, il senatore Rolandi Ricci, personaggio politico di riguardo e uomo di punta nel collegamento fra i circoli governativi e gli ambienti più qualificati dell'industria pesante e dell'alta finanza. In queste condizioni, ad Agnelli era parso miglior partito addivenire ad una rapida composizione della vertenza. A Genova, di concerto con Scarfiotti, aveva gettato le basi di un accordo, per cui il Banco di Liguria avrebbe lasciato cadere il ricorso e l'Itala e la Fiat avrebbero reciprocamente assunto, in occasione dei rispettivi aumenti di capitale, 5.000 azioni vincolate per un tempo da stabilire. Nel frattempo le due società si sarebbero impegnate a comunicarsi a vicenda, per la durata di quattro anni, modelli e tipi di produzione.

Il consiglio di amministrazione della Fiat aveva approvato la transazione, e l’8 novembre 1906 erano stati stipulati precisi accordi tra la Fiat, il Banco di Liguria e l'Itala. Dalle tre «scritture» la più importante, la seconda, stabiliva che l'Itala si impegnava a concorrere all'aumento del capitale sociale della Fiat per 500.000 lire mediante l'acquisto di 5.000 azioni (del valore nominale di 100 lire) al prezzo di 625 lire. La Fiat assumeva, a sua volta, l'aumento del capitale sociale dell'Itala per una concorrenza

di 125.000 lire mediante l'acquisto di 5.000 azioni (del valore nominale di 25 lire) al prezzo di 200 lire caduna.

Ma si era poi aggiunta agli atti ufficiali della transazione una «scrittura privata», non nota, per un accordo personale fra Agnelli e Scarfiotti, da una parte, e il Figari, dall'altra: in base ad essa i primi rilevavano e sostituivano l'Itala nell'assunzione delle 5.000 azioni della nuova emissione da farsi dalla Fiat nel 1907 e, correlativamente, il Figari rilevava e sostituiva la Fiat nell'assunzione delle 5.000 azioni di competenza dell'Itala. Infatti di quest'ultima «scrittura» il consiglio di amministrazione della società torinese non era stato ufficialmente messo al corrente. Anche le successive trattative, dopo l'abrogazione il 27 febbraio 1907 della convenzione fra l'Itala e la Fiat sulla partecipazione delle due società ai rispettivi aumenti di capitale, si erano svolte, al riparo da ogni indiscrezione, fra i singoli interessati. Nel frattempo, infatti, erano stati posti in esecuzione i primi due articoli della scrittura privata per la consegna e l'acquisto reciproco delle azioni, anticipando il termine stabilito dalla convenzione fra le due società; e quindi, per tradurre in atto l'abrogazione di tale accordo, si era scelta la soluzione di far restituire dalla Fiat i corrispettivi già versati dal Figari. Di fatto, le 5.000 azioni Itala e l'importo della differenza, a conguaglio, pagata in contanti dal Figari erano passati dalla Banca Ceriana ad una agenzia di cambio per il collocamento in borsa delle azioni e, sebbene lo storno dell'intero anticipo per l'eventuale

aumento del capitale non fosse stato registrato nella contabilità della Fiat che al 30 marzo 1907, la vendita dei titoli sul mercato finanziario aveva avuto inizio fin dal 31 dicembre 1906 ed era proseguita poi in febbraio, cioè prima dell'abrogazione ufficiale della convenzione Itala-Fiat. L'utile dell'operazione, 650.000 lire, sarebbe stato devoluto nel frattempo ad un consorzio per il sostegno in borsa dei titoli Fiat.

Nella seduta del consiglio di amministrazione del 5 maggio 1907 erano state sollevate non poche obiezioni alla comunicazione, data da Scarfiotti, dell'improvvisa rinuncia all'aumento del capitale sociale e dell'abrogazione, quindi, dell'accordo stipulato soltanto sei mesi prima con l'Itala. Allora, grazie all'intervento di Agnelli, il contrasto era stato composto. Ma ora, dopo che era trapelata notizia degli accordi particolari intercorsi a integrazione della convenzione ufficiale, da più parti si giungeva a formulare l'ipotesi che la transazione intervenuta con il Figari non fosse stata preordinata se non al fine di mascherare e di favorire, quindi, specifici interessi delle persone contraenti. Ipotesi che del resto si collegava alle voci rimbalzate con sempre maggiore insistenza dagli ambienti finanziari su deliberate manovre di aggiotaggio cui si sarebbe prestato, e dalle quali avrebbe finito per trarre consistenti benefici, un sindacato costituito da Agnelli, Scarfiotti e Damevino nel periodo più vivace della «corsa» del pubblico ai titoli automobilistici. In effetti, già ai primi accenni dei piccoli

risparmiatori, «La Stampa» non aveva mancato di fare allusioni trasparenti, poi sempre più precise, alle «responsabilità» degli amministratori della società di corso Dante per l'ondata di speculazioni che aveva sovvertito l'andamento normale del mercato finanziario.

[7]Come nascono le indagini

Con citazione civile del 28 marzo 1906 il Genovese Banco della Liguria, azionista della disciolta società Fabbrica Italiana d'Automobili apriva giudizio davanti al Tribunale di Torino contro la Fiat, in persona del suo liquidatore, nonché contro i suoi amministratori, esponendo che lo scioglimento anticipato della Fiat era contrario alla legge, specie in quanto aveva "facoltizzato il liquidatore a conferire in altra Società le attività della azienda in liquidazione ed il suo interesse a che almeno la liquidazione procedesse con generale vantaggio, offriva di acquistare tutte le attività di spettanza della Società disciolta, ivi compreso l'avviamento ed il nome industriale, tutti i contratti con terzi ed in genere ogni attività sociale mediante il prezzo di dieci milioni, dichiarandosi inoltre disposto di concorrere con altri offerenti a pubbliche gare o private trattative" [8]

Alla predetta citazione ne faceva seguire un'altra in data 12 maggio 1906 diretta, oltreché alla liquidazione ed agli amministratori sopra menzionati, anche alla nuova società, al Presidente ed amministratori della medesima ed ai sindaci delle due Società, tutti anche in proprio. Con lo scioglimento e con quanto aveva avuto successivamente a compiere il Rag. Broglia in veste di liquidatore si erano perpetrate, secondo la citazione a giudizio, altrettante

[7] Dalla sentenza 1913

[8] Dalla sentenza 1913

artificiose fraudolente simulazioni che (anche prescindendo dalla deliberazione 8 marzo 1906) sarebbero sempre state fatte egualmente e in ogni caso in frode dei diritti dei singoli azionisti tutti i successivi atti compiuti dal liquidatore - ripeteva la già fatta offerta di acquisto delle attività della disciolta Società.

I due giudizi istituiti si fusero naturalmente in un solo: in esso tanto il liquidatore quanto gli amministratori e i sindaci chiedevano l'assoluzione dall'osservanza del giudizio, ed in ogni caso dalle domande, colle spese, e solo i sindaci chiedevano anche i danni. Il Tribunale di Torino con sentenza 6 luglio 1906 assolveva tutti i convenuti dalle domande del Banco di Liguria : liquidava le spese in lire 340 per la liquidazione Fiat, in lire 340 per la fabbrica Italiana di Automobili e nella stessa somma per i sindaci, ponendole col costo della sentenza a carico dell'attore Banco della Liguria. Quest’ultimo però ricorreva in appello.

Le transazioni con Figari .

Figari era presidente del Banco della Liguria fuso poi nella Banca di Roma.

Il primo accenno alla proposta di transazione si ha nella lettera 22 luglio 1906 del Presidente della Fiat Scarfiotti all'amministratore delegato Agnelli nella quale è detto:[9] "mi pare strana la proposta Rolando – Ricci di aggiustarla col Figari come se al Figari noi avessimo fatto offesa o lesione dei suoi diritti! Tuttavia pro bono pacis sono anch'io del parere che convenga sentire quel che si voglia da noi – chissà che occasione non venga di fare qualcosa.....solito modo e ne sarebbe l'ora!" e dopo aver accennato di aver parlato della situazione con un Ingegnere di Roma prosegue "se vogliamo fare qualcosa le giornate sono preziose, favorisci perciò darmi risposta."

Nella seduta 7 novembre 1906 del consiglio di amministrazione della Fiat, il Presidente Scarfiotti riferiva che erano giunte frequenti proposte dall'Avv. Rolando–Ricci di Genova per conto del Banco della Liguria perché si addivenisse ad una transazione sulla lite, la cui discussione in appello era fissata per il 19 stesso mese; egli e l'amministratore delegato Agnelli si fossero recati a Genova coll'Avv. Ferraris ed avevano avuto una lunga riunione nell'ufficio dell'Avv. Rolando-Ricci col Signor Figari. La discussione in merito alla riforma d'un accomodamento si era protratta per parecchie ore; alla fine si sarebbero

[9] Dalla sentenza d'appello 1913

formulate d'accordo le seguenti condizioni da sottoporre al Consiglio:

1° Il Banco della Liguria recede dall'appello.

2° Una convenzione che sancisce una intesa commerciale della Società Itala[10] si passa fra questa Società e la Fiat; questa intesa avrebbe lo scopo di eliminare la reciproca concorrenza, col comunicarsi fra le due Società, entro il mese di ottobre di ciascun anno i tipi fabbricandi dell'anno successivo ed il prezzo di listino; durata della convenzione anni quattro;

3° Il Sig. Figari ed il Banco della Liguria assumono nell'occasione di futuro aumento di capitale N. 5000 azioni al prezzo di £ 625 caduna;

4° La Fiat assume nell'occasione del prossimo aumento di capitale della Società Itala N. 5000 azioni al prezzo di lire 200 caduna, la cui eventuale vendita in epoca da determinare il Sig. Figari garantisce che porterà un'utile di almeno lire 50;

5° Le azioni così assunte sarebbero vincolate per un periodo di tempo da stabilire.

Nel verbale della seduta del 7 novembre 1906 del consiglio di amministrazione della Fiat leggiamo che "Il Presidente apre la discussione su quanto ha esposto:

Ferrero è favorevole alla proposta perché con essa la vertenza viene chiusa, ma preferirebbe che non prendesse la forma di un'alleanza.

[10] La Itala e' una industria automobilistica posseduta dal Banco di Liguria di cui Figari era presidente – vedi anche appendice.

Boarelli chiede se non vi è pericolo che altri faccia opposizione alla liquidazione ed il Presidente tosto lo rassicura.

Agnelli: si deve tener conto dell'importanza che ha il Sig. Figari nel mondo finanziario; inoltre non bisogna dimenticare che volendo fare un aumento di capitale sarebbe utilissimo per Fiat avere già 5000 azioni collocate.

Il Consiglio approva la remissione della querela, delegando la Presidenza ad accettare il numero minimo possibile di vincoli col recedente."

In esecuzione di questa deliberazione si stipulano in Torino l'8 Novembre 1906 quattro distinte scritture:

La prima tra i signori Figari che stipula per il Banco della Liguria ed i Sig. Scarfiotti ed Agnelli che stipulano per la Società Fiat, ciascuno di essi rispondendo in proprio per le rispettive società di transazione della lite vertente in appello fra il Banco di Liguria e la Fiat e litis consorti con rinuncia ad ogni ogni ripetizione di danni e spese.

La seconda porta le firme di Scarfiotti, Agnelli e Figari : contiene l'assunzione reciproca di 5000 azioni per parte delle Società Itala[11] e Fiat nell'aumento di Capitale dell'altra da seguire entro il 1907 con godimento dal 1 gennaio 1907 ed al prezzo convenuto di lire 625 le Fiat e 200 le Itala, prezzi che dovranno esser versati all'atto della consegna dei relativi titoli, che avrà luogo entro dieci giorni dalla pubblicazione del procedimento del Tribunale ordinante la trascrizione della deliberazione d'aumento.

[11] La Itala e' una industria automobilistica posseduta dal Banco di Liguria di cui Figari era presidente – vedi anche appendice

La terza, denominata accordo industriale e commerciale, fra le società Fiat ed Itala in persona la prima del suo amministratore delegato Agnelli e la seconda del suo amministratore Figari, autorizzati dai rispettivi consigli di amministrazione, stabiliva l'obbligo delle due Società di comunicarsi nell'ottobre i tipi correnti della rispettiva produzione per l'anno seguente ed i prezzi di vendita esclusi quelli da corsa e le vendite per l'estero con la promessa di reciproco appoggio morale ed industriale compatibile coll'esercitare ambedue la stessa industria determinandosi in anni quattro la durata dell'accordo.

La quarta, fra i sig Scarfiotti, Agnelli e Figari si riferiva agli accordi stipulati fra le Società Fiat ed Itala circa la reciproca assunzione di 5000 azioni della nuova emissione: esse si obbligavano a consegnare e ritirare vicendevolmente le 5000 azioni metà in Novembre e metà in Dicembre 1906 col contemporaneo versamento del conguaglio del prezzo; si stabiliva che al 30 aprile 1907 si sarebbe effettuato fra Figari da una parte ed Agnelli e Scarfiotti dall'altra il ragguaglio del dividendi rispettivamente votati dalle due assemblee per l'esercizio 1906 e presumibilmente si sarebbe dovuto ritenere che l'importo dei dividendi competenti alle 5000 azioni Fiat venduti al Sig.Figari avrebbe superato quello competente alle 5000 azioni Itala vendute ai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti (od anche che a questi non venisse ripartito alcun dividendo per l'esercizio 1906) il Sig. Figari si obbligava a pagare allora in contanti ai Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli la differenza risultante dal conguaglio.

In nessun caso pero' il Sig. Figari doveva pagare una somma superiore a quella che risulterebbe calcolando il dividendo della Fiat a lire 30 per azione. Si stabiliva infine che i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli rilevavano e sostituivano la Società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni della nuova emissione da farsi dalla Fiat nel 1907 secondo l'accordo delle due Società e correlativamente il Sig. Figari rilevava e sostituiva la Società Fiat nell'emissione delle 5000 azioni della nuova emissione da farsi dalla Società Itala nel 1907 secondo lo stesso accordo.

Nella seduta 12 Novembre 1906 del consiglio di amministrazione della Fiat il Presidente dava comunicazione al Consiglio delle tre scritture fatte in relazione alla combinazione Figari di cui il consiglio era stato minutamente informato nella precedente seduta. Il Presidente aggiungeva che il Sig. Figari visitando lo stabilimento aveva espresso la sua ammirazione per il grande incremento preso dalla Fiat e si era dichiarato disposto a pagare la differenza di £ 2.125.000 entro dicembre.

Infatti in una successiva lettera raccomandata 25-11-1906 inviata al Banco Roma da Agnelli egli scriveva:

[12] "Facendo seguito alla nostra intesa telefonica odierna voglia versare la somma di lire 1.062.500 come segue: società Bancaria Italiana lire 262.500, Banca Fiat – Ceriana lire 800.000; riceverà in giornata 2500 azioni Fiat, come

[12] dalle motivazioni della sentenza del 1913.

convenuto e saremo ad avvertirvi del giorno in cui passeremo per ritirare N. 2500 azioni Itala, pure convenuti – distinti saluti Agnelli –[13]

Agnelli e Scarfiotti spiegarono la necessità della quarta scrittura – fin dall'istruttoria dove dichiarando:

Scarfiotti: "quando si trattò di firmare la nota convenzione colla Fiat, il Figari domandò (e la sua domanda era condizione sine qua non) che gli fossero consegnate in anticipazione le cinquemila azioni Fiat di cui si parlava nell'attuare l'aumento di capitale; io ed Agnelli nell'intento di render possibile la firma della convenzione consentimmo a consegnare in anticipazione le predette azioni, con riserva di rivalsa all'epoca della futura emissione pretendemmo dal nostro canto il contemporaneo pagamento del corrispettivo e cioè lire 2.125.000 in contanti ed un milione rappresentato da 5000 azioni Itala, il tutto, danaro ed azioni noi passammo alla società Fiat sotto la scritturazione- anticipazione – per eventuale aumento di capitale - le consegne delle azioni ed il versamento del corrispettivo avvennero per metà al 30 novembre e per l'altra metà al 31 dicembre – le azioni furono consegnate all'unico scopo di rendere un servizio alla società."

Agnelli disse che : "venuto il Figari a Torino per la stipulazione dell'atto si disse che egli desiderava di avere subito le azioni, altrimenti non avrebbe avuto interesse di

[13] lettera controllata dal Cancelliere e dalle parti ed affermava l'Ing. Marchesi che porta la firma del Cav. Agnelli, ed è di pugno del Rag. Bergadani come questi confermava averla scritta indubbiamente allora dietro ordine del Cav. Agnelli.

stipulare la convenzione; noi rispondemmo che la società non poteva consegnare le azioni prima dell'aumento di capitale; egli insistesse dicendo che io e Scarfiotti le potevamo anticipare e fece tali insistenze che noi cedemmo e contemporaneamente alla convenzione ufficiale facemmo quella privata – detta operazione da parte nostra deve considerarsi come un semplice prestito temporaneo di azioni."

Accertava il perito Astuti fin dalla sua prima relazione, e confermava la perizia collegiale, che i titoli corrispettivi a conguaglio avuti da Scarfiotti ed Agnelli in esecuzione dei privati accordi passarono nelle casse della società Fiat ove risultavano registrate – nel giornale alla data 30 Novembre 1906 agli art. 673 e 674 e 31 Dicembre successivo agli art. 824 – 825 rispettivamente nel primo articolo – Banco Liguria a clienti e rappresentanti accreditati dal Banco di Liguria per conto del Sig. G. B. Figari £ 1.562.500 e nel secondo – diversi – Banco di Liguria per quanto segue – Titoli di credito per N. 5000 azioni Itala a lire 200 lire 500.000 Banco Roma trapassate al detto Istituto dal Banco Liguria lire 1.062.500.

Sempre risultava che [14]nel libro giornale contenenti le operazioni di chiusura dell'esercizio 1906 art. 18- clienti e rappresentanti ad anticipo eventuale capitale per trapasso conto Figari, essendo tale anticipazione (costituita nel modo suindicato) convenuta per l'eventuale futuro aumento di capitale; versamento fatto alle Banche di cui agli art. 674 e

[14] Dalle motivazioni della sentenza 1913

825 lire 2.125.000 – N. 5000 azioni Itala lire 1.000.000 totale lire 3.125.000; art.19 anticipo aumento eventuale capitale a titoli di credito per minor valutazione di N. 5000 azioni Itala in conto eventuale futuro aumento di capitale lire 500.000.

A tali registrazioni corrispose contabilmente il Bilancio 31 Dicembre 1906 indicante nella parte attiva alla voce Titoli A. 11 – 5000 azioni Itala a lire 100 caduna lire 500.000 e nella parte passiva alla voce anticipazioni – lire 2.625.000. Spiegarono Scarfiotti ed Agnelli la necessità dell'abrogazione della seconda e quarta delle ricordate scritture dichiarando nella istruttoria:

- Scarfiotti: "appena conclusa l'operazione e cioè fin dallo stesso mese di Novembre, sia da parte degli azionisti che dei gruppi finanziarii ai quali la Fiat si era appoggiata si manifestò una corrente ostile che ebbe la sua ripercussione sul valore dei titoli, aiutata da manovre e denigrazioni che evidentemente rappresentavano una vera campagna ribassista, alla quale era necessario fare argine a qualunque costo; -fin da Dicembre si fecero pratiche presso il Sig. Figari per lo storno della nota operazione, tanto più che le condizioni del mercato sconsigliavano il progettato aumento di capitali; - il giorno 31 Dicembre il consenso Figari era stato verbalmente concesso, ma non potè tradursi in atto che il 27 febbraio causa la discussione su alcune differenze in merito al rimborso del dividendo dal Sig. Figari ad Agnelli ed a me; - il 27 febbraio veniva tradotto in atto lo storno puro e semplice dell'operazione

con un minor pagamento dal Sig. Figari di lire 75.000 a Scarfiotti ed Agnelli".

- Agnelli: "dal momento della firma degli accordi col Figari cominciò un impressionante ribasso delle azioni Fiat, dovuto in parte all'annuncio dell'aumento di capitale, e molti azionisti cominciarono a fare recriminazioni per il contratto Figari , recriminazioni che furono portate ai consiglieri delle Fiat per mezzo del Comm. Ceriana-Maineri e Marchese Ferrero; a questo punto credendo di rinfrancare il mercato colla rinuncia dell'aumento di capitale il Consiglio decise di disfare l'operazione Figari ed inviammo l'Avv. Ferraris a Genova per le opportune trattative, il Figari si dimostrò disposto a rinunciare all'operazione purché gli si passasse una commissione di lire 75.000 e cioè pagando solo più lire 75.000 delle 150.000 dovute da lui per i coupons Fiat.

  Con questa intesa l'abrogazione dei ricordati accordi dell'8 Novembre 1906 venne stipulata con due scritture entrambe del 27 febbraio 1907.

  Nella prima tra i Signori Scarfiotti ed Agnelli che agiscono in rappresentanza e nome della Fiat, ed il Sig. Figari che agisce in rappresentanza della Itala , colla quale si conveniva:

  -E' abrogata in ogni sua parte, in conferma di precedenti intelligenze, la privata scrittura 8 Novembre 1906 intervenuta a mezzo dei sottoscritti fra le due Società sunnominate, relativa all'aumento dei rispettivi capitali ed alla assunzione e sottoscrizione delle relative azioni cui

ognuna delle due società si era obbligata nell'aumento dell'altra.

Resta quindi inteso che sia la fabbrica Itala che la fabbrica Fiat riacquistano la loro piena libertà di fare o non fare l'aumento di capitale progettato in quella scrittura; di farlo ove lo credano alle epoche e per l'ammontare che loro sia più di gradimento con abbondante rinuncia per ognuna di partecipare all'aumento dell'altra o di costringere l'altra a parteciparvi.

Nella seconda fra i Sig. Scarfiotti, Agnelli e Figari si conveniva:dato atto che la scrittura privata 8 Novembre 1906 tra di essi personalmente intervenuta ebbe la sua esecuzione nei patti di cui agli art. 1 e 2 (obbligo di consegna dei titoli metà a Novembre e metà a Dicembre e pagamento della differenza e conguaglio dei prezzi).

Che l'art. 4 della medesima (rilievo e sostituzione dell'altra società nell'aumento di capitale della propria) cessa di avere qualsiasi effetto (come all'uopo di accordo si dichiara) per la scrittura oggi intervenuta fra i sottoscritti in rappresentanza rispettivamente delle società Fiat ed Itala.

In esecuzione dell'art. 3 (conguaglio dei dividendi delle azioni scambiate) il Sig. Figari si obbliga di pagare addì 18 marzo p.v. al Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli, che dichiarano di accettare, a tacitazione di ogni sua obbligazione – la somma di lire 75.000 e mediante tale pagamento ed all'atto in cui esso sarà assunto, le parti si intenderanno reciprocamente liberate dalle obbligazioni tutte

rispettivamente assunte nella detta scrittura 8 Novembre 1906 non ancora eseguite.
Entrambe queste scritture portano la sola firma G. B. Figari e la seconda aggiunta fra la data e la firma:”dico settantacinquemila.”-

Nella riunione del 5 marzo 1907 del Consiglio d'amministrazione della Fiat il Presidente riferisce: ritenendo, d'accordo col vice presidente e coll'amministratore delegato, che l'aumento di capitale non era in questo momento conveniente, sicuro anche di interpretare le idee già in proposito espresse dal consiglio, ha trattato per l'abrogazione della convenzione con Figari in data 8 Novembre 1906 ed informa il Consiglio che è stato convenuto quanto sopra colla prima scrittura.
Weill-Schott chiede se non c'è pericolo che all'assemblea qualche azionista critichi tale abrogazione; desidera che l'assemblea sia informata delle ragioni che indussero il consiglio ad annullare il contratto fatto col Figari.
Il Presidente risponde esaurientemente rassicurando il Consigliere Weill-Schott che è più conveniente fare un debito per due o tre anni, anziché un debito perpetuo con l'aumento di capitale.
Interloquiscono ancora Agnelli e Boarelli ed in seguito il consiglio all'unanimità approva l'operato del Presidente.
Nella relazione del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale ordinaria del 12 marzo 1907 si ha

un solo accenno alla questione insorta con il Banco della Liguria nei seguenti termini:

Il Banco della Liguria possessore di azioni della Società del 1899 pretese che fosse nulla la messa in liquidazione della Società .

Il Tribunale con sentenza 6 luglio 1906 respinse questa pretesa, giustificando sotto ogni la condotta della Società e l'operato della nostra amministrazione. il Banco ricorse in appello ma poi recedette in seguito a transazione che non ci impose alcun onere.

Successivamente si aggiunge:

[15]Per la verità del nostro programma e per l'entità della produzione in relazione alla speciale natura dell'industria, molte sono le esigenze, molti i bisogni finanziari che si impongono.

Il vostro consiglio per la fede che gli inspira l'avvenire della Società, fede che ha salda base, nei rigorosi preventivi dei futuri esercizi finanziari dell'azienda e nell'assicurata applicazione di nuovi studi e progetti industriali in corso – è entrato nella decisione di non ricorrere per ora ad alcun aumento di capitale, ma di sopperire agli occorrenti bisogni facendo ricorso a quel largo credito di cui la Società fortunatamente gode.

In conseguenza dell'avvenuta abrogazione della convenzione Itala-Fiat nella contabilità di questa si registrò alla data 30 marzo 1907:

[15] dalle motivazioni della sentenza del 1913.

-art. 442 – Banca Ceriana a titoli e partecipazioni rimesse alla medesima come da lettera 20 marzo 1907 N. 5000 azioni Itala a lire 100 caduna lire 500.000-

-art. 443 – diversi a Banca Ceriana per trapasso alla medesima come da lettera 20 marzo del nostro debito per futuro eventuale aumento di capitale.

Anticipazione a pareggio di lire 2.125.000 – Perdite e profitti, interessi a nostro carico per mesi tre e mezzo lire 33.301.Totale £ 658.301.

Titoli e danaro passati poi dalla Banca Ceriana all'agente di Cambio Rossotto colle £ 75.000 versate dal Banco di Liguria come dalla lettera 14 marzo1907 diretta a Scarfiotti a firma Fiat -Ceriana nella quale si aggiunge ancora:con questa operazione resta chiuso e pareggiato il conto speciale che avevamo aperto a nostro nome portando a credito della Fiat lire 1369,45 importo interessi delle somme da noi incassate sul conto stesso (valuta al 30 marzo) e vennero registrate dal Rossotto a favore del conto nuovissimo a pag. 71 del giornale. Riferiva la perizia collegiale,[16] non contestata da Astuti, che il Conto nuovissimo si inizia con il saldo attivo del conto nuovo per £86.200 e riporta mensilmente il saldo di liquidazione ed al 27 Maggio 1907 presentava un saldo attivo di lire 51.471,10 passato a debito dei Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli, ciò perchè la Banca Rossotto (anche agenti di cambio) aveva trasportato al conto nuovissimo N. 1392 azioni del conto ctrs (del quale facevano parte Agnelli per 10/20

[16] dalle motivazioni della sentenza del 1913.

Rossotto per 2/20 e Scarfiotti per 8/20) ad un prezzo superiore alla media del costo e per compensare il sindacato; passaggio che si era reso necessario per poter restituire ai Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli le 5000 azioni Fiat dell'operazione Figari, infatti al 31 marzo 1907 il conto nuovissimo aveva ancora disponibili azioni N. 3975
furono prelevate dal conto ctrs " 1382

---

avendosi così un totale azioni " 5357
ne furono consegnate il 4 Aprile 1907 N. 5000 azioni a Scarfiotti ed Agnelli e le residue 357 furono poi vendute nell'aprile 1907, ma di questo non è più il caso di occuparsi nella presente indagine ristretta alle operazioni col Figari sia in proprio che in rappresentanza del Banco di Liguria e della società Itala.

Il Giudice Istruttore, in seguito alla denuncia del Banco della Liguria, sulle conformi conclusioni del Procuratore del Re, concretava nei fatti come sopra esposti una duplice imputazione di "truffa"[17]:

I°- per avere li Scarfiotti ed Agnelli dai primi di Novembre alla fine di Dicembre 1906, con atti esecutivi della medesima risoluzione, di correità fra loro, mediante raggiri ed artifici atti ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede nell'esercizio delle loro funzioni, il primo di presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il secondo ai amministratore delegato e direttore generale della Società Fiat;

[17] Dall'appello del 1913

A- stipulando l'8 novembre 1906 in rappresentanza della Società Fiat col Cav. Figari rappresentante della Società Itala e del Banco della Liguria tre convenzioni apparentemente giustificate nell'interesse della Fiat dalla necessità di transigere una lite vertente dai rapporti delle società predette, fra loro concorrenti e dalla necessità di aumentare il capitale sociale.-

B- stipulando contemporaneamente accordi personali segreti (senza informare di questi accordi il Cosiglio di amministrazione) collo stesso Cav. Figari, consegnati in altra scrittura dello stesso giorno che fu preordinata e servì allo scopo di favorire operazioni e speculazioni personali di collocare nel loro particolare interesse un forte gruppo di 5000 azioni Fiat che consegnavano al Cav. Figari in cambio di 5000 azioni Itala e danaro. Infatti come si dice al punto [18] C- comunicando al Consiglio d'amministrazione della loro Società solo le convenzioni di cui alla lettera – A – e tenendo segretissima l'altra di cui alla lettera – B – inducendo così in errore il consiglio d'amministrazione il collegio Sindacale e gli azionisti che presero deliberazioni senza conoscere le particolari convenzioni,; vincolando così la Società ad atti stipulati in loro vantaggio procurato a se stessi il beneficio di collocare 5000 azioni Fiat al prezzo di lire 625 al Cav. Figari, un beneficio in danno della Società Fiat.

II°- per avere i medesimi posteriormente cioè dal Dicembre 1906 all'aprile 1907, nell'esercizio delle stesse

[18] Dall'appello del 1913

loro funzioni, di correità fra loro, con atti esecutivi della medesima risoluzione, mediante raggiri ed artifizi atti ad ingannare e sorprendere l'altrui buone fede e cioè:

A- sempre occultando al consiglio di amministrazione, ai Sindaci ed all'assemblea degli azionisti tenutasi il 12 marzo 1907 il fatto di aver conclusi accordi nel loro personale interesse col Cav. Figari, contemporaneamente alle tre scritture stipulate e comunicate al Consiglio;

B – avendo fatto entrare nelle casse della Fiat la somma di lire 2.125.000 a mezzo di altre persone che non figuravano di aver trattato personalmente col Cav. Figari, impostando tal somma sul bilancio sotto [19]"l'incerto" titolo – anticipazioni – avendo poi fatto stornare l'operazione dall'aumento del capitale con deliberazione del consiglio, sotto pretesto che tale aumento non fosse opportuno, mentre essi prima di tale deliberazione avevano già anticipato la vendita delle 5000 azioni Itala, date dal Figari, che secondo gli accordi palesi avrebbero dovuto essere della società, mentre avevano con altra scrittura già provvisto essi stessi all'abrogazione dell'accordo per l'aumento di capitale.

C – facendo quindi per il tramite della Banca Ceriana versare le lire 2.125.000 e le azioni Itala della Società alla ditta Rossotto e C., agente di cambio, che le porto a loro credito sotto l'apparenza di usare la somma a favore di un sindacato per sostenere le azioni Fiat in borsa;

[19] Dall'appello del 1913

D – ritirando poscia detta somma dalla ditta Rossotto e C. coll'importo dell'Itala – indotto in errore il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale e gli azionisti della società Fiat che acconsentirono il piano preordinato di sacrificare colla rinuncia all'aumento di capitale, uno dei vitali interessi della società, a tutela del personale interesse esclusivo alli Scarfiotti ed Agnelli, procurandosi così ingiusto profitto della rilevante somma di circa lire 700 con danno molto importante della Società.

Il Procuratore Generale nella requisitoria del 1° Marzo 1911 osservava che la ordinanza ritenne consumata la prima truffa nel momento in cui Scarfiotti ed Agnelli vendettero al Figari le 5000 azioni Fiat di [20]"loro" proprietà al prezzo di £ 625, ma in quel momento essi erano impegnati a rilevare la Società Itala dall'obbligo di assumere altrettante azioni Fiat della futura emissione allo stesso prezzo, di modo che il beneficiario della vendita eseguita, non è il caso di dimenticarlo, per un prezzo inferiore al corso di borsa della giornata, sarebbe rimasto comunque eliminato dalla uguale spesa che avrebbero dovuto incontrare per l'acquisto di dette azioni, mentre la società Fiat, estranea agli accordi personali intervenuti fra i suoi amministratori ed il Figari conservava integro verso la Itala il suo diritto risultante dall'accordo fra le due Società non ancora abrogate; è vero che il riserbo dell'eventuale ribasso delle azioni Itala consegnate dal Figari ed il pagamento degli interessi sulla

[20] Dall'appello del 1913

somma pagata a conguaglio in contanti vennero caricati immediatamente alla Fiat, ma non si può escludere che in quel momento gli amministratori della Fiat intendessero mantenere in vigore il consenso fra le due Società, ond'è che nella prima fase dell'operazione vengono a mancare per lo meno due degli estremi necessari a costituire il delitto di truffa cioè l'ingiusto profitto ed il danno altrui.

Il delitto appare al contrario in tutti i suoi elementi costitutivi nella seconda fase, che è del tutto indipendente dalla prima, cioè nell'abrogazione dell'accordo fra le due Società; tale accordo personale tra i rispettivi amministratori, invece di rimanere allo stato potenziale come semplice impegno della parte era stata attuata da Scarfiotti Agnelli e Figari e la Fiat aveva ricevuto le 5000 azioni Itala ed in contanti il prezzo a conguaglio di lire 2.125.000 sul quale pagò l'interesse per tre mesi e mezzo, consegna e versamento fatti dal Figari mentre per la Società Fiat, che, come tale non poteva consegnare le sue 5000 azioni, perchè non ancora emesse, furono le medesime consegnate personalmente dagli Scarfiotti ed Agnelli, senza però che la Società fosse intervenuta nel loro accordo personale col Figari od avesse comunque ratificato il loro operato.

Avvenuta l'abrogazione dell'accordo fra le due Società, la Fiat era giuridicamente tenuta a restituire al Figari i corrispettivi a lui versati (art. 1164 – 1165 Cod. Civ.), ma non poteva costringerlo a restituire le 5000 azioni Fiat che egli aveva ricevute da Scarfiotti ed Agnelli essendo la

Società, come si disse, rimasta estranea ai loro rapporti personali; e così avvenne che gli imputati, forti del loro accordo personale col Figari, il quale trattenendo le 5000 azioni Fiat era obbligato a lasciare in loro disponibilità i corrispettivi versati, poterono disporre liberamente affrontando a cuor leggero la perdita sulle 5000 azioni Itala che furono vendute al prezzo medio di lire 151,20 perchè era ben poca cosa di fronte a quella che avrebbero sofferto se avessero dovuto assumere in rilievo della società Itala le 5000 azioni della nuova emissione Fiat a 625 lire.

Se, al contrario, non fosse stata abrogato l'accordo Itala – Fiat, la Fiat avrebbe ritenuto i detti corrispettivi e dalla loro liquidazione avrebbe realizzato quel beneficio che andò a favore del sindacato: vi fu dunque profitto degli imputati consistente, non solamente come ritenne la ordinanza del Giudice Istruttore nell'utile conseguito dalle operazioni di liquidazione dei corrispettivi a mezzo della Rossotto e C. ma anche nell'essersi liberati dall'obbligo di rilevare la società Itala – nell'acquisto di 5000 azioni Fiat della nuova emissione al prezzo di lire 625, e fu profitto ingiusto perché effetto del dato mediante il quale la società venne indotta a rinunciare all'aumento di capitale. E vi fu danno della Società, sia perché avendo dovuto restituire i corrispettivi versati dal Figari, essa perdette come si disse l'utile derivato dalla loro liquidazione, sia perché si rinunciò all'aumento del capitale che per la Società alle convenute condizioni, ed attese le critiche condizioni finanziarie in cui versava, rappresentava l'unica via di salvezza, essendosi

assicurata mercé la convenzione coll'Itala, che fu abrogata all'unico ed evidente scopo di favorire l'interesse personale degli imputati, la collocazione di ben 5000 azioni della nuova emissione a 625 ossia con un lucro certo, reale indiscutibile di lire 525 sul valore nominale di ciascuna azione e di lire 2.625.000 in complesso e prospettava in conseguenza la imputazione in epigrafe riferita.

[21]La sezione d'accusa presso il Tribunale Civile di Torino, in seguito all'impugnativa del Banco della Liguria, con la sentenza 21 giugno 1907 osservava che:

In merito, che si tratta di una operazione complessa che poteva riuscire bene o male per la Società, ma al vantaggio ipotetico di questa ultima, gli imputati avevano sposato il loro; perciò pare anche alla Corte (di Torino presso cui il Banco di Liguria aveva fatto ricorso in merito allo scioglimento e la ricostituzione della Fiat) che nel fatto delle convenzioni non possono ravvisarsi elementi precisi di truffa o per lo meno di ciò non si può avere piene prova, non credendo il Collegio che nel processo, per quanto diligentemente istruito, siano stati raccolti tutti gli elementi di fatto e sia pienamente illuminato anche il così detta retroscena. La seconda fase del comportamento di Agnelli , Scarfiotti, ossia l'abrogazione delle convenzioni in cui non può non riconoscersi l'ipotesi dell'art. 413 Codice Penale e cioè gli artifizi, la sorpresa della buona fede, l'errore l'ingiusto profitto ed il danno altrui.

[21] Dalla sentenza del 1913

Quanto alla prova degli “artifizi” adottati dagli imputati, basterebbe quanto dice la perizia collegiale ove si legge che: il consiglio d'amministrazione della Fiat, nella seduta del 5 marzo 1907 ratificò l'abrogazione degli accordi personali col Sig. Figari. Ma non risulta che lo stesso consiglio avesse conosciuto prima gli accordi personali. Se gli imputati li avessero comunicati ed avessero informato che il Sig. Figari non restituiva le azioni, il consiglio avrebbe dovuto deliberare circa il modo di dare esecuzione effettiva allo storno dell'operazione e basta considerare l’ azione dello Scarfiotti nei suoi rapporti con la Società e la sua condotta nella adunanza del 5 marzo, in cui riuscì a spiegare esaurientemente come si dice l'entità della abrogazione e la non convenienza dell'aumento del capitale. Ora queste spiegazioni, secondo la sentenza citata:”non poterono essere esaurienti per persone che non conoscevano gli accordi privati e furono perciò necessariamente artificiose”.

Per quanto concerne l'assemblea degli azionisti del 12 marzo secondo l’accusa nel successivo processo penale successivo alla prima denuncia del Banco di Liguria: “l'inganno fu com'è naturale assai più facile e si ottenne ogni intento colla presentazione del bilancio del 1906 artatamente preparato”.

Quanto al profitto esso è troppo bene spiegato nelle due perizie di parte (Astuti, Conti-Gagliardi, Viale-Cotta Ramuzino) perché si debbano spendere in ordine ad esso molte parole. Abrogata la convenzione, la Fiat avrebbe

dovuto restituire al Figari quanto questi aveva versato e naturalmente non poteva forzarlo alla restituzione delle 5000 azioni Fiat che a lui avevano personalmente consegnato i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli, quindi costoro poterono disporre dei corrispettivi versati dal Figari anche affrontando la perdita sulle azioni Itala, perdita non ingente paragonata a quella che avrebbero avuto se avessero dovuto rilevare l'Itala dalle 5000 azioni Fiat di nuova emissione, onde il lucro non consiste soltanto sul profitto ricevuto dall'operazione di liquidazione dei corrispettivi, ma anche nell'essersi i Signori Agnelli e Scarfiotti liberati dall'obbligo di rilevare la Itala nell'acquisto di 5000 azioni Fiat a lire 625.

In conseguenza pronunciava il Tribunale Civile di Torino la sentenza in data 21 giugno 1907 :

[22]1° Dichiara non farsi luogo a procedimento contro gli Scarfiotti ed Agnelli in ordine alla truffa di cui al primo capo d'imputazione per inesistenza di reato.

II° Ordina il rinvio al Tribunale penale di Torino degli imputati Scarfiotti ed Agnelli per rispondere:

-del delitto previsto e punito dagli art. 413 Cap. A. 1 e 63 Cod. Pen. per avere in Torino nella suindicata loro qualità (di amministratori della società Fiat) e nell'esercizio delle loro funzioni, di correità fra loro, con artifizi a raggiri atti ad ingannare l'altrui buona fede, inducendo in errore il consiglio di amministrazione, i sindaci e l'assemblea generale degli azionisti 12 marzo 1907 col far credere che

[22] Dalla sentenza del 1913

sarebbe stato svantaggiosa per la Società l'operazione di aumento di capitale sociale, procurato ad un sindacato del quale faceva parte ed a sé stessi un ingiusto profitto consistente:

-a- nel beneficio di circa £ 650.000 devolute al detto sindacato ed ottenuto dalla liquidazione dei corrispettivi versati dal Cav. Figari per 5000 azioni Fiat che gli avevano anticipati in dipendenza di accordi personali fra loro segretamente intervenuti in concorso di una convenzione 8 novembre 1906, colla quale la Società Fiat e la Società Itala si erano reciprocamente impegnate ad assumete 5000 azioni delle rispettive future emissioni al prezzo di lire 625 per la Fiat e 200 per l'Itala.-

-b- nell'essersi esonerati dall'obbligo di rilevare la Società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni Fiat di nuova emissione al prezzo di lire 625 che avrebbe loro cagionato una perdita grave e sicura, stante il ribasso del valore corrente dei titoli e tutto ciò a danno della Società, la quale per effetto della rinuncia all'aumento del capitale e dell'abrogazione della convenzione 8 Novembre 1906 perdette il beneficio dei corrispettivi versati dal Figari e l'utile certo della collocazione a lire 625 di 5000 azioni della futura emissione che più non ebbe luogo.

Il contesto storico-economico del processo

Dopo aver illustrato lo svolgimento cronologico degli argomenti sui quali è fondata l'imputazione della quale dobbiamo occuparci ed accennato alle principali ragioni che ne consigliarono la formula è necessario discendere all'esame della sua sussistenza .

Per irrevocabile pronuncia della sezione di accusa, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, Scarfiotti ed Agnelli non devono più rispondere per il non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato, dei fatti che erano stati loro contestati nel primo capo di imputazione, come sovra formulata dal Giudice Istruttore, comprendenti:

a) le tre convenzioni 8 novembre 1906 riflettenti la transazione della lite Banco di Liguria e la Società Fiat e suoi amministratori e liquidatori – gli accordi industriali fra la Società Fiat ed Itala per impedirne la concorrenza – l'assunzione vicendevole fra queste due Società di 5000 azioni dell'altra, in occasione dell'aumento di capitale da seguire nel 1907;

b) gli accordi segreti alla stessa data degli Scarfiotti, Agnelli e Figari dello scambio delle 5000 azioni col pagamento del conguaglio, metà in novembre e metà in dicembre, subentrando nei diritti dell'altra società sull'aumento di capitale della propria ;

c) il comunicare al consiglio d'amministrazione della loro società le tre prime di cui alla lettera – a – e tenendo segretissima l'altra di cui alla lettera – b ;

Si presenta così l'esame specifico delle questioni ancora prospettate dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti, che si riferiscono ai fatti sovra ricordati, compresi nel primo capo d'imputazione formulato dal Giudice Istruttore, e per conseguenza di quelle attinenti al reciproco compenso o svantaggio della transazione ai sensi dell'art. 1764 Cod. Civile ed alla lamentata non riconosciuta idoneità dei raggiri ed artifizi 1-2-3-4-5 e 8, questioni tutte evidentemente proposte solo quali elementi dell delitto loro addebitato e devono quindi esser succintamente esaminati.

La utilità e convenienza per la Società Fiat di addivenire alla transazione col Figari e il Banco di Liguria è dimostrata dalla natura speciale della causa che inceppava il naturale svolgimento della liquidazione e ne poteva procrastinare di molto la chiusura e la nuova società che aveva già da quella avuto l'uso dei disegni brevetti e modelli e la cessione delle attività mobiliari ed immobiliari, non avrebbe potuto chiudere il suo esercizio in quello stato di precarietà che le derivava dalla ritardata chiusura della liquidazione e di fronte a questa necessità rappresentava ben poca cosa la rinuncia al rimborso di quelle tenui spese liquidate dalla sentenza del Tribunale, giacchè danni non erano neppure stati chiesti dal liquidatore ed amministratori, né accordati ai sindaci che avevano formulato la generica domanda,
onde si può ritenere pienamente giustificata la asserzione contenuta nella relazione del consiglio di Amministrazione

all'assemblea ordinaria degli azionisti 12 marzo 1907 che "la transazione non ci impose alcun onere".[23]

Gli artifizi che il Procuratore Generale lamenta non esser stati ritenuti idonei dal Tribunale furono invocati aventi l'obiettivo :

il primo:[24] "a nascondere al consiglio d'amministrazione i veri termini della convenzione occultando quella privata", e per quanto si riferiva a quella 8 Novembre 1906 ed alla seduta del consiglio di amministrazione del 12 stesso mese è ammessa dagli stessi imputati se si riferisce alla notizia ufficiale e questo per accordo o volere del Figari come aggiunsero ma specificarono pure di averne parlato privatamente con gli amministratori, il che venne confermato da Ceriana, Marentino e Racca e spiega la dichiarazione del Presidente che il Figari visitando lo stabilimento si dichiarò disposto a pagare la differenza di lire 2.125.000 entro dicembre, espressione la quale non può riferirsi che allo scambio delle azioni Itala e Fiat al prezzo convenuto rappresentato appunto dalla cifra indicata, tanto più che Ceriana chiese a Damerino se credeva utile ritirare subito le 5000 azioni Itala, cosa a cui rispondeva affermativamente ;

- il secondo: [25]"a far credere che avessero anticipato per conto della Fiat i 5000 titoli al Figari che li pretendeva a garanzia del contratto e li avrebbe restituiti all'atto della

[23] Dalla sentenza del 1913

[24] Dalla sentenza del 1913

[25] Dalla sentenza del 1913

consegna delle 5000 azioni di nuova emissione" in seguito al previsto aumento di capitale. Sulla conoscenza da parte del consiglio d'amministrazione della consegna dei titoli ad opera delli Scarfiotti ed Agnelli e che essi li abbiano rimessi nell'interesse della Società, lo affermarono esplicitamente fin dal loro interrogatorio d'istruttoria quando dichiarava il primo:[26]"le azioni furono consegnate all'unico scopo di rendere" un servizio alla Società" e confermava il secondo: "detta operazione da parte nostra deve considerarsi come un semplice prestito temporaneo di azioni" e su di essa appunto la difesa fonda la eccezione della gestione d'affari nell'interesse della società, nelle cui casse versarono i corrispettivi avuti, ne' dal verbale i dibattimento risulta che alcuno abbia accennato e tanto meno il Figari o gli imputati che il primo si fosse impegnato od avesse promesso la restituzione di quelli avuti alla consegna delle 5000 azioni di nuova emissione. Il terzo:[27] "a non figurare personalmente con fare consegnare i titoli al Figari a mezzo di certo Barbaglio": è pure ammesso dagli imputati con la giustificazione di non figurare ufficialmente come appunto scriveva Scarfiotti ed Agnelli nella lettera 24 Novembre 1906, ma coincidendo questa lettera in data con quella del direttore Generale della Fiat al Banco Roma, colla quale disponeva dei corrispettivi e titoli da consegnarsi in cambio di quelli da rimettere dal Barbaglio, che era segretario dello Scarfiotti, anche questo fatto perde d'ogni importanza. Il

[26] Dalla sentenza del 1913

[27] Dalla sentenza del 1913

quarto:[28] "a nascondere con le false scritturazioni sui registri della Fiat che il Figari per la scrittura privata era completamente disinteressato e l'anticipo era di Agnelli e Scarfiotti"- a parte la sua contraddizione con l'esecuzione che dovettero versarli per volere del Figari che si garantiva della loro sostituzione. Il quinto: [29]"colla falsa relazione al consiglio che Figari visitando lo stabilimento era rimasto così ammirato che voleva versare subito l'anticipo a nascondere che dovettero versare i corrispettivi nelle casse della Fiat per volere che Figari che si garantiva della loro sostituzione" oltre non esser esatto in fatto in quanto, come già sopra si osservò il Presidente riferì nella seduta 12 novembre 1906 del Consiglio d'amministrazione che Figari si dichiaro disposto a pagare la differenza e non versare subito l'anticipo, diversità di dizione, che ha grande importanza nell'indagine che si prospettò, il Figari mai accennò di averlo imposto, anzi neppure consigliato dal momento che gli accordi dovevano fra loro aver avuto la loro completa esecuzione con lo scambio dei titoli e in conseguenza impostare la destinazione dei corrispettivi versati. L'ottavo:[30] "di aver ingannato il consiglio d'amministrazione nella seduta 7 novembre 1906 coll'affermare che le azioni assunte nell'occasione del futuro aumento di capitale, sarebbero state vincolate per un periodo di tempo da stabilirsi" venne spiegata dagli

[28]Dalla sentenza del 1913

[29]Dalla sentenza del 1913

[30] Dalla sentenza del 1913

imputati alla udienza di prima sede coll'affermare lo Scarfiotti: si era intesi che le 5000 azioni Fiat da dare a Figari dovevano essere vincolate, venuto Figari a Torino si disse che voleva subito le 5000 Fiat, gli osservammo che le volevamo vincolate, ma egli assolutamente le voleva in anticipazione per render possibile la firma della convenzione acconsentimmo, e confermava Agnelli; e così intervennero i noti patti di scambio di azioni, ma quando si trattò di concretarli, Figari pretese l'immediata consegna delle 5000 azioni anziché prenderle vincolate, come si era detto, ne vennero smentiti dal Figari, il quale nel dichiarare che di vincolo di azioni non se ne parlò si riferiva nel modo più evidente all'accordo dello scambio perciò aggiunse: la consegna delle azioni doveva farsi metà a novembre e metà a Dicembre; e non essendo stata escussa altra persona di quelle che oltre le parti presenziarono le discussioni su quegli accordi, non può essere ritenuta non veritiera e quindi artificiosa l'asserzione del vincolo sulle azioni assunte nell'occasione del futuro aumento di capitale.

Prospetta però pregiudizialmente il Procuratore Generale un quesito: che necessità avevano Scarfiotti ed Agnelli di abrogare la privata scrittura 8 novembre 1906 interamente fra le due società Itala e Fiat relativa all'aumento dei rispettivi capitali ed alla assunzione delle relative azioni, una volta che tale scrittura era già stata abrogata colla scrittura particolare stipulata del 8 novembre 1906 fra Agnelli, Scarfiotti e Figari tenuta gelosamente occulta?

Figari era stato rilevato e sostituito da Agnelli e Scarfiotti quindi non aveva né diritto né interesse di abrogare alcuna convenzione e tanto ciò è vero che pretese 150.000 lire ridotte poi a 75.000 per apporre la sua firma ad un atto di abrogazione a lui assolutamente indifferente ma Agnelli e Scarfiotti che avevano ingannato gli amministratori della Fiat fino al 15 marzo 1906 facendo loro credere che Figari fosse sempre interessato negli accordi intervenuti all'8 novembre avevano bisogno di sorprendere la buona fede degli amministratori per determinarli a votare la inopportunità dell'aumento del capitale per salvare se stessi dall'enorme perdita derivata dalla discesa delle azioni Fiat da 740 a 470 lire; questo atto era loro necessario per mantenere gli amministratori nell'errore e nell'inganno in cui erano stati circuiti per spronarli a votare l'inopportunità dell'aumento di capitale pur di liberarsi da quell'accordo con Figari che tanto era dispiaciuto in consiglio e fuori e che aveva determinato la rovina del titolo.

La questione quindi si impernia sulla utilità e convenienza o meno della Società Fiat di deliberare l'aumento di capitale affermata dal perito Astuti fin dalla sua prima relazione e mantenuta ancora alla udienza, contestata per contro dai periti Conti e Gagliardi e da quelli di difesa Viale, Botta, Ramusini e Ferroglio, donde la necessità di vagliare gli argomenti addotti dal perito Astuti.

Premetteva questi nella sua prima relazione che le condizioni di fatto nelle quali venivano a trovarsi i Sigg.ri Scarfiotti ed Agnelli alla data dell'avvenuta abrogazione

della convenzione Figari era che mantenendo l'impegno assunto verso la Società Itala di tenerla rilevata dall'obbligo di assumere 5000 azioni Fiat al prezzo di lire 625 caduna, avrebbero concluso una operazione indubbiamente disastrosa per il proprio interesse, ma di questo dovremo occuparci nel quesito secondo del vantaggio cioè dai medesimi conseguiti, e proseguiva il perito: ciò appare tanto più grave ove si consideri che, al contrario per la Società Fiat l'aumento di capitale alle convenute condizioni avrebbe rappresentato in quell'epoca la salvezza certa da un disastro, altrimenti prevedibile ed irreparabile; la Fiat avrebbe infatti collocato 5000 azioni al corso di lire 625 e quindi con un premio di lire 2.625.000 ed avrebbe contemporaneamente potuto collocare le azioni Itala con perdita minima e concludeva: in verità quindi i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli sacrificarono a totale loro beneficio l'interesse certo ed immediato della società.

Osservava la difesa degli imputati nel memoriale 21 giugno 1909 che l'aumento di capitale da cui dovevano prelevarsi le 5000 azioni assegnate all'Itala cui si erano surrogati i Cav. Scarfiotti ed Agnelli con la creazione di altre azioni da aggiungersi alle 90.000 già in circolazione fu ritenuto di pregiudizio al mercato del titolo, poiché si dovette tosto assistere ad un ribasso continuo ed inquietante in borsa delle azioni Fiat, ribasso che si tentò invano di arrestare con ogni mezzo, compresa la creazione di un sindacato di difesa del titolo.

L'analisi borsistica[31]

Fare un aumento di capitale di qualsiasi Società industriale sul principio del 1907 sarebbe stata follia; per seguire l'accusa bisognerebbe quindi supporre , che il consiglio di amministrazione Fiat, per fare cosa in ipotesi dannosa ai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti si disponesse a pregiudicare la Società da essi amministrata; si obietta pero' che in ogni caso 5000 azioni a £ 625 caduna erano collocate presso il Figari e non si avvertì che esse dovevano essere solo parte dell'aumento progettato nell'ottobre 1906. Infatti lo dicono chiaramente le scritture col Figari che nell'occasione del futuro aumento di capitale avrebbe assunto 5000 azioni come risulta dal verbale 5 Novembre 1906 del consiglio della Fiat, quando Agnelli rilevava non doversi dimenticare che volendo fare un aumento di capitale – sarebbe utilissimo per noi avere già 5000 azioni collocate: dunque le nuove azioni da emettersi dovevano essere in numero ben più rilevante e come collocare le altre a lire 625 caduna? Superfluo aggiungere essere giuridicamente inconcepibile che tra le azioni rappresentanti lo stesso aumento le une siano emesse con un premio elevato e le altre con un premio inferiore o alla pari.

La perizia collegiale osservava[32] che la riuscita di un'operazione di aumento di capitale in una società anonima, dipende da molti elementi aventi attinenza non solo con le condizioni particolari dell'azienda di cui si tratta,

[31] Dalla sentenza del 1913

[32] Dalla sentenza del 1913

ma anche con le condizioni generali del mercato, di fiducia di credito, indipendente dalla volontà delle singole persone: i Sig.ri Agnelli e Scarfiotti non erano arbitri di ottenere secondo la loro volontà che l'aumento di capitale venisse o non effettuato; il nuovo capitale era collocato per 5000 azioni, ma ciò non poteva bastare a garantire il collocamento di una somma sensibilmente maggiore, poiché è certo che l'aumento in una società avente nove milioni di capitale non avrebbe potuto essere limitato a lire 5000. Riteniamo quindi che non si possa affermare
(come affermò la perizia) che i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli sacrificarono con la rinuncia all'aumento di capitale il maggiore e più vitale interesse della Fiat.

La rinuncia all'aumento progettato di capitale portava la necessità di nuove trattative col Sig. Figari, il quale aveva acquistato le 5000 azioni Fiat, con l'intesa che la Società avrebbe aumentato il capitale; il risultato fu (come si afferma nel memoriale a difesa) che il Sig. Figari non restituì le 5000 azioni Fiat; che la Fiat e l'Itala riacquistarono la piena libertà di fare e non far l'aumento e che il Sig. Figari a tacitazione di ogni sua obbligazione per i conguagli del dividendo si obbligò a versare lire 75.000 ai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti, invece della maggior somma pattuita. Riteniamo quindi che per conoscere la vera portata delle trattative corse, sia al momento della conclusione degli accordi, sia quando essi vennero stornati – dovrebbero valere essenzialmente le dichiarazioni di tutte le parti che intervennero nella stipulazione degli accordi;

non occorre dimenticare che trattasi di argomento in ordine al quale potesse aver decisiva rilevanza l'azione dei Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli – il consiglio d'amministrazione della Fiat nella seduta del 5 Marzo ratificò l'abrogazione degli accordi col Sig. Figari.

Osservava il perito Astuti nella terza sua relazione che ,non è sul valore nominale delle 5000 azioni assunte da Figari – e per esso dai Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli – che occorre fondare il ragionamento, ma bensì sul loro valore al prezzo effettivo pattuito in lire 625, onde non di sole lire 500.000 sarebbe stato aumentato il capitale effettivo della società, ma bensì di lire 3.125.000, delle quali lire 2.625.000 costituenti un beneficio netto, sicuro, realizzabile in contanti; con ciò il perito Astuti implicitamente ammetteva che era possibile deliberare l'aumento anche soltanto delle 5000 azioni già collocate a corso così elevato, non escludendo però la possibilità di collocarne un numero anche maggiore sempre con forte beneficio, poiché l'aumento sarebbe stato deliberato dopo la chiusura dell'esercizio 1906 eccezionalmente florido, ed in momento nel quale la quotazione delle azioni della Fiat (del capitale nominale di lire cento) si aggirava ancora intorno alle lire 500, né è da escludere la favorevole influenza sul mercato che avrebbe avuto la notizia relativa al collocamento di così rilevante numero di azioni al prezzo altissimo.

Ora è precisamente di fronte alla certezza che gli amministratori della Fiat avevano di poter realizzare il beneficio immediato di due milioni e mezzo (e

probabilmente anche un beneficio molto più rilevante) che invece si rinunciò all'aumento del capitale, pur trovandosi la società - come sappiamo - in pericolose e gravissime condizioni finanziarie; le quali ragioni non sono tuttavia sufficienti per respingere le generiche giustificazioni che all'Astuti paiono non solamente infondate, ma veramente assurde, essendo sua ferma convinzione che qualora l'aumento del capitale fosse stato realmente assunto dal Figari anziché dai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti il consiglio della società non sarebbe stato indotto alla cospicua rinuncia e la Fiat non sarebbe pervenuta al "disastro finanziario" che costrinse gli azionisti al grave sacrificio loro imposto un anno dopo.

Nell'esame dei bilanci già si assodò che le azioni della nuova società Fiat dopo la sua ricostituzione, dopo liquidazione dell'8 marzo 1906 non furono più spinte alle vertiginose altezze raggiunte prima della sua trasformazione, ma avendo iniziato con una quotazione di lire 712 in rapporto a quella dei titoli che sostituivano, sino a lire 765 il 2 ottobre 1906, ma dalla seconda decade del novembre incominciò la discesa che continuò fortissima nel Gennaio 1907 non solo, ma , sintomo anche più grave , incominciò a mancare la quotazione ufficiale e venne ad essa sostituita la media dei prezzi fatti alla grida, come accerta il fascicolo dei prezzi dei titoli presentato dal P. M. all'udienza di prima sede, controllato e riveduto sulla scorta dei listini ufficiali originali della Borsa di Torino, ed alla fine

di Gennaio i prezzi si ridussero a lire 410, e ciò malgrado i fortissimi acquisti fatto dagli amministratori relazione.

Questa inquietante discesa del valore delle azioni fu certo agevolata dalla consegna dei titoli al Figari come non è neppure contestato dagli imputati, ma affermando di essersene accorti troppo tardi .

Dal riepilogo delle operazioni di compra vendita di azioni Fiat contenuto nella prima relazione del perito Astuti si ricava ancora che nei cinque mesi decorsi dal novembre 1906 all'aprile 1907 Agnelli non fece operazione alcuna e Scarfiotti ne comprò in proprio 100 in novembre, 320 in dicembre e 150 in marzo, ma non ne vendette alcuna, il che serve a comprovare come forse incautamente consegnarono le azioni, ma certo non coll'intenzione di deprimere il titolo, cosa che sarebbe stato in urto non solo col loro personale interesse, ma ancora con le negoziazioni del titolo accertato dal perito Astuti sulla scorta di tutti i documenti sequestrati dal Giudice Istruttore ed esibiti dai testi.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti del 12 marzo 1907 non era chiamata a deliberare sulla utilità e convenienza per la società dell'aumento di capitale non essendo queste comprese nell'ordine del giorno relativo: infatti e per l'ultimo capoverso dell'art. 155 Cod. di Comm., qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla, e quindi su cio' non si deliberò. Nella relazione del consiglio di amministrazione letta alla detta assemblea si legge

unicamente : [33]"il nostro consiglio, per la fede che gli inspera l'avvenire della Società , è entrato nella decisione di non ricorrere per ora ad alcun aumento di capitale – che era all'ordine del giorno - ma di sopperire agli occorrenti bisogni facendo ricorso a quel largo credito del quale fortunatamente gode." Tale affermazione costituisce una semplice informazione sulle principali e più importanti deliberazioni prese dal consiglio d'amministrazione, e non si rivolge ad alcuna delibera all'o.d.g dell'assemblea.

Cio' trova la sua giustificazione nell'art. 4 dello statuto sociale, deliberato in occasione dell'atto costitutivo della società l'8 marzo 1906, approvato dal Tribunale di Torino con decreto del 14 stesso mese , secondo il quale l'aumento del capitale fino a dodici milioni dipendeva dalla semplice deliberazione del consiglio d'amministrazione: infatti il primo aumento fino alla detta concorrente venne eseguito per deliberazione del consiglio del 18 Giugno 1909 approvata dal Tribunale Civile di Torino con decreto 26 stesso mese entrambi trascritti, affissi e pubblicati. Ciò confermare che l'assemblea non doveva esser chiamata a deliberare sulla utilità e convenienza dell'aumento di capitale: la ricordata informazione rispondeva unicamente ad una notizia data all'assemblea con una deliberazione unanime del consiglio di amministrazione, legittimata dallo Statuto sociale, e serve escludere perentoriamente pure ogni raggiro a danno dell'assemblea generale degli azionisti.

[33] Dalla sentenza del 1913

L’appello del 1913. [34]

L’esame analitico di questa complessa operazione nel capo d’imputazione, porta a ritenere che è molto dubbio un indebito lucro per parte dei Scarfiotti ed Agnelli, più dubbio ancora che la società Fabbrica Italiana di automobili FIAT abbia sofferto un danno effettivo patrimoniale, o non piuttosto il mancato conseguimento di un utilità che le poteva derivare per l’anticipo delle azioni fatte dai due suoi amministratori, da riprendere nell’occasione del futuro aumento di capitale, ma questo non essendo stato ritenuto utile e conveniente dal Consiglio d’Amministrazione che si inspirò solo all’interesse sociale, avuto riguardo alle condizioni generali del mercato di fiducia di credito, senza che vi abbiano concorso artifici e raggiri messi in opera da Agnelli e Scarfiotti e che questa deliberazione era di competenza del Consiglio di amministrazione e non fu né doveva esser sottoposta all’assemblea generale degli azionisti del 12 marzo 1907 difetta il principale elemento cioè degli artifizi e raggiri costitutivo del reato previsto e punito dall’art.413 Cod. Pen. e mentre dispensa la Corte d’Appello da ogni ulteriore indagine dimostra come la Corte conferma abbia correttamente il Tribunale abbia vagliato le risultanze dell’orale dibattimento dichiarando il non luogo a procedimento contro Scarfiotti ed Agnelli in ordine al delitto

[34] dalla sentenza appello del 1913

di truffa perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.

I fatti del "Quarto capo d'imputazione"

Abbiamo scelto di approfondire questo capo di imputazione in quanto , come abbiamo gia' detto in premessa, sia il piu' attuale ed interessante alla luce attuale sia perche' determinante per comprendere i meccanismi che hanno portato il senatore Agnelli dal ruolo di segretario del cda Fiat a quello di a.d .

Il Banco Ligure, socio Fiat si oppose alla liquidazione e poi ricostituzione della societa' inspirando le indagini dell'Autorità di P.S. con denuncia del 23 giugno 1908 che diede origine al procedimento, come già sopra si osservò nella esposizione del fatto che le due operazioni consecutive di liquidazione e poi ricostituzione provocarono:

1) le fortissime oscillazioni del titolo o spasmodiche movimentazioni come vennero definite da alcuni testi;
2) le urgenti operazioni compiute personalmente da alcuni amministratori e collettivamente da tutti riuniti in sindacato;
3) le varie proposte degli amministratori di spezzamento del titolo, di messa in liquidazione in momento floridissimo della esistenza della società e sua immediata ricostituzione con capitale decuplo senza sacrifici personali degli azionisti
4) e specie l'aver dovuto constatare alla chiusura dell'esercizio 1907 che le azioni erano ridotte ad un valore inferiore a quella del dividendo dell'anno precedente ed a

quel prezzo venivano acquistate da un sindacato composto di amministratori e creditori.

Il corso delle azioni della società Fiat del valore nominale di lire 200 alla fine del 1904 aveva raggiunto la considerevole cifra di lire 1.500 era aumentata vertiginosamente nel febbraio 1905 da lire 1.550 a lire 3.000 e sebbene nella prima quindicina di febbraio avessero perso qualche punto, il 17 avevano ripreso la precedente quotazione ed il giorno successivo raggiunsero il valore di lire 3.280 sul quale veniva iniziata il 18 febbraio 1905 la quotazione dei titoli suddivisi in otto parti e così al prezzo di lire 410.

Il corso di queste azioni continuò nella rapida ascesa raggiungendo le lire 500 ai primi di marzo; le 750 alla fine del mese e le lire 955 il 3 maggio; seguivano oscillazioni abbastanza sensibili ed il 9 erano quotate lire 915 al 16 lire 955, ma da questa data incominciava una contrastata discesa fino a raggiungere il 16 giugno 1905 il valore di lire 826, ma riprendeva tosto l'ascesa pur essa contrastata e raggiungeva le lire 1.000 in ottobre 1.200 in novembre 1345 in dicembre 1905 e continuando nel trimestre 1906 fino alle lire 2.290 il 15 marzo. Dal 21 incominciava pero' la discesa con forti oscillazioni, pur mentendosi quasi costantemente superiore alle lire 2.000 fino al 24 aprile ed alla chiusura del mese era disceso a lire 1.600 con fortissime oscillazioni in giugno e luglio 1906 fino al 20 nel qual giorno erano quotate lire 1.790, periodo della liquidazione Fiat.

La quotazione delle azioni della ricostituita Fiat dopo la liquidazione, incominciava come già sopra si osservò, il 21 luglio 1906 in relazione a quella dei titoli precedenti (due azioni e mezza nuove del valore nominale da lire 100 caduna per ogni vecchia del valore nominale di lire 25) e così a lire 712 con quotazione molto meno movimentata raggiungendo il massimo valore di lire 765 il 2 ottobre; dalla seconda decade di novembre incominciava però la contrastata discesa che continuava in tutto il 1907, fino ad avere una quotazione inferiore al valore nominale e nel maggio 1908 il titolo arrivo a 34 lire che si mantennero sino alla reintegrazione del capitale che stata deliberata nell'assemblea straordinaria del 27 aprile 1908.

Fortissime in questo periodo erano state, secondo i rilievi del perito Astuti, ma contestate dagli imputati, le operazioni da loro compiute personalmente e cioè [35] :

Scarfiotti nel primo semestre 1905 acquistò 3015 azioni delle quali 60 vecchio taglio per £ 2.488.000 ed un totale vendite di 3320 azioni, delle quali 10 vecchie per lire 2.549.000; nel secondo semestre comperò 350 azioni per lire 379-450 e vendita 1990 per lire 1.770.559; nel primo semestre 1906 comperò 500 azioni vecchie per lire 954.000 vendita di 150 per lire 327.100 oltre alla vendita di 125 azioni nuove per lire 106.875; nel secondo semestre compera 720 azioni nuove per lire 458.350 e vendita di 400 per lire 297.175 oltre alla vendita di 120 azioni vecchie taglio per lire 228.630; nel primo semestre 1907 compera

[35] Dalla sentenza appello del 1913

150 azioni in Marzo per lire 69.950 e vendita di 2174 per lire 695.307 in maggio e Giugno e nel secondo semestre compera di 720 azioni in luglio, Agosto e Novembre per lire 150.508 e vendita di 6660 nel periodo luglio Novembre per lire 713.042.

Agnelli nel primo semestre 1905 acquistò di 1255 azioni per lire 1.205.500 e vendita di 975 per lire 407.800; nel secondo semestre vendita di 700 azioni per lire 700.775; ma vi è un conto Agnelli e Scarfiotti che compera 1000 azioni per lire 1.015.543 poi rivendute per lire 1.155.525; nel primo semestre 1906 vendita di 500 azioni vecchie per lire 1.157.400 ed il conto Agnelli-Scarfiotti compera di 35 azioni vecchie per lire 76.235 e vendita di 735 per lire 1.637.970 oltre alla vendita di 595 azione nuove per lire 383.665; nel secondo semestre compera 244 azioni nuove per lire 173.728 e vendita di 1250 per lire 875.000; nel primo semestre 1907 vendita di 2050 azioni in Maggio e Giugno per lire 635.662 e nel secondo semestre vendita di 225 titoli in luglio per lire 66.962.

Damerino nel primo semestre 1905 compera di 131 azioni per lire 81.150 e vendita di 215 per lire 142.785 nel secondo semestre acquista 1460 azioni per lire 1.607.545 e vendita di 1100 per lire 1.184.650; nel primo semestre 1906 compera 660 azioni vecchie per lire 1.246.920 e 2165 azioni nuove per lire 1.429.500 e vendita di N. 1580 per lire 1.165.492 e nel secondo semestre compera 1240 azioni nuove per lire 802.025 e vendita di 546 per lire 386.985; nel primo semestre 1907 compera 5272 titoli per lire

1.142.803 durante tutto il semestre con prevalenza nel trimestre Gennaio – Marzo e vendita 537 azioni per lire 310.212; nel secondo semestre compera di 1072 azioni per lire 155.593 e vendita di 4427 per lire 370.491.

Rilevanti operazione sui titoli Fiat erano pure stati compiuti dai vari sindacati[36], dei quali dovremo in seguito occuparci nell'esame dell'addebito specifico distinto con la lettera E, di cui diremo in seguito, e non solo su questo titolo si era esplicata la speculazione come accertò la perizia Astuti, ma anche sulle azioni della Società M. Ansaldi e C. assorbita dalla Fiat e le cui operazioni per quanto ha tratto al valore del titolo in borsa forma oggetto dell'addebito B di cui diremo in seguito, e delle Fiat Ansaldi diventata poi Brevetti Fiat già citata nell'esame del primo capo di imputazione per il valore loro assegnato e dovremo ancora esaminarle con quelli di cui alla lettera C del capo di imputazione in epigrafe trascritto.

Delle ricordate rilevanti operazioni sui titoli non solo della propria società, ma ancora di altre era stato dato carico a Scarfiotti Agnelli e Damerino dal Giudice Istruttore, sulle conformi conclusioni del Procuratore del Re, di avere in molte riprese dal 1904 a tutto il 1907 con atti esecutivi della medesima risoluzione, col diffondere false notizie e con altri mezzi, prodotto sul mercato pubblico nelle borse di commercio di Torino e di altre Città, aumento e diminuzioni alternativamente nelle quotazioni dei titoli negoziabili ed ammessi nelle liste di Borsa Ansaldi; Fiat Ansaldi – Brevetti

[36] Dalla sentenza appello del 1913

Fiat e di altri ed in special modo dei titoli Fiat che raggiunsero corsi persino cento volte maggiori al loro valore nominale, con oscillazioni artificiosamente create a loro vantaggio personale per le compere e le rivendite e riporti commettendo i fatti con la circostanza aggravante, che servì ad agevolare l'esecuzione nota agli altri due Scarfiotti ed Agnelli, mentre il Damerino rivestiva la qualità di pubblico mediatore ed agente di cambio.

La mancata tutela dei piccoli azionisti

Il Procuratore Generale osservava nelle sue requisitorie del 1° grado il 1° marzo 1911 [37]che nell'interesse degli imputati si deduca non essere vietato agli amministratori di una società Anonima di speculare nel loro interesse particolare sia direttamente che per interposta persona sui titoli della medesima e che è cosa naturale e legittima il profittare delle varie oscillazioni dei corsi per compiere le operazioni di vendita e di acquisto , cosa si prer se non vietata allo stato della legislazione.

Ma altro è il dire che col volo fatto della speculazione si sia commessa dagli imputati il delitto di aggiotaggio il che costituirebbe un errore giuridico, altro è l'assumere il fatto stesso come indizio d'indiscutibile gravità a loro carico, nel senso che il grande interesse che essi avevano all'andamento dei corsi di borsa li abbia determinati a valersi dei mezzi che erano in loro potere per influire sui corsi medesimi a seconda dei loro fini particolari ed a danno del pubblico producendo alternativamente quei rialzi e quei ribassi che costituiscono l'atto consumativo del reato.

Il rinvio a giudizio del 21 Giugno 1911 considerava che è impossibile scindere l'operato di alcuni amministratori nella loro veste di domini nella Fiat ed in quello di giocatori perché troppo era l'interesse personale che così avevano in quest'ultima qualità; da lasciar credere che essi

[37] Dalla sentenza appello 1913

amministrando non dovessero pensare più all'utile proprio che al sociale . Sulle conclusioni del Procuratore Generale li rinviava al Giudice del Tribunale di Torino per rispondere del delitto derivante dal valore che i titoli Fiat raggiunsero con corsi persino cento volte superiori al valore nominale – e con oscillazioni artificiosamente create a loro vantaggio personale per le compere, le rivendite, i riporti.

Anche il Tribunale nell'appellata sentenza del 1912 osservava [38]giustamente come in sostanza sia rimasto provato un fatto il quale può essere deplorato ma non penalmente colpito, che cioè gli amministratori si abbandonarono ad uno misurato traffico in borsa sui titoli della Fiat e società affini e non ebbero ritegno e scrupolo e concludeva: ma tutto ciò, come già si disse non è delitto a senso di legge e nel mondo borsistico fu qualificato umano (teste Soave) come si osservò dai testi che tutti gli amministratori di Società anonime speculano sulle azioni della propria società. Forse, aggiunse la difesa non si troverebbero più amministratori e si ponesse loro tale divieto ed il rimedio per altra parte sarebbe inefficace poiché l'amministratore potrebbe sempre agire per interposta persona e dagli amministratori di società anonime e dagli odierni imputati non si possono pretendere spartane virtù né il collegio deve giudicare della loro correttezza e moralità se non ai fini di disposti precisi della legge penale e tali fatti si ripete non sono puniti.

[38] Dalla sentenza appello 1913

Non disse quindi il Tribunale, come rileva il Procuratore Generale nei motivi aggiunti, che il collegio non era chiamato a giudicare della correttezza e moralità degli imputati, ma bensì che tale indagine doveva compiere solo ai fini di precisi di legge e precisava meglio il suo concetto coll'osservare esattamente la sostanza quindi della ricerca agli effetti dell'appello 1913 è quella di vedere se gli atti sociali siano stati unicamente occasione di speculazione per gli imputati, o se invece siano stati preordinati e predisposti al fine di alterare i corsi dei titoli sul pubblico mercato, se quindi, secondo l'acuta e corretta distinzione fatta nella requisitoria del Procuratore Generale vi siano atti fraudolenti loro in proposito imputabile ad altrettanti atti in apparenza legittimi ma diretti a quel pravo intento; se infine concorrono false notizie diffuse o fatti diffondere al fine stesso.

Resta così dimostrata la necessità dell'esame dei singoli fatti addebitati per accertare la causa presumibile dalla quale furono causati se cioè dall'intento di influire sul corso delle azioni o di giovare alla società. Al fine di rilevare se correttamente o meno il Tribunale abbia prosciolto gli imputati per non provata reità devono esser esaminati separatamente nell'ordine di addebito per capo d'imputazione sotto riportato.

Ecco quindi come si svolge il giudizio d'appello e si ricostituiscono i fatti.

[39]- A -

Proponendo quali amministratori della Fiat al consiglio d'amministrazione ed all'assemblea generale degli azionisti che nelle rispettive sedute del 18 novembre e del 7 Dicembre 1904 approvarono la proposta, la riduzione del valore nominale delle azioni originarie della Società stessa da lire 200 a lire 25.

Osservava il perito Astuti nella sua prima relazione che la proposta relativa venne portata dal Presidente Scarfiotti in seduta consigliare 18 novembre 1904 e giustificata da speciali ragioni che evidentemente tendevano a nascondere il vero movente della proposta, un solo consigliere il Biscaretti fu decisamente contrario alla proposta che venne approvata seduta stante dal consiglio il quale anzi fissò immediatamente la data dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvarla, né è opportuno dimenticare in proposito che si era alla vigilia della chiusura dell'esercizio 1904, il primo che realmente avesse dato un utile rilevantissimo di oltre lire 74.900.

[40]Nella seduta 18 novembre 1904 del Consiglio d'amministrazione il Presidente esponeva come sarebbe opportuno la riduzione del valore nominale delle azioni per provocare la maggior commerciabilità, evitando le grandi differenze di quotazione; attualmente esse vengono pagate a prezzo altissimo, e non vorrebbe, quantunque assai

[39] Dalla sentenza appello 1913

[40] Dalla sentenza appello 1913

difficile, che potessero essere eccessivamente deprezzate in seguito; lo spargersi del nostro titolo nei vari mercati si assicurerebbe nuovi interessati e nuovi clienti e questa generalizzazione ci aiuterebbe anche nella lotta contro le nove case ora sorgenti; ed apriva la discussione sull'opportunità del provvedimento ed in caso positivo sul prezzo al quale debbano esser ridotta. Dai verbali dei cda emerge che:

Biscaretti era recisamente contrario alla proposta: gli doleva l'attuale rialzo improvviso sulle azioni e temeva altrettanti subitanei ribassi; era di parere che suddividendole il pericolo di fluttuazione sarebbe ancora aumentato.

Scarfiotti spiegava che il grande rialzo fu provocato dalla viva ricerca del titolo e dall'assenza di esso sul mercato; quando fosse diminuito il prezzo nominale colui che ora non compra o vende un'azione da lire 200 ne commercerebbe otto da 25, la grande ricerca ne sarebbe diminuita, il tasso stabilizzato.

-Ceriana appoggiava la proposta.

-Biscaretti temeva che la prima conseguenza della disposizione che si vuole prendere sarebbe un calo di prezzo.

-Ceriana non lo credeva.

-Agnelli lo sperava perché l'azione prenderebbe il suo giusto prezzo.

Il sindaci:

-Marentino, credeva: eccellente la misura specialmente per stabilizzare il titolo.

– Core era d'accordo.

Alla fine la proposta veniva approvata.

[41]Con lettera 30 novembre 1904 il sindaco Boarelli osservava al Presidente che questo provvedimento provocato di iniziativa del consiglio fosse cosa meno encomiabile, mentre se proposto formalmente da un gruppo d'azionisti (fra i quali anche quei membri del consiglio che tale provvedimento come azionisti vedevano bene) la cosa sarebbe più bella. Proponeva che si seguisse questo sistema col quale il consiglio farebbe miglior figura ed il risultato non muterebbe , perché sapendo dove si trova la maggioranza è facile arguire l'esito della votazione ed avrebbe anche il merito di non mettere nell'obbligo di dimostrare una cosa assurda quella che il fare 32.000 azioni da 25 sia un calmiere pel mercato. A sostenere simili tesi ci si farebbe credere o ingenui all'eccesso o peggio perché si capirebbe che non si dice quanto si pensa.

Il parere venne seguito giacché nella relazione del consiglio d'amministrazione letto nell'assemblea straordinaria del 7 Dicembre si riferiva: [42] "in omaggio al desiderio espresso da parecchi soci perché l'attuale azione sia divisa in otto parti…estraneo come deve essere e come fu sempre il vostro consiglio d'amministrazione da ogni ingerenza ciò che abbia rapporto coll'andamento e colla circolazione del

[41] Dalla sentenza appello 1913

[42] Dalla sentenza appello 1913

titolo, non poté tuttavia disinteressarsi (quando richiesto) a che fosse resa più facile la sua commerciabilità, possibile l'accessibilità a tutte le borse, agevolata in ogni modo quella larga estensione del mercato che ne permette il facile assorbimento e tanto più doveva in questa circostanza prendere il consiglio in buona considerazione la proposta in quanto la ormai nota vastità ed estensione dei nostri affari in Europa ed altre avendoci aperto un largo campo di proficua attività ebbe per naturale conseguenza di provocare la richiesta del nostro titolo, e con la richiesta un rialzo sensibile che ne ha seminato la facile commerciabilità e se a queste ragioni di pura convenienza noi aggiungeremo ancora l'impossibilità in cui altra volta ci trovammo e potremo in avvenire trovarci, causa l'esiguo numero delle azioni sociali; di addivenire ad utili combinazioni finanziarie od industriali, se non con un rilevante aumento di capitale (che noi mai accettammo ritenendo di danno agli azionisti) approverete…ecc."

Nell'assemblea straordinaria del 7 Dicembre 1904 [43] il solo azionista Conte Carlo Cordero di Vonzo esprimeva la impressione sua che approvandosi la proposta del consiglio relativa alla divisione del capitale, la speculazione avrebbe avuto più facile mezzo per operare dato il sia un maggior numero di azioni in circolazione.

L'azionista Gustavo Deslex riteneva per contro l'insussistenza del pericolo temuto, giacché la speculazione è sempre più facile sopra un numero di titoli limitato che

[43] Dalla sentenza appello 1913

non sopra un grande numero di azioni, il quale meno permettendo le violente oscillazioni funge da moderatore e regolatore del mercato quindi ritenuta conveniente la proposta presentata.

Il Presidente osservava che il consiglio nel fare la proposta non si è preoccupato minimamente della speculazione, a cui si è sempre mantenuto ed intende mantenersi assolutamente estraneo, avendo essa di mira in modo esclusivo il risultato industriale dell'azienda; le ragioni della proposta come risulta dalla relazione sono due; innanzi tutto si è pensato alla convenienza di rendere accessibile a tutte le borse il nostro titolo, affinché anche i piccoli capitalisti possano interessarsi alla nostra industria essendo essenzialmente torinese – in secondo luogo l'esiguo numero delle azioni sociali attuali mette la società nella impossibilità di addivenire ad utili combinazioni senza ricorrere ad aumenti di capitali che sarebbero di danno agli azionisti attuali – e la proposta veniva approvata all'unanimità.

Nell'udienza di primo grado il teste Deslex Gustavo dichiarava: la proposta dello spezzamento la feci io, non ricordo se anche questa officiata da altri, ma non lo credo perché tale riduzione era già un mio concetto e non avevo che da presentare all'assemblea la mia idea ed aveva spiegato nell'istruttoria scritta: l'opportunità di ridurre il valore nominale delle azioni era principalmente per impedire che le azioni essendo poche fossero accaparrate e potessero cosi facilmente costituirsi una maggioranza e

facilità di manovre in borsa, tanto più che pareva che molte azioni fossero già in mano al alcuni amministratori."

Il solo amministratore Roberto Biscaretti di Ruffia fu contrario alla proposta e spiegò questa sua opinione nella istruttoria scritta: " [44] non fui personalmente persuaso della riduzione del valore nominale delle azioni, non saprei neppure spiegare la ragione di ciò se non che col fatto che io non compresi mai la necessità di queste modificazioni"; ed alla udienza di primo grado asserì : "io ero contrario alla riduzione delle azioni, non l'ho mai capito, mi pareva un baraonda, io non critico, avrò forse avuto torto, io non capivo e quando non capisco non approvo."

Spiegarono gli altri amministratori di averla approvata.

[45]Il Vice presidente Ceriana-Maineri sostenne che cio' avveniva per rendere più facile la negoziazione del titolo, mantenere più costante il suo corso ed impedire forte oscillazioni.

L'amministratore Ferrero di Ventimiglia de Gubertanis: "mi pareva che tale spezzamento permettesse anche al ceto operaio di assumere azioni, anzi in quei giorni avendo letto un trattato di economia che in Inghilterra si operava in tal modo anche ciò mi indusse ad annuire avendo di mira di favorirne la commerciabilità".

L'amministratore dott. Alfredo Weill-Schott: "lo spezzamento lo giudicai buono ed utile in quanto rendeva il

[44] Dalla sentenza appello 1913

[45] Dalla sentenza appello 1913

titolo più commerciabile e non pensai menomamente che ciò potesse avere uno scopo di speculazione".

L'amministratore Avv. Enrico Racca: non compresi lo scopo della riduzione, anzi non vi vidi alcun scopo.

Il Sindaco Nob. Tommaso Boarelli: "ero convinto che la riduzione del titolo non fosse sufficiente a calmare il movimento che le Fiat attraversavano".

Il Sindaco Achille Marentino: fu deliberato dal Consiglio per facilitarne la negoziazione atteso l'altissimo corso.

Degli azionisti, oltre il già ricordato Gustavo Deslex, deposero:

- Emilio Soave: le azioni erano salite a così alti prezzi che non era più possibile negoziarli e furono divisi in otto parti per renderle più ammissibili a tutti e quindi più facilmente contrattabili.

- Giovanni Maffei: quest'operazione mi lasciò indifferente non vi diedi importanza: può aver servito per la speculazione ma non lo so e non lo credo, fu per renderlo più commerciabile e fu accettato volentieri in borsa.

[46]Prospettava infine la difesa di Agnelli e Scarfiotti nell'udienza di primo grado ai periti il quesito se le deliberazioni consigliari ed assembleali di spezzamento delle azioni rappresentassero atto di utile amministrazione, oppure avessero avuto carattere od almeno offrirono indizio apprezzabile di esser stati determinati per produrne manovre borsistiche e riferirono:

[46] Dalla sentenza appello 1913

-Il perito Astuti: ebbe evidentemente lo scopo di favorire ed estendere la commerciabilità del titolo e conseguentemente per logico effetto economico di favorire e promuovere il rialzo del corso, infatti dopo la deliberazione le vecchie azioni continuarono a salire come le nuove, che raggiunsero nel marzo 1906 un prezzo massimo di lire 2290, che, ragguagliato alle azioni di vecchio taglio, corrisponde ad una quotazione di lire 19320 che probabilmente non avrebbero raggiunto se non fosse stato deliberato lo spezzamento del titolo.

-I periti Viale e Cotta Ramusino dissero che doveva esser interpretato come atto diretto ad uniinformare l'azione Fiat al tipo comunemente adottato in Inghilterra ed in molte industrie italiane: specialmente automobilistiche, e - contrariamente alla affermazione Astuti - tale suddivisione era anche destinata ad evitare ulteriori aumenti nelle quotazioni e se queste si verificarono sul mercato ciò non dipese né dalla volontà degli amministratori, ma dalla condizione anormale delle borse nelle quali a quell'epoca la corsa all'ascesa non solo per la Fiat, ma per qualunque altro titolo era vertiginosa ed irreparabile.

Non può disconoscersi che malgrado la suddivisione delle azioni in otto parti la loro quotazione in borsa continuò a salire fino a raggiungere la iperbolica cifra indicata dal perito Astuti. Non fu possibile accertare se questo progressivo aumento di valore sia derivato dalla deliberazione che ci occupa o non piuttosto anche da fenomeni indipendenti e comuni a pressoché tutti i titoli

congeneri, nella difformità dei pareri e di previsioni sull'effetto economico della suddivisione del valore nominale delle azioni e con sequenze che non sarebbero derivate anche le posteriori operazioni di compravendita di titoli per parte degli imputati. Non può assurgere ad elemento sicuro di convinzione che essi nel proporre ad accettare la proposta e, nel sostenerla mirassero ad influire sul corso delle azioni piuttosto che alle altre finalità da essi contestate nell'istruttoria, all'udienza e nei memoriali, specie tenendo conto che le analoghe operazioni si svolgevano anche su molti altri titoli. Onde si deve riconoscere che rettamente i primi giudici vagliarono le risultanze del dibattimento orale col ritenere non sufficientemente provata la reità degli imputati.

Invocava il Damevino in particolare che la sua responsabilità in proposito non avrebbe dovuto esser diversa da quella di tutti gli altri amministratori consenzienti, anzi di tutti gli azionisti approvanti, per i quali nessun sospetto fu elevato, e ciò tanto più in quanto la proposta non parti da lui ne' comunque risulta che sia stata da lui particolarmente caldeggiata e sostenuta. I suoi giuochi di borsa facevano pero' sorgere pure per lui la presunzione che una particolare finalità avrebbero potuto influire sull'approvazione della proposta , onde giustamente il Tribunale pervenne ad identica pronuncia per tutti e tre gli imputati.

- B -

[47]Diffondendo e facendo diffondere nel periodo anteriore alla fusione della società Fiat e della società M. Ansaldi e C. deliberata nell'assemblea degli azionisti 8 Marzo 1906 voci che ora confermavano, ora smentivano gli accordi, dei quali essi erano a perfetta conoscenza quali amministratori della Fiat e lo Scarfiotti ed Agnelli anche della Ansaldi.

L'addebito non riguarda la utilità e convenienza o meno della operazione di assorbimento, affermato utile all'udienza di primo grado oltre ché da Scarfiotti ed Agnelli altresì dai testi Soave, Deregibus, Ansaldi, Ferrero di Ventimiglia Degubernatis, Weill-Schott e Racca, messa in dubbio dal teste Intaglietta (secondo il quale dalle voci raccolte l'assorbimento della officina Ansaldi nessuno lo diceva giustificato) e Maffei (al quale l'operazione parve oscura nella sua modalità perché l'assorbimento della Ansaldi con 10.000 azioni FIAT che valevano allora lire 900 sarebbe stato nove milioni, mentre secondo il valore di emissione delle azioni in lire 100 il prezzo figurava di un milione .

L'utile effettivo conseguito dalla società Fabbrica Italiana d'Automobili venne già sopra esaminato fra gli utili extra industriali e [48] rilevato dal perito Astuti in lire 2.451.636,08; dai periti Conti e Gagliardi in lire 930.832,61; dai periti Gotti Gobbi e Bottino in lire 1.313.515,81 e dai periti Viale e Cotta Ramusino in lire

[47] Dalla sentenza appello 1913

[48] Dalla sentenza appello 1913

1.346.834,76 accertando essi un utile finanziario oltre quello industriale di avere una fonderia propria.

Rilevava il perito Astuti il corso delle azioni della società Ansaldi le quali da lire 200 che avevano nel Gennaio 1905 raggiunsero lire 930 nel marzo 1906 per ridiscendere tosto a lire 700 in Aprile 600 in Maggio ma nel bimestre successivo si mantennero sulle 700 lire sino al giorno 28 luglio ultimo di quotazione ufficiale nel listino della borsa di Torino riportava pure le numerose operazioni compiute dagli imputati in proprio ed in società con altri, indagini che hanno poca importanza per l'addebito diretto ad accertare la sussistenza o meno di voci che ora confermavano ed ora escludevano l'accordo per influire sul corso dei titoli Ansaldi.

L'accordo dei tre nello spargere le false notizie addebitate non venne per nulla provato e salvo il teste Geninatti, ed il teste Avv. Achille Intaglietta che dalle informazioni assunte in borsa seppe che il Damevino era il portavoce di Agnelli e Scarfiotti, e che aveva la funzione di andare in borsa a magnificare e denigrare i titoli Fiat a secondo delle istruzioni avute, circostanze identiche a quelle deposte dal Geninatti e Maestri che ne rilevano l'origine.

Inoltre mentre questi aveva affermato in istruttoria che il Damevino agiva mentre Scarfiotti ed Agnelli tiravano le fila dietro la scena, spiegava alla udienza di primo grado che si trattava di una mera supposizione del suo socio Geninatti,

ma deponeva per contro il teste Alliora:[49] ci accadeva spesso in borsa di sentire delle notizie sul conto della Fiat, ne chiedevano la conferma o la smentita al Damevino, ed egli non ne sapeva nulla, per cui più di una volta mi sono convinto che egli di molte cose non era al corrente. E confermava il teste Marchesi Ing. Enrico: è vero che Damevino veniva sovente in officina a vedere come andavano le cose, ma è vero del pari che mi mantenevo riservatissimo anche per raccomandazione dei Agnelli e Scarfiotti, avendo riguardo alla delicata sua posizione in borsa, onde il Procuratore Generale non insistette sull'accusa dell'accordo in conformità alle conclusioni prese all'udienza di primo grado.

Nessun teste accennò a divulgazioni di notizie sull'assorbimento della società M. Ansaldi e C. per parte di Scarfiotti ed Agnelli ed il solo teste Filippo Geninatti aveva in istruttoria deposto una circostanza a carico del Damevino, ma per quanto indotto dal P. M. al N. 10 della sua lista e citato, perché all'estero, non comparse, ne' fu escusso, né dal verbale di dibattimento risulta compreso fra quelli dei quali di accordo delle parti si diedero per lette le dichiarazioni scritte. Per ciò dovrebbe esser compreso fra tutti gli altri testi rinunciati dalle parti, ma siccome la appellata sentenza se ne occupa specificatamente si deve ritenere che erroneamente non sia stato compreso sul verbale di dibattimento fra coloro la cui deposizione

[49] Dalla sentenza appello 1913

d'istruttoria venne data per letta, [50]come sostenne il Procuratore Generale nella orale discussione della causa.

Aveva deposto il teste Geninatti in istruttoria: a meglio spiegare le manovre di borsa avvenute in quei tempi osservò che in un certo giorno prossimo a quello in cui la fusione avvenne e fu deliberata, anzi nel giorno in cui si diceva che il Tribunale dovesse emanare il provvedimento per l'approvazione e pubblicazione della deliberazione delle assemblee che avevano decisa la funzione, ad una semplice notizia giunta nel borsino, che si fa nelle ore pomeridiane, che il Tribunale non aveva approvato il deliberato, così le azioni Fiat come quelle Ansaldi precipitarono di quasi cento punti in un ora. Chi portò questa notizia in borsa fu il Damevino, forse in buona fede, perché nel darle pareva eccitatissimo ed era diventato pallido; in quel giorno le azioni dei due titoli già si equivalevano e valevano 802 o 902 non mi ricordo più bene; entrò in scena il Tappi e mentre si attendeva da lui o da altri interessati una difesa al precipitare dei prezzi, con nostra meraviglia, e sgomento dovemmo assistere alla vendita per parte del Tappi, notoriamente amico del Damevino, di qualche partita di venticinque titoli a prezzi sempre più inferiori e con forti sbalzi, in modo che in un'ora, durata del Borsino, i titoli Fiat e Ansaldi scesero di 80 punti.

[51]Siccome lo stesso teste affermerebbe la buona fede del Damevino nel dare la notizia così dovrebbe ritenersi quanto

[50] Dalla sentenza appello 1913

[51] Dalla sentenza appello 1913

meno molto dubbia la sua penale responsabilità anche secondo il teste Geninatti, ma deposero per contro all'udienza di primo grado i testi:

- DeBenedetti Abramo: la voce del mancato accordo con l'Ansaldi fu portata in borsa dal Geninatti, fu lui stesso a spargerla ed a scombussolare in quel giorno 29 marzo 1906 il mercato mettendosi anche a vendere – il Damevino era tranquillo come ora – quanto entrò il Geninatti non vi erano né Tappi né Damevino – io vendetti perché avevo ricevuto ordine di vendere.

-Tappi Giuseppe: il giorno 29 marzo 1906 che è quello in cui le Ansaldi persero 80 punti ed a cui allude il Geninatti non è affatto vero che io vendessi i titoli di 25 in 25 per farli ribassare, le uniche operazioni che feci in quel giorno risultano dai miei libri e sono: comprai alle grida 25 Ansaldi da Geninatti a 850, 25 da Frignocca (o Frignona) a 830 rivendetti alla grida 50 a Enrioni a 830, 50 e 25 a Somigliano a 820 e null'altro.

- Derigibus Comm. Federico membro del Sindacato di Borsa: so che il Geninatti fu espulso dalla borsa, era uno speculatore, speculava fortemente nei giuochi di borsa, venne che non poteva più pagare, i creditori gli accordarono dilazione ed egli con scrittura aveva promesso il 10% avendo i creditori concessa una grande riduzione ma nemmeno questo 10% non lo diede per cui venne espulso dalla borsa.

L'accusa, se non si vuole pienamente distrutta dalle deposizioni testimoniali, naviga certamente in un mare di

assoluta incertezza. Tanto più se si ha riguardo alla circostanza che il Geninatti fu espulso dalla borsa per differenze lasciate insolute a molti, tra cui il Damevino, di guisa che la sua credibilità nei rapporti di quest'ultimo è alquanto diminuita.

-C -

Formando il bilancio 31 Dicembre 1906 in cui figuravano utili maggiori di quelli conseguiti nell'esercizio e distribuendo ai soci un dividendo sull'esercizio stesso non consentito dalle condizioni finanziarie della Società e che in parte non fu prelevato su utili reali.

[52]Già sopra però si assodò nell'esame del primo capo d'imputazione che nessuna parte dell'utile extra industriale venne portato in aumento dell'utile netto industriale, il quale venne accertato quanto meno nella cifra portata in bilancio di lire 3.957.083,69 comprovante che il dividendo di lire 35 per azione distribuito ai soci venne interamente prelevato sugli utili realmente conseguiti dall'esercizio industriale e che la differenza fra le attività mobili realizzabili e le passività non si discostano molto dall'importo complessivo del dividendo, malgrado le immobilizzazioni per aumentare la potenzialità produttiva della Società e le previsioni che fondatamente si potevano fare pel futuro, concorrono a dimostrare che nel primo trimestre 1906 non si poteva presumere un danno all'ente dalla distribuzione del dividendo sull'utile netto industriale ricavato dal primo esercizio della Fiat la quale aveva dovuto

[52] Dalla sentenza appello 1913

ricostituirsi per la pletora di attivita nascosti che rendeva difficile il continuare nel sistema fin allora seguito e questo deve pur aver avuto la sua influenza nella deliberazione presa.

[53]Dichiarava alla udienza di primo grado il teste Bottino Prof. Pietro: nel maggio 1907 fui alla assemblea della Fiat e visto il bilancio dell'esercizio 1906 sul quale figurava una cifra di circa nove milioni di debiti quando venne in discussione il dividendo, manifestai la mia opinione suggeritami unicamente da un'idea di spinta avarizia che era di non distribuire alcun dividendo ma fui quasi zittito dall'assemblea che era in maggioranza per il dividendo ma spiegava la ragione di quel suo criterio di avarizia che lo faceva oppositore del dividendo non era che dubitasse della reale esistenza dell'utile ma che riteneva non buona amministrazione spendere 10 quando né guadagno 10 e d'altra parte vi erano solamente £ 35.000 in cassa, ma dichiarava ancora coi testi Gatti prof. Vincenzo e Gobbi prof. Gerardo: abbiamo avuto l'incarico della revisione del bilancio 1906, abbiano esaminato tutto quello che credevamo necessario al nostro compito e trovammo tutto regolare e rispondente alla realtà delle cose.

[54]Aveva infine deposto in istruttoria il teste Geninatti, che poi non si era presentato in dibattimento, che il Damevino aveva comprato uno stoch di circa 200 dividendi a forfait a lire 35 ciascuno e solo per coprire la responsabilità morale

[53] Dalla sentenza appello 1913

[54] Dalla sentenza appello 1913

del Damevino in borsa – si venne alla deliberazione di tale dividendo ma venne dal Tribunale definita "una vera enormità senz'ombra di fondamento e che non merita confutazione" essendosi già sopra dimostrato, sia le risultanze del bilancio che la credibilità del teste, donde osservava ancora il Tribunale, che la eventuale imprudenza della proposta e della relativa deliberazione potrà dar luogo a ricerche sulla responsabilità amministrativa, ma ne ci esser ragione per trovare in essa un atto diretto a premere sul mercato dei titoli.

- D -

[55]Diffondendo e facendo diffondere voci false ed esagerate circa i dividendi che sarebbero stati ripartiti negli esercizi successivi a quello 1906, i contratti con agenti nazionali ed esteri e specialmente con la ditta Nord-Americana Hollander – Tangemann e C. le garanzie che le accompagnavano, l'importo delle vendite fatte ed in genere circa la potenzialità economica ed industriale della Fiat.

Il possibile aggiotaggio

[56]Si impose la necessità della quadruplice indagine prospettata nell'addebito:

I - Circa gli imputati che propalarono generiche notizie o fornirono informazioni non vere.

II - Su quelli attinenti ai dividendi futuri.

[55] Dalla sentenza 1913

[56] Dalla sentenza d'appello 1913

III - Sui contratti in genere con agenti nazionali ed esteri e garanzie che li accompagnavano.

IV- Su quelli con la Ditta Nord Americana Hollander-Tangemann e C.

I

In ordine alle persone che propagarono notizie o fornirono informazioni non vere è necessario ancora distinguere se lo furono

a – dal Cav. Agnelli Giovanni

b – dal Cav. Scarfiotti Lodovico

c – dal Damevino Luigi

Prima però di addentrarsi in questa dinamica è necessario premettere che, per deposizione del Comm.re Deregibus Federico membro del sindacato di borsa, del Burioni Augusto presidente dello stesso sindacato di borsa e degli agenti di cambio Ovazza Ernesto e Del Mastro Candido e del condirettore della Banca Commerciale Valente Italo, le medesime oscillazioni subite in borsa dalle Fiat si verificarono in proporzionata misura anche su tutti gli altri titoli automobilistici. Tali testi precisavano:

il primo, così avvenne per le Itala – Zust – Schneider ed altre, alcune delle quali raggiunsero il valore dieci volte superiore al proprio. Poi discesero del pari rapidamente a ben poca cosa ed alcune sono addirittura scomparse completamente e si videro titoli che non avevano mai dato dividendo salire molto in alto;

il secondo: in quei tempi tanto l'ambiente borsistico quanto quello fuori borsa erano ottimisti, era diventata una mania

generale, si videro ad esempio le Phanard a Parigi arrivare a lire 45.000;

il terzo: fra noi agenti di cambio, se non si dice proprio che il pubblico sia un minchione, si dice che compera quando è caro e vende poi quando i prezzi sono piccoli, e ciò noi diciamo perché lo constatiamo;

il quarto: l'aumento era dovuto più che agli amministratori della Fiat ad una follia collettiva ad una frenesia che aveva invaso tutto il mercato e che era giunta a vero parossismo;

ed il quinto: in allora era un momento di febbre, era una frenesia generale, tutti volevano comprare e quando in borsa entra di tutto non vi è più nulla che possa trattenere l'ascesa.

E' pure necessario ancora premettere che anche altri amministratori venivano in quei tempi richiesti di informazione e deposero difatti all'udienza di primo grado :

-[57]l'amministratore Weill-Schott Dott. Aldo disse: a quei tempi io pure venivo richiesto di informazioni, non si faceva che domandare informazioni sulla Fiat ed io stesso davo le migliori informazioni; quanto alla compra e vendita dicevo che ognuno al riguardo deve fare come crede; se mi avessero domandato notizie sulla produzione avrei detto che non si poteva fare tanto lavoro quanto ne ordinavano.

Il Nobile Alfonso dei Marchesi Ferrero di Ventimiglia Degubernatis disse: pochi azionisti si rivolgevano a me per informazioni sulla Fiat, che tanto non davo informazioni,

[57] Dalla sentenza d'appello 1913

ma francamente se le avessi dovuto darle, le avrei date ottime, avendo io quella ferma convinzione.

-Racca Avv. Carlo disse: era notorio e tutti sapevano che la Fiat negli anni 1905 e 1906 non aveva potuto fare tutto il lavoro che aveva e ciò aumentando sempre si rendeva necessario ampliare e sviluppare gli stabilimenti, anche perché si aveva fondata ragione di credere che sarebbero aumentate le ordinazioni dell'anno 1907 e tutte queste cose io stesso le avrei affermate a chi me le avesse richieste.

Riassunto così l'ambiente nel quale sarebbero avvenuti i fatti dei quali dobbiamo occuparci, è necessario discendere all'esame delle notizie propalate e ad informazioni che risultarono fornite da ciascuno dei tre imputati.

-a- dal Cav. Agnelli Giovanni il quale dichiarava all'udienza di prima sede: non ho mai dato consigli perché se questi sono buoni non vi è riconoscenza, se invece riescono dannosi ci si crea un nemico in eterno e difatti nessuno depose di aver avuto da lui notizia alcuna.

-La parte civile: Sacerdote Ida dichiarava: avevo le informazioni le più contraddittorie, l'Avv. Baron mi diceva che il Cav. Agnelli vendeva le azioni per lire 500.000 e ciò mi confermava il mio amico Rosatta; ebbi occasione di parlare ancora col Cav. Falcone Carlo impiegato, mi pare all'Ordine Mauriziano, il quale amico del Cav. Agnelli, ne frequentava la casa e mi diceva che il Cav. Agnelli teneva le sue azioni nel cassetto che avrebbe raddoppiato il capitale, ma il Cav. Falcone Carlo non venne dedotto né escusso ed il Cav. Agnelli dichiarava: io conoscevo un venti anni fa un

Falcone, ma da quando io sono alla Fiat egli non fu mai neppure una volta a casa mia e l'Avv. Baron Vittorio a domanda del patrono della parte civile Sacerdote Ida si ricorda di aver veduto a mani della Sig.ra Sacerdote una lettera della di lei madre in cui era detto che: aveva parlato della Fiat colla Sig.ra Agnelli la quale diceva che suo figlio conservava le azioni e che era consiglio di buona madre tenerle, rispondeva: ho letto una lettera che all'incirca diceva quello ora riferito e ciò credo nel 1906, non ricordo ne nell'inverno o nell'estate e questa lettera mi fece stupire perché avevo saputo che invece il Cav. Agnelli vendeva la sua posizione e vedendo questa contraddizione che veniva ad ingenerarmi dei dubbi sulla situazione del momento ho preferito vendere e vendetti sulle lire 600-; ed il teste Rosatta Giacomo: io posso avere fatto degli apprezzamenti col cliente sul titolo a secondo del momento ma non dissi mai di non veder chiaro nel titolo e mercato delle Fiat e nemmeno di esserne sfiduciato.

-deposero anche i testi:

Gianotti Lagrange Posterle Luigi disse che : possedeva un discreto numero di azioni Fiat, una volta del 1907 nel marzo ne parlai col Cav. Agnelli in un momento in cui le azioni valevano lire 400 circa, gli domandai se sapeva qualche cosa e gli domandai un consiglio, anzi avendo saputo che il Cav. Agnelli era stato Ufficiale di Cavalleria, come molti anni prima di lui lo ero stato io, gli dissi francamente di darmi un consiglio da Ufficiale di Cavalleria,

ed egli mi rispose che ne aveva 10.000 delle sue se volevo vederle, a me non disse altre parole.

-Soave Emilio disse che : a mezzo di persone amiche mi ero procurato due appuntamenti col Cav. Agnelli, gli parlai in tali appuntamenti della Fiat ma egli non manifestò mai alcun suo parere al riguardo si mantenne sulle riserve; non ricordo quando ciò avvenne, ricordo che le azioni erano sulle 600 lire, quindi è facile controllare.

-DeBenedetti Abramo disse che : il Cav. Agnelli mi aveva dato a Torino un ordine di comprargli delle azioni ed io le comprai, ma non ebbi mai da lui valutazioni sul titolo Fiat.

-Ovazza Ernesto : nel 1907 vendetti 9000 azioni Fiat per conto di Oscar Bertero che mi aveva personalmente consegnato i titoli, non dovevo né potevo sapere di chi fossero i titoli, ma dichiarava il teste Oscar Bertero: per conto di Agnelli feci una sola operazione nel luglio od Agosto 1907, vendetti nove o dieci mila azioni e questa operazione la feci a mezzo dell'agente Ovazza.

-Muratoni Vincenzo, Deregibus Comm. Federico, Maffei Giovanni, Grasso Cav. Vittorio, Deslex Gustavo, Valente Italo e Pallone Comm. Eugenio dichiararono di non aver mai conosciuto che Agnelli e Scarfiotti facessero maneggi per il rialzo o ribasso del titolo, di avere per loro operato.

-Solo il teste Croizat Vincenzo depose: sentivo dire dall'Ing. Enrico che il giuoco del ribasso, l'aggiotaggio si poteva fare anche in officina, truccando ad esempio una macchina da corsa in modo che non potesse arrivare; a riguardo di ciò posso dire che ben tre macchine da corsa fatte dall'Ing.

Enrico, due non arrivarono perché state truccate, anche la terza la volevano truccare ma il Nazzaro si oppose e questa non truccata arrivò con grande trionfo della marca Fiat, mentre in realtà si doveva alle insistenze di Nazzaro a non voler in nessun modo lasciar truccare le macchine dell'Ing. Enrico, trattandosi però di circostanze affermate solo all'udienza di prima sede; il Nazzaro non potè esser dedotto né escusso. Inoltre l'Ing. Enrico Giovanni che fu ingegnere tecnico della Fiat dal Maggio 1901 alla fine del 1905 non accennò a questo fatto nella sua deposizione scritta che venne letta all'udienza di primo grado sull'accordo delle parti per esser deceduto il 7 giugno 1909; il Cav. Agnelli per dimostrare la poca attendibilità della deposizione Croizat produceva un volume contenente le indicazioni delle corse e vittorie della Fiat, dal quale risulta che su dieci corse alle quali partecipò nel 1906 vinse una targa d'oro, quattro primi premi, altrettanti secondi ed un solo terzo, ed affermava il teste Ing. Marchesi che questo sarebbe roba da matti ed il teste Weill-Schott Dott. Aldo che le macchine da corsa venivano preparate con tutte le attenzioni, con la massima diligenza per assicurarne la vittoria e per questa scrupolosa ed intelligente preparazione, la Fiat veniva mostrata a modello in Italia ed all'estero fra le altre Società.

Giustamente quindi il Tribunale concludeva doversi escludere ogni imputabilità dell'Agnelli cav. Giovanni-

-b- del Cav. Scarfiotti Ludovico il quale dichiarava pure all'udienza di prima sede: non ho mai divulgato false

notizie, anzi ero piuttosto riservato anche nelle vere; non ho mai sparse voci false ne notizie non vere.

-La sola parte civile Caretto Luigi dichiarava all'udienza di prima sede: accettai di sottoscrivere per la nuova Fiat in seguito alle voci mirabolanti che sentivo in giro e specialmente dettemi dalli Damevino e Cav. Scarfiotti; questi mi fece chiamare nell'ufficio del Sig. Raggieri (Raggeri) e con mille modi cercò di farmi convinto della convenienza della spezzatura del titolo e vantandomi le floride condizioni della Fiat mi indusse a sottoscrivere e stare nella nuova Fiat; afferma lo Scarfiotti che la lettera accennata era una circolare spedita a tutti gli azionisti invitandoli ad intervenire all'assemblea, pregandoli a non mancare trattandosi di dover decidere sulla trasformazione della Società.

Deponeva il teste Raggeri Giovanni dicendo : escludo assolutamente, almeno non ricordo proprio che lo Scarfiotti si sia trovato nel mio ufficio col Caretto e tanto meno che vi si abbia mostrato una lettera; so che il Caretto ricevette, come ricevetti io, una lettera circolare, parmi poligrafata, per una adunanza, ma assolutamente non so che abbia ricevuto una lettera dallo Scarfiotti.

-Deposero per contro i testi:

Mercenati Alfredo dicendo che : quando le Fiat incominciarono a discendere rapidamente mi recai dal Cav. Scarfiotti e gli domandai se la discesa fosse dovuta a qualche grosso debito ed egli mi rispose semplicemente che tutte le società hanno i loro debiti e crediti – "lei tenne le

azioni finora, continui tenerle finché venga un tempo migliore", ma se grossi debiti o meno avesse la Fiat non mi lasciò capire, ciò sul principio del 1907 e le azioni valevano lire 700 o poco meno.

-Ballerini Esuberanzo disse: non ebbi mai informazioni di sorta dal Cav. Scarfiotti sulle Fiat e sul suo avvenire; dopo che già avevo comprato, trovai lo Scarfiotti pur egli mio ottimo amico, gli domandai informazioni al riguardo del movimento dei titoli Fiat, ma egli fu assai riservato con me e fini col dirmi di fare solamente come credevo in riguardo ad una leggera ascesa che il titolo aveva nuovamente incominciato, ma assolutamente non mi volle dare alcun consiglio.

-Deslex Gustavo disse : forse sono stato io adesso a consigliare al Cav. Scarfiotti a realizzare essendo il titolo arrivato a 900, ricordo anzi che al riguardo gli facevo notare che era padre di famiglia, che non si lasciasse ingannare da quella sua esagerata fiducia nella Fiat, ma egli era fermo nelle sue convenzioni, con un che gli sono amicissimo, non aveva bisogno di fingere, di mantenersi ottimista e prevedeva sempre un miglior avvenire, anzi mi diceva che io ero fuori strada a non pensarla come lui la pensava.

-Muratoni Vincenzo disse che lo Scarfiotti andava dicendo che la Fiat era una buona marca e col Damevino diceva che la Fiat sarebbe diventata una marca come la Panhard.

-Bottino Rag. Pietro aveva deposto in istruttoria e confermava all'udienza di primo grado che nell'assemblea

generale ordinaria del marzo 1907 alle sue osservazioni, che era un errore distribuire dividendi con i debiti che si avevano , il Presidente Avv. Scarfiotti diede assicurazioni formali che in breve volger di tempo gli incassi sarebbero stati tali da sopperire ad ogni passivo, aggiungendo che di questo aveva la sicurezza matematica, tanto vero che gli amministratori avevano garantito o stavano per garantire in proprio una operazione finanziaria.

Già sopra si assodò che le previsioni dello Scarfiotti all'assemblea erano quelle che avevano maggior probabilità e si sarebbero verificate se non sopravveniva la crisi e null'altro essendosi raccolto a carico dello Scarfiotti si deve pure riconoscere come giustamente il Tribunale abbia vagliate nei suoi riguardi le risultanze del dibattimento orale con la conclusione che nessuna circostanza precisa si raccolse di voci false ed esagerate da lui diffuse o fatte diffondere.

-c- dal Damevino Luigi il quale dichiarava: "non ho mai eccitato alcuno alla compera dei titoli Fiat anzi la temevo; io avevo grande fiducia nella società e nella bontà delle sue azioni, tanto che comprai a prezzi alti e vendetti poi quando ho creduto che si voleva la rovina della Società e trovandomi in necessità per non fallire.

La parte civile Sacerdote Ida dichiarava: l'Avv. Baron mi diceva che le voci di gonfiatura erano messe in giro dal Damevino in borsa, che tutto era fatto ad arte, queste cose le seppi anche da altre persone; il mio agente Rosatta pur avendo ricevuto esplicito mio ordine mi diceva che non si

poteva comperare essendo egli stesso intimorito dal contegno strano del Damevino, che non lasciava capire quello che si faceva in borsa e che teneva una contropartita con Rossotto; ma depose il teste Baron Avv. Vittorio: ho sentito, come senti tutto il mondo, delle voci che accennavano a speculazioni di borsa, come ho sentito voci magnificanti la Fiat, ma se queste corrispondessero o meno verità non lo so, come non so se queste voci vere o false fossero state propalate dal Damevino Agnelli , Scarfiotti; il teste Rosatta Giacomo: conosco il Damevino come ottimo giovane, onesto, egli comprava e vendeva anche per suo conto, ma non ho mai notato in lui un contegno in borsa che fosse strano e tanto meno ricordo di averlo detto alla Sacerdote; il teste Rossotto Paolo: non ebbi mai incarico alcuno dal Damevino di operazioni per suo conto, chi operava per lui era il Barberis Cav. Mario, il quale confermava una tale circostanza ed aggiungendo: per nessuna ragione ebbe a servirsi dell'opera di altri, non esito ad escludere che egli abbia fatto delle operazioni di finta o di contro partita contraddicendo così le asserzioni della parte civile Sacerdote Ida.

Quattro furono i fatti generici raccolti a carico del Damevino deposti dai testi:

Muratoni Vincenzo: si diceva che costoro, Damevino e Rossotto comperavano a prezzi bassi le Fiat e specialmente nei giorni e nei mesi precedenti alle assemblee per poi rivendere dopo un movimento di ascesa da essi provocato e si diceva anche che costoro incettavano grande quantità di

azioni, onde poter avere nelle assemblee la maggioranza numerica e poter comandare. So che una volta, senza poter precisare l'epoca, il Damevino comprò uno stoch di azioni poi seguendolo in borsa vidi che faceva vendere delle sue azioni, ciò era nell'evidente scopo di incitar gli altri alla compera però questa è una manovra che si fa in borsa; certo che il Damevino in borsa era tenuto d'occhio perché lo si sapeva della Fiat; io naturalmente lo tenevo d'occhio, ma quello che proprio facesse o dicesse non lo potevo ben sapere, potrebbe anche darsi che si passassero solamente ordini essendo molti che appartenevano al sindacato.

Il Comm. Deregibus Federico membro del sindacato di borsa che nell'istruttoria scritta aveva deposto: è vero che per parte specialmente del Damevino si magnificava in borsa il titolo Fiat, alimentandosi così, gli spropositati corsi che io alcune volte ebbi a lagnarmi di ciò, deplorando l'esaltazione che si produceva e che sarebbe stato meglio temperare, osservando anche come agendo così si poteva incontrare una responsabilità, ma alla udienza di primo grado precisava il suo concetto deponendo: il Damevino era un giovane entusiasta della Fiat e si andava accalorando per questo titolo ed è vero che una volta, non che mi sia lagnato od abbia in qualche modo deplorato, lo esortai amichevolmente a non esaltare troppo il titolo suo, ma io ero fermamente persuaso che il Damevino in ciò fare fosse in perfetta buona fede; da tutti non si parlava che del titolo Fiat che aveva messo addosso una febbre generale; ed in vista appunto di questa generale esaltazione del titolo Fiat

mi sono permesso di far al riguardo qualche osservazione al Damevino; non credo che per questo fatto potesse incontrare delle responsabilità, dicevo che avrebbe potuto avere dei dispiaceri.

Il Velasco Cesare aveva dichiarato in istruttoria: è vero che lasciai sfuggire un discorso assunto fra me ed il mio padrone di casa e cioè: un giorno dell'anno scorso quando le Fiat valevano ancora dalle 300 alle 400 lire incontrai il Sig. Damevino del quale ero compagno di scuola e scherzando gli dissi: avete fatto una bella imbastitura colla vostra Fiat, alludendo ai guadagni da lui fatti in borsa. Al che egli rispose: quello stupido del pubblico paga e ci fornisce i milioni. Io meravigliato della risposta replicai "non avete paura di andare vicino a Boringhieri (alludendo alle carceri giudiziarie che si trovano vicine alla Birreria Boringhieri)" ed egli ribattè scrollando le spalle: "non ci possono far nulla". Io conclusi: "avete un bel toupè" pensando che non per il titolo Fiat ma per altri ero stato pizzicato anche io ed appartenevo a quel pubblico stupido che aveva fornito i milioni. Però all'udienza di primo grado all'osservazione del Presidente: ma per andare vicino a Boringhieri (la dove sono le carceri) bisogna fare qualche cosa di male rispondeva: a questa mia frase detta ad un amico in tono scherzoso, io non annettevo alcuna importanza; ed all'ulteriore osservazione del Presidente: lei al Giudice Istruttore depose di aver detto al Damevino che aveva fatto una bella imbastitura alludendo ai guadagni da

lui fatti in borsa e che aveva un bel toupè, rispondeva: non mi ricordo di aver detto che aveva un bel toupè.

Il Dalmastro Candido aveva deposto in istruttoria; nel movimento della Fiat vi fu una frenesia che prese tutto il mercato ed in questa certo aggiunse nuova esca il contegno del Damevino, il quale forse in buona fede entusiasmato del successo parlava di avvenire iperbolico, esponendo anche i suoi clienti al pericolo di gravi perdite come poi si verificarono ed aggiungeva all'udienza di prima sede: il Damevino fece un po' di campagna all'aumento, ma fu sempre in buona fede, un illuso ed imprudente; egli era uno dei più entusiasmati della Fiat in quei momenti di fenomeno suggestivo.

L'entusiasmo del Damevino per la Fiat venne confermato dai testi Maestro Giuseppe, Ferrero di Ventimiglia Degubernatis, Valente Italo, Crodara Visconti Francesco, Borlotto Cav. Giuseppe, Cubani di Sangriano Conte Ferdinando, Giorges Coro Camillo, Falco Gio Battista, Villata Giuseppe, Alliora Avv. Giovanni, Sacerdote Beniamino, Frignocca Cav. Giuseppe e Maffei Giovanni che precisò: vedeva la Fiat come un amante e vi credeva come in un Dio e la più sicura dimostrazione della sua fiducia nel titolo la fornì coll'evidenza dei fatti 24/24 £ 1.646.433 secondo il perito Astuti a £ 1.740.000 secondo i periti Ferroglio e Viale sulle compravendite eseguite a suo nome.

Il Sindacato di borsa nelle persone dei suoi componenti Curioni Augusto Presidente, Franco Cav. Francesco Vice Presidente, Colombo Giuseppe, Falco Gio Battista, Giorgis

Cav. Camillo e Marelli Gustavo, membri, deposero che il Damevino si comportò sempre onestamente e correttamente, ne' mai ebbero ad occuparsi di lui, onde sia per le spiegazioni ed aggiunte apportate dai testi all'udienza all'esplicazione del proprio concetto manifestato sull'istruttoria scritta, sia per la buona fede concordemente ammessa dai testi e dimostrata dall'evidenza dei fatti .

II

Sulle informazioni attinenti ai dividendi futuri ammetteva il Damevino alla udienza di primo grado: è probabile che io abbia espresso la mia ferma convinzione che nel 1907 il dividendo non sarebbe stato inferiore a quello del 1906 e lo basavo sul fatto che nel 1907 vi era un doppio di ordinazioni dell'anno precedente e solamente nei primi mesi si era già avuto un utile di tanti milioni che bastavano a dare un dividendo di lire 35; disgraziatamente venne la crisi e tutte le nostre speranze basate sui contratti andarono deluse, del resto quelle mie opinioni, anche se espresse, non ebbero sui titoli alcun effetto di aumento ma essi continuarono sempre a diminuire, come avevano cominciato nell'aprile 1906, circostanze che non vennero dimostrate men veritiere dai testi.

-Berry Achille aveva deposto in istruttoria: Damevino diceva che in quell'anno si sarebbe dato un dividendo di lire 35 per azione e che già era stabilito un tale dividendo ma negli anni avvenire il dividendo sarebbe stato certamente maggiore accennando persino alla possibilità di dare un dividendo di lire 80 per azione, ma all'udienza affermava:

io non ho mai accennato a 80 lire di dividendo, se anche il Damevino me lo avesse detto io non lo avrei creduto, egli mi accennò ed io deposi al Giudice Istruttore che in passato avevano dato le azioni più dell'80 ma non 80 lire per azione.

Pezza Avv. Francesco aveva dichiarato in istruttoria: il Damevino mi diceva che in quell'anno 1907 il dividendo era di lire 35 ma che negli anni successivi sarebbe stato di lire 50, che lo avrebbe garantito lui, solamente all'udienza affermava: che il Damevino gli diceva d'aver la Società un lavoro assicurato per tre anni e tale da permettere un dividendo di non meno lire 30 ed a contestazione del Presidente della sua deposizione nell'istruttoria scritta rispondeva: no questo non lo ricordo assolutamente, mi pare proprio che mi abbia parlato di non meno di lire 30.

Le deposizioni d'udienza, oltre ad essere state presentate sotto giuramento ed essere quelle sulle quali secondo il codice di procedura penale deve fondarsi la pronuncia di merito, trovano conforto nelle deposizioni del teste Croizat Vittorio e Muratoni Vincenzo, secondo i quali il Damevino parlava di lire 35 di dividendo per l'avvenire ma poteva ancora crescere e diffatti scommise col Iarach Anselmo che il dividendo dell'esercizio 1907 sarebbe stato di lire 30 e per quanto il teste Baron Avv. Vittorio abbia deposto all'udienza di primo grado: "ricordo di aver sentito parlare di dividendo di 80 o 90 lire, ma chi lo dicesse non lo posso precisare, erano tutte voci che il Rosatta diceva d'aver raccolto in borsa, in generale ho sentito dire che tali voci

venivano sparse dal Damevino ma nulla so di scienza mia propria".

Il teste Rosatta Giacomo depose: "in borsa il Damevino dava delle notizie della Fiat dicendo che l'azienda andava bene e che quindi il movimento del titolo era giustificato", anche se questa circostanza delle previsioni sui dividendi futuri fu accertata non rispondente al vero, come sopra già rilevato.

Deposero ancora all'udienza di primo grado i testi Berry Achille, Mercenati Alfredo e Boatta Giacomo che il Damevino dichiarava che il titolo non sarebbe disceso sotto le lire 600, aggiungendo ai due primi che comprarle a quel prezzo era come comprare i marenghi ad un soldo, ma tutti aggiunsero che parlava in buona fede e questa è accertata dai rilevanti acquisti da lui fatti nel secondo semestre 1906 ed in tutto il 1907 come sopra già rilevato sulla perizia Astuti, conservandone la maggior parte sino ad avere quella grave perdita già sopra assodata onde neppur questi fatti possono dimostrare una responsabilità del Damevino.

III

In ordine alle informazioni sui contratti in genere con agenti nazionali ed esteri e garanzie che le accompagnavano è necessario premettere dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e dalla contabilità sociale risulta che i contratti costituenti impegni degli agenti per l'esercizio 1906 furono nove ed ebbero effettivamente esecuzione, anzi mentre l'impegno totale risultante dai suaccennati

contratti appare di sole 780 vetture, in realtà la vendita dell'esercizio 1906 ascese a 920 chassis per il solo periodo 8 marzo – 31 Dicembre 1906.

Nel 1906 vennero stipulati contratti con impegni per consegne da farsi negli anni 1907 e seguenti con 13 agenzie, dai quali risulta che l'impegno per il 1907 sarebbe stato di N. 1680 chassis, senonché durante tutto il primo semestre 1907 la Fiat neppure riuscì a soddisfare le richieste degli agenti a termine dei contratti, nel secondo semestre la vendita diminuì sensibilmente a cagione della sopravvenuta crisi, per modo che la vendita effettiva fu nel 1907 di soli 965 chassis, quindi effettivamente può dirsi che il programma preventivato per il 1907, quale risulta dai contratti regolarmente stipulati, quantunque non garantiti, venne attuato poco più della metà.

Una particolare considerazione è necessaria per giudicare dell'importanza di tutti i contratti con le agenzie in genere: gli stessi mancavano delle garanzie che sarebbero state necessarie per assicurarne l'adempienza da parte degli agenti: questi infatti erano bensì vincolati da cauzione, ma molto limitata in proporzione dell'entità degli affari che si impegnavano a concludere, per modo che l'esecuzione dei contratti era necessariamente dipendente dalle condizioni del mercato.

La perizia collegiale osservava che i rilievi fatti nella perizia Astuti sui contratti con agenzie circa constatazioni, riduzioni, parziali adempimenti, storni ed in mancanza di

garanzie per la loro esecuzione non danno materia per formulare conclusioni in ordine al quesito.

Deponeva all'udienza di primo grado il teste Ing. Marchesi Enrico: non si può certamente pretendere una cauzione proporzionata a questi contratti che ascendono a milioni e milioni, erano anticipi e cauzioni relative alla forza degli agenti, i quali se potessero dare una cauzione proporzionata al contratto sarebbero milionari ed allora non farebbero il rappresentante: nel 1903 i contratti erano annuali e furono quattro o cinque in seguito, si sentì la necessità di farli duraturi sia nell'interesse della Fiat che dell'agente, il quale non voleva sottoporsi a così gravi opere solo per un anno, quindi in massima parte venivano stipulati per due anni, qualcuno per tre; con la Francia per esempio abbiamo un contratto di 600 vetture in due anni, con l'Inghilterra in tre per 850 macchine e di un numero tale di carri e camions che ascendono ad un totale di oltre un migliaio. La ragione dell'inadempienza di questi contratti fu la crisi e non la mancanza di garanzie o di cautele o di serietà del contratto stesso.

Il teste Avv. Edgardo Tessitore, il quale nella istruttoria scritta aveva deposto che i fatti di aggiotaggio erano notori e per quanto egli non frequentasse molto la borsa sapeva che gli amministratori, specialmente Scarfiotti, Agnelli e Damevino, andavano spargendo notizie di importanti contratti all'estero per vendite di macchine, di ingrandimenti, di modo da tener alte le azioni in borsa quando loro conveniva vendere, all'udienza di primo grado

dichiarava: “questo non mi risulta, forse lo avrò sentito dire ma a me che facessero in modo da tener alte le azioni quando volevano scendere non mi consta”.

Gli altri testi deposero di aver saputo dal Damevino, il Berry Achille: di molti contratti tanto che non potevano neppure eseguire tutte le ordinazioni; il Mercenati Alfredo: di molti buoni contratti che dovevano dare larghi guadagni.

- il Deslex Gustavo: “si diceva che la Fiat avesse un guadagno dalle quattro alle cinque mila lire per chassis, utile industriale, e siccome si parlava che ne dovevano metter fuori da 1500 a 2000, così sull’ipotesi assurda di un utile industriale cosi favoloso venivano fondate le più pazze speranze, che arrivavano perfino a far parlare di un raddoppiamento annuo di capitale”.
- il Tappi Giuseppe, parlava di contratti buoni, di grandi utili e nutriva ferma speranza sull’avvenire della Fiat.
- L’amministratore Racca Avv. Carlo deponeva: era notorio e tutti sapevano che la Fiat negli anni 1905 e 1906 non poteva fare tutto il lavoro che aveva e ciò aumentando sempre si rendeva necessario aumentare, ampliare e sviluppare gli stabilimenti, anche perché si aveva fondata ragione di credere che sarebbero aumentate le ordinazioni dell’anno 1907 e tutte queste cose io stesso avrei affermato a chi me le avesse chieste, e da ciò derivava in noi la ferma persuasione che nel 1907 anche i guadagni sarebbero stati molto maggiori; almeno il doppio del 1906, tanto è vero che alla fine del primo semestre 1907 si era già fatto tanto lavoro quanto in tutto l’anno 1906, perciò era ragionevole

la nostra convinzione di un doppio di lavoro ed in conseguenza un doppio guadagno.

Già sopra nell'esame del primo capo di imputazione in ordine all'utile industriale si assodò che questo era prima della crisi del secondo semestre 1907 dalle 4 alle 5 mila lire in media per vettura e scosse di molto la deposizione in istruttoria del teste Avv. Tessitore per le spiegazioni d'udienza ; tutte le altre circostanze disposte dai testi come apprese dal Damevino risultano conformi alle presunzioni che allora presentavano maggiore attendibilità e giustamente quindi il Tribunale dichiarò la non provata reità.

IV°

In ordine alle informazioni sui contratti con la Ditta Nord-Americana Hollander-Tangemann e C. riferiva il perito Astuti nella sua prima relazione che i contratti costituenti impegni per il 1906 colla Società Hollender e Tangemann era per 150 chassis da collocare nell'America del Nord e con successivo contratto 23 agosto 1906 con la ditta Hollander e Tangemann successivamente trasformati in Società Anonima "The Holl-Tang, e C." l'impegno per il 1907 era di 215 chassis.

L'impegno per il 1906 non venne integralmente adempiuto, risulta infatti da lettera 20 marzo 1906 che la Società Americana protestava perché a quella data su 50 chassis impegnati ne erano stati consegnati dalla Fiat solamente 12; successivamente in lettera 10 luglio 1906 si trovano i primi accenni a difficoltà incontrate in America per la

vendita di vetture da corsa; infatti a cominciare dal secondo semestre 1906 vennero annullati gli impegni per vetture non consegnate.

Il ritardo nelle consegne continuò ad aumentare nei primi mesi del 1907 come risulta dalla corrispondenza; con lettera 14 febbraio la Holl-Tan e C. annullò l'ordine per tutti i chassis che avrebbe dovuto ricevere in gennaio e così fece con lettera 7 marzo per quelli che avrebbero dovuto esser consegnati in febbraio, tanto che a tutto il 7 marzo di 45 chassis impegnati ne erano stati consegnati dalla Fiat solo 13.

Esiste una lettera in data 8 marzo 1907 nella quale la Holl-Tan dichiara esplicitamente, enumerandone le ragioni, di non poter più mantenere il contratto per l'impossibilità di collocare tutte le macchine impegnate a causa delle condizioni del mercato e delle ritardate consegne per parte della Fiat nel 1906, il che le aveva fatto perdere molti contratti di vendita per la propria mancata consegna.

In altra del 23 aprile 1907 la Holl-Tan, mantenendo quanto aveva dichiarato nella lettera precedente, chiese la risoluzione del contratto per fatto della Fiat per il mancato adempimento del contratto stesso negli anni 1906 e 1907; la questione venne trattata a lungo e portata in giudizio con citazione della Fiat; ma la causa venne transatta con scrittura 5 ottobre 1907, mediante la risoluzione del contratto esistente fra le due Società e col pagamento da parte della Holl-Tan e C. di dollari 30.000 a saldo del

proprio debito che ammontava precisamente ad egual somma.

Concludendo, il contratto di rappresentanza fra la Fiat e la Holl-Tan e C. di New – York esisteva realmente, ma ebbe solo parziale esecuzione, evidentemente per fatto della Fiat fin dal 1906, nel quale anno soltanto la metà delle vetture impegnate vennero effettivamente consegnate in tempo: ciò che diede luogo alla risoluzione del contratto richiesto della Società americana fin dal marzo 1907 ed effettivamente stipulato nell'ottobre dello stesso anno; in conseguenza nel 1907 di 215 chassis che erano impegnati con l'agenzia dell'America del Nord solamente una minima parte (poco più di una trentina) venne effettivamente consegnata.

Non curò quindi il perito Astuti di precisare il contratto con la Ditta Holl-Tan e C. ma si limitò ad indicare gli impegni per i due esercizi 1906 e 1907; ma rilevava il Procuratore Generale nelle sue requisitorie del 1° Marzo 1911 sulla scorta delle deposizioni dei testi Fornais Giuseppe, rappresentante in Italia della Holl-Tan Company, Tangemann Cornelius, Conti Dino banchiere a New York, che il primo contratto della Fiat colla The Holl-Tan e C. risale al 1903 e fu stipulato per la durata di tre anni con l'obbligo di fornire 25 chassis nel primo anno, 50 nel secondo e 75 nel terzo; prima della scadenza dei tre anni ne fu concluso un secondo per il quale la Holl.Tan aveva diritto esclusivo di vendita per 80 chassis con cauzione di £ 80.000 da ridursi di 1000 per ogni chassis consegnato e

finalmente nel 1906 venne stipulato il così detto contrattone che portava un impegno per la consegna da effettuarsi in quell'anno di 150 chassis e di 215 per il successivo.

Questo terzo contratto però era stato indicato sia dal Fornais che dal Tangemann, dall'Agnelli ed dal Marchesi della durata di cinque anni e precisava all'udienza di prima sede il Fornais: l'impegno da parte degli Americani era di 1480 chassis dal dicembre 1906 e nel periodo di 5 anni e deponeva l'Ing. Marchesi Enrico:"il contratto con la Holl-Tann aveva una base molto seria, come del resto avevano tutti i contratti della Fiat, i quali venivano sempre da me firmati ed erano tutti con cauzione e con garanzie più che sufficienti e tutti venivano firmati da me e se quello di New-York porta la firma del Cav. Agnelli , ciò dipese dal fatto che trovandosi egli pure presente alla stipulazione di quel contratto, io per deferenza ho lasciato a lui la firma. Proprio non ho capito mai la ragione di tanto discutere su questo contratto, dal momento che ve ne sono altri ben maggiori, e del resto domando che cosa sono poi 1000 macchine in 5 anni ? Oggi il solo agente per l'Inghilterra acquista dalla Fiat da 500 a 600 macchine all'anno, quindi non bisogna ritenere il contratto d'America tanto colossale, il guaio si fu che la crisi venne a far mancare l'effettuazione degli impegni".

Il Tangemann Cornelius, la cui deposizione venne data per letta all'udienza di primo grado, aveva in istruttoria deposto che il contratto era stato concluso in New York. Onde può

ritenersi attendibile la dichiarazione del Damevino: riguardo al contratto Hollander Tangemann " io ho detto, come del resto è provato dal contratto stesso, che la commissione era per mille vetture da consegnarsi in quattro o cinque anni in specie che nel contratto prodotto da Agnelli in verbale 27 luglio 1908 al N. 18 Hollander e Tangemann si assumevano l'obbligo di ritirare dalla Fiat non meno di 1480 chassis in cinque anni".

Ne' fu dimostrato che il Damevino avesse deposta circostanza diversa secondo i seguenti testi: Tessiore Avv. Edgardo depose: "sentii parlare del contratto di America da qualcuno degli amministratori e si diceva che si dovevano fare per il primo anno 300 vetture che dovevano aumentare fino a 800 – od a 1000 in cinque anni; escludo di aver sentito questo da Agnelli".

Il teste Curioni Augusto: "ho sentito parlare d'un contratto con l'America, ma le macchine da consegnarsi non erano limitate ad un anno ma si dovevano consegnare in varii, in questo senso solamente io sentivo si esprimeva il Damevino e così e non altrimenti lo capivo".

Il cav. Giuseppe Bartotto disse:"sentii il Damevino parlare solamente del contratto d'America e diceva: per tre anni abbiamo lavoro assicurato perché è fatto un contratto di 1000 macchine ma diceva che si dovevano fare in tre anni".

Il Cusani di Sangriano Conte Ferdinando disse: "il Damevino specificatamente diceva che avevano fatto un contratto in America di dare in tre anni mille macchine."

Invece il teste Soave Emilio aveva deposto in istruttoria: "riguardo all'affare delle contrattazioni di automobili con Americani gli amministratori della Fiat dicevano che avevano fatto un contratto di mille automobili all'anno per cinque anni – ciò che avrebbe portato benefizi enormi alla Società: se i contratti non vennero rispettati dagli Americani perché gli amministratori della Fiat non esperirono le vie legali? Tanto più che si diceva che i contraenti americani erano miliardari, come il Damevino ebbe ad affermare con me all'epoca in cui si parlava di questi contratti." Ma all'udienza di primo grado dichiarava: "si sapeva di un contratto in America di mille vetture" ed a contestazione del Presidente della sua deposizione in istruttoria affermava: "in istruttoria avrò errato, mi fu detto che vi era stata una ordinazione di mille vetture senza specificazione di termine e l'esperimento di azioni giudiziarie per la esecuzione del contratto venne esperita come accertò la perizia Astuti e confermò il teste Furletti Avv. Umberto della cui deposizione venne data lettura sull'accordo delle parti, il quale spiegò pure la solvibilità e posizione finanziaria dei contraenti."

Anche il teste Muratoni Vincenzo aveva dichiarato pure in istruttoria: "ricordo con precisione che il Damevino a giustificare le previsioni sul dividendo futuro parlava di un grosso contratto di commissione fatto con una forte e solida ditta americana per molti anni e per molte macchine, ogni anno non meno di mille, il che avrebbe procurato un utile straordinario alla società, dato il prezzo elevatissimo

che si sarebbe pagato per ogni macchina". All'udienza di primo grado modificava poi la ricordata sua deposizione dichiarando: "il Damevino accennava ad un grande contratto in America di circa 1000 vetture da consegnarsi non so in quanto tempo e mi assicurava che i committenti erano buoni, che il pagamento avveniva per un terzo all'atto del contratto, un terzo all'atto di fornire l'automobile di carrozzeria ed un terzo prima dell'imbarco a Genova,ed aggiungeva che tale contratto portava un enorme profitto alla Società perché si guadagnava ben 30000 lire (pag.194 della sentenza 1913) per macchina". A contestazione del Presidente della sua deposizione in istruttoria, egli rispondeva: "se l'ho detto lo confermo, allora me ne ricordavo meglio, se lo dissi sarà benissimo che il Damevino abbia parlato in tal senso". Ma a domanda della difesa: è proprio sicuro abbia Damevino detto che si trattava di molte macchine all'anno?" Rispondeva: "sono sicuro che mi parlò di molte macchine, ma del periodo nel quale queste macchine si dovevano produrre non lo ricordo più."

Le ricordate epoche e riporti dei pagamenti delle singole macchine vennero pure confermate dal teste Fornais Giuseppe rappresentante per l'Italia della Holl-Tan Company, il quale dichiarò ancora che i prezzi convenuti per le vetture di 12 HP Brevetti Fiat era di £ 8000 quelli per le 20/30 HP bardan di lire 10400, per le 40 HP a 6 cilindri lire 14500 e per le 28/40 HP tipo speciale lire 10000, oltre le spese di imballaggio di lire 200 ognuno; inoltre nel patto

quinto della ricordata scrittura i prezzi delle vetture erano determinate in lire 18000 quelle da 16 HP, in £ 17000 quelle da 24 HP e lire 25000 quelle da 60 HP con un aumento di lire 500 quelle molto lunghe ma con lo sconto del 20% agli agenti, i quali prezzi perentoriamente escludono i favolosi guadagni . Rimane così molto dubbia la propagazione per parte del Damevino di notizie meno esatte e non rispondenti al vero in ordine al contratto con la Ditta Nord Americana Holl-Tan e C.

I sindacati azionari

Agnelli e Scarfiotti costituirono vari sindacati presso l'agente di cambio Rossotto.
Sotto la denominazione di conto in 11 e 12 – Conto Scarfiotti, Agnelli e diversi – Conto nuovo in … Conto nuovissimo – che erano coalizioni dirette esclusivamente ad influire sul corso dei titoli in borsa.

Deponeva fin dall'istruttoria scritta il teste Paolo Rossotto e confermava alla udienza di primo grado:[58] i conti indicati nella mia contabilità colle diciture – Scarfiotti, Agnelli e diversi – Conti in 10 o 12 – Conto ctrs – Conto nuovissimo – rappresentano operazioni fatte da un gruppo formato da Ditta Barbaronse – Weill-Schott di Milano – Ing. Attilio Rossi – Conte Biscaretti – G. Torrazzo – Avv. C. Racca – Ing. Marchesi – Carlo Ramella – Avv. Agnelli – A. Mazzucchetti – Marchese Ferrero di Ventimiglia – S. Damevino – Comm. Ceriana – Scarfiotti – Rossotto e C. e Giaccone. Le operazioni avevano unicamente per oggetto compra e vendita delle azioni Fiat. La sigla Ars indica precisamente Agnelli, Rossotto, Scarfiotti."

Aggiungeva: "questi sindacati erano destinati a sostenere le azioni Fiat, si costituirono nel giugno 1906 quando già il titolo Fiat era in discesa , e si sperava che se tale sindacato avrebbe potuto far argine alla discesa e fermarla, in modo che il titolo avrebbe ripreso il suo corso, per cui a tale

[58] Dalla sentenza d'appello 1913

sindacato come parecchi altri di borsa presero parte tutti gli amministratori della Fiat.”

Il sindacato aspirava a far fronte all’attacco del gruppo ribassista di Genova e perciò una volta finita la lite col Figari i promotori del sindacato speravano che il titolo sarebbe aumentato.

Il perito Ferroglio nell’interesse degli amministratori osservava nella sua relazione del 26 marzo 1910 che dalle registrazioni contabili della ditta Rossotto, delle quali allegava estratto notarile, emergeva che le operazioni eseguite dalla Banca per conto del Sindacato iniziarono nel 1906 con un primo conto denominato “Conto in dodici” dal numero dei suoi componenti , aperto il 25 aprile 1906 con acquisto nel mese di N. 445 azioni Fiat vecchie e 415 Fiat nuove per l’importo di lire 1.777.200 riportato a fine maggio, in questo mese acquistava altre 515 Fiat vecchie e 150 Fiat nuove, ne vendeva 75 nuove rimanendone così riportato a fine giugno 490 nuove e 960 vecchie pari a lire 2.131.589,10 aumentate dagli interessi per lire 11.546,05 e cosi in lire 2.143.135,15 fino al 30 giugno 1906 trasportato al conto intestato.

Tale conto nuovo era stato aperto nel maggio 1906 in seguito all’aumento del numero dei partecipanti al sindacato e fece operazioni dal maggio a fine Novembre e dopo la liquidazione a fine di questo mese presentava un saldo credito a favore del Sindacato di lire 86.200 e non vi erano più titoli in posizione.

In quell'epoca venne deciso di prorogare il Sindacato al 30 Giugno 1907 e la Banca chiudeva il conto nuovo aprendone altro col titolo di "Conto nuovissimo" composto delle persone già sopra ricordate, ma con diversi interessi in quanto Scarfiotti, Agnelli, Ceriana, Damevino, Rossi e Marchesi avevano assunte due carature per ciascuno e tutti gli altri una sola; il Torazzo inoltre partecipava ai soli utili e venne disinteressato nel marzo 1907; il Racca limitava la sua perdita eventuale a lire 50.000 ed il Weill-Schott circoscriveva il rischio della sua partecipazione a 150 Fiat nuove ed altrettante vecchie.

Il conto nuovissimo si iniziava col saldo attivo del conto nuovo per lire 86.200 e chiudeva al 27 maggio 1907 con un saldo passivo di lire 51.471,10 passato a debito di Scarfiotti ed Agnelli per aver trasportato al conto nuovissimo le 1382 azioni necessarie a restituire ad Agnelli e Scarfiotti le 5000 azioni dell'operazione col Figari, per compensare il conto nuovissimo della differenza del prezzo di acquisto delle azioni che venivano ad essere pagate allo stesso valore ma superiore a quello del corso in borsa.

Il conto Ars iniziava nell'ottobre 1906 e si riferiva ad Agnelli, Rossotto e Scarfiotti interessati rispettivamente per 10 – 2 e 8 ventesimi; la liquidazione dell'ottobre 1906 presentava a suo carico una posizione di 1232 azioni. Nel mese successivo la disponibilità scendeva a 907 azioni. In dicembre risaliva a 932 ed in gennaio 1907 a 1382, che formò il saldo trapasso al Conto nuovissimo.

Il conto Agnelli Scarfiotti e diversi non compiva operazioni di compravendita, ma si dedicava esclusivamente al riporto per agevolare quelle di compravendita del Sindacato, era composto delle stesse persone di questo, esclusi il Sig. Torrazzo e la Banca Rossotto, ed agiva contemporaneamente al conto Nuovissimo, addebitandosi ed aumentandosi operazioni riguardanti tale conto e si chiudeva dopo queste con trapasso ad ognuno dei componenti del saldo passivo.

In dettaglio :

- il conto in 12 nell'aprile 1906 comperava 445 azioni per lire 860.700 – nel maggio 515 per lire 895.250 e 150 nuove per lire 111.350 e ne vendeva 75 per lire 58.800.-
- il conto nuovo nel maggio 1906 comprava 670 azioni vecchie per lire 1.013.360 e 300 nuove per lire 181.000 e ne vendeva 50 vecchie per lire 181.000 ed altrettante nuove per lire 81.250; nel giugno ne acquistava 260 vecchie per lire 446.850 e 875 nuove per lire 269.500 e ne vendette 1200 vecchie per lire 2.224.835 e 440 nuove per lire 300.795; nel luglio ne comprava 40 vecchie per lire 73.340 e 32 nuove per lire 229080 e ne vendeva 652 vecchie per lire 1.210.595 e 755 nuove per £ 552.340, nell'agosto ne vendeva 85 vecchie per lire 61.305 e 1250 nuove per £ 875.00; nel settembre ne comperava 485 per lire 341.165 in ottobre ne vendeva 435 per lire 324.725 ed in novembre le residue 50 per lire 30.000.

-il conto nuovissimo nel novembre 1906 acquistava 1795 azioni per lire 1.078.535 ne vendeva 145 per lire 89.125;

nel dicembre ne acquistava 3970 per lire 2.431.448 e ne vendeva 1470 per lire 858.132; nel gennaio 1907 ne acquistava 1270 per lire 613.990 e vendeva 125 per lire 56.325 nel marzo altre 375 per lire 189.025 e nel maggio le residue 357 per lire 142.228.

-il conto Ars nell'ottobre 1906 acquistava 1060 azioni per lire 790.443 e ne vendeva 550 per lire 417.550; nel novembre ne acquistava 350 per lire 243.450 e ne vendeva 675 per lire 498.637; nel dicembre ne acquistava 25 per lire 12.550 e nel gennaio 1907 altre 450 per lire 225.200.

Questi rilievi di fatto accertano che i tre conti denominati " conto in 12 ", " conto nuovo " e " conto nuovissimo" sono la continuazione dello stesso sindacato con trapasso delle attività e passività . Lo stesso Rossotto ha dichiarato che soltanto il direttore (cioe' lui) si occupava delle mansioni del Sindacato senza dare spiegazioni, ma solo il conto finale.

Confermarono i testi Biscaretti di Ruffia, Ferrero di Ventimiglia Degubernatis e Weill-Schott che non poteva dirsi , come sosteneva il Procuratore Generale nei motivi aggiunti [59] "che debbono agire nel più profondo mistero ed i direttori dei medesimi non hanno neppure l'obbligo della resa dei conti ai singoli partecipanti" e tanto meno che: "per ben sua sorte i sindacati non hanno l'obbligo di rendere conto altrimenti se ne vedrebbero delle carine!!", giacché dai registri esibiti dal Direttore a richiesta del

[59] Dalla sentenza d'appello 1913

Giudice Istruttore nel verbale 23 luglio 1908 si poterono ricavare le singole operazioni compiute .

Il Tribunale osservava giustamente che non vi era questione ne' possibilità di dubbio sulla legittimità dei sindacati aventi per fine la protezione del proprio titolo sul mercato, potendo portare grave nocumento al credito e al regolare andamento dell'industria e della vita delle società l'abbandonare i titoli al capriccio del mercato ed alle male arti dei nemici . Ne' questo venne contestato dal Procuratore Generale, giacché osservava nei motivi aggiunti: [60]"tale giudizio può accettarsi quando si tratta di veri e propri sindacati costituiti al fine di difendere i propri titoli minacciati degli aggiotatori", ma sosteneva che il caso in esame era precisamente il contrario, giacché vennero costituiti per favorire la speculazione, mentre invece si diffuse di proposito nel pubblico la falsa notizia che tali sindacati fossero creati per resistere all'indegna campagna che si era ingaggiata in odio alla Fiat.

Le azioni della Società Fiat erano effettivamente, all'epoca della costituzione dei sindacati, quotate al massimo loro prezzo, come risulta dal fascicolo dei prezzi controllati e riveduti sulla scorta dei listini Ufficiali della Borsa di Torino, prodotto dal P. M. all'udienza di primo grado, però si erano già manifestate delle fortissime oscillazioni nel loro corso ed il giorno 20 aprile aveva perciò 35 punti; altrettanti nel giorno successivo; 25 il 23 e 110 il 24; 45 il 25 e 105 il 26 perdendo così in sei giorni 355 punti.

[60] dall'appello del 1913.

Si conosceva la lotta del gruppo genovese, che già aveva iniziato giudizio contro la messa in liquidazione e ricostituzione della Società, come l'avevano già iniziata gli azionisti invocanti il rispetto dell'art. 5 dell'originario atto di costituzione della Società, ed in queste condizioni di ambiente è quanto meno molto dubbio che il solo intento di speculazione abbia indotto il gruppo dei signori predetti alla costituzione dei sindacati.

Questi sindacati non disponendo di forti capitali furono impotenti a resistere al continuo ribasso dei titoli e vennero persino definiti platonici dall'Agnelli, perché ognuno non aveva più di tre o quattro mila azioni, mentre i titoli erano in tutto 90.000, come affermò alla udienza di primo grado.

Ma se questa fosse effettivamente stata la posizione dei componenti, avrebbero ben potuto apporre un valido argine, giacché essendo in 16 (ed anche solo in 12 come dal primo sindacato) potevano procedere ad acquisti individuali, mentre il sindacato venne miseramente travolto, e se la chiusura non fu disastrosa per i componenti dipese dall'abilità di chi lo dirigeva a favore del sindacato e suoi componenti.

Risulta quindi che la effettiva esistenza dei sindacati corrobora la cieca fiducia del Damevino nella sorte della Società, tanto da fargli dire persino delle insolenze al teste Giovanni Maffei, che non la pensava come lui, e da rimetterci gran parte della sua fortuna, come deposero i testi Giovanni Maffei, Ernesto Piazza, Giuseppe Maestri, Italo Valente, Cav. Mario Barberis, Cav. Camillo Giorgis,

Giuseppe Villata, Emilio Soave e Giovanni Ruggeri. Onde il Damevino disse anche al teste Giacomo Rosatta , con convinzione, che il titolo non sarebbe disceso sotto le lire 600 o che il loro gruppo non l'avrebbe lasciato scendere sotto quella soglia, come al teste Berry Achille; o che comprarli a quel prezzo era come prendere i marenghi ad un soldo coi testi Achille Berry e Alfredo Marenati, rimane pur sempre un forte dubbio che in tali discorsi prevalesse il suo convincimento nell'avvenire della Società affermata da tutti i testi.

Il Tribunale prosciolse tutti da questo addebito per non provata reità.

Le partecipazioni industriali

La Fiat negli anni creo' numerose partecipazioni e cioè:

I - Società carrozzeria industriale Fiat Ansaldi

II - Industrie metallurgiche

III - R Incerti e C.

IV - Garages riuniti

V - Fiat Muggiano

VI - Canavesio Carelli

VII - Carrozzeria per omnibus e carri

VIII - Forni termo elettrici Mazzano

IX - Fiat Welke

X - Fiat america latina

che erano nuove aziende industriali del tutto ingiustificate e non aventi solida base, per alcuna delle quali vennero emesse azioni con quotazioni di borsa enormemente esagerate e non rispondenti alla loro potenzialità – facendo così sorgere la necessità di un succinto esame per ogni singola partecipazione.

I - La partecipazione nella società carrozzeria industriale Fiat Ansaldi divenuta poi Brevetti Fiat venne già sopra esaminata nel primo capo di imputazione, onde assodare la regolarità o meno del valore assegnato alle azioni possedute dalla Fiat sia nell'inventario 8 marzo 1906 che nel bilancio 31 dicembre 1906. Non essendovi più stata questione sulla valutazione delle azioni nel bilancio 31 dicembre 1907 , si rilevo che la Ansaldi venne costituita con atto 7 marzo 1905 col capitale di lire 850.000 diviso in

34.000 azioni da lire 35 cadauna sottoscritte in numero di 16.020 dalla Fiat che ne versò parte dell'importo in contanti e parte con l'accordare l'uso di brevetti. Il 13 aprile 1905 la Fiat deliberò di offrire in opzione ai propri azionisti 7500 azioni Fiat Ansaldi nella proporzione di una per ogni cinque Fiat al prezzo di lire 175 cadauna: ne vennero optate 6282, vendute 1100 e ricomprate altre 200. Cosicchè alla chiusura dell'esercizio 1905 la Fiat possedeva 8838 azioni Fiat Ansaldi e con l'assorbimento della società M. Ansaldi e C. ebbe pure 8500 azioni Fiat Ansaldi, onde al 31 Dicembre 1906 ne possedeva complessivamente 17358.

La finalità di questa partecipazione emerge dal verbale della seduta del consiglio d'amministrazione della Fiat del 21 febbraio 1905, nella quale il Presidente, ricordando come in Torino e fuori fossero sorte nuove società per la fabbricazione di automobili e domande di alcune di esse per la licenza dei loro brevetti, la Ditta Ansaldi aveva deciso di costruire automobili, incoraggiata anche dalla Banca Commerciale ed aveva, a questo scopo, già incominciato gli studi acquistando vetture per modello e macchinario, affermando espressamente [61] "specialmente per il forte appoggio che essa ha, la nuova fabbrica di automobili Ansaldi potrebbe fare alla nostra fabbrica una concorrenza dannosa; una combinazione potrebbe non solo eliminare tale concorrenza ma esser fonte di utile" . E si conveniva difatti che la costituenda società costruisse tipi di auto diversi e più leggeri di quelli della Fiat.

[61] Dalla sentenza d'appello 1913

Nella successiva seduta del consiglio Fiat, il 13 aprile 1905 il Presidente della Fiat riferiva al consiglio d'amministrazione che nella costituzione della società Fiat Ansaldi i singoli sottoscrittori di azioni si erano obbligati al vincolo delle loro azioni per tre anni, ma la Ditta Ansaldi domandava di esser liberata da tale impegno per 7500 azioni, obbligandosi tuttavia a rimaner vincolata per le rimanenti 8500 azioni e che la Banca Commerciale aveva già accordato il suo consenso.

Il consiglio , dopo breve discussione, approvava la liberazione delle 7500 azioni Ansaldi dall'impegno di vincolo, ma liberava anche la Fiat di offrirne altrettante in opzione ai propri azionisti allo stesso prezzo di lire 175 caduna come la Ansaldi.

Nella successiva seduta del 6 giugno 1905 il Presidente riferiva al consiglio d'amministrazione che vennero optate 6284 azioni Fiat Ansaldi e vendute 1100, ricavando complessivamente lire 1.485.025 e chiedeva l'autorizzazione al consiglio di poter eventualmente comprare un certo numero delle suddette azioni qualora ribassando raggiungessero un prezzo conveniente, in modo da poter avere possibilmente alla chiusura del bilancio N. 10000 azioni in cassa. Dopo discussione veniva approvato questo ordine del giorno: [62]"essendosi emesse le azioni Fiat Ansaldi non per fare una speculazione ma unicamente per la ferma convinzione che si ha della bontà del titolo e per fare partecipi agli azionisti della Fiat dell'eventuale

[62] Sentenza d'appello 1913

vantaggio, il consiglio autorizza a fare col titolo stesso quelle operazioni che riterrà convenienti nell'interesse della società in modo che si trovino in cassa sempre almeno 8500 azioni e non più di 10000 e ciò per non prestarsi a dei tentativi di aggiotaggio". L'unica operazione compiuta dalla società fu pero' l'acquisto dell'agosto 1905 di 200 azioni al prezzo di lire 181,50 investendo cosi lire 36.293,10.

Non numerose ne' importanti furono le operazioni compiute nel triennio 1905 – 1907, esaminate dal perito Astuti, giacché Scarfiotti comprò complessivamente 1550 azioni per lire 322.875 e ne vendette 1490 per lire 341.248, Agnelli ne vendette 1160 per lire 288.957, certo tutto o parte di quelle avute in opzione, perché non ne comprò alcuna, mentre Damevino ne comprò 450 per lire 60.590 e ne vendette 1047 per lire 254.000.

La quotazione in borsa delle Fiat Ansaldi incominciò il 19 maggio 1905 al prezzo di lire 277, oscillò , ma si mantenne superiore alle lire 200 durante tutto il mese. Nella prima parte del giugno discese per poco e quindi oscillò al disopra delle 200 lire durante tutto il secondo semestre 1905. In gennaio 1906 il corso risalì sino a raggiungere le lire 800 e si mantenne elevato anche in febbraio. In aprile cominciò la discesa, ma il titolo si mantenne a tutto novembre superiore alle lire 200, in dicembre si accentuò la discesa, la quale raggiunse nel Marzo 1907 le lire 100, nel maggio raggiunse le lire 65 fino a ridursi a fin d'anno sotto la pari.

Attendibile quindi si presenta la ragione sia della partecipazione della Fiat nella costituzione della Fiat Ansaldi

(diventata poi Brevetti Fiat) che della liberazione del vincolo di parte delle azioni e conseguente offerta in opzione ai propri azionisti e, non essendosi compiuta che una sola operazione di acquisto di azioni per parte della società e non molti né importanti quelle degli imputati, e' quanto meno molto dubbio se queste operazioni fossero dirette ad influire sul corso del titolo, dato in specie che nessuno accennò alla diffusione di false notizie ed altri mezzi fraudolenti tendenti a quello scopo.

II - La partecipazione nella società Industrie metallurgiche onde assodare la sussistenza dell'utile extra industriale ricavato dalla contrattazione delle azioni di seconda emissione, dapprima contestato dal perito Astuti, ma poi ammesso in seguito agli accertamenti della perizia collegiale.

III - La partecipazione nella società R Incerti e C. venne deliberata dal consiglio d'amministrazione della Fiat in seduta 17 gennaio 1905 e la Società venne costituita in nome collettivo con quota assunta dalla Fiat di lire 42.500. Poco dopo la Società si trasformava in accomandita semplice col capitale elevato a lire 1.200.000, del quale metà sottoscritto dalla Fiat, ma essa era in credito verso la Incerti di lire 306.506,72 per anticipazioni fatte, quindi il credito venne stornato in conto della propria quota ed il saldo effettuato il 2 Novembre 1906.

IV - La partecipazione nella società Garages riuniti venne deliberata nella seduta del 3 marzo 1906 per la somma di lire 300.000, apportandovi il proprio garages di Milano oltre

ad un versamento in danaro in cambio di N.12000 azioni da lire 25 ciascuna.

V -La partecipazione nella società Fiat Muggiano venne deliberata nella seduta 6 giugno 1906 colla sottoscrizione di un terzo del capitale sociale di prima emissione e cioè per lire 200.000 col versamento dei primi tre decimi nel giugno 1905 e dei residui sette decimi nel gennaio 1906. Il 15 marzo 1906 vennero optate dal liquidatore altre 4000 azioni al prezzo di lire 50 (del capitale nominale di lire 25)

VI -La partecipazione nella Società Anonima Canavesio Carello venne deliberata il 24 Novembre 1905 con sottoscrizione di 400 azioni versate alla pari in lire 25 cadauna; nei primi mesi del 1907 questa società venne assorbita dall'anonima Reyna – Zanardini col cambio delle azioni Reyna – Zanardini in ragione di due nuove ogni tre della Canavesio Carello e per effettuare il cambio dovette venderne una ricevendone 266 nuove che le costarono lire 32,50 cadauna.

VII - La partecipazione nella società Carrozzeria per Omnibus e Carri venne deliberata il 12 maggio 1906 e costituita in forma di anonima col capitale di lire 300.000, delle quali 40.000 sottoscritte dalla Fiat. Il 6 aprile 1907 la Società Anonima venne posta in liquidazione e trasformata in accomandita semplice sotto la ragione "Industrie del legno Bertero & C." con svalutazione del capitale dell'anonima del 50% e contemporaneo aumento, per modo che la partecipazione della Fiat ridotta a lire 20.000 venne portata a lire 45.000.

VIII - La partecipazione nella società in accomandita Forni Termo Elettrici Stassano venne deliberata il 2 luglio 1906, col concorso per parte della Fiat di lire 150.000, ma nella successiva seduta 29 novembre 1906 venne confermata la compartecipazione , ma soltanto più le lire 10.000 effettivamente versate.

IX - Circa la partecipazione nella società Fiat Werke si ha un solo accenno nel verbale della seduta consigliare 10 Giugno 1907 senza indicazione precisa dell'entità della partecipazione ma solo dalla contabilità figurano versati i primi cinque decimi sull'importo di 450.000 corone austriache fin dal 31 maggio 1907 oltre a lire 83.720 compensate colla concessione dell'uso di brevetto; il residuo era ancora da versare il 31 dicembre 1907.

X - La partecipazione nella società Fiat America Latina venne deliberata fin dal 20 ottobre 1906 ma attuata soltanto nel 1907 con il concorso per la metà del capitale in lire 100.000 e la società ebbe la forma di accomandita semplice con la ragione Fratelli Lange & C.

Tutte queste azioni rappresentanti le varie partecipazioni vennero conservate dalla Fiat, tanto che figurano nell'inventario 8 marzo e nei bilanci 31 Dicembre 1906 e 1907 fra le attività – titoli e partecipazioni – le azioni assunte in epoca precedente, cioè "Carrozzeria Industriale Fiat Ansaldi R Incerti & C." ed "industrie metallurgiche" e nei due bilanci le azioni delle partecipazioni assunte nel 1906 " Garages Riuniti " " Fiat Muggiano" diventata poi

"Fiat San Giorgio" "Carrozzeria per Omnibus e carri" "Forni termo elettrici Mazzano" e "Fiat America Latina" alle quali si aggiunge nel 1907 quella attuata in quell'anno nella Fiat Werke. Ne consegue che "la responsabilità sull'eventuale giuoco di borsa su alcune di queste azioni non può risalire agli amministratori della Fiat, che le conservarono nelle casse sociali, salvo la "Fiat – Ansaldi" di cui venne già sopra assodata la regolarità della plusvalenza, tutte le altre vennero portate nel bilancio 1906 al prezzo di costo ed in quello successivo al valore risultante dalla quotazione di borsa in quei tempi di crisi.

Affermarono i tre imputati che tutte le Società alle quali partecipò la Fiat diedero tutte ottimi risultati ed erano necessarie al suo svolgimento industriale ed aggiungeva Agnelli che la Rotschild nel 1907 con 282 operai ebbe una produzione di lire 169.682; le industrie metallurgiche che

nel 1906 con 470 operai produsse per: £ 1.755.000

nel 1907 con 620 operai produssero per" 2.953.089

" 1908 " 420 " " " 3.526.158

" 1909 " 820 " " " 3.828.335

" 1910 " 1150 " " " 5.800.000;

e tutte hanno dato sempre dei buoni dividendi che è facile accertare e controllare e presentava un prospetto della produzione e del numero degli operai della "Società Carrozzeria Rothschild" " Omnibus e Camions " " Industrie del legno" " Carrozzeria Fiat" " Brevetti Fiat Ansaldi" " Industrie metallurgiche Gaia Garone & C" le quali negli

anni 1906 al 1914 fecero del lavoro per l'importo di sessanta milioni.

I testi confermarono tali affermazioni nel seguente ordine:

Ferrero di Ventimiglia Degubernatis: era più che opportuno avere interessato alla Fiat quelle società che le erano industrialmente affini ed il loro concorso era certamente di aiuto al suo svolgimento industriale; è vero che alcune, anzi quasi tutte dette società, seguirono la crisi generale, ma tosto si riassettarono ed ora molte, la più parte di esse è in stato floridissimo; in sostanza si sentiva il bisogno di quelle società ma bisognava formare un apposito personale tecnico, specializzare le maestranze operaie, trasformare le officine, rinnovare gli impianti e le macchine. In tal modo venne sviluppandosi in Italia l'industria della carrozzeria automobilistica, che da principio si doveva affidare a tecnici ed operai pratici venuti dall'estero ma poi si nazionalizzò e prese da noi fortissima base.

Avv. Carlo Racca: sono convinto che quelle partecipazioni fossero utili e necessarie per la Fiat, considerato che invece di far arrivare le materie dall'estero era molto meglio e meno costoso avere qui l'industria che le producesse: le note industrie alle quali la Fiat partecipò da sola andavano stentatamente, le prese la Fiat e qualcuna andò anche male ma poi si riassettarono e prosperarono molto bene.

Ing. Enrico Marchesi: furono tutti per necessità di lavoro e nell'interesse della Fiat, la quale tendeva sempre ad estendersi e liberarsi dagli impegni che doveva avere

coll'estero e sono oramai indispensabili e producono molti e buoni utili.

Rag. Ferdinando Bergadani: come direttore della Carrozzeria Fiat sono in grado di affermare che la medesima nel 1911 fece per due milioni di lavoro.

Ing. Dante Ferrarsi: le partecipazioni della Fiat erano più che giustificate, perché avevano basi solide, del resto l'esito lo si vede oggi; la Fiat aveva tutto l'interesse di creare queste industrie, le quali si vedono ora floridissime e furono tutte suggerite per aprire una nuova strada alle industrie della Fiat e già fin dal loro inizio ebbero basi industrialmente solide, di grande valore commerciale e danno tutte dei considerevoli utili sebbene qualcuno, come del resto è naturale, abbia avuto dei principi un po' faticosi.

Comm. Eugenio Pollone: le società create dalla Fiat danno oggi larghi frutti, questa credo sia la miglior risposta a quanto mi si domanda, tali società già fin da principio erano aziende di seria e valida consistenza e già allora erano solidamente basate su buone ragioni industriali; si aveva dagli amministratori la buona idea di portare alla Fiat un assetto completo, perché l'una veniva a completare l'altra e tutte completavano la Fiat.

Avv. Vittorio Roll: posso assicurare ed affermare nel modo più assoluto che le società create negli anni 1905 e 1906 avevano basi serie e solide e che così fosse lo prova il fatto che anche la Banca Commerciale prudentissima e molto cauta in simili partecipazioni aveva partecipato a tutti o quasi tutti i casi.

Ing. Vittorio Diatto: la società delle industrie metallurgiche dove indubbiamente il merito principale della sua creazione ed esistenza alla Fiat; tale creazione era una necessità per l'industria automobilistica ed unite le due attività già entrambe molto buone noi abbiamo potuto emanciparle dalle fabbriche estere dalle quali per forza bisognava dipendere; ora l'"industrie metallurgiche" è un'azienda floridissima e produttiva tanto che nell'anno scorso fece una produzione di altre quattro milioni di cui uno e più solo per la Fiat.

Prospettava infine la difesa di Agnelli e Scarfiotti il quesito: "se deliberazioni consiliari ed assembleari di partecipazioni ad altre società rappresentino atto di utile e saggia amministrazione, oppure abbiano carattere od almeno offrano indizi apprezzabili d'esser state determinanti per produrre manovre borsistiche" e concludeva:
-il perito Astuti: in considerazione delle modalità di costituzione di parecchie fra tali società, con le quali venne largamente sfruttato il nome della Società creatrice e partecipante, non che dalle operazioni di pura speculazione fatta sui corrispondenti titoli da parecchi fra gli amministratori della Fiat, ha inteso riaffermare il dubbio altra volta espresso che talune delle predette società siano state create a fini piu' di speculazione in borsa o che quanto meno dalla loro creazione si sia approfittato per operazioni di borsa.

I periti Conti e Gagliardi: non rispondevano non ritenendolo di loro competenza.

I periti Viale e Cotta Ramusino: dicevano che le risultanze di fatto assodata al pubblico dibattimento e per l'utile risultato avutosi.

Nelle varie imprese fondate e rilevate dalla società Fiat le deliberazioni consiliari ed assembleari in merito ad esse imprese adottate furono atti di utile gestione ed è quindi da escludersi che le stesse tendessero a scopi di manovre borsistiche.

Si deve quindi ritenere per assodato che tutte queste partecipazioni apportarono un vero e reale beneficio alla Società Fiat emancipandola dalla produzione estera per quelle industrie sussidiarie ma indispensabili alla Società, prima costituita con così stupefacente esito assodato nella esposizione del fatto.

La speculazione compiuta dagli imputati su vari dei titoli di queste società, sostenuta dal perito Astuti nella prima sua relazione e le non indifferenti oscillazioni pure subite da quelli quotate in borsa lasciano un dubbio se nel far approvare e deliberare le partecipazioni gli imputati si siano inspirati solo all'interesse della società o non mirassero anche al fine particolare di provata speculazione o ne abbiano solo poi approfittato, ma non esistono elementi certi di prova , onde per questo addebito si deve riconoscere che rettamente il Tribunale assolse gli imputati per non provata reità.

L’analisi sulle conclusioni del tribunale

Più in dettaglio , nella causa d’appello, Il Procuratore Generale nella sua requisitoria finale si lamenta, nei motivi aggiunti, che il Tribunale si sia lasciato impressionare dalle compiacenti menzioni dei testi escussi all’udienza, che hanno cercato ritirare le dichiarazioni fatte nell’istruttoria. Essi spiegarono le ragioni delle varianti apportate, le quali, oltre al trovare valida conferma nelle deposizioni degli altri testi, non vennero neppure accettate dall’Ufficio del Pubblico Ministero. A giudizio del Procuratore Generale , quindi , si doveva dar credito ai verbali ed ai rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria confrontate con le dichiarazioni dei testimoni e con ogni altro mezzo di prova non vietato dalla legge (art. 387 e 339 c.p.p), non avendo peraltro alcuna delle parti ritenuto di invocare il disposto dell’art. 312 stesso codice, si doveva in definitiva riconoscere che il Tribunale aveva rettamente apprezzato le risultanze del dibattimento e quindi prosciolto il Damevino dall’addebito per non provata reità.

Molti degli addebiti costituenti il capo d’imputazione non poterono esser esclusi ne’ giustificati interamente dalla difesa; si rivelava quindi infondata l’istanza della difesa tendente alla dichiarazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato. Nulla essendo per contro rimasto assodato da prove sicure e tranquillanti, si doveva peraltro riconoscere che il Tribunale giustamente aveva apprezzato le risultanze del dibattimento ed anche sul capo

d’imputazione dell’aggiotaggio aveva assolto Scarfiotti, Agnelli e Damevino dall’imputazione di cui agli art. 293 Cod. Pen. per non provata reità.

Per questi sì motivi

Visti gli articoli 367 – 419 – 393 del c.p.p , la Corte d’appello di Torino il 5 luglio 1913 confermava la sentenza di primo grado del 22 Maggio 1912 del Tribunale di Torino.

Conclusioni personali.

Come laureato in Economia ho deciso di intraprendere questo corso di studi per comprendere l'aspetto giuridico dei fatti economici. Con lo studio e l'analisi di queste due sentenze ho appagato questo mio desiderio aderendo al principio dello studio del diritto attraverso l'analisi pratica delle sentenze.

In particolare le due sentenze esaminate non sono state irrilevanti , come noto, per alcuni aspetti nel panorama generale della storia dell'economia e del diritto in Italia e meritavano di essere rispolverate dall'oblio a quasi un secolo di distanza. Mi auguro di essere riuscito nel mio pur modesto intento.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Appendice - 1 Sentenza del 22.05.1912

del Tribunale civile e penale di Torino.

Originale nell'Archivio di Stato di Torino.

Si trascrive dall'originale , rispettandone grafia e punteggiatura.

PROCESSO AL SENATORE GIOVANNI AGNELLI
N REG . GEN. 1197 ANNO 1911
IN NOME DI SUA MAESTÀ'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di DIO e per volontà della Nazione
RE d' ITALIA
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZ. *
Sedenti gli Illustrissimi Signori Avvocati
Cav. Montalenti Paolo Presidente
Avenati Emanuele Giudice
Zani Del Frà Mario Giudice
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA PENALE
CONTRO
SCARFIOTTI LODOVICO di Roberto e di Anna Petiti, nato in Torino il 2 Gennaio 1862 - coniugato con prole - residente in Torino via Magenta n. 21 - AVVOCATO - incensurato; Comparso personalmente
e

AGNELLI Cav. Giovanni fu Edoardo e di Anicetti Susetta - nato a Villar Perosa il 13 Agosto 1866 - coniugato con prole - residente a Torino via Burdin n. 38 INDUSTRIALE - incensurato - Comparso personalmente
e

CERIANA MAINERI Comm. Michele fu Carlo e fu Teresa Maineri - nato in Torino il marzo 1861 - coniugato - residente in Torino via Maria Vittoria n. 4 - POSSIDENTE - incensurato - Comparso a mezzo di procuratore speciale

e

DAMEVINO Luigi fu Alessandro e fu Marelli Clementina - nato a Villafranca Piemonte il 17 Gennaio 1867 - celibe - incensurato - già AGENTE DI CAMBIO - residente in Torino via Bezzecca n. 14 Comparso personalmente
e
BROGLIA Cav. Giuseppe fu Enrico e fu Vay Giulia - nato a Verona il 1 maggio 1869 ,coniugato - RAGIONIERE - residente in Torino piazza Solferino n. 6
Comparso con procuratore speciale e personalmente
e
BOARELLI Nob. Ferdinando Tommaso fu Felice e fu Massaro Virginia - nato in Torino il 30 Gennaio 1855 - celibe - incensurato - POSSIDENTE - residente in Torino corso Francia n. 590 Comparso personalmente
e
CORE Prof. Carlo fu giovanni e fu Cecilia Balloira nato in Asti li 8 luglio 1843 - coniugato residente a Torino via Bogino n.34 - incensurato - Comparso personalmente
e
MARENTINO Achille fu Luigi e fu Maria Emmanuele - nato il 29 Luglio 1859 in Torino -

coniugato con prole - incensurato - AGENTE DI CAMBIO - residente i n Torino - Corso Francia n. 2O - Comparso personalmente e con procuratore speciale

Tutti sentiti con mandato di comparizione

I M P U T A T I

Scarfiotti Lodovico, Agnelli Giovanni, Ceriana Maineri Michele, Damevino Luigi

1= Del delitto p. e p. dagli art. 247 N. 1 e 2 Cod. Comm. e 63 Cod. Pen. per avere in Torino nella loro qualità di Amministratori della Società FIAT di correità fra loro;

A: enunciato scientemente fatti falsi sulle condizioni della Società e nascosto fatti riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 Dicembre 1906, nella relazione che lo accompagno' e nelle comunicazioni all'assemblea Generale ordinaria degli azionisti 12 Marzo 1907: facendo figurare nel bilancio che aveva per base l'irregolare inventario di liquidazione 8 Marzo 1906 un utile netto del bilancio patrimoniale dell'esercizio 8 Marzo - 31 Dicembre 1906 di Lire 4.957.083,69 - mentre esso non poteva superare lire 3.570.000- e un utile netto dell'esercizio industriale di Lire 3.975.O83,69 mentre esso non poteva superare i 2.000.000- e dichiarando nella relazione che l'utile lordo dell'esercizio era di Lire 5.257.O83,69 - mentre esso non poteva superare le lire 3.870.000- e che dipendeva esclusivamente dallo esercizio

industriale.

B: distribuito scientemente ai soci in conformità del detto bilancio fraudolentemente formato, un dividendo di Lire 35 per azione non prelevato per lire 300.000- sugli utili reali.

2 - del delitto p.p. dagli art. 247 n. 1 Cod. Comm. e 63 Cod. Pen. per avere in Torino nella detta loro qualità di correità fra loro, enunciato scientemente fatti falsi e nascosto fatti riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 Dicembre 1907 – nella relazione che lo accompagno' e nelle comunicazioni all'assemblea generale ordinaria degli azionisti 27 Marzo 1908 ed all'assemblea generale straordinaria 27 Aprile 1908,- occoltando in parte le svalutazioni, ammortamenti ed accantonamenti eseguiti per lire 10.753.240,31 e conseguentemente occultando l'utile industriale dell'esercizio 1907, che quasi raggiungeva i due milioni dichiarando contrariamente al vero, che le critiche condizioni finanziarie della Società erano conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravenuta crisi

generale - Nascondendo l'esistenza degli accordi intervenuti coi creditori della Società e quindi inducendo in errore gliazionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale Sociale .

-Broglia : di concorso nell'esecuzione dei suddetti reati, per avere immediatamente cooperato, formando nella sua qualità di liquidatore della vecchia FIAT, l'inventario 8 Marzo 1906 che doveva servire di base alla contabilità della nuova società, e in cui si contiene una plusvalutazione della voce "titoli di credito e partecipazioni" una commissione di passività già accertata consistente nell'ingente fondo di riserva per imposte e tasse impostato nel bilancio del 1905 in somma superiore a lire 500.000- nonchè una svalutazione della voce "merci materiale in officina e materia lavorata" non inferiore a lire 460.000- che non fu mantenuta nel bilancio 31 dicembre 1906, e compilando nella sua qualità di ragioniere per espresso incarico degli amministratori, tanto il bilancio dell'esercizio 1906 quanto quello dell'esercizio 1907 - (Art. 247 n. 1 Cod. di Comm. e 63 Cod. Pen.)

Borrelli - Core - Marentino - di concorso nei reati medesimi per avervi nella loro qualità di Sindaci della Società di correità fra loro e cui sunnominati amministratori, immediatamente coperato enunciando scientemente e falsamente nella relazione presentata all'assemblea degli azionisti 12 Marzo 1907 che il bilancio 31 Dicembre 1906 era in ogni sua parte vero e reale, non avendo adempito agli obblighi di cui all'art. 184 Cod. Comm. di fronte alla avvenuta distribuzione del dividendo, ed occultando scientemente nella relazione presentata all'assemblea del 27 Marzo 1908 la misura delle svalutazioni, ammortamenti ed accantonamenti eseguiti nel bilancio 31 Dicembre 1907 e l'utile industriale dell'esercizio (Art. 247 n. 1 e 2 ed ultimo alinea Cod. di Comm. e 63 Cod. Penale)-

Scarfiotti e Agnelli-

del delitto p.ep. dagli art. 413 cap. n. 1 e 63 Cod. Pen. per avere in Torino nella loro suindicata qualità e nell'esercizio delle loro funzioni, di correità fra loro, con artifici e raggiri atti ad ingannare l'altrui buona fede, inducendo in errore il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e l'Assemblea Generale degli Azionisti 12 Marzo 1907 col far credere che sarebbe stata svantaggiosa per la Società l'operazione di aumento del capitale sociale, procurato ad un Sindacato del quale facevano parte ed a se stessi un ingiusto profitto consistente:

---A--- nel beneficio di circa lire 650.000- devoluto al detto Sindacato ed ottenuto dalla liquidazione dei corrispettivi versati dal Cav. G.B. Figari per 5.000 azionei Fiat che gli avevano anticipati in dipendenza di accordi persopnali fra loro segretamente intervenuti in cocncorso di una convenzione 8 Novembre 1906, colla quale la Società Fiat e la Società Itala si erano reciprocamente impegnate ad assumere 5.000 azioni delle rispettive future emissioni al prezzo di lire 625 per le Fiat e di lire 200 per le Itala;

---B--- nell'essersi esonerati dall'obbligo di rilevare la Società Itala nell'assunzione delle 5.000- azioni Fiat di nuova emissione al prezzo di lire 625 che avrebbero loro cagionato una perdita grave e sicura, stante il ribasso del valore corrente dei titoli, e tutto cio' a danno della Società la quale per effetto della rinuncia all'aumento del capitale e della abrogazione della convenzione 8 Novembre 1906 perdette il beneficio dei corrispetrtivi versatidal Figari e l'utile certo della collocazione a lire 625 di 5.000- azioni della futura emissione che più non ebbe luogo.

Scarfiotti - Agnelli - Damevino -

del delitto p. ep. dagli art. 63- 79- 293 p.p. e cap. Cod. Pen. per avere in Torino dall'anno 1904 a tutto il 1907 e nei primi mesi del 1908, di correità fra loro, e con atti esecutivi della medesima risoluzione, col diffondere false notizie e cogli altri mezzi fraudolenti quì sotto specificati, prodotto nella Borsa di Commercio e sul pubblico mercato aumenti e diminuizione del corso dei titoli ammessi nelle liste di borsa M.Ansaldi e C., Fiat-Ansaldi, Brevetti Fiat e specialmente dei titoli Fiat, colla circostanza, nota agli altri due e che servi ad agevolare l'esecuzione del reato che il Damevino rivestiva la qualità di pubblico mediatore e di agente di cambio, e cioé:

-A- proponendo quali amministratori della Società Fiat al Consiglio d'Amministrazione ed all'Assemblea Generale degli azionisti che nelle rispettive sedute del 18 Novembre e del 7 Dicembre 1904 approvarono la proposta, la riduzione del valore nominale delle Azioni originarie della Società stessa da Lire 200 a 25-.

-B- diffondendo e facendo diffondere nel periodo anteriore alla fusione della Società Fiat e della Società M. Ansaldi e C. deliberata dall'Assemblea degli Azionisti 8 Marzo 1906, voci che ora confermavano, ora smentivano gli accordi dei quali essi erano a perfetta conoscenza quali amministratori della Fiat, e li Scarfiotti ed Agnelli anche della Ansaldi, e successivamente voci contradditorie circa l'approvazione di tale deliberazione da parte del Tribunale Civile di Torino.

---C--- formando il bilancio 31 Dicembre 1906 in cui figuravano utili maggiori di quelli conseguiti nell'esercizio e distribuendo ai soci un dividendo sull'esercizio stesso non consentito dalle condizioni finanziarie della Società e che in parte non fu prelevato sugli utili reali-

---D---diffondendo e facendo diffondere voci false ed esagerate circa i dividendi che sarebbero stati ripartiti negli esercizi successivi a quello del 1906, i contratti con Agenti nazionali ed esteri e specialmente colla Ditta Nord Americana Hollander Tangemann e C. le garanzie che le accompagnavano, l'importo delle vendite fatte ed in generale circa la potenzialità economica ed industriale della Fiat.

---E---- costituendo vari Sindacati presso l'agente di cambioRossotto sotto la denominazione di: "Conto in 11 e 12" "Conto Scarfiotti- Agnelli e diversi" "Conto nuovo in....." "Conto nuovissimo che erano coalizioni dirette esclusivamente ad influire sul corso dei titoli in Borsa-

---F--- formando il bilancio 31 Dicembre 1907 che pesentava falsamente la situazione economica e finanziaria della Società; occultando in parte gli eseguiti ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni e nascondendo il reale risultato economico dell'esercizio-

---G---- creando numerose partecipazioni e cioè = Società carrozzeria industriale Fiat - Ansaldi divenuta poi Brevetti-Fiat; - R.Incerti e Industrie Metallurgiche; - Garages Riuniti; - Fiat - Muggiano;- Canavesio-Carello;- Carrozzeria per omnibus e carri;- Forni Termo elettrici Stassano;- Fiat Werker;- Fiat-America Latina;- che erano nuove aziende industriali del tutto ingiustificate e non aventi solida base, per alcune delle quali venneroemesse azioni con quotazioni di borsa enormemente esagerate e non rispondenti alla loro potenzialità-

In esito al pubblico, orale Dibattimento:

Sentiti gli imputati, le parti civili, testimoni ed i periti d'accusa e quelli della difesa;

Sentita lettura delle conclusioni delle parti civili prodotte e svolte dai procuratori e patroni rispettivi;-

Sentiro il P.M. nelle sue richieste e conclusioni;-

Sentiti i difensori di tutti gli imputati, e, coi difensori stessi, per ultimi ancora gli imputati stessi-

----------F A T T O----------

L'Autorità di Pubblica Sicurezza con rapporto 23 Giugno 1908 denunziva i Signori:

-Agnelli Cav. Giovanni fu Giacomo, Amministratore delegato della Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino (detta volgarmente) F.I.A.T. dalle iniziali della sua denominazione)

-Scarfiotti av. Lodovico di Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Società;

-Damevino Luigi fu Alessandro, Agente di Cambio e Amministratore della medesima Società,

quali maggiormente indiziati di manovre fraudolenti di borsa che avevano turbato in quei tempi il mercato dei pubblici valori, in especie di quelli automobilistici, e che avevano provocato una grave crisi con conseguenti rilevantissimi danni ai portatori delle azioni.

Le manovre denunziate sarebbero consistite sostanzialmente nell'aver provocato nel 1905 e 1906 enormi e ingiustificati rialzi (a cui erano poi seguiti nel 1907 e 1908 corrispondenti ribassi) nelle azioni della Fiat e delle altre Società da essa dipendenti, (in ispecie delle Breveztti-Fiat) e ciò sia col suddividere le primitive 4.000- azioni da Lire 200 nominali in Otto, e così in 32.000- da £ 25- cAduna; sia col porre nel Marzo 1906 in liquidazione la Fiat senza alcuna necessità; per ricostituirla immediatamente dopo con un moltiplicato numero di azioni di 90.000- da £ 100 ciascuna; sia coll'assorbimento ingiustificato dello Stabilimento Ansaldi, fatto col pretesto di procurare alla Fiat una fonderia propria, ma in realtà coll'unico scopo di favorire le speculazioni dei tre amministratori sovra nominati, che avevano fatto incetta a bassi prezzi della maggior parte delle azioni Ansaldi; mentre poi la fonderia, che non valeva più di un milione, era stata pagata con 10;000- azioni della Fiat del valore di £ 950- caduna, e così in complessive £ 9 milioni;

-altro mezzo fraudolento sarebbe stato quello di avere dichiarato nel bilanco 31 Dicembre 1906 utili non realmente conseguiti, che si erano poi divisi nel 1907, mentre in quell'epoca la Società già di trovava in critiche condizioni finanziarie, sì da dovere contrarre 7 milioni di debiti nel Marzo, ed altri 4 milioni successivamente per pagare il dividendo, ed alla fine del 1907 si chiudeva il bilancio con una denunziata perdita di capitale di oltre 7 milioni di lire.

Ad ottenere poi maggiormente l'intento di mantenere alti i corpi delle azioni, il Damevino, agente di cambio, avrebbe sparso le più esagerate voci in borsa, sia sui dividendi degli esercizi futuri, sia sulle condizioni della Società e su contratti da essa conchiusi all'estero, e specialmente con certo Tangemann di New-Jork, mentre detti contratti erano simulati ed il Tangemann era notoriamente insolvibile-

Si denunciava ancora in detto rapporto un altro fatto che dimostrava la falsità del bilancio 1906. "Questa, scriveva il Vice Commissario Intaglietta, viene dimostrata anche dal fatto che la impostazione nella parte passiva della somma di £ 2.625.000- sotto la denominazione di "Anticipazioni" è anche del tutto simulata, perchè, mentre la cifra stessa dovrebbe indicare le somme anticipate alla Società da clienti da clienti per ordinazioni di macchine, in realtà rappresenta la perdita conseguita dalla Fiat dall'assorbimento di 5.000- azioni della Società Itala, avute in cambio di 5.000- azioni

Fiat, consegnate al Banchieri Figari di Genova per transazione di una lite da costui promossa contro la Fiat. In altre parole per transigere la lite che aveva intentato il Figari fu convenuto di dare a costui 5.000- azioni Fiat, che vennero pagate dal Figari al prezzo allora corrente in borsa, e il Figari diede in cambio alla Fiat 5.000- azioni Itala; e mentre il prezzo delle 5.000- Fiat per un ammontare di parecchi milioni venne intascato dai Signori Agnelli - Scarfiotti e Damevino, i quali non diedere al Figari azioni appartenenti allaSocietà, ma quelle che erano di loro proprietà privata, nella vendita delle 5.000- Itala, fatta per conto della Fiat, perdettero la Somma di £ 2.625.000-, che venne messa a carico della Società nella parte passiva del bilancio, sotto la speciosa denominazione di :

-Anticipazioni-; laddove la perdita stessa avrebbe dovuto essere sostenuta da loro,

che, come dissi, avevano realizzato un vistosissimo guadagno sulle 5.000- Fiat, gua-

dagno che doveva essere devoluto completamente alla Società in forma di aumento di capitale".

In base a tale denunzia si iniziava procedimento penale: si sequestravano tutti i libri,

carte e documenti sì della Fiat che degli imputati ritenuti influenti alla causa e rinvenuti nelle perquisizioni domiciliari, e si mandava al perito, scelto nella persona del Rag.

Pietro Astuti di Torino, di rivedere la contabilità ed i blanci e la corrispondenza della Fiat in relazione ai fatti denunciati, e cioè sostanzialmente sui punti seguenti:

-1- Se dovesse ritenenrsi giustificata e regolare l'avvenuta liquidazione e ricostituzione

della Scoietà Anonima Fiat nel 1906, con il contemporaneo assorbimento della Società Officine Meccaniche e Fonderia Michele Ansaldi Anonima, e quali ne siano stati gli effetti sull'andamento economico e finanziario della Società stessa;-

-2- Se il bilancio al 31 Dicembre 1906 della Società Fiat dimostrasse con evidenza e

verità l'utile realmente conseguito, tale da consentire l'avvenuto pagamento del dividendo-

-3- Se parimenti il bilancio 31 Dicembre 1907 della stessa Società dimostrasse la sua reale situazione a quell'epoca-

-4- Se le convenzioni stipulate nel novembre 1906 e nel febbraio 1907 tra i Signori

Agnelli - Scarfiotti e Figari tanto in proprio quanto in rappresentanza rispettivamente

della Società Fiat, della Società Itala, e del Banco della Liguria, trovassero giustificazioni nei rapporti tra le Società rappresentate, oppure non avessero avuto per fine altri e particolari interessi-

-5- Se dall'esame di tutti gli atti di Amministrazione della Società Fiat e delle operazioni di borsa stipulate da Membri del Consiglio di Amministrazione di essa Società, o da altre persone in essa interessate, risultasse che queste abbiano artificiosamente provocate variazioni sul corso delle azioni e conseguiti ingiusti profitti-

Il ponderoso lavoro era compiuto dal perito in tempo relativamente breve, poichè la relazione era presentata il 20 aorile 1909. In essa si rispondeva sostanzialmente ai quesiti proposti nel senso:

-1- che regolare e giustificata era la liquidazione della Fiat all'8 Marzo 1906: che invece irregolari erano state le modalità tecniche, irregolare l'inventario, il quale era stato ordinato in modo da stabilire una artificiosa situazione contabile iniziale, atta a consentire una elasticità di bilancio, che, dopo l'avvenuta reintegrazione del patrimonio, avrebbe dovuto essere assolutamente eslusa; rendendo possibile, ed anzi inevitabile, l'accertamento di utili non realmente conseguiti nel primo esercizio della nuova Società-

-2- Che relativamente allo assorbimento delle Officine Ansaldi esso perito non aveva elementi per ritenere che tale operazione fosse stata contraria agli interessi della Società-

-3- Che nel bilancio 31 Dicembre 1906 erano stati liquidati utili non realmente conseguiti per una somma di oltre 2 milioni, quali utili erano stati ristribuiti nonostante

che le condizioni finanziarie della Società, gravata da enormi debiti, non lo consentissero-

-4- Che il bilancio 31 Dicembre 1907 non dimostrava le reali risultanze economiche dell'esercizio, nè tanto meno la reale consistenza patrimoniale della Società a tale epoca: che in esso eransì fatte straordinarie svalutazioni non dichiarate e non poste in evidenza nella loro totalità agli azionisti; i quali erano anche stati tenuti all'oscuro delle nere cause che loro imponevano il sacrificio della reintegrazione del capitale-

-5- Che le scritture stipulate nel Novembre 1906 col Figari di Genova dalli Scarfiotti ed Agnelli avevano in realtà servito, e non erano state preordinate che allo scopo di occultare e favorire operazioni aventi per fine i particolari interessi delle persone contraenti: che nel febbraio 1907 tali interessi furono poi fatti prevalere in contrasto con quelli della Società, facendo a questa rinunciare all'aumento del capitale, che le avrebbe apportato un grande profitto;e ciò mediante raggiri atti ad ingannare il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Sindacale e gli azionisti.

-6- Che le operazioni compiute in ispecie dai tre amministratori sovra nominati sulle azioni della Società Fiat e di altre Società che dalla Fiat avevano preso nome e partecipazione, erano state artificiosamente dirette allo scopo di produrre nel pubblico mercato e alla Borsa variazioni nei corsi delle azioni, i quali per ciò risultavano nelle varie epoche sproporzionati e talora in aperto contrasto con l'effettivo valore del titolo, e ciò allo scopo, completamente raggiunto, di procurare ai vari operatori e segnatamente agli Amministratori Scarfiotti - Agnelli e Damevino, fortissimi ed ingiusti profitti.

Altra relazione suppletiva presentava il perito in data 12 Luglio 1909 in risposta ad una memoria del Giugno 1909 presentata dal Ragioniere Broglia, compilatore dei bilanci, in cui, salve divere rattifiche, manteneva le primitive conclusioni, ed in conformità di queste e in esito alle risultanze della istruttoria orale il Giudice Istruttore, su conforme requisitoria del Procuratore del Re, con Ordinanza 23 Agosto 1909 rubricava i tre distinti reati di falsi in bilanci a senso dell'art. 247 cod. Commercio di truffa e di agiotaggio.

Per rispondere dei primi (falsi in bilanci) rinviava a giudizio i Signori Scarfiotti - Agnelli e Damevino predetti, olre a Ceriana Magneri comm. Michele Vice-Presidente della Fiat, e Broglia Ragioniere Giuseppe liquidatore, ed ai Sindaci della stessa Società Signori Boarelli Nobile Ferdinando; Cav.Carlo e Marentino Achille: dichiarava responsabili di due distinte truffe continuate a senso dell'art. 413 Cod. Pen., per quanto ha tratto alle operazioni Figari, li Signori Scarfiotti ed Agnelli, e dichiarava pure tenuti a rispondere al reato di agiotaggio i Signori Scarfiotti e Damevino - Dichiarava non luogo a procedere per insufficienza di indizi a favore di Ceriana Majnei riguardo alla imputazione di concorso nella truffa, che era pure stata a lui ascritta: come pure dichiarava non luogo a procedimento, perché i fatti non costituivano reati, in confronto del Cav. Marchesi Enrico, direttore Amministrativo della Fiat, quanti ai reati di falsità nei bilanci.-

Durante la istruttoria, e precisamente con verbali 28 - 29 Luglio 1909, si erano costituiti parte civile Trincheri Enrico e i Signori Garuffo Ing. Egidio; i quali, sotto la data delli 4 agosto 1909 il primo, e delli 9 stesso agosto in secondo, presentavano querela ed istanza perchè il procedimento fosse esteso eziandio contro gli altri Amministratori Signori Biscaretti di Ruffia Conte Roberto Senatore del Regno, Weill-Schott Dott. Aldo, Ferrero De Gubernatis Nob. Alfonso, Racca Avv. Carlo.

Il Giudice Istruttore con ordinanza 23 Agosto 1909, su conforme requisitoria del Procuratore del Re, considerando che i fatti denunziati dalli Trinchiero - Garuffa avevano formato oggetto di una lunga istruttoria che li aveva presi in esame sotto ogni aspetto, come del pari aveva preso in esame la posizione giuridica degli Amministratori Biscaretti-, Weill-Schott-, RFerrero e Racca; che in base alle relative risultanze si era ritenuto non essere neppure il caso di interrogare detti Amministratori con mandato di comparizione, non parendo sussistere a loro carico imputazione qualsiasi-

Dichiarava non essere luogo a procedimento penale in ordine alla querela di cui è caso-

Gli stessi querelanti, costituiti parte civile, facevano opposizione, con atto 6 Settembre 1909, contro le dette due ordinanze, deducendo in rito la nullità delle medesime per vio-

lazione dell'art. 259 Cod. Proc. Pen., e in merito sostenendo doversi estendere il procedimento agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sovra ricordati, elevando imputazione per gli altri fatti che avevano formato oggetto delle indagini del-
l'istruttoria, e rinviare a giudizio il Comm. Ceriana Majneri anche per l'imputazione di concorso nella truffa, dalla quale era stato prosciolto; instando perchè si facesse luogo,
occorrendo, a maggiori accertamenti peritali e testimoniali.
Contemporaneamente, e cioé con atto 7 stesso Settembre, gli imputati a mezzo dei
loro patroni ricorrevano all'Ecc.mo Procuratore Generale del Re presso questa Corte di
Appello, instando perchè il medesimo volesse a sua volta interporre opposizione contro l'ordinanza di rinvio, essenzialmente per la seguente considerazione e pel seguente
obbietto; che cioè: "Contrariamente al disposto dell'Art. 152 C.P.P. senza che vi fosse pericolo di ritardo, e non trattandosi certo di un caso di poca importanza, si è creduto sufficiente l'intervento di un solo perito, per quanto non mancassero i sospetti di poca serenità, mentre potevano essere opportuni in sede d'Istruttoria il controllo e la conferma; e ciò a parte i contrasti personali con alcuni degli imputati. La perizia che ne seguì è così poco attendibile che, di fornte all'evidenza, dovette l'esperto fiscale in un supplemento, col nome di "variazioni", anzichè di "rettifiche" modificare le proprie conclusioni per quasi un milione. La causa è di tanta importanza per la vita economica Torinese che davvero non sarà soverchia cautela vedere autorevolmente delibati e risoluti i problemi tecnici difficilissimi sui quali si fonda".
Il procuratore Generale con requisitoria 14 ottobre 1909 - considerato che le opposizioni delle parti civili erano state ritualmente propodte; che esse erano ammessibili nei riguardi del reato di agiotaggio, nonostando relativamente a tale reato il disposto dello
Art. 152 Cod.Comm. che la pretesa nullità delle due ordinanze non aveva fondamento; che l'opposizione aveva indubbiamente effetto devolutivo e che in osservanza dell'Art. 152 C.P.P. era opportuna una nuova perizia coll'intervento di due o più periti; formulava
in tal senso le sue conclusioni. Queste erano accolte dalla Ecc.ma Sezione di Accusa, la quale con sentenza 4 Novembre 1909, respinta l'eccezione di nullità delle due ordinanze suindicate, disponeva preliminarmente una più ampia istruttoria con la nomina di uno o più periti, i quali in unione al Prof. Pietro Astuti riferissero nuovamente
sulle condizioni materiali e tecniche della causa a norma dei quesiti già proposti dal
Giudice Istruttore e con l'assunzione di tutti quegli altri incombenti che apparissero in relazione opportuni, commettendo la scelta dei periti e l'esecuzione in genere dell'ordinata maggiore istruttoria del Giudice Istruttore di Torino.
Il Collegio peritale composto dei Prof.ri Rag.ri Gagliardi Enrico di Genova e Conti Emilio di Milano, oltre al prelodato Prof. Pietro Astuti, presentava addì 15 Dicembre 1910 le proprie conclusioni colle quali riteneva regolare l'inventario 8 Marzo 1906, rispondente a verità il bilancio 31 Dicembre 1906, reali gli utili, in esso accertati, e regolare l'avvenuto pagamento del dividendo; riteneva pure che il bilancio 31 Dicembre
1907 dimostrava la reale situazione della Società e che il conto economico rispondeva a verità ed alle risultanze contabili; ed unicamente faceva alcuni appunti alle relazioni dei due bilanci, quanto al reato di truffa prospettava diverse ipotesi, lasciando al magistrato ogni apprezzamento; e relativamente all'agiotaggio si restringeva a mettere in rilievo alcuni elementi che potevano avere influenza sul definitivo giudizio in mertio; giudizio che lasciava all'Autorità Giudiziaria.
Il ptrimo perito dichiarava all'atto della presentazio,ne della perizia Collegiale di dissentire da siffatte conclusionio e si riservava di esporre con separata relazione i motivi del suo dissenso, quale relazione veniva da lui effettivamente presentata li
15 Gennaio 1911, formando anch'essa parte integrale degli atti processuali.
In base a questi referti, su conformi conclusioni del Proc. Generale, la Sezione d'Accusa con Sentenza 21 Giugno 1911, ritenendo prevalenti le ragioni addotte dal perito Astuti in contrasto con quelle della

perizia Colleggialz, e adottando sostanzialmente le argomentazioni esposte nella ordinanza del Giudice Istruttore, in conformità dellerisultanze di causa, rinviava a giudizio innanzi al Tribunale gli attuali imputati per rispondere dei reati di cui nei sovrascritti capi di imputazione, colle modificazioni, specie pel delitto di truffa, di cui si dirà in appresso.

All'udienza più non comparivano le parti civili Trinchieri e Garuffo, le quali anzi si resero irreperibili.

Compariva invece la Sig.na Ida Sacerdote, altra delle parti civili costituitasi in istruttoria, la quale dichiarava di restringere la propria costituzione al reato di agiotag-

gio. Per contrario compariva ex novo all'udienza il Sig. Caretto Luigi, che dichiarava di costituirsi parte civile contro tutti gli imputati e relativamente a tutti i reati. Su opposizione della difesa degli imputati, che sollevava apposito incidente, sostenendo la inammissibilità dell'azione del singolo contro gli Amministratori per gli atti da questi compiuti in tale qualità, il Collegio con ordinanza 9 Aprile 1912 dichiarava valida la costituzione di parte civile del Caretto Luigi e della Ida Sacerdote per quanto ha tratto al reato di agiotaggio (al qual riguardo non erasì opposizione della difesa) e quanto agli altri reati, rilevango che il falso in bilancio era compreso nel capo di imputazione come

uno degli elementi costitutisi del reato di agiotaggio, al quale erA pure intieramente commesso il reato di truffa, ammetteva pure il contraddittorio della parte civile con ogni più opportuno e più ampio mezzo di discussione e di difesa, riservato alla sentenza definitiva ogni decisione sul diritto ai danni in raspporto a questi ultimi reati e ai rispettivi imputati.

Altro incidente era pure sollevato in limine litis del dibattimento dalla difesa dell'imputato Broglia per ottenere dichiarata la nullità della citazione e della Sentenza della Sezione

d'Accusa; ma i motivi al riguardo addotti furono in parte respinti con l'Ordinanza risolutiva dell'incidente stesso e in parte, come attinenti al merito, ne fu riservato l'esame ed il giudizio alla sentenza definitiva.

Ora, si della costituzione della parte civile che delle nullità addotte con questo ultimo incidente, non si potrà statuire se non dopo esaminati i fatti ed i reati nel loro elemento obbliettivo alla stregua delle risultanze del pubblico dibattimento; donde la necessità della previa indagine sulla generica dei reati; salva in seguito, occorrendo, ogni eventuale pronuncia su tali questioni preliminari.

Per avere per altro una esatta mozione dei fatti che formano oggetto del giudizio occorre una esposizione sommaria sulle origini e sullo svolgimento della Società Fiat.

----------Nozioni di fatto----------

La Società Fabbrica Italiana di Automobili - Torino (Fiat) venne costituita con atto 11 luglio 1899 col capitale di £ 800.000 diviso in 4.000 azioni da £ 200 caduna;

Il consiglio di Amministrazione venne formato fin dal primo esercizio dai Signori: Lodovico Scarafiotti, Presidente, Roberto Biscaretti, Emanuele di Bricherasio, Alfonso Ferrero di Ventimiglia, Cesare Goria Gatti, Michele Ceriana Mayneri, Carlo Racca, Luigi

Damevino e Giovanni Agnelli.

Sindaci effettivi furono i signori: Alessandro Aymonino, Carlo Core e Tommaso Boarelli.

Uniche variazioni furono fino a tutto il 1907: la nomina ad amministratore del dott. Aldo Weill-Schott nel novembre 1904, in surrogazione del defunto Conte di Bricherasio; la diminuzione di un membro del Consiglio, deliberata in seguito alla rinuncia dell'Avv. Cesare Gatti Goria, e la sostituzione del Sindaco Aymonino col Sig. Marentino Achille.

I primi esercizi 1899, 1900, 1901, furono passivi, ma in seguito ad un riordinamento tecnico ed amministrativo, con la nomina a Direttore tecnico dell'Ing. Giovanni Enrico e del Sig. Agnelli Giovanni ad Amministratore delegato, le sorti della società volsero ad

un'era di progresso e di prosperità che seppe del meraviglioso.

Gli esercizi 1902, 1903, 1904 si chiusero con un considerevole utile, sempre crescente: questo per altro non veniva distribuito che in parte agli azionisti; poichè con avveduti espedienti contabili si nascondevano i veri risultati proficui dell'industria ,

e si impiegavano le grandi riserve così accumulate a sempre maggiore incremento dell'azienda.

Ma gli utili andarono sempre totalmente crescendo che nel 1905 furono di oltre 3 milio-

ni (£3.244.O24,86) e se ne distribuirono per oltre 2 milioni (£ 2.134.000) di cui 1.600.000 agli azionisti , quantunque si iscrivesse una riserva straordinaria di £ 1.107.300, e si facessero svalutazioni ed ammortamenti d'indole straordinaria ed anormale, tanto che alcune voci del bilancio patrimoniale ad esempio quella del "Macchinario ed attrezzi" e quella del "Mobilio ed impianti" "Marca" erano ridotte a £ 1.

Era così divenuto impossibile mantenere il capitale sociale statutario a £ 800.000, men-

tre questo in effetto era di gran lunga molto maggiore e le cresciute esigenze della industria e dello sviluppo maraviglioso della medesima assunto rendevano impellente la necessità di provvedere a un nuovo assetto della Società, con un capitale nominate corrispondente alla sua potenzialità economica ed al patrimonio effettivamente da essa accumulato. Si presentavano a tale scopo due vie; quella di aumentare il capitale o quella di reintegrare il patrimonio sociale al suo vero valore. Per il primo espediente sorgeva la difficoltà legale e giuridica che vero apporto di nuovo capitale non avveniva, in quanto il valore esisteva già nel patrimonio della Società in stato latente, e non si trattava che di metterlo in evidenza ed in rispondenza col capitale nominale.

Si scelse quindi l'altra.

E' per altro da osservare che contemporaneamente a questa liquidazione si era deliberato l'assorbimento delle Officine Meccaniche Fonderie Ansaldi, le quali venivano così a formare un tutto uno colla Fiat, ed erano rappresentate da 10.000 azioni; di

guisachè la nuova Fiat, nelle due sezioni - Automobili - e Fonderie, aveva un capitale complessivo di 9 milioni diviso in 90.000 azioni da £ 100 caduna.

Sulle modalità e regolarità delle liquidazioni della vecchia Fiat e dell'assorbimento delle Fonderie Ansaldi, sulla loro convenienza e sulle ragioni che le concigliarono si dirà più

ampiamente in appresso, poichè su tali operazioni vertono alcuni dei punti essenziali dell'accusa.

Basta per intanto rilevare che la nuova Società cosi costituita ebbe un prospero inizio, o meglio proseguì nello stupefacente aumento della sua produzione, tanto che nel primo anno di esercizio, in soli dieci mesi dall'8 Marzo al 31 Dicembre 1906 produsse 965

chassis (contro 511 prodotti nel 1905) e chiuse il suo bilancio con un utile netto di £.

3.957.083,69 questo utile per £ 3.150.000 e così per £ 35 per azione fu distribuito, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e della assemblea Generale degli Azionisti, non senza che sorgessero parecchie opposizioni, sia di Amministratori

che di Sindaci ed Azionisti, in vista specialmente della mancanza di fondi disponibili, come si dirà più minutamente in appresso.

Nel Marzo 1907 infatti quando quelle deliberazioni furono prese, non solo non esistevano materialmente in cassa le somme rappresentanti quegli utili; che già erano stati immobilizzati in ampliamenti della officina e del macchinario, e nell'acquisto di materie prime e di quanto occorreva al programma della industria, che prevedeva una dupplicata produzione nel 1907, ma si erano a tale effetto e per sopperire a tali bisogni contratti due mutui con la Banca d'Italia e colla Cassa di Risparmio di Torino di oltre

sette milioni.

Nei primi sei mesi del 1907 la industria si svolse regolarmente con una produzione di

924 chassis; ma in seguito fu d'un tratto arenata da una violenta crisi che, generatasi negli Stati Uniti di America, aveva sconvolto tutto ilmondo finanziario, si che del 2° se-

mestre 1907 non si costruirono che 203 chassis, mentre rimasero invenduti lamggior parte degli altri già prodotti, poichè da ogni parte si disdissero i contratti dai rappresentanti e si rifiutò il ritiro delle macchine.

Altre passività intanto si erano dovute contrarre, sì che esse rappresentavano un totale di oltre 11 milioni ed il patrimonio sociale, per effetto della crisi, non dava speranza di una proficua realizzazione per far fronte a tanto sbilancio passivo.

La Fiat si trovava così sull'orlo del fallimento e le più gravi voci incominciarono a circolare sulla regolarità della liquidazione, sulla entità del patrimonio reintegrato in 8 milioni (sulla cui esistenza si muovevano dubbi), sulla verità del bilancio 31 Dicembre
1906, e sulla realtà degli utili in esso accertati.
Impressionati i creditori della Società, rappresentati dai maggiori Istituti della Città riuniti
in Consorzio (Banca d'Italia, Banca Commerciale, Cassa di Risparmio, Banca Ceriana,
Banco Grasso) deliberarono di affidare all'Ing. Dante Ferraris il mandato di assicurarsi
delle vere condizioni industriali della Fiat, della regolarità esincerità della sua amministrazione e della consistenza sua patrimoniale sì all'8 Marzo che al 31 Dicembre 1906.
L'Ing. Dante Ferraris fece minute indagini, verificò libri e contabilità, ispezionò la fabbrica, il magazzino e le officine, e constatò che tutto era proceduto regolarmente, che le attività accertate nella liquidazione 8 Marzo 1906 e nel bilancio al 31 Dicembre 1906 esistevano ed erano giustamente valutate; che reali erano gli utili accertati; che le condizioni della industria erano ottime, e che le difficoltà erano unicamente di indole finanziaria, per la mancanza di danaro; sì che, svalutate equamente le attività patrimoniali e portate al loro valore del momento, e procedutosi alla reintegrazione di parte del capitale, non era dubbia la possibilità di risollevare le depresse condizioni della Fiat.
Forti di questo autorevole responso i creditori si affidarono alla potenzialità industriale
della Società, e tra le due vie, della liquidazione e della reintegrazione del capitale, per evitare il fallimento, suggerirono questa seconda agli Amministratori.
Così fu preparato il bilancio 31 Dicembre 1907 (di cui si dirà estesamente in seguito)
che si chiuse con una perdita di oltre 7 milioni: la reintegrazione del capitale fu approvata dalla Assemblea degli azionisti ed ebbe poi buon esito, anche mercé il concorso di un Sindacato all'uopo costituito, sì che la Fiat poté riprendere la sua vita e superare la crisi avviandosi a nuova prosperità.
Ma intanto il precipitare del corso delle azioni (fino a Lire 34,15), concomitante al rinvilio generale di tutti i corsi dei titoli, sì automobilistici che non, aveva prodotto nel pubblico mercato, e specie in Torino, delle perdite ingenti,donde le recriminazioni, il
malcontento e i sospetti sull'opera degli Amministratori della Fiat, che si volevano i maggiormente responsabili della catastrofe; poiché, mentre nel 1906 avevano distribuito utili di lire 35 ogni azione, nel 1907, erano costretti a denunziare che il valore capitale dell'azione non raggiungeva tampoco più tale cifra. Di qui le accuse di falsità
dei bilanci, di manovre di borsa atc, che formarono poi la base della denunzia della Autorità di P. S. di cui sovra si é fatto cenno.
Da queste voci furono colpiti i Sindaci della Società, i quali, volendo sincerarsi della verità di quanto insistentemente si andava propalando, demandarono a tre ragionieri,
Gitti Vincenzo, Gobbi Gerardo, Bottino Pietro, di esaminare l'inventario di liquidazione 8 Marzo ed il bilancio 31 Dicembre 1906; ed i tre periti con ralazione 26 Marzo 1908 ne constatavano la perfetta regolarità e verità.
Ma sopraveniva la denuncia 23 Giugno 1908 della P.S. donde la istruttoria penale e l'attuale procedimento.
A complemento di questa narrativa di fatto giova accennare sommariamente fin d'ora, salvo a ragionarne ese professo e più a fondo a luogo opportuno, alle quotazioni di borsa avute dalle azione della Fiat nelle varie sue trasformazioni.
Le primitive azioni da £ 200 avevano assunto il valore di £ 1500 verso la fine del 1904;
e accennavano sempre a nuovi aumenti; sì che preoccupati gli Amministratori del loro esiguo numero (4000), e nella credenza che la riduzione del loro valore nominale, e conseguente aumento di numero, valesse di calmiere al mercato, avevano deliberato di
frazionare ogni azione da 200 lire in otto da £ 25, cosicché le azioni divennero 32.000 da £ 25, rimanendo immutato il capitale sociale di £ 800.000.

L'operazione fu eseguita nel Febbraio 1905, quando le vecchie azioni avevano acquistato il valore di £ 3.280; cosicché il valore delle nuove fu ragguagliato all'ottava parte di tale somma e le 32.000 azioni da lire 25 furono emesse e quotate in borsa a £ 410. (410x8= 3280)

Il movimento ascensionale per altro non si arrestò, poichè le nuove azioni salirono ben presto a 1000 lire, 1200, 1300 finchè raggiunsero nel Marzo 1906 le lire 2290.

Procedutosi in tale epoca alla liquidazione, e deliberatosi il cambio delle vecchie azioni con le nuove, in ragione di 2 azioni e mezzo di queste per ognuna delle vecchie, queste subirono un regresso nei prezzi; ma quando si operò il predetto cambio nel 21 Luglio 1906 erano sulle lire 1800 circa, sì che il cambio si eseguì sul presso di lire 1780.

Le nuovissime azioni così, (90.000 da lire 100 nominali) ebbero il valore iniziale di borsa di lire 712; si mantennero pressa a poco a tale prezzo nei mesi successivi, finché

scesero a 600 in Novembre, a 450 in Dicembre, 410 nel Gennaio 1907, 547 in febbraio, dalla quale epoca si accentuò la discesa fino ad essere quotate lire 90 in Dicembre.

Si é già detto che in prosieguo di tempo, per effetto della deliberata svalutazione del patrimonio sociale e reintegrazione del capitale, le azioni discesaro poi al valore di

£34,15.

In seguito alla reintegrazione del capitale si svolse più tranquilla la vita industriale della Società; le azioni acquistarono il prezzo di £ 134 circa, e tale é all'incirca la odierna quotazione normale di borsa.

Premessi questi cenni di fatto necessari alla intelligenza del discorso si può discendere all'esame delle singole imputazioni nei loro estreme obbiettivi.

ESAME DELLE SINGOLE IMPUTAZIONI

--------Falsità in Bilancio-------

-Inventario 8 Marzo 1906 e Bilancio 31 Dic. 1906-

La prima imputazione riguarda il falso del bilancio 3& Dicembre 1906, nel quale si richiamava ed é compresa l'irregolarità dell'inventario 8 Marzo 1906. Questo, come si

é già visto, più che inventario di liquidazione era inventario iniziale della nuova Fiat, per

cui le sue risultanze si ritennero direttamente influenti sui risultati del bilancio di chiusura al 31 Dicembre dell'esercizio stesso.

Innanzi di discendere all'esame di tali bilanci é mestiere ricordare come sia pacifica in causa la convenienza, anzi la necessità, della liquidazione 8 Marzo.

- Periti d'accusa, Astuti compreso, periti di difesa e testimoni tutti convengono nel ritenere che sul principio del 1906 la Fiat si trovava in una condizione tale che non era possibile uscirne senza trasformarla a mezzo di una apparente liquidazione.

Le cause che determinarono la necessità di siffatta procedura si possono col perito Astuti riassumere nelle seguenti: La prima ed essenziale era la necessità di stabilire un giusto rapporto tra il capitale effettivo e quello nominale.

Di tale necessità si è già sovra discusso, ed è superfluo insistervi, apparendo evidente come fosse impossibile continuare nel sistema di svalutazione fino allora seguito, mercé il cui capitale effettivo era decuplo di quello azionario: Ad esempio il macchinario acquistato in lire 1.500.000. figurante in bilancio per sole lire 300.000 era stato svalutato completamente nel bilancio 31 dicembre 1905 e ridotto ad una lira; i fabbricati del

costo di £ 800.000 figuravano per sole £ 400.000 ed erano stati nel predetto bilancio svalutati appieno e ridotti ad una lira; Così la Marca che figura per una lira.

Seconda causa determinante della ricostitutzione della Società mediante la liquidazione era la diffficoltà in cui si sarebbe trovata la Società stessa di attuare

l'assorbimento delle officine Ansaldi; che oltre ad essere utile per il provento diretto ricavato dalla Fiat, di cui si dirà in appresso, appariva di utilità industriale permettendo alla Fiat di avere una fonderia propria. Per questa operazione si era preventivato sul finire del 1905 la spesa di un milione, per il quale occorreva l'aumento corrispondente del capitale sociale.

Ma un'altra difficoltà nasceva dalle speciali condizioni di pletora patrimoniale in cui era venuta a trovarsi la Fiat, ed era quella di non poter mantenere il vincolo delle cauzioni
degli Amministratori.
Per lo smisurato aumento del valore delle azioni sociali, il primitivo vincolo cauzionale di ciascun amministratore in Lire 16.000 di capitale azionario era venuto a rappresentare l'enorme valore di £ 1.216.000. Di qui le dimissioni presentate nel 1905 da un Amministratore (l'avv. Cesare Gatti-Goria) esplicitamente motivata dal desiderio di liberare la cauzione; e la necessità di provvedere ad evitare l'inconveniente; il che fu appunto ottenuto colla liquidazione, che aumentando a
90.000 le azioni, ne ridusse il valore consentendo cosi una cauzione in un ammontare equo e tale che gli amministratori potessero senza troppo grave sacrificio lasciare im-
mobilizzato.
Ultima difficoltà a cui si doveva provvedere coll'aumento del capitale era quello di eli-
minare il "diritto di opzione" alla "pari" consentito dall'art. 5 dello Statuto ai soci promotori nel caso di aumento di capitale. Per il valore delle azioni che determinavano un forte sopraprezzo su quello di emissione, il diritto di opzione, rappresentava un rilevantissimo guadagno anche per gli amministratori, che erano tutti soci promotori; cui
corrispondeva equivalente danno alla Società(quel guadagno fu calcolato in lire 570.250 dal perito Astuti ed in £.1.406.250 dalla perizia collegiale, oltre ai benefizi di opzione sulle ulteriori eventuali emissioni); tuttavia gli amministratori deliberarono di
rinunciare a tale lucro, nascondendo l'aumento del capitale a mezzo di una apparente liquidazione e ricostituzione "ex novo" della Società: Vero che tale diritto di opzione alla pari era nullo e tale fu riconosciuto da quasi unanime dottrina e giurisprudenza, ma era meglio eliminare senz'altro anche la possibilità della quistione, e ciò fecero gli amministratori, resistendio poi in giudizio alle contrarie pretese di alcuni socii, che impugnarono per tale motivo la liquidazione.
In conclusione adunque la liquidazione fu secondo il giudizio della perizia collegiale
(pag.55) consigliata da varie e importanti ragioni di ordine amministrativo, economico e legale, che resero necessaria e giustificata la soluzione proposta; fu l'unico mezzo prati-
camente possibile; fu studiato e proposto per solo ed unico interesse della Società, restando sacrificati gli interessi particolari dei singoli Amministratori per l'annullamento del diritto di opzione alla pari (pag.51) e secondo il perito Astuti (pag. 32) fu, se non indispensabile, certo utile dopo l'esercizio 1905, ed in parte conseguenza diretta dei sistemi fino allora; seguiti nella formazione dei bilanci; tale atto non appare diretto a coprire o a favorire altri particolari interessi estranei a quello della Società.
-------- ESAME IN MERITO - GENERALITA'--------
Ciò posto di tale liquidazione e del relativo inventario, 8 Marzo 1906 si possono esaminare le modalità tecniche, il suo contenuto intrinseco e le sue influenze sul Bilancio 31 dicembre 1906; dappoichè come si disse, l'inventario di liquidazione 8 Marzo 1906 può considerarsi come l'inventario iniziale dell'esercizio della nuova società.
Il capo di imputazione infatti comprende negli addebiti agli Amministratori in rapporto dell'Art. 247 C. Comm. l'irregolare inventario di liquidazione, come base del bilancio al 31 Dicembre 1906, e ne forma specifica accusa al liquidatore, formulando nei costui confronti speciali appunti.

Compenetrandosi pertanto l'inventario di cui è caso nella imputazione di falsità nel bilancio 31 Dicembre 1906, non come atto a sè, per se stante, ma come elemento concorrente alla costituzione di quell'unico reato sostanziale, occorre innanzi di discen-dere all'esame particolare di detto inventario, aver presente il contenuto obbiettivo e la finalità del reato stesso
Come si evince dal tenore del capo di imputazione l'accusa agli amministratori di aver
enunciato scientemente fatti falsi e nascosto fatti riguardanti le condizioni della Società si sostanzia nell'aver dichiarato utili falsi e inesistenti, sia nel bilancio patrimoniale che in quello dell'esercizio industriale; nell'aver distribuito parte di utili non reali; e nell'aver falsamente indicato nella relazione

l'entità dell'utile lordo dell'esercizio e la sua provenienza totale dell'esercizio industriale; mentre in parte dipendeva da sopravenienze attive estranee alla industria.

L'utile adunque è il concetto dominante e informatore dell'imputazione: l'utile che nella ipotesi, secondo l'accusa, era stato determinato e distribuito in misura superiore alla reale.

L'inventario 8 marzo, giusta l'imputazione, era stato eretto in guisa che (con preordinazione o meno) consentiva al 31 Dicembre 1906 una liquidazione di utili non di competenze dell'esercizio. il bilancio 31 Dicembre poi era stato compilato con criteri tali da aumentare ad ogni costo gli utili dell'esercizio, sia plusvalutando le attività, che omettendo delle rilevanti passività. A tale concetto vuol essere pertanto richiamata e coordinata la ricerca in ordine ai varii appunti mossi all'inventario e al bilancio in esame; e la ricerca deve essere determinata al fine di stabilire se esistano quei mezzi artificiosi di accertamento e di liquidazione di utili inesistenti.

Del resto la realtà dell'utile dell'azienda nella misura determinata dal bilancio è il fatto che sostanzialmente preoccupa il legislatore nella rudimentale e monca legiferazione al riguardo. Niuna norma concreta e specifica si detta nel Cod. di Comm. intorno al modo di compilare i bilanci delle società anonime. La loro redazione è lasaciata alla libera e miltiforme varietà della pratica e della scuola contabile: solo si prescrive che nell'atto costitutivo e nello Statuto siano indicati quali norme si vogliono seguite nella formazione dei bilanci e nel calcolare e ripartire gli utili (Art. 59, N. 6 C. Comm) e che il bilancio "deve dimostrare con evidenza e verità glu utili realmente conseguiti e le perdite sofferte" (Art. 176 N. 2 C. Comm).

Questa indeterminatezza di prescrizioni tecniche e contabili può essere lamentata, ma sostanzialmente si deve riconoscere che colle medesime è salvaguardato il fine utimo della legge, il fine cioé che rimanga salvo e non sia intaccato il patrimonio e il cApitale sociele, con ripartizioni di utili non conseguiti; fine che costituisce anche la determinante delle sanzioni penali per gli amministratori di società anonime fallite, là dove all'art. 863 N. 3. Cod. Comm. si puniscono; se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno "con ciò diminuito il capitale sociale".

L'esame adunque dell'inventario 8 Marzo e del bilancio 31 dicembre 1906 vuol essere fatto per rintracciare la vera consistenza dell'utile distribuito, e non per giudicare della perfezione ed esattezza dei metodi tecnici e scientifici della loro redazione, a senonda dei varii criteri ed opinamenti più o meno sereni ed esatti dei pratici e degli scolastici.

----------Esame dell'inventario 8 Marzo 1906----------

Ora il primo perito fiscale nel rivedere l'inventario 8 Marzo 1906 fu appunto e naturalmente ispirato dal concetto fondamentale di ricercare se per avventura non vi fossero state irregolarità tali da consentire una liquidazione di utili maggiori dei reali al 31 Dicembre 1906.

Non bisogna dimenticare come era sorta l'accusa contro gli Amministratori della Fiat.

I rovesci della Società nel 1907 e 1908, tanto repentini e disastrosi, quanto era stata miracolosa e subitanea la fortuna negli anni 1905 e 1906, portavano al sospetto che gli 8 milioni attribuiti alla Fiat dalla liquidazione non fossero esistenti e fossero stati immensamente esagerati gli utili liquidati al 31 Dicembre 1906.

Di qui la duplice riserva nel perito, demandatagli anche dal tenore dei quesiti proposti dal Giudice istruttore, se quel patrimonio esistesse all'8 Marzo, e se gli utili al 31 Dicembre fossero reali.

Il valore complessivo di 8 milioni fu da esso tosto controllato e giudicato esistente, anzi inferiore al vero; di ciò si aveva una conferma nel fatto che, come si dira in appresso al liquidatore era stata fatta offerta della cessione in massa del patrimonio della società in liquidazione, marca e nome compresi, per 10 milioni.

Restava a controllare il modo con cui era stato eseguito l'inventario.

In proposito si presentavano agli occhi del perito due fatti, che, congiunti alle recriminazioni del pubblico, dovevano far nascere in lui legittime prevenzioni e naturali sospetti di irregolarità e di falsità.

Il primo si era che il valore complessivo dell'azienda era stato preventivamente fissato in 8 milioni nel progetto di liquidazione, come risulta dal relativo prohgramma compilato dagli Avv. Ferraris e

Bosio(Vol.X pag. 76). L'incarico pertanto del liquidatore era di reintegrare il patrimonio sociale nel suo valore effettivo, distribuendolo nelle varie voci e nei vari capitoli del bilancio limitatamente e fino alla consistenza prestabilità ed indeclinabile di 8 milioni.

Il liquidatore cioé non doveva, come normalmente avviene, procedere dalla analisi (e cioé dagli inventari singoli) alle sintesi, alla determinazione della consistenza totale del patrimonio; doveva invece seguire una via perfettamente opposta; alla cifra totale imposta, come valore complessivo del patrimonio sociale, doveva adattare le singole parti, onde il patrimonio stesso era composto. Di qui il facile sospetto che l'inventario non fosse stato eseguito, o quanto meno lo fosse stato con criteri di relatività, in modo sommario, contenendo le risultanze dei singoli risultati reali nei confini di cifre prestabilite. Di ciò poi formava in fatto argomento di maggiore suspizione il modo con cui risultava eseguito l'inventario, sia obbiettivamente nell'esame delle singole voci, che sulla materialità della scritturazione.

Innanzi tutto questo non risultava scritto sui libri, che sotto la data del 25 Settembre 1906.

La teste Roncetti impiegata della Fiat, spiegò come ciò sia avvenuto, avendolo essa ricopiato a casa nei ritagli di tempo, e quindi con grande ritardo, come del resto era avvenuto anche per l'inventario 31 Dicembre 1905, che non fu materialmente ricopiato sui libri che dopo il 16 Ottobre 1906.

Ma intanto al perito di accusa questa circostanza non poteva non lasciare una impressione di sospetto.

L'inventario poi portava raschiature di numeri, cifre evidentemente arrotondate, nome di oggetti non esistenti normalmente in una fabbrica di automobili (come quelle di cannoni etc.) valutazioni globali per partite rilevanti e speso non omogenee; esso appariva anzi contenuto in numero troppo esiguo di pagine.

La istruttoria orale a mezzo dei testimoni e dei periti ha esaurientemente spiegato e giustificati tale circostanze, come si dirà in appresso, ma intanto le medesime lasciavano adito al sospetto che l'inventario non fosse stato realmente fatto e che non si fosse proceduto alla effettiva constatazione di tutte le attività e di tutte le rimanenze.

Il sospetto era maggiore per le rimanenze delle merci in offifina lavorate o in corso di lavorazione, le quali per loro natura si rinnovano continuamente e facilmente sfuggono al controllo e alla constatazione. Per esse qualsiasi svalutazione (o difetto di accertamento di quantità) rappresentava nè più nè meno che una anticipata ed erronea determinazione di utili non effettivamente conseguiti; poiché il minore accertamento di impiego di materiA prima si risolveva in un utile che era di competenza del passato esercizio e che si portava alla competenza dell'esercizio futuro (Perizia Astuti pag. 60).

Ora con ogni probabilità l'inventario per le merci era stato calcato sulle tracce di quello allora allora eseguito al 31 Dicembre 1905, con l'aggiunta di quanto presumibilmente si era introdotto nella officina in quei due mesi (Gennaio e Febbraio 1906) come prodotto della lavorazione: e siccome era notorio che al 31 dicembre 1905 si erano fatte rilevanti svalutazioni, ne veniva come logica conseguenza che, nè per la effettiva constatazione delle rimanenze, nè per la loro valutazione (che corrispondendo a quella del 31 Dicembre 1905 doveva essere di molto inferiore alla reale) le risultanze apparenti dell'inventario 8 Marzo 1906 erano attendibili e rispondevano a verità.

E siccome una deficenza di accertamento delle rimanenze iniziali di officina (nel quantitativo o nella valutazione) era difficilmente in prosieguo accertabile o rimediabile per la continua trasformazione e mutazione delle medesime per effetto della lavorazione, se non se ne teneva speciale conto nel compilare il bilancio finale dell'esercizio, (il che era sommamente difficile), così ne discendeva logicamente la supposizione di una preordinazione di utili all'8 Marzo 1906?

Le indagini del perito furono pertanto dominate da questo concetto e dirette a tale scopo.

Egli innanzi tutto constatò che in massima le voci dell'inventario (all'infuori della valutazione delle brevetti -Fiat e della riserva per imposte accantonate nel 1905, di cui tosto si dirà) non presentavano sostanziali irregolarità: le consistenze e le valutazioni sia per gli stabili e fabbricati, che per il mobilio e il macchinario e i crediti apparivano attendibili; come attendibili era anche il valore della marca in Lire 724.163,77; anzi era in realtà di molto superiore (e lo era infatti, se si pensa all'utile accertato nel 1905 in circa 9 milioni).

Tutte tali voci poi (compresa l'asperta plusvalutazione dei titoli)) non avevano influenza sulla determinazione dell'utile.

Il perito invece mosse appunti relativamente al modo di compilazione dell'inventario.

E così per la voce "macchinario ed attrezzi" trovò che non vi sarebbe stato inventario regolare ed analitico. Rilevò raschiature ed Aggiunte di cifre, mancanza di specificazioni in alcune partite: la voce "utensileria" senza specificazione e per somma ecidentemente inferiore al vero; altre (come le morse) enormemente vamlutate: nessun ammortamento eseguito al macchinario. Ma a tutte queste critiche risposero esaurientemente la perizia colleggiale (pagina 126 - 142) le perizie a difesa e le deposizioni dei testi alla pubblica udienza.

Risultò che le correzzioni di cifre dipendevano dalla scritturazione e dagli errori nella copia, (come depose anche all'udienza la Signorina Roncetti, che detta copia eseguì) pagina 333 verbale di dibattimento; che l'inventario 1905 si contiene pure in esiguo numero di pagine, mentre la natura della merce (motori) di grande valore consentiva ad esempio che in sole sei linee s'inventarizzasse un valore di 1.604.9009 (vedi risposta Gitti e Gobbi e Bottino quesito primo); che le partite generiche senza specificazione erano voci complessive che non potevano dar luogo a una descrizione analitica; che si spiegava il valore inferiore nella voce "utensileria" perchè molte partite per lire 50 mila erano state collocate nella voce "merci" (e questo spostamento di categoria dimostrava che l'inventario era stato realmente fatto, essendosi descritti gli oggetti dove si trovavano): che del resto, se pure mancavano dettagli, il perito aveva potuto rilevarne il valore; che per la voce "morse" si era dimenticata sulla copia l'aggiunta "utensilerie comprese": che il liquidatore non doveva fare ammortamenti, ma bensì accertare il valore reale all'8 marzo sullostato in cui le macchine si trovavano; che d'altra parte si trattava di materiale di recente acquisto e non si era tenuto conto delle spese di collocamento e di messa in opera.

In conclusione la perizia colleggiale ritenne che la valutazione non era censurabile, che l'accertamento materiale era occorso; che la materia controllabile e controllata fu trovata regolare dallo stesso perito; che le osservazioni riflettono solo là dove controlli effettivi non si possono ormai avere.

A corroborare queste conclusioni vennero in giudizio le deposizioni dei testimoni Bergadani e Pallavicini, che accertarono dell'effettiva e reale confezione dell'inventario ed equa valutazione anche per questa voce.

Ma non è il caso di insistere oltre sovra di essa perchè è fuori di dubbio, e lo riconosce lo stesso Astuti, trattarsi di beni che non hanno alcuna influenza sulla liquidazione degli utili di esercizio.

Ogni ulteriore indagine in proposito sarebbe pertanto superflua ai fini del giudizio e della imputazione che, non dà alcun carico esplicito relativamente a tale voce; ed ha tratto soltanto, come si é sovra dimostrato, ad un indebito accertamento di utili e non ad una maggiore o minore regolarità di redazione di inventario.

La contestazione effettiva e sostanziale pertanto si restringe alla voce "merci".

Per essa il perito Astuti ritenne che vi fosse o una deficenza di accertamento delle rimanenze, od una erronea e minore valutazione di quella accertata, o l'una e l'altra cosa insieme, e concense che, al riguardo, l'inventario 8 Marzo 1906 "venne ordinato in modo da stabilire una artificiosa situazione contabile atta a consentire una elasticità di bilancio, che dopo la avvenuta reintegrazione del patrimonio avrebbe dovuto essere assolutamente esclusa, rendendo possibile ed anzi inevitabile l'accertamento dell'utile realmente conseguibile nel primo esercizio della nuova Società" (pagina 86 della perizia).

Mettendo poi in rapporto l'inventario 8 Marzo col bilancio 31 dicembre 1906, per quanto ha tratto a tale voce, rilevò che non si era tenuto conto della svalutazione iniziale e manifestò il "dubbio fortissimo" (pag. 73) che si fossero plusvalutate le rimanenze al 31 Dicembre, di guisachè l'erronea o artificiosa liquidazione di utili su tale partita derivava, a suo giudizio, o dal mancato accertamento iniziale delle rimanenze, o dall'erronea e minore valutazione di esse, o dalla maggiore valutazione delle medesime al 31 dicembre, o dall'una e dall'altra di tali cause insieme.

Per giungere a tali conclusioni il perito nel suo forte e poderoso lavoro esaminò la contabilità, gli inventari ed i bilanci con una doppia indagine una "diretta", e l'altra "indiretta".

Al "metodo diretto di prova si attengono i già accennati rilievi fondamentali, che l'ammontare del patrimonio sociale, da servire di base alla liquidazione, era stato preventivamente fissato in 8 milioni; che all'8 Marzo non si era eseguito un vero e reale inventario; che questo era stato compilato contabilmente sulla falsa riga di quello al 31 Dicembre 1905, senza tener conto delle grandi svalutazioni che al medesimo erano state apportate.

Ora già si è detto della esattezza del calcolo totale del patrimonio in 8 milioni, riconosciuto dallo stesso Astuti. Né può recare meraviglia; né dare luogo a sospetti tale determinazione preventiva, quando si rifletta che gli amministratori e i contabili della Società, pur praticando le svalutazioni al patrimonio Sociale agli effetti sovraccennati

di nascondere gli utili e di contenere il patrimonio nei limiti del capitale sociale, tuttavia avevano una chiara e precisa nozione dell'importare delle singole attività; che potevano venire facilmente calcolate e determinate.

Su ciò sono concordi le risultanze del pubblico dibattimento, delle deposizioni testimoniali e dei referti peritali, in corrispondenza alle dichiarazioni degli imputati.

Che poi all'8 Marzo 1906 sia stato compilato un vero e reale inventario è risultato in modo inconfutabile per dichiarazione concorde dei testimoni, e in ispecie di quelli stessi che lo eseguirono.

L'inventario fu fatto per il Magazzino dal Ragioniere Pallavicini e per le merci in officina dal Revelli, ora defunto, e dal Ragioniere Bergadani.

I periti Gitti-Gobbi e Bottina poi (risposta al quesito 1°) rilevarono con dati di fatto e raffronti che l'inventario seguì realmente con la effettiva constatazione delle merci nella loro qualità, quantità ed estimazione.

L'inventario per altro per le merci in lavorazione fu fatto ad officina aperta, forse la fretta della compilazione e la persistenza del lavoro, che trasformava e modificava continuamente le rimanenze, e intralciava per se stessa anche materialmente l'operazione, impedì che l'inventario fosse fatto con quella precisione e regolarità che sarebbero state desiderabili, - e diede luogo a quelle manchevolezze relivate dal perito Astuti; ma nella sua sostanza esso era conforme a realtà e verità e rappresentava la effettiva consistenza patrimoniale.

Al riguardo ogni dubbio fu eliminato al dibattimento pubblico, e se in istruttoria alcuni imputati dichiararono ed alcuni Amministratori deposero che l'inventario 8 Marzo si era fatto sulla base di quello 31 Dicembre 1905, i medesimi hanno spiegato all'udienza come questa era stata una loro supposizione desunta dalla poca distanza dal precedente inventario 1905, e derivata dal non essersi essi occupati e ingeriti nell'inventario stesso.

Del resto di fronte alla giurata affermazione dei testimoni che confezionarono l'inventario, ogni incerta ed equivoca dichiarazione contraria di testi non direttamente informati non ha valore né attendibilità.

In ogni caso non é poi tampòco vero che l'inventario al 31 Dicembre sia stato fatto con forti svalutazioni. Esso fu diligentemente eseguito quanto alla constatazione effettiva delle rimanenze e fu compilato con criteri normali ed ordinari quanto alle valutazioni.

Su ciò depose in modo inconfutabile il teste Avv. Racca, chequell'inventario controllò, e di tale testimonio non è possibile mettere in dubbio la competenza tecnica (accertata da tutti i testimoni), loscrupolo, la onestà, e la veridicità indiscusse.

Se del resto occorresse una riconferma di tale fatto si avrebbe nell'ovvio argomento, pure addotto dai testimoni all'udienza e confermato dai periti che, anche col sistema di svalutazioni adottato dalle Società che vogliono occultare una parte degli utili conseguiti, non è possibile nell'inventario applicare svalutazioni alla merce in lavorazione, e non si applica nella pratica, poichè altrimenti sarebbe perturbata profondamente tutta la contabilità e non si potrebbe più conoscere e ricostruire il verostato delle cose, attesa la continua trasformazione, e modificazione delle attività in officina; e così verrebbe ad essere irrimediabilmente vulnerato quello che è il calcolo

essenziale per un'azienda, la effettiva produzione annuale dell'industria.

Le svalutazioni all'officina si fanno complessivamente per il bilancio in una percentuale sul risultato totale dell'inventario: ed é ciò precisamente che si praticò nel 1905, apportandosi una svalutazione del 25% sull'importo totale di lire 905 mila, e così per complessive Lire 226 mila, di cui si dirà in appresso.
Del resto pure astraendo da tale considerazione, sta in fatto, e non può revocarsi in dubbio, che all'8 Marzo 1906 fu di fatto inventariata ogni rimanenza di magazzino e di officina,sia nella sua esistenza che nella sua valutazione.
Tolti di mezzo questi argomenti, che si possono dire più di induzione che di prova positiva e concreta il perito Astuti si accinse ad un'altra prova desunta dall'"esame diretto" dell'inventario nelle singole voci e nella loro valutazione.
La partita "merci, materiali in officina e materia lavorata" nell'inventario 8 Marzo 1906 è costituita come segue:
1°- Materie prime e forniture in magazzino.....£ 1.009.413,18
2°- Merce in lavorazione e lavorata in officina.....£ 2.647.021,38
3°- Idem presso terzi.....£.....60.623,82
4°- Idem in deposito.....£.....18.520,00

_____

in totale £ire.....3.735.578,38

Nessuna osservazione fu fatta dall'Astuti in merito alle voci 1° - 3° - 4°, la cui valutazione lo stesso perito riconobbe regolare perchè sulla base dei prezzi di costo.
Le sue contestazioni si restrinsero alla voce 2°- "Merce in lavorazione e lavorata in officina" e sull'esame della medesima esso distinse le merci in due categorie, composte la prima dalle partite riferite a singoli articoli, e la seconda di quelle in cui le valutazioni sono corrispondenti a cifre sintetiche o globali.
Le prime sono da esso giudicate o normali, o alquanto esagerate, e ciò (egli suppone)
perchè facilmente controllabili; le seconde invece sarebbero enormemente inferiori al vero (pagina 63).
Giova notare come il perito abbia preso in esame solo cinque di questi
gruppi, mentre il suo assistente Giovanni Odasso, che tali rilievi aveva fatto, avrebbe voluto che tutti fossero posti in evidenza.
Ma, senza indugiarsi su tale punto, ed accettando i calcoli del perito, le valutazioni analitiche (giusta i calcoli fatti dai periti, risultanti dal prospetto unito agli atti e non contestati dall'Astuti) ammontano a £ 2.426.993,88; quindi le valutazioni globali, divise nella perizia in 33 gruppi, (per raggiungere il totale di tale categoria in totale £ire 2.647.021,38) ascendono a sole £ 220.027,50 -
Ora è evidente che, se giustificate sono le pertite analitiche per 2 milioni, non può ammettersi che nell'esigua somma di 220.000 lire circa si nascondesse un plusvalore di 810.000.
Del resto la pretesa svalutazione di tali partite globali (per le quali in soli cinque gruppi, messi a confronto col valore dal medesimi assunti al 31 Dicembre 1906, il perito Astuti
avrebbe trovato un maggiore inessere a tale ultima data di £ire 117.682,70) é rimasta eslusa- (Vedi risposte ai quesiti 5 bis e 6 dei Ragionieri Gitti - Gobbi e Bottino).
La ricostruzione delle valutazioni dei 33 gruppi coi criteri tenuti nei due inventari 8 marzo e 31 Dicembre 1906 diede per risultato (come dal sovracitato prospetto) che la differenza totale di queste valutazioni é di sole £ 1567,97, ed il perito Fornaca, nell'esame analitico dei cinque gruppii presi dal perito Astuti come esempio per dimostrare la diversità dei criteri di valutazione, ha fatto rilevare che il medesimo era incorso in vari errori nel confronto delle valutazioni, diguisaché la differenza da esso trovata in lire 117.682,70; come plisvalore al 31 Dicembre dei cinque gruppi, si riduceva a sole £ 1567,97 (vedi risposte ai quesiti dell'Ing. Fornaca e del Ragioniere Bergadani).
Di questi errori é facile persuadersi e rendersi ragione, senza che all'Astuti possa muoversi appunti di sorta, quando si rilevi che egli non è tecnico, e che in siffatta materia più volte esso stesso rilevò la

necessità nelle sue ricerche di un esperto che avesse speciali cognizioni tecniche per le estimazioni e i confronti; e più volte ed invano fece apposita istanza per avere il sussidio di una tale opera.

Rimangono altri appunti relativi al modo con cui fu compilato l'inventario.

Osserva il perito che vi sono per circa 50 mila lire di attrezzi e utensili erroneamente compresi nella categoria "Merci";- l'utensileria e l'attrezzatura figura per l(enorme forma di oltre 400.000 lire: vi sono partite di motori senza indicazioni di grado di costruzione che giustifichi in qualche modo il valore ad essi attribuito: vi sono partite stranamente errate che si potrebbe ritenersi corrispondano a semplici errori di copiatura, ed invece realmente i totali a piede di pagina corrispondono alle somme errate: nell'impostazione delle singole somme che concorrono a formare il totale di ogni sezione si ebbe cura di indicare prezzi normali e talvolta superiori al normale (come dimostra per i motori): mentre per le somme riferibili a tutta una categoria, od a tutto un gruppo di materiale, sono costantemente molto inferiori ai prezzi normali od a quelli segnati nel successivo inventario 31 Dicembre 1906: vi sono le somme evidentemente arrotondate, alcune aggiunte a caso, mentre si aggiungono le lire e centesimi quando se ne ha bisogno per giungere alla somma complessiva di lire 2.647.021,38, con tutta l'apparenza portata in bilancio, di essere il risultato di un inventario scrupoloso; così si valutano 8 motori a £ire

175.521 mentre si sarebbere potuti opportunamente stimare in cifra tonda, e i 38 centesimli finali si aggiungono ad una voce "Tiro" valutata £ 89,38.

Lo stesso perito osserva che potrà parere eccessiva tale indagine ed esageratamente minuta: ed aggiunge "ma data la impossibilità di un esame tecnico, a quale altro mezzo poteva ricorrere il perito per dimostrare con quale criterio venne formato l'inventario in esame? (p.69)."

Ed il Collegio non ritiene che fosse eccessiva la ricerca: il perito ha esaurito il suo compìito con singolare diligenza ed acume, e ben fece a presentare al magistrato ogni elemento di giudizio: ma, appunto per la stessa mancanza rilevata dal perito di un esame tecnico, il Collegio deve venire alla conclusione che tutti, gli appunti sopraspecificati dimostrano il modo affrettato con cui l'inventario fu fatto, dimostrano, come disse la perizia Collegiale, che il medesimo poteva essere meglio compilato nei riguardi delle regole di ragioneria, ma non comprovano che nella sua sostanza non sia stato eseguito, non risponda a verità e non sia attendibile.

Poco attendibili invece sono i confronti del perito in ordine ai criteri di vamlutazione dei motori e delle altre attività in corrispondenza anche a quelli seguiti al 31 Dicembre 1906; poichè all'uopo sarebbe stata necessaria appunto quella esatta descrizione della qualità e dello stato di lavorazione, che non sempre risulta, e sopratutto sarebbe stata necessaria una cognizione tecnica che il perito non aveva, e che al giorno d'oggi sarebbe anche inutile per mancanza dei dati precisi di raffronto.

Del resto la perizia Collegiale ed i Ragionieri Gitti e Gobbi all'udienza hanno data spiegazioni, in ispecie per quanto ha tratto di motori, della attendibilità delle valutazioni all'8 Marzo in perfetta corrispondenza con quelle fatte al 31 Dicembre e con gli stessi ed identici criteri. (risposte al quesito 1°).

Degli attrezzi ed utensili per 50 mila lkire erroneamente compresi nella categoria "Merci" già si é detto e si é dimostrato come l'erronea loro comprensione nelle "Merci" poichè esse si trovano in quel reparto all'8 Marzo, é prova indubbia della effettiva esecuzione dell'inventario: la attendibilità della somma di £ 400.000 a cui furono valutati complessivAmente gli utensili e gli attrezzamenti è dimostrata dal raffrontio con la Somma risultante al 31 Dicembre 1906 che fu per tale voce superiore di £ 100.000 circa: gli errori di copiatura già furono dimostrati: risultò che la ,parola "cannoni" era scritta invece di "camioni" e questi ben comportavano la valutazione dei £ 15.000 caduno, loro attributia: la Signorina Roncetti, che eseguì quell'infelice copiatura, spiegò gli errori e le cancellature nelle cifre, le aggiunte di lire e centesimi per fer tornare i conti, poichè, copiando dalla minuta, le cifre a pié di pagina non venivano nella copia a

corrisponderci esattamente: doveva così la Roncetti fAre sull'originale nuove somme, rese necessarie dalle diverse risultanze della scritturazione, a seconda delle pagine, donde il rilievo di errori di copia, le cancellaszioni, le aggiunte di numeri, di lire e di

centesimi. L'arrotondamento poi delle cifre fu ammesso dal Ragioniere Broglia, che procedette a una "decurtazione" (per servirsi della sua espressione)- di lievi somme (in totale circa 30.000) per limitare l'inventario al saldo contabile: ma di ciò si dirà in appresso.

In conclusione l'esame diretto dell'inventario non porta ad alcun risultato attendibile e certo, che suffraghi la supposta svalutazione delle merci all'8 Marzo; come è rimasta esclusa ogni deficienza di inventariazione nella quantità.

Il perito Astuti allora ricorse ad un metodo di ricerca "indiretto".

Non esistendo una regolare contabilità di officina e di magazzino che consentisse di dimostrare il costo dei varii prodotti e di indagare quale rapporto esistesse fra le rimanenze iniziali e quelle finali, tanto per quantità, quanto per valore, onde stabilire la regolarità di carico delle materie prime al conto officina, egli trovò che in tali condizioni un unico controllo era possibile: stabilire quale era "il costo complessivo di produzione" del 1906, ragguagliato alla entità dei prodotti nei due principali elementi, l'impiego di materia prima e le spese generali strettamente industriali; fare lo stesso calcolo per un altro esercizio e porre in raffronto i duee risultati.

Se ne derivava una differenza tra i due costi, e se quello del 1906 risultasse minore per una parte ingiustificata, era segno che il conto del 1906 era stato caricato di minore quantità di materia prima, che, o era stata omessa nell'inventario 8 Marzo, o era stata valutata in meno.

Scelse a tale effetto come termine di confronto il 1907 e presentò i due conti di officina negli allegati 27 -28 della prima perizia, in cui indicò la rimanenza iniziale di merci in magazzino, il carico e lo scarico durante l'esercizio, e le spese generali industriali, sotto deduzione dei resi, degli storni ed altri conti e dei ricavi per vendite ed accessori.Risultato fu un maggior costo di produzione di £ 1407 per ogni vettura del 1907 in confronto di quella del 1906; e tenuto conto delle diversità dei tipi di vettura costruiti nei due esercizi tale differenza si ridusse a £ 1200- corrispondente a non meno di £ 1.100.000 di minor costo apparente della produzione del 1906 in confronto di quello dell'esercizio 1907.

"Ora, si chiede il perito (p. 73), come diversamente si può giustificare così enorme differenza se non concludendo con una erronea minore valutazione delle rimanenze iniziali di merce in magazzino ed in officina; comprese nell'inventario 8 Marzo 1906, od in una maggiore valutazione delle rimanenze 31 Dicembre? Vedremo nello svolgimento dei quesito seguente come vi sia il "dubbio fortissimo" che abbiano concorso a costituire

la differenza l'una e l'altra causa, quantunque la seconda in misura minore della prima. E' certo ad ogni modo che, date le risultanze delle indagini sui due contidi officina per gli esercizi 1906 e 1907, una errata formazione degli inventari "deve" avere concorso a costituire la fortissima differenza, la quale, lo si noti subito, si risolse alla chiusura dell'esercizio 1906 in una effettiva, maggiore valutazione di utile assolutamente inesistente, e quindi in una artifiziosa formazione del bilancio economico del primo esercizio della nuova Fiat. Ne' la differenza può in alcun modo essere attribuita a variazioni nella formazione dell'inventario 31 Dicembre 1907 in confronto di quello 31 Dicembre 1906, poichè nel computo del costo della produzione vennero prese per base le rimanenze in fine 1907 valutate a "prezzo di costo", senza diffalco delle svalutazioni straordinarie portate in quest'ultimo inventario".

"Esluso quanti che si tratti di differenze imputabili all'esercizio 1907 ed al relativo inventario finale, bisogna necessariamente ammettere che la erronea determinazione del costo di produzione dell'esercizio 1906, e conseguentemente della erronea determinazione dell'utile netto di quell'Esercizio, sia dipesa unicamente "dalla errata formazione dell'inventario 8 Marzo 1906 o di quella 31 Dicembre 1906, oppure di entrambi".

Per le angustie del tempo in cui è contenuta la urgente redazione di questa Sentenza, il Collegio non può addentrarsi nel minuto esame analitico di tale conto, che formò la base principale della discussione e delle diatribe peritali.

Vi sono per altro unito agli atti i numerosi prospetti e conti presentati, sia dall'Astuti, che dalla perizia Colleggiale, che dai periti a difesa, e dai medesimi si può agevolmente ricavare ogni elemento di giudizio.

Basterà, al Collegio rilevare i principali argomenti che giustificano la sua convinzione.

Innanzi tutto la perizia Collegiale ha posto in rilievo (e in ciò consente lo stesso Astuti, e sono d'accordo tutti i periti)" che si tratta di prova indiretta; che troppi sono i coefficenti che possono sfuggire nel ricostruire per parallelo i conti di costo; cosicché, pur completati come meglio può suggerire l'indagine più minuziosa e la nessuna prevenzione sul valore effettivo dei risultati attendibili, "non se ne potrà mai trarre delle deduzioni e conclusioni assolute" (pagine 193 e seguenti)"

Di ciò si ha una riprova nelle stesse variazioni di calcoli che ha dovuto fare l'Astuti, a seconda delle osservazioni, dei rilievi e dei nuovi eleùenti che qui erano forniti dal

Ragioniere Broglia e dalla perizia Collegiale.

Nella prima perizia 20 Apruile 1909 egli aveva trovato una svalutazione della merce in officina all'8 Marzo 1906 di £ 1.100,000- Nella seconda perizia 12 Luglio 1909 - inseguito al memoriale Broglia - ridusse tale svalutazione a £ 963,000; che poi successivamente rettificò in £ 737,000. in seguito alla perizia Collegiale, nel supplemento di perizia 15 Gennaio 1911 convenne nella riduzione di tale somma a £ 463.986, mentre poi nelle conclusioni presentate all(udienza riportò la svalutazione alla cifra di £ 810.000.

Le varie perizie collegiali e di difesa hanno minutamente dimostrato gli errori dei calcoli dell'Astuti, primo dei quali fu d'aver preso come termine di confronto l'esercizio 1907, che, per la crisi sopravvenuta che arrest:ò quasi completamente la produzione in tutto il 2° Semestre, per l'enorme rincaro della mano d'opera, della materia prima, per la differenza nei prezzi di vendita, per la diversità dei tipi costrutti; per la differenza dei criteri con cui fu compilato l'inventario di quell'esercizio con grandi svalutazioni, presentava gravi differenze da quello del 1906; mentre sarebbe stato più opportuno e sicuro il confronto con l'esercizio 1905, che si presentava più omogeneo col 1906.

Non è possibile, come si è detto, che il Collegio si addentri nell'esame minuto dei vari conti presentati, gioverà per altro rilevare (come risulta da prospetto presentato dal Broglia intestato "Causali del maggior costo contabile di produzione etc.) che erano state ammesse anche dall'Astuti nella 2° perizia 12 Luglio 1909 le causali: Maggiori spese industriali 1907. Rincaro costo materiali 1907 (nella misura del solo 7%).

Diversità tipi - vetture corsa per un complessivo di 1.211.000- (corrispondente a £ 1114 per vettura.

Nella terza perizia 15 Gennaio 1911 L'Astuti ammise anche le seguenti cause straordinarie. Adattamento tipo 1907 al Modello 1908 (il che non era occorso, o era occordso in minima misura, nel 1906 per tipo 1905) - Messa in moto automatica 1907 (infelice esperimento che fu causa di gravi spese, di cambi e di proteste) - Provvista gratuita pezzi di ricambio 1907. Materiale inutilizzato. Maggiori spese generali nel 1906 in aumento esistenza finale (il 15% sull'importo complessivo dello inventario).

Cosicché in totale le causali di maggior costo 1907 ammesse in questa terza perizia dall'Astuti venivano ad ammontare a £1.513.910 (corrispondente a £ 1405 per vettura).- All'udienza invece egli rinvenne su tali ammissioni e ritornò a trovare un costo ingiustificato di circa 810.000 lire, presso a poco nella misura della seconda perizia 12 Luglio 1909.-

I punti essenziali del dissenso (a tacere dei minori, nei quali la differenza sta solo nell'importo delle singole voci, che si ammette in somma minore dall'Astuti) stanno: 1° Nelle maggiori spese generali nel 1906, e cioé il 15% di aumento sulla esistenza finale.

2° Nella minor valutazione inventario 1907 - motori - chassis - camions in costruzione - 3° Nel minor numero chassis invent. 1907.

Queste ultime tre causali non sono ammesse dall'Astuti - Per la prima egli osserva che nel 1907 vi era già un conto regolare di officina, quindi, tutto essendo già contabilizzato, non era il caso di un ulteriore aumento del 15%: ma, a parte la considerazione che nei suoi primi calcoli questo aumento era stato ammesso, é rimasto escluso (ed é pacifico in causa) che nel 1907 vi fosse già un conto regolare di officina: esso non funzionò che nel 1908; per cui tale aumento come causa di maggior costo nel 1907 deve ritenersi giustificato.

Sulle causali seconda e terza l'Astuti osserva come tali due cpefficenti vengano eliminati perchè nella ricostituzione dei conti dimostrativi dei costi da esso ultimamente presentato all'udienza (produzione lettera C) non tenne calcolo né delle rimanenze iniziali, né di quelle finali di chassis,ma unicamente delle vere materie prime al prezzo di costo.

E' questione quindi di metodo e di calcolo;- e questo calcolo nel suo complesso fu dimostrato erroneo dalla perizia colleggiale (pagine 330 e seguenti verbale del dibattimento) e da tutti i periti a difesa - i quali invece dimostrarono esatto e attendibile quella del prof. Broglia, dal quale risulta giustificata una differenza di maggior costo nel 1907 per £ 2.026.355 (corrispondenti a £ 1876 per ciascun chassis.)

Come si disse il Collegio non può addentrarsi in questa discussione puramente tecnica: ma nel vagliare le risultanze delle perizie ha certo gran peso di convinzione, oltre quanto si è sovra premesso, il fatto che di fronte alle incerte e varianti opinioni del perito Astuti stanno le concordi dichiarazioni contrarie di ben undici ragionieri, non meno stimabili dell'Astuti per competenza erettitudine, che con calcoli e con dati di fatto contrastano la sua tesi, e dimostrano come il costo di produzione del 1907 in somma anche di molto superiore a quella trovata ingiustificata dall'Astuti sia invece pienamente giustificata.- E di ciò trova anche non ultimo argomento a convincersi il Collegio considerando il gravissimo fatto già sovra accennato che la produzione del 1907 si arrestò quasi completamente per tutto il secondio semestre 1907, come si arrestò la vendita, di guisaché é facilmente concepibile quale enorme aggravio abbia subito il costo di produzione da tale grave "anormalità".-

Del resto tutti gli elementi singoli di mano di opera, costo della materia prima, spese generali, differenza di valutazione etc. furono discussi e tenuti in conto; ed il Collegio non può non arrendersi alla persuasione che nacque da tale contrasto peritale, nel senso che, se qualche valore di approssimazione può darsi a tale immane e faticosa ricerca, questo é che il maggior costo del 1907 é pienamente giustificato.-

Né si equivochi sulle conclusioni della perizia colleggiale, la quale parrebbe aver trovato una differenza ingiustificata di maggior costo nel 1907 di £ 463.986. I periti colleggiali

chiaramente dimostraronio che, tenendo conto dell'aumento delle materie prime e della differenza nei criteri di estimazione dei motori e chassisi finiti e chassis e camions in costruzione tra il 1906 e 1907, con una minore valutazione al 31 Dicembre 1907 - si giustificava completamente il maggior residuale costo apparente della propduzione 1907, rispetto alla produzione 1906 in guisaché essi conchiusero: "Confermando l'opinione fondamentale da noi espressa della impossibilità di trarre dalle ricerche dei costi deduzioni e conclusioni assolute, e ciò evidentemente per la poco attendibilità dei risultati, avuto riguardo alla incertezza relativa di molti fra i dati occorrenti per siffatti calcoli, possiamo affermare che dal parallelo dei costi 1906 - 1907 non risulta l'irregolarità dell'inventario di liquidazione 8 Marzo 1906 rilevato in perizia Astuti e nel

successivo supplemento, e resta esclusa fin d'ora, a detto titolo, agli effetti del quesito Secondo, la liquidazione di utili inesistenti, o non di competenza dell'esercizio in occasione del Bilancio 31 Dicembre 1906, ed a causa di voluta svalutazione delle merci passate dalla vecchia alla nuova Fiat" -(§ 47 in fondo);

I periti di difesa poi, (come é spiegato nel prospetto Broglia e nella perizia Gitti - Gobbi e Bottino quesito 5° - p. 16 e 17) trovarono un altro elemento di minor costo e cioé nelle differenza tra i Chassis N. 59 esistenti al 31 Dicmbre 1906 e quelli 27 esistenti al 31 Dicembre 1907 colla conseguenza di 22 Chassis calcolata a favore del 1906 e a danno quindi del 1907.

E questa differenza ammisero anche i periti colleggiali. Del resto gli stessi calcoli fatti dall'Astuti sull'aumento del costo della materia prima nel 1907 (in cui nell'allegato alle osservazioni sulla perizia collegiale) risultarono errati in fatto, come egli stesso riconobbe, sul modo di stabilire la percentuale e nel fare la media (vedi risposta al quesito 5° dei Periti Gitti - Gobbi - Bottino in fine) e se tali errori conducono a lievi differenze, sono oer altro indici della poca sicurezza e precisione delle conseguenze che se ne traggono.

I calcoli stessi poi non sono completi, poiché non comprendono molta merce della Officina Ansaldi, e, quel che é più, conducono a una percentuale complessiva e generica, senza distinzione tra materia e materia.

E' evidente che l'esattezza del calcolo doveva derivare dal tener conto dell'aumento delle materie di maggior consumo- Ora su queste precisamente (come depongono i testi più competenti poiché fabbricatori essi stessi di automobili o direttori di officine meccaniche quali i Signori Pavesio - (direttore dell'Itala) Ing. Guidetti Serra, Ing. Diatto etc.) si verificarono i maggiori aumenti che andarono al 10 a 20 per cento.-

Altro errore si constatò alla udienza nei calcoli dell'Astuti, e si fu quello di aver creduto che nelle memorie consegnategli dall'Ing. Fornaca (va esso prodotte al pubblico dibattimento e allegato agli atti alla lettera F) o meglio nel foglietto unito, che non porta la firma del Fornaca, vi fosse indicato il prezzo di quattro pneumatici occorrenti all'automobile,mentre vi era il prezzo di due soli.

Inconseguenza adunque anche il metodo indiretto del confronto tra i costi di produzione non ha portato a risultati certi, se pure non si dovrebbe dire che ha esclusa la tesi della svalutazione o mancato accertamento iniziale di attività.

Vero che alcuni testimoni in istruttoria e alcuni segli stessi imputati, avevano affermato che i costi di produzione 1906 e 1907 dovevano corrispondersi con poca differenza; ma, a ragione veduta, si dovettero ricredere:-

Del resto di fronte alle risultanze positivee convincenti di testimoni informati, come i Direttori dell'Itala - delle Officine Diatto ed altri tecnici, e di conti e calcoli su dati di fatto ineccepibili, si comprende la fallacia di apprezzamenti fatti a caso senza un approfondimento della questione.-

Romaneva il terzo sistema di confronto diretto tra le valutazioni dell'8 Marzo e quelle del 31 Dicembre 1906 che, secondo l'Astuti, avrebbe portato allo accertamento di una plusvalutazione finale delle rimanenze, o con diretta estimazione eccessiva delle medesime o nel non avere tenuto conto della minor valutazione iniziale.

Questo rilievo si attiene al bilancio 31 Dicembre 1906, ma è opportuno esaminarlo tosto per completare la dimostrazione relativa alla valutazione delle merci, che è comune all'inventario 8 Marzo e al Bilancio 31 Dicembre. Ora anche questa prova è mancata.

Innanzi tutto la plusvalutazione finale è supposta dal perito in via di dubbio e non con argomenti positivi di accertamento: in ogni caso qualsiasi dubbio in proposito è tolto dalla deposizione giurata dei contabili ed impiegati che fecero l'inventario e l'estimazione, e in ispecie da quella dell'avv. Racca, amministratore, persona pratica, insospettata ed insospettabile; li quali tutti affermarono che le valutazioni furono fatte secondo i normali criteri dell'estimo, a prezzo di costo, senza qualsiasi esagerazione in più identico appunto specifico che si muove dal perito Astuti al riguardo si è che le merci non comportavano l'ulteriore carico addossato loro in inventario del15% sull'ammontare complessivo, con un aumento così all'importo totale di £ 351.816, pur riconoscendo prossimo a verità il calcolo di siffaatta percentuale-: ma anche questa affermazione é fatta a forma di dubbio e di forte presunzione, e si riconiosce che per avere dati certi ed espliciti sarebbe necessaria l'opera di uno speciale perito tecnico; per il che si lascia al Magistrato la via di una ulteriore prova con tale mezzo (p. 115 e seg. della perizia).-

Ora tale ulteriore prova non venne esperita, (e forse non era tampoco possibile a due o tre anni di distanza): per cui anche al riguardo non puossi ritenere accertata una plusvalutazione finale; e ciò tanto più dopo le contrarie giurate deposizioni dei testi sovraricordati.

Senonché soccorre in proposito un ultimo argomento, e forse il principale, su cui la strenua accusa fondò i proprii convincimenti - di una avvenuta svalutazione delle merci nell'inventario 8 Marzo; e cioé il riconoscimento di tale fatto per parte del liquidatore

Broglia.-

Tale riconoscimento sarebbe contenuto nel suo primo memoriale (Rilievi Amministrativi e Contabili) dell'Ottobre 1908.

Scrisse in tale Memoriale il Broglia (pagina 10) "Per le materie prime e le merci (utilizzabili) venne compilata l'inventario al prezzo di costo, ed il suo ammontare (superiore alla risultanza contabile del conto Magazzino causa le svalutazioni fatte con l'inventario 31 Dicembre 1905) venne circoscritto alla Somma risultante dalla contabilità.

Per il materiale in corso di lavorazione e lavorato (officina) venne del pari fatto l'accertamento reale dell'esistenza, limitandone l'importo (di molto superiore) al saldo

contabile del conto esercizio, più l'utile lordo dal 1° Gennaio all'8 Marzo, calcolata nella cifra di un milione.

Con questa dichiarazione il Broglia avrebbe confessata la avvenuta svalutazione della merce, in quanto avrebbe ammesso che gli importi del Conto Magazzino e dell'officina, superiori (e quest'ultima di molto) alle risultanze della contabilità, erano stati limitati al Saldo contabile.

Ma per comprendere nel loro vero significato queste parole è necessario considerare come avvenne per parte del Broglia il riferimento dell'inventario alla contabilità, e in quale momento e con quale finalità fu dettato im memoriale dell'8bre 1908.-

Il broglia ha spiegato come, avuto l'incarico della liquidazione, ed osservato che l'importo del patrimonio era prestabilito nella somma di 8 milioni, Sua prima cura e preoccupazione fu quella di accertarsi se detto valore patrimoniale esisteva realmente: diede quindi ordine della compilazione rigorosa degli inventari; ma non contento delle loro risultanze, e per maggiore cautela e controllo, in vista principalmente della circostanza che l'inventario delle merci avveniva a officina aperta, volle confrontare tali risultanze con quelle contabili: volle cioé, come esso disse (pagina 89 del Verbale di dibattimento) avere una riprova contabile della esattezza degli accertamenti fatti dai compilatori dell'inventario: riprova che poteva ottenere aggiungendo al saldo contabile del conto officina l'utile dal 1° Gennaio all'8 Marzo 1906. Il Saldo contabile del Conto Officina e Magazzino (pag. 3 degli allegati a Stampa A II Alla memoria Broglia - Rilievi Contabili e di Fatto II della numerazione data dalla perizia collegiale Vol. VII Allegati) era di lire 2.735.578,38. Aggiungendo a questa cifra l'utile dal 1° Gennaio all'8 Marzo 1906 si doveva avere la prova contabile della esattezza dell'inventario. Sulla base del risultato conseguito nel precedente esercizio e sul numero delle vetture messe in lavorazione del 1906 tale utile si poteva presumere nella cifra di un milione; quindi l'inventario per essere in armonia con la contabilità doveva aggirarsi sulla Somma di

£ 2.735.578,38 più un milione e cioé £ 3.735.578,38.

L'inventario invece nel suo totale non dava questa cifra precisa,ma qualche cosa di più, circa £ 30.000; ed allora ilBroglia, per il modo con cui l'inventario era stato fatto, (ad officina aperta), pel dubbio che vi fossero stati spostamenti di materiale, arrotondò le cifre delle valutazioni globali (le "decutò" - giusta la sua espressione), in modo che il totale dell'inventario coincidesse con i risultati contabili.

Non fu possibile rintracciare la minuta dell'inventario, che la Signorina Roncetti affermò avere rimessa o fatto vedere al Ragiere Odasso, incaricato dall'Astuti delle ricerche peritali: ma la dimostrazione del Broglia e la corrispondenza dell'inventario al Saldo contabile, salvo una differenza di circo 30.000 lire sono confermate da un conto di officina ricostruito dai Ragionieri Gitti - Gobbi e Bottino e di cui si dirà in appresso.

Certo ad ogni modo questa svalutazione era prudenziale ed equa, se si considera che corrisponde all'1%, mentre al 31 Dicembre 1905 era stata del 25% e cioé di £ 226.OOO, e al 31 Dicembre 1906 fu dell'11 1/2% cioé Lire 412mila (Risposta ai quesiti 2° - 3° - 4° periti Gitti -Gobbi e Bottino).

Del resto appare evidente come il Broglia nel dettare quel Memoriale fosse preoccupato di dimostrare che gli 8 milioni esistevano realmente- Era questa la circostanza messa in dubbio dalla voce pubblica: era parsa una follia l'enorme aumento del capitale della Fiat in soli sei anni da 800.000 a 8 Milioni: ed il Broglia, che pure nell'accettare l'incarico di liquidatore si era preoccupato di tale ricerca, ha cura di dimostrare col suo memoriale tale effettiva consistenza. Prende in esame tutte le voci dell'inventario, ne dimostra la realtà e ricordando la svalutazione avvenuta sulla merce di 30.000, afferma che la esistenze effettive erano superiori alle risultanze del saldo contabile, anzi "di molto" superiore.

In tal modo ed in tal senso deve essere intesa tale espressione che, ricostituita nella sua data e nella sua finalità, non può dare fondamento ad una attendibile accusa. Si noti ancora che il Broglia scriveva nell'ottobre 1908, quando non sapeva e non poteva supporre d'essere imputato (il suo interrogatorio é del Maggio 1909) - e quando la perizia fiscale non era ancora stata eseguita; scriveva quindi in difesa dell'opera sua, bensì, ma a favore degli amministratori imputati, ed é ovvio ritenere che se egli non fosse stato dominato dal concetto di dimostrare la effettiva consistenza degli 8 milioni, e dalla preoccupazione che questa fosse l'accusa, non avrebbe certo scritto quella frase: perchè é evidente che, se egli avesse saputo o potuto supporre che l'imputazione era di sottrazione o di svalutazione di attività non avrebbe certamente dato argomento all'accusa con una tale confessione.

Il concetto quindi della espressione di "molto superiore" vuol essere riferito alla svalutazione o decurtazione delle 30.000 lire, che, col criterio da cui era dominato lo scittore e per fini della Sua dimostrazione, ben poteva costituire una rilevante differenza in più del Saldo contabile, ed essere considerata come una dimostrazione che l'effettiva consistenza inventariata era di molto superiore alla Cifra risultante dalla contabilità.

Del resto deve pure osservarsi che l'inventario del magazzino per la valutazione fu ritenuto regolare anche dall'Astuti, eppure anche per esso si affermò nell'incriminato memoriale che il suo ammontare era "superiore" alle risultanze contabili, e che con "decurtazione" venne circoscritto alla somma risultante dalla contabilità; puossi quindi convenire con la difesa che, se la frase é dimostrata retorica per il magazzino, - lo stesso deve ritenersi per la officina. - In ogni caso é giocoforza riconoscere che l'asserta confessione é smentita e distrutta dalle risultanze obbiettive dei fatti, dall'inventario e dalla contabilità.

Concludendo su tale punto capitale delle causa, l'assertaa falsità iniziale dell'inventario 8 Marzo per quanto ha fatto alle merci non è rimasta in alcun modo provata.- Il preteso preordinamento degli utili col diminuire o nascondere artatamente l'effettivo carico iniziale dell'officina é stata una ipotesi del perito - Egli - per sospetti spiegabilissimo - derivanti sopratutto dalla poca regolarità del modo con cui l'inventario risultava compilato, è partito da un presupposto che ha ispirato le sue ricerche: si sono nascosti degli utili; ciò doveva essere avvenuto nella officina - Poteva essersi perpetrato e col man,cato accertamento e colla minor valutazione delle rimanenze iniziali, o colla plusvalutazione delle rimanenze finali al 31 Dicembre, o da tutte e tre le cause insieme.

Ma l'ipotesi indeterminata e mancante di seria consistenza nella base rimase ingiustificata nella sua finalità, nonostante le diligenti prove e ricerche esperite: per cui per questo motivo soltanto si dovrebbe già fin d'ora conchiudere, come all'accusa sia mancata in proposito la prova dell'elemento obbiettivo del reato, della falsità nella sua generica, e che a tale riguardo si imponga una dichiarazione di non luogo, in quanto non é su delle ipoptesi, sconfessate dai fatti che possa fondarsi una imputazione di reato.-

Ma a dirimere ogni dubbio in proposito soccorre la prova fornita dagli imputati della inesistenza del reato stesso; prova raggiunta con diversi calcoli e raffronti, la cui attendibilità non poté sostanzialmente essere disconosciuta dalla stesso Astuti.

E' manifesto che, se mancato accertamento di merci (-nella quantità o nella valutazione) vi fu all' 8 Marzo, il maggior valore doveva rappresentare un utile nascosto prodotto o nei due mesi Gennaio e Febbraio 1906, o nell'esercizio 1905, o negli anni precedenti dal 1900 al 1904. - Ora tutte queste ipotesi rimasero chiaramente escluse.

Non poteva un utile di 800.000 essere il prodotto della lavorazione dal Gennaio all' 8 Marzo 1906, poiché per tale periodo si era già calcolato un utile di un milione (che risulta dalla differenza tra la consistenza inventariata all'8 Marzo e il saldo contabile, e questo calcolo e questo utile fu ritenuto adeguato anche dall'Astuti: ora sarebbe stato impossibile un maggior utile di circa un altro milione, con che si sarebbe dovuto avere negli altri cinque bimestri dell'anno un utile di 10 milioni e più, eccedendo così di gran lunga le risultanze del bimestre 1906, incui l'utile lordo accertato dall'officina fu solo di poco più di 5 milioni, corrispondente appunto a un milione per bimestre.

Di tale opinione é pure il perito Astuti, che sostenne trattarsi di utili di competenza anteriora al 1° Gennaio 1906.

Ma anche questa ipotesi si dimostra impossibile.

E di vero; quel maggior utile nascosto non poteva essere stato prodotto nel 1905: poiché questo esercizio con una produzione di 510 chassis ebbe già accertato in bilancio un utile di £ 2.136.000; su del che non si elevarono contestazioni; e non è possibile che con una produzione della metà inferiore a quella del 1906 si avesse un utile netto di 2.136.000 + 1.000.000- cioé di 3.136.000- quasi,mentre il perito Astuti accertò un utile di sole £ 1.600.000, o se si vuole di circa 2 milioni pel 1906, e mentre anche l'utile risultante dal bilancio di questo esercizio é di poco superiore a quella somma (3.957.083,69): e si noti che nel 1906 (come é incontestabile) il prezzo di costo fu minore e quello di vendita maggiore rispettivamente al costo e al ricavo del 1905.

Tanto meno l'utile di 810.000 poteva essere di competenza complessivamente degli esercizi anteriori al 1905: poiché in essi la produzione era stata ben esigua, e cioé:

anno 1900	vetture	52
" 1901	"	44
" 1902	"	108
" 1903	"	133
" 1904	"	265
totale	"	602

Ora con complessive 602 vetture di produzione in cinque esercizi é facile arguire come ben pochi dovessero essere gli utili; e ciò si desume ancora maggiormente, come osservano i periti Gitti e Gobbi e Bottino, dal fatto che nei primi esercizi la Fiat, con una produzione limitata dovette ricorrere alla applicazione dell'art. 181 Cod. Comm. per ricompensare il capitale azionario.

La stessa dimostrazione forniscono i oeriti Gitti Gobbi e Bottino (risposta quesito 5°) ragguagliando l'utile complessivo ottenuto fino a tutto il 1905 al numero delle macchine prodotte. L'utile complessivo fra accantonati (2.684.828,60) e distribuiti (2.424.285) fu di totali £ire 5.109.111,60: la produzione a tutto il 1905 fu di 1112 vetture: dividendo la somma totale degli utili di cui sovra, per le vetture, si ha l'utile netto per ogni vettura di £ 4594 cioé circa 5000. Se a tutto il 31 Dicembre 1905 vi fosse stato il preteso maggior utile di £ 810.000 é evidente che le 1112 vetture prodotte in quel periodo avrebbero dato £ 810.000 di più e quindi per vettura £ 730 circa, ossia un utile complessivo per vettura di £ 5324: il che é impossibile, ove si pensi che tale utile per il1906 (epoca di produzione immensamente maggiore e quindi di minor costo) l'utile fu all'incirca di sole £ 5000- Se poi si volesse ritenere che l'utile delle 810.000 lire fosse di esclusiva competenza del 1905 il risultato parebbe ancora più assurdo. - Infatti nel 1905 si ebbe un utile netto di esercizio di £ 2.136.000, che ripartito su 510 vetture - dà un utile per vettura di £ 4190 circa; applicando l'utile maggiore di 810.000 si ha per vettura un maggiore utile di circa 1600, e così le vetture nel 1905 avrebbero dato un utile di 5790 caduna, molto maggiore di quello del 1906 in cui le condizioni della produzione e del mercato erano molto più favorevoli.

Un'altra dimostrazione presenta il Ragioniere Broglia che, confortata dall'assenso dei periti, merita considerazione- Egli osserva (pagina 85 del Verbale di Dibattimento) che per farsi un'idea come il capitale originario di £ 800.000 sia diventato di 8 Minlioni non si deve credere che tutta la differenza da 800.000 lire e otto milioni, e cioé 7.200.000, derivasse da utili accantonati dalla Fiat nei precedenti esercizi: buona parte della differenza deriva da un maggior valore acquisito dai vari elementi patrimoniali,e cioé terreni, titoli, etc. e per essere preciso, esporrò la somma che deriva da un maggiore valore acquisito dagli elementi patrimoniali, e quello che deriva da utili di esercizi accantonati, concorrenti entrambi a formare la cifra dei 7200.000;-

Plusvalutazione degli elementi patrimoniali.-

Marca £ 724.162,77-

Titoli £ 1000.000,00.

Utile lordo Officina dal 1° Gennaio 1906 all'8 Marzo 1906 £ire 1000.000- Terreni - 439.782 - Fondi riserva.Eliminazione £ire 1.351.226,69, - in totale lire 4.515.171,40 - la quale somma rappresenta quindi il maggior valore acquisito dagli elementi del patrimonio della Fiat e dagli utili extra industriali (vendita fatta del 1905 alle Brevetti Fiat).

Gli utili quindi di esercizio accantonati dalla Fiat si riducono alla differenza tra £ 7.200.000 e 4.515.171,40 e cioé a £ 2.684.828,60, la quale somma di utili, come si rileva nel prospetto che presentò erano stati applicati: agli stabili per £ 1.349.689,15 meno la plusvalutazione dei terreni 439.782- cosi totale lire 2.684.828,60 quindi nessuna applicazione di utili né al magazzino, né alle merci in corso di lavorazione.-

Non è possibile che la Fiat avesse potuto avere degli utili di esercizi accantonati in cifra superiore alla predetta di lire 2.684.828,60 - inquantoché, considerando quelli ripartiti agli azionisti dal 900 al 905 in lire 2.424.283, si orriene un totale utili conseguiti dalla Fiat fino al 31 Dicembre 1905 di £ 5.109.111-

Se si considera che tutta la produzione della Fiat dalla Sua origine fino al 31 Dicembre 1905 fu di soli 1112 chassis e cioé:

N°	52	nell'esercizio		900
N°	44	"	"	901
N°	108	"	"	902
N°	133	"	"	903
N°	265	"	"	904
N°	510	"	"	905

Totale 1112- -

si accerta come l'utile medio per ogni chassis fu di quasi lire cinquemila.

Non si può pensare che l'utile fosse superiore, basta il fatto che i prezzi di vendita dei chassis, come il primo perito fiscale può rilevare, furono negli esercizi 902 - 903 - 904 - 905 o uguali o inferiori all'anno 1906.

Se l'utile negli esercizi precedenti al 906 fosse stato superiore a £ 5000 per chassis, anche l'esercizio 1906 avrebbe dovuto dare un utile molto maggiore di quello che appare dal Bilancio dell'esercizio 1906-

Infine un'altra prova contraria alla svalutazione delle merci per £ 810.000- o per altra somma, nell'inventario 8 Marzo é data dai periti Gitti - Gobbi e Bottino (risposta quesito 5° pagina 20é colla ricostituzione del conto della officina sulla base dei costi; quale conto è pure di indubbia rilevanza e persuasione.-

I periti sulla base dei costi e con un metodo che é chiaramente spiegato nella risposta sovracitata ai quesiti ricostituiscono l'importo delle merci che si dovevano trovare in officina all'8 Marzo 1906: tengono conto di ogni elemento che poteva determinare questo carico: calcolano quindi la merce uscita dall'officina nel periodo 1° Gennaio - 8 Marzo 1906 - la detraggono dal carico e trovano che in totale il valore di costo delle rimanenze merci all'8 Marzo era di lire 2.678.267,71 e che tale somma doveva dare l'inventario. Ora questo ammontò a £ 2.647.021,38 con una differenza in meno di Lire 31.246,33, che é appunto la svalutazione fatta sulle partite globali, per ridurre la differenza tra il saldo contabile del conto officina (1.647.O21,38) ed il saldo effettivo dell'inventario (2.678.267,71)- Alla cifra tonda di un milione, che era l'utile lordo dell'officina per il periodo 1° Gennaio - 8 Marzo 1906.

Il conto di cui sovra, conchiudono i periti,é la prova più certa, più sicura, più rigorosa della assoluta inesistenza della pretesa svalutazione delle £ 810.000, o di altra somma, sulle merci in lavorazione o lavorate in officina.

Su tale conto, come sugli altri sovraricordati, il perito Astuti non mosse contestazioni. Egli osservò soltanto che non aveva tempo di controllarli e che, oltre agli utiliu prodotti dalle macchine fabbricate, vi erano altresì quelli derivanti dai pezzi di ricambio e dai proventi dei capitali investiti, i quali quindi potevano nel corso dal 1900 al 1905 avere costituito la somma di 810.000 od altra approssimativa: ma

è chiaro come a base dei calcoli di cui sovra si sia preso l'utile finale di esercizio risultante dal conto economico (conto profittie perdite), nel quale per ogni anno figura essersi tenuto conto di ogni provento di qualsiasi natura, e cioé dei ribassi e sconti, interessi attivi e degli utili sulle vendite non solo delle vetture, ma anche delle merci.

Del resto tali redditi di capitali o proventi dei pezzi di ricambio sono ben poca cosa, (come risulta anche da quelli figuranti nel bilancio 1906 e ammessi per tale anno dal

Perito Astuti), perché possano portare a sensibili differenze ed a spostare sostanzialmente i risultati dei calcoli sovra riportati.

Quali calcoli, pure presi e considerati con quel criterio di relatività e di approssimazione che é doveroso in siffatta materia, forniscono sotto diversi aspetti e nel limite del possibile - la dimostrazione dell'infondatezza dell'ipotesi di un iniziale minor carico di officina e di un conseguente preordinamento di utili non derivanti dall'esercizio 1906 - e le deduzioni e le conclusioni che ne derivano pare al Collegio siano argomenti non dubbi di convinzione nel senso dagli imputati prospettato.

A maggiore convinzione vale ancora il riflesso che se é incontestato l'utile di un milione attribuito al periodo Gennaio - 8 Marzo 1906 - epoca di minor produzione - (ed il perito Astuti lo trova attendibile-), maggiormente attendibile deve essere un utile corrispondente di un milione ogni trimestre successivo e cioé di 5 milioni totali per l'anno 1906, che è appunto approssimativamente (fu di 5.300.000 circa) l'utile lordo risultante dal bilancio; e non si può, senza evidente contraddizione, contestare tale utile ed ammetterne per un milione nei primi due mesi del 1906.

Altri argomenti si traggono dal confronto delle produzioni dei varii anni 1905 - 1906 - 1907 cogli utili ai medesimi attribuiti dal perito Astuti, per dimostrare la contrarietà delle sue conclusioni e la effettiva esistenza dell'utile 1906, quale appare dal bilancio predetto-. Se poi dalla ricerca obbiettiva sull'ingenere della falsità si volesse per un momento passare alla specifica imputabilità degli Amministratori e in ispecie del liquidatore, a cui l'irregolarità dell'inventario 8 Marzo é in particolar modo ascritta, si trovano in causa circostanze di fatto tali che escludono la intenzione del preteso preordinamento degli utili.

Non è risultato innanzi tutto che gli Amministratori si sieno in alcun modo ingeriti nel predetto inventario, ed abbiano date istruzioni speciali per predisporre degli utili estranei alla competenza del 1906 - Tali inventarii furono fatti come negli anni precedenti dai soliti impiegati, con i soliti criteri. In secondo luogo é di palmare evidenza che, se gli Amministratori o alcuno di essi fossero stati animati da questi gravi intendimenti, avrebbero potuto prendere per punto di partenza della liquidazione un inventario al 1° Gennaio 1906: a tale epoca con l'aumento del valore della marca, che unanimamente é ritenuto potesse ascendere anche a 2 milioni, si raggiungeva facilmente, anche a tale epoca, la consistenza patrimoniale prestabilita di 8 milioni e così il 1906 avrebbe avuto un milione di utili di più, corrispondenti all'utile assegnato al periodo Gennaio - Marzo 1906, senza uopo di nascondere merci o valori iniziali in officina- Lo stesso svrebbero potuto fare anche all'8 Marzo, plusvalutando la Marca -: poiché in buona sostanza non deve dimenticarsi che non si trattava di una vera e propria liquidazione con trapasso di attività da ente a ente, costituiti da persone diverse, ma di trasformazione di società in cui gli utili, sia dell'uno che dell'altro esercizio, restavano alla stessa Società ed (in massima parte) agli stessi azionisti. Sotto un certo aspetto pertanto, e quanto meno agli effetti patrimoniali, era indifferente plusvalutare l'una piuttosto che l'altra attività, come - ad esempio - la marca -. Mancava quindi una plausibilità ed apprezzabile spinta a delinquere fin dall'8 Marzo, tanto più ritenuta la insospettata ed insospettabile onestà privata e professionale, sia dei consulenti legali che prepararono il progetto di liquidazione, sia del Broglia, i quali non è risultato giocassero in borsa, o fossero azionisti (e forti azionisti della Fiat), dei quali quindi non si comprenderebbe invero la partecipazione in un simile reato, a meno di supporre, anche nei più stimati professionisti una organizzata conventicola di falsari senza interesse od utile proprio.

E' poi anche inverosimile che a tanta distanza di tempo si preordinassero degli utili per la fine dell'esercizio, in un momento tanto più in cui ogni migliore e fondata speranza ne faceva prevedere dei rilevantissimi. Il vero si é ché intendimento di alterare le risultanze economiche dell'esercizio 1906 non

esisteva: e di ciò si ha una palmare e convincente dimostrazione nei seguenti due fatti, che derivano bensì esclusivamente dal Broglia, ma che si possono invocare anche a favore degli Amministratori, in quantochè, secondo ogni evidenza, se accordo vi fosse stato con loro di nascondere utili iniziali a danno della liquidazione, per farli poi comparire al 31 Dicembre in favore dell'esercizio 1906, il Broglia avrebbe agito ben diversamente.

I fatti sono i seguenti:

Nella voce "Merci in lavorazione e lavorata" è compresa all'8 Marzo una partita di 85 chassis pel complessivo importo di £ 1.100.500. E' incontestato che essi furono valutati a "prezzo di vendita" (e su ciò non vi è dubbio) e lo furono per volere del Broglia (come depose il teste Bergadani). Ora, esistendo essi tuttora in officina si sarebbero potuto conteggiare al costo come avveniva per la merce in genere, pel che ne sarebbe derivato un utile alla nuova Fiat di circa 425.000. Vi sarebbe così stato un comodo e non censurabile mezzo i aumentare gli utili alla nuova Fiat, invece il Broglia volle che di tale utile prodotto dalla lavorazione del passato esercizio fosse dato carico regolare alla nuova Società; valutando i chassis a prezzo di vendita-.

Lo stesso si dica di alcuni carters per l'importo di £ 127.700, pure valutati a prezzo di vendita e gravati del pari di un utile di circa £ 63.850 - Sono così 488.000 di utili che il Broglia non volle fossero incorporati nella nuova Fiat, mentre se intenzione avesse avuto di preordinare utili a favore di questa, aveva facile il mezzo di attribuirle tale somma (vedi quesito 2° - 9° - 10° - risposte Gitti - Gobbi - Bottino)-.

E in ciò concorda sostanzialmente anche l'Astuti (vedi risposte quesiti 9° - 10°).

Ma vi ha di più: nel Maggio 1906 il Broglia, venuto a conoscenza che non erano stati inventariati alcuni chassis che si trovavano alla Esposizione di Milano per l'importo di £ire 264.800, ne fece regolare fattura alla nuova Fiat, dandole debito dell'intero ammontare, e così - contrariamente al preteso intento di favorire indebitamente l'esercizio 1906, lo privò di un beneficio di lire 264.800, che, senza la fattura e l(addebito, avrebbero aumentato di tanto l'utile dell'Officina (vedi quesito 11°; risposta Gitti - Gobbi - Bottino).

Quest'ultimo fatto poi, ove ne fosse bisogno, e ove non fosse provato che l'inventario 8 Marzo seguì realmente con la constatazione quantitativa e qualitativa di tutte le rimanenze, servirebbe sempre in ogni caso a compensare la svalutazione del 25%, apportata all'inventario 1905 per l'importo complessivo di £ 264.800, quindi, (il che non è) si volesse ritenere questa svalutazione non fosse stata reintegrata mediante la effettiva inventariazione delle rimanenze all'8 Marzo -.

Al riguardo il perito Astuti osserva che tale importo di lire 264.800 andò a compensare invece le passività omesse nell'inventario 8 Marzo e spese di liquidazione (passività e spese che altrimenti sarebbero andate in diminuizione del capitale netto intangibile degli 8 Milioni, e il cui importo non solo compensò le predette £ 264.800, ma le superò di oltre £ 20.000- (risposta al quesito 18°).

I periti Gitti - Gobbi e Bottino invece (risposta al quesito 11) affermano che anche fatto questo compenso, sarebbe sempre risultato un beneficio di £ 248.000. ma, pur ammessa la verità di quanto asserisce l'Astuti, non è men vero che tutte le passività successivamente accertate furono dal Broglia regolarmente accertate e andarono a pesare sull'esercizio della nuova Fiat; il che è sempre contrario alla tesi del preordinamento degli utili: per cui, senza attribuire importanza assoluta di verità e di esattezza ai calcoli di compensi tra sopravenienze attive e passività della liquidazione portate nella contabilità della nuova Fiat, non puossi negare che i due fatti sovraccenati sono di incontestabile evidenza per fare escludere nel Broglia, e per conseguenza negli Amministratori, la delittuosa finalità loro addebitata di impiugnare indebitamente il bilancio 1906.

Concedendo su questo punto principalissimo della causa devesi riconoscere la diligenza e l'acume del Perito Astuti nelle sue ricerche, come il valore delle sue deduzioni, che giustamente servirono di base pel rinvio degli imputati al giudizio, come quelle che fornivano indizi sufficienti di reità.

Forse causa non ultima degli erronei apprezzamenti dell'Astuti fu il non avere potuto egli occuparsi direttamente delle indagini, che furono eseguite per la massima parte dal giovane suo praticante, poco più che ventenne, Ragioniere Odasso mentre egli alla Fiat si recò pochissime volte.

Forse fu pure cattivo consiglio quello di non chiedere schiarimenti agli impiegati della Fiat sulla voce "Merci" e di proibire all'Odasso di chiederne (come depose questi e l'Astuti ammise): forse anche era impossibile per la ristrettezza del tempo fare tutte le ricerche necessarie (ci sarebbero voluti altri sei mesi, come esso affermò, per rilevare l'aumento del costo delle materie prime) nel 1907 anche per le merci dell'Officina Ansaldi)-

Certo non può ammettersi che gli abbia fatto difetto la serenità e la imparzialità pel fatto che qualche tempo prima gli fosse stata dal Broglia respinta una domanda per essere nominato suo assistente alla cattedra di Banci Modello alla Scuola Superiore di Commercio, e che gli fosse stato preferito altro concorrente più giovane, il Rag. Usseglio,- (di cui proprio in questi giorni si deve deplorare l'immatura perdita).

Sono quindi da ammettersi il suo scrupolo e la sua obbiettività: ma devesipur riconoscere che, in esito principalmente alla istruttoria orale - coi maggiori dati e colle più ampie e migliori giustificazioni fornite dalla difesa (che in periodo istruttorio non potevano in modo eseuriente rilevarsi) e di fronte al parere concorde di ben undici periti sì fiscali che di difesa, alle deposizioni e ai chiarimenti di numerosi testimoni, e ai fatti chiaramente posti in luce, di cui si é sommariamente fin qui tenuto parola, (ma che sono in modo migliore e più ampio prospettati nelle varie conclusioni peritali) ogni argomento di reità in ordine al punto finora discusso, viene a cadere, sia sull'ingenere della falsità, che sulla volontà e sulla scienza di commetterla per parte degli imputati.

La seconda specifica imputazione che si muove dall'accusa all'inventario 8 Marzo é quella relativa alla "PLUSVALUTAZIONE DELLA VOCE TITOLI DI CREDITO E PARTECIPAZIONI"

L'appunto ha tratto unicamente alle azioni della Società Brevetti - Fiat, perché gli altri titoli furono valutati al prezzo nominale.

Si afferma dal Perito Astuti che la Brevetti - Fiat sieno state plusvalutate per un importo di circa un milione, in quantoché furono calcolate al prezzo di lire 138;15, mentre il valore nominale era di £ 25. Si riconosce unanimamente che tale valutazione non ebbe alcuna influenza sull'utile dell'esercizio 1906: ma afferma l'Astuti che essa sarebbe stata attuata per compensare l'inventario della detrazione di pari somma colla asperita svalutazione delle merci, ed avrebbe contribuito a cercare una situazione finanziaria artificiosa, di cui si videro le conseguenze nel 1907-

Quanto all'affermato intento di integrare la svalutazione delle merci, poicé questa svalutazione non risultò provata, anzi deve ritenersi esclusa agli effetti delle constatazione generica del reato e alla sua specifica imputabilità, viene a cadere la supposizione: mentre poi si é già detto che a tale effetto si sarebbe potuto comodamente attribuire il vero valore alla marca, che consentiva, a giudizio anche dell'Astuti, una ben maggiore valutazione.

Ma anche considerata in se stessa l'accusa non regge.

Non vi sono nel nostro diritto positivo norme concrete e obbligatorie per la valutazione dei titoli di credito nei bilanci di istituti e Società, e molte e diverse sono le opinioni al riguardo nella dottrina e nella pratica.

Si suggeriscono a vicenda le teorie della valutazione del prezzo corrente (di borsa o di mercato); della valutazione al prezzo di costo; della valutazione al prezzo corrente combinata con la distribuzione degli utili secondo il prezzo di costo, del metodo del valore ragionato.

Il Collegio non è maestro di ragioneria, ma, nel difetto di precise disposizioni di legge al riguardo, ravvisa più equo ed accettabile l'ultimo dei metodi, e cioé quello che suggerisce un criterio di valutazione corrispondente alle circostanze del singolo caso.

Ora é questo precisamente il concetto seguito dal Broglia, e vi fu tratto dalle seguenti considerazioni, che trovano riscontro e conferma nelle risultanze di causa-

(Vedi quesito 7° - Rsposte Gitti - Gobbi - Bottino(-.

1° Le Brevetti - Fiat erano all'8 Marzo 1906 quotate in borsa a £ 260; ed, a differenza degli altri titoli portati in inventario al valore nominale, (e di costo) avevano un più largo mercato, che dava sicuro affidamento di realizzo a quel prezzo.

2° Delle 16 o 20 azioni Brevetti - Fiat sottoscritte dalla Fiat a £ 25,- N° 6782 erano state datein opzione ai propri azionisti (Fiat) a £ 175 caduna - e N° 1100 erano state vendute al prezzo di £ire 357,88 caduna-

3° Oltre alle 16020 sottoscritte a £ 25, la Fiat aveva acquistate altre 200 azioni al prezzo di £ 181,50-

4° Da tutte le operazioni indicate ai N. 1-2-3- la Fiat aveva conseguito un utile di £ 1.1O7.300, col quale si erano costituiti Nel Bilancio al 31 Dicembre 1905 speciali fondi di riserva straordinaria di pari somma-

.

Può quindi conchiudersi coi periti sovranominati che era logico, normale, obbligatorio per il liquidatore di tener conto di tutte quelle considerazioni e di applicare alle Brevetti - Fiat quel valore che precisamente gli veniva suggerito dalle circostanze speciali di quel singolo caso.

Inoltre il liquidatore avrebbe potuto applicare a tutti i titoli il prezzo di borsa. E' questo il

criterio seguito dall'ufficio del Bollo e da quello delle successioni nell'accertare le tasse di circolazione sulle azioni e di successione ed é la norma dettata dal Regolamento di Contabilità per gli Istituti Pubblici di Beneficenza approvata con R. Decreto 5 Febbraio 1891, il quale all'art. 7 prescrive che i valori pubblici e industriali devono essere valutati

al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario. Lo stesso Stuti in un suo libro per le scuole tecniche ripete tale insegnamento.

Ora seguendo quel criterio il valore complessivo dei titoli sarebbe aumentato di £ 2.716.930; per cui di pari somma in tal caso risulterebbero i titoli stessi valutati in meno nell'inventario 8 Marzo (come risulta dallo specchietto a pag. 31 della perizia Gitti, Gobbi e Bottino - quesito 7° sovraindicato).

E' giocoforza riconoscere pertanto che la valutazione del liquidatore fu regolare e prudente; poiché è un'equa risultante (con grande svalutazione) tra il prezzo di borsa, quello di acquisto e quello di vendita.

E che razionale fosse quella valutazione appare anche dalla circostanza che un anno dopo le Brevetti - Fiat eran ancora quotate in Borsa a £ 140.

Né si argomenti dal fatto che nell'inventario Ansaldi alla stessa epoca le Brevetti Fiat furono valutate a sole £ 37,50 (prezzo di costo): poiché è noto come i liquidatori della Ansaldi dovessero contenere il patrimonio nella misura stabilità, secondo le condizioni intese per l'assorbimento di quella Società per parte della Fiat, misura che era enormemente inferiore alla reale, (tanto che la Fiat ebbeun utile di £ 2.450.000 circa); donde la necessità di forti sv=alutazioni in ogni attività.

Neppure si accenni a diversità di criteri da seguire tra i bilanci di chiusura e Inventario iniziali o di reintegrazioni di capitale, come quello 8 Marzo, poichè non si sa comprendere come la valutazione tanto negli uni quanto negli altri non debba sempre determinare colla maggiore approssimazione il valore reale delle attività.

Del resto deve riconoscersi col Broglia (pag. 101 retro verbale di dibattimento) che "siamo nel campo delle svalutazioni,e fino a che esse riposano sul terreno del logico e del ragionevole vi potrà essere discrepanza di pareri, ma mai elemento di imputazione"

Ed invero dove è ammessa la latitudine dell'apprezzamento non lasci materia di falsità, se non quando il falso raggiunga proprozioni tali da non potersi contenere nei confini di un'equa e normale valutazione.

3°---- OMISSIONE FONDO IMPOSTE E TASSE-------

Ultimo elemento di imputazione relativo all'Invent. 8 Marzo 1906 é quello che riguarda una ammissione di passività già accertata, consistente nell'ingente fondo di riserva per Imposte e Tasse, impostato nel bilancio 1905 in somma superiore alle £ 500.000_.

La Fiat aveva nel 1905 conseguito un rilevante utile extra industriale nella sottoscrizione e nell'acquisto di azioni Brevetti - Fiat, date poi in parte in opzione ai propri azionisti.

Con tali utili si erano accantonate nel Bilancio 31 Dicembre 1905 £ 1.107.300 di riserve così ripartite:

£ 657.300 fondo di riserva straordinaria.

£ 450.000 fondo imposte e tasse.

Si fa carico al liquidatore di non aver mantenuto quest'ultimo fondo nell'inventario 8 Marzo 1906, quanto meno (come aggiunge il perito Astuti nella risposta al quesito 8°) per la somma di £ 106 mila circa, corrispondenti alle imposte di competenza degli esercizi 1904 - 1905, più £ 28600 circa di rateo della tassa di circolazione delle azioni relative al periodo 1° Gennaio - 8 Marzo 19065, il cui ammontare rappresentava un vero e proprio debito accertato e liquido all'8 Marzo 1906.

Fu chiamato questo un assurdo di ragioneria: ed invero non si riesce a comprendere perché doveva mantenersi un fondo di riserva per imposte, dal momento che scopo della liquidazione era di reintegrare tutte le attività, ed il fondo di £ 450.000 non ebbe una funzione di fondo per imposte, ma bensì quello di un vero e proprio fondo di riserva straordinaria senza destinazione speciale.

Ed invero le imposte dal 1° Gennaio alli 8 Marzo 1906 furono pagate coi fondi dell'esercizio relativo e non prelevate da quel fondo, e quelle posteriori andarono pìure a carico dell'esercizio 1906. Il fondo di £ 450.000 fu quindi a ragione eliminato dal liquidatore, e concorse a costituire il maggior capitale di £ 7.200.000 per raggiungere gli 8 milioni; ed é ovvio che se fosse stato mantenuto, e se da esso si fossero prelevate le imposte pagate dopo l'8 Marzo, invece di obbligare come si fece, l'esercizio 8 Marzo e 31 Dicembre 1906, a sopportar quelle imposte fra le spese (con evidente diminuizione degli utili del bilancio relativo) si sarebbe di altrettanta somma aumentato l'utile del bilancio 31 Dicembre 1906.

Puossi ora esaminare particolarmente il

----------BILANCIO 31 DICEMBRE 1906----------

Come si é già premesso l'imputazione si concreta in un falso accertamento di utili: sia del bilancio patrimoniale che di quello dell'esercizio industriale. Essa non comprende falsità specifiche relative a singole partite; ma riguarda genericamente l'enunciazione sciente di fatti falsi in quanto hanno poi influenza sull'utile complessivo, e l'aver nascosto fatti riguardanti le condizioni della Società, e ciò sia nel "bilancio", che nella "relazione" che lo accompagnò e nelle "comunicazioni" alla Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti 12 Marzo 1907, oltre all'aver distribuito scientemente un dividendo di £ 35 per azioni, non prelevato per £ 300.000 sugli utili reali.

Si dirà partitamente del "Bilancio", della "Relazione" e delle "comunicazioni" all'Assemblea.

Quanto al Bilancio il capo di imputazione contiene relativamente all'utile netto del bilmancio patrimoniale una somma di £ 3.570.000 (che dovrebbe essere la effettiva, invece di quella indicata dagli Amministratori in £ 4.957.083,69;), che non fu potuta in alcun modo ricostruire dai periti: Forse essa deriva da un errore di calcolo o di copiatura spiegabilissimo in tanta congerie di cifre ed in materia cosi intricata e complessa. Ma qualunque possa essere negli intendimenti della Accusa in somma esatta l'ammontare reale dell'utile netto del Bilancio Patrimoniale, si tratta di esaminare se sia veritiera quella risultante dal Bilancio di £ 4.957.000; e siccome tale somma é evidentemente costituita dall'utile netto dell'esercizio industriale di £ire 3.957.000, più il milione di riserva straordinaria e siccome è contestata dall'accusa la effettiva consistenza di tale utile industriale (che si sostiene non poter eccedere i 2 milioni) cosi appare evidente come la sostanza della questione verta sull'accertamento del vero ammontare di tale utile industriale.

Ora nell'esame della sottoposta questione il Collegio terrà presente alcuni principii e concetti che gli paiono di intuitiva evidenza.

Egli considera cioé che i bilanci vogliono essere esaminati non dal lato della perfezione contabile, ma da quello della esattezza della loro consistenza e del loro risultato definitivo. L'imputazione, come ben si rilevò dalla difesa, non é contabile, ma penale; quindi non bastano a dar vita le manchevolezze, le imperfezioni, le irregolarità, le dimenticanze, ma occorre una provata intenzione di esporre cose non vere, di fare risultare cifre false; la sciente alterazione cioé dello stato economico e patrimoniale della Società con pravo intendimento ed a danno degli enti e dei singoli.

Dove invece si tratti solo di divergenze nei criteri, e nelle opinioni, non vi può essere falso, il quale deve consistere in una obiettività assoluta indeclinabile quod amnes, sulle quali tutti i tecnici sieno d'accordo.

Ancora:

Nel valutare le irregolarità e le dimenticanze deve tenersi conto non solo della varietà indefinita di criteri, ma, nel caso speciale, della vastità dell'Azienda della Fiat, avente diramazioni e rapporti in lontani paesi ed in cui sono facilmente concepibili ritardi, confusioni, mancate previsioni o dimenticanze.

Infine l'esame analitico delle singole voci non vuol essere preso per sé solo, ma deve essere coordinato nel suo insieme e messo in raffronto col risultato complessivo del bilancio.

Colla scorta di questi criteri si può passare all'esame della imputazione.

Il perito Astuti aveva presentato un prospetto di utili inesistenti sulle seguenti voci:

1° - Plusvalutazione delle merci esistenti nel Garage di Parigi..... .....£ 30.000

2° - Svalutazione iniziale sulle merci in officina (Inv. 8 Marzo).....£ 1.100.000

3° - Plusvalutazione azioni industrie Metallurgiche.....£ 132.800

4° - Mancata svalutazione crediti (5%) .....£ 250.000

5° - Mancato accertamento passività .....£ 1.046.000

Totale minor utile di £ 2.558.800

da cui detratte varie partite e il fondo di riserva di £ 300.000 veniva a risultare un minor utile industriale di £ 1.986.300; e, se si toglievano ancora £ 1.344.510,37 di utile extra industriale, derivato dall'assorbimento Ansaldi, e che sarebbe stato indebitamente, secondo lui, compreso nell'utile d'esercizio, l'utile complessivo, invece che di 3.957.083,69, veniva ridursi a sole £ 1.626.273,32.

Già si è detto sovra come sia da escludersi la rilevante partita relativa alla svalutazione delle merci d'officina all'8 Marzo; ed al riguardo non è più il caso di spendere uteriore parola, essendosi anche dimostrato come al 31 Dicembre 1906 non vi sia stata alcuna esagerata valutazione delle rimanenze, e come i criteri di estinzione seguiti in quell'epoca risultino corrispondenti e identici a quelli tenuti all'8 Marzo.

Sulla plus - valutazione delle azioni Industrie Metallurgiche non havvi più questione, poiché l'Astuti riconobbe l'effettiva esistenza di quell'utile di £ 132.800 ricavato dalla vendita di dette azioni; e sarà solo a ricercarsi se, trattandosi di utile estraneo all'esercizio dell'industria, sia stato indebitamente incorporato e compreso nell'utile industriale.

Rimangono le altre voci. -

Sulla prima relativa alle merci del Garage di Parigi non si è più quasi insistito dall'accusa, trattandosi di somma esigua e di minima importanza. Ad ogni modo le giustificazioni data dal Broglia appaiono attendibili ed appaganti (Vedi pag. 51, 52 del suo 2° Memoriale e 29 del 3°) e tali furono pure ritenute dai periti colleggiali, e se quale che differenza pur esistesse sarebbe del tutto trascurabile.

Le contestazioni essenziali vertono sulle ultime due partite, e innnazi tutto sulla

----------Mancata svalutazione crediti----------

Osserva l'Astuti che sarebbe stato necessario e normale impostare un apposito fondo di riserva per eventuali perdite e riduzioni, cambio di pezzi difettosi etc.; quale fondo doveva corrispondere al 5% dell'importo totale di 5 milioni, e cosi a £ 250 mila.

Pare anche al Collegio che normalmente sia buona norma prudenziale di amministrazione siffatta cautela; ma non può ritenersi che il non seguirla dia luogo ad una responsabilità penale a titolo di falsità in bilancio.

Innazi tutto si nota che nel bilancio in esame la somma dei crediti figura nella sua totalità, senza svalutazione di sorta, per cui non sarebbe il caso di falsità di indicazione: gli azionisti rilevavano facilmente che i crediti non erano stati svalutati.

In secondo luogo nessuna norma contabile certa,tanto meno poi legislativa, impone simile svalutazione o costituzione di fondo speciale per la liquidazione dei crediti; e ciò è tanto vero che l'Amministrazione fiscale non ammette tali fondi in deduzione di redditi.

Si tratta quindi evidentemente di un criterio abbandonato all'apprezzamento degli Amminastrori, che, secondo i casi, possono e meno applicarlo, a seconda della presunta solvibilità dei clienti.

In fatto è poi da osservarsi, che in nessuno dei bilanci precedenti; la Fiat fece riserve speciali speciali a tale titolo; neppure nel 1905, il cui bilancio appare improntato a norme di tanta e lodata prudenza; per cui non si comprende come sia titolo di imputazione l'aver continuato in un sistema che non era mai stato oggetto di critica o di incriminazione.

Del resto deve considerarsi in proposito che, se non si contabilizzano in bilancio gli abbuoni o sconti che sull'ammontare dei debiti la società ottiene normalmente dai fornitori, é anche giusto, o almeno consentibile, che non si addebiti il bilancio degli sconti o farsi sui crediti; ma che si ammetta una compensazione tra gli uni e gli altri. E poiché la Fiat aveva un debito complessivo per forniture di circa 2 milioni e mezzo oltre ad altro debito di 2.600.000- verso Banche, é facile comprendere come l'importo degli sconti sulle provviste abbia quanto meno in gran parte compensato quello degli abbuoni ad accordarsi sui crediti, e come ragionevalmente pertanto si potesse omettere un fondo speciale a tale ultimo effetto. Ed infatti i periti dimostrarono che i crediti furono in effetto per la massima parte incassati, e, se qualche perdita vi fu, essa derivò non da ordinarii ribassi e sconti; ai quali normalmente si dovesse fronteggiare cil fondo speciale di riserva, di cui é oarola, ma da cause straordinarie e imprevedibili, (derivanti dalla crisi del 1907), e consistesse per la massima parte, non in sconti o ribassi sui crediti, ma in abbuoni straordinarii di indole speciale fatti solo nel Dicembre 1907 a corrispondenti d'America, in considerazione appunti dei danni risentiti per effetto della crisi.

Del resto la perdita compensata cogli abbuoni dei fornitori fu del tutto insignificante e trascurabile e in ogni caso fronteggiata esuberantemente dalle riserve palesi e nascoste nel Bilancio, di cui si dirà in appresso.

Rimane la questione più importante: quella della

----------OMISSIONE DI PASSIVITA'----------

---questa partita comprende l'omissione di un fondo per imposte e l'omissione di vere e proprie passività.

----------FONDO PER L'IMPOSTE----------

La necessità nei bilanci di un fondo speciale per le imposte é molto dubbia.

Certo é che nessun precetto di legge la impone, e nella pratica per la massima parte delle Società non si eseguisce. Dai bilanci prodotti dal Broglia e allegati ai suoi memoriali delle maggiori Società Anonime non risulta alcuna riservaa speciale come fondo per le imposte: i maggiori scrittori di cose finanziarie e contabili (come il Magrini) non la prescrivono, e lo stesso Astuti; nelle sue pubblicazioni e nei bilanci proposti come modello agli studenti, non comprende tale accantonamento. Le imposte (a parte ogni disquisizione dottrinale sulla loro vera natura, se erogazione obbligatoria di utili, o spesa o altro) si considerano nella pratica come spes, e come tali sono sopportate dagli esercizi, le corso dei quali si devono pagare; ed una ragione e spiegazione del sistema si ha nel fatto che l'accantonamento delle imposte pone in evidenza un utile il quale é colpito dal Fisco.

La riserva speciale per imposte quindi potrà essere una norma di prudenza: ma non é seguita nella pratica (non fosse altro che per la potente ragione di evitare maggiori imposizioni fiscali), non é consigliata dagli scrittori di materia contabile, non é resa obbligatoria da alcun disposto di legge; eppertanto é logico concludere come la medesima dipende da varietà di apprezzamenti e di opinioni, che non sono coercibili agli effetti specialmente di una imputazione di falsità in bilancio.

Né si argomenti del fatto che nel bilancio 1905 la Fiat impostò un rilevante accantonamento di £ 450.000 a tale effetto e in quello 1907 di £ 900.000; poiché é noto come in quei bilanci si cercasse ogni via di svalutare il patrimonio, e si ricorresse quindi ad ogni specie di accantonamenti e riserve nascoste epalesi per ottenere, nel 1905, che il patrimonio risultante e messo in evidenza fosse mantenuto entro i

limiti approssimativi del capitale azionario, e nel 1907, per renderlo corrispondente al valore reale assunto per la disgraziata condizione del mercato.
In effetti però quei fondi non furono mai intaccati: rimasero integri, e le imposte si pagarono man mano coi proventi dell'annata; tanto vero che, come già si dimostrò, la riserva di lire 450.000 del 1905 era ancora intatta all'8 Febbraio 1906 e fu reintegrata nelle liquidazione.
Che se nel 1906 si trova portato in bilancio un fondo di £ 300.000 intitolato "liquidazione crediti, imposte e varie" anch'esso non servì a quella speciale destinazione; le imposte scadute nell'annata £ 257.950) e quelle scadute nel 1907 si pagarono cogli utili d'esercizio, ed il fondo quindi rimase intatto ed assunse in effetto funzione e carattere, non di riserva speciale per fronteggiare spese determinate, ma di maggiore riserva straordinaria, in aggiunta q auella di 1 milione, che pure si trova iscritta in bilancio.
Insieme con essainfatti si trovò ancora integra al 31 Dicembre 1907,e in quel bilancio fu compresa tra le attività sussistenti.
Si noti ancora che tanto il fondo di 1 milione quanto quello di 300 mila lire traevano la stessa origine da utili extra industriali, derivati dall'assorbimento dello stabilimento Ansaldi (come testé si dimostrerà), precisamente come il fondo di £ 450.000 del 1905 risultava costituito, insieme con la riserva straordinaria di £ 657.300, dagli utili che si erano avuti per la vendita delle Brevetti - Fiat, di natura extra industriale.
La denominazione quindi dei predetti fondi non rispondeva alla realtà della loro funzione, che non fu altro in effetto che di riserve straordinarie senza specifiche destinazioni.
Si aggiunga che nei bilanci precedenti della Fiat, dal 1902 al 1904 (compreso), non si
rinvengono accantonamenti speciali per imposte.

Puossi quindi conchiudere che veri e proprii fondi per il pagamento delle imposte non vi furono mai nei bilanci della Fiat, e che le imposte gravarono sempre in fatto (anche quando nominalmente vi erano impostazioni in bilancio a tale scopo determinato) sugli esercizi in cui divenivano esigibili; e come spese di esercizio erano pagate cogli utili dell'annata.
Se cosi é, non devesi tampoco argomentare della insufficienza del fondo di £ 300.000-
per il 1906.
Innanzi tutto, come si disse; obbligo di riserve speciali per le imposte non esiste; la impostazione quindi al riguardo può ravvisarsi una misura prudenziale, la cui ammissione renderebbe tutt(al più, in ipotesi, imputabiliti gli amministratori di non essere stati abbastanza cauti, mai di aver commesso un falso.
In secondo luogo, non pare che anche considerato in sé, tale fondo risulti insufficiente.
E di vero dall'ammontare complessivo dell'accantonamento per imposte 1906 a farsi secondi l'Astuti in£ 660.000- si deve detrarre l'imposta di R.M. riguardante l'utile Ansaldi che é calcolato in £ 216.048,16, non essendo giusto che il relativo carico sia sopportato dall'esercizio, e vada cosi a diminuire l'utile rimartibile.
Ma, se si vuol ritenere che la riserva straordinaria di un milione costitutita coll'utile Ansaldi, debba intendersi al netto da imposte, come afferma l'Astuti, non é men vero che sarà tutt'al più questione di diminuire tale risrrva (che, si noti, non é obbligatoria) ma non appare equo che il bilancio economico 1906 abbia a subire una detrazione di utili per l'imposta afficiente quel benefizio di natura extra industriale non ripartibile, né ripartito.
Il fondo imposte 1906 dovrebbe quibdi essere di £ 443.968,14; ora siccome si é visto che il 1906 pagò £ 257.950,99 di imposte (Mastro 1906, pag. 44) ed accantonò un fondo di £ 300.000 a tale effetto, non si può dire che detto esercizio non abbia sopportato il carico adeguato di sua competenza per tale voce.
Come effetto poi complessivo di bilancio e come conseguenza che detta ammissione possa aver avuto sui risultati economici dell'esercizio e sugli utili, si vedrà testé discorrende delle passività omesse, che le riserve nascoste e palesi e gli accantonamenti speciali eseguiti congiuntamente alle sopraevenienze attive non state comprese in bilancio erano più che sufficienti a compensare ogni omissione o dimenticanza.

----------PASSIVITA' OMESSE----------

L'imputazione come si é già notato non é specificatamente quella di aver omesso determinate passività, ma in genere di avere con tal mezzo aumentato gli utili: la ricerca quindi al riguardo vuol essere pure svolta a ricercare l'effettivo risultato del bilancio in rapporto agli utili, tenuto conto di ogni circostanza che serva ad escludere la pretesa omissione o a paralizzare gli effetti economici.

Ora rilevò il perito Astuti che nel bilancio 31DIcembre 1906 si omisero numerose passività, sì che indebitamente si accrebbe l'utile dell'annata; e che questa ammissione non era scusabile, né dovuta a dimenticanza o a negligenza, ma al deliberato proposito di aumentare il dividendo dell'annata.

Si contrappone dalla difesa che nessuna passività era stata appositamente omessa; che ad alcune di esse, le principali, prevedibili e prevedute, si era provvisto con speciali accantonamenti; che alle altre non era possibile prevedere e provvedere, data la natura e la vastità dell'azienda, ma che ad ogni modo le attività pure per lo stesso motivo rimaste dimenticate, e le spese di competenza del 1907 o di altri esercizi portate a carico del 1906, avevano abbondantemente compensato qualunque omissione di passività.

Non può il Collegio in proposito discendere ad una minuta disamina delle singole partite dedotte: esse si trovano specificate nelle perizie, nei memoriali, ed in modo riassuntivo riportate nei prospetti presentati all'udienza a corredo delle conclusioni peritali; e nelle risposte ai singoli quesiti; ed a tali risultanze il Collegio si rimette.

Tuttavia in sintesi e sommariamente dirà quanto é necessario per spiegare e giustificare il proprio convincimento.

E' risultato innanzi tutto che il Rag. Broglia nell'accingersi a quelle registrazioni di chiusura, da cui derivò il Bilancio 1906 (e che ricevettero l'unanime elogio dei periti, non escluso l'Astuti, come modelli da proporsi alle scuole e rappresentanti la più liodevole applicazione delle migliori norme di una rigorosa tecnica in materia di ragioneria) chiese al Rag. Bergadani quali spese vi sarebbero ancora state di competenza del 1906, non ancora portate a contabilità.

Il Rag. Bergadani le indicò nella somma approssimativa di £ 80.000-; e per provvedere ad esse il Broglia eseguì lo storno dei dividendi sui titoli in £ 125.502. (di cui alla registrazione n. 33), che costituì quindi un fondo di accantonamento e di riserva al riguardo. Per di più (come riconobbe lo stesso Astuti) gli utili del 1906 furono diminuiti di altrettanto partite per l'importo di £ 102.374,20 (Risposta quesito 16 dei Rag. Gitti - Gobbi e Bottino pag. 55 e seg.), le quali ebbero pel bilancio del 1906 lo stesso effetto dei dividendi prima contabilizzati e poi stornati, di cui sovra. In complesso sono 228.617,10 di sopravenienze portate a favore dell'esercizio 1907 e che avrebbero potuto essere portate in aumento dell'utile netto dell'esercizio 1906 (come riconosce anche l'Astuti); che vennero a costituire agli effetti economici un vero complessivo fondo di riserva atto a fronteggiare le eventuali passività e perdite dell'esercizio 1906, non prevedibili al momento della compilazione del bilancio.

Ora si rifletta che le vere e proprie passività omesse secondo l'Astuti (prospetto I), detratte per un momento le imposte, sarebbero di lire 283.532,16 (£ 943.548,48 meno imposte in £ 660.016,32)-.

Da queste si devono indubitatamente togliere le seguenti partite:

a) la parcella dell'Avv. Rolando-Ricci £ 1500, inquantoché riguarda competenze per prestazioni professionali dal medesimo fatte nel Febbraio 1907 -

b) competenze prog. Broglia £ 7000 - inquantoché riguardano le competenze al medesimo liquidate solo nell'Aprile 1907 per lo studio e l'attuazione dell'ordinamento contabile amministrativo per il 1907 -.

c) provvigione della Società Bancaria per pagamento dividendo 1906 £ 5000 - inquantoché il pagamento del dividendo venne deliberato dall'Assemblea degli Azionisti dal 12 Marzo 1907 ed il Consiglio diede incarico alla Società Bancaria nel successivo Aprile.

d) la fattura Bokler di lire 55.545,90; in quantoché la merce spedita dalle Ferriere di Vienna nel Novembre 1906 non entrò in magazzino che il 6 Marzo 1907, come rimase provato all'udienza - inoltre detta fattura invece che di 55.645,90 era di sole 35.645,90 come l'Astuti ammise all'udienza. Sono così

in complesso 8 69.045,90 da togliere dal predetto ammontare di £ 283.532,16 e rimangono lire 214.487,26 coperte abbondantemente dal predetto fondo di £ 228.617,10.

Ma esaminando anche complessivamente il conto delle passività e delle imposte, dal totale portato dall'Astuti (alleg. I) in £ 1.063.659,14 deve innanzi tutto osservarsi che dal medesimo devono togliersi le imposte a carico dell'utile Ansaldi, come sovra si dimostrò cosi la somma si residua a £ 847.610,96: da questa devono pure detrarsi le £ 120.110,66 di cui nel predetto allegato e che lo stesso Astuti ammette rappresentare passività che "eventualmente" possono essere considerate quali spese anticipate, non di competenza dell'esercizio, ma che lo sono effettivamente (come risulta dalla loro natura e fu dimostrato in causa vedi p.es. lo chassis d'onore offerto al Dott. Weill-Schott e che non venne consegnato a lui che nel 1907 ed anzi fu fabbricato completamente nel 1907). Se poi si tolgono ancora le sovra cennate £ire 69.110,66 (partite Rolando-Ricci, Brocheler, Broglia, Società Bancaria) si ha una somma residua di £ 658.454,40; e se si tiene conto dei due fondi riserve, mascosto l'uno di £ 228.617,10, sovracennato, palese l'altro di £ 300.000, pe passività che sarebbero state omesse si riducono a £ 129.837,30.

Ora di fronte a queste vi sono le maggiori spese di competenza di altri esercizi, riscontri passivi, assicurazioni e partite diverse ln £ 215.256,89 elencate a pag. 48 e seg. del 2° Memoriale Broglia, che risultarono giustificate e appaiono detraibili agli effetti del conto in esame.

Ma a parte questi calcoli e senza dar loro impìortanza di esattezza decisiva, e senza sottilizzare troppo sulla ardua e dubbia questione delle competenze di spese nei singoli esercizi, pare al Collegio vi sia un altra considerazione a farsi nella sottoposta materia, di indubbia rilevanza.

Ed è la considerazione sulle riserve nascoste del Bilancio, che (mentre provano la prudenza del compilatore e degli Amministratori ed escludono l'intenzione di impinguare il bilancio di utili) danno un ragionevale criterio per ritenere che erano in tal modo efficacemente fronteggiate quelle qualsiasi passività che si fossero omesse, comprese le imposte e le altre eventualità dell'azienda.

I periti hanno dimostrato (ed é messo in particolare evidenza dal Rag. Valletta nel prospetto unito alle risposte ai quesiti peritali) che nel Bilancio 1906 si fecero le seguenti riserve nascoste:

1 - Beni stabili - maggior valore (opere non poste a debito del conto £ 188.965,85
2 - Sulle merci - omesso calcolo spese dogana e porto..... £ 168.710,70
3 - Merci presso terzi -svalutazione straordinaria..... £ 127.000
4 - Marca svalutaz. straordinaria..... £ 272.000
5 - Titoli e partecipazioni (Brevetti Fiat) svalutazione straordinaria £ 65.970
6 - Titoli e dividendi..... storno £ 125.502

948.148,55

Si aggiunga il fondo di liquidazione palese in £ 300.000- e si avra un fondo totale palese e nascosto di lire 1.248.148,55.

Le passività omesse secondo l'Astuti sarebbero:

a) omissione di passività £ 300.000
b) necessità di stanziare fondo imposte sugli utili distribuiti
agli azionisti £ 325.000
e agli impegati..... £ 27.656
c) necessità di stanziare il 5% sui crediti..... £ 250.000

E cosi un totale di £ 902.656.

di fronte ad una disponibilità per fondi palesi e nascosti lire 1.248.148,55, e di fronte ancora (si noti) ad un'altra riserva palese straordinaria di un altro milione, che pure doveva avere funzione e finalità di fronteggiare qualunque evenienza dannosa alla Società.

Il Collegio non intende di dare fede e valure assoluto a tali cifre, massime di fronte al non pacifico ammontare degli ammortamenti di carattere straordinario.

Esso valuta tutto in via di approssimazione; ma anche dall'approssimazione si trae un argomento rilevante di convinzione per ritenere che danno apprezzabile per l'esercizio

1906, e cioé aumento di utili col mezzo di omesse passività, e fondo imposte, edi omessa svalutazione crediti, non vi fu; e che tali ommissioni ad ogni modo non costituiscono falsità, perché, astrazione fatta da ogni altra considerazione, in parte riguardavano stanziamenti non obbligatorii e soliti a non eseguirsi in pratica, ed in parte riflettono passività dimenticate e non omesse scientemente e col deliberato proposito di alterare il risultato del bilancio economico.

Né si dica che, ammettendo questi computi di larghezza e di compenso tra attività e passività omesse, tra sopravenienze passive e attive, si viene a sconvolgere ogni concetto e regolarità di bilancio; si viene a ridurre questo ad una operazione al netto risultante; poiché é questione di limiti e di tolleranze ragionevoli; e quando si tratta di bilanci e di aziende cosi ponderose, come quella della Fiat, con un movimento dei olre 24 milioni, é spiegabilissimo e naturale che avvengano simili omissioni e dimenticanze (che, a tutto ammettere, anche secondo l'Astuti, varierebbero per le vere passività omesse dalla 200 alle 300 mila lire).

Del resto data una imputazione che non si riferisce a omissioni specifiche, ma genericamente ad alterazioni dell'utile complessivo, questo compìuto di compensazione si presenta logico e doveroso.

Dove poi si constatano delle riserve nascoste per somme rilevanti; che si sarebbero potute omettere, é poco attendibile la supposizione che contemporaneamente si omettano delle passività per accrescere gli utili, essendo evidente che non facendo le riserve nascoste (a cui non si è tenuti) l'utile dell'esercizio si sarebbe potuto aumentare di ben maggiore somma, senza bisogno di ricorrere ad artifizi delittuosi.

Finito cosi l'esame analitico del bilancio non si devono trascurare alcune osservazioni complessive che per essere di ragion comune e di comune buon senso non sono meno persuasive, e che convincono come il risultato di esso non sia stato in alcun modo artatamente alterato nelle sue consistenze economiche e patrimoniali.

E' pacifico che le condizioni di produzione e di mercato del 1905 e 1906 furono identiche, anzi migliori quelle del 1906.

Ora si presenta ovvia la considerazione, che, se nel 1905, con le produzioni di circa 500 Chassis, si ebbe un utile netto di £ 2.136.724,85; nel 1906 con produzione quasi doppia, si doveva avere un utile netto quasi doppio di £ 4 milioni.

Cosi pure, se e ritenuto plausibile l'utile di un milione per i due mesi Gennaio – Febbraio 1906, deve ammettersi tanto più un utilke uguale per gli altri mesi più produttivi.

Mentre non si comprende come si possa dal perito Astuti assegnare al 1906 un utile di 1.600.000, che é inferiore all'utile del 1905 (in cui la produzione fu della metà) ed inferiore anche a quello da esso stesso riconosciuto di 2 milioni per il primo semestre del 1907, nonostante che questo esercizio abbia avuto un enorme aggravio di spese in confronto del 1906, ed un minor ricavo sulla vendita.

Tutto adunque concorre a dimostrare la verità del bilancio 1906 nella sua sostanza. Esso subì il controllo in epoca non sospetta di una perizia Gitti, Gobbi e Bottino, fatta per incarico dei sindaci nel 1908: anzi prima ancora fu minutamente vagliato dall'Ing. Dante

Ferraris, per incarico dei creditori, non certe eccessivamente benevoli verso gli Amministratori, quando l'accertamento di responsabilità a costoro carico era uno dei non trascurabili mezzi di tutela dei loro pericolanti crediti, e ad ogni modo la regolarità della passata amministrazione era uno dei requisiti essenziali per il fido ulteriore ad accordarsi.

Ebbene l'Ing. Ferraris riferì: "Esaminai lungamente e minutamente il bilancio 31 Dicembre 1906 in tutte le singole sue parti. L'invent. 31 Dicembre 1906 non lo esaminai, perché sapevo che sempre gli inventari venivano controllati dall'Avv. Racca con quella alta competenza sua e con quella scrupolosa diligenza che era come se lo avessi guardato io personalmente: e quindi me ne fidai completamente con animo sicuro".

"Da questo mio esame trovai che tutti i prezzi erano reali e perfettamente corrispondenti al mercato; controllai i titoli e quanto altro era necessario, trovando che ogni cosa corrispondeva alla realtà dei fatti, e mi convinsi onestamente che gli utili erano provenienti asclusivamente dalla industria" -. Da ultimo il bilancio fu analizzato in ogni piu' minuta parte e trovato vero es esatto dalla perizia Collegiale; contro la quale non può elevarsi alcun ingiustificato sospetto, se si tien conto delle persone che ne fecero parte, meritatamente onsiderate per capacità, onestà e per le cariche ragguardevoli coperte; dal fatto che la perizia stessa rilevò per prima alcune circostanze contrarie agliimputati, come quelle relative alle relazioni, e sopratutto quelle riguardanti la truffa (di cui si dirà in appresso) e infine del merito intrinseco delle ragionate considerazioni e conclusioni; che ebbero il controllo e la conferma di ben dieci periti di difesa fra i più stimati ed autorevoli professionisti.

Nel bilancio stesso poi si trovano accantonamenti palesi a riserve straordinarie per £ 1.300.000, oltre a rilevanti fondi nascosti.

Per di più si deve notare che parte degli ammortamenti straordinari si portarono a carico diretto del'officina (come si spiegherà più sotto), si che l'utile lordo dell'esercizio, si ridusse a £ 4.605.521,42 mentre, se quel carico non si fosse portato all'Officina, esso sarebbe stato considerevolmente maggiore. E questa é circostanza rilevantissima per dimostrare il buon intendimento nei compilatori del bilancio di attenersi ad una prudenziale moderazione nell'accertamento dei risultati economico dell'azienda; alla quale deve aggiungersi quella che all'epoca della fusione dello stabilimento Ansaldi con la Fiat (come si avrà occasione di chiarire parlando dell'AssorbimentoAnsaldi; e come é anche riconosciuto dall'Astuti) si eseguì un compenso tra i prezzi del materiale di detta Officina con quella della Fiat; questa aveva prezzi maggiori, l'Ansaldi minori; se ne fece una media, diminuendo così l'entità attiva della Fiat. Se gli amministratori avessero voluto aumentare le consistenze patrimoniali e gli utili, non avrebbero certamente operato questa svalutazione, ma avrebbero semplicemente fatto il contrario, portando i prezzi della Ansaldi al livello di quelli della Fiat.

Infine deve ancora accennarsi ad un conto presentato all'udienza dal Broglia, controllato dai periti, che conferma la realtà dell'utile liquidato nel Bilancio 1906.

Egli calcola l'utile ricavato dalla vendita di ogni chassis del 1906, in base ai prezzi di vendita effettivamente ottenuti, e comprovati dai registri di vendita e dalle copia delle lettere dei prodotti, detratto il prezzo di costo risultante dai calcoli dello stesso Astuti, e moltiplicando detto utile per i N. 920 chassis venduti; ottiene un utile complessivo di £ 4.493.571; alla quale somma aggiungendo l'utile per i pezzi di ricambi (accertato dall'Astuti) in £ 468.000 giunge ad un utile netto complessivo dell'esercizio di £ 4.961.571- superiore a quello dichiarato in bilancio.

Questo conto,il cui relativo prospetto fu prodotto ed é allegato al verbale di dibattimento, é di indubbia rilevanza e convince pienamente della attendibilità del bilancio in esame.

Dopo tutto cio, fatta ogni riprova diretta e indiretta, non sembra dubitabile la conclusione,che il bilancio 1906, con quella misura di approssimazione consentanea alla complessa contabilità della Fiat e alla natura di sì vasta azienda, risponde a verità, e che l'utile in esso liquidato é vero e reale. 3/3

Rimane a ricercarsi se tutto l'utile di £ 3.957.000- proviene dall'esercizio della industria o se invece ha natura diversa.

----------UTILE INDUSTRIALE----------

La ricerca ha tratto sostanziamente a due cespiti attivi, che non hanno carattere di reddito industriale; e cioé l'utile derivato dalla vendita di azioni delle Industrie Mettallurgiche e dall'Assorbimento delle Fonderie Ansaldi.

Al riguardo si potrebbe anche convenire colla difesa che la distinzione di 'utile industriale" ed "extra industriale" non é nella legge. Questa parla in genere di "utili realmente conseguiti e di perdite sofferte": e sono utili tanto quelli provenienti dall'esercizio dell'Industria, quanto quelli derivanti da altre operazioni e speculazioni. Come tutte le perdite, anche estranee alla industria, vengono in definitiva a diminuire l'utile di esercizio, così tutti gli utili di qualunque natura dovrebbero compendiarsi nel risultato definitivo che determina il dividendo da distribuirsi. Devesi per altro considerare come a ragione l'utile industriale

sia da mettersi in evidenza e da tenere in particolare conto, perchè esso rappresenta l'indice della potenzialità produttiva dell'azienda, che è poi la fonte dell'utile normale e costante, mentre per regola i proventi di indole straordinaria debbono più propriamente servire a straordinarie riserve, a fondi di accantonamento per le straordinarie passività a verificarsi.

Ora i periti collegiali e di difesa hanno in vario modo ed esaurientemente dimostrato come l'utile messo in evidenza in bilancio di £ 3.957.000- dipenda tutto dall'esercizio industriale, e come in esso non sia stata compresa alcuna sopravenienza attiva di carattere extraindustriale. I varii calcoli e prospetti sono chiari e convincenti, come é particolarmente evidente quello presentato in riassunto dal Rag. Valletta a pag. 27 delle sue risposte ai quesiti peritali. Del resto alle stesse conclusioni si giunge prendendo le cifre esposte dall'Astuti. E di vero di deve ritenere come ammesso, che l'utile Ansaldi andò in buona parte ad ammortamento di attività della Fiat (per conguaglio nelle valutazioni delle attività: rimase un benefizio di £ 1.313.OOO circa, che fu portato a riserva straordinaria; e cioé 1 milione per fondi di riserva e 300 mila per fondo liquidazione crediti, imposte e varie.

Sul fondo di riserva straordinaria di 1 milione consente l'Astuti: ma contesta che le 300 mila lire fossero tratte dagli utili extraindustriali; in quanto le medesime rappresentavano spese ordinarie, a cui si deve far fronte cogli utili di esercizio. Fu già dimostrato come questo fondo in sostanza non ebbe funzione specifica, ma rimase inalterato, come quello di un milione, e figura ancora fra le attività del 1907, mentre le imposte furono pagate coi proventi ordinarii; in guisa ché già per questa considerazione non avrebbe ragione d'essere l'osservazione dello Astuti.

Ma si deve per di più osservare che l'assorbimento delle Officine Ansaldi deliberato all'8 Marzo 1906 non si effettuò che al Novembre successivo; in guisa chéà nel valore attribuito alle sue attività a tale epoca era indubbiamente conglobato l'utile della lavorazione; poiché per tutto tal tempo la Officina Ansaldi non era rimasta inattiva, aveva lavorato; e non é eccessivo il ritenere che tale utile d'esercizio sia stato di circa 350.000 lire, pari a quello riconosciuto per l'esercizio precedente, e corrispondente al dividendo che si pagò sulle 10.000 azioni attribuite agli azionisti della Ansaldi, come prezzo d'acquisto del loro stabilimento.

In tal guisa si viene chiaramente a dimostrare come in complesso l'utile industriale denunziato in bilancio sia tutto derivato dallo esercizio e non abbiano in minor guisa contribuito a costituirlo altri benefizi di natura diversa.

In conclusione pertanto risulta che, né per l'utile netto del bilancio patrimoniale (come fu qualificato nel capo di imputazione), né per quello dell'esercizio industriale si indicò sostanzialmente cifra diversa da quelle reale, e che il dividendo in misura misura fu prelevato su utili non esistenti e non reali; al qual ultimo proposito si deve ancora ad abbondanza osservare come l'utile di 300.000 non prelevato sugli utili reali (l'impitazione secondo la requisitoria del Proc. Generale conteneva un "circa" non più riprodotto dalla Sent. della Sez. d'accusa) consentiva un maggior dividendo di £ 3 circa per azione; per cui non e facilmente supponibile che per una si esigua differenza (£32 circa invece di £ 35) si falsificassero le risultanze del bilancio.

Per quanto ha tratto alla distribuzione del dividendo che, secondo l'accusa, non sarebbe stata consentita dalle condizioni finanziarie dell'azienda, si dirà esaminando la imputazione di agiotaggio, di cui detta circostanza forma uno degli estremi.

Rimane invece a trattare qui della imputazione relativa alla

----------RELAZIONE all'ASSEMBLEA sul BILANCIO 1906----------

In essa si sarebbe indicato che l'utile lordo dell'esercizio era di £ 5.257.083,69 e che dipendeva esclusivamente dell'esercizio industriale, mentre si afferma dall'accusa che detto utile non poteva superare le £ 3.870,000, e che dipendeva altresì in parte da plus -valori estranei all'industria.

La relazione 12 Marzo 1907 recita infatti "La determinazione dell'utile dell'azienda fu la esclusiva risultante dall'esercizio industriale, senza cioé che siasi tenuto conto di quei plus valori che per avventura avessero potuto acquistare le singole attività patrimoniali, e al momento del trapasso dei beni delle cessate Società alla nostra, o successivamente.

Tale utile industriale ammontò a £ 5.257.O83,69”

Da quanto si é fin qui premesso e sovra dimostrato risulta la verità della prima parte di tale affermazione; poiché in realtà la determinazione dell’utile dell’azienda fu la effettiva risultante dell’esercizio industriale.

L’ ecquivoco sta nella indicazione della cifra di 5.257.083,69, e deriva dal fatto che tale somma è la risultante aritmetica dell’utile netto d’esercizio (3.957.O83,69) più il fondo di riserva straordinario di 1.000.000 e quello per liquidazione crediti; imposte e varie di £ 300.000. In tal senso l’utile comprenderebbe benefizi, che si é visto avere carattere extraindustriale, lentre esso non raggiungerebbe la somma indicata.

Si é detto che si tratta di equivoco. Ed infatti questo incomincia nel verbale 19 Febbraio 1907 del Consiglio d’Amministrazione, in cui il Presidente, nel riferire al Consiglio che l’utile dell’azienda é di £ 5.257.083,69, parte di utile “netto”; mentre evidentemente si tratta di utile “lordo”, come giustamente si contempla nel capo di imputazione.

L’equivoco poi e l’errore dipende da che effettivamente l’utile loro d’officina risulta essere presso a poco della predetta somma.

Ed invero bisogna distinguere l’utile lordo di “officicina”, dall’utile netto; come l’uitle lordo “dell’esercizio”, dall’utile netto.

Nel conto economico si porta ai profitti “l’utile netto industriale o d’officina” (che nella specie é di £ 4.605.521,42); questo concorre insieme cogli altri profitti a determinare l’utile lordo di esercizio (che fu nella specie di £ 4.812.606,70), dal quale, detratte le perdite, si ricava “l’utile netto di esercizio” (che fu in concreto di £ 3.957.083,69).

Ma l’utile lordo industriale deriva dal “Conto officina”; il quale si chiude con utile netto di £ 4.605.521,42. Esso fu per altro direttamente gravato di svalutazioni, che andarono (con effetto di riserva nascosta) a diminuire l’importo, queste svalutazioni, portate al conto officina allo scopo determinato di diminuire il totale degli utili da conteggiare tra i profitti, e di evitare maggiori accertamenti fiscali, risultano a pag. 130 del Mastro e corrispondono ai N. 6. 7. 11. e 22 delle Registrazioni di chiusura del Rag. Broglia.

Depurate queste svalutazioni di quanto rappresenta l’ammortamento ed il deperimento ordinario delle attività, si ha un complesso di £ 741.493,88 che costituiscono vera detrazione dall’utile industriale agli effetti sovraindicati, a mezzo di svalutazioni straordinarie; di guisa ché l’utile lordo industriale sarebbe stato in realtà di 8ire 5.347.015,30, superiore ancora a quello indicato nella relazione.

Tali conti sono chiaramente prospettati nelle risposte al quesito 22 dei periti Gitti - Gobbi e Bottino.

L’inchiesta testimoniale poi ha chiarito come sia avvenuto l’errore e l’ecquivoco.

Risultò per deposizione del Rag. Bergadani che il Cav. Scarfiotti gli chiese i dati necessari per la relazione, e che il Bergadani gli indicò quella somma quale utile complessivo industriale. Ciò dimostrerebbe in ogni caso la buona fede in chi compilò la relazione e negli amministratori, ed escluderebbe che essi scientemente abbiano enunciato fatti falsi.

Del resto, ove si volesse, sarebbe anche spiegabile come sia potuto avvenire l’errore

di considerare come utile industriale anche le riserve costituite coi proventi Ansaldi; poichè questi derivavano da uno stabilimento industriale assorbito dalla Fiat, e, per un momento, nella affrettata compilazione di una relazione poterono considerarsi come utili industriali, tanto più da chi non é ragioniere e non può aver nozioni esatte in simili disquisizioni.

Diversamente invece avveniva nel 1905, in cui l’utile extraindustriale derivava da vendite di azioni Brevetti- Fiat, ed in cui era chiara la natura extraindustriale, e fu quindi rilevata e posta in evidenza nella relazione.

Al postutto é palese la buona fede degli Ammlinistratori e del compilatore della relazione; e non può ritenersi che scientemente essi abbiano enunciato e voluto enunciare un fatto falso; data é l’innocuità di tale enunciazione, che trovava immediato riscontro nel Bilancio, unito alla relazione stessa, dal quale l’utile industriale “netto” appariva di £ 4.605.521,42, e tenuto presente in fine (quel che é più), che

sostanzialmente la dichiarazione era vera poicé in effetto, come si é dimostrato, l'utile industriale "lordo" dell'annata raggiungeva, anzi superava, la cifra esposta; in guisaché la buona fede degli azionisti non poteva in alcun modo essere sorpresa. 2/2

che non presta serio fondamento alla imputazione di sciente falsità; di cui all'Art. 247 Cod. Commercio.

----------*--*--*----------

Si comprende ancora nell'art. 247 N. 1 Cod. Commercio, ed é ripetuto nel capo di imputazione, l'enunciazione di fatti falsi nelle "comunicazioni" alla Assemblea degli azionisti.

Ma questa accusa non prese nella specie forma concrete e non fu determinata in fatti specifici nella istruttoria scritta, né all'udienza, poiché non risulta di speciali comunicazioni fatte all'assemblea all'infuori della relazione; per cui non occorre maggior parola al riguardo.

----------*--*--*----------

"Riassumendo" sul Bilancio 31 Dicembre 1906 (e relativo inventario 8 Marzo) le risultanze della istruttoria legittimano la conclusione che, per una parte, (sulle svalutazioni iniziali delle merci) la prova della generica non esce del campìo delle ipotesi; per altre (plusvalutazione titoli e crediti all'8 Marzo - enunciazione di utili al 31 Dicembre in somma superiore alla reale - e distribuzione di dividendi in parte non prelevati su utili reali) l'esistenza dei fatti imputati é rimasta esclusa: per altra (e cioé per la dichiarazione nella relazione sull'utile lordo dipendente esclusivamente dall'esercizio industriale) il fatto non costituisce reato; - di guisaché tali varie constatazioni si possono raggruppare in una comprensiva dichiarazione di non luogo a procedimento per inesistenza di reato.

----------BILANCIO 31 DICEM. 1907----------

L'imputazione relativa, per quanto ha tratto "al bilancio", riguarda il fatto di avere occultato in parte le svalutazioni, ammortamenti ed accantonamùenti eseguiti per £ 10.753.240,31, e conseguentemente di avere occultato l'utile industriale dell'esercizio 1907, che quasi raggiungeva i due milioni; e per quanto si riferisce alla relazione presentata alla Assemblea Generale degli Azionisti 27 Marzo 1908, oltre tali fatti, aggiunge ancora quelli di avere dichiarato contrariamente al vero che le critiche condizioni della Società erano conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravvenuta crisi generale, e di avere nascosta l'esistenza degli accordi intervenuti coi creditori della Società -

L'ultima circostanza poi contemplata nel capo di imputazione si riferirebbe alle falsità tanto del bilancio quanto della relazione, siccome quelle che insieme avrebbero concorso ad indurre in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale sociale.

Alle falsità invece contenute nelle "comunicazioni" all'Assemblea, a cui si accenna pure nel capo di imputazione, non ha riferimento specifico di fatti; e siccome, né dalle perizie, né dai testimoni, né dai documenti di causa, risultò di alcuna comunicazione all'Assemblea, per sé stante e indipendente dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, delle quali siasi lamentata la falsità, come già si fece pel bilancio del 1906, non havvi in proposito uopo di spendere parola.

In ordine al bilancio l'imputazione non fa carico di alcuna eccessiva svalutazione, sulla quale pur tuttavia vi era stato dibattito in perizia.

Il Collegio quindi potrebbe dispensarsi dal parlarne, se non ne occorresse incidentalmente accenno nella esposizione dei fatti, che formano oggetto dell'accusa.Come si é già ricordato più sopra la Fiat si era trovata alla fine del 1907 in trisstissime condizioni. Per la sopravenuta crisi industriale e finanziaria si era vista completamente mancata l'attuazione del proprio programma industriale, dal quale si riprometteva rilevanti profitti: non trovava a vendere i suoi prodotti e tampoco a realizzare i titoli di sua proprietà, e si trovava col carico di materia prima già acquistata, e colle ordinarie spese generali di amministrazione e di officina. Gravata per di più di passività per oltre undici milioni, le Banche le avevano chiusi gli sportelli, ed essa si trovava alle volte a mancare dei danari occorrenti a pagare gli operai.

Fu veramente sull'orlo del fallimento e non visse in quei tristi frangenti che con soccorsi di danaro avuti dagli Amministratori, in ispecie dagli Agnelli - Scarfiotti e Ceriana e Damevino, che provvedevano del proprio fabbisogno del momento.

I creditori (costituiti dai più cospicui istituto bancari della città: Banca d'Italia - Banca Commerciale - Banca Ceriana - Banco Grassi - Navigazione Italiana) si concertarono allora sul da farsi - e subordinarono ogni decisione alla già ricordata ispezione affidata all'Ing. Dante Ferraris, il quale doveva accertarsi delle reali condizioni economiche, industriali e finanziarie della Società, e fornire così i dati necessari per il partito a seguirsi dai creditori.

In già esposto l'esito di tale verifica - l'Ing. Ferraris prese in minuta disamùina tutto l'andamento industriale, amministrativo e finanziario della Società: fece un rilevo esatto delle attività tutte, nonché delle rimanenze di magazzino e di officina: trovò che tutto pel passato era avvenuto colla massima regolarità; che gli utili erano stati reali e derivanti unicamente dalla industria; che le attività non erano state gonfiate: ma che, causa la crisi,le condizioni della industria erano pessime; pessime maggiormente erano quelle finanziarie.

Giudicò che la liquidazione in quel momenbto sarebbe stata una rovina completa per gli azionisti e per gli stessi creditori" poiché gli azionisti non avrebbero preso un soldo, ed era tanto se i creditori riuscivano a realizzare il 70%.-

Propose quindi la svalutazione e successiva reintegrazione del capitale, come unico mezzo di salvare, sì l'avere dei creditori, che la Società, e per conseguenza gli azionisti: e questa sua porposta prevalse quantunque alcuni creditori preferissero perdere una parte del credito, liquidando, pur di non correre il rischio di una maggior perdita.

I creditori rinnovarono il credito per altri tre milioni; si fecero nell'inventario le svalutazioni necessarie e corrispondenti alle condizioni del momento, e da esse ne derivò il bilancio 31 Dicembre 1907, in cui l'utile risentito dall'officina nel primo semestre scomparve e si ebbero delle ingenti perdite.

La reintegrazione fu poi votata e fatta, e la Società fu Salva; ed ora continua proficuamente la propria industria.

Queste condizioni di cose sono confermate da tutti i testimoni interpellati in proposito, come é universalmente conclamato che la reintegrazione del capitale (mentre rappresentava un sacrificio ed un maggior rischio per parte dei creditori) er l'unica via possibile per evitare il maggior danno degli azionisti; e che la liquidazione sarebbe stato per loro un vero disastro.

In questa condizione di cose discurtere sulla entità delle svalutazioni e degli ammortamenti, ricercarne la natura straordinaria o meno é irrisorio; é un disconoscere quelle che erano le ineluttabili necessità del momento nell'interesse della Società e dei Soci.

Il valore di un oggetto, specialmente se attinente a una industria, della natura di quella automobilistica,aleatoria e discusso, dipende da un concetto di somma relatività alle condizioni del mercato,condizioni anche mutabilissime per sé stesse da momento a momento. Se gli automobili non si trovano più a vendere e rimane ad un tratto arenato uno stabilimento, come quello della Fiat, é manifesto che quel che valeva ieri certo, può valere dieci domani, perché il mercato più non assorbe il prodotto, e conseguentemente lo stabilimento, l'industria, la marca non é più appetibile da alcuno e non trova acquisitori.

L'offerta di dieci milioni, fatta dal Figari nel 1906 per la cessione della Fiat, non sarebbe stata certamente ripetuta alla fine del 1907, neppure in somma infinitamente minore.Sono quindi perfettamente giustificabili, e furono unanimamente ritenute giustificate all'udienza, le svalutazioni occorse e il procedinamento della reintegrazione del capitale.

Il capo di imputazione per altro restringe l'accusa a che tali svalutazioni praticate nella somma complessiva di £ 10.753.240,31 siano state in parte occultate.

Ora per quanto riguarda al bilancio l'imputazione ha tratto alla circostanza che nel medesimo non si riportò il conto specifico e minuto delle svalutazioni e degli ammortamenti, distinto da quello dell'utile ricavato dall'officina nel primo semestre 1907, ma si riportò invece il risultato complessivo della

differenza tra l'uno e l'altro - questa differenza risulta dal conto economico con la scritturazione "Eccedenza perdite, spese, svalutazioni £. 7.463.063,84 - e fu riportata nel bilancio patrimoniale colla dizione "Svalutazioni e perdite 1907 nella stessa somma. Si rileva ancora dall'accusa che nel conto Economico non figura l'importo delle svalutazioni e degli ammortamenti e deperimenti, come non é messo in evidenza il risultato industriale che pel solo primo semestre aveva dato un utile di due milioni.
Il Conto Economico avrebbe invece quest'unica scritturazione al N. 10 delle Perdite e Spese " Sbilancio conto esercizio (comprese le svalutazioni, gli ammortamenti e deperimenti) £ 2.673.532,51.-
Si rimprovera adunque al bilancio di aver riportato il conto dell'Officina nella cifra risultante dal suo dare ed avere. Fatte le somme dei ricavi e delle spese e la relativa differenza, comprendendo nel carico anche gli ammortamenti e le svalutazioni, si ebbe uno sbilancio, e cioé una perdita, nella somma sovraindicata.
Ora ciò é precisamente quanto normalmente avviene in ogni esercizio e in ogni bilancio, e come avvenne ad esempio nel 1906, in cui si portò nel conto economico il residuo del conto officina. - Nel 1906 era attivo, (cioé vi era un utile) di lire 4.605.521,42 - (detratte, come sovra si dimostrò a proposito di tale bilancio, varie ed importanti svalutazioni straordinarie)- e questa somma si mise in evidenza nel Conto Economico. Nel 1907, fatte le svalutazioni e gli ammortamenti del caso, il costo fu passivo (si chiuse con uno sbilancio) di £ 2.673.532,51 e in tal senso si fece la registrazione a bilancio.
In tali condizioni di cose non pare sia sostenibile una irregolarità qualsiasi e tento meno una falsità.
Si può invero deplorare che i bilanci sieno espressioni troppo sintetiche di risultanze contabili: ma - date le norme vigenti nella Comune pratica - non puossi nella specie ritenere che siasi fatta cosa men che regolare e rispondente a verità.
Per quanto riguarda la relazione, è poco comprensibile come si dovesse in essa accennare che nel primo Semestre 1907 si era ottenuto un utile industriale di 2 milioni circa. L'accenno sarebbe stato quasi irrisorio, l'utile desumendosi dal risultato complessivo dell'azienda e non dà quello di qualche mese: ed é invero strano parlare di utile quando il conto si chiude con una passività rilevante.
Del resto non é nella natura della relazione di scendere a particolarità e a specificazioni essessive; essa deve essere una breve e comprensiva illustrazione del bilancio,mentre le informazioni minute possono dai singoli azionisti, che le desiderano, chiedersi ed aversi verbalmente dal Presidente e dagli Amministratori, cosa a cui esplicitamente si accenna nella relazione in esame.
Né si dica che la occultazione di parte delle svalutazioni, degli ammortamenti e deperimenti seguì nella relazione, in quanto la medesima accennò solo a parte di esse; poiché la relazione dichiara espressamente che l'accenno é solo fatto "nelle loro cifre principali", ed aggiunge "Noi saremo a darvi verbalmente tutti quei maggiori schiarimenti di cui ci vorrete richiedere <ed a esporvi per ogni capitolo del Bilancio le ragioni che consigliarono o imposero la necessità delle nuove Svalutazioni>".
Vero é che una di queste indicazioni, quella relativa alle "Merci e materie lavorate e in lavorazione", é inesatta, come rilevò la perizia colleggiale, in quanto si dichiara una svalutazione complessiva di £ 2.264.650, mentre pare sia stata effettivamente in somma maggiore; ma evidentemente si tratta di una inesattezza che ha tutti i caratteri di un errore involontario, che é spiegabile e scusabile, data l'enorme mole del bilancio, e che non presenta alcuna gravità, tanto meno può costituire un falso sciente, essendo manifesta la sua innocuità di fronte alle risultanze inoppugnabili del bilancio nel suo esito finale.
Si fa carico ancora alla relazione di avere dichiarato, contrariamente al vero, che le critiche condizioni della Società, erano conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravvenuta crisi generale-, mentre altra importante causa del disastro sarebbe stata la inconsulta distribuzione del dividendo. Ma innanzi tutto non é esatto questo accenno ad esclusività. La relazione mette in evidenza quella che fu la maggiore e principalissima causa del suo disagio: "la crisi" e non si può contestare che in ciò non fosse nel vero; poiché, se la officina avesse potuto svolgere completamente la propria produzione nella misura prevista di 2000 chassis, (che si era raggiunta nel primo semestre con circa 1000 chassis); se tale produzione fosse stata assorbita completamente dal mercato, le condizioni della Fiat non sarebbero state cosi disastrose, né le sarebbe

mancato il credito. E di vero 4/4 le avrebbe fornito, secondo ogni legittima presenzione, e coi più larghi calcoli, un capitale circolante non minore di 4 milioni, col quale la Società avrebbe potuto agevolmente far fronte alle necessità più urgenti del momento,e provvedere al normale funzionamento dell'azienda, tanto vero che colla reintegrazione del capitale non incassò che lire 5.926.500, ed esse furono sufficenti ai bisogni: mentre la distribuzione del dividendo aveva sottratto alla disponibilità di essa una somma non superiore, anzi inferiore, ai tre milioni. Se si tien conto che non fu esatta, una portata a credito, buona parte delle partecipazioni e dei dividendi degli Amministratorin specie degli attuali imputati.

Del resto non si comprende quale appunto possa farsi ad una relazione che riassume le condizioni della Società nel seguente modo:

"Il bilancio che oggi sottoponiamo alla vostra approvazione rappresenta perciò la situazione della Società che, sorpresa nel più florido momento di piena lavorazione, ha veduto improvvisamente venir meno quel regolare movimento commerciale indispensabile a dar vita quotidiana al vasto e complesso suo organismo, così ché ogni fatto economico, ogni ritardata esazione di credito, ogni aumento di produzione veniva pur esso a tradursi "in nuovo debito"...etc."

Ogni ulteriore accenno ai maggiori debiti della Società (che del resto erano noti a tutti, e risultavano espressamente indicati in bilancio) e alle altre cause possibili delle difficili condizioni in cui veniva a trovarsi l'azienda, si traduceva, di fronte all'imponenza ineluttabile del disastro, in ricerca bizantina, perfettamente inutile in quel momento, e in vana recriminazione sul passato.

Altra imputazione é di avere nascosto la esistenza degli accordi inteervenuti coi creditori della Società.

Gli amministratori avevano infatti già provvisto ad una intesa, mercé la quale i creditori avevano accordato nuova mora e nuovo fido, in vista della progettata svalutazione e contemporanea reintegrazione del Capitale.

Ora l'accenno nella relazione del bilancio a tale fatto sarebbe stato per una parte inutile, per l'altra imprudente: inutile, in quanto in quel momento i creditori erano solo chiamati a deliberare sul bilancio, e alla obbiettività di tale disamina poco importava sapere degli accordi coi creditori, che erano ad ogni modo subordinati alla approvazione della reintegrazione del capitale, mentre a ciò si provvide nella successiva assemblea straordinaria del 27 Aprile stesso annoo (a distanza di un mese), nella quale il Consiglio spiegò minutamente con apposita relazione le modalità della operazione e la sua necessità, denunziando che "l'esito della reintegrazione sarà fin d'ora assicurato dall'intervento di un groppo finanziario, il quale, assumento a suo carico e senza alcuna speranza per la Società, l'intero rischio eventualemùente derivante dall'operazione stessa, ne garantisce il felice risultato."

Imprudente poi sarebbe stato e contrario all'interesse della Società denunziare "expressis verbis" l'accordo intervenuto con i creditori, - poiché il vantaggio dal medesimo derivante era bensi accordato in vista e a condizioni della reintegrazione del capitale, ma era stato subito usufruito in anticipazione dalla Società; per cui era naturale che i creditori esigessero il silenzio per non pregiudicare l'esito della operazione; - di guisaché ogni inconsulta propagazione poteva significare ritiro immediato della concessione e rovina della Società.

Del resto la gestione della azienda é affidata agli amministratori, i quali nella esplicazione del loro mandato hanno quella libertà di azione che é richiesta dalla funzione stessa e dall'interesse Sociale; e di ogni cosa non sono normalmente tenuti a dare contezza agli azionisti (il che vuol dire dare in pasto alla pubblicità) tanto vero ad esempio, che gli azionisti non possono neppure ispezionare la maggior parte dei libri della Società, senza assentimento degli Amministratori (Art. 142 Cod. Commercio).

Il tutto quindi concorre a dimostrare come gli azionisti non siano stati in alcun modo indotti in errore sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del Capitale Sociale (nel che sta l'ultimo appunto del capo di imputazione) e come bilancio e relazione corrispondano a verità e rappresentatino le reali condizioni della Società.

Pertanto le singole imputazioni mosse sul bilancio e sulla relazione 31 Dicembre 1907 sono risultate insussistenti, vuoi perché in pate l'esistenza dei fatti imputati é rimasta escenza (occultamento delle svalutazioni e degli utili industriali), vuoi perché per l'altra parte i fatti stessi non costituiscono reato; e

ambedue queste ipotesi discriminazione si possono riassumere per bilancio 1906, nella formula complessiva di non luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Ciò che si é fin qui detto é relativo tanto al liquidatore e compilatore dei bilanci, quanto agli Amministratori, e si estende pure ai Sindaci, in quantop fu dimostrato vero e reale il Bilancio 1906, fu riconosciuta l'esistenza effettiva dell'utile distribuito e la sua provenienza dall'esercizio industriale e fu escenso l'occultamento della svalutazione e dell'utile industriale nel Bianlcio 31 Dicembre 1907.

Per tutti quindi si impone la dichiarazione di non luogo a procedimento per inesistenza di reato.

----------*--*--*----------

Escenza la esistenza del reato di cui all'art. 247 Cond. Comm. nei suoi elementi obbiettivin diviene inutile ai fini del Giudizio la ricerca sulla natura del reato stesso, se cioé il medesimo sia delitto o contravvenzione; poiché, tolto di mezzo il fatto imputabile,

viene meno la responsabilità tanto in ordine al delitto quanto alla contravvenzione.

Cosi pure, eliminata la ragione obbiettiva della imputabilità, é superflua la ricerca se il reato di cui all'art. 247 Cod. Commercio sia addebitabile, oltre alle persone in detto articolo particolarmente menzionate, anche alle persone, che, come il Broglia, pur non avendo le qualità ivi contemplate, hanno concorso alla esecuzione del reato stesso. 5/5

--------SULLA TRUFFA----------

Per districare l'intricata matassa relativa al reato di truffa é opportuno premettere l'esposizione esatta dei fatti che ne formano obbietto.

La liquidazione della Fiat all'8 Marzo 1906 era stata fonte di varie liti per la Società; sostenendosi da varii soci promotori che essa era finta e simulata e che si era voluto colla medesima nascondere quello che era in realtà l'operazione compiuta, e cioé l'aumento di capitale, allo scopo di frustrare l'esercizio di quel diritto di opzione alla apri, che in caso di aumento di capitale, era riservato ai soci promotori dell'Art. 5 dello Statuto.

Contro queste pretese (che furono poi respinte dal Tribunale) resistettero, come già si accennò, gli Amministratori, e in ispecie gli attuali imputati, che pure erano soci promotori, e che dal diritto di opzione largo vantaggio avrebbe risentito.

Ma la lite più temibile era stata promossa da Figari Giovanni Battista, noto concorrente ed avversario della Fiat, e "magna pars" della Società Itala, fabbricante essa pure di automobili.

La lite fu proposta a nome del Banco della Liguria, azionista promotore della Fiat, e con due distinte citazioni: Colla prima in data 28 Marzo 1906 il Figari sosteneva che lo scioglimento anticipato della Società era contrario alla legge specialmente in quanto aveva facoltizzato il liquidatore di conferire in altre Società le attività dell'azienda in

liquidazione, e soggiungeva che, essendo esso attore interessato a che almeno la liquidazione procedesse con generale vantaggio, offriva di acquistare tutte le attività della Società disciolta, ivi compreso l'avviamento ed il nome industriale, tutti i contrarri coi terzi, ed in genere ogni attività sociale, medianteil prezzo di 10 milioni; dichiarandosi

in ogni caso disposto di concorrere, con altri offerenti, a pubblica gara o a trattative private.

Colla seconda, in data 12 Maggio 1906, si premetteva essersi, collo scioglimento, e con quanto successivamente aveva compiuto il Rag. Broglia in veste di liquidatore, perpetrate altrettante artificiose e fraudolenti simulazioni; che, anche prescindendo dalla deliberazione 8 Marzo 1906, e volendone in ipotesi ritenere vero e reale il contenuto, sarebbero sempre ugualmente simulati, ed in ogni caso fatti in frode dei diritti dei singoli azionisti, tutti i successivi atti compiuti dal liquidatore; ed in conseguenza si chiedeva la dichiarazione di simulazione fraudolenta, riguardo alla risoluzione anticipata della Società, e, in ogni caso, degli atti compiuti dal liquidatore; ed infine si ripeteva la già fatta offerta di acquisto delle attività della disciolta Società per dieci milioni.

Le due cause furono riunite, e le relative istanze furono respinte con sentenza 6 luglio 1906 di questo Tribunale, contro la quale il Figari interponeva appello.

Ma intanto faceva proposte di transazione.

queste si coltivarono dalli Scarfiotti e Agnelli, quali, Presidente il primo e Amministratore delegato il secondo, della Fiat, colla assistenza dei consulenti Avv. Vittorio Ferraris per la Fiat e Avv. Rolando - Ricci per il Figari, ed avevano buon esito.

Il Presidente Scarfiotti comunicava al Consiglio di Amministrazione in data 7 Novembre 1906 i fatti intesi nel senso, come risulta dal verbale di pari data, che con essi si erano formulate le seguenti condizioni da sottoporsi al Consiglio:

1° - Il Banco della Liguria recede dall'appello.

2° - Una convenzione che sancisce un'intesa commerciale colla Società Itala, si passa tra questa Società e la Fiat. Questa intesa avrebbe lo scopo di eliminare la reciproca concorrenza, col comunicarsi fra le Società, entro il mese di Ottobre di ciascun anno, i tipi fabbricandi nell'anno successivo ed il prezzo di listino. Durata della convenzione anni quattro.

3° - Il Sig. Figari e il Banco della Liguria assumono, colla occasione del futuro aumento di capitale, n. 5000- azioni al prezzo di £ 625- caduna.

4° - La Fiat assume, coll'occasione del prossimo aumento di capitale della Società Itala,

n. 5000- azioni al prezzo di £ 200- caduna, la cui eventuale vendita, in epoca da determinare, il Sig. Figari garantisce con un utile di £ 50- almeno.

5° - Le azioni così assunte sarebbero vincolate per un periodo di tempo da stabilire.

Il Consiglio approvava, colla discussione e colle considerazioni di cui si dirà in appresso, ed il giorno successivo 8 Novembre 1906 li Scarfiotti ed Agnelli, recatisi a Genova coll'assistenza sempre dell'Avv. Vittorio Ferraris, stipulavano le tre scritture di cui é caso.

Colla prima si dichiarò transatta la lite e il Banco delle Liguria recedette dall'appello e rinunziò alle domande proposte in causa, con rinunzia reciproca fra le parti litiganti ad ogni ripetizione di danni o di spese.

Colla seconda si regolò l'accordo industriale e commerciale per impedire la concorrenza, stabiliendosi che le due Società dovessero comunicarsi i tipi correnti della

rispettiva produzione ed i relativi prezzi di vendita, obbligandosi vicendevolmente a non vendere a prezzi inferiori etc.

Colla terza si provvide all'intesa relativa all'aumento del capitale, e di questa é opportuno riferire testualmente il tenore: (f. 114 rosso - 109 nero - Volume X).

1° - La Società Fabbrica Automobili Itala "assume l'aumento di capitale della Società Fabbrica Italiana Automobili Torino - Fiat - per la concorrenza di £ 500.000- (cinquecentomila£ mediante l'acquisto di n. 5000- (cinquemila) azioni della relativa emissione (del valore nominale di £ 100) al prezzo di £ 625- (seicento venticinque) caduna, e così al prezzo complessivo di £ 3.125.000. (tremilioni centoventicinquemila).

2° - L'aumento di capitale di cui sovra dovrà aver luogo entro il 1907, azioni con godimento dal 1° Gennaio 1907. La scelta della data opportuna entro questi termini spetta esclusivamente alla Societé Fabbrica Italiana Automobili Torino - Fiat.

3° - La Società Fabbrica Italiana Automobili Torino - Fiat - a sua volta assume l'aumento di capitale della Società Fabbrica Automobili "Itala" per la concorrente di £ 125.000- (centoventicinque mila), mediante l'acquisto di 5000- azioni della relativa emissione (al valore nominale di £ 25), al prezzo di £ 200- (duecento) caduna, e così al prezzo complessivo di lire 1.000.000- (un milione).

4° - Anche tale aumento, con azioni godimento del 1° Gennaio 1907, dovra aver luogo a scelta della Società Itala nei termini di cui all'Art. 2°-.

5° - I due prezzi dovranno essere versati all'atto della consegna dei relativi titoli, e questa avrà luogo entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale ordinante la trascrizione della deliberazione di aumento.

Tutte tre le scritture portano la data dell'8 Novembre 1906.

Se non ché avvenne che il Figari non volle stare agli accordi e firmare le scritture, e pretese la consegna immediata delle 5000- Fiat, previa rimessione pure immediata per sua parte del prezzo e delle 5000- Itala. Egli pretesté l'errore di aver calcolato il prezzo delle azioni di nuova emissione in rapporto a quello delle azioni in corso, senza tener conto che in questo era conglobato il dividendo dell'annata, che si prevedeva rilevante; ma in sostanza espresse chiara la sua volontà e pose netto il partito: o accettare i suoi patti, o non concludere nulla.

Si rilevò poi all'udienza quale era l'impellente ragione di tale suo contegno, poiché si accertò che egli, ingolfato in speculazioni di ribasso sul titolo Fiat, non aveva e non trovava i titoli che gli occorrevano per far fronte agli impegni assunti in numerose vendite, e cioé era allo "scoperto", come si dice nel gergo di borsa.

Donde il sommo interesse di avere subito quei 5000- titoli.

Si dirà in seguito se Agnelli e Scarfiotti conoscevano questa posizione del Figari e quale influenza sulla loro decisione essa poté avere: ma, per intanto é incontestato in causa, ed il Figari lo ammise, che l'immediata consegna delle 5000- azioni fu da lui imposta come condizione "sine qua" non dell'accordo, e come anche per sua volontà si escluse la clausola del vincolo delle azioni per un tempo determinato, al qual riguardo anzi il Figari affermò che tal vincolo non era mai stato inteso.

Per intanto basta constatare che Scarfiotti e Agnelli accettarono le condizioni volute dal Figari; e siccome la Fiat non possedeva (e non poteva possedere) le 5000- azioni, si obbligarono essi di consegnarle in anticipo.

Si fece così, e sempre alla presenza e coll'assistenza dei consulenti sovranominati; una quarta scrittura alla stessa data delli 8 Nov. 1906, del seguente preciso tenore: (Foglio 123 Vol. I) Torino 8 Novembre 1906.

Fra i Sig.ri Cav. Scarfiotti Lodovico e Cav. Agnelli Giovanni da una parte e il Sig. G.B. Figari dall'altra, riferendosi all'accordo oggi stipulato fra le due Società Fiat e Itala circa la reciproca assunzione della nuova emissione rispettiva di cinquemila azioni stabilita da farsi entro il 1907 si stipula quanto segue:

1° - i Sig.ri Scarfiotti e Agnelli si obbligano di consegnare metà in Novembre e metà in Dicembre 1906 al Sig. Figari, che si obbliga di ritirarle e pagarle in contanti, numero cinquemila delle azioni attuali della Scoietà Fiat, godimento in corso, al prezzo di lire seicento venticinzue (625) ciascuna.

2° - Il Sig. G.B. Figari si obbliga di consegnare metà in Novembre e metà in Dicembre 1906 ai Sig.ri Scarfiotti e Agnelliu, che si obbligano a ritirarle e pagarle in contanti, numero cinquemila delle azioni attuali della Società Itala, godimento in corso, al prezzo di lire duecento (200) ciascuna.

3° - Al 30 Aprile 1907 si farà tra il Sig. G.B. Figari da una parte ed i sig.ri Scarfiotti ed Agnelli dall'altra parte il ragguaglio dei dividendi rispettivamente votati dalle dueAssemblee per l'esercizio 1906; e presumibilmente dovendo ritenersi che l'importo dei dividendi competenti alle cinquemila azioni Fiat, vendute al Sig. Figari, superi quello competente alla cinquemlila azioni Itala vendute ai Sig. Scarfiotti, e Agnelli (od anche che a questo non venga ripartito alcun dividendo per l'esercizio 1906) il Sig. Figari si obbliga di pagare allora a contanti ai Sig. Scarfiotti e Agnelli la differenza risultante dal ragguaglio; però in nessun caso il Sig. Figari dovrà pagare una somma superiore a quella che risulterebbe calcolando il dividendo della Fiat a lire trenta per azioni.

4° - I Sig. Scarfiotti, Agnelli rilevano e sostituiscono la Società Itala nell'assunzione delle cinquemila azioni della nuova emissione da farsi dalla Fiat nel 1907 secondo l'odierno accordo tra le due Società; e correlativamente il Sig. Figari rileva e sostituisce la Società Fiat nella assunzione delle cinquemila azioni della nuova emissione da farsi dalla Società Itala nel 1907, secondo lo stesso accordo.

Le prime tre scritture furono comunicate al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 Novembre 1906: non così risulta comunicata la quanrta scrittura relativamente agli accordi personali di cui sovra: quantunque pare che di essa, o quanto meno dal fatto dell'anticipo reciproco delle azioni e del contemporaneo pagamento dell'importo, il Consiglio avesse contezza fin da detta seduta 12 Novembre

1906, in quanto consta del relativo verbale che il Consigliere Ceriana - Mayneri chiese al Damevino se riteneva utile di ritirare subito le 5000- azioni Itala, cui rispose affermativamente l'interpellato.

Certo é che la privata scrittura ebbe la piena sua esecuzione. Li Scarfiotti, Agnelli consegnarono del proprio alle epoche stabilite le 5000- Fiat al Figari e ne ritirarono l'importo, e le 5000- Itala; e tale importo in £ 2.125.000- (essendosi detratto il prezzo pattuito per le 5000- Itala), nonché le 5000- Itala, furono da essi, alle singole date della ricevuta consegna, versate nelle casse della Fiat e da questa regolarmente notate nei suoi libri sotto il titolo di "Anticipazione sul futuro aumento di capitale".

Frattanto sorsero recriminazioni sui contratti conchiusi col'Itala e col Figari; l'accordo commerciale e industriale coll'Itala non era ben visto, come non si vedeva di buon occhio il suo interessamento nella Fiat, col concorso all'aumento futuro del capitale, trattandosi di Società di poca importanza, al suo nascere, la cui concorrenza non era temibile, e che noon poteva portare utilità qualsiasi alla Fiat colla sua unione, mentre si riteneva che da detta unione ne scapitasse la Marca di quest'ultima.

Il Figari poi era dai più avversato, come notoriamente nemico della Fiat; e le costei azioni dopo il noto accordo e dopo la consegna al Figari delle 5000- Fiat erano precipitate ancora più, ed apertamente si vantava in borsa dal gruppo genovese con un gesto espressivo (ricordato dal Damevino) che il Figari aveva giocato la Fiat.

Si chiedeva pertanto la revoca della convenzione col Figari.

Questa venne perciò trattata dalli Scarfiotti e Agnelli fin dallo scorcio del Dicembre 1906 a mezzo dell'Avv. Vittorio Ferraris, recatosi all'uopo appositamente a Genova; e, dopo di

essersene parlato in Consiglio, il quale lo approvò, fu stipulata il 27 Febbraio 1907 dall'Avv. Vittorio Ferraris a nome della Fiat (non essendosi tampoco lì Scarfiotti e Agnelli portati a Genova), con una scrittura del seguente testuale tenore: (foglio 114 rosso Vol. X).

Privata Scrittura - Tra i Sig.ri Cav. Avv. Lodovico Scarfiotti e Cav. Giovanni Agnelli residenti in Torino e che agiscono in rappresentanza e a nome della Fabbrica Italiana Automobili torino - Fiat, colla quale per quanto infra fanno causa, caso e fatto proprio.

Ed il Sig. Gio.Battista Figari di genova, che agisce in rappresentanza della Fabbrica Automobili Itala, con la quale fa causa, caso e fatto proprio. Si conviene:

E' abrogata in ogni sua parte in conferma di precedenti intelligenze, la privata scrittura 8 Novembre 1906, intervenuta a mezzo dei sottoscritti tra le due Società sunnominate relativamente all'aumento dei rispettivi capìtali ed all'assunzione o sottoscrizione delle relative azioni, in ognune delle due Società si era obbligata all'aumento dell'altra.

Resta quindi inteso che, sia la Fabbrica Itala che la Fabbrica Fiat riacquistano la loro piena libertà di fare o non fare l'aumento di capitale progettato in quella scrittura, di farlo, ove lo credano, alle epoche e per l'ammontare che loro sia più di gradimento, con abbondante rinunzia per ognuna di partecipare all'aumento dell'altra o di costringere l'altra a parteciparvi.

Torino 27 Febbraio 1907. firmato il solo G.B. Figari.

Contemporaneamente e sotto la stessa data si faceva la abrogazione della convenzione particolare e personale relativa all'anticipo delle azioni.

Al riguardo il Figari doveva sborsare alli Scarfiotti e Agnelli per ragguaglio dei dividendi di cui nella predetta scrittura £ 150.000; ma per firmare l'abrogazione sì della scrittura relativa ai rapporti tra la Società, che di quella relativa ai rapporti personali dei contraenti, volle una riduzione della metà dei dividendi e cosi £ 750.000; quale riduzione fu accettata dagli Agnelli e Scarfiotti; sempre a mezzo dell'Avv. Ferraris, che solo si recò a Genova a trattare col Figari.

Ne seguì la scrittura di abrogazione contenuta in questi letterali termini (f. 125 vol. I).

Tra i Sig.ri Cav. Avv. Ludovico Scarfiotti e Cav. Giovanni Agnelli residenti a Torino ed il sig. Gio. Battista Figari di Genova si conviene:

Dato atto che la privata scrittura 8 Novembre 1906 tra di essi personalmente intervenuta ebbe la sua esecuzione nei fatti di cui agli Art. 1° e 2°:

- che l'Art. 4 della medesima cessa di avere qualsiasi effetto (come all'uopo d'accordo si dichiara) per la scrittura oggi intervenuta tra i sottoscritti; in rappresentanza rispettivamente della Società Fabbrica Italiana Automobili Torino - Fiat - e della Società Fabbrica Automobili Itala.

In esecuzione della'Art. 3° di detta scrittura 8 Novembre 1906 il Sig. Gio. Battista Figari si obbliga con la presente di pagare addi 1° Marzo p.v. alli Sig. Cav. Avv. Scarfiotti e Cav. Agnelli, che dichiarano di accettare, a tacitazione di ogni sua obbligazione, la somma di lire settantacinque mila.

Mediante tale pagamento, e all'atto in cui esso sarà avvenuto, le parti si intenderanno reciprocamente liberate dalle obbligazioni tutte rispettivamente assunte sulla detta scrittura 8 Novembre 1906 non ancora eseguite. Torino 27 Febbraio 1907. -

Anche questa scrittura porta la firma del solo G.B. Figari, coll'aggiunta di suo pugno "dico settantacinquemila".

Nella seduta del 5 Marzo 1907 il Presidente comunicava al Consiglio la scrittura di abrogazione dell'aumento del capitale nei rapporti tra le due Società, nel seguente modo come risulta dal relativo verbale (f. 30 Vol. VI allegati Perizia Collegiale): "Il Presidente ritenendo, d'accordo col Vice Presidente e coll'Amministratore delegato, che l'aumento di capitale non era in questo momento conveniente, sicuro anche di interpretare le idee già in proposito espresse dal Consiglio, ha trattato per l'abrogazione della convenzione Figari in data 8 Nov. 1906, ed informa il Consiglio che é stato convenuto quanto segue etc." (si riporta il tenore della scrittura palese).

Il consiglio all'unanimità approvava l'operato del Presidente; ma anche la scrittura di abrogazione della convenzione particolare non risulta dal verbale sia stata comunicata al Consiglio.

In base alla deliberata abrogazione si stornava l'operazione; e la anticipazione di £ire 2.125.000- fatta dal Figari, nonché le residue Itala ancora a mani della Fiat, e il prezzo ricavate da quelle, che, come si dirà, erano già sta vendute, venivano dalla Fiat versate alla Banca Ceriana, insieme con £ 33.301 per interessi di tre mesi e mezzo sulla somma anticipata. Razionalmente queste somme e titoli avrebbero dovuto assere ritornate al Figari, il quale avrebbe dovuto a sua volta restituire le 5000- Fiat; ma siccome costui aveva vendute le Fiat, e ad ogni modo non intedeva restituirle, e non le restituiva in fatto, così si dirà più sotto come e perchè Scarfiotti e Agnelli, invece di ritirare essi tali corrispettivi, che rappresentavano l'equivalente delle 5000- Fiat da essi in proprio anticipate, disposero invece che fossero della Banca Ceriana passate all'agente di Cambio Rossotto e C.,e venissero poi da questo devoluti ad un Sindacato costituitosi allo scopo di sostenere in Borsa le azioni della Fiat, del quale facevano parte gli Amministratori Scrfiotti, Agnelli, Damevino, Ceriana-Mauneri, Racca, Biscaretti, Ferrero di Ventimiglia, nonché il Direttore Amministrativo Marchesi.

Il Sindacato così fece suoi quei corrispettivi, nonché l'importo delle Itala vendute poi interamente; e provvide alla restituzione alli Scarfiotti e Agnelli delle 5000- Fiat, fino alla concorrenza di n. 3618 con titoli proprii di esso Sindacato, e per n. 1382 comperandoli da un così detto "Conto Ars." di cui, come si spegherà, facevano parte i soli Agnelli, Rossotto e Scarfiotti.

Nei fatti sovraesposti l'ordinanza del Giudice Istruttore, su conformi conclusioni del P.M., aveva ravvisato un duplice reato di truffa, consistente l'uno nel fatto di avere li Scarfiotti e Agnelli convenuto col Figari un accordo personale nel loro peculiare interesse, per collocare un numero ingente di azioni Fiat (5000-) a loro esclusivo benefizio, tenendolo segreto al Consiglio, inducendo così in errore il Consiglio, il Collegio Sindacale e gli Azionisti sul tenore del vincolo contratto, e procurando a sé un ingiusto benefizio di collocare 5000- Fiat a £ 625- ed al Figari pure un benfizio in danno della Fiat.

La seconda truffa consisteva nello storno della operazione, in quanto li Agnelli e Scarfiotti con artifizi e raggiri avevano sorpresa la buona fede del Consiglio ai Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Azionisti e li avevano indotti in errore facendo loro rinunciare all'aumento del capitale, che avrebbe portato un rilevante vantaggio alla Società, mentre tale vantaggio in circa £ 700.000- fu usufruito da essi Scarfiotti e Agnelli.

Il Procuratore Generale invece nelle perspicue requisitorie del 1° Marzo 1906, adottate dalla Sentenza della Sezione d'Accusa, ritenne che nella prima fase dell'operazione mancassere per lo meno due degli estremi necessari a costituire il delitto di truffa, cioé lo ingiusto profitto e il danno altrui.

Considerò la requisitoria: "L'Ordinanza del giudice Istruttore concretò in questi fatti una dupplice imputazione di truffa, ritenendo consumata la prima nel momento in cui li Scarfiotti e Agnelli vendettero al Figari le 5000- azioni Fiat di loro proprietà al prezzo di lire 625; ma forse non avvertì che in quel momento essi erano impegnati a rilevare la

Società Itala dall'obbligo di assumere altrettante azioni Fiat dalla futura emissione allo stesso prezzo, dimodoché il benfizio della vendita eseguita (non è il caso di dimenticarlo) a "prezzo inferiore al corso di Borsa", sarebbe rimasto comunque eliminato dalla uguale spesa che avrebbero dovuto incontrare per l'acquisto di dette azioni; mentre la Società Fiat, estranea agli accordi personali intervenuti fra i suoi amministratori ed il Figari, "conservava integro verso la Itala" il suo diritto risultante dalla convenzione tra le due Società non ancora abrogate".

Di tale avviso, come si disse, fu pure la Ecc.ma Sez. d'Accusa, e così la imputazione rimase ristretta alla seconda fase delle operazioni, e cioé allo storno della medesima.

Gli imputati hanno impugnato e dedotto a motivo di nullità questo cambiamento di imputazione fatto dalla Sezione di accusa in confronto dell'Ordinanza di rinvio del Giudice Istruttore; ma tale eccezione fu già respinta dal Collegio nella risoluzione del relativo incidente "in limine litis", né é più il caso che esso era se ne occupi.

Si può quindi scendere all'esame della questione in

----------MERITO----------

Pare al Collegio che, giusta le risultanze del pubblico dibattimento, che meglio spiegarono e posero nella loro vera luce i fatti della causa, di quel che non apparissero nella istruttoria scritta, debba riteneersi che nel fatto imputato manchi uno degli estremi essenziali della truffa, e cioé l'artifizio o il raggiro atto a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, e a indurre altrui in errore, e che non sieno sufficientemente provati gli altri due requisiti costitutivi del reato, l'ingiusto profitto e il danno altrui.

Innanzi tutto, fin dalla prima fase dell'operazione non appare che gli imputati fossero animati dall'intenzione di perseguire un utile proprio in contrapposto di quello della Società.

Veramente in contrasto a tali tesi stanno dei fatti, precedenti, concomitanti e susseguenti all'operazione, che ne lumeggiano in modo poco favorevole le circostanze ed il fine.

Primo fra tutti quello di una lettera scritta dallo Scarfiotti all'Agnelli da Recanati il 22 Luglio 1906 "Caro Agnelli" Grazie della tua 19 corr. - Mi pare strana la proposta Rolando - Ricca di aggiustarla col Figari; come se al Figari noi avessimo fatto offesa o lesione nei suoi diritti! Tuttavia "pro bono pacis", sono anch'io del parere che convenga sentire quel che si voglia da noi. Chissà che occasione non venga di fare qualcosa.....solito modo: e ne sarebbe l'ora!" (foglio 39 Vol X). La lettera si presta a ben poco benevoli commenti, cosa significa quel: "fare qualcosa....."solito modo"? Le spiegazioni date dagli imputati furono contraddittorie e non appaganti: "Solito modo" avrebbe significato per lo Scarfiotti:"nello interesse della Società" - più tardi il medesimo dichiarò che significava "in sociale, in società", mentre l'Agnelli non sapeva che cosa voleva dire.

Ora tale frase si riferisce ad atti da compiere nell'interesse delli imputati e contrarii a quello della Societa; ovvero ad atti contro ed in odio all'inviso avversario? Non si può conoscere: certo è per altro che la frase stessa lascia adito al sospetto di modi poco corretti.

Perché quella concorrenza di lettere confidenziali con lettere uffiziali sia sul deposito delle azioni pel Figari, sai sulla operazione di storno? Perché disporre che il versamento delle Fiat al Banco di Roma fosse fatto da certo Zerboglio "per evitare di figurare loro personalmente" come scrive lo Scarfiotti? (lettera 24 Novembre 1906 f.97 - 104 Vol. X).

Sono sotterfugi ed infingimenti che la difesa spiega collo spirito di mistero da cui sarebbero animate in genere la Borsa e la Banca sulle loro operazioni,ma che non possono avere l'approvazione del Collegio e

non lasciare una triste impressione e alle volte dar luogo a fallaci interpretazioni sulla rettitudine degli intendimenti.

Comunque non pare nella specie che intendimenti criminosi avessero gli imputati.

Gli argomenti a ciò ritenere sono stati sostanzialmente due: che essi mirassero a collocare a prezzo rimuneratore il forte stoch di 5000- azioni, cosa che altrimenti non avrebbero potuto ottenere, poiché il gettare sul mercato un numero sì strabocchevole di azioni avrebbe provocato forti ribassi; e che, contemporaneamente, agognassero di assicurare a loro favore le 5000- azioni Fiat della futura emissione, nella speranza di un aumento di prezzi.

Ora é ovvio rilevare che né l'uno né l'altro di tali intenti poteva ragionevolmente ispirare l'azione delli Scarfiotti e Agnelli.

Innanzi tutto le azioni all'8 Novembre 1906 erano quotate in borsa £ 740, e se li imputati fossero stati animati dal desiderio di vendere, erano troppo maestri di cose di Borsa per non trovare facilmente modo di collocare 5000- azioni (numero poi non eccessivamente strabocchevole, come si suppone, di fronte al vasto mercato del titolo) senza provocare eccessivi ribassi, o almeno ribassi che scendessero al di sotto di £ 625 (e cioé un ribasso di 115 punto sul prezzo di borsa della giornata.)

In secondo luogo se volevano vendere, perché non avrebbero intascato il danaro, mentre lo versavano invece nelle casse della Fiat?

Perché passare pel tramite della Fiat per avere l'utile della vendita e privarsi per tanto tempo della disponibilità del proprio danaro, in somma tanto rilevante? Si dimostrerà oiù sotto, che, secondo ogni verisimiglianza, non si trattava di vendita, ma di semplice anticipazione di titoli per conto e interesse della Fiat.

Ma intanto la sovra-espressa considerazione dimostra come non si possa ragionevolmente presumere uno scopo personale di lucro negli imputati, qualunque fosse l'atto compiuto, vendita, mutuo, o anticipazioni.

La circostanza poi che essi tendessero ad assicurarsi 5000- titoli sul futuro aumento di capitale si dimostra facilmente assurda, quando si consideri che per ciò ottenere il Presidente e l'Amministratore Delegato della Fiat non avevano certo bisogno di mendicare le grazie del Figari, o di compiere sotterfugi; poiché, in occasione di una nuova emissione, era facile loro riservarsi il numero di azioni che volevano; e ciò era facile a qualunque amministratore, od anche al semplice azionista, essendo noto che le Società usano dare in opzione ai propri azionisti l'aumento del capitale in proporzione delle loro azioni. Ora consta che in quell'epoca li Scarfiotti e Agnelli ne possedevano un rilevantissimo numero (circa 19.000, oltre le 5000 consegnate al Figari).

Pare quindi più verosimile che essi agissero nell'unico interesse della Società; e gli argomenti per ciò ritenere sono di indubbia rilevanza.

Si é accennato alla lite promossa dal Figari, ed é agevole comprenderne la gravità per le sorti della nuova Fiat.

La pretesa accampata colla prima citazione del 28 Marzo 1906 di volere che le attività della Società in liquidazione non si potessero dal Liquidatore cedere al nuovo ente, ma dovessero porsi all'incanto o a tacitazione privata, offrendo per intanto il Figari 10 milioni per il loro acquisto, poteva essere ritenuta "ridicola", come la giudicò l'autorevole consulente della Fiat in una sua lettera, (15 Aprile 1906 - f. 32 - Vol. X): ma non così doveva apparire quella della impugnativa della liquidazione e di tutti gli atti del liquidatore, per frode, e simulazione, proposta con atto 12 Maggio 1906. Sono facilmente comprensibili le difficoltà, i contrasti, gli incagli che simile opposizione poteva portare al regolare funzionamento della nuova Società; come sono immaginabili i mille pretesti e le mille molestie che una invida e malevola azione avrebbe potuto trovare con simile mezzo.

Ogni atto della liquidazione era impugnato e poteva essere in mille modi avversato: e, quando pure le opposizioni fossero state poi in definitiva respinte, le lungaggini delle liti, ad arte procurate, avrebbero messo in forse e tenuta in sospeso tutta la vita della nuova Fiat. Donde il danno immenso per la Società,

che in questo stato di incertezza non poteva con sicurezza e tranquillità proseguire nella sua via e sviluppare la sua promettente e sempre più florida industria.

Di qui l'interesse di troncare la lite; e a ciò per l'appunto intesero i reggitori della Fiat, cui deve aver sorriso altresì a tale effetto l'intento di amicarsi il Figari, uomo di grande e temibile potenza finanziaria, fino allora spiegata in una guerra sorda e accanita alla Fiat.

Di qui l'intesa o accordo commerciale, di cui si é fatto parola, e il reciproco interessamento delle Società Itala e Fiat all'andamento e alla vita delle rispettive aziende coll'assunzione a vicenda di parte del futuro aumento di capitale.

Sorte invece le difficoltà per parte del Figari, colla pretesa di avere subito le 5000 Fiat, li Scarfiotti - Agnelli si trovarono naturalmente nel bivio o di sospendere le trattative, col pericolo di non poterle più avviare, o di accettare i nuovi fatti. Scelsero questa seconda via ed accondiscesero a consegnare essi stessi i 5000 itoli, visto che la Fiat non li aveva né poteva possederli.

Si é rimproverato di imprudente e di illegale tale risuluzione, adducendo che li Agnelli e Scarfiotti avrebbero dovuto soprasedere da ogni decisione, e interpellare in proposito il Consiglio. Ma non pare spetti al Collegio l'apprezzare tale azione; ogni giudizio al riguardo incombeva unicamente al Consiglio, il quale, giova dirlo fin f'ora, pare l'abbia approvata, perché come si dimostrerà, la ratificò. Certo essa era ritenuta cosa utilissima dal consulente Avv. Ferraris, che scrivendo allo Scarfiotti il giorno successivo all'accordo dichiara: Piu ci penso, più mi convinco che si fece cosa utilissima (lettera 9 Nov. 1906 f. 40 Vol. X).

Si é ancora accennato alla possibilità che le azioni da consegnarsi al Figari fossero acquistate per copnto della Fiat: ma a parte il danno manifesto che la Società ne avrebbe risentito, atteso l'alto corso di quei giorni (£ 740 invece di 625) e l'inevitabile maggior corso che si sarebbe provocato dalla compera di si rilevante quantità di azioni - a parte ancora il dubbio se ciò poteva farsi dalla Società in urto al disposto dell'Art.144 C.Comm., 6/6 si tratta di ipotesi che non ha alcuna influenza agli effetti della causa attuale, e per giudicare della quale bisognerebbe riportarsi al momento in cui la decisione fu presa, nelle strettoie del tempo e colle vedute e le impressioni che in quei giorni si potevano avere dagli Amministratori.

Certo é che la deliberazione fu presa coll'assistenza del consulente Avv. Ferraris il qaule "indicò la procedura a seguirsi (lettera citata 9 Novembre 1906, pag. 40 Vol. X): essa quindi vuol essere giudicata in sé e nei suoi effetti, senza attendere alle incerte e dubbiose possibilità di altre soluzioni.

Si é Infine detto che la consegna di 5000- titoli al Figari era inopportuna e imprudente, tanto più che gli imputati sapevano, o dovevano sapere, che esso si trovava in angustie per consegna fine mese, o in ogni modo non ignoravano che si trattava di un nemico della Fiat; notorio speculatore al ribasso sul titolo di tale società, e la consegna in sua mano di tante azioni non vincolate era una sicura arma a danno della Fiat.

Si ricorda infatti al riguardo che, pochi mesi prima, il Ceriana - Mayneri si era dimesso da consigliere di amministrazione della Società Bancaria, per il solo fatto che questa aveva dato a riporto delle azioni Fiat al Figari, e di ciò si era parlato in Consiglio nella seduta 25 Agosto 1906, in cui si era elogiata la condotta del Ceriana, invitandolo però a ritirare le dimissioni, perché "la sua presenza nel Consiglio della Bancaria, oltre a servire a migliorare sempre più i rapporti tra la Fiat e quella Società, avrebbe evitato per l'avvenire simili incidenti".

Ora da questa scienza o prevedibilità negli imputati del possibile danno derivante al titolo Fiat dalla consegna al Figari di 5000 azioni non vincolate, fosse o non ad essi noto che il Figari era allo scoperto, si trae la conseguenza che li medesimi anteposero il vantaggio proprio allo interesse della Società.

Ma simile induzione non pare al Collegio logica e accettabile. Ammessa quella scienza si potrà inferirne l'imprudenza e la eventuale responsabilità amministrativa, ma non se ne potrà dedurre in modo irrefutabile il dolo per loro parte e lo scopo di avvantaggiarsi con danno della Società.

Il dolo invece é la mala intenzione degli imputati risultano esclusa da ovvie considerazioni.

E di vero é da ammettersi che essi sapessero o dovessero sospettare che il Figari era allo scoperto: ad ogni modo non é presumibile che essi potessero ignorare la gravità e il pericolo dell'atto che compiévano. Ora avendolo compiuto possono essere stati indotti da fine di lucro personale?

Pare che ciò debba escludersi, essendo intuitivo che, se essi avessero voluto esclusivamente vendere 5000 azioni per vantaggio proprio, non avrebbero trascurato di avvalersi della favorevolissima condizione in cui si trovavano di fronte al Figari, che, in pericolo di "essere strozzato" in fine mese, (secondo il gergo di Borsa), sarebbe stato lieto di una minore strozzatura per parte degli imputati, col pagare loro a tanto prezzo le azioni.

In tal caso certo li Scarfiotti e Agnelli non si sarebbero accontentati di £ 625, mentre in borsa le azioni valevano 740, e mentre le condizioni speciali del Fiagri loro permettevano di imporre quel qualunque prezzo che loro garbasse. Perché adunque avrebbero cedute o vendute (se cosi vuolsi) le azioni a £ 625? Forse per assicurarsi la partecipazione di altrettante nel futuro aumento di capitale, in previsione e nella speranza di forti rialzi nei corsi?

Si é già dimostrato come per ciò ottenere non avevano bisogno di ricorrere a simile mezzo, o a loschi maneggi: potevano agevolmente riservarsi e attribuirsi quel qualunque numero di azioni che loro piacesse della nuova emissione.

Pare adunque che niun altro plausibile motivo vi potesse essere se non quello dell'interesse della Società: di ottenere cioé l'abbandono della lite per parte del Figari, e di avere il possesso di quelle famose dieci azioni della vecchia Fiat, tuttora in mano del Figari (uniche non ancora potute liquidare dal liquidatore) che costituiscono la terribile arma che teneva in sospeso la vita della nuova Società.

Si é accennato a possibili altri scopi occulti, non venuti alla luce: ma il Collegio non può entrare nel campo di simili ipotesi e sospetti, tanto facili e frequenti nelle cause di questa natura, ma che non possono formare fondato argomento di discussione ai fini di una ricerca di responsabilità penale.

Gli imputati pertanto nel fare al Figari la importante concessione della immediata consegna delle 5000 Fiat perseguirono il fine dell'interesse sociale. Il Figari era troppo scaltro negoziatore per non intuire la grande importanza della sua posta nella bilancia della transazione, e per accontentarsi dell'accordo commerciale e industriale, che a ragione fu chiamato "platonico" dal consulente della Fiat, e che tale certamente doveva ritenersi nell'intimo da ambedue le parti contraenti. Il concorso nell'aumento del capitale era più un aggravio per l'Itala (e cioé pel Figari, massimo azionista e padrone dell'azienda) che non un vantaggio: in quanto l'apporto di capitale a farsi da esso alla Fiat (£3.125.000) era molto maggiore di quello che dalla Fiat avrebbe ricevuto (lire 1.000.000).

Il vero corrispettivo adunque dell'abbandono della causa e della transazione doveva consistere per Figari in cosa ben più importante per lui: e consisteva appuntonella anticipazione delle 5000 Fiat, che gli avrebbero dato modo di riparare alla sua posizione in borsa.

Ora i rappresentanti della Fiat, nel bivio di ottenere o non il recesso dalla lite, si acconciarono a questa pretesa, fidenti forse che l'immenso benefizio così recato al Figari valesse a renderne sincera l'amicizia, e ad ottenere, che egli non si servisse dei titoli per far nuova guerra alla Fiat.

Fecero male? Corsero troppo leggermente la dubbia fede del finanziere Genovese? Furono ingannati? Seguirono la procedura indicata dal loro consulente? (lettera 9 Nov. 1906 sovracitata dell'Avv. Ferraris).

Non é luogo qui a ricerca. Il tutto avrebbe tratto alla responsabilità amministrativa, che pare sia stata coperta dalla ratifica avuta del loro operato per parte del Consiglio; mentre agli effetti della cuasa attuale si deve soltanto indagare se fine di lucro personale, intenzione di frode, vi fosse negli imputati fin dall'inizio delle operazioni.

Ora questa, per quanto risultò in causa, giusta le premesse considerazioni, pare debba escludersi.

Ma dolo o raggiro o artifizio atto a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede vi fu per parte degli imputatti nella seconda fase dell'operazione stessa, nella sua abrogazione?

Furono gli Amministratori nell'addivenire alla votazione di essa indotti in errore?

Pare al Collegio di no, e ne é facile la dimostrazione.

Secondo l'atto di imputazione la sostanza del raggiro consisterebbe nell'"aver fatto credere" al Consiglio ai Amministrazione, ai Sindaci a all'Assemblea generale degli Azionisti, che sarebbe stata svantaggiosa per la Società l'operazione di aumento del capitale sociale.

Gli imputati, si argomenta dall'accusa, avevano interesse e che non si facesse l'aumento del capitale, perché essi, in base alla scrittura col Figari, si erano a costui sostituiti nell'obbligo di ritirare i 5000 titoli della nuova emissione; e siccome le azioni tendevano al ribasso e sarebbero state certamente quotate al momento dell'emissione a molto minor prezzo delle £ 625, al quale erano loro conteggiate, ne avrebbero risentito danno non indifferente; mentre, non eseguendo l'aumento del capitale, essi ottenevano la restituzione dei corrispettivi Fugari, e con essi acquistando i loro 5000 titoli sul mercato, allora quotati molto meno di £ 625, o altrimento trattenendosi i corrispettivi stessi, ne ricavavano un rilevante vantaggio.

Di qui la proposta dell'abrogazione della convenzione Figari, e la rinunzia all'aumento del capitale, ottenuto, secondo l'accusa, con raggiri e artifizi atti a ingannare e a sorprendere la buona fede, e inducendo in errore il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e l'Assemblea Generale degli azionisti.

Si ragionerà partitamento di ogni singolo artifizio, che il Proc. Generale, la Sentenza ddella Sezione d'Accusa, e il P. M. alla udienza hanno raffigurato e addebitato agli imputati.

Si deve per altro tosto escludere che il raggiro e l'inganno potesse idoneamente esercitarsi sull'Assemblea Generale degli Azionisti; in quantoché a termini dell'Art. 4 del nuovo statuto sociale approvato con decreto 14 Marzo 1906, l'aumento del capitale fino a 12 milioni dipendeva dalla semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione. 7/7

Vano é improduttivo di effetto ogni richiamo a tale Assemblea 12 Marzo 1907 e al fatto che nella relazione alla medesima non vi sia altro accenno all'operazione Figari, se non che il Bnaco della Liguria aveva receduto dall'appello nella nota lite "in seguito a transazione che non ci impose alcun onere": e ciò tanto più appare vero se si considera che tale Assemblea 12 Marzo 1907 fu radunata quando già era stato deliberato lo storno, e unicamente per la discussione e approvazione del Bilancio e relative relazioni, e per la nomina dei Sindaci e determinazione delle loro competenze, come appare dal relativo ordine del giorno, ed effettivamente non deliberò sulla operazione Figari o sullo aumento del capitale, come risulta dal verbale.

Cosi pure dovrebbe ritenersi che non potessero idoneamente essere raggirati i Sindaci, dal momento che questi, se possono assistere alle adunanze degli Amministratori, (Art. 184 ult. cap. Cod. Comm.) non prendono parte alle loro deliberazioni, tanto meno poi erano nella specie chiamati a votare sull'aumento del capitale, o sulla rinuncia ad esso. - Se il fatto generatore del danno é la rinunzia all'aumento del capitale, se questa dipendeva unicamente dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, pare dubitabile che possono costituire elementi passivi del reato i Sindaci, che a quella deliberazione non potevano e non dovevano prender parte.

Ma pur esaminata la questione complessivamente nei rapporti si del Consiglio di Amministrazione, che dei Sindaci, le conseguenze non mutano.

E di vero gli elementi obbiettivi, sostanziali, aventi tratto alla deliberazione erano noti, e non erano stati artatamente nascosti o alterati dagli imputati, in guisa ché fosse possibile l'inganno, la sorpresa della buona fede o l'errore.

Si trattava di vedere se era o meno conveniente alla Società l'aumento del capitale. OrA si sapeva che 5000- azioni erano collocate al prezzo di £ 625: che il loro importo era già persino versato in anticipazione nelle casse della Fiat; si sapeva quindi che bastava far l'aumento del capitale per acquisire alla Fiat l'ingente benefizio derivante dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello nominale, (£ 625 - £ 100 = £ 525 ogni azione), sotto deduzione dell'importo delle 5000- Itala, che si sapevano pure essere state anticipate al prezzo di £ 200 e depositate alla Fiat; e per contrapposto era pure a perfetta conoscenza che rinunciando a tale aumento si dovevano restituire i corrispettivi anticipati in danaro e in titoli Itala e si perdeva il benefizio. Su ciò non vi può esser dubbio, e sono pacifiche al riguardo le

risultanze di causa, risultando il tutto dalle scritture pubbliche comunicate al Consiglio e delle registrazioni sui libri della Società e in bilancio.

In che cosa adunque potevano essere indotti in errore gli Amministratori su quanto fromava l'obbietto dellaloro decisione? ai Sindaci per quel che riguardava le notizie loro fornite al riguardo per ogni eventuale loro azione di controllo o di reclamo?

Ogni elemento estrinseco di giudizio era a loro noto ed era loro presente: la decisione quindi basava unicamente su ragioni intrinseche di convenienza, su cui era libero il loro apprezzamento e giudizio.

Del resto i possibili raggiri e artifizi che li abbiano ingannati o sorpresi nella buona fede e li abbiano indotti in errore possono aver tratto o alle condizioni estrinseche o a quelle intrinseche della deliberazione.

Sulle prime già si é detto, e si é dimostrato che non era possibile inganno od errore di sorta, e che gli imputati nulla nascosero o potevano nascondere di importante alla decisione, e niun artifizio o raggiro posero in atto per alterare la verità e sorprendere la buona fede dei colleghi e dei Sindaci.

Le condizioni intrinseche poi dipendevano da ragioni di merito e da apprezzamenti che sfuggono al controllo e al giudizio del Collegio, delle qauli ad ogni modo si dirà parlando del danno risentito dalla Fiat per effetto della rinuncia all'aumento del capitale.

Ma l'accusa enumera al riguardo varie forme di raggiri e di artifizii; di cui l'una generica e quasi si direbbe negativa, le altre positive e estrinseche.

La prima consisterebbe in genere nell'occultamento degli accordi privati.

In proposito però deve osservarsi che, se pure non fu annunciata la scrittura particolare (su del che non si raggiunse prova sufficiente) il fatto per altro dell'anticipo delle 5000- Fiat col contemporaneo ritiro delle 5000- Itala e del conguaglio in danaro non fu nascosto. Esso anzi fu subito dichiarato al Consiglio; tanto vero che nella seduta del 12 Nov. 1906 se ne parlò, ed evidentamente deve essere atato preso in esame ed approvato; poiché nel verbale relativo, pur nella monca e troppo laconica sua redazione, é registrato che il Ceriana chiese al Damevino (che nella sua qualità di agente di Cambio era meglio in grado di giudicare della convenienza in proposito) se credeva utile di ritirare subito le 5000 azioni Itala, e l'interpellato rispose affermativamente. Le azioni furono poi in effetti ritirate, e l'importo delle 5000 Fiat, dato in anticipazione, fu versato nelle casse della Società. Ché anzi, tanto poco si voleva nascondere qualche cosa al riguardo, che sotto la data del 29 Nov. 1906 Agnelli faceva scrivere dal Rag. Bergadani la lettera (riportata sul copia lettere della Fiat) con cui avvisava il Figari della consegna che gli verrebbe fatta della prima metà delle azioni, giusta gli accordi.

Di qui la duplice conseguneza; che l'operato degli Scarfiotti e Agnelli fu indubbiamente ratificato dal Consiglio; e che d'altra parte nessuno poteva ignorare il fatto stesso, non fosse altro che in vista delle registrazioni sui libri della Fiat e del versamento della somma.

Che poi l'anticipo delle 5000 Fiat fosse stato fatto con titoli proprii delli Scarfiotti e Agnelli fu pure subito da essi dichiarato, come riferiscono il Ceriana ed il Marentino, il quale lo seppe immediatamente alla prima adunanza consigliare, per bocca (gli pare), dello Scarfiotti; fu pure immediatamente noto agli altri Sindaci e amministratori; ed eziandio si propolò fuori del Consiglio; né gli imputati ne fecero mistero, come risulta dalla deposizione Rossotto, che chiede per telefono allo Scarfiotti se fosse vero che avevano "commesso quella corbelleria", e ne ebbe risposta affermativa; ed anzi si conobbe poco dopo anche in borsa, dove il Damevino si vedeva fatto segno per parte del gruppo Genovese ad un gesto significativo del trucco di cui la Fiat era stata vittima per parte del Figari.

Ad ogni modo é certo che il fatto stesso era noto al momento della abrogazione (5 Marzo 1907) e questo é l'essenziale. Solo il Biscaretti afferma di non sapere nulla del contratto Figari. "Setii in seguito parlare, egli dichiara, di contratti in proprio degli Amministratori Agnelli e Scarfiotti, ma io non ne sapevo nulla; "non mi ricordo" di avere sentito ciò in Consigli: del pari non so nulla della abrogazione". Ciò pare ben strano dal momento che egli risulta presente alla seduta del 5 Marzo 1907, in cui tale abrogazione si approvò; ma per altro si può spiegare e comprendere come il teste non ricordasse e non fosse informato di tali fatti, se si pose mente che egli, distratto da altre più gravi attribuzioni come

Senatore del Regno, poco poteva attendere alla Fiat (tanto che si era lamentata la sua abituale assenza dal Consiglio); e se si riflette che egli dichiarò di non essere tampoco informato "della lite Figari", che pure era cosa di pubblica notorietà.

Del pari il Consigliere Weill - Schott disse di ignorare che le 5000- azioni fossero state anticipate da Scarfiotti e Agnelli; ma giova notare che anche esso era poco al corrente delle cose della Fiat, abitando a Milano, occupandosi principalmente della parte sportiva e compiendo a tale effetto lunghi viaggi all'estero.

Tutti gli altri consiglieri e i sindaci conoscevano il fatto, come é risultato al pubblico dibattimento: ad ogni modo nessun raggiro o artifizio era stato posto in essere dalli imputati per nasconderlo.

Si osserva per altro dall'accusa che non era stata comunicata la scrittura privata, per la quale Agnelli e Scarfiotti restavano sostituiti al Figari nell'assunzione delle 5000 azioni di nuova emissione.

Veramente gli imputati hanno spiegato, ed il Figari nella sua deposizione ha confermato,

come il segreto fosse stato da quest'ultimo voluto. Lo stesso Avv. Ferraris non credette di farne parola ai colleghi Avvocati Cattaneo e Bosio. Infatti nella lettera citata 9 Novembre 1911 egli scrive allo Scarfiotti di aver loro partecipato che la lite col Figari era transatta e aggiunge: "Soggiunsi che io avevo avuto nella transazione la sola parte di indicare la procedura a seguirsi: "non parlai dello scambio delle azioni, né di nuovo né di veccio" capitale. Riferii loro in poche parole il sunto del "platonico" accordo commerciale" etc. (f. 40 vol. X).

Al riguardo il Collegio non fa apprezzamenti e si richiama a quanto ha già osservato su tali contegni, che potranno avere una spiegazione nei sistemi di banca e di borsa, ma non hanno facile giustificazione di fronte alla correttezza doverosa per amministratori di Società. Forse ulteriore spiegazione del continuato silenzio al riguardo si potrebbe avere nel compresibile desiderio di nascondere il fatto poco gradevole al loro amor proprio di essere stati "giocati" dal Figari: ma, ad ogni modo, qualunque sia il movente del silenzio, questo nei puri rapporti penali appare del tutto indifferente, sia in sé, che nei suoi effetti.

E di vero la scrittura in sé non costituiva altro che una prova dell'intervenuto contratto, come garanzia nei rapporti del Fiagri; e nei suoi effetti il contratto non aveva alcuna importanza nei confronti della Fiat ed influenza sulla deliberazione di sotrno.

Dal momento che, come si é premesso, era noto il fatto dell'anticipo delle 5000- azioni e il versamento dei corrispettivi; che si sapeva bastare l'aumento del capitale per avere l'utile del sovraprezzo, era affatto indifferente che questo utile provenisse dai denati dell'una piuttosto che dell'altra persona, e che l'una piuttosto che l'altra pesona dovesse ritirare le 5000 nuove azioni.

La deliberazione del Consiglio al riguardo (sulla convenienza o meno dell'aumento del capitale) dipendeva da ragioni di merito, non di persone.

Fosse Figari, fossero Acarfiotti e Agnelli, fossero altri, gli assuntori della nuova emissione, il giudizio sulla questione, essenzialmente obbiettiva, non mutava. L'interesse cioé della Società a fare o a non fare l'aumento di capitale non variava a seconda delle persone che avevano o avrebbero sottoscritto la emissione.

Che anzi la conoscenza delle persone poteva essere piuttosto motivo a rinunciare all'aumento che a votarlo; poiché, se alto era il prezzo assegnato alle nuove azioni, se a tal prezzo era un danno o un sacrifizio ritirare le nuove azioni, secondo ogni ragionevole presunzione gli Amministratori (che avessero volutio preporre quistione di persona all'interesse della società) erano più tratti a mantenere l'impegno in odio all'inviso Figari, che non dei benvoluti e autorevoli loro colleghi.

Ragioni molto compresibili di condiscendenza e di favore verso quest'ultimi avrebbero potuto piuttosto determinare lo storno, che non il mantenimento della operazione.

Che se alcuni amministratori dissero in istruttoria che ignoravano di accordi particolari degli imputati col Figari," e se l'avessero saputo avrebbero agito ben diversamente" essi per altro spiegarono all'udienza che intendevano parlare di accordi in contrasto cogli interessi della Società e di indebito vantaggio personale degli imputati, non della scrittura di cui è parola, che in parte dava atto di un fatto noto (la anticipazione dei titoli)

e che per quanto riguardava la sostituzione di Scarfiotti, Agnelli al Figari nell'assunzione della nuova emissione, mentre non costituiva ancun vantaggio per gli imputati, era affatto indifferente alla Fiat.

che non fosse poi un vantaggio per gli imputati, anzi costituisse per loro un aggravio, l'aver accettato di rimborsarsi dei titoli anticipati con quelli di nuova emissione, si avrà occasione di dimostrare allora quando si parleràà degli altri estremi della truffa (del danno e dell'ingiusto profitto).

Il P. M. accenna ancora a forme intrinseche e positive di raggiri imputabili agli imputati.

Esse sarebbero costituiti innazi tutto dall'aver fatto credere che si trattasse di mutuo di azioni a Figari, e che questi dovesse restituirle, ma di tale finzione non havvi cenno o prova in causa.

Come sovra si dimostrò, era a tutti noto che si trattava di anticipo di azioni, fatto in proprio dalli Agnelli e Scarfiotti al Figari, per ottenerne la transazione della lite; né risulta di diverse dichiarazioni fatte in proposito dagli imputati per far apparire l'anticipo un mutuo, il che del testo non avrebbe cambiato per nulla la sostanza della questione.

E se in un punto della scrittura: parla di azioni "vendute", tale fuggevole accenno non va le a mutare la natura giuridica del contratto, quale é fatto palese dal suo contenuto intrinseco. Le parti si anticipavano a vicenda le azioni, salvo a rimborsarsene colle nuove.

Questo era il contratto, secondo quanto afferma e riconosce lo stesso Figari nella sua deposizione, e si desume dalla lettera dell'Avv. Ferraris 9 Nov. 1906 sovraricordata, dove si parla di avvenuto "scambio" di azione e non di vendita.

Corrispondente a verita e quindi e per nulla falsa é la registrazione sui libri della Fiat di tale operazione sotto il titolo di anticipazione.

Né consta che gli imputati facessero credere che Figari, avvenendo lo storno, avrebbe restituito le azioni; il che del resto, come cosa del tutto indifferente alla Fiat, non la poteva riguardare, né pregiudicare.

Lo storno imponeval'obbligo di restituire l'anticipazione; ed era quanto interessava la Fiat; il resto era ad essa indifferente, poiché poco le doveva importare che il Figari restituisse o no le azioni, e che quindi i corrispettivi andassero a lui o ad altri.

Non si comprenderebbe pertanto quale inganno per la sostanza della deliberazione di storno potesse derivare da una falsa supposizione o errore al riguardo.

Si afferma in proposito dalla perizia Collegiale "che se in quell'epoca i Sig.ri Agnelli e Scarfiotti avessero comunicato al Consiglio gli accordi personali e lo avessero informlato che il Sig. Figari non restituiva le azioni, il Consiglio "avrebbe potuto deliberare circa il modo di dare esecuzione effettiva allo storno dell'operazione", il "che" non fece".

L'osservazione messa in evidenza e richiamata dalla Sent. della Sez. d'Accusa parte dal concetto che il Consiglio potesse disporre dei corrispettivi Figari e quindi potesse avvisare al miglior modo di eseguire lo storno, devolendo a proprio profitto l'eventuale benefizio.

Ma é evidente l'errore di tale supposto. I corrrispettivi versati dal Figari non erano per la Fiat (e indipendemente della qualunque figura giuridica assumesse il fatto nei rapporti personali delli Scarfiotti - Agnelli e Figari) che una anticipazione in vista del futuro eventuale aumento di capitale, come risulta anche dalla relativa scritturazione sui suoi libri.

Essa dunque non poteva disporne se non si avverava tale condizione; e, se questa mancava, era suo obbligo di restituirli senz'altro al legittimo proprietario, fosse Fiagri od altri, e lai poco importava.

Così pure non hanno efficienza i raggiri od artifizio idonei le successive circostanze di avere lo Scarfiotti dichiarato nella seduta del 12 Novembre 1906 che "il Figari visitando lo stabilimento della Fiat ne era stato tanto ammirato che si era dichiarato disposto di pagare la differenza di £ 2.125.000 entro Dicembre": di avere successivamente eseguita la consegna dei titoli per mezzo dello Zerboglio, per non figurare direttamente, e di avere infine eseguito lo sotrno a mezzo del Sindacato, invece di ritirare direttamente i danari e i titoli.

A dir vero le due prime circostanze riguarderebbero la prima fase dell'operazione, che non é incriminata; e l'ultima sarebbe posteriore alla deliberazione di storno; donde la inettitudine loro a influire sulla

consumazione del reato. Deve tuttavia osservarsi come la dichiarazione Scarfiotti, di cui sovra, lascia comprendere essersi parlato dello anticipo delle azioni, non essendo altrimenti comprensibile come si pagasse "una differenza", senza corrispettivo di ciò che formava il totale importo; ed essendo del resto poco credibile che il Figari, per il semplice entusiasmo avuto dalla visita alle officine della Fiat, si disponesse all'anticipazione di sì rilevante somma.

Vera dunque o non l'affermazione dello Scarfiotti non ha alcuna ilportanza ed efficacia di idoneo raggiro a sorprendere la buona fede, per indurre poi allo storno dell'operazione (nel che consiste unicamente il reato in esame): ed é spiegabile unicamente col desiderio degli imputati di giustificare la propria condotta di fronte all'avvenuta consegna anticipata dei titoli al Figari.

A questo concetto e allo scrupolo di non lasciar adito al sospetto di interesse e di lucro personale si deve logicamente riferire anche la circostanza di esser passato pel tramite del Sindacato per riavere le 5000 azioni, facendo quindi partecipe il Sindacato del vantaggio che in quel momento pel prezzo del mercato derivava dal ritiro dei corrispettivi Figari; del che si dirà per altro esaminando l'ultimo estremo della truffa, l'ingiusto profitto.

Altro raggiro riscontrerebbe l'accusa nell'avere lì imputati portato la discussione in Consiglio sulla opportunità o meno dell'aumento del capitale in genere, senza porre in evidenza che si poteva limitarel'aumento alle 500- azioni (e cioé a 500.000- lire) già collocate al lauto prezzo di £ 625.

Veramente non é risultato all'udienza, né si é posto in sodo, in quale forma precisamente sia stata posta la questione, e se dell'aumento limitato a 500.000- lire si sia parlato. Alcuni testi non ricordano, altri affermano di non aver posto mente a tele possibilità. Non si comprende per altro come tale accenno fosse in obbligo dell'uno piuttosto che dell'altro amministratore, e come il non averlo fatto, o l'averlo dimenticato, costituisce raggiro od inganno per gli uni e non per gli altri.

A ogni modo la questione riflette il merito della decisione, la possibilità di aumento del capitale per sole £ 500.000-, e le rispettive opinioni al riguardo; del che si dirà in appresso.

Ultimo e più importante raggiro si raffigura nel fatto di aver proposto l'abrogazione, quando, si dice, il Figari non era più interessato e nessuna necessità vi era di abrogare una convenzione in cui il Figari più non ci entrava.

Al riguardo si deve osservare come la truffa ed il danno conseguente non deriva dalla abrogazione della scrittura in sé, ma dalla rinunzia all'aumento del capitale; per cui, per i motivi già sovra espressi, poco importava che interessato all'aumento fosse Figari o fossero altri. Si deve aggiungere che le scritture tra le due Società avevano ancora efficacia; ed era tanto mal visto l'accordo colla Itala, quanto si giudicava dannoso l'aumento del capitale. Donde la necessità della rinuncia a questo aumento, e ad un tempo la convenienza che si abrogasse la convenzione relativa, per togliere di mezzo le apprensioni del mercato e le recriminazioni sull'accordo con Figari.

Vero che vi erano terzi (gli imputati) sostituiti al Figari, e costoro potevano notificare la loro scrittura alla Fiat: ma ciò dipondeva dalla loro volontà di far valere gli eventuali proprii diritti.

Se ciò fosse avvenuto, si doveva dalla Fiat ottenere il consenso di questi terzi alla rinunzia all'aumento del capitale. Si trattò invece direttamente col Figari, e si ottenne l'adesione (consenzienti tacitamente o espressamente i terzi nei rapporti col Figari) ed é bene ricordare che per ottenerla li imputati dovettero condonare al Figari £ 75.000- sui conguagli dei dividendi: - Ora in che cosa sta il raggiro o l'inganno per parte di questi terzi? sia pure che fossero amministratori della Fiat e che abbiano preso parte alla deliberazione relativa? Il fatto in definitiva si sostanzia in che, desiderandosi la abrogazione della scrittura nei rapporti diretti col Figari, per togliere pubblicamente di mezzo lo inviso accordo colla fabbrica concorrente, li Scarfiotti e Agnelli si acconciarono ad ottenere a loro spese il consenso del Figari, poiché costui da scaltro ed avido negoziatore volle una riduzione di lire 75.000- sul conguaglio dei dividendi.

Ma in che cosa potevano gli altri membri del Consiglioessere indotti in errore sulla convenienza o meno di rinunziare all'aumento del capitale?

Forse nel fatto che del consenso del Figari non si aveva più bisogno, ma sibbene di quelli delli Scarfiotti, Agnelli? Si é già detto che ciò non poteva influire sul merito della deliberazione relativa alla convenienza o meno dell'aumento del capitale; la cosa quindi riguardava tutt'al più l'interesse personale delli impìutati, che, se avessero voluto denunziare pubblicamente di essere sostituiti al Figari, e che quindi non vi era più necessità del costui intervento, avrebbero risparmiato una rilevante spesa.

D'altra parte questo persistente secreto sulla sovra menzionata scrittura, e il rilevante sacrificio sopportato per l'avidità poco scrupolosa del Figari, saranno elementi di sospetto sulla correttezza delli imputati: ma ai puri effetti penali non hanno alcuna influenza sulla determinazione di un dolo e di un raggiro atti a dar vita al reato di truffa.

Si osserva per altro ancora che fu abrogata la sola scrittura relativa all'aumento del capitale, non anche quella dell'accordo commerciale. Ma é palese come l'una si riflettesse sostanzialmente sull'altra per quanto riguardava l'impressione pubblica, e ch l'accordo commerciale, giustamente chiamato platonico, come non si era mai eseguito, cosi veniva tacitamente a cadere senza uopo di abrogazione espressa.

Né si parli di raggiro o di artifizio per il fatto che l'autorità delli Scarfiotti e Agnelli abbia per avventura potuta far prevalere in Consiglio la loro opinione; poiché l'autorità (come il timore reverenziale e l'absequim più o meno rationabile) non infirma la validità della deliberazione di un Consesso, né può costituire raggiro o truffa.

In sostanza dunque deve riconoscersi che si tratta di una deliberazione in cui gli imputati avevano bensì un interesse personale e in cui pertanto avrebbero dovuto astenersi a senso dell'Art. 150 Cod. Comm.; ma il fatto della non astensione non costituisce per sé elemento di penale imputabilità, e la loro partecipazione alla votazione non turbò in alcun modo la libera volontà degli altri amministratori; che non furono per nulla sorpresi nella buona fede, ingannati o tratti in errore.

Vi fu in una parola unione di consensi, non consenso surrepito con dolo o raggiro: e se il consenso fu unanime non si può affermare che uno abbaia ingannato o si sia imposta col raggiro e colla frode.

Ciò che si dice del Consiglio si deve ripetere per i Sindaci, che per altro, come si é dimostrato, non avevano pur anco da deliberare al riguardo.

Resta ad esaminarsi la sostanza della deliberazione per vedere se la medesima fosse giustificata da plausibili ragioni, e se abbia arrecato un danno dalla Società.

La impossibilità di aumentare il capitale nelle condizioni di mercato, manifestatesi sui titoli della Fiat, sullo scorcio del 1906 e aggravatesi sempre in seguito, é stata unanimamente conclamata dai testi e periti; e fu riconosciuta dagli stessi Amministratori sentiti al pubblico dibattimento, e non si dura pena a convincersi della verità di rale asserzione, quando si rifletta che l'aumento di capitale non é possibile se non quando vi sia tendenza al rialzo, quando cioé il mercato appetisca, e vi sia presunzione attendibile, possa assorbire, i nuovi titoli.

Ora nella specie le azioni della Fiat andavano ognor piu ribassando, ed é evidente come nessun aumento nel numero di esse sarebbe stato accetto e smaltito dal mercato; mentre tale aumento sarebbe stato certa causa di maggior ribasso e quindi di maggior danno al corso del titolo, e indirettamente al credito della Società.

Ma si afferma che potesse l'aumento essere limitato ai 5000- titoli già collocati a £ 625.

Ora ciò si presenta dubbio di fronte alle scritture, che paiono contemplare tale numero come parte della maggiore emissione complessiva.

In esse infatti si accenna ad assunzione di aumento di capitale "fino alla concorrenza" di £ire 500.000- mediante "l'Acquisto di 5000- azioni" della relativa emissione; il che lascia chiaramente comprendere come le parti si riferissero a parte di un aumento maggiore, non a tutto l'aumento.

Lo stesso concetto é espresso nei verbali in cui dell'accordo e della abrogazione si discute. Relativamente all'accordo (seduta 7 Novembre 1906) Agnelli risponde al Boarelli, doversi tener conto della importanza che ha il Sig. Figari nel mondo Finanziario e inoltre non doversi dimenticare che volendo fare un aumento di capitale, sarebbe utilissimo per noi avere "GIA'" 5000- azioni collocate".

Così nel Verbale 5 Marzo 1907 riferendosi al Consiglio il tenore della scittura di abrogazione si scrive: - é abrogata la scrittura 8 Nov. 1906 relativa all'aumento dei rispettivi capitali ed all'assunzione e sottoscrizione delle relative azioni, "CUI" ognuna delle due Società si era obbligata "Sull"'aumento dell'altra.

Del resto anche al pubblico era noto che la Fiat voleva aumentare il capitale di almeno 10.000- azioni, di cui la metà sarebbe stata assunta dal Figari (teste Deregibus - Esame scritto pag. 47 edizione stampata.).

Testi poi e periti concordi (Avv. ferraris, Grasso, Marentino, Deregibus, Rossotto, Soave, Perizia Collegiale e Rag. Viale, Cotta - Ramusino e Ferroglio) ritengono che l'aumento di sole 500.000- lire (5000 titoli) per una società come la Fiat (avente un capìtale di 9 milioni) sarebbe stato un errore. Aumento di capitale, si afferma, é ricorso al credito: ora riccorrervi per sole 500.000- lire era un confessare che non si trovava altro modo di avere una sì meschina somma; era quindi un dissecare le stesse fonti del credito.

Il Collegio non si pronunzia, né può pronunziarsi, al riguardo, trattandosi di fatto economico delicatissimo di difficile apprezziazione: ma certamente deve farsi carico dell'autorevole avviso di tante persone pratiche per ritenere quanto meno che la cosa era discutibile e di dubbia utilità, e se si tiene conto che era interesse della Società di eliminare quell'accordo, universalmente mal visto; che lo scopo principale del contratto, la transazione della lite, era stato raggiunto; che d'altra parte l'aumento sulla circolazione anche di soli 5000- titoli, data la pesantezza del mercato, avrebbe forse prodotto danno maggiore pel nuovo ribasso nei corsi, che non fosse il vantaggio del sovraprezzo dei medesimi per la Società; ché ancora sulla bilancia delle convenienze si teneva conto da un lato della pessima impressione prodotta dall'accordo col Figari (che si toglieva coll'abrogazione) e dall'altro delle promettenti speranze dell'industria che dava affidamento in quel tempo di un largo prodotto, tale da provvedere largamente al fabbisogno finanziario (e a ciò si riferiva l'affermazione dello ScArfiotti nella seduta 5 Marzo 1907 essere più conveniente fare un debito per due o tre anni, anziché un debito perpetuo coll'aumento di capitale), vi é quanto basta per ritenere sufficientemente giustificata la deliberazione dello storno, o quanto meno, se dubbio sulla convenienza restasse, di ritenere non sufficientemente provato il danno per essa risentito dalla Società.

Né puossi attendere alla ipotesi affacciata che la Fiat potesse emettere il numero delle azioni che voleva, salvo a suddividerne il collocamento in diverse epoche, come suggerisce la Sez. di Accusa, "con quei mezzi dilatorii a cui tutte le Società ricorrono nelle emissioni di nuovi titoli ed ai quali ha ricorso anche più d'una volta la stessa Pubblica Amministrazione".

Innanzi tutto tale ripego non avrebbe tolto di mezzo gli inconvenienti derivanti alche dalla sola emissione di 5000 titoli; e ciò basterebbe per giustificare la conclusione che, fatto il computo dei vantaggi e dei discapiti temibili, la Società non abbia in definitiva risentito alcun danno dallo storno; in secondo luogo a tale ipotesi nessuno degli amministratori ha pensato, e non può di ciò farsi carico agli uni piuttosto che agli altri, mentre poi la sua utilità era molto problematica, come sovra si é dimostrato.

Del resto il successivo svolgersi degli avvenimenti fu una maggiore conferma della impossibilità in cui si sarebbe trovata la Fiat di collocare un benché minimo numero di nuove azioni sul mercato del 1907, che andò sempre precipitando al ribasso, fino a scendere al di sotto di cento lire.

Altra riprova della utilità dello storno si ha nella approvazione che di esso si diede ancora oggi all'udienza dagli amministratori che lo avevano deliberato (e il cui consenso si volle surrepito colla frode e coll'inganno); e nel fatto che gli stessi creditori (che pur sarebbero stati sommamente interessati ad acquisire alla Fiat qualsiasi attività) a mezzo dell'Ing. ferraris, fin dalla fine del 1907, molto prima dello inizio di qualsiasi procedura penale, non trovarono nulla a ridire al riguardo.

Né deve essere senza riguardo il Fatto che anche l'assemblea degli azionisti della nuova Società appositamente interpellata non ha ritenuto d'aver ragione qualsiasi di danni da proporre in proposito contro gli imputati.

Del resto la sintesi di ogni giudizio al riguardo é data dall'osservazione del Racca, compendiante ogni motivo giuridico e di buon senso-"Del resto io non capisco come alla Fiat potesse derivare un utile da azioni che non erano sue" (Verbale Dibattimento pag. 213).

L'osservazione si riconnette con quanto riguarda l'ingiusto profitto che dalla consumazione del reato avrebbero ritratto gli imputati.

Fu già dimostrato come le 5000- Fiat cosituiscono una anticipazione fatta in proprio dalli Scarfiotti e Agnalli per ottnere la transazione della lite con Figari, e che, qualunque carattere giuridico volesse attribuirsi a tale anticipo, é certo che la somma depositata alla Fiat (colle 5000 Itala) non spettava ad essa se non a condizione che avesse aumentato il capitale.

Nessuna disponibilità pertanto a lei spettava di detti cottispettivi; e, come li imputati avrebbero potuto subito trattenerli e non versarli alla Società, cosi, deliberato lo storno, avevano diritto a riaverli, senza che alla Società spettasse diritto di sorta sovra i medesimi o importasse a chi e come tali corrispettivi andassero.

Ma anche in caso fosse stato mantenuto il contratto é molto dubbio se i corrispettivi predetti spettassero per intiero alla Fiat, senza che qualche retribuzione a compenso dovesse la medesima corrispondere alli imputati.

E' bene ricordare che questi nell'interesse della Fiat avevano anticipato 5000- titoli a 625 (quando valevano 740, o almeno a tale momento avevano assunto l'impegno), col patto di rimborsarne con altrettanti della nuova emissione. Essi cioé si erano per tanto tempo privati della disponibilità di un valore sì ingente per accontentarsi di ritirare l'equivalente all'epoca dell'aumento di capitale.

E' evidente il rischio grandissimo e la niuna utilità per gli imputati di tale operazione; poiché dell'aumento dei corsi essi avrebbero usufruito egualmente e molto meglio tenendosi i titoli in portafoglio e disponendone al bisogno secondo le convenienze; mentre il ribasso andava a tutto loro danno. Ora é lecito chiedere: Il negozio giuridico compiuto dalli imputati aveva tutti i caratteri di una "negotiorum gestio" - compiuta a favore della Fiat; ora poiché essa era stata determinata dall'interesse vitalissimo per questa di transigere la lite con Figari; poiché pertanto era stata utile per lei; e l'affare era stato ben amministrato, e ad ogni modo (come si é visto) era stato ratificato dal Consiglio, non ne derivava un diritto nei negotiorum gestiores, -essere compensati delle spese e indennizzati a senso dell'Art. 1144 Cod. Civ.?

E poiché in definitiva gli imputati si trovavano a dover ricevere azioni che valevano 450 circa, mentre le avevano anticipate a favore della Fiat a £ 625 (in epoca in cui valevano £ 740) ed avevano così un danno rilevante (di circa un milione), non avevano diritto a compenso? In altre parolo i corrispettivi versati dal Figari non dovevano andare almeno in parte a risarcire gli imputati delle spese fatte per l'utile gestione?; e in tal caso l'utilità del sovraprezzo per la Fiat non sarebbe scomparso?

Vi potrà essere dubbio e contestazione al riguardo; ma il dubbio si ripercote necessariamente sulla affermazione che gli imputati abbiano risentito un profitto ingiusto dalla restituzione dei corrispettivi; e per lo meno sotto questa forma di dubbio

vuol essere risolta la questione al riguardo.

Né si rilevi che nello stesso modo scelto dagli imputati per riavere i titoli (e cioé a mezzo del Sindacato) stia una prova della coscienza che era in essi di far cosa poco corretta ricevendo quei corrispettivi; e che, nel provvedersi poi con essi dei 5000- titoli, abbiano ingannato il Sindacato a favore del conto "Ars" di cui essi soli col Rossotto erano partecipi. L'aver ricorso alla via storta del Sindacato é poco comprensibile, se non si vuol ritenere che con tal mezzo gli imputati tendessero ad allontanare pure il sospetto di un indebito lucro per loro parte del disgraziato anticipo dei 5000 titoli al Figari. Certo in tal modo rinunziarono a copririsi completamente del danno avuto, e restarono sempre sempre con una grave perdita; mentre un vantaggio (la transazione della lite) avevano recato alla Società, ed ora un vantaggio recavano al Sindacato; ad ogni modo il sistema ha sempre tratto a quelle vie ambigue, e misteriose già sopra lamentate, di cui paioni compiacersi gli imlputati; ma non ha alcuna influenza determinante sulla essenza del reato.

Il fatto poi; che dal conto "Ars" si sieno prelevate 1000 e più azioni da restituire agli imputati; addebitandole al Sindacato a un prezzo superiore a quello della giornata, é stato spiegato dal Rossotto con delle ragioni che il Collegio non discute: ma evidentemente il fatto stesso é estraneo ai rapporti della Fiat, e all'obbietto del presente giudizio; e se utile indebito avessero risentito in tal guisa li Agnelli - Scarfiotti e Rossotto a mezzo del conto "Ars", il medesimo non sarebbe andato a danno della Fiat, ma sarebbe stato mantenuto nei rapporti misteriosi e oscuri dei varii Sindacati, di cui era dominus incontrollabile il Rossotto, e di cui e del che si dirà ragionando dell'agiotaggio.

Né occorre considerazione speciale pel profitto che si sarebbe avuto dagli imputati nel liberarsi dall'obbligo di rilevare L'Itala nell'assunzione delle 5000 fiat di nuova emissione al prezzo di £ 625, poiché tale profitto é correlativo a quello del ritiro dei corrispettivi; in quanto non vi può essere stata convenienza a ritirare i corrispettivi Figari, se non era meno proficuo avere i titoli nuovi, e viceversa; eppertanto il fin qui detto vale tanto per l'uno quanto per l'altro profitto contemplato nel capo di imputazione.

Conchiudendo:

E' difficile raccogliere ordinatamente le innumerevoli fila di questa operazione, cosi complessa ed assumente ad ogni pié sospinto svariati e mutevoli aspetti; ma se il fatto si analizza nelle sue parti e si giudica nel suo complesso ai puri effetti penali, si deve concludere che, mentre non é rimasto sufficientemente provato che la Società abbia avuto un danno e gli imputati un ingiusto profitto dal fatto in esame, mentre non é risltato tampoco di veri e proprii artifizi e raggiri idonei; messi in opera dagli imputati, che abbiano sorpreso la buona fede e ingannato e indotto in errore il Consiglio di Amminitrazione sull'oggetto della sua decisione (e i Sindaci, per quanto questa potesse riguardarli); e rimane così eliminato l'elemento principale del reato - il dolo - di guisaché si impone in riguardo alla truffa, di cui é parola, una declaratoria di non luogo per inesistenza di reato.

----------AGIOTAGGIO----------

L'imputazione di agiotaggio fu la vera determinante del processo e l'ispiratrice di quei sospetti da cui trassero origine le altre cause.

E veramente nel 1907 il pubblico si trovava di fronte relativamente alla Fiat a fatti di cui era difficile darsi ragione e rendersi persuasi.

Una società che in sei anni aveva decuplicato il proprio patrimonio (da 800.000 lire a 8 milioni): che dava un dividendo di £ 35 per azioni nel 1906 e si riduceva nel 1907 a dover dichiarare una perdita di oltre due terzi del capitale.

L'andamento della Società era stato quanto mai movimentato e aveva dato luogo a varii mutamenti. Le azioni originarie da £ 200 in numero di 4000 erano state aumentate a 32.000 da £ 25 caduna. Poi la società nel massimo del suo sviluppo e del suo vigore era stata messa in liquidazione, e da ciòò era risultato un nuovo aumento di azioni, che salivano a 80.000 da lire cento l'una, e, coll'assorbimento di altra Società, la Ansaldi, a 90.000-.

Il corso delle azioni in borsa aveva raggiunto prezzi incredibili, sproporzionati al patrimonio della Società. Si é già esposto nella narrativa di fatto premessa a questa sentenza che le originarie azioni da £ire 200, calcolate sul valoredi quelle in cui erano state divise, raggiunsero in complesso il valore di £ire 16.000- circa.

Il capitale azionario aveva in definitiva assunto un valore in borsa di 70 o 80 milioni, di fronte ad un patrimonio di 9 milioni.

A questi spropositati rialzi successero enormi disastrosi ribassi, che travolsero numerose fortune, piccole e grandi, per somme ingenti.

Per di più accanto alla Fiat erano sorte altre numerose aziende dipendenti, le cui azioni

avevano avuto le stesse fasi e la stessa sorte definitiva: e di cui alla stregua dei risultati e dopo la catastrofe generale, non si vedeva chiaro e si metteva in dubbio la effettiva e seria consistenza e ad ogni modo la opportunità e utilità.

Nelle vicende poi dei corsi si erano notate oscillazioni fortissime, ed alle volte delle vere "movimentazioni spasmodiche",
(come dissero i testi), che corrispondevano in genere alle varie deliberazioni e ai diversi mutamenti che avvenivano nella vita della Fiat e delle aziende dipendenti.
Di fronte a tutto ciò si era assistito al fatto di Amministratori, sovratutto degli attuali imputati, che si erano dati senza ritegno ad un gioco sfrenato ed a speculazioni colossali di Borsa sui titoli della Società e di quelle da essa procreate o con essa partecipanti, costituendo anche all'uopo varii Sindacati.
Era naturale pertanto il sospetto che costore si fossero valsi della loro posizione per manovre di borsa; avessero anzi preordinate e predisposte le varie operazioni e combinazioni sociali ai loro fini personali di speculazioni di borsa e per regolare i corsi dei titoli a seconda del loro particolare interesse.
Donde l'imputazione di agiotaggio, che nella diligente istruttoria si trovò corroborato da gravi indizi. derivanti, non solo dalle deposizioni testimoniali, ma eziando dalla natura degli atti compiuti degli Amministratori, dai bilanci presentati, dagli utili divisi, il tutto come appariva dalla perizia del Rag. Astuti.
Anche al riguardo però si deve constatare che le risultanze del pubblico dibattimento non confermarono quelle della istruttoria scritta, vuoi pel diverso carattere dimostrato in diversi atti della vita sociale, e in ispecie nei bilaci, vuoi sovratutto per una deplorata e generale amnesia da cui pare sieno stati colpiti i testimoni, che sconfessarono o non ricordarono buona parte di quanto avevano deposto innanzi al Giudice Istruttore.
Dei molti colpiti e danneggiati dalla catastrofe di borsa, ben pochi si fecero vivi, e delle molte recriminazioni e dei lagni sollevati in proposito ben poco o nulla si volle o si seppe portare al Magistrato, il quale, non potendo giudicare se non di quanto appare agli atti e al pubblico dibattimento, e gli é fornito dalla pubblica e dalla privata accusa, deve constatare che la prova della colpevolezza degli imputati non si é in modo sufficiente raggiunta.
In sostanza rimase provato un fatto che si può deplorare, ma che non si può penalmente colpire, che cioé gli Amministratori si abbandonarono ad uno smisurato traffico in borsa sui titoli della Fiat, e coscietà affini.
Essi non ebbero scrupolo e ritegno in ciò.
Le carte processuali hanno assodato il colossale giro di affari compiuto in proposito dagli imputati in proprio e a mezzo dei Sindacati; poiché sulle sole azioni Fiat, e per quanto poté risultare agli atti, il complesso degli acquisto superò i 26 milioni e quello delle vendite quasi raggiunse i 33 milioni.
E' palese poi come l' preoccupazioni di borsa abbiano dominato ed inquinato la vita della società a partire dal 1904, dopo che i titoli, su proposta del Sindaco Marentino, furono quotati in Borsa; e come lo spirito della speculazione abbia pervaso alcuni degli Amministratori, sovra tutti gli attuali imputati.
Essi si interessano ai corsi delle azioni; e le lettere riportate fanno fede della vigile loro attenzione e del loro intervento ai movimenti di borsa. Così lo Scarfiotti scrive ad Agnelli il 2-3-1905.....Le Ansaldi sono depresse dalla stessa Banca Commerciale: converrebbe domattina sostenerle con qualche acquisto; disponga perciò ella direttamente presso Rossotto, se lo crede. (Vol. X f. 78, o 128); e nella lettera successiva delli 31/3/1905 (Vol. X f. 79 o 83) chiede: Ha dato disposizioni per le Ansaldi?
Così Rossotto scrive in data 1° Aprile 1905 allo Scarfiotti: Se crede che io intervenga Lunedi per far argine alle Ansaldi telegrafi. (Vol. X F. 21).
Veramente risultò che gli imputati specularono in Borsa più ancora su altri titoli che non su quelli della Fiat e società dipendenti. I guadagni quindi che si vuole aver essi fatti dipenderebbero in maggior parte da azioni estranee alla Fiat. In proposito anzi si osserva ancora dalla difesa che gli imputati perdettero somme vistose sulle Fiat, avendo sempre tenuto i titoli anche durante la crisi del 1907, per far argine al ribasso e avendoli poi dovuti vendere a prezzi minimi (dalle 200 alle 70 lire); e in ispecie il Damevino sostiene di aver perduto buona parte della sua sostanza, lungi dall'arricchirsi.
Si invoca ad ogni modo a giustificazione della ricchezza accumulata, e che suona triste irrisione alle vittime della Fiat, come la sola loro originaria cauzione, dell'importo approssimativo di £ 16.000-

acquistò lo stupefacente valore di £ 1.200.000- nel breve volgere di sei anni: che, possedendo essi molti dei primi titoli, é facile rendersi ragione dei lucri rilevanti avuti, anche coi dividendi relativi e colle partecipazioni quali quali amministratori (che pel solo Agnelli raggiunsero nel 1906 la somma di £ 346.000 * *)

Ma il Collegio non può fermarsi a disquisire al riguardo.

Il guadano o la perdita é irrilevante ai fini del reato di cui é parola. Basta per ora rilevare che gli imputati esercitarono su vasta scala la speculazione in borsa sui titoli Fiat e su quelli affini.

Donde il sopsetto e la presunzione che a tale effetto essi si sieno avvantaggiati della loro posizione di Amministratori e delle notizie che in tale qualità avevano nelle diverse fasi della agitata vita della Fiat per le loro operazioni di gioco.

Così non si può esludere il sospetto, predisponendosi l'assorbimento dell'Ansaldi;essi abbiano fatto incetta di quelle azioni a basso prezzo, per godere poi dell'immancabile aumento che si sarebbe verificato, e che si verificò in fatto, in seguito alla fusione della Fiat; e per verità é risultato che al momento di detta fusione essi possedevano la maggior parte delle azioni Ansaldi: E' pure verosimile che essi abbiano profittato delle creazioni delle nuove società, e riordinamento delle già esistenti, per esrcitare speculazioni di borsa sui titoli relativi.

Ma tutto ciò, come già si disse, non é delitto a senso delle leggi, e nel mondo borsistico fu qualificato "umano" (teste Soave); come si osservò dai testi che tutti gli amministratori di società anonime speculano sulle azioni delle proprie società. Forse, aggiunse la difesa, non si troverebbero più Amministratori, se si ponesse loro tale divieto; e il rimedio per altra parte sarebbe pur anco inefficace, poiché l'Amministratore potrebbe sempre agire per interposta persona.

Comunque sono pur troppo passati i tempi in cui i buoni reggitori della primissima Italia (Gen. Govone, se ben ricorda il Collegio, e il ricordo é a titolo d'onore) facevano prender atto dal Consiglio dei Ministri di aver vendute tutte le azioni dell'allora Banca Nazionale, prima di deliberare sulla concessione a questa del diritto di emissione, o di altro servizio di Stato, e perché non potesse sorgere neppure il sospetto che avessero voluto in tal modo fruire del considerevole aumento immediatamente verificatosi nelle azioni di quell'Istituto.

Dagli amministratori di Società Anonime e dagli odierni imputati non si possono pretendere simili spartane virtù, né il Collegio deve giudicare della loro correttezza emoralità, se non ai fini di disposti precisi della legge penale; e tali fatti, si ripete, non sono puniti.

La sostanza quindi della ricerca agli effetti dell'attuale procedimento é quella di vedere se gli atti sociali sieno stati unicamente occasione di speculazioni per gli imputati, o se invece sieno stati preordinati e predisposti al fine di alterare i corsi dei titoli sul pubblico mercato; se quindi secondo la acuta e corretta distribuzione fatta nella requisitoria del Proc. Gen., vi sieno atti fraudolenti loro in proposito imputabili, o altrimenti atti in apparenza legittimi, ma diretti a quel grave intento: se infine concorrano false notizie diffuse o fatte da essi diffondere al fine stesso.

Che vi sieno stati rialzi esagerati nei titoli, non giustificati dal valore intrinseco e dal reddito delle industrie relative, é cosa pacifica, e fu dimostrata nella narrativa del fatto della causa, col riportare i principali prezzi conseguiti dalla azioni Fiat - Ansaldi e Brevetti - Fiat - e così pure sono incontestati gli enormi ribassi nel 1907 - 1908 che portarono a gravissime rovine di molteplici private fortune.

Ora la difesa vuol giustificare tali fatti unicamente con cause naturali, e cosi detti ambientali; come fenomeni cioé naturali di borsa.

Essa fa presente come la corsa vertiginosa del rialzo sia stata determinata dallo svolgersi meraviglioso della Fiat, che in poco tempo decuplicò il proprio patrimonio, distribuendo utili vistosi: donde il generale entusiasmo, che andava acuendosi alla vista della ricchezza conseguita dai fortunati possessori delle prime azioni, ed accendendosi via più, e cambiandosi in vera follia, per le continue vittorie conseguite dalla Fiat nelle corse mondiali; e per le promettenti speranze dell'avvenire.

L'entusiasmo anzi, non si limitò alla Fiat, aggiunge la difesa, ma si estese in proporzioni ancora maggiori a tutta la industria automobilistica e a società persino che non avevano tampoco acquistato il terreno per impiantarvi le officine, e che avevano già le azioni quotate e largamente acquistate in borsa.
Cosi il prezzo delle Fiat era giunto nel 1906 (a calcolare quello massimo di un giorni) a £ire 935, il che rappresento poco più di nove volte il valore del suo patrimonio.
Invece ad esempio: Le Itala che nel 1905 erano a £ 288 ascesero nel 1906 a £ 368, senza che vi fosse alcun dividendo: la Rapid da £ 25 nominali ascesero a £ 257 - le Zùst pure da 25 nominali col masssimo dividendo di £ 1,50 raggiunsero le £ 280, le Diatto-Clèment £ 189, senza dividendo.
Il ribasso poi del 1907 e 1908, continua la difesa, derivò dalla crisi generale, che imperversò sui mercati e si estese a tutti i titoli; alla borsa e alla Industria; e dal conseguente panico e sfiducia che s'impossessarono di tutti gli animi.
Ora per quanto ha tratto a quest'ultimo punto non può il Tribunale non convenire colla difesa che la vera causa perturbatrice della Borsa nel 1907 - 1908 fu la crisi industriale e finanziaria, che fu generale, e colpì, non solo la Fiat, ma tutti i titoli automobilistici, e anche quelli di altre industrie e dei nostri massimi Istituti.
Furono prodotti i listini di Borsa, da cui risulta, ad esempio, che nel 1907 le azioni della Banca d'Italia da 1200 scesero a 1100. - la Banca Comlmerciale da 936 a 652. - il Credito Italiano da 645 a 395.- le Meridionali da 781 a 623. - le Terni da 2890 a 970.-
le Ramifere da 1334 a 260. - le Edifon da 834 a 529. - le Carburo da 1382 a 725. - e infine i titoli automobilistici: le Itala da 236 a £ 40; la Rapid da 135 a £ 9; le Isotta Fraschini da 450 a 150 etc.
Non potrebbe quindi, senza palese ingiustizia attribuire tali discese a manovre fraudolenti delli imputati, i quali invece, come già si asservò, tentarono di porre argine al ribasso, resistendo con tutte le loro forze, e rimanendo possessori alla fine del 1907 di 10.000 titoli Fiat caduno, che dovettero poi vendere a prezzi disastrosi.
Vero che nella perizia del Rag. Astuti si é elevato il sospetto che ciò abbiano fatto per provocare la discesa del titolo e acquistato poi a £ 34 nel 1908; che anzi le suddette vendite precipitose fossero dirette a tale scopo, e che la reintegrazione del capitale fosse stata preordinata all'effetto di tale speculazione al ribasso: ma le risultanze del dibattimento non autorizzano a ritenere fondato tale appunto; poiché, come si dimostrò esaminando il bilancio 1907, risultò stabilito in modo irrefutabile che il disastro fu l'effetto della gravissima crisi finanziaria e delle particolari difficoltà in cui si trovava la Fiat per l'eccessivo ottimismo di cui erano stati ultimamente impadroniti i suoi amministratori, e per l'enorme slancio e estensione data all'industria; e che le svalutazioni apportate nel Bilancio 1907 rispondettero al valore che in effetti avevano in quel tempo assunto le attività per le pessime condizioni del mercato; che infine la reintegrazione era stata una necessità imposta dalle circostanze delle cose e dai creditori, nell'interesse sì di essi creditori, che della Società e degli azionisti.
La cosa é ben diversa invece per quel che ha tratto agli eccessivi e sproporzionati rialzi e alle singole movimentazioni dei titoli nel periodo del 1905 al 1907.
In parte il Collegio può anche al riguardo convenire colla difesa. Eé certo infatti che i trionfi della Fiat devono aver abbagliate le menti; Le ricchezze da essa accumulate in breve periodo di anni; i rilevanti benfizi ottenuti dagli amministratori e dai primi azionisti; devono aver accese le fantasie e le concupiscenze, si da originare una corsa sfrenata e irragionevole all'acquisto dei titoli. 9/9
Ma questa follia, che in causa si disse collettiva, fu prodotta unicamente da cause naturali e ambientali o fu anche in parte provocata e alimentata degli imputati?
Molti sono i motivi ragionevoli di dubbio che la loro opera non sia stata del tutto estranea a creare o a favorire il fenomeno. Essi infatti ad ogni pié sospinto si preoccupavano, come si é visto, dei corsi dei titoli e della borsa, e i provvedimenti presi e gli atti compiuti non sempre vincono il sospetto di aver creato situazioni artifiziose.
Vero che in molte occasioni essi dimostrarono disinteresse e amore particolare per la Fiat, si da sacrificarle oo posporle rilevanti prorpii interessi come quanro rinunziarono al diritto di opzione,

resistendo a quelli che pretendevano di esercitarlo (il benefizio loro sarebbe stato delle 500.000-lire al milione); rinunziarono ad esigere il dividendo 1906 e relative interessenze; mutuarono alla Fiat nel 1907 lire 500.000- per ciascuno, quando non si trovava credito di un centesimo presso Banche o privati; postergarono poscia le loro ragioni ai crediti altrui, garantendo anzi in proprio per alcuni di questi.

Parrebbe quindi difficile supporre che essi posponessero siffattamente l'interesse della Società al proprio da fare, degli atti più importanti evitali di questa, i strumenti diretti all'unico fine della loro privata speculazione.

Ma, se si ponmente all'enorme giro di affari che essi avevano in Borsa, e al preponderante interesse che loro derivava dal movimento dei titoli in confronti della vita puramente industriale della Società,i sospetti non son visti, quantunque come si é già premesso, non si sia raggiunta una prova piena ed assuluta della loro reità.

L'esame particolare dei singoli atti che in modo specifico sono addebitati dall'accusa, come elementi di agiotaggio, rendono ragione di siffatto convincimento.

Il fatto più grave é quello della riduzione del valore nominale delle azioni originarie della Fiat da £ 200 a £ 25 (lettera A del capo d'imputazione).

Sono note le circostanze di fatto relative.

La proposta fu fatta il 19 Nov. 1904 in Consiglio ed approvata il 7 Dicembre successivo dall'Assemblea degli Azionisti.

I titoli erano saliti a prezzo altissimo, e si propose di dividere l'importo in otto parte, formando cosi per ogni azione da 200 lire nominali otto azioni da £ 25. L'operazione fu poi eseguita il 18 Febbraio 1905 sul prezzo delle vecchie azioni raggiunto in tal giorno di £ 3280; in guisaché le nuove ebbero attribuito il valore di £ 410 ciascuna (l'8°% parte di 3280).

Ora non si comprende facilmente la ragione di tale provvedimento; né quale rapporto potesse il medesimo avere coll'esercizio dell'industria.

Esso fu giustificato dallo Scarfiotti al Consiglio (seduta 18 Nov. 1904) col desiderio di provocare la maggiore commerciabilità delle azioni evitando le grandi differenze di quotazione, e col timore che le medesime dopo i prezzi altissimi fossero eccessivamente deprezzati in seguito. Si osservò ancora che lo spargersi del titolo sui varii mercati avrebbe assicurati nuovi interessati e nuovi clienti; e che quella generalizzazione avrebbe aiutato la Società nella lotta contro le nuove case allora sorgenti.

Il Consgiliere Biscaretti invece fu contrario alla proposta: manifestò rincrescimento del rialzo improvviso delle azioni e timori di altrettanti subitanei ribassi, ed espresse l'avviso che, suddividendolo, il pericolo di fluttuanzione sarebbe ancora aumentato. Il Presidente spiegò come il grande rialzo fosse stato provocato dalla viva ricerca del titolo e dall'assenza di esso sul mercato; e come, diminuendo il prezzo nominale, la grande ricerca ne sarebbe sminuita.

Ceriana fu dello stesso parere; mentre il Biscaretti insistette nel suo avviso, manifestando il timore che prima conseguenza della disposizione sarebbe stato un calo di prezzo. Ceriana disse di non crederlo ed Agnelli di sperarlo, perché l'azione avrebbe preso cosi il suo prezzo giusto.

I Sindaci furono favorevoli alla proposta, la quale fu approvata.

All'Assemblea degli Azionisti del 7 Dicembre 1904 un solo azionista, il Conte Carlo Cordero di Vanzo, fece obbiezioni alla proposta, esprimendo l'impressione che "approvandosi la proposta del Consiglio relativa alla divisione del capitale la speculazione avesse più facile il mezzo di operare quando vi fosse un numero maggiore di azioni in circolazione".

L'azionista Gustavo Delex (che a quanto pare era rappresentante della Ditta Rossotto) ritenne per contro che non sussistesse il pericolo temuto dall'azionista Di Vanzo, giacché "la speculazione é sempre più facile sopra un numero di titoli limitato che non sopra un grande numero di azioni, il quale, meno permettendo le violenti oscillazioni, funga da moderatore e regolatore del mercato".

Rispose il Presidente Scarfiotti che "il Consiglio nel fare la proposta non si era preoccupato menomamente della speculazione, a cui si era sempre mantenuto, ed intento deva mantenersi; assolutamente estraneo, avendo esso di mira in modo esclusivo il risultato industriale dell'azienda".

Aggiunse: Le ragioni della proposta, come risulta dalla relazione del Consigli, sono due: Innanzi tutto si é pensato alla convenienza di rendere accessibile a tutte le borse il nostro titolo, affinché anche i piccoli capitalisti possano interessarsi alla nostra industria, essenzialmente Torinese.

In secondo luogo l'esiguo numero delle azioni sociali attuali mette la Società nella impossibilità di addivenire ad utili combinazioni, senza ricorrere ad aumento di capitale, che sarebbero di danno agli azionisti attuali".

L aproposta fu approvata alla unanimità: ma é impossibile apprezzare esattamente i motivi sovra indicati.

Certo non persuade quello di fare in tal modo di calmiere al mercato; poiché pare dovesse essere evidente il risultato contrario, (come in effetto lo fu) e lo espresse il Sindaco Boarelli nella famosa lettera del 30 Novembre 1904 (Vol. X f. 1), in cui metteva in avvertenza che il Consiglio si metteva nella necessità "di dover dimostrare una cosa assurda; cioé quella che il fare 32 mila azioni da 25 lire sia un calmiere pel mercato.

A sostenere simili tesi ci si farebbe credere o ingenui all'eccesso o peggio; perché si capirebbe che non si dice quanto si pensa".

E veramente pare che il pensiero dei proponenti dovesse essere diverso: che cioé agognassero all'aumento dei titoli, per aver maggior campo a traffici di Borsa. Anche il modo con cui si fece la proposta da motivo a dubitare delle rette intenzioni dei proponenti: essi infatti seguirono quasi alla lettera i consigli del Boarelli; colla cennata lettera, di fare tale proposta non direttamente "ma a mezzo di "qualche testa" "di legno", avendo l'aria di non preoccuparsi delle quotazioni, ma solo di aderire ad un desiderio espresso, prima da pochi e poi votato alla Assemblea".

Ma, se é legittimo il dubbio, che coll'aumento del numero delle azioni, quanche Amministratore auspicasse per sé un maggiore e migliore campo alle speculazioni di Borsa, non pare possa con sicurezza affermarsi che questo e non altro fosse il fine degli attuali imputati; e che tale provvedimento quindi, legittimo in sé, fosse diretto allo scopo fraudolento di procurare aumento o diminuizione dei titoli sul mercato.

Al riguardo quanto meno sono argomenti di dubbio la diversità dei pareri e delle previsioni; il ritenere gli uni che lo spezzamento delle azioni avrebbe provocato un rialzo, gli altri un ribasso: la concorrenza di motivi per sé non trascurabili nell'interesse sociale.

Infine dipendendo il provvedimento da una deliberazione collettiva non si ha un'appagata ragione della imputazione particolare mossa agli attuali imputati.

Al riguardo pertanto la prova delle costoro reità non é sufficiente.

Il secondo mezzo fraudomlento usato dagli imputati ai fini del reato in esame consisterebbe nell'aver diffuso o fatto diffondere, nel periodo anteriore alla fusione della

Società Fiat e della Società M. Ansaldi e C. deliberata dall'Assemblea degli Azionisti 8 Marzo 1906, voci che ora confermavano ora smentivano gli accordi, dei quali essi erano a perfetta conoscenza quali Amministratori della Fiat e li Scarfiotti e Agnelli anche della Ansaldi, e successivamente voci contradditorie circa l'approvazione di tale deliberazione da parte del Tribunale Civile di Torino.

Su tale appunto é mancato assolutamente la prova.

Innanzi tutto é rimasto esluso, o quanto meno non fu provato, (tanto che il P.M. ritirò in proposito l'accusa) che i tre imputati agissero d'accordo, previo concerto, in una comune intesa di preordinare atti o mettere in essere mezzi fraudolenti per influire sui corsi dei titoli.

Il teste Maestri in proposito aveva affermato in istruttoria che il Damevino agiva, mentre li Scarfiotti e Agnelli tiravano di fili dietro la scena; ma spiegò al pubblico dibattimento che si trattava di una mera supposizione del suo socio o principale Geninatti; e che nessuna prova positiva aveva da ciò: ed anche il Geninatti (che non fu escusso all'udienza, essendo emigrato all'estero) non ha al riguardo che accenni in parte fuggevoli e destituiti di ogni prova concreta, come quello dove afferma che "il Damevino agi sempre in buona fede, per "suggerimento di Agnelli" e "Scarfiotti", e infatti il suo patrimonio diminuì più che essere aumentato" e in parte poco credibili e verosimili come quello dove dichiara che "si distribuì il

dividendo 1906 solo per coprire la responsabilità morale del Damevino" che in Borsa tale dividendo aveva assicurato.

Risultò invece che nessun nesso esisteva fra i tre; che il Damevino era tenuto all'oscuro di quanto si deliberava alla Fiat, tanto che certe notizie le apprendeva in borsa; e si lagnava di tali diffidenze dei colleghi; che ciascuno degli imputati quindi agiva indipendentemente e talvolta anzi in contrasto l'uno dall'altro.

Ora relativamente al primo punto (delle voci che, ora confermavano, ora smentivano gli accordi coll'Ansaldi) nessuna parola dei testimoni, neppure in istruttoria scritto: solo vaghi accenni di sospetto, che sono ben comprensibili, ma che non hanno alcun fondamento di provata e reale obbiettività.

E' naturale che tali voci contraddittorie circolassero, e, nel sensibile congegno della Borsa, provocassero brusche altalene di rialzo e ribasso, é anche supponibile che fossero messe in giro ad arte da qualche interessato, ma difettà in modo assoluto la prova che ciò si facesse dagli imputati.

Sul secondo punto, e cioé sulle voci contraddittorie circa l'approvazione per parte del Tribunale della fusione tra le due società, l'accusa era formulata in modo specifico dal Geninati, nel senso che il Damevino avesse portato nel borsino del 29 Marzo 1906 la falsa notizia che il Tribunale non aveva approvata la fusione, sì che le Ansaldi precipitarono di quasi 100 punti.

Il Geninati inclina a ritenere che il Damevino fosse in buona fede perché "nel dar tale notizia pareva eccitatissimo ed era diventato pallido"; ma afferma che essa era preordinata a manovre di borsa, esercitate poi dal banchiere Tappi Giuseppe, notoriamente amico del Damevino, per far diminuire i titoli, il che probabilmente era destinato a nuovi acquisti per parte dei compratori.

Ora questa circostanza fu assolutamente smentita dal Tappi, il quale dichiarò di non aver mai operato in borsa per conto del Damevino o di altri amministratori della Fiat, e produsse l'estratto delle compre e vendite da lui fatte il 29 Marzon le quali escludono i maneggi supposti dal Geninatti: Così pure nessun altro teste poté affermare che quella notizia fosse portata dal Damevino ed anzi il Tappi e Deregibus, che erano con lui, depongono che il Damevino ne fu turbato e chiese chi l'avesse portata; mentre il teste Abramo Debenedetti affermò che essa fu propalata dal Geninati.

L'accusa pertanto, se non si vuole pienamente distrutta dalle deposizioni testimoniali, naviga certamente in un mare di assoluta incertezza; tanto più se si ha riguardo alla circostanza che il Geninatti fu espulso dalla Borsa per differenze lasciate insolute a molti; fra cui al Damevino; di guisa ché la sua credibilità, nei rapporti di quest'ultimo, é alquanto sminuita.

Sul bilancio 31 Dicembre 1906 non é più il caso di parlare, dopo che se ne é dimostrata la verità, e si é visto che utili maggiori dei reali non furono distribuiti; ma resta la questione di tal dividendo eseguito, si afferma quando le condizioni finanziarie della Società non lo consentivano.

Veramente la distribuzione appare essere stata improvvida.

La Società già impegnata in debiti rilevanti, dovette nuovamente ricorrere al credito per provvedere al riparto; e ben a ragione ciò ebbe a deplorarsi dal sindaco Marentino e dal Rag. Bottino.

Ma può seriamente sostenersi che la distribuzione del dividendo, si proponesse dagli imputati allo scopo di maneggi in borsa? quando la reativa proposta fu condivisa da tutti gli Amministratori e la sua approvazione dipese da deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti?

L'atto in sé era manifestamùente legittimo, e la eventuale imprudenza della proprosta e della relativa deliberazione potrà dar luogo a ricerche sulla responsabilità amministrativa, non essere ragione per trovare in essa un atto diretto a premere sul mercato dei titoli.

Del resto in tale ordine di idee dovrebbe osservarsi come l'effetto del mezzo fraudolento non si sarebbe tampoco raggiunto, e mancherebbe quindi l'estremo essenziale della effettiva perturbazione prodotta nel corso dei titoli, in quanto l'aumento dei prezzi della Fiat si verificò nel Febbraio 1907 alla vigilia della presentazione del Bilancio, quando fu nota l'entità dell'utile dell'annata, e non era per anco deliberata la distribuzione del dividendo; mentre in seguito, e fin dal Marzo 1907, il corso si determinò irremissibilmente al ribasso: in guisa ché la notizia della ripartizione dell'utile non portò alcun aumento nei corsi.

E' poi una vera enormità, senza ombra di credibilità e di fondamento e che non merita confutazione, la supposizione del Geninatti che i dividendi sieno stati deliberati e distribuiti per coprire la responsabilità del Damevino che li aveva preconizzati in Borsa.

Alla Lettera d) del capo di imputazione si contemplano le voci false ed esagerate che si sarebbero diffuse o fatte diffondere dagli imputati.

In proposito deve escludersi tosto ogni imputabilità alli Agnelli e Scarfiotti, contro dei quali nessun testimone poté portare il benché minimo appunto fondato a fatti concreti e certi; tanto che anche il P. M. ritirò l'accusa al riguardo.

L'Agnelli risultò essere sempre stato restio a parlare; tanto che in appuntamento chiesto dal Soave non volle fare apprezzamenti; ed al Gianotti che lo richiedeva, se convenisse vendere o tenere le Fiat, quando il prezzo era disceso a 400 lire, egli non diede consigli, ma gli fece notare che egli aveva in cassa diecimila di tali azioni: e l'Avv. Tessiore che in istruttoria scritta aveva affermato essere notorii i fatti di agiotaggio, ed essere a sua conoscenza che gli Amministratori, e specialmente i Signori Scarfiotti, Agnelli - e Damevino, andavano spargendo voci di importanti contratti all'estero e di ingrandimenti, in modo di tenere alte le azioni in Borsa, quando loro conveniva di vendere, spiega all'udienza che ciò l'aveva sentito dire, ma che non gli risultava di certa scienza.

Neppure il teste Muratorio riferì qualche cosa a carico del'Agnelli. Il solo Ing. Croizat volle far credere che egli truccasse le macchina da corsa perché la Fiat non rimanesse vittoriosa nelle gare; ma tale fatto, oltre ad essere poco facilmente credibile, é in contrasto colla tendenza constatata negli Amministratori di sostenere il titolo, e col fatto delle generali vittorie sempre non riportate in ogni corsa dalla Fiat, come é notorio, e come é provato dalle produzioni dell'Agnelli.

Dello Scarfiotti pure nessuna circostanza precisa di voci false e esagerate da lui diffusa o fatta diffondere: anzi i testi che parlarono direttamente con lui, o che gli chiesero consigli, deposero della sua correttezza e moderazione di apprezzamenti; come Ballerini e Mercenati.

Egli avrebbe detto al Muratorio che la Fiat sarebbe andata come la Panhard; al Rag. Bottino che gli incassi previsti nel 1907 erano tali da sopperire ogni passivo; all'Assemblea degli azionisti del Marzo 1907 che il Bilancio dell'annata successiva poteva già farsi nelle sue linee generali, perché la Fiat aveva dei contratti così ben determinati per quantitativo e prezzo, e si conosceva cosi bene la sua potenzialità di produzione, che si poteva dire a priori quale sarebbe stato l'utile dell'annata. Ma evidentemente si tratta di apprezzamenti che in parte rispondevano alla verità del momento, e che si sarebbero verificati e non scoppiava la crisi; che ad ogni modo saranno esageratamente ottimistici, ma che niuno può seriamente incriminare e ritenere ispirati da mala fede e dal fine fraudolento di alterare i corsi di borsa.

Del Damevino invece risultò un complesso di fatti che dimostrano come la sua condotta in borsa sia stata poco prudente e corretta. Egli magnificava in tal modo la Fiat che il deregibus, presidente del Sindacato di borsa, glie ne mosse lagnanze, "deplorando l'esaltazione che si produceva e che sarebbe stato meglio temperare" osservandogli anche "che le persone che così facevano potevano incontrare una responsabilità"

Vero che tutti i testi, senza eccezione, compresi anche quellidi accusa, e gli stessi Muratorio, Geninati e Soave, lo dichiararono in buona fede, entusiasmato del titoli e di esso innamorato, sì da attaccar briga collo stesso Maffei (notorio ribassista) che non voleva condividere i suoi entusiasmi; e sì da mantenere inalterato l'ottimismo anche durante la crisi, riducendosi in fine con un fortissimo stoch di azioni dovute vendere a prezzi minimi e con rilevantissime perdite.

Ma occorrerà ad ogni modo esaminare partitamente le singole accuse mossegli di esagerazioni e di falsità, nella loro obbiettività, astrazione fatta dalla supposta buona fede, per giudicare della loro consistenza giuridica agli effetti del reato di agiotaggio.

Egli avrebbe innazi tutto esagerato sugli utili, dichiarando che questi sarebbero stati tali da essere preoccupati del modo di poterli impiegare (testi Soave e Muratorio): ma evidentemente tale dichiarazione si riferiva al 1905, quando si studiava appunto il modo di risolvere la pletora di utili accantonamenti e nascosti; e ciò riconobbe il Soave, e risulta dal Suggerimento da esso datogli di

restituire parte del capitale; il che appunto si pensò in luogo della liquidazione o trasformazione poi deliberata ed eseguita l'8 Marzo 1906.

Avrebbe ancora il Damevino assicurato che gli utili sarebbero aumentati nell'avvenire;ma ciò fu verità, poiché infatti gli utili da 2 milioni nel 1905 salirono a 4 milioni nel 1906, e sarebbero saliti ancora nel 1907 se non sopraveniva la crisi.

Sui dividendi le risultanze della istruttoria scritta subirono radicali modificazioni all'udienza.

Infatti il teste Berry che aveva deposto avergli il Damevino accennato alla possibilità di un dividendo di 80 lire per azioni, sconfessò tale dichiarazione e depose invece:"Io non ho mai accennato a 80 lire di dividendo: se anche il Damevino me lo avesse detto non lo avrei creduto.

Egli i accennò, ed io deposi al Giudice Istruttore, che in passato le azioni avevano dato più dell'80%: ma non 80 lire per azioni".

Così pure il teste Avv. Pezza, che aveva deposto al Giudice Istruttore di assicurazioni avute dal Damevino che il dividendo negli anni successivi al 1906 sarebbe stato di 50 lire, interrogato all'udienza rispose:"Ah! no. Questo non lo ricordo assolutamente. Mi pare proprio che mi abbia parlato di non meno di 30 lire".

La difesa spiega l'ecquivoco e il possibile errore nella istruttoria scritta ricordando come anche il teste Grasso negò di aver detto che i creditori avevano preso l'85%, come fu registrato nel suo esame; mentre avevano avuto il 100 per 100.

Comunque , senza entrare in apprezzamenti a tale riguardo, deve riconoscersi come sia quanto meno dubbia la prima delle allegate esagerazioni.

Quanto ai contratti l'accusa di falsità e di esagerazione riguarda la loro entità, e serietà, la solvibilità dei contraenti, le garanzie che le accompagnavano - il guadagno derivante, le vendite fatte, e in genere la potenzialità economica della Fiat.

Ora in proposito non risulta che il Damevino abbia affermato cosa sostanzialmente falsa.

Egli vantò e magnificò, forse troppo calorosamente, lo stato industriale della Fiat, e il suo avvenire; le lodi furono per avventura poco opportune e da deplorarsi in un ambiente già di per sé eccitato e tendente ad eccessivo ottimismo, ma non contenevano sostanzialmente alcuna falsità, né tampoco furono fatte, come disse il teste Maestri, in una forma così iperbolica come vorrebbe taluno.

E di vero i contratti su cui si fece tanto scalpore risultaronò effettivamente conchiusi nella misura e nelle quantità dichiarata dal Damevino. Essi colla Ditta Hold-Tan contemplavano appunto dalle 800 alle 1000 macchine;e si avevano altri contratti importanti per un uguale numero di chassis con ditte inglesi; cosi pure si fece il contratto coll'Austria (Fiat - Werke) e coll'America latina. Né si dica che tali contratti non avevano

sufficienti garanzie; poiché gli é evidente che trattando con rappresentanti non si possono pretendere cauzioni straordinarie, mentre nella specie tali cauzioni erano di 80.000 lire; del resto il pagamento era regolato in modo, (un terzo all'ordinazione, un terzo all'atto di fornire l'automobile della carrozzeria, un terzo all'imbarco) che non erano possibili perdite, le quali in fatto non si verificarono.

(Se poi il contratto colla Hold-Tan fu risolto in seguito a divergenze, é questa una accidentalità che non ne menoma l'importanza, e la serietà; come pure, se nel 1907 i contratti non si mantennero, ciò fu causa della crisi che tanto maggiormente si sentì sovra oggetti di lusso, come sono gli automobili.

Fu giustificata pure la potenzialità della Fiat a produrre 2000 chassis all'anno: tanto vero che ne produsse circa 1000 nel primo semestre 1907. Cosi pure la ditta Hold -Tan ed i suoi componenti; come i successori, risultarono di indubbia solvibilità e ricchi a milioni (dep. teste Fornas).

Non é poi risultato che il Damevino parlasse di contratti di 1000 chassis all'anno. Il Soave, che ciò aveva affermato in istruttoria scritta, dichiarò al pubblico dibattimento che forse aveva errato, se in tal senso suonava la sua deposizione, poiché non gli era stato detto altro, se nonché vi era stata una ordinazione di 1000 vetture, senza specificazione di termine.

Né alcun altro teste, che pure parlò in proposito col Damevino, sentì accennare da lui a 1000 macchine all'anno.

Il solo Muratorio ciò attesta; ma in forma cosi incerta che non dà sicurezza alcuna di verità. Infatti al pubblico dibattimento nella prima parte della deposizione dichiara che "il Damevino accennava ad un grande contratto in America di circa milla macchine da consegnarsi "non so in quanto tempo".

A contestazione del Presidente che in istruttoria scritta aveva parlato di 1000 macchine all'anno risponde: "Non ricordo più: Se l'ho detto lo confermo. Allora me ne ricordavo meglio; e, se lo dissi, sarà benissimo che il Damevino abbia parlato in tal senso".

E a nuove insistenze della difesa, se era proprio sicuro di ciò, rispose: Sono sicuro che si parlò di mille macchine; ma del periodo nel quale queste macchine si dovevano produrre "non lo ricordo piu".

La deposizione é adunque incerta e lascia luogo a dubbio; dubbio tanto più fondato in quanto che il Muratorio non é certo sospetto di essere testimonio favorevole agli imputati.

Del resto é dato di fatto che la produzione della Fiat era insufficiente, sì che dovevano ridursi i contratti; e la cosa era conosciuta: per cui, date tali condizioni, la notizia di cui é caso, anche se fosse stata data, non poteva avere influenza alcuna.

Riferisce per altro il Muratorio che il Damevino parlasse di guadagni mirabolanti: 30.000 lire per macchina. Nessun altro teste riferì simile enormità; ma la cosa é talmente inverosimile, e tale doveva a tutti apparire, (dato che il prezzo medio delle macchine era notoriamente di £ 15.00) che, senza discutere la attendibilità del teste, non poteva essere creduta; e per la sua stessa esagerazione era certamente inetta a perturbare il mercato.

Che poi li Damevino Scarfiotti e Agnelli d'accordo tra loro comperassero a basso prezzo prima delle Assemblee, per poi vendere ad alto prezzo dopo un movimento d'ascesa da essi provocato, e che facessero delle finte di vendere per poi comperare o viceversa, non é provato in modo sicuro, specialmente per quanto ha tratto alla circostanza che essi provocassero i movimenti d'ascesa.

E' supponibile e verosimile che essi comprassero titoli prima delle deliberazioni delle Assemblee, quando potevano sperare che dalle medesime sarebbe derivato un rialzo; ma che questo rialzo essi provocassero, e ciò facessero con mezzi fraudolenti; non si può ritenere accertato in alcun modo.

Che poi facessero delle finte compre e vendite lo si può supporre, essendo questo il sistema di molti giocatori di borsa, giusto quanto affermarono i testi competenti e pratici; ma tale fatto, oltreché non risultò sufficientemente assodato, non può aversi come un mezzo fraudolento che esca dalle ordinarie vie traverse che si usano in simili negoziazioni per non scoprire i propri intendimenti, e che ecceda quelle usuali finzioni colle quali é ammesso sia lecita, "se se invicem circumvenire" nelle contrattazioni.

Si rimprovera ancora al Damevino di aver invitato a comperare le Fiat a £ 600, "che era come acquistare marenghi a una lira": che esse non sarebbero andate a prezzo inferiore, perché un apposito Sindacato l'avrebbe impedito: che il dividendo sarebbe stato di 35 lire nel 1906 ed ancora del 1907, donde la scommessa col Iarah e l'offerta di acquistare i dividendi a tale prezzo.

Il tutto é veramente una magnificazione esagerata e da deplorarsi; tanto più ritenuto l'ambiente già troppo propenso ai folli entusiasmi (come disse il Deregibus); ma evidentemente é esagerazione di persona convinta e che risponde fino a un certo punto a realtà.

La cieca fiducia nella Fiat era giustificata dagli splendidi risultati industriali ottenuti, dai contratti stipulati, dalla produzione raddoppiata dal 1905 al 1906, e dal 1906 al primo semestre 1907; e pur tuttavia insufficiente al bisogno; dagli alti corsi fino allora avuti delle azioni; d'altra parte il dividendo nel 1906 fu appunto di £ 35, e tutto faceva prevedere che sarebbe stato uguale, se non maggiore, nel 1907; esisteva realmente il Sindacato di difesa costituito da tutti gli amministratori; donde la spiegazione dell'entusiasmo e della sicurezza del Damevino, manifestati in termini, forse eccessivi e mirabolanti, secondo il suo temperamento; ma, a quanto pare, in perfetta buona fede,

come accertarono tutti i testimoni, e come confermò la persistente sua fiducia anche durante la crisi.

Né può darsi eccessiva importanza all'aneddoto narrato dal Velasco, secondo cui ai suoi rimproveri che avessero fatto "una bella imbastitura colla loro Fiat" egli avrebbe risposto: Quello stupido del pubblico paga e ci fornisce i milioni - ed alla meraviglia del teste che chiese:"non avete paura di andare vicino a Boringhieri" (vicino alle carceri)"? avrebbe soggiunto scrollando le spalle: "Non ci possono far nulla".

Non bisogna dimenticare che il discorso fu fatto tra compagni di scuola in tono scherzoso, per cui non può essergli attribuito alcun carattere di serietà.

Di fronte a queste risultanze devono pure ricordarsi quelle secondo cui il Damevino non consigliava, né incitava specificatamente alcuno all'acquisto. "Io non credo, depose il Berry, che il Damevino mi facesse quei discorsi con l'intenzione di farmi comperare azioni; sia perché tali cose mi diceva per combinazione; e sia perché avendogli io detto

di comperarmene cento, egli me ne comperò solamente cinquanta. Mi feci l'impressione che fosse in buona fede, non avendomi detto di comperare, né sapendo che io avevo già in animo di comperarne".

Cosi pure al teste Curioni che li richiedeva di informazioni sull'andamento dei corsi rispondeva: "E' lo stesso come chiedermi i numeri del lotto".

E' poi unanime il consenso sulla sua buona fede anche per parte dei testimoni a lui contrari, come il Soave, il Geninati, il Muratorio.

Senza per altro attendere a tali deposizioni e senza voler giustificare la sua condotta, il Collegio deve tuttavia riconoscere che, pur avendo egli magnificato con eccessivo entusiasmo le condizioni della Fiat, non propalò notizie intrinsecamente false, tali da perturbre il regolare andamento dei corsi; né la magnificazione della verità può costituire una notizia falsa o un mezzo fraudolento agli effetti dell'Art. 293 C. P.

Anzi deve rilevarsi che, eccezione fatta per gli utili anteriori al 1905 (al qual riguardo fu ampiamente giustificata la preoccupazione manifestata), la maggior parte delle vanterie e magniloquenze del Damevino si riferiscono allo scorcio del 1906 e principio del 1907, nel qual periodo i corsi delle azioni, lungi dal sostenersi o dall'aumentare, segnarono un continuo ribasso; in guisa ché mancherebbe persino la prova che le false notizie abbiano prodotto l'effetto a cui tendevano, (e cioé nella specie il rialzo nei prezzi), e verrebbe così a mancare uno degli estremi essenziali del reato in esame.

Altro mezzo fraudolento diretto al fine di produrre aumenti o diminuizioni sul prezzo dei titoli delle varie Società sarebbe costituito dai varii Sindacati costituiti presso l'agente di Cambio Rossotto.

Essi ebbero i diversi nomi specificati nel capo di imputazione; ma risultò pacificamente stabilito che (ad eccezione del Conto "Ars" - riguardante li soli Agnelli,Scarfiotti e Rossotto) tutti gli altri non sono che, la continuazionee la trasformazione di un unico Sindacato, costituito nell'Aprile 1906, tra gli Amministratori della Fiat, per sostenere il titolo.

Sulle legittimità dei sindacati aventi finalità di proteggere il titolo di una Società sul mercato, non havvi ragione e possibilità di dubbio.

Essa é universalmente riconosciuta, non potendo ammettersi che le Società si disinteressano dei propri titoli, e che questi sieno abbandonati al capriccio del mercato, ed alle mali arti dei nemici,-.

Il credito e l'andamento regolare dell'industria o della vita della Società sarebbero in tal caso pregiudicati e sconvolti; donde la necessità in essa di difendere e regolare i titoli, e l'interesse che all'uopo si coalizzino potenti mezzi finanziarii rappresentati dai Sindacati.

Si contesta per altro nella specie che il Sindacato di cui é caso fosse di difesa del titolo.

Esso, si dice, fu di speculazione, in quanto fu costituito nel periodo di massimo aumento nei corsi delle nuove Fiat (nell'Aprile 1906); in quei mesi ha compiuto il maggior numero di operazioni; e in tutte le sue fasi si chiuse con utili e non con perdite.

Ora deve osservarsi che l'Aprile 1906 segnò bensì prezzi altissimi, ma la lotta al ribasso si manifestava già in quei tempi, ed era vivace e potente; tanto che il titolo da 2340 scese a 1850; e nei mesi successivi si dibatté in forti oscillazioni con continua tendenza al ribasso.

In maggio oscillò tra 1760 e 1500. in Giugno tra 1840 e 1655, in Luglio tra 1900 e 1800- e dal 21 Luglio, giorno in cui si quotarono le azioni nuove, queste da 712 scesero a 600 in Novembre, a 450 in Dicembre a 410 in Gennaio 1907, e dopo una ripresa a 547 in Febbraio, per effetto dell'annunziato riporto di £ 35 per azione, continuò nella irrefrenabile discesa a 400 in Aprile; 318 in Maggio, 233 in Giugno e via via fino a 60 lire in Novembre e Dicembre.

Di qui si comprendono la costituzione del Sindacato, e le operazioni numerose da esso compiute, specialmente nel primo periodo, in cui nacque la lotta al ribasso, e si manifestò più virulenta.

Il Sindacato fu poi vinto e travolto nel 1907: esso fu persino definito "platonico", perché non aveva mezzi sufficienti alla resistenza: ma il suo fine fu evidentemente quello di difendere il titolo Fiat; tanto ciò è vero che al medesimo parteciparono tutti gli Amministratori della Fiat.

Né si dica che nelle varie sue fasi si verificarono degli utili e non delle perdite, come avrebbe dovuto avvenire dato il ribasso costante; poiché giova notare che in quel periodo di tempo le oscillazioni furono fortissime, come si é sovra esposto, donde la possibilità di fortunate operazioni e di guadagno; ma non deve dimenticarsi che l'esito finale del Sindacato portò una perdita di oltre £ 3 mila per ciascun partecipante, perdita che sarebbe stata di gran lunga maggiore se li Agnelli e Scarfiotti non avessero fatto benecifiare il Sindacato dei corrispettivi Figari, come si é dimostrato trattando del reato di truffa.

Il Conto "Ars" poi riguardava operazioni fatte negli interessi particolari dei partecipanti; Agnelli, Scarfiotti e Rossotto, ed al medesimo non si può dare importanza di Sindacato

aventi mezzi e finalità di produrre alterazioni nei corsi di Borsa, quanto meno tale carattere non é rimasto provato.

In bilancio 31 Dicembre 1907 e relativa relazione di cui alla lettera f) del capo di imputazione non occorre dire parola, dopo che se ne é dimostrata la regolarità, - Deve per altro rilevarsi al riguardo che se gli imputati avessero predisposti bilancio e relazione al fine di provocare ribassi sulle azioni, non avrebbero occultata, come si pretende, ma avrebbero posto bene in vista, la vera entità delle svalutazioni, essendo evidente come ciò avrebbe concorso ad ottenere il fine, in ipotesi, prestabilito.

Resta adire dell'ultima circostanza di cui alla lettera g), e cioé d'aver creato numerose partecipazioni o nuove aziende industriali del tutto ingiustificate, e non aventi solide basi, per alcune delle quali vennero emesse azioni con quotazioni di borsa enormemente esagerate e non rispondenti alla loro potenzialità.

Al riguardo l'istruttoria orale ha dimostrato insussistente l'accusa.

Da essa risultò come buona parte delle partecipazioni non erano nuove aziende, ma società già esistenti, che venivano riorganizzate e riformate dalla Fiat, secondo i suoi intenti e suoi bisogni.

La loro creazione rispondeva ad un grandioso programma di lavoro, che pare si sarebbe compiuto, senza il soppravenire della crisi; tanto vero che, passata questa, le società partecipanti alla Fiat si riebbero, e tutti (una eccettuata, se ben si ricorda) ripresero la loro vita di fecondo e produttivo lavoro.

Né risulta che le quotazioni di borsa delle relative azioni fossero provocate artifiziosamente dagli imputati.

Certo anch'esse risentirono dell'ottimismo del momento; forse gli imputati specularono sulle azioni stesse; ma non si poté constatare a loro carico alcuna circostanza che induca al certezza di atti fraudolenti; con cui abbiano ottenuto quelle quotazioni esagerate,-.

Il P. M. ha in proposito abbandonata l'accusa per ogni altro titolo, restingendola unicamente alle Ansaldi, divenute poi Brevetti - Fiat; ma anche per esse non pare al Collegio raggiunta la prova di reità degli imputati.

Che lo assorbimento dell'Ansaldi fosse conveniente alla Fiat fu dimostratò ed é pacifico in atti.

Che gli imputati abbiano approfittato della combinazione per accapararsi azioni Ansaldi, può anche ritenersi; ma non havvi nel fatto alcun elemento di perseguibilità penale.

Che poi essi abbiano artificiosamente creato il prezzo delle Brevetti Fiat non risulta da

alcuna prova sicura.

Ciò può arguirsi da fatto che la Fiat si interessò al corso di Borsa, come appare dalla deliberazione 5 Giugno 1905, che autorizzava il Presidente a vendere e comperare per sostenere il titolo, dal che derivò un rilevante utile per la Società (come si é dimostrato nella prima parte di questa sentenza).

Cosi fu ritenuta dal teste Cattaneo "una incognita la creazione artificiosa del prezzo di 300 lire mentre il prezzo di amissione era di £ 25. Ma non deve dimenticarsi che per volere dell'Ansaldi, (come questi riferisce) non ostacolato dalli Agnelli e Scarfiotti, le azioni furono in origine per la mssima parte vincolate, appunto per impedire le speculazioni; e che, ottenuto poi dalle rispettive società il permesso

di venderne una parte, esse furono date in opzione agli azionisti della Ansaldi a £ 175 e le altre furono vendute a £ 200.

In questi fatti non si sa arguire quale sia stata da parte delli imputati la influenza o la partecipazione delittuosa; mentre le ragioni generali dell'ambiente, la diretta dipendenza dalla Fiat, il genere dell'industria (fabbrica di automobili di tipo leggiero) il fatto di avere la nuova Società gli stessi amministratori della Fiat, di godere dei suoi brevetti e del suo nome, sono argomenti sufficienti a spiegare come il prezzo sia poi salito a £ 300.

Concludendo-: l'imputazione di agiotaggio non ha raggiunto una prova sufficiente e tranquillante. Il fenomeno doloroso che portò tanta rovina nella Borsa di Torino può per avventura essere in parte dipeso dalle improvvide deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fiat, ma in gran parte ripete la sua origine dalle inevitabili condizioni di fatto sovra discusse: certo non si può con sicura coscienza affermare che a produrre o ad aggravare il disastro sia concorso l'opera individuale delittuosa degli imputati.

Al riguardo pertanto si impone una declaratoria di assoluzione per non provata reità.

Per quanto ha tratto alle parti civili, esse hanno esperito nel giudizio ogni più ampio mezzo di tutela dei loro diritti; e, dal momento che rimase esclusa ogni respondabilità degli imputati, non havvi luogo a provvedere sulla richiesta di danni.

P. Q. M.

V° l'Art. 393 C. P. P.

DICHIARA

non farsi luogo a procedimento contro Scarfiotti Lodovico - Agnelli Giovanni - Ceriana-Mayneri Michele - Damevino Luigi - Broglia Giuseppe - Boarelli Ferdinando - Core Carlo - Marentino Michele.

in ordine ai reati di cui agli Art. 247 N° 1 - 2 e ult. alinea Cod.Comm. e 63 C.P. loro rispettivamente ascritti per inesistenza di reato.

DICHIARA

non farsi luogo a procedimento contro Scarfiotti Lodovico e Agnelli Giovanni.

in ordine al delitto di cui all'Art. 413 cap. N° 1 e 63 C.P^. perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.

ASSOLVE

Scarfiotti Lodovico, Agnelli Giovanni e Damevino Luigi dell'imputazione di cui agli Art. 293 1° parte, 63. 79. C. P. per non essere provata la loro reità.

Visti poi gli Art. 605 e seg. Cod. Proc. Penale

ORDINA

La restituzione ai rispettivi legittimi proprietari dei libri, registri, documenti e carte esistenti in sequestro e prodotti dalle parti.

Torino 22 Maggio 1912

----------$-----$-----$----------

1/1 Ed in proposito già l'avv. Racca riferiva al Consiglio nel Febbraio 1907 (Seduta 19 Febbraio 1907 - pag. 28 allegato VI - perizia Collegiale) di aver minutamente esaminato

gli inventari ed essere lieto di poter asserire che essi vennero compilati con diligenza

ed esattezza, che le valutazioni - sia delle macchine che delle merci in lavorazione, vennero fatte con molta prudenza, tantoché non ebbe da fare osservazione che sopra un solo pezzo....ut supra----------

2/2 Del resto non deve omettersi di osservare che la relazione fu letta al Consiglio nella seduta del 5 Marzo 1907 ed approvata alla unanimità, come recita il verbale, presenti tutti i Consiglieri fra cui anche Racca - Biscaretti - Ferrero di Ventimiglia - e Weill-Schott,
e da contro questi utlimi non si credette tampoco di procedere, non si comprende come nel fatto per se stesso, e senza che concorra alcun elemento estrinseco e specifico di prova, si possa senz'altro supporre e arguire la scienza della falsità e il dolo negli altri amministratori (attuali imputati), contro di cui si restrinse la imputazione.
Il fatto in esame pertanto si riduce chiaramente ad un errore e ad un equivoco spiegabilissimo in sì farriginosa materia (in cuio errori di cifre, come si é dimostrato, si riscontrano persino nel capo di imputazione); - ad un errore o ad un equivoco ad ogni modo di nessuna rilevanza, per se stesso innocuo, pel quale non si comprenderebbe la ragione ed il movente della falsità, e tale insomma...ut supra----------

3/3 E tanto persuasiva ed evidente fu la dimostrazione data in proposito all'udienza
che ne furono convinti anche i testimoni che avevano avuto in origine una impressione contraria, come il Ragioniere Cattaneo, il quale depose che, sentite le spiegazioni del Broglia, dovette persuadersi della loro esattezza e della verità dei bilanci...ut supra-------

4/4 (tenendo conto che il risultato economico del bilancio al 30 Giugno 1907 si era concretato nell'utile lordo di £ 3.816.357,14) il prodotto lordo dell'officina nel 2° Semestre...ut supra----------

5/5...al riguardo il P.M. chiese, per tale motivo, dichiararsi non luogo a procedere contro il Broglia -E' pure inutile infine esaminare la quesione relativa ai Sindaci e cioé ricercare la ragione della loro scriminabilità instata dal P.M. nella ipotesi che i bilanci fossero falsi, mentre essi affermarono nelle loro relazioni che quei bilanci erano <<in ogni loro parte veri e reali>>...ut supra----------

6/6 (non essendovi autorizzazione dell'Assemblea Generale, e mancando utili disponibili per tale acquisto...ut supra----------

7/7 A parte quindi la questione sulla validità di un tale patto, che nella specie non é impugnato, é... ut supra----------

9/9 e dar luogo ad esagerazioni contro cui non valsero neppure i Consigli di prudenza della stampa (teste Avv. Ferrari) e che già altra volta si erano verificate nella Borsa di Torino (nel 1883 sulle azioni delle Esquilino - delle Tiberine etc.) e che avevano provocato uguali disastri, senza colpa afferrabile d'alcuno, ma per colpa un po' di tutti...ut supra----------
** quale Amministratore delegato, indipendentemente dalla sua partecipazione come amministratore - ut supra. Si approva le postille e cinquantasei parole cancellate. Torino 22 Maggio 1912
F.to Montalenti- F.to Ileggibile - F.to Illeggibile
Appellante il P.M. nei confronti di Scarfiotti Lodovico - Agnelli Gio. - Ceriana Mayneri -
Marentino e Damevino Luigi la Corte d'Appello con Sentenza 5/7/1913 ha confermato quella suestesa. F;to Germano.

Appendice - 2 Appello 5 luglio 1913

della Corte d’Appello Sezione Penale di Torino.

Originale nell’Archivio di Stato di Torino. Si trascrive dall’originale , rispettandone grafia e punteggiatura.

IN Nome di sua Maestà
Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
---
la Corte di Appello di Torino
Sezione Penale
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa
Contro

1) Scarfiotti Lodovico di Roberto e di Anna Petiti,nato in Torino il 2 gennaio 1862, coniugato con prole residentein Torino via Magenta n. 21 – Avvocato-
2) Agnelli Cav. Giovanni fu Edoardo e di Anicetti Susetta, nato a Villar Perosa il 13 Agosto 1866, coniugato – residente a Torino via Burdin 38 –industriale –
3) Ceriana-Mayneri Comm. Michele fu Carlo e fu Teresa Mayneri,nato in Torino il 14 Marzo 1861, coniugato – residente in Torino – via Maria Vittoria n. 4- possidente – incensurato
4) Damevino Luigi fu Alessandro e fu Marelli Clementina nato a il 17 gennaio 1867 – celibe – incensurato –già Agente di cambio, residente in Torino –via Bezzecca n. 14 – Liberi

Comparsi
Imputati
Tutti

1° Del delitto p. e p. dagli art. 247 n. 1 e 2 Codice Commercio e 63 Codice Penale per avere in Torino nella loro qualità di amministratori della Società Fiat di correità fra loro:

A- Enunciati scientemente fatti falsi sulle condizioni della Società e nascosti farti riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 Dicembre 1906, nella relazione che lo accompagnò e nelle comunicazioni all'assemblea generale ordinaria degli azionisti 12 marzo 1907:

facendo figurare nel bilancio che aveva per base l'irregolare inventario di liquidazione 8 marzo 1906, un utile netto del bilancio patrimoniale dell'esercizio 8 marzo-31 dicembre 1906 di lire 4.957.083,69 mentre esso non poteva superare lire 3.570.000. e un utile netto dell'esercizio industriale di lire 3.957.083,69. mentre esso non poteva figurare i 2.000.000, e dichiarando nella relazione che l'utile lordo dell'esercizio era di lire 5.257.083,69 mentre esso non poteva superare le lire 3.870.000 e che dipendeva esclusivamente dall'esercizio industriale.

B- Distribuito scientemente ai soci in conformità del detto bilancio fraudolentemente formato, un dividendo di lire 35 per azione non prelevato per lire 300.000 sugli utili reali.

2°- del delitto p. e p. dagli art. 247 n. 1 Codice Commercio e 63 Codice Penale per avere di correità fra loro enunciato scientemente fatti falsi e nascosto fatti riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 dicembre 1907 nella relazione che lo accompagnò nelle comunicazioni all'assemblea generale ordinaria degli azionisti 27 marzo 1908 ed all'assemblea generale straordinaria 27 aprile 1908, occultando in parte le svalutazioni, ammortamenti, ed accantonamenti eseguiti per lire 10.753.240,31 e conseguentemente occultando l'utile industriale dell'esercizio 1907, che quasi raggiungeva i 2.000.000 dichiarando contrariamente al vero, che le critiche condizioni finanziarie della società erano conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale riprendendo dalla sopravenuta crisi generale, nascondendo l'esistenza degli accordi intervenuti coi creditori della Società e quindi inducendo in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale sociale.

Scarfiotti ed Agnelli

Del delitto p. e p. dagli articoli 413 cap.n.1 e 63 Codice Penale per avere in Torino nella suindicata loro qualità e nell'esercizio delle loro funzioni, di correità fra loro, con artifizi e raggiri, atti ad ingannare l'altrui buona fede, inducendo in errore il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e l'Assemblea generale degli azionisti 17 marzo 1907 col far credere che sarebbe stata svantaggiosa per la Società l'operazione di aumenti del capitale sociale, procurato ad un sindacato del quale facevano parte ed a se stessi un ingiusto progetto consistente:

A- nel beneficio di circa lire 650.000 devoluto al detto sindacato col dalla liquidazione dei corrispettivi versati dal Cav. G.B. Figari per 5.000 azioni Fiat e che gli avevano anticipato in dipendenza di accordi personali fra loro segretamente intervenuti in concorso di una convenzione 8 novembre 1906, colla quale la società Fiat e la società Itala si erano reciprocamente impegnate ad assumere 5000 azioni delle rispettive future emissioni al prezzo di lire 625 per le Fiat e di lire 200 per le Itala nell'essere esonerati dall'obbligo di rilevare la Società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni Fiat di nuova emissione al prezzo di lire 625 che avrebbero loro cagionato una perdita grave e sicura stante il ribasso del valore corrente dei titoli, e tutto ciò a danno della Società la quale per effetto della rinuncia all'aumento del capitale e della abrogazione della convenzione 8 novembre 1906 perdette il beneficio dei corrispettivi versati dal Figari e l'utile –certo- della collocazione a 625 di 5000 azioni della futura emissione – che più non ebbe luogo.

Scarfiotti – Agnelli – Damerino

Del delitto p. e p. dagli art. 63,79.293 p.p. e cap. Codice Penale per avere in Torino nell'anno 1904 a tutto il 1907, e nei primi mesi del 1908,- di correità fra loro, e con atti esecutivi della medesima col diffondere false notizie e cogli altri mezzi fraudolenti qui sotto specificati prodotti nella Borsa di commercio e sul pubblico mercato aumenti e diminuizioni del corso dei titoli ammessi nelle liste di borsa M.Ansaldi e C. – Fiat Ansaldi. – Brevetti Fiat – e specialmente dei titoli Fiat, colla circostanza, nota agli altri due e che servì ad agevolare l'esecuzione del reato che il Damerino rivestiva la qualità di pubblico mediatore e di Agente di cambio e cioè:

A proponendo quale amministratore della Società Fiat al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea generale degli azionisti che nelle rispettive sedute del 8 novembre e del 7 dicembre 1904 approvarono la proposta: la riduzione del valore nominale delle azioni originarie della Società stessa da lire 200 a 25.

B Diffondendo e facendo diffondere nel periodo anteriore alla fusione della Società Fiat e della Società M.Ansalvi e C. deliberata dall'assemblea degli azionisti 8 marzo 1906, voci che ora confermavano ora smentivano gli accordi dei quali essi erano a perfetta conoscenza quali amministratori della Fiat e di Scarfiotti ed Agnelli anche della Ansaldi, e successivamente voci contraddittorie circa l'approvazione di tale deliberazione da parte del Tribunale Civile di Torino.

C Formando il bilancio 31 dicembre 1906 in cui figuravano utili maggiori di quelli conseguiti nell'esercizii e distribuendo ai soci un dividendo sull'esercizio stesso non consentito dalle condizioni finanziarie della Società e che in parte non fu prelevato sugli utili reali.

D Diffondendo e facendo diffondere voci false ed esagerate circa i dividendi che sarebbero stati ripartiti negli esercizi successivi a quello dell'esercizio 1906, i contratti con agenti nazionali ed esteri e specialmente colla ditta Nord Americana Hollander Tangeman e C. le garanzie che le accompagnavano, l'importo delle vendite fatte ed in generale circa la potenzialità economica ed industriale della Fiat.

E Costituendo varii Sindacati presso l'Agente di Cambio Rossetto sotto le denominazioni di: "Conto n. 11 e 12" " Conto Scarfiotti, Agnelli e diversi" "Conto nuovo in……" "Conto nuovissimo" che erano coalizioni dirette esclusivamente ad influire sul corso dei titoli in borsa.

F Formando il bilancio 31 dicembre 1907 che presentava falsamente la situazione economica e finanziaria della Società, occultando in parte gli eseguiti ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni e nascondendo il reale risultato economico dell'esercizio.

G Creando numerose partecipazioni e cioè: Società carrozzeria industriale Fiat – Ansaldi divenuta poi Brevetti Fiat, R. Incerti e Industrie metallurgiche, Garage Riuniti, Fiat Muggiano, Canavesio Carello, Carrozzeria per omnibus e carri. Forni termo-elettrici Stassano, Fiat Werke, Fiat America Latina; che

erano nuove aziende industriali del tutto ingiustificate e non a venti solida base, per alcune delle quali vennero emesse azioni con quotazioni di Borsa enormemente esagerate e non rispondenti alla loro potenzialità.

Appellante

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Torino da sentenza 22 maggio 1912 del Tribunale stesso che dichiarò non farsi luogo a procedimento contro tutti gli imputati in ordine ai reati di cui agli articoli 247 numeri 1 e 2 ed ultimo alinea del codice di commercio 63 Codice Penale per inesistenza di reato – non farsi luogo a procedimento contro li Scarfiotti ed Agnelli in ordine al delitto di cui all'art. 413 cap. 1 e 63 Codice Penale, perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.- Assolve li Scarfiotti, Agnelli e Damevino dall'imputazione di cui all'articolo 293 1°parte – 63, 79 Codice Penale per non essere provata la loro reità.

La Corte

Nella non comparsa delle parti civili:

1 Sacerdote Iva fu Leone, residente in Torino con domicilio eletto in via Giannone 12.-

2 Caretto Luigi fu Eugenio, negoziante, residente in Torino via Galliari 33—citate legalmente

Udita la relazione fatta dal Consigliere Drago Cesare Valerio.

Sentiti idifensori ed il Pubblico Ministro,nonché gli imputati suddetti, i quali anche ultimi ebbero la parola – ha considerato come segue:

Fatto della causa

La Società Anonima – Fabbrica Italiana di Automobili, con sede in Torino, comunemente conosciuta ed indicata con la sigla FIAT dal raggruppamento delle in iniziali della ragione sociale,venne costituita con atto 11 luglio 1899 Rog. Torretta con il capitale di lire 800.000 divisi in 4000 azioni del valore di lire 200 caduna al preciso scopo di fabbricazione e commercio di vetture e carri automobili, relativi apparecchi, parti di ricambio e loro riparazioni sia direttamente che con partecipazioni in altre società ed ebbe ad amministratori, fino dal primo consiglio ed ininterrottamente fino all'approvazione del bilancio 31 dicembre 1907, epoca nella quale si svolsero i fatti dei quali deve la Corte occuparsi i Signori Scarfiotti Cav. Avv. Lodovico, Agnelli Cav. Giovanni, Ceriana Manieri Comm. Michele e Damevino Luigi il primo dei quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri del Consiglio stesso, il secondo nominato amministratore Delegato nel 1902 e direttore generale nel 1905 ed il terzo vicepresidente nel 1904.

Le operazioni industriali della società ebbero inizio nello stesso anno della sua costituzione con l'acquisto di un brevetto ed installazione dell'officina ma trattandosi di industria nuovissima quanto meno per l'Italia, i primordi si presentarono molto difficili per varie causali fra le quali certo, non ultima la necessità di creare la maestranza operaia specializzata, dei tipi di vetture, carri e congegni relativi in grado di sostenere e vincere la concorrenza delle industrie congeneri che fiorivano all'estero, difficoltà di inizio che però era stata prevista nello stesso atto costitutivo della Società con la disposizione transitoria dell'art. 39 il quale in conformità all'art. 181 Codice di commercio, stabiliva che alle azioni sociali dell'emissione fatta all'atto della costituzione della Società sarà attribuito un interesse del 5% sul capitale versato per tre anni dalla loro emissione.

Nel 1900 era ancora minima la parte di capitale immobilizzata, scarsa e deficiente la produzione, di non grande entità le vendite limitata all'importo di £ 267.000, secondo il perito Astuti, non contraddetto dagli altri, ivi compresi i 52 chassis – tanto che l'utile lordo di lavorazione non fu neppure sufficiente a compensare le spese di amministrazione, anche perché nemmeno comportate come spesa ordinaria di produzione ben £ 24.000 di deperimenti ed ammortamenti, come risulta dal costo dimostrativo dell'esercizio industriale, il quale venne in tal modo chiuso con una perdita di £ 18.000.

Il successivo esercizio 1901 si presentava fin dall'inizio più disastroso ancora, tanto che un bilancio provvisoriamente formato al 30 giugno dava per risultato una eccedenza passiva di £ 100.000, malgrado le rosee previsioni del Direttore generale al suo inizio, onde il consiglio d'amministrazione rilevando la deficienza nella direzione generale e tecnica in particolare, provvide al riordinamento tecnico ed

amministrativo della società, con la assunzione dell'Ing. Giovanni Enrico a direttore tecnico e del Cav. Agnelli Giovanni ad amministratore delegato e questo provvedimento fu salutare ed avviò la appena sorta industria verso quel meraviglioso incremento concordemente riconosciuto dai testi e periti e quello stesso esercizio 1901 con una produzione di merce collocata per l'importo di Lire 560.000 ivi compresi 44 chassis si chiuse con una perdita di sole £10.000 pur computando nel conto officine l'importo di £ 27.000 fra ammortamenti e deperimenti.

I benefici effetti del riordinamento tecnico-amministrativo si appalesarono viemeglio negli esercizi successivi e la produzione dei chassis salì a 108 nel 1902; 100 nel 1903; 265 nel 1904 e 501 nel 1905 con una produzione di merce collocata, sempre secondo il perito Astuti, non contestata dagli altri, dell'importo complessivo di £ 995.000 nel 1902; che salì a £ 1.775.000 nel 1903; a Lire 3.748.000 nel 1904 ed infine a ben £ 8.717.000 nel 1905 ed i relativi esercizi industriali vennero chiusi con i bilanci al 31 dicembre di ciascun anno con gli utili netti di £ 64.038 il 1902; di Lire 91.525 il 1903; di £ 214.126 il 1904 e di Lire 2.136.724 il 1905 i quali vennero ripartiti secondo lo statuto in ragione del 75% agli azionisti e permise di distribuire un dividendo di £ 12 per azione in ciascuno dei due esercizi 1902 e 1903; di £ 40 nel 1904 e di £ 50 nel 1905, per quanto le originarie 4000 azioni da £ 200 cadauna con le deliberazioni 18 Novembre 1904 del Consiglio di Amministrazione e 7 dicembre stesso anno dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti fossero state frazionate in otto parti, ripartendo il capitale sociale in 32.000 azioni del valore nominale di £ 25 caduna.

Dalle stesse relazioni del Consiglio d'Amministrazione, illustrative dei rispettivi bilanci appare che oltre al fondo di riserva statutario del 5% sugli utili netti dell'esercizio 1902 si eseguirono ancora ammortamenti e deperimenti per £ 157.000; nel successivo esercizio 1903 si fece un maggiore assegno alla riserva ordinaria di Lire 25.000 ed un complesso d'ammortamento e deperimento di £ 99.000, in quello 1904 si svalutarono di complessive Lire 505.720 i fabbricati di Torino e Milano; il macchinario; i brevetti, modelli e disegni; ed il mobilio riportando a bilancio le singole voci al valore di £ 1 caduna, ed in fine nel bilancio 1905 si portò alla parte passiva un fondo di riserva straordinaria di £ 637.000 ed un fondo imposte e tasse di £ 450.000.

Né ciò era stato sufficiente a formare l'ingente aumento del capitale effettivo, osservava il perito Astuti nella sua prima relazione, poiché a nasconderne le origini in bilancio era stata necessaria una costante e fortissima svalutazione delle rimanenze di materie prime, merci in corso di lavorazione e manufatti oltre al già accennato addebito al conto esercizio industriale non solo delle forti immobilizzazioni provenienti da forniture fatte con acquisti da terzi ma altresì da quelle provenienti da lavori eseguiti nelle stesse officine della società; nessun dubbio che il proseguire con tale sistema, che pure era stato opera di prudentissima amministrazione, consentendo il progressivo consolidamento del patrimonio sociale, senza eccessiva detrazione a beneficio degli azionisti, tuttavia presentasse alla fine del 1905serie difficoltà pratiche.

Confermava la perizia collegiale la necessità nella quale si trovava la società nei primi del 1906 di sistemare la posizione patrimoniale della Società Fiat sia per ristabilire un giusto rapporto fra il patrimonio effettivo posseduto dalla vecchia Società ed il suo capitale azionario nominale sia per la impossibilità di seguire fin oltre gli spedienti di svalutazione costante degli elementi attivi e di caricamento all'esercizio di molte spese costituendo veri investimenti di capitali; e cioè di quel capitale fisso che pel crescendo sviluppo dell'azienda doveva essere ancora largamente aumentato.

Da questa pletora di attività palesi e nascoste trae origine la messa in liquidazione della società e sua ricostituzione operata nel Marzo 1906 al quadruplice scopo di sistemare la posizione patrimoniale ristabilendo il giusto rapporto fra patrimonio effettivo e capitale azionario; ovviare alle difficoltà della eventuale surrogazione di quegli amministratori che venissero a mancare per qualsiasi motivo a cagione dell'enorme valore che veniva ad avere la cauzione loro imposta dall'originario statuto, dato l'altissimo corso raggiunto dalle azioni sociali, - eliminare il diritto di opzione alla pari su metà dell'aumento di capitale accordato dall'atto costitutivo ai sottoscrittori delle originarie azioni in proporzione a quelle

allora assunte, -e permettere infine di assorbire la società anonima M.Ansaldi e C. allo scopo di provvedere la Fiat d'una fonderia propria.

La trasformazione seguì secondo un progetto formato dagli Avvocati Bosio e Ferrari, presentato al Consiglio di Amministrazione in seduta 6 Febbraio 1906, che aveva per base: mettere in liquidazione le società Fiat ed Ansaldi, costituire una nuova Società anonima col capitale di Lire nove milioni in azioni da £ 100 caduna rappresentanti gli apporti delle due società che sarebbero rispettivamente di otto milioni la Fiat ed un milione la Ansaldi; un gruppo di azionisti crea questa nuova società Fiat e cede questa società 16.000 azioni per fissato di Borsa al prezzo di £ 250 caduna ritirando 40.000 azioni del nuovo ente al prezzo di £ 100 caduna interamente liberate, rimangono gli altri quattro milioni che dovrebbero essere sottoscritti dalle altre 16.000 azioni che saranno sottoscritti dai liquidatori della vecchia Fiat per i poteri che loro dovranno conferirsi e saranno versati mediante cessione della nuova società (per semplice fattura) di attività mobiliari per pari somma, a titolo di prezzo essi ritiravano quindi dalla nuova società le altre 40.000 azioni da £ 100 caduna anch'esse interamente liberate; - ciò stante il patrimonio della Fiat sarà rappresentato: A- per quattro milioni da dette 40.000 azioni della nuova Società. B- per gli altri quattro milioni dagli immobili per destinazione della Fiat e delle altre attività mobiliari che sopravanzassero a quelle state come sopra cedute al nuovo ente dai liquidatori i quali quindi procederanno senz'altro alla chiusura della liquidazione loro affidata;- va da se che l'attivo netto della Fiat essendo di otto milioni, a far fronte alla passività della medesima si dovranno trovare nel di lei patrimonio oltre attività oltre agli otto milioni e per pari somma;- i liquidatori adottando la forma tipica di divisione –

Assegneranno alla nuova società quale cessionaria del gruppo delle 16.000 azioni tutte le attività sopra indicate alla lettera B ed altre 16.000 azioni di cui non si conoscono i portatori, le 4.000 azioni della nuova società di cui sopra alla lettera A- gli amministratori della nuova società avranno vincolate a cauzione n. 500 azioni di £ 100 caduna;- i soci promotori della vecchia società non avranno alcun diritto speciale nella norma-------.

La discussione in Consiglio d'amministrazione fu lunga e vivace i si protrasse ancora nella successiva seduta del 12 febbraio 1906 nella quale il Consiglio conveniva nell'opinione del Presidente che l'organismo sociale più non rispondesse allo scopo di adattarsi alle iniziative necessarie per portare la industria a quell'altezza alla quale si desidererebbe arrivare – che diverse proposte venute ultimamente dall'estero obbligherebbero a combinazioni finanziarie dallo statuto non permesso senza evidente danno degli azionisti; che una assemblea per modificare lo statuto nulla risolverebbe senza che il medesimo fosse di sana pianta trasformato e cambiato ed anche in questa modificazione si dovrebbero affrontare difficoltà di diversa natura che l'opinione pubblica e quella dei principali azionisti, si manifestò nel senso di seguire il consiglio di preferenza sul terreno di uno svolgimento della società anziché su quello di una pura e semplice modificazione allo statuto, tanto più quando il Consiglio affermi la certezza che la liquidazione avrà per risultato l'interesse degli azionisti, per tutte queste ragioni e per diverse altre considerazioni il consiglio conscio della responsabilità che assume e convinto di fare cosa utile nell'interesse degli azionisti deliberava unanime (nell'assenza del Consigliere Biscaretti, il quale, nella precedente seduta si era manifestato decisamente contrario), di proporre agli azionisti lo scioglimento anticipato della società dando incarico al Presidente di convocare all'uopo l'assemblea straordinaria per il giorno 8 marzo 1906 e di proporre la nomina di un solo liquidatore nella persona del Signor Prof. Rag. Broglia Giuseppe.

Osservava il perito Astuti che venne nel frattempo provvisto ad impegnare mediante uno speciale compromesso il gruppo di azionisti che assumesse l'impegno a concorrere alla costituzione della nuova Società e nell'assemblea straordinaria dell'8 marzo 1906 immediatamente successiva a quella ordinaria, che approvò il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1905, venne deliberata la messa in liquidazione della società e nel relativo verbale la deliberazione non è preceduta da motivazione ma si indica semplicemente che il Presidente espose e spiegò diffusamente i motivi che indussero il consiglio a proporre la deliberazione; - quando alle facoltà accordate al liquidatore esse furono in aggiunta a quelle

stabilite dall'articolo 203 del Codice di Commercio, tutte quelle altre necessarie per attuare il progetto avente per fine il trapasso effettivo di tutto il patrimonio della Società in liquidazione alla nuova, che venne costituita con atto ricevuto dal Notaio Torretta dello stesso giorno 8 marzo 1906 ed il nuovo Consiglio di Amministrazione come il collegio sindacale, vennero composti dagli stessi membri ancora in carica di quella posta in liquidazione.

Concordano tutti i periti d'accusa e di difesa che la consistenza patrimoniale della Società aveva certo raggiunto e forse anche superato gli otto milioni che costituivano il capitale della nuova società; come nel giudizio favorevole sulla legittimità dell'operazione seguita e sulla regolarità della procedura legale della liquidazione mentre vi è gravo dissidio fra il perito Astuti e tutti gli altri in ordine alla assegnazione dei valori a gran parte dei singoli elementi componenti il patrimonio della disciolta società e specie alla voce: "titoli di credito e partecipazioni" – nella quale il primo perito d'accusa sostenne plusvalutate le azioni della società Fiat-Ansaldi, diventata poi Brevetti Fiat; e svalutata invece la voce "merce" nella parte riguardante il materiale in officina e la materia lavorata per assicurare al primo esercizio un indebito utile ma – di questo – dovremo diffusamente occuparci nell'esame del merito formando parte del primo capo di imputazione.

E' doveroso però qui rilevare che gli amministratori della Fiat col proporre e fare approvare la messa in liquidazione e ricostituzione della società dimostrarono di anteporre l'utile sociale al proprio e personale rinunciando al diritto di opzione alla pari sulla metà delle azioni da emettersi nel caso di aumento di capitale, in proporzione delle azioni assunto per la costituzione della società; che era accordato dall'art. 5 del primitivo statuto sociale, giacchè dato il prezzo di quotazione in borsa delle azioni; avrebbe individualmente loro apportato un beneficio di £ 570250 secondo il perito Astuti o di £ 1.406.250 secondo la perizia collegiale calcolando il primo l'utile che avrebbero conseguito partecipando quali promotori all'aumento del capitale in confronto con il che avrebbero conseguito con lo svincolo della parte di cauzione non più necessaria, secondo le disposizioni del nuovo statuto mentre la perizia collegiale calcola il primo indipendentemente dal secondo per la ovvia considerazione che l'utile sul valore della cauzione era già acquisito e ciascun amministratore lo avrebbe potuto conseguire con la rinuncia alla carica.

Insorsero diffatti alcuni azionisti promotori contro la liquidazione e trasformazione della Società chiedendo essenzialmente che previa dichiarazione di simulazione e fraudolenza dello scioglimento (anticipato della Società costituita nel 1899, venisse considerato quale aumento di capitale sociale la formazione della nuova Società apparente dal Rog. Torretta 8 marzo 1906, e la ammissione delle novantamila azioni del valore nominale di £ 100 caduna deliberato in detta occasione e conseguentemente si ammettessero essi attori a partecipare nella misura loro riservata dall'art. 5 dello originario statuto all'avveratosi aumento e ad ogni eventuale successivo, ma il Tribunale di questa Città con sentenza 6 Luglio 1906 respingeva le ricordate istanze degli azionisti di fronte alla deliberazione degli azionisti ai quali: "parve miglior consiglio abbatter l'edificio e ricostituirne subito altro sopra basi più ampie e resistenti, anziché puntellare ilo primo, escogitando aumenti, modificazioni allo statuto ed altre combinazioni che a loro giudizio non avrebbero mai completamente tolto via le anormalità né presentato un insieme ben omogeneo e ben costruito" pronunciò che, per quanto investita di gravame veniva tenuta ferma con la sentenza 25 Febbraio 1907 di questa Corte e 23 Maggio 1908 della Corte di Cassazione.

Insorgeva pure il Banco della Liguria azionista della disciolta Società con due citazioni la prima del 28 Marzo 1906 per sostenere che lo scioglimento anticipato era contrario alla legge, specie in quanto aveva facoltizzato il liquidatore a conferire in altra società le3 attività dell'azienda in liquidazione ed in subordine, per l'interesse suo che almeno la liquidazione procedesse con generale vantaggio, offriva di acquistare tutte le attività di spettanza della società disciolta ivi compreso l'avviamento ed il nome industriale, tutti i contratti con terzi ed in genere ogni attività per il prezzo offerto di dieci milioni e dichiararsi inoltre disposto di concorrere a pubblica gara o private trattative; e con la seconda del 12 Maggio 1906 premesso che con lo scioglimento e con quanto ebbe successivamente a compiere il

liquidatore si ebbero a perpetrare altrettante artificiose e fraudolente simulazioni le quali anche prescindendo dalla deliberazione 8 Marzo sarebbero sempre egualmente simulate ed in ogni caso fatti di frode dei diritti dei singoli azionisti tutti i successivi atti compiuti dal liquidatore ripeteva la precedente offerta di acquisto delle attività.
I due giudizi si fusero in uno solo e lo stesso Tribunale di Torino con altra sentenza del 6 Luglio 1906, respingeva tutte le istanze del Banco di Liguria il quale ricorreva in appello ma recedeva poi in seguito agli accordi intervenuti fra i Signori Agnelli e Scarfiotti in rappresentanza della Società Fiat ed il Sig. Figari quale rappresentante del Banco di Liguria e della Società Itala concretati in quattro private scritture tutte dell' 8 Novembre 1906 con la prima dichiarava transatta la lite, con la seconda si regolavano accordi industriali fra la Fiat e l'Itala per impedirne la concorrenza, con la terza si assumevano vicendevolmente queste due società l'acquisto di 5000 azioni della nuova emissione da farsi dall'altra entro il 1907 con godimento però delle azioni dal primo gennaio ed al prezzo fin d'allora stabilito in Lire 625 le Fiat e 200 le Itala, del valore nominale di £ 100 le prime e 29 le seconde; e con la quarta scrittura i Signori Agnelli e si obbligavano di consegnare le 5000 azioni Fiat metà in novembre e metà in dicembre 1906 al Figari il quale si obbligava di consegnare contemporaneamente le 5000 azioni Itala e versare il residuo prezzo a conguaglio, subentrando rispettivamente nei diritti dell'altra società sull'aumento di capitale della propria, e riservandoli conguaglio dei dividendi delle azioni come sopra scambiate a dopo l'approvazione dei bilanci.

Li Scarfiotti ed Agnelli anticiparono le 5000 azioni Fiat e fecero versare nelle casse della società da essi rappresentata le 5000 Itala e la differenza di valore fra i titoli scambiati in £ 2.125.000 e vennero registrate quale anticipo per l'eventuale futuro aumento di capitale; però con altre due private scritture del 27 Febbraio 1907 venivano abrogate le due dell' 8 Novembre riflettenti l'assunzione o sottoscrizione delle azioni in occasione dell'aumento di capitale e quella personale relativa allo anticipo delle azioni e nel conguaglio dei dividendi il Figari pretese la riduzione alla metà che venne accettato dagli altri, e così vennero versati solo £ 75.000 ed in seguito a questa abrogazione e deliberazione del consiglio d'amministrazione della Fiat che non era opportuno l'aumento di capitale le dette somme e titoli col tramite della Banca Ceriana passarono all'agente di cambio Rossetto Paolo, direttore di vari sindacati di protezione del titolo Fiat dei quali formavano parte li Agnelli e Scarfiotti ai quali il Rossotto restituì le 5000 azioni che avevano anticipato al Figari prelevandole da quelle possedute da due di quei sindacati denominato l'uno –conto nuovissimo - e l'altro Ars – e su questi accordi delli Agnelli e Scarfiotti col Figari; specie su quelli segreti e loro attivazione è basato l'addebito di truffa di cui nel terzo capo di imputazione.
Il liquidatore aveva frattanto assunta durante il primo periodo della liquidazione la gestione intera della società e riferiva il perito Astuti.
Nella sua prima relazione che il liquidatore chiuse le proprie operazioni entro i mesi di Aprile e Maggio con il trapasso in parte con atti di assegno in divisione ed in parte con vendita per fattura di tutte le attività e passività quali erano stati da lui accertate salvo che per la marca ceduta alla nuova Fiat con atto in data 11 Novembre 1906 per £ 400.000; atto che però era stato preceduto da una convenzione in data 8 Marzo con la quale il liquidatore, aveva consentito l'uso della marca Fiat -; ed il trapasso di tutte le attività e passività dalla liquidazione Fiat alla nuova società venne fatta secondo le risultanze contabili della liquidazione.
Il 26 aprile 1906 veniva pure deliberata la messa in liquidazione della Società anonima Michele Ansaldi e C. il cui patrimonio venne pure interamente ceduto alla nuova società Fiat in conformità al ricordato progetto degli Avv. Bosio-Ferrari parte con atto di assegno in divisione in data 27 Ottobre 1906 e parte con fattura del 6 Novembre successivo per il complessivo importo delle 10.000 azioni del valore nominale di £ 100 della nuova Fiat.
Il primo esercizio industriale della ricostituita società veniva chiuso col bilancio 31 dicembre 1906 il quale pur comprendendo alla parte passiva un fondo di riserva straordinario di un milione ed un fondo

liquidazione crediti imposte varie di £ 300.000 accertava un utile netto dell'esercizio industriale di £ 3.957.083,69, e la relazione del consiglio d'Amministrazione che lo accompagnava ed illustrava letta nell'assemblea generale ordinaria del 12 Marzo 1907, osservava che la determinazione dell'utile della azienda fu la esclusiva risultante dell'esercizio industriale, senza cioè che sia tenuto conto di quei plusvalori che per avventura avessero potuto acquistare le singole attività patrimoniali al momento del trapasso dei beni dalle passate società alla nostra o successivamente; tali utili industriali ammontano a Lire 5. 257.o83,69 il vostro consiglio ha creduto d'accantonare una somma di lire un milione trecentomila che iscrisse a riserva straordinaria ed al fondo speciale per importo spese varie ed impreviste ed il beneficio netto beni all'art. 30 dello Statuto venne così a ridursi a £ 3.957.083,69, con le quali si chiude il bilancio dell'esercizio 1906 che permetterebbe se da voi approvato nella sua integrità una assegnazione di Lire 35 di dividendo per ciascuna azione.

Questo bilancio e la relazione che lo accompagnava ed illustrava formano oggetto del primo capo di imputazione sia in quanto venne affermato un utile netto patrimoniale dell'esercizio 8 Marzo – 31 Dicembre 1906 di £ 4.957.083,69, ed un utile netto dell'esercizio industriale di £ 3.957.083,69, mentre non avrebbero potuto superare rispettivamente le £ 3.570.000 l'utile netto patrimoniale e le Lire 2.000.000 quello industriale sia in quanto nella relazione del consiglio si dichiarava che l'utile lordo dell'esercizio era di Lire 5.257.083,69, mentre non avrebbe potuto superare le £ 3.870.000 e che dipendeva esclusivamente dall'esercizio industriale; sia in quanto si veniva a distribuire ai soci un dividendo di £ 35 per azione non prelevato per £ 300.000 sugli utili reali dell'esercizio industriale.

E' pacifico in causa che la società non aveva disponibile in cassa la somma occorrente al pagamento del dividendo per avere immobilizzato gli utili nella costruzione di nuovi fabbricati ed acquisto di macchine ed aveva inoltre già assunti impegni per ulteriori costruzioni ed impianti preventivato in due milioni e mezzo, impegni mantenuti con somma non molto superiore, per mettersi in grado di produrre la rilevante quantità di chassis 1680 che si era impegnata di costruire nel 1907, come è pacifico in causa che queste forti immobilizzazioni, i debiti che già gravavano sulla società e quello creato per pagare il dividendo fecero sentire più duramente alla Fiat la crisi che venne a colpire nel secondo semestre del 1907 questa industria, tanto che la Società che ci occupa ebbe la vita industriale quasi completamente paralizzata ma se vi è accordo su questa, grave è invece il dissenso fra i periti se sia derivata solo dalla crisi industriale o fosse una diretta conseguenza, fin d'allora prevedibile, dell'approvazione del bilancio precedente come sostenne il perito Astuti.

Queste tristi condizioni nelle quali venne a trovarsi la società fecero sorgere dei dubbi ai Sindaci sulle risultanze del bilancio di chiusura dell'esercizio 1906 e col consenso della direzione lo fecero esaminare dai tre periti Rag. Gitti, Gobbi e Bottino i quali con relazione 26 marzo 1908 concludevano che il bilancio prospettava fedelmente la situazione patrimoniale della società in cui fu fatto e che l'utile era unicamente ed esclusivamente dipendente dall'esercizio industriale;- gli amministratori intervennero a sovvenire del proprio la Società quando le banche gli chiusero gli sportelli e per impedire la rovina completa della Società, come deposero vari testi, gli amministratori addivennero ad accordi con creditori ed azionisti, conseguenza dei quali fu il bilancio approvato il 27 Marzo 1908 che porta al passivo un fondo-accantonamento imposte di £ 900.000 ed un complesso di svalutazioni e perdite nell'esercizio 1907 di Lire 7.436.063,84 ridotta però dalla riserva statutaria e straordinaria a sole £ 5.922.542,69, che fece sorgere la necessità della reintegrazione del capitale deliberata nell'assemblea generale straordinaria del 27 Aprile 1908.

Il bilancio 31 dicembre 1907 la relazione del Consiglio d'Amministrazione che lo accompagnava letta nell'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 marzo 1908 e l'altra letta nella successiva assemblea generale straordinaria del 27 Aprile 1908 sono incriminate nel secondo capo di imputazione sia per avere occultato in parte le svalutazioni gli ammortamenti ed accantonamenti che sarebbero stati eseguiti in Lire 10.753.240,31, sia per avere in conseguenza occultato l'utile industriale che avrebbe quasi raggiunto i due milioni; sia per avere dichiarato che le critiche condizioni finanziarie della società erano conseguenza esclusiva della mancata attivazione del programma industriale e commerciale dipendente

dalla sopravvenuta crisi generale; sia per aver nascosta la esistenza degli accordi intervenuti con i creditori della società e sia per avere in conseguenza indotto in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale sociale.

Procedimento

Questo svolgimento della vita della società che si occupa, riassunto sulle lunghe e faticose indagini peritali su tutti i libri, carte e documenti sociali, dichiarazioni degli amministratori, e deposizioni di testi era conosciuto dal pubblico e dagli stessi azionisti in massima, solo dalle cifre dei bilanci approvati e relazioni del consiglio d'amministrazione che li accompagnava e poteva quindi prestarsi al sospetto che non si rispondesse alla realtà giacchè dopo i primi due anni di poco felice risultato era assorta a prosperità tale da permettere alla chiusura dell'esercizio 1905 un dividendo di lire 50 doppio del valore nominale delle azioni; le quali per il frazionamento in otto parti di quelle emesse alla costituzione iniziale della società erano state ridotte a Lire 25.

In queste floridissime condizioni economiche industriali si troncava la vita della società col metterla in liquidazione e ricostituirla con un capitale decuplo, senza concorso almeno per parte degli azionisti, i quali divennero cosi possessori di due azioni e mezza della nuova società del valore nominale di £ 100 caduna per ognuna delle vecchie del valore nominale di £ 25 e nel primo esercizio si distribuiva agli azionisti un dividendo di £ 35 per azione mentre quello successivo si chiudeva con una perdita denunciata dei due terzi del capitale sociale che portava le azioni al valore di £ 34,15 inferiore al dividendo percepito nell'anno precedente con la conseguente necessità di reintegrarlo mediante il versamento da parte degli azionisti delle residue Lire 65,85 per ciascuna azione onde reintegrarle al valore d'emissione.

La moltiplicazione delle azioni le quali dalle 4000 originarie erano salite con lo spezzamento in otto parti a 32.000, con la trasformazione ad 80.000, con l'assorbimento della società Ansaldi a 90.000; la partecipazione in diverse altre società affini, con offerta in opzione ai propri azionisti di parte di questa che rendeva quel rilevante numero di azioni facile preda di ingorde speculazioni che si esplicavano con le fortissime oscillazioni o spasmodiche movimentazioni; come vennero indicate dai testi; le quali assorbirono aviti patrimoni e sudati risparmi di molte famiglie allettate dai miraggi di colossali fortune subitamente acquistate e videro in un anno sfumare quel capitale sul quale avevano fondato tante speranze, fecero pullulare querimonie, lamentele,accuse delle quali si fece eco anche la stampa.

L'autorità di P.S. giustamente preoccupata della grave crisi la

Quale avrebbe ingoiato altri centosessanta milioni incaricasse

Il Commissario Avv. Achille Intaglietta –delle opportune indagini e questi con rapporto 23 giugno 1908 riferiva al Procuratore del Re di questa città che in seguito a pazienti e caute investigazioni interrogando quanti in borsa e fuori erano in grado di illuminarlo potè formarsi la convinzione che la crisi era dovuta essenzialmente agli eccessi rialzisti del 1905 e 1906 che si esplicavano con mezzi illeciti principalmente sui valori automobilistici ed affini e specie su quelli della società Fiat.

Denunciava quali principali artefici di queste manovre tre amministratori della Fiat – Scarfiotti, Agnelli, e Damevino sia col suddividere le originarie azioni Fiat in otto parti per non destare sospetti nella loro incetta, sia col porre nel marzo 1906 senza ragione plausibile la società in liquidazione per ricostituirla immediatamente col capitale decuplo; sia con l'assorbimento dell'officina Michele Ansaldi allegando che la Fiat abbisognasse d'una fonderia propria, ma in realtà per lucrare sulle azioni in gran copia incettate a basso prezzo, sia con le numerose partecipazioni nelle altre società per speculare anche su quei titoli, sia col distribuire nel bilancio 1906 utili non realmente conseguiti e ripartirli mentre la società già si trovava in critiche condizioni finanziarie tanto di dover ricorrere al credito per rilevante cifra, sia con lo spargere le più esagerate voci sulle floridissime condizioni della società sui dividendi futuri e in assesto rilevantissimi contratti conclusi all'estero specialmente con certo Tanyemann di New Iorch mentre si trattava di contratto con persona notoriamente insolvibile.

Denunciava ancora che il bilancio 1906 presentato all'assemblea degli azionisti del 12 marzo 1907 accertava un utile netto di circa quattro milioni mentre sembrava poco conforme a verità tanto che quattro giorni prima dell'assemblea il Consiglio d'amministrazione aveva dovuto concludere due importanti incontri uno di quattro milioni con la Banca d'Italia ed altro di due milioni e seicentomila con la Cassa di Risparmio di questa città; e che la falsità di detto bilancio era ancora dimostrata dal fatto che alla parte passiva era impostata la somma di Lire 2.625.000 sotto la denominazione "anticipazioni"che era simulata, in quanto invece di rappresentare una somma anticipata da cliente per ordinazioni in realtà copriva la perdita patita dalla società dall'assorbimento di 5000 azioni della società Itala avente in cambio 5000 azioni Fiat – consegnate al banchiere Figari – di Genova per transigere la lite d'opposizione alla messa in liquidazione dell'8 marzo 1906 mentre gli amministratori avevano intascato il prezzo delle 5000 Fiat cedute.

Il Procuratore del Re di questa città instava per l'analogo procedimento penale che veniva con sapiente sollecitudine e diligenza iniziato dal Giudice Istruttore col sequestro di libri; carte e documenti, sia presso la sede sociale sia presso gli amministratori ed anche presso terzi, che avevano avuto rapporti con i medesimi, e scussione dei testi indicati nella ricordata denuncia e degli altri che risultavano informati dei fatti per i quali si procedeva ed a nome e nell'interesse della società- veniva presentato nell'ottobre 1908 un memoriale del Rag. Broglia tendente a dimostrare la regolarità delle operazioni compiute comprendenti la relazione dei Rag. Gitti, Gobbi e Bottino del 26 marzo 1908 provocato, come sopra già si ricordi – dai Sindaci per l'esame del bilancio 31 dicembre 1906.

Libri carte e memorie venivano sottoposte all'esame del perito scelto dal Giudice Istruttore nella persona del Prof. Rag. Astuti Pietro il quale presentava la sua relazione il 20 aprile 1909 e nel rispondere ai varii quesiti propostigli essenzialmente rilevava:

1° regolare e giustificata la liquidazione dell'8 marzo 1906, e la procedura legale seguita, ma irregolare l'inventario che rendeva possibile anzi inevitabile l'accantonamento di indebiti utili nel primo esercizio della nuova società.

2° non avere elementi per ritenere contrario all'interesse della società l'assorbimento della anonima M. Ansaldi.

3° il bilancio 31 dicembre 1906 accertava utili non realmente conseguiti per oltre due milioni ed in conseguenza il dividendo non interamente prelevato sugli utili realmente conseguiti dall'esercizio industriale e distribuito malgrado le condizioni della società non lo consigliassero.

4° il bilancio 31 dicembre 1907 non dimostrava le reali risultanze economiche dell'esercizio né la consistenza patrimoniale della società né l'ammontare delle svalutazioni né le cause che avevano imposto il sacrificio della reintegrazione del capitale sociale.

5° le private scritture del Novembre 1907 col Figari, per quanto in apparenza, giustificate da rapporti delle Società Fiat ed Itala in realtà furono preordinate per occultare e favorire operazioni aventi per fine particolari interessi delle persone contraenti i quali fecero prevalere nel Febbraio 1908 la rinuncia della Fiat all'aumento del capitale.

6° le operazioni di borsa compiute in specie dall'Agnelli, Scarfiotti e Damevino erano artificiosamente dirette ad alterare il corso dei titoli allo scopo raggiunto di procurarsi ingiusti, fortissimi guadagni.

Le risultanze dell'istruttoria scritta, gli accertamenti e le conclusioni peritali venivano dal Giudice Istruttore contestati, interrogandoli con mandato di comparizione agli amministratori i quali prospettarono le proprie difese ed il Rag. Broglia nell'interesse proprio e della società presentava altro memoriale del Giugno 1909 tendente a dimostrare la base economica giuridica e di fatto della trasformazione e la reale consistenza patrimoniale della Fiat all'8 Marzo 1906 nonché il risultato economico dell'esercizio 1906 ed il perito Astuti espletando l'ulteriore incarico del Giudice Istruttore prendeva in esame le difese di fatto come sopra prospettate presentando un supplemento di relazione in data 12 luglio 1909 col quale sostanzialmente insisteva nelle precedenti sue conclusioni.

Con ordinanza 23 Agosto 1909 il Giudice Istruttore, nelle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, rinviava, con altri dei quali non deve più occuparsi la Corte, li Agnelli, Scarfiotti, Ceriana e Damevino dal

giudizio del Tribunale per rispondere sostanzialmente degli addebiti dei quali deve ancora occuparsi la Corte per quanto redatti in forma diversa eccetto che nei rapporti avuti col Figari che erano addebitati come costituenti due distinte truffe, l'una per gli accordi; l'altra per la revoca e nel quarto capo di imputazione si dava ancora carico di aver prodotto oscillazioni artificiosamente create a loro vantaggio personale per le compere, rivendite e riporto di titoli.

Con altre due ordinanze portanti la stessa data, sempre sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore respingeva la istanza della difesa per una perizia di controllo a quella Astuti e le istanze delle parti civili Baruffi e Trinchero per l'estensione del procedimento penale anche agli altri amministratori della Fiat.

Le parti civili facevano opposizione, i rinviati a giudizio ricorrevano al Procuratore Generale instando che volesse pure fare opposizione denunciando violazioni di rito e di forma, ma questi si limitava a chiedere una più ampia istruttoria con la nomina di uno o più periti i quali in unione all' Astuti riferissero nuovamente sulle condizioni materiali e tecniche – della causa a norma dei quesiti proposti dal Giudice Istruttore e la Sezione di Accusa con sentenza 4 novembre 1909 accoglieva le conclusioni del Procuratore Generale commettendo la scelta dei periti ed in genere la esecuzione dell'ordinata più ampia istruttoria al Giudice Istruttore di questa Città.

La scelta dei nuovi periti Prof. Rag.Emilio Conte di Milano e Prof. Rag. Gagliardi Enrico di Genova ed il 15 dicembre 1910 veniva presentata la nuova perizia collegiale nella quale si specificava che la stessa rappresentava l'opinione del collegio peritale, salvo in quelle parti nelle quali non essendosi raggiunta l'unanimità; il perito dissenziente si riservava di presentare alcune note per porre in evidenza le ragioni del proprio dissenso ed il perito Astuti presentava il 19 gennaio 1011 una terza relazione per spiegare le varianti eventualmente apportate alle precedenti sue perizie e precisare i punti sui quali dissentiva dai colleghi e le ragioni del dissenso.

La perizia collegiale concludeva.

1° che la liquidazione della vecchia e ricostituzione della nuova Fiat ed contemporaneo assorbimento della M. Ansaldi e C. si era resa necessaria e venne attirata regolarmente sui mi se che nell'inventario di liquidazione 8 marzo 1906 che risultava regolare e normale anche nella prova indiretta col parallelo dei rispettivi costi di fabbricazione.

2° che il bilancio 31 dicembre 1906 dimostrava con verità ed evidenza l'utile realmente conseguito e poteva consentire l'avvenuto pagamento del dividendo; mentre la relazione del Consiglio di amministrazione che lo accompagnava era contraria a verità nella parte affermante che l'intero utile accertato per l'esercizio in £ 5.257.083,69 era dipendente dalla gestione industriale mentre l'utile industriale poteva al più calcolarsi in £ 4.305.186,08.

3° che il bilancio 31 dicembre 1907 dimostrava la reale situazione patrimoniale della società che venne determinata facendo forti svalutazioni ed ammortamenti ed adottando criteri di svalutazione indicati nella relazione del Consiglio la quale era però inesatta nella cifra indicante l'ammortamento e svalutamento delle merci dichiarata in somma inferiore a quella effettiva di Lire 1.531.193,14.

4° in ordine alla truffa ed all'agiotaggio si limitava a prospettare i dati di fatto che riteneva utili alla risoluzione delle questioni senza però formulare specifiche conclusioni.

Le difese presentavano varii memoriali sia prima che popola perizia collegiale come ancora dopo le conclusioni di merito del Procuratore Generale ma queste venivano completamente accolte dalla Sezione d'accusa con sentenza 21 giugno 1911 che respingeva tutte le eccezioni degli imputati; delle parti civili col rinvio, fra altri, dei quattro avversi giudicabili, al giudizio del Tribunale di questa Città per rispondere dei quattro reati come in epigrafe loro addebitati.

Si iniziava la discussione della causa in prima sede nella udienza 9 aprile 1912, e vi intervenivano quali parti civili la Sacerdote Iva per il solo reato di aggiotaggio senza opposizioni, mentre il Caretto Luigi intendeva costituirsi per tutti i capi; la difesa la voleva anche limitata all'agiotaggio, ed il Tribunale;- per l'intima connessione – di questo con gli altri addebiti, ammetteva il contradditorio per tutti i capi riservando al merito ogni decisione sul diritto ai danni in rapporto alle altre imputazioni; e la Società

Fabbrica Italiana d'automobili –Fiat – non si costituiva parte civile in conformità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria appositamente

Convocata come ebbe a dichiarare all'udienza di prima sede il Presidente della Società Comm. Marangoni Alessandro, ed il procedimento seguiva il suo corso regolare coll'interrogatorio

Degli imputati escussioni delle parti civili; testi e periti ed aveva termine con la sentenza 22 maggio 1912.

Considerava il Tribunale nell'appellata sentenza:

-sul bilancio 31 dicembre 1906 (e relativo inventario 8 marzo) che le risultanze della istruttoria legittimano la conclusione che per una parte (sulle svalutazioni iniziali delle merci), la prova della generica non uscì dal campo delle ipotesi; per altre (plusvalutazioni dei titoli e crediti all'8 marzo-enunciazione utili al 31 dicembre in somma inferiore alla reale distribuzione di dividendi in parte non prelevati su utili reali) l'esistenza dei fatti imputati era rimasta esclusa, e per altra (dichiarazione nella relazione che l'utile lordo di Lire 5.257.083,69 dipendeva esclusivamente dall'esercizio industriale) il fatto non costituiva reato.

-sul bilancio 31 dicembre 1907 e relativa relazione che le singole imputazioni mosse erano risultate insussistenti vuoi perché in parte l'esistenza dei fatti imputati rimase esclusa (occultamento delle svalutazioni e degli utili industriali) vuoi perché per altra parte i fatti stessi non costituiscono reato.

-sulla truffa che mentre non rimase sufficientemente provato il danno della società e l'ingiusto profitto degli imputati,non risultò tampoco di veri e propri artifici e raggiri idonei messi in opera dagli imputati che abbiano sorpreso la buona fede ingannato ed indotto in errore il consiglio d'amministrazione sull'oggetto della decisione e rimase così eliminato l'elemento principale del reato – il dolo

– sull'aggiotaggio che il fenomeno doloroso il quale portò tanta rovina nella borsa di Torino, potè per avventura essere in parte dipeso dalle improvvide deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Fiat ma in gran parte ripeteva la sua origine dalle mutabili condizioni di fatto diligentemente esaminate onde non poteva con sicura coscienza affermare che a produrre ed aggravare il disastro fosse concorsa l'opera individuale delittuosa degli imputati. –e per quanto frattanto alle parti civili esse esperirono nel giudizio ogni più ampio mezzo di tutela dei loro diritti e dal momento che rimase esclusa ogni responsabilità degli imputati non era più luogo a provvedere sulla richiesta di danni.

-ed in conseguenza dichiararono non essere luogo a procedimento a carico degli imputati in ordine ai reati di cui all'art.247 Codice di Commercio per inesistenza di reato; in ordine a quello di cui all'art. 413 Codice Penale perché il fatto addebitato non costituiva reato li assolveva da quello di cui all'art. 293 Codice Penale per non essere provata la loro reità.-

Appellava avverso questa sentenza il Procuratore del Re nei modi e termini dell'art.401 Codice Procedura Penale però nei soli riguardi di Scarfiotti, Agnelli, Ceriana e Damevino e per tutti i reati loro ascritti ed in epigrafe teorizzati ed il Procuratore Generale presso questa Corte coltivava detto appello nei modi e termini dell'art. 414 Codice Procedura Penale indicando i motivi nella richiesta di citazione presentata alla Cancelleria della Corte il 23 giugno 1912 con il generico motivo per ognuno degli addebiti della errata valutazione delle risultanze processuali, le quali avrebbero fornito la prova generica della sussistenza dei reati quella della specifica personale responsabilità degli imputati.

Presentava poi il Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte l'11 marzo 1913, e quindi nei termini dell'art. 405 Codice Procedura Penale quali motivi aggiunti l'informativa d'appello del Procuratore del Re la quale premetteva che la sentenza del Tribunale partiva da un preconcetto errato secondo lo spirito e la lettera della legge con i quali devono essere giudicati i bilanci di qualsiasi azienda ed in particolare delle società anonime; si sia preoccupato del solo elemento della realtà dell'utile netto economico denunciato in bilancio senza indagare se enunciasse o meno chiaramente la reale situazione patrimoniale.-

Lamentava poi che l'appellata sentenza:

A- in ordine all'inventario 8 marzo 1906:

1° l'abbia ritenuto formato a quella data secondo la tesi difensiva d'udienza in contrasto con le dimostrazioni Astuti le risultanze degli atti e le stesse dichiarazioni istruttorie degli imputati sindaci ed amministratori.

2° nel raffronto del costo di produzione fra gli esercizi 1906 e 1907 diretto a comprovare la svalutazione dell'inessere delle merci e materia lavorata ed in lavorazione:

-a- abbia accolto le tesi difensive anziché quelle Astuti le quali davano ragione della scelta di quei due esercizi; delle variazioni rese necessarie per seguire tutte le argomentazioni della difesa; della sussistenza di quel maggior valore proveniente dagli interessi attivi e separatamente dalla vendita dei pezzi di ricambio durante gli esercizi 1903-1905; e della conformazione sia delle tesi Broglia di confronto fra utili ricavati distribuiti ed accantonati che di quella dei periti a difesa con la ricostituzione del conto officina sulla base del costo;

-b- abbia accolto la tesi che volendo si poteva altrimenti impinguare di utili l'esercizio 1906 senza considerare che l'identica valutazione dell'inessere dei manufatti all'inizio e chiusura dell'esercizio avrebbe lasciato minima differenza a favore dell'esercizio ed una difforme valutazione non poteva sfuggire agli amministratori; ed il trapasso di attività su fattura del liquidatore al 30 aprile dei chassis non stati compresi nell'inventario non fu sufficiente neppure a compensare le passività omesse e le spese di liquidazione.

-c- abbia accolte le tardive interpretazioni della difesa sulla confessione del Rag. Broglia nel primo memoriale che: "per il materiale in corso di lavorazione e lavorato venne fatto l'accertamento reale dell'esistenza limitandone l'importo (di molto superiore) al saldo contabile del conto esercizio."

-3°- sulla plusvalutazione dei titoli di credito:

-a- l'abbia ritenuta caducata sul presupposto che tendesse a compensare la svalutazione delle merci ed esclusa questa cadesse anche quella.

-b- abbia seguito il criterio della valutazione corrispondente alle circostanze del singolo caso e della quotazione di borsa secondo le norme dell'ufficio di bollo, delle sue cessioni e regolamento di contabilità per gli istituti pubblici, dimenticando la ragione principale dell'accusa che cioè di trattava di reintegrare il capitale della Fiat al suo valore al suo valore effettivo, si capitalizzava un utile tutt'altro che certo e che le invocate disposizioni mirano a stabilire il reddito e non il capitale e l'investimento in titoli certi e sicuri quali la rendita dello Stato.

-4°- sull'omissione del fondo imposto abbia disconosciuto la finalità della vera impostazione in bilancio per un debito vero e liquido anzi privilegiato pagabile a scadenza fissa ed osservato che la sua omissione sta entro la tesi – del preordinamento – degli utili mentre invece le imposte del 1905 si pagarono solo nel1907.

-B- in ordine al bilancio 31 dicembre 1906:

-1- sulla svalutazione dei crediti l'abbia ritenuta una buona norma la cui inosservanza però non costituisce reato mentre è seguita da tutte le società che intendono avere bilanci regolari ed in special modo doveva esserlo per la Fiat a cagione dell'onere contrattuale del ricambio gratuito dei pezzi difettosi ed in ogni modo trasse in inganno gli azionisti coll'impostazione dell'insufficiente fondo di riserva di £ 300.000.

-2- sulla riserva del fondo imposte:

-a- l'abbia ritenuto non seguito dalle maggiori società né consigliata dai migliori scrittori di cose finanziarie e contabili mentre ne cita uno solo, e le maggiori società accantonano il fondo imposte con apposita voce ed accreditandone l'erario fra le comuni passività dell'esercizio; e nessuna società inoltre nel suo primo esercizio potè mai conseguire un utile di cinque milioni comprovando così la necessità della impostazione giacchè le £ 660.000 di imposte competenza dell'esercizio1906 portato a carico di quello 1907 rappresentano utili erogati due volte nel 1906 indebitamente agli azionisti e nel 1907 all'erario.

-b- dopo aver accennato che la Fiat ebbe sempre ad accantonare il fondo imposte soggiungeva che in realtà non le prelevava per il pagamento delle imposte mentre anche a prescindere dalla

destinazione di quella riserva speciale dimostra che in nessun esercizio vennero ripartiti utili lordi ma sempre netti da imposta.

-3- sulle annesse passività abbia richiamate tali e quali le conclusioni dei periti a difesa senza neppure occuparsi di quelle Astuti e ritenne- in conseguenza giustificate tutte le partite invocate dalla difesa in guisa da ridurre il milione di passività omesse a sole 129.000 compensandole ancora con i manca d'accertamenti attivi.

-4- nell'indagine sugli utili abbia ritenuto che la legge perda utili realmente conseguiti senza distinguere fra industriali e non mentre la distinzione si imponeva giacchè solo quelli strettamente industriali hanno carattere ordinario e normale ed influiscono sul valore e corso delle azioni, ed abbia ancora ritenuto che nessun utile extra industriale sia stato conglobato a quello industriale contrariamente alle dimostrazioni Astuti-

-5- che la relazione del Consiglio fosse esatta giustificando come equivoco l'aver affermato che l'utile strettamente industriale era di £ 5.257.000-

-C- in ordine al bilancio 31 dicembre 1907:

-1- abbia ammesso tutte le giustificazioni degli imputati e testi circa la svalutazione di oltre dieci milioni, richiamandosi in special modo all'Ing. Ferrarsi senza ricordare che fu il rappresentante dei creditori i quali unitamente ai due amministratori Agnelli e Scarfiotti avevano imposta la svalutazione e reintegrazione costituendosi un sindacato per l'acquisto delle azioni svalutate che pochi mesi prima erano state vendutea decine di migliaia.

-2- non abbia discusso le singole svalutazioni ma vagliate tutte assieme ammettendone la regolarità.

-3- non abbia ricordato che lo stesso Ing. Ferrari aveva affermato che l'utile industriale del 1907 era stato di circa tre milioni.

-4- abbia ammesso le compensazioni fatte nel bilancio patrimoniale nel conto economico e nelle cifre annunciate nella relazione.

-5- abbia ammesso una differenza di altri dodici milioni fra i due esercizi consecutivi 1906 e 1907 come conseguenza di una crisi sicuramente finanziaria e temporanea tanto che nel 1908 la Fiat aumentò notevolmente la sua produzione e lo stesso Ing.Ferraris affermò che le condizioni industriali anche alla chiusura dell'esercizio 1907 erano ottime.

-6- abbia ritenuta giustificata anche la relazione del consiglio d'amministrazione malgrado nessun perito a difesa abbia avuto il coraggio di spendere una parola per dimostrare che non era falsa la annunciata svalutazione delle merci in £ 2.264.650 a vece di quella effettiva di Lire 3.795.843,86.

-D- in ordine alla truffa premesso che dalla

transazione:

- il Banco di Liguria soccombente ebbe:

  -a- il condono delle spese di causa accollatele con la sentenza sei luglio 1906.

  -b- la vendita di 5000 azioni Itala a Lire 200 caduna.

  -c- la compera di 5000 azioni Fiat a £ 625 caduna mentre erano quotate in borsa a Lire 750.

- la Società Fiat vincente ebbe solo il collocamento di 5000 azioni a Lire 625 caduna in occasione dell'aumento di capitale ed anche questo vantaggio fu da lei conseguito? O lo fu da altri? Ed in tal caso lo fu con artifizi o raggiri? Con danno della Fiat? O vantaggio delli Agnelli e Scarfiotti.

  -lamentava che il Tribunale non avesse ritenuti idonei gli artifizi e raggiri dai medesimi posti in essere e tendenti:

  -1- a nascondere al consiglio di amministrazione i veri termini delle convenzioni, occultando quelle private.

  -2- a far credere che avessero anticipato per conto della Fiat i 5000 titoli al Figari, che li pretendeva a garanzia del contratto e li avrebbe restituite all'atto della consegna delle 5000 azioni di nuova emissione.

  -3- a non figurare personalmente a fare consegnare i titoli al Figari a mezzo di certo Zerboglio.

-4- a nascondere colla falsa scritturazione sui registri della Fiat che il Figari per la scrittura privata era completamente disinteressato e l'anticipo era di Agnelli e Scarfiotti.

-5- colla falsa relazione al consiglio che Figari visitando lo stabilimento era rimasto così ammirato che voleva versare subito l'anticipo a nascondere che dovettero versare i corrispettivi nelle casse della Fiat per volere del Figari che ci garantiva della loro sostituzione.

-6- a dichiarare al consiglio che era più conveniente fare un debito per due o tre anni, che un debito perpetuo, mentre questo era di £ 500.000 per incassare £ 3.125.000.

-7- a non figurare volessero lucrare somme a loro non spettanti col passaggio di corrispettivi depositati nelle casse della Fiat al sindacato Rossetti.

-8-a dimostrare colla falsa dichiarazione che le azioni assunte nell'occasione del futuro aumento di capitale sarebbero state vincolate per un certo periodo di tempo da stabilirsi.

- artifizi e raggiri tanto più gravi a carico dell'Agnelli e Scarfiotti:
- -a- per la massima fiducia che godevano in consiglio;
- -b- per la nessuna necessità dell'abrogazione quando quella relativa all'aumento di capitale era già stata abrogata con la scrittura privata dell'8 novembre.
- -c- per avere stipulato la revoca onde mantenere gli amministratori nell'errore e spronarli a votare l'inopportunità dell'aumento di capitale pur di liberarsi da quell'accordo col Figari che tanto era spiaciuto in consiglio e fuori ed aveva determinatola rovina del titolo.
- -d- per avere pagato di propria tasca £ 75.000 onde ottenere quella scrittura a loro necessaria per sorprendere la buona fede degli amministratori.
- -combatteva infine sia la argomentazione del Tribunale dell'impossibilità dell'aumento di capitale date le condizioni del mercato, che la tesi della difesa della- negotiormm gestio- affermandolo in contrasto con tutto il precedente sistema difensivo e dichiarazioni degli imputati e privo di tutti gli estremi richiesti dalla legge.

-E- in ordine all'agiotaggio lamentava che la Sentenza:

1° dopo aver ammesso che il doloroso fenomeno della rovina del titolo poteva essere in parte dipeso dalle improvvide deliberazioni del consiglio di amministrazione, deplorato che gli amministratori, senza scrupolo né ritegno si siano dati ad un giuoco sfrenato ed a speculazioni colossali e riconosciuto che le movimentazioni spasmodiche corrispondenti in genere ai varii deliberati e mutamenti sociali abbia ritenuto di non essere chiamato a giudicare sulla correttezza e moralità degli imputati dai quali non potevansi pretendere spartane virtù.

-2- sul frazionamento del titolo da £ 200 a Lire 25 dopo aver dichiarato di non comprendere la ragione del provvedimento di non persuadersi che dovesse fingere da calmiere, essere anzi evidente il risultato contrario, ed auspicato il dubbio che gli imputatisi predisponessero un maggior e miglior campo alla speculazione, abbia poi concluso che non potevasi con sicurezza affermare che questo e non altro fosse stato il fine dei giudicabili:

-3- non si sia soffermato sui bilanci ritenendo di averne dimostrato la realtà.

-4- abbia trattato rapidamente della costituzione dei cosiddetti sindacati di resistenza dei titoli ritenendo la loro legittimità universalmente proclamata senza considerare che se tale giudizio può accettare quando si tratti di veri e proprii titoli minacciati dalle malvagie arti degli agitatori, nel caso in esame vennero costituiti per favorire la speculazione, quando il titolo era ad altezze meravigliose,e sciolto quando le azioni avevano effettivamente bisogno di essere sostenuto e guadagnarono malgrado la discesa del titolo.

-5- sulla divulgazione di false notizie che il Tribunale si sia lasciato impressionare dalle compiacenti versioni dei testimoni escussi alla udienza i quali cercarono di mitigare le loro deposizioni rese in istruttoria, e pur deplorando la scorrettezza dei propalatori delle notizie non corrispondenti a verità abbia ritenuto insufficiente gli elementi per considerare tale propalazione frutto d'intendimento doloroso e non piuttosto di troppo facile ed imprudente entusiasmo ed ottimismo poco verosimile in un agente di cambio pratico di manovre di borsa.

-------°-------°--------

Nella discussione della causa in questa sede più non comparve alcuna delle parti civili; il Procuratore Generale insistette nei ricordati motivi di gravame riconoscendo però che né Scarfiotti né Agnelli propalarono false notizie e la difesa degli imputati sostenne che l'appello del Pubblico Ministero investe la Corte dell'intera cognizione – della causa e la conseguente facoltà della difesa di giovarsene per chiedere la riforma parziale della sentenza con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento a carico delli Scarfiotii, Agnelli e Damevino per inesistenza di reato anche per quanto ha tratto all'addebito di aggiotaggio – di cui al quarto capo d'imputazione.

La difesa del Ceriana Mayneri alla quale si associò quella degli altri imputati eccepiva ancora l'inammissibilità dell'appello del ministero pubblico per quanto si riferisce ai primi due capi di imputazione nei quali si addebitano i reati di cui agli articoli 247 n. 1 e 2 e ultimo allinea Codice di Commercio e 93 Codice Penale per i quali la sentenza del Tribunale dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato con la motivazione esplicita e ripetuta che fu esclusa la esistenza del reato nei suoi elementi obiettivi e dichiarò in conseguenza eliminata la ragione obiettiva dell'imputabilità e questa dichiarazione riguardava non solo gli odierni appellati ma anche gli altri componenti Broglia, Barella Core e Marentino tanto che per questi ultimi la sentenza del Tribunale si rifiutò di esaminare, li scriminanti che nel loro speciale interesse erano state proposte quantunque avessero trovato consenziente l'accusa.

Contro i Signori Broglia, Barelli, Core e Marentino il Pubblico Ministero non ha appellato e la sentenza è passata ingiudicato, il non luogo è irrevocabile e per conseguenza è irrevocabile quo ad amnes non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la ragione unica che la determinò l'esclusione cioè del reato nel suo elemento obiettivo e sarebbe vulnerare la cosa giudicata il provocare una sentenza conflittante con quella del Tribunale – divenuta verità irretrattabile quo ad omnes per la presunzione assoluta che assiste la pregiudicata penale nell'interesse d'ordine pubblico primario della giustizia penale e data la indivisibilità del tema del contendere – sussistenza almeno – del fatto, del reato nel suo elemento obiettivo – è ripugnante ed inammissibile il suus esse et non esse; in materia civile l'integrazione del giudizio rende possibile il giudizio di secondo grado per tutti gli assolti anche se l'appello non fu proposto contro tutti; né penale la integrazione del giudizio d'appello non è ammessa e la sentenza in rem concepta giova non soltanto a coloro contro i quali non fu proposto appello, ma anche agli appellati.

E' necessario però tenere presente –che i quattro odierni appellati Scarfiotti, Agnelli, Ceriana e Damevino erano chiamati a rispondere:

1° Del delitto previsto e punito dagli articoli 247 n. 1 e 2 Codice Commercio e 63 Codice Penale per avere in Torino nelle loro qualità di amministratori – della Società Fiat di correità fra loro.

A enunciati scientemente fatti falsi sulle condizioni della società e nascosto fatti riguardati le condizioni della medesima nel bilancio 31 dicembre 1906, nella relazione che lo accompagnò e nelle comunicazioni all'assemblea generale ordinaria degli azionisti 12 marzo 1907, facendo figurare nel bilancio che aveva per base l'irregolare inventario di liquidazione 8 marzo 1906 un utile netto del bilancio patrimoniale e dell'esercizio industriale superiore a quello effettivo e reale e dichiarato nella relazione l'utile lordo d'esercizio superiore a quello accusato e che dipendeva esclusivamente dall'esercizio industriale.

B Distribuito scientemente ai soci in conformità del detto bilancio fraudolentemente formato un dividendo per azioni non interamente prelevato sugli utili reali.

2° del delitto previsti e puniti dagli stessi articoli per avere nella predetta loro qualità di correità fra loro enunciata scientemente fatti falsi e nascosti fatti riguardanti le condizioni della medesima nel Bilancio 31 dicembre 1907 – nella relazione che lo accompagnò e nelle comunicazioni all'assemblea generale ordinaria degli azionisti 27 marzo 1908 ed alla assemblea generale straordinaria 27 aprile 1908 occultato in parte le svalutazioni,-ammortamenti ed accantonamenti e conseguentemente occultato l'utile industriale;

-dichiarato contrariamente al vero che le critiche condizioni finanziarie della società erano conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravvenuta crisi generali; nascosto l'esistenza degli accordi intervenuti coi creditori della società e quindi inducendo in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazioni – di reintegrazione del capitale sociale.

Il Broglia era imputato di concorso nell'esecuzione dei suddetti reati per avere immediatamente cooperato formando nella sua qualità di liquidatore della vecchia Fiat l'inventario 8 marzo 1906 che doveva servire di base alla contabilità della nuova società ed in cui si contiene una plusvalutazione della voce – titolo di credito e partecipazioni- ma omissione di passività, già accertato, consistente nell'ingente fondo di riserva per imposte e tasse, impostato nel bilancio del 1905 in somma superiore a £ 500.000. nonché una svalutazione – della voce- merci materiali in officina e materiale lavorato – non inferiore a £ 460.000 che non fu mantenuta nel bilancio 31 dicembre 1906 e compilando nella sua qualità di ragioniere per espresso incarico degli amministratori tanto il bilancio dell'esercizio 1906 – quanto quello dell'esercizio 1907.

-Li Barelli – Core e Marentino erano imputati di concorso nei reati medesimi per avervi nella loro qualità di sindaci della società; di correità fra loro e coi sunnominati amministrativi immediatamente cooperati enunciando scientemente e falsamente nella relazione presentata all'assemblea degli azionisti 12 marzo 1907 – che il bilancio 31 dicembre 1906 era in ogni sua parte vero e reale, non avendo adempiuto agli obblighi di cui allo'art, 184 Codice di Commercio di fronte all'avvenuta distribuzione di dividendo ed occultando scientemente nella relazione presentata all'assemblea 27 marzo 1908 la misura delle svalutazioni ed accantonamenti eseguiti nel bilancio 31 dicembre 1907, e l'utile industriale dell'esercizio.

Accerta così la stessa intestazione della sentenza appellata che li Broglia, Boarelli Core e Marentino erano chiamati a rispondere di imputazione diversa da quella addebitata all'Agnelli, Scarfiotti e Ceriana-Mayneri e Damevino non solo per la distinta posizione giuridica ma riandò per fatti diversi per quanto concorrenti al medesimo obiettò quaqlr l'erronea formazione dell'inventario addebitato come base del primo esercizio industriale della nuova società e per i sindaci la formazione della relazione di cui all'art. 184 Codice di Commercio per rendere possibile la perpetrazione del reato addebitato agli amministratori il che spiega come nella udienza di prima sede il Pubblico Ministero abbia potuto concludere per la affermazione della responsabilità chiedendo la applicazione della pena a Scarfiotti, Agnelli, Ceriana-Mayneri e Damevino, la dichiarazione di non luogo a procedimento contro il Prof.Broglia perché i fatti a lui addebitati non costituiscono reato e la assoluzione di Boarelli, Core e Marentino per non avere commesso il reato loro ascritto.

Ed il Tribunale ritenne come già sopra si accennò: in ordine al bilancio 31 dicembre 1906 (e relativo inventario 8 marzo)che per una parte (svalutazioni iniziali della merce) la prova della generica non esce dal campo delle ipotesi; per altra (plusvalutazione titoli e crediti all'8 marzo, comunicazioni di utili al 31 dicembre in somma superiore alla reale e distribuzione di dividendi in parte non prelevato su utili reali) l'esistenza dei fatti imputati è rimasta esclusa; per altro) e cioè per la dichiarazione nella relazione sull'utile lordo dipendente esclusivamente dall'esercizio industriale) il fatto non costituisce reato ed guisa che tali varie contestazioni si possono raggruppare in una comprensiva dichiarazione di non luogo a procedimento per inesistenza di reato che le singole imputazioni mosse sul bilancio e sulla relazione 31 dicembre 1907 sono risultate insussistenti vuoi perché in parte l'esistenza dei fatti imputati è rimasta esclusa (occultamento delle svalutazioni e degli utili industriali) vuoi perché per l'altra parte i fatti stessi non costituiscono reato ed ambedue queste ipotesi di scriminazione si possono riassumere pure nella formula complessiva di non luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Quest'accertamento dimostrano nel modo più evidente, quale l'accenno alle parti dei bilanci esaminati, che si riferiscono all'intrinseco dell'addebito fatto agli amministratori Scarfiotti, Agnelli, Ceriana Mayneri e Damevino tanto che prosegue la sentenza: ciò che si è fin qui detto e relativo tanto al liquidatore e compilatore dei bilanci quanto agli amministratori e si estende pure ai sindaci, in quanto fu dimostrato vero e reale il bilancio 31 dicembre 1906, fu riconosciuta l'esistenza effettiva dell'utile distribuito e la sua

provenienza dall'esercizio industriale e fu escluso l'occultamento della svalutazione e dell'utile industriale nel bilancio 31 dicembre1907, per tutti quindi si impone la dichiarazione di non luogo a procedimenti per inesistenza di reato, ed eliminata la ragione obiettiva dell'imputabilità è superflua la ricerca se il reato di cui all'art. 247 Codice Commercio sia addebitabili oltre alle persone in detto articolo particolarmente menzionate anche alle persone che come il Broglia pur non avendo le qualità contemplate hanno concorso alla esecuzione del reato stesso, al quale riguardo il Pubblico Ministero chiese per tale motivo dichiararsi non luogo a procedimento contro il Broglia; e pare inutile in fine esaminare la questione relativa ai sindaci e cioè ricercare la ragione della loro scriminabilità inastata dal Pubblico Ministero nell'ipotesi che i bilanci fossero falsi mentre essi affermarono nelle loro relazioni che quei bilanci erano – in ogni loro parte veri e reali.

Ritenne cioè giustamente il Tribunale che l'accertamento della verità obiettiva dell'inventario 8 marzo 1906 e dei bilanci 31 dicembre 1906 e 1907 nonché delle relazioni del Consiglio d' Amministrazione che li accompagnava ed illustrava rendesse frustranea l'indagine sulla eventuale responsabilità subiettiva di coloro ai quali erano addebitate le incriminate falsità sia dell'inventario che del bilancio come d'aver cooperato alla loro formazione ed ottenerne l'approvazione dichiarando a favore di tutti il non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato, ma questa eliminazione della ragione obiettiva d'imputabilità venne investita al gravame nei modi e termini di legge dal Pubblico Ministero impedendo così il transito in cosa giudicata quanto meno nei confronti di Agnelli, Scarfiotti, Ceriana Mayneri e Damevino in conformità delle prese conclusioni all'udienza.

Dedusse nei motivi presentati a norma degli articoli 407 Codice Procedura Penale la errata valutazione delle risultanze processuali e conseguente violazione degli articoli 63 Codice Penale e247 n. 1 e 2 Codice di Commercio essendosi raggiunta la prova della falsità denunciate nel relativo capo di imputazione nei bilanci dell'esercizio 1906 e dell'esercizio 1907 e nelle relazioni del Consiglio d'amministrazione alle quali i detti bilanci vennero presentati alle assemblee degli azionisti della Società Fiat 12 marzo 1907 e 27 aprile 1908 in confronto degli imputati Scarfiotti, Agnelli Ceriana Mayneri e Damevino e concorrendo nelle dette falsità tutti gli estremi giuridici del reato investendo così nei loro confronti la intera pronuncia dei primi giudici come più ampiamente poi esplicava nei motivi aggiunti tempestivamente presentati sopra riassunti.

Non può essere disconosciuto né venne contestato dalla difesa il Diritto del Pubblico Ministero di valersi della facoltà accordatagli dal n. 2 dell'articolo 399 Codice Procedura Penale per investire la pronuncia del Tribunale nella sua totalità ed anche solo parzialmente e nel confronto di tutti o di alcuni degli imputati giudicati in prima sede ma contestò la difesa questa facoltà al Pubblico Ministero per quanto si attiene ai primi due capi di imputazioni non per motivi di rito o di pronuncia nel dispositivo ma per le considerazioni che portarono a quella pronuncia comune anche alli Broglia, Boarelli, Core e Marentino, e per la conseguente possibile contraddizione che sorgerebbe dall'eventuale riconoscimento di falsità anche solo parziale nel confronto degli amministratori – di quegli inventari e bilanci i quali, nel difetto di gravame del Pubblico Ministero restano obbiettivamente veri nei rapporti del liquidatore e dei Sindaci.

Vorrebbe così la difesa estendere la autorità della cosa giudicata la quale per l'articolo 1351 Codice Civile non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza, col concorso delle circostanze che la cosa domandata sia la stessa che la domanda sia fondata sulla medesima causa, sia proposta dalle medesime persone – da esse e contro di esse nelle medesime qualità, esclusivamente alle considerazioni che portarono a quel dispositivo identico a quello instato – dal Pubblico Ministero nei rapporti delli Broglia, Boarelli, Core e Marentino e malgrado che esse fossero chiamati a rispondere solo il concorso nei reati addebitati agli amministratori ma per i motivi speciali sopra ricordati di avere le prime quali liquidatore della vecchia società predisposto l'inventario 8 marzo 1906 per aumentare gli utili del primo esercizio della nuova società e formato quale ragioniere per incarico espresso degli amministratori i due bilanci 31 dicembre 1906 e 1907, e gli altri per avere nella loro qualità di Sindaci asserito che il bilancio 1906era in ogni sua parte vero e reale, omesso di ade3mpiere agli obblighi di cui

all'art.184 Codice di Commercio ed occultato scientemente la misura delle svalutazioni; ammortamenti ed accantonamenti eseguiti nel bilancio 31 dicembre 1907.

Modalità di concorso nella perpetrazione del reato addebito agli amministratori - di falsità nei bilanci rimasti esclusi dal riconoscimento - della verità obiettiva dei medesimi ma che in caso contrario avrebbero dovuto essere vagliate oggettivamente e soggettivamente, come lo furono dal Pubblico Ministero, il che dimostra nel modo più evidente che la verità dei bilanci venne in rapporto alli Broglia, Boarelli, Core e Marentino applicato come conseguenza della esclusione a carico degli amministratori, onde esclusivamente dalla motivazione della sentenza deriverebbe la eccezione di cosa giudicata mentre deve aversi riguardo alle risoluzioni e definizioni contenute nel dispositivo il quale ha efficacia a determinare la natura e l'indole della sentenza come affermò la Suprema Corte di Cassazione di Roma – con la Sentenza 3 novembre 1905.

- Se si volesse anche prescindere dalle soprasvolte considerazioni a seguire la difesa nella sua eccezione essendo questa prospettata in relazione ai motivi che consigliarono il dispositivo imposterebbe sempre e necessariamente l'esame dei singoli addebiti e solo una difforme valutazione dei fatti stessi potrebbe far sorgere la necessità di assoldare se il non proposto appello contro il liquidatore e sindaci potesse ostare all'eventuale affermazione della responsabilità degli amministratori in specie che i vari fatti conglobati nella ricordata formula che l'esistenza loro rimase esclusa invocata dalla difesa a sostegno della propria tesi, erano stati singolarmente riassunti.
- La plusvalutazione dei titoli nell'inventario 8 marzo 1906 che si versa nel campo delle valutazioni e fino a tanto che riposano sul terreno logico e del ragionevole vi potrà essere discrepanza di pareri, ma mai elementi di impostazione; ed in vero dove è ammessa la latitudine – dell'apprezzamento non havvi materia di falsità se non quando il falso raggiunga proporzioni tali da non potersi contenere nei confini di un equa e normale valutazione.
- La mancata svalutazione dei crediti nel bilancio 31 dicembre 1906 che la loro somma figura nella sua totalità senza svalutazione di sorta per cui non sarebbe il caso di falsità – di indicazione, gli azionisti rilevano facilmente che i crediti non erano stati svalutati e che nessuna norma contabile certa e tanto meno poi legislativa impone simile svalutazione e costituzione di fondo speciale per la liquidazione dei crediti e ciò è tanto vero che l'amministrazione fiscale non ammette tali fondi in deduzione di redditi, si tratta quindi evidentemente di un criterio abbandonato all'apprezzamento degli amministratori che secondo i casi possono o meno applicarlo a seconda della presunta solvibilità dei clienti.
- Sull'enunciazione d'utili in cifra superiore a quella effettiva e reale che si viene chiaramente a dimostrare come in complesso l'utile industriale denunciato in bilancio sia tutto derivato dall'esercizio e non abbiano in niuna guisa contribuito a costituirlo altri benefizi di materia diversa; in conclusione pertanto risulta che, né per l'utile netto del bilancio patrimoniale (come fu qualificato nel capo di imputazione) né per quello dell'esercizio industriale si indicò sostanzialmente cifra diversa da quella reale e che il dividendo in niuna misura fu prelevato su utili non esistenti e non reali.
- Sull'occultamento delle svalutazioni nel bilancio 31 dicembre 1907 che la imputazione ha tratto al non essersi riportato nel medesimo il conto specifico e niente delle svalutazioni e degli ammortamenti distinti da quello dell'utile ricavato dall'officina nel primo semestre 1907, ma si riportò invece il risultato complessivo della differenza, per l'uno e l'altro; ora ciò è precisamente quanto normalmente avviene in ogni esercizio ed in ogni bilancio come avvenne ad esempio nel 1906 in cui si portò nel conto economico a registro del conto officina che in allora era attivo mentre nel 1907 fatte le svalutazioni e gli ammortamenti del caso il conto fu passivo ed in tal senso si fece la registrazione a bilancio in tali condizioni e cosi non pare sia sostenibile una irregolarità qualsiasi e tanto meno una falsità; si può in vero deplorare che i bilanci siano espressioni troppo sintetiche di risultanze contabili, ma date le norme vigenti nella comune pratica non nella specie ritenere che sia fatta cosa men che regolare e rispondente a verità.
- Rilevava in fine la sentenza che la gestione dell'azienda è affidata agli amministratori i quali nell'esplicazione del loro mandato hanno quella libertà di azione che è richiesta dalla funzione stessa e

dall'interesse sociale e d'ogni cosa non sono normalmente tenuti a dare certezza agli azionisti (il che vuol dire dare in pasto alla pubblicità) tanto vero ad esempio che gli azionisti non possono neppure ispezionare la maggior parte dei libri della società senza assentimento degli amministratori (art. 142 Codice di Commercio).

- Riassunto dalle ragioni del decidere sulle varie questioni il quale dimostra che il Tribunale pervenne alla ricordata pronuncia, rinnovata dalla difesa in seguito all'esame obbiettivo dei fatti incriminati in relazione alla legge praticata e consuetudine accertati dai testi e periti, in rapporto alle facoltà che non possono essere contestate agli amministratori ed agli intenti di quelli sottoposti a procedimento penale il che serve pure a confermare che l'esame seguì solo nei rapporti loro, ma la pronuncia dovette esser estesa per logica necessità al liquidatore ed ai Sindaci e che solo in seguito all'eventuale accertamento di responsabilità a carico degli amministratori farò sorgere la necessità di vagliare se la stessa per avventura possa essere in urto con la pronuncia emanata in confronto delli Broglia, Boarelli, Core e Marentino, la quale per non essere stata investita di gravame, fece transito in cosa giudicata ed assorta in conseguenza la successiva di discendere prima all'esame del merito delle imputazioni di falsità nei bilanci 31 dicembre 1905 e 1907.

--------°--------°--------

- Esami dei fatti addebitati –

--------°--------

La sommaria esposizione dei fatti i quali diedero origine al procedimento che ci occupa, il letterale tenore delle imputazioni in epigrafe riportate specificanti quelli sui quali vennero concretate, il riassunto delle ragioni che indussero i primi Giudici alla investita pronuncia e di quelle addotte dal Pubblico Ministero a sostegno del proprio appello servono a dimostrare la necessità di esaminare separatamente i quattro addebiti dei quali deve ancora occuparsi la Corte seguendo lo stesso ordine nel quale vennero formulate ed esaminate dal Tribunale.

---------°--------

Primo capo di imputazione

---------°--------

Addebita agli amministratori della Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili – Fiat – Scarfiotti, Agnelli, Ceriana e Damevino di avere nella predetta loro qualità e di correità fra loro:

-A- enunciato scientemente fatti falsi sulle condizioni della società e nascosti altri riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 dicembre 1906, nella relazione che lo accompagna e nelle comunicazioni all'assemblea ordinaria degli azionisti del 12 marzo 1907: facendo figurare nel bilancio che aveva per base l'irregolare inventario di liquidazione 8 marzo 1906 un utile netto del bilancio patrimoniale dell'esercizio 8 marzo – 31 dicembre 1906 di Lire 4.957.083,69, mentre esso non poteva superare £ 3.570.000 ed un utile netto dell'esercizio industriale di £ 3.957.083,69, mentre esso non poteva superare i due milioni, e dichiarando nella relazione che l'utile lordo dell'esercizio era di Lire 5.257.083,69, mentre esso non poteva superare £ 3.870.000 e che dipendeva esclusivamente dall'esercizio industriale.

-B- distribuito scientemente ai soci in conformità del detto bilancio fraudolentemente formato, un dividendo di £ 35 per azione non prelevato per £ 300.000 sugli utili reali.

L'imputazione fatta – addebitamenti – bensì di aver enunciato scientemente fatti falsi sulle condizioni della società e nascosto altri riferentisi alla medesima ma colla espressione susseguente: "facendo figurare nel bilancio……..ecc……." precisa che li volle incriminare solo ed in quanto tenderebbero a far figurare un utile netto del bilancio patrimoniale e dell'esercizio industriale come l'utile lordo complessivo superiore a quello effettivo e reale – dal che derivò la possibilità di distribuire agli azionisti un dividendo non interamente prelevato sugli utili reali onde per il principio avuto ed indiscusso del nostro codice ed rito penale che gli imputati hanno diritto ad essere giudicati esclusivamente sui fatti loro contestati in imputazione si presenta frustranea l'indagine sulle finalità e scopo delle prescrizioni del Codice di

Commercio circa le norme da seguire nella formazione dei bilanci delle società anonime e sui dati che deve contenere prospettata dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti e si deve riconoscere giusta ed esatta la premessa del Tribunale: "che l'utile è il concetto –dominante ed informatore –della imputazione" ed in conseguenza che: "l'esame dell'inventario 8 marzo e del bilancio 31 dicembre vuole essere fatto per rintracciare la vera consistenza dell'utile distribuito e non per giudicare della perfezione ed esattezza dei metodi tecnici scientifici della loro redazione."

La prima indagine quindi che deve compiere la Corte è di mero fatto, esaminare cioè il bilancio 31 dicembre 1906 ed al primo esercizio della società svoltosi nel periodo che corre fra la ricordata ricostituzione della società ed il termine dell'anno solare allo scopo di accertare in conformità alla imputazione:

I- e l'utile netto dell'esercizio industriale 8 marzo – 31 dicembre 1906 non potesse effettivamente superare i due milioni dedotti in imputazione e sostenuti dal perito Astuti ed ammontasse alla somma di Lire 3.957.083,69, emergente dal bilancio e sostenuta vera da tutti gli altri periti.

II- se i proventi extra industriali raggiungessero la cifra complessiva di Lire 1.570.000, oltre le plusvalutazioni delle attività pervenute dall'assorbimento della M. Ansaldi compensata da corrispondenti svalutazioni – di quelle – della Fiat sostenuta – dal perito Astuti – o quella inferiore al milione affermata – da tutti gli altri periti ed accertare in conseguenza se l'utile netto patrimoniale non potesse effettivamente superare le Lire 3.570.000, dedotte in imputazione e sostenute dal perito Astuti ed abbia raggiunto la cifra di Lire 4.957.083,69 – emergente dal bilancio e sostenuta vera da tutti gli altri periti.

III- se in conseguenza l'utile lordo dell'esercizio non potesse superare le Lire 3.870.000 dedotte in imputazione e sostenute dal perito Astuti ed abbia raggiunto la somma di £ 5.257.083,69, emergente dal bilancio e sostenuto dagli altri periti.

IV-se risponde o meno al vero l'asserzione nella relazione del Consiglio di Amministrazione che l'utile industriale ammonti a complessive Lire 5.257.083,69, contestata dal periti Astuti, Conte e Gagliardi e sostenuta dai periti Viale, Colla, Ramerino, Gitti, Gobbi e Bottino.

V- se il dividendo di £ 35 per azione sia stato effettivamente prelevato su utile reali dell'esercizio industriale per l'ammontare di Lire 300.000 come dedotto in imputazione e sostenuto dal perito Astuti e contestati dagli altri.

Prima però di avventurarci nella indagine – delle ricordate quistioni si presenta opportuno esaminare le due censure mosse dal Procuratore Generale, nei motivi aggiunti, alla sentenza – del Tribunale che cioè abbia ritenuta giustificata sia la formazione dell'inventario 8 marzo 1906 a quella data che la plusvalutazione del prezzo delle azioni Fiat – Ansaldi diventate poi Brevetti Fiat, le quali non possono rientrare nella suddivisione sopra formata dell'addebito, in conformità alla sua dizione, ma si potrebbero avere una influenza come riferentesi a quell'inventario 8 marzo 1906 dedotto nel capo d'imputazione come irregolare e base del Bilancio 31 dicembre 1906 onde la necessità di esaminarle prima e distintamente fra loro in quanto poggiano a diversi elementi di

Fatto e diritto.

-A- in ordine alla epoca – della formazione dell'inventario 8 marzo 1906 prospetta il Procuratore Generale, una triplice censura:-

1°- che in merito alla dimostrazione data dal Perito Astuti della formazione dell'inventario alla fine del 1906 ed in prossimità alla formazione di quello di chiusura dell'esercizio anziché alla data dell'8 marzo il Tribunale abbia accolto senz'altro la spiegazione data dalla impiegata Concetti che detto inventario era stato trascritto solo nel Novembre nei ritagli di tempo e quindi con grande ritardo.

2°- abbia omesso di prendere in considerazione il rilievo del perito Astuti che la valutazione della marca venne fatta con deliberazioni consigliate e con atti del Novembre 1906 il che starebbe a dimostrare come l'inventario 8 marzo per quanto riguarda la valutazione non potè essere compiuto che nel 1906 alla fine.-

3°- abbia ancora affermato che l'istruttoria orale ha esaurientemente spiegato –che l'inventario di officina 8 marzo fu realmente fatto ed infondato il sospetto Astuti, dimenticando troppo facilmente che

si metteva in contraddizione con lo stesse dichiarazioni degli imputati sindaci ed amministratori fece nel periodo istruttorio quando ancora non si conosceva il risultato ed il campo - delle indagini peritali giustificando - tale contrasto con la dichiarazione che evidentemente gli imputati erano allora male informati.

L'imputazione però come sopra riportata accenna esclusivamente all'inventario 8 marzo 1906 nell'inciso: "facendo figurare nel bilancio che aveva per base l'irregolare inventario – di liquidazione 8 marzo 1906 un utile……ecc……" ora per quanto l'ampia visione usata permetta il comprendersi quanto di meno regolare possa essere stato compiuto nella sua formazione ne venne però limitata e precisata l'estensione sia – dalla requisitoria del Procuratore Generale che dalla Sentenza della Sezione d'accusa presso questa Corte –con la dizione della imputazione nei sensi di cui sopra in modifico di quella precedentemente formulata di avere: "in tempi diversi scientemente preordinato e fatto preordinare fin dall' 8 marzo 1906 e nei mesi successivi dal liquidatore dell'antica Fiat e non rettificando……..ecc……." e più ancora nel restringere le censure mosse al detto inventario – alle voci merci, materiale in officina e materia lavorata per la fortissima svalutazione la quale avrebbe avuto influenza sugli utili industriali del primo esercizio della società e rientra quindi nella prima delle prospettate questioni,ed alla voce titoli di credito e partecipazioni per la plusvalutazione delle azioni Fiat – Ansaldi, che sarà pure esaminata in seguito.

Della epoca della formazione dell'inventario e della maggior o minor sollecitudine ad espletarlo non se ne occuparono né il Procuratore Generale né la sentenza della sezione d'accusa pur prendendo in esame tutte le censure mosse – dimostrando così nel modo più evidente che l'eventuale ritardo nell'espletamento definitivo della liquidazione ove anche si fosse verificato, non era compreso fra le irregolarità che si erano volute incriminare come precisava la Sezione d'accusa quando affermava: "è dunque vero che le modalità tecniche colle quali venne attuata la liquidazione presentano molte irregolarità per la erronea formazione dell'inventario e perciò risultano gravi indizi che tale inventario sia stato ordinato – in modo – da stabilire una artificiosa situazione contabile iniziale atta a consentire una elasticità di bilancio che dopo l'avvenuta integrazione del patrimonio avrebbe dovuto essere assolutamente esclusa, se non che questi rimproveri non possono tradursi in vere accuse perché il bilancio 8 marzo fu di liquidazione, non fu presentato agli azionisti e resta a vedere quale ne siano state le conseguenze nel bilancio posteriore del 31 dicembre 1906."

Concetto non disconosciuto nell'appellata sentenza che si occupò non della data della formazione d'inventario ma di quella della trascrizione sui libri della liquidazione non come fatto addebitato nel capo di imputazione ma per giustificare la ragione dei sospetti del primo perito d'accusa in quanto premesso che "il valore complessivo di otto milioni fu da esso tosto controllato e giudicato esistente" rilevava che: "restava a controllare il modo con cui era stato eseguito l'inventario; in proposito si presenta vano agli occhi del perito –due fatti che congiunti alle recriminazioni del pubblico – dovevano far nascere –in lui le legittime prevenzioni e naturali sospetti dei irregolarità e di falsità" ed in questa indagine ebbe a rilevare fra altro: "che l'inventario non risultava scritto sui libri che sotto la data 25 settembre 1906, ma la teste Concetto spiegò come ciò sia avvenuto……..ecc…" ed il teste Bergandini e Pallavicini accertarono la effettiva e reale confezione dell'inventario……ecc." per concludere: ogni ulteriore indagine in proposito sarebbe pertanto superflua ai fini del giudizio e della imputazione che, ha tratto soltanto, come sopra si è dimostrato ad un indebito accertamento – di utili e non ad una maggiore o minore regolarità di indagini di inventario."

Il perito Astuti riferiva nella sua prima relazione nella premessa al quesito secondo, riflettenti il bilancio 31 dicembre 1906; il liquidatore assunta necessariamente durante il primo periodo della liquidazione la gestione intera della Società chiuse le proprie operazioni entro i mesi di Aprile e Maggio con il trapasso in parte con atti di assegno su divisione in parte con vendite per fatture di tutte le attività e passività quali erano state da lui accertate salvo che per la marca ceduta alla nuova Fiat in data 11 Novembre 1906 per £ 400.000,quest'atto era stato preceduto da una convenzione in data 8 marzo, con la quale il liquidatore Rag. Broglia aveva consentito l'uso della marca Fiat alla nuova Società, il trapasso di tutte le

attività e passività della liquidazione alla nuova società venne fatto secondo le risultanze contabili della liquidazione.

Nel riferire poi in ordine alle passività omesse nell'inventario 8 marzo 1906 rilevava che tali nuovi accertamenti non furono portati a carico del successivo esercizio 1906 ma rimasero compresi nella contabilità della liquidazione stessa e compensate unitamente a buona parte delle spese e perdite della liquidazione stessa – da una sopravvenienza attiva riportata all'art.196 pag.69 del giornale della liquidazione nel quale alla data 30 aprile si legge Fabbrica Italiana di Automobili a rimessa vetture per una partita di chassis ceduti alla nuova Fiat per £ 238.601 somma questa che eccedendo il valore della rimanenza iniziale accertata all'8 marzo e precedentemente passata su fattura alla nuova Fiat venne successivamente passata al conto perdite e profitti della liquidazione e ciò compensò tutte le spese e quasi tutte le soppravenienze passive, e confermava all'udienza di prima sede nel rispondere al quesito medesimo della difesa Broglia alla quale si associò quella delli Agnelli e Scarfiotti: è vero che nell'inventario 8 marzo 1906 non figura la partita chassis di £ 264.800 la quale venne fatturata e trapassata più tardi alla nuova Fiat: il perito non ha però elementi per stabilire se si tratta di dimenticanza oppure di volontaria omissione.

Ora a prescindere da questa indagine e da quella di merito sull'impiego della detta somma la prima frustranea alla indagine che ci occupa, specie per non essere più il liquidatore fra gli imputati, e la seconda troverà sede più opportuna con quella della sussistenza degli addebiti rimane il fatto certo ed indiscusso accertato e riconosciuto – dallo stesso perito Astuti nella sua prima relazione e confermato – da tutti gli altri periti che – la fatturazione – di questi chassis seguì a parte e successivamente all'accertamento e forse passaggio delle altre attività mobili dalla liquidazione alla nuova società il che costituisce la più evidente dimostrazione che quanto meno alla data del 30 aprile 1906 l'inventario – doveva esser stato compìto ed il passaggio delle attività effettuate giacchè in caso di omissione involontaria questo sarebbero state comprese con le altre attività ed a

Se si fosse trattata di omissione volontaria il passaggio non avveniva finchè non potesse più in alcun modo essere compreso fra le altre attività dell'inventario.

Confermava diffatti nell'udienza di prima sede il teste Rag. Bergadani Ferdinando direttore della Carrozzeria Fiat ed a quell'epoca contabile alla Fiat:è dal pari vero che all'8 marzo 1906, fatto l'inventario si venne a constatare che un numero di vetture (10 o 15) state già mandate all'esposizione di Milano, erano state dimenticate, ed allora il Prof. Broglia di ciò avvertito da noi le fatture a carico della nuova società ed a beneficio della liquidazione: né questo fu in modo alcuno contraddetto anzi confermato specie – dai periti Gitti, Gobbi e Bottino i quali rilevarono sia dalla contabilità della nuova Fiat –che quella della liquidazione il passaggio di questi chassis indipendentemente dal trapasso delle altre attività ed esclude in conseguenza il rilievo del Procuratore Generale che il perito Astuti abbia fornita la dimostrazione che l'inventario 8 marzo 1906 non era stato fatto in quella data ma alla fine del 1906.

Nella seduta 12 Novembre 1906 del Consiglio d'Amministrazione della Fiat il presidente comunicava che in esecuzione dell'impegno di cui in privata scrittura 8 marzo si è convenuta che nella somma di complessive Lire settecentomila figurasse la marca per £ 400.000 e per le rimanenti £ 300.000 i brevetti – disegni e modelli, domandava al consiglio la facoltà di ridurre in atto pubblico la detta scrittura al prezzo di cui sopra, ma siccome nell'inventario 8 marzo, la voce terza dell'attivo – disegni, brevetti e modelli venne segnato nella cifra di £ 724.160,77, nella cifra cioè che per comune consenso di tutti i periti, Astuti compreso, mancava a costituire l'attivo – complessivo di otto milioni, così quella dichiarazione non può dimostrare che la valutazione complessiva sia stata fatta solo dopo questa rata, come sostiene il Procuratore Generale, ma per essere immediatamente successiva a quella del 7novembre 1906 che approvava gli accordi col Banco di Liguria ed alla scrittura del giorno successivo che transigeva la lite dimostra piuttosto che si volle attendere a redigere la scrittura di trapasso della marca la fine della causa col Banco della Liguria che contestava appunto al liquidatore la facoltà di cedere a private trattative al nuovo ente, sorto dalla liquidazione del precedente, la marca.-

Né miglior fortuna può avere il terzo argomento prospettato dal Procuratore Generale che il Tribunale dimentica troppo facilmente e si mise in contraddizione colle stesse dichiarazioni degli imputati, sindaci amministratori rese nel periodo istruttorio col ritenere che l'istruttoria avesse esaurientemente spiegato che l'inventario d'officina era realmente stato fatto, diffatti dichiararono nel periodo istruttorio:

Il Presidente Cav.Scarfiotti il bilancio 8 marzo fu fatto sulla base dell'inventario 31 dicembre 1905 col controllo degli impiegati di contabilità e col sussidio di tutto il personale.

Il Vice Presidente Comm. Ceriana Manieri: mi pare che l'inventario 8 marzo 1906 sia stato fatto dal liquidatore Broglia sopra dati offerti dall'ufficio contabilità ma da lui controllati:-

L'Amministratore Delegato Cav. Agnelli: l'inventario 8 marzo fu fatto dal Cav.Broglia per mezzo dei nostri impiegati, capi officina, magazzinieri……..ecc; l'officina non fu arrestata per fare l'inventario, ma siccome vi erano solo due mesi dall'inventario 31 dicembre 1905 con un sommario controllo era facile verificare tutte le attività e ciò tanto per quanto riguarda non solo la valutazione complessiva del patrimonio sociale, quanto per la parte relativa alla valutazione dei singoli elementi.

L'Amministratore Damevino: non ho controllato né mi occupai dei singoli elementi.

L'Amministratore Cav.Dott. Veill Scotti so che l'inventario 8 marzo 1906 fu fatto dal Rag. Broglia senza che abbia fermato la mia attenzione in modo speciale sulla valutazione.-

L'Amministratore Conte Biscaretti di Ruffia: non mi occupai mai degli inventari accettando l'operato degli amministratori incaricati.

L'Amministratore Nob. Alfonso dei Marchesi Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia: non mi occupai dell'inventario 8 marzo in quanto la mansione del contratto agli inventari era affidato all'amministratore Racca che era in materia competente.

L'Amministratore Avv. Racca: mia mansione speciale fu sempre quella di verificare gli inventari, non verificai quello 8 marzo fatto dal liquidatore Broglia.

Il Sindaco Nob. Boarelli: non ricordo se ho controllato l'inventario 8 marzo, ma mi pare di si perché questo era nelle mie attribuzioni; credo ricordarmi che in quella occasione il liquidatore non abbia proceduto ad un minuto dettagliato inventario ma abbia preso per base gli inventari dell'ultimo bilancio portandovi le differenze rese necessarie dalla contabilità del periodo successivo al 31 dicembre 1905: ma spiegava poi all'udienza di prima sede:quando fui interrogato dal Giudice Istruttore preso così all'improvviso non mi ricordavo tanto bene, ma dopo né parlai col Cav. Broglia, ed il Cav. Agnelli i quali rammentandomi varie circostanze che avevo proprio dimenticato mi ricordarono come l'inventario era stato realmente fatto ed io mi sono venuto a ricordare che proprio era stato realmente fatto.

Il Sindaco Prof. Coresi ricordo che quando fu ricostituita la Fiat nel Marzo 1906 fu presentato un inventario che doveva contenere la valutazione del patrimonio: parmi però che per questo inventario sia si adoperato l'inventario precedente dell'esercizio 1905 che era stato da poco tempo terminato aggiungendovi gli elementi che poterono modificarlo per i due mesi dell'esercizio 1906; ma spiegava pure alla udienza di prima sede: l'inventario fu fatto realmente, io non fui presente ma mi fu assicurato ed io non ho ragioni per non crederlo.

Il Sindaco Marentino: quando il liquidatore Broglia fece l'inventario per la costituzione della nuova Fiat noi ce ne siamo resi ragione unicamente per vedere che fosse fatto regolarmente.

Il Direttore Commerciale Ing. Marchesi: ricordo che dovendosi liquidare la vecchia Fiat e ricostituire la società con diverso capitale fu fatto un inventario alla data 8 marzo dal liquidatore Broglia il quale probabilmente si è fatto aiutare dagli impiegati dell'ufficio contabili ed officina, ricordo di aver visto il bilancio ma non mi occupai dell'inventario non essendo mia mansione.

Il Contabile Rag. Bergadani: il bilancio 8 marzo fu fatto dal Rag. Broglia in base alla situazione contabile che ho dato io, - agli inventari di officina fatta da me col Sig. Ravelli non che con gli inventari di magazzino fatte da me col Rag. Capo Pallavicino, contabilmente cioè prendendo per base l'inventario 31 dicembre 1905 apportandovi le variazioni che erano venute a modificare le esistenze a detta epoca, coll'aiuto delle fatture dei fornitori per la merce entrata e coi rendiconti di uscita dal magazzino per la merce uscita; per le macchine ed attrezzi, per l'uso che vi era nella società di portare tutto nel conto

officina, le macchine ed attrezzi dipendenti da questo conto e pagati non figuravano ed allora si prese per base l'inventario 31 dicembre 1905 anche per il fortissimo movimento avuto nei due mesi di Gennaio e Febbraio e il Prof. Broglia attese quindi alla contabilità della liquidazione e nel mese di maggio e giugno fece il passaggio delle attività e delle passività della liquidazione alla nuova Società.

Il Liquidatore Rag. Broglia: la liquidazione venne compita per quanto riguarda la parte patrimoniale di trapasso dei beni nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 1906, mio primo pensiero fu quello di accertarmi se effettivamente esisteva la consistenza patrimoniale netta – di otto milioni, non potendo chiudere lo stabilimento perché essendo la Fiat nel periodo della massima lavorazione la chiusura dell'officina sarebbe stata di grave danno, tanto più che due mesi prima era stato compilato il regolare inventario a stabilimento chiuso per la compilazione del bilancio 31 dicembre 1905, credetti quindi opportuno e sufficiente di valermi dei risultati contabili all'8 marzo 1906 e di procedere alli riprova dei medesimi con un inventario sommario il fatto di quanto esisteva nei magazzini e nell'officina e per questo lavoro diedi le opportune istruzioni al Rag. Bergadani ed io personalmente sorvegliai il lavoro: - la merce venne valutata dal Segretario di officina Revelli unitamente al contabile Bergadani ed in base alla materia prima alla mano d'opera ed alla fase di lavorazione che la merce aveva in quel determinato momento; la valutazione venne attribuita al materiale in lavorazione da persona tecnica competente in base alla fase di lavorazione subita dal materiale.

Né altre persone furono escusse o deposero in istruttoria su questa circostanza onde anche l'esame del merito non può dimostrare fondata la prima censura mossa dal Procuratore Generale all'appellata sentenza per quanto si riferisce alla effettiva formazione dell'inventario affermata poi in modo indubbio all'udienza oltre che dai ricordati amministratori e testi, - dal Rag. Pallavicino e dalla contabile Roncetti.

A in ordine alla plusvalutazione dei titoli di credito e partecipazione l'addebito e la discussione veste unicamente sul valore di £ 138,15 attribuito alle 8838 azioni Fiat – Ansaldi, diventate poi Brevetti Fiat che erano state emesse a £ 25 caduna e rappresentavano esse sole nell'inventario 8 marzo un valore di lire 1.220.950, azioni delle quali la Fiat era venuta in possesso nel seguente modo secondo il perito Astuti nella prima sua relazione non contestato né dagli altri periti né dagli imputati e testi.

Il 7 marzo 1905 venne costituita la società Fiat – Ansaldi, denominata in seguito Brevetti – Fiat col capitale di Lire 850.000 diviso in 34.000 azioni – da £ 25 caduna; di esse 16020 vennero sottoscritte dalla Fiat che ne versò parte – dell'importo in contanti per Lire 200.500, coprendo la rimanente sottoscrizione con l'accordo dell'uso di brevetti, il 13 Aprile successivo la Fiat deliberò di offrire in opzione ai proprii azionisti n. 7.500 azioni Fiat – Ansaldi nella proporzione di una per ogni cinque Fiat al prezzo di Lire 175 caduna; ne vennero optate 6282 le quali diedero un ricavo di Lire 1.099.675, successivamente ne vendette altre 1100 con ricavo di £ 393,675; nell'Agosto poi ne acquistò altre 200 al prezzo di £ 18.150 investendo così altre £ 36.293,60, ne seguì che alla chiusura dell'esercizio 1905 la Fiat si trovò ad avere in portafoglio N. 8838 azioni Fiat – Ansaldi delle quali N. 8638 le costavano £ 25 caduna e N. 200 £ 181,50.

Il Rag. Broglia nella udienza di prima sede per spiegare come il capitale originario di Lire ottocentomila fosse diventato con gli accertamenti dell'inventario di liquidazione del marzo 1906 un capitale di otto milioni osservava: né è a credere che tutta la differenza cioè £ 7.200.000. derivasse da utili accantonati dalla Fiat nei precedenti esercizi, una buona parte derivava da un maggior valore acquistato da varii elementi patrimoniali e nell'esporre le somme che asseriva derivate da un maggior valore acquisito dagli elementi patrimoniali e quello che derivava da utili di esercizio accantonati indicava i titoli per un milione ricavati dalla vendita fatta nel 1905 di azioni Fiat – Ansaldi.

Rilievo che trova la sua conferma nel bilancio 31 dicembre 1905, approvato nello stesso giorno della messa in liquidazione della società, come sopra già si osservò nell'esposizione del fatto, ora questo bilancio ha segnato alla parte passiva un fondo di riserva straordinario di £ 657.300 ed un fondo imposte e tasse N. £ 450.000, riserve le quali venivano illustrate nella relazione del Consiglio d'Amministrazione – osservando abbiamo costituito – due fondi – riserva straordinaria – e – fondo per imposte e tasse – ai quali abbiamo passato la somma complessiva di Lire 1.107.300 che rappresentano un provento –

derivato – alla società dall'alienazione – di una parte delle sue attività patrimoniali e cioè da un certo numero di azioni Fiat – Ansaldi e non essendo questo un utile dell'esercizio industriale abbiamo creduto di interpretare i vostri intendimenti con l'accantonarlo.

Risultanza di bilancio e di relazione del Consiglio accertate vere dalla sovra riportata esposizione della provenienza delle azioni onde rimane assodato che la Fiat prima di mettersi in liquidazione aveva ricavato un utile netto di oltre un milione non dall'esercizio industriale ma dalla vendita dei titoli Brevetti –Fiat, somma che era stata interamente accantonata nel bilancio 31 dicembre 1905 con i ricordati appositi fondi di riserva e scopo della liquidazione e ricostituzione della società essendo quello sostenuto dal Procuratore Generale – di reintegrare il capitale della Fiat al suo valore effettivo è ovvio che questo doveva esser accertato sulle attività concrete esistenti e quel milione di utili extra industriali, non distribuito, ma accanto, e passato alla liquidazione doveva esser compreso nella reintegrazione del capitale sociale e non poteva trovare applicazione più opportuna che al residuo numero di quei titoli che l'avevano prodotto tanto più che anche capitalizzando quegli utili già effettivamente conseguiti ed incassati, ma tuttora esistenti per l'accantonamento fatto in bilancio, ed assegnandolo come valore dei residui titoli questi venivano ad avere un prezzo rispondendo al 50% di quello di quotazione in borsa come concordemente è ammesso da tutti i periti.

Accertato così che coll'assegnare alle azioni Fiat – Ansaldi un valore superiore a quello di emissione anziché capitalizzare un utile tutt'altro che certo e concreto, come sostenne il Procuratore Generale nei motivi aggiunti, si faceva entrare nel patrimonio sociale anche quella attività, già realizzata di oltre un milione rimane pure assodata la regolarità della valutazione di quei titoli trasferiti dalla liquidazione alla nuova società con l'inventario 8 marzo 1906 e rende in conseguenza frustranea l'indagine se fosse più prudente data la finalità e lo scopo della liquidazione il valutare i titoli al prezzo d'emissione o al valore della quotazione di borsa,

se questo valore derivasse dalla ricerca del titolo o dalla speculazione della quale il perito Astuti rilevò una prova nella deliberazione 6 giugno 1905 – del Consiglio di Amministrazione della Fiat nella quale il Presidente riferiva che furono optate 6282 azioni Fiat – Ansaldi per l'importo di £ 1.099.350 e che approfittando della autorizzazione avuta dal Consiglio ha fatto vendere d'accordo con i colleghi altre 1100 di dette azioni ricavando la somma di Lire 393.675 e dopo discussione

si autorizzava la Presidenza a fare col titolo stesso quelle operazioni che riteneva convenienti nell'interesse della società in modo che si trovino sempre in cassa almeno 8.500 azioni e non più di 10.000 per quanto sia concordemente ammesso da tutti, Astuti compreso che unica operazione compiuta in esecuzione della ricordata deliberazione seguì nell'Agosto 1905 con l'acquisto delle 200 azioni a £ 181,50 caduna.

Frustraneo si presenta pure in conseguenza l'indagine se la premessa dei primi giudici nella questione che ci occupa:"quanto all'affermato intento di integrare la svalutazione delle merci, poiché questa svalutazione non risultò provata anzi deve ritenersi esclusa agli effetti della constatazione generica del reato ed alla sua specifica imputabilità viene a cadere la supposizione" tende ad escludere un argomento della difesa piuttosto che dell'accusa per quanto la successiva considerazione:"mentre poi si è già detto che a tale effetto si sarebbe potuto comodamente attribuire il vero valore alla marca che consentiva a giudizio anche dell'Astuti ma ben maggiore valutazione" lascia chiaramente comprendere che allude ad una eccezione della difesa in specie che né il perito Astuti né le requisitorie né l'ordinanza o sentenza accennano a simile causale della plusvalutazione della voce titoli e partecipazioni.

Questione entrambe che ormai persero molto di quella importanza che potevano avere in prima sede per non essere più ora in causa il liquidatore e non potendo farsi risalire agli amministratori la responsabilità dell'eventuale ritardo nella compilazione dell'inventario ed assegnazione di quel milione di proventi extra industriali all'una piuttosto che all'altra voce dell'inventario, specie che sia l'una che l'altra non possono rientrare nell'imputazione ristretta allo indebito accertamenti di utili nel bilancio 31 dicembre 1906 che aveva per base l'irregolare inventario di liquidazione 8 marzo 1906, come già sopra si osservò, e si deve in conseguenza esaminare la sussistenza dell'addebito, sia per quanto riflette

l'ammontare dell'utile netto dell'esercizio industriale, e di quegli altri patrimoniali e loro assegnazione sia per quanto si riferisce al complessivo utile lordo dell'esercizio e relazione del Consiglio d'amministrazione ed in conseguenza se il dividendo distribuito agli azionisti sia stato o meno nella sua totalità prelevato dagli utili dell'esercizio industriale nella quintuplice distinzione sopra prospettata riferentesi

Ad altrettante questioni le quali per quanto concatenate fra loro devono essere esaminate separatamente in quanto poggiano a distinte considerazioni e diversi elementi il fatto.

---------°----------

I - Utile dell'esercizio industriale

Concordarono tutti i periti, Astuti compreso, nel porre, come base delle loro indagini, per accertare l'effettivo ammontare dell'utile proveniente – dall'esercizio industriale, quello risultante dal bilancio in Lire 3.957.083,69, ed il perito Astuti per giungere alla dimostrazione che non poteva superare i due milioni vi apportò le seguenti variazioni:

-A- vi aggiunse gli utili di competenza dell'esercizio 1906 portati indebitamente a favore di quello 1907 in £ 228.600.

-B- dedusse le passività omesse nell'inventario 31 dicembre 1906 e costituendo vere spese di competenza dell'esercizio 1906 in Lire 943.500.

-C- dedusse una parte di utile industriale apparente dal conto officina al 31 dicembre 1906ma di competenza anteriore all'8 marzo 1906 in Lire 810.000.

-D- dedusse ancora la cifra di Lire 446.300 che affermava prelevata sugli utili extra industriali (Ansaldi ed industrie metallurgiche).

- ne ricavava così l'utile netto dell'esercizio strettamente industriale in £ 1.985.800 e nella risposta al quesito 1° del Pubblico Ministero sul bilancio 31 dicembre 1906 pur insistendo nell'affermare che non poteva certo superare la somma di due milioni:
- -E- nel caso poi che si fossero mantenute in bilancio la marca ed il brevetto per un valore di Lire 620.000 anziché di £ 400.000, tale utile industriale avrebbe potuto essere elevato della differenza di Lire 220.000 corrispondente alla straordinaria svalutazione della marca medesima.
- Seguì cioè lo stesso sistema già prima adottato nella prima sua relazione nella quale però indicava la somma di utili indebitamento ed artificiosamente liquidata al 31 dicembre 1906 in Lire 2.558.800, costituita:
- -1°-dal minor utile corrispondente alla plusvalutazione della rimanenza merci presso il Garage di Parigi nella somma minima di Lire 30.000.
- -2°- dal minor utile conseguito sull'esercizio industriale nel periodo 8 marzo – 31 dicembre
- 1906 dipendente dalla errata formazione degli inventari 8 marzo –31 dicembre 1906 in £ 1.100.000.
- -3°- dal minor utile effettivo d'esercizio corrispondente alla plusvalutazione dei titoli (azioni industrie metallurgiche) £ 132.800.
- -4°- dal minor utile corrispondente alla mancata svalutazione dei crediti di almeno 250.000.
- -5°-dal minor utile corrispondente al mancato aumento di passività di competenze dell'esercizio 1906 per somma accertata non inferiore alli £ 1.046.000.
- Dalla quale cifra deduceva le seguenti partite aventi effetto economico positivo sulle risultanze dello stesso bilancio-
- -a- sopravvenienze passive corrispondenti a debiti di competenza della Fiat in liquidazione della somma di £ 22.300.
- -b- dividendi, risconto,ecc. omessi nell'inventario 31 dicembre 1906 in lire 125.000.
- -c- quota di deperimento sul macchinario computata nel 1906 e di competenza dei precedenti esercizi di £ 125.000.
- -e così in complesso £ 272.500che dedotte dalla suindicata somma di £ 2.554.800 accertava un minor utile industriale dell'esercizio 1906 in confronto di quello liquidato in bilancio di £ 2.286.300.

- Senza occuparci per ora dei proventi extra industriali, e della destinazione loro, che formeranno oggetto del quesito seguente, il semplice raffronto per i suindicati prospetti dimostra che in quello di udienza non vennero più riportate le tre partite di minori utili di cui ai n. 1. 3 e 4 del carteggio eseguito nella prima perizia e le altre partite vennero nel prospetto d'udienza riportate in cifre inferiori a quelle d'istruttoria e riservando l'esame di queste differenze coll'indagine della sussistenza degli addebiti è necessario pure esaminare le tre partite omesse per stabilire l'influenza che possono aver avuto sul conseguimento d'utili dell'esercizio che ci occupa.
- La partita terza plusvalutazione delle azioni della società industrie metallurgiche era stata dal perito Astuti indicata in quanto dall'esame della contabilità della Fiat – aveva rilevato che le azioni erano state acquistate per la somma complessiva di £ 256.210 e valutate in bilancio in £ 389.022,50 con il conseguente effetto positivo di una plusvalutazione di £ 132.812,50 e per quanto il Rag: Broglia nell'interesse proprio e della società assumesse secondo suo memorialeche ritrattava di utile realmente conseguito in quanto la Fiat, che già possedeva n. 10.000 azioni delle officine il cui costo era pari al valore nominale di £ 25 sottoscrisse nel 1906 pure a £ 25 altre n. 8748 azioni – di seconda emissione – per le quali avrebbe dovuto versare la somma di Lire 218.700, però un sindacato costituitosi per il mercato di queste azioni ne vendette n. 3125 con un ricavo complessivo di £ 210.937, e nella liquidazione del conto col sindacato ritirò le residue n. 5623 azioni pagando la differenza tra l'ammontare della somma sottoscritta e quella ricavata dalla vendita in £ 7762,50; ma le 5623 azioni al prezzo di emissione corrispondente al valore nominale di £ 25 rappresentano l'importo di £ 140.575 dalla quale detraendo la somma effettivamente pagata si ottiene l'utile realmente conseguito di £ 138.812,50.

  - il perito Astuti insisteva nel suo concetto affermando nella seconda relazione che la eccedenza del valore nominale delle azioni di nuova emissione non sostituisce un utile realmente conseguito come dimostrarono il considerarlo gli amministratori della Fiat poiché il relativo utile non venne accertato all'atto della effettiva esecuzione della operazione ma solo con la chiusura dell'esercizio.

  -la perizia collegiale rilevava – di aver proceduto a nuovi accertamenti basati specialmente sul libro dei soci della Società Industrie Metallurgiche, i cui dati nessuno aveva prima rilevato, riuscendo così a determinare in modo indubbio le reali operazioni occorse ed i loro razionali risultati dai quali risultava il vero e reale utili di Lire 138.812,50, assolutamente esistente e realmente conseguito.

  -ed anche il perito Astuti nella terza sua relazione riconosceva, alle nuove indagini, la regolarità dell'utile accertato e sull'accordo dei periti non può essere disconosciuta la sussistenza del ricordato utile ampiamente dimostrato dalla perizia collegiale col raffronto delle scritturazioni della Fiat e della Società industrie metallurgiche

  -La partita prima plusvalutazione della rimanenza di merci presso il Garage di Parigi era stata dal perito Astuti giustificata rilevando che l'inessere era portato in inventario 31 dicembre 1906 nella somma di Lire 200.000 determinata dalla effettiva consistenza calcolata a prezzo di fattura della sede di Torino in ragione cioè del prezzo di catalogo per la vendita sotto deduzione dello sconto del 20% normalmente accordato dalla Fiat ai proprii agenti e con tale conteggio si era calcolato un utile lordo su merce invenduta solo in parte corretta dall'omissione delle spese di dogana e di trasporto, tanto che poco dopo la formazione del ricordato inventario, in seguito al viaggio di un direttore a Parigi, si convenne nella necessità di ridurre ulteriormente quella rimanenza di altro 20% e così di £ 40.000 deliberando in pari tempodi fatturare in seguito le merci inviate a quella agenzia con lo sconto del 40% sul prezzo del catalogo e concludeva: non di comprendere perché gli stessi evidenti e razionali motivi che suggerirono questo provvedimento non siano state apprezzati anche nella formazione dell'inventario 31 dicembre 1906 il cui risultati economico venne per questa parte artificiosamente aumentato di circa £ 40.000 di utili assolutamente non conseguito, che però contestava solo per £ 30.000.
- L'appunto quindi si riferiva alla mancata preveggenza di intuire quanto avrebbe potuto in seguito compiere uno dei direttori a causa della crisi scoppiata specie nella industria automobilistica come ebbe a deporre alla udienza di prima sede il direttore commerciale della Fiat Ing. Enrico Marchesi e rilevava diffatti la perizia collegiale che la riduzione di valore dello stock di Parigi venne consentito unicamente

per accondiscendere alla richiesta di quel rappresentante e per aumentare in qualche modo la di lei compartecipazione agli utili8 di quel magazzino e non può quindi assumere veste di rettifica di inventario il che può esser più che sufficiente a giustificare l'abbandono di questi……

- Accertamento di utili nel calcolo di udienza.
- Ma riferiva ancora la perizia collegiale che il mancato ulteriore sconto del 20% era compensato dalle spese di trasporto e di dogana le quali si accertarono doversi calcolare in media in ragione del 16% e non poteva riguardare l'intero inessere inventariato giacchè parecchi articoli della rimanenza erano forniti da terzi e non dalla Fiat accertamenti peritali non contestati dal perito Astuti e che forniscono la più esauriente dimostrazione dell'insussistenza del ricordato rilievo nella prima perizia e come giustamente sia stato dallo stesso perito omesso nel nuovo elenco presentati alla udienza.
- La partita guasta: minor utile corrispondente alla svalutazione dei crediti di almeno lire 250.000 la formulava il Perito Astuti nella sua prima relazione sulla considerazione che la Fiat al 31 dicembre 1906 aveva un importo nominale di credito a rispondere di circa cinque milioni –di fronte ai quali stavano circa quattro milioni di debiti verso fornitori ed un milione e mezzo circa si compensavano fra crediti ed egual somma di saldi creditori degli stessi conti al cliente per anticipazioni ai medesimi fatte, e rimaneva quindi almeno un milione di crediti in eccedenza sui debiti dei quali era opportuno tener calcolo agli effetti del computo della riserva di liquidazione e per accertarla rilevava che la Fiat…….soggetto, durante il 1907 relativamente alla liquidazione dei crediti di competenza del 1906 ad una perdita di £ 213.952,13 la quale, anche considerata in rapporto alla totalità dei crediti, rappresentava una perdita certa di oltre il 4% ed aggiungendovi l'interesse medio per il periodo si ritarda la riscossione oltre la data del bilancio, e le perdite dovute al rifornimento gratuito dei pezzi difettosi e da quelli non accertata, riteneva corrispondenti al comune e prudente criterio seguito da tutte le aziende il ……..-
- Di una riserva che nel caso speciale doveva ascendere ad almeno £ 250.000 – e per quanto nel bilancio sia stata accantonata una speciale riserva di 300.000 con la denominazione – fondo liquidazione crediti, imposte e varie,
- La sola imposta prevedibile di ricchezza mobile, relativa all'utile portato in bilancio, ammontava al doppio della riserva stessa onde nulla rimaneva per la perdita liquidazione credito.
- La perizia collegiale riferiva di avere con nuove indagini verificata la distinta per i crediti verificatesi nel 1907 sulla rimanenza del 1906 specie per le partite più importanti e costituenti indubbiamente perdite straordinarie e dall'esame di due di queste rilevava una minor perdita complessiva di £ 54.559,22, sul totale di £ 213.952,19, denunciato in perizia,
- Constatazione di fatto non contraddetta dal perito Astuti.
- Rilevava il Rag: Broglia nell'interesse della società che nella
- Perdita denunciata – dal perito Astuti sono comprese non soltanto quelle di competenza del 1906 che trovano in parte il loro compenso col ribasso ottenuto dai fornitori sui debiti, trascurati completamente dal perito ma ben anco le perdite derivanti da causa attinente alla produzione del 1907 ed alla sopravenuta crisi del mercato e lealmente riconosceva lo stesso perito Astuti sia la sopravvenienza della crisi che di non aver tenuto calcolo dello sconto sulla rilevante somma di crediti non già perché non sia d'uso di farlo ma perché lo ritenne compensabile con lo sconto sui debiti.
- Rilevava ancora la perizia collegiale che la svalutazione dei crediti si fa al bilancio tenendo conto per i crediti dubii dell'eventuale probabile perdita e per attivarla al 31 dicembre 1906 sarebbe stato necessario conoscere per quali crediti si avrebbe a sopportare perdite ed in qual misura, giudizio che a priori, riportandosi all'epoca della compilazione del bilancio, neppure il perito, a ciò categoricamente invitato nella memoria seconda, e nuovamente nella terza, potè dare limitandosi all'affermazione di principio: poiché si tratta di crediti e nella loro realizzazione possono9 aversi delle perdite occorre una svalutazione nel loro valore mediante l'accantonamento d'una speciale riserva che vuol fissare il 5% sul nominale dei crediti stessi ed anche nella sua terza relazione il perito Astuti si limitava alla affermazione che non occorre conoscere preventivamente l'elenco nominativo delle perdite che si accerteranno nella

riscossione dei crediti per calcolare una riserva in misura normale ed attendibile quale fu quella applicata.

- E' ovvio però che non si può pretendere la preveggenza del nominativo delle perdite le quali si verificheranno al momento della esazione dei crediti, per addebitare gli amministratori di imprevidenza per non aver impostato in bilancio una riserva occorre quanto meno la dimostrazione che quella perdita doveva essere prevedibile dagli amministratori nel momento della compilazione dell'inventario o che non usarono la comune diligenza per accertare la solvibilità dei singoli creditori il che venne neppure tentato dal perito che la sosteneva in istruttoria e non può essere sufficiente a dimostrare la necessità di quell'accantonamento l'accertamento delle perdite effettivamente avvenute di cui alla ricordata perizia sia per i rilievi di quella collegiale sia per la sopravenuta crisi che certo diminuì la percentuale delle esazioni.
- Avevano infine gli amministratori accantonata la somma di £ 300.000 quale fondo liquidazione crediti imposte e varie che il perito Astuti afferma assorbite interamente dalla sola imposta di ricchezza mobile prevedibile mentre il Rag. Broglia sostiene che lasciava ancora in ogni caso una eccedenza di £ 83.982,85 ed indipendentemente dalla capienza e priorità di scomputo fra le varie voci comprese, il fatto di aver accantonato quella somma, che secondo il teste Marchesi Enrico quando la si discusse in Consiglio di amministrazione si decise che era un fondo straordinario non essendo obbligato a fare tale accantonamento e quindi non può esser considerato insufficiente ma invece prudente, conferma che non si tratta di passività omessa ma di errata prevedibilità la quale dipendendo pure da cause estranee dimostra come rettamente questa partita non sia più stata compresa nell'elenco d'udienza e quanto infondata si presenti in conseguenza la censura mossa all'appellata sentenza dal Pubblico ministero.
- Assodato che le tre partite di cui a caso non potevano effettivamente annoverarsi fra le passività omesse al fine del conseguimento di indebiti lucri si deve passare all'esame delle altre partite sulle quali il Perito Astuti insistette ancora nella udienza di prima sede coll'includerle nella distinta ivi prodotta che si possono ridurre essenzialmente e due.
- A- passività omesse nell'inventario 31 dicembre 1906e costituenti vere spese di competenza dell'esercizio 1906 che devono essere poste in raffronto agli utili di competenza dell'esercizio stesso per quanto lasciate indebitamente a favore di quello 1907.
- B- utile industriale apparenti dal conto officina al 31 dicembre 1906 ma competenza anteriore all'8 marzo 1906.
- -A- passività ed attività—
- ----- omesse ------
- Devono essere esaminate congiuntamente per quanto il perito Astuti nella terza sua relazione sostenga che non è possibile ammettere la compensazione fra passività omesse e talune omissioni d'attività trattandosi di accertare non la regolarità o meno di un bilancio contabilmente parlando ma se queste eventuali irregolarità contabili abbiano potuto permettere una erronea ed ingiusta liquidazione d'utili tanto che nella stessa sua prima relazione lo stesso perito Astuti accertava il minor utile industriale dell'esercizio 1906 in confronto di quello liquidato in bilancio detraendo appunto le attività dalle passività non conteggiate a bilancio.
- Osservava inoltre il Rag. Broglia nell'interesse della società nel secondo suo memoriale che in tutte le aziende specie quelle che hanno un grande movimento di affari e le cui relazioni con numerosi fornitori e con clienti non circoscritti a luoghi vicini ma estendentisi a lontane regioni è materialmente impossibile alla chiusura dell'esercizio, per quanto abilità e diligenza possa spiegare il contabile dell'azienda, sistemare contabilmente tutti i conti relativi ai corrispondenti in modo che si verifichi successivamente il pagamento o la riscossione del saldo nella misura precisa messa in evidenza dal conto e del pari vi sono spese, il cui ammontare non può venire previamente accertato e per le quali le aziende prudenti accantonano una somma approssimativa, onde gli effetti economici di tali spese di competenza di un esercizio non vadano ad ingiusto carico di quello successivo e per tali spese la Fiat accantonò in linea di

preventivo la somma di Lire 125.502, stornando il beneficio di reale competenza del 1906 rappresentato dal dividendo sui titoli di proprietà: - e confermavano all'udienza di prima sede i testi:

- Ing. Marchesi Enrico nulla vi può essere di straordinario nelle omesse passività che si constatano in tutti i bilanci delle grandi Società e ciò perché è naturale e quasi inevitabile che non tutte le fatture si possano salvare e presentare alla fine di un anno, quando si procede alla chiusura dei conti, e quindi devono rimandare all'esercizio successivo quando vengono salvati pur essendo di competenza dell'esercizio precedente e si fa appunto per fronteggiare a queste omissioni – di passività che si accantonò una somma che parve non solo equa e giusta ma ancora assai abbondante.
- -Rag. Bergadani Francesco: steso il bilancio 31 dicembre 1906 prima di chiuderlo il Prof. Broglia mi domandò se ero ben sicuro che non vi fossero delle partite non ancora liquidate, delle passività non ancora accertate: io feci un diligente spoglio e trovai che ancora non erano contemplate le gratificazioni agli impiegati, che non tutti i fornitori avevano presentato le fatture e non erano ancora state registrate – il che era facile essendo allora i fornitori della Fiat oltre seicento, tutto ciò sommato- dissi al Prof. Broglia che vi erano ancora dalla settanta alle ottantamila lire di passività omesse e che erano di competenza dell'esercizio 1906 ed allora il Prof. Broglia mi disse: storniamo i dividendi dei titoli in £ 125.000 ed oltre questo accantonamento non si fecero gli ulteriori accertamenti attivi di riscontri e di altre partite cosicché si ebbe una riserva di oltre £ 300.000 che era di molto superiore alle competenze di spese del 1906 che si sarebbero pagate poi nel 1907.
- -onde anche per la precisa, accertata volontà dei compilatori del bilancio, nel momento della sua relazione di omettere una attività per compensare le passività non ancora accertate sorge la necessità di esaminare congiuntamente le attività e passività omesse.
- Ma una terza ragione ancora lo consigliò – in quanto lamentava il perito Astuti nella sua prima relazione – che moltissime delle partite omesse vennero accertate o pagate entro il successivo mese di Gennaio e molte ancora nella prima parte di Febbraio e che il bilancio non fosse stato rettificato man mano che verficavano gli accertamenti delle partite omesse quanto meno prima che venisse approvato dal Consiglio nella seduta 19 febbraio 1906 o di essere messo a disposizione degli azionisti il che avvenne il 2 dello stesso mese ed – osservava il Rag. Broglia nell'interesse della società – nel quarto suo memoriale che – all'epoca del bilancio (presentazione al Consiglio nella seduta delli 19 Febbraio 1907) si potevano accantonare perché prevedibili; sebbene non per tutela misura fosse accertabile, nella cifra massima di £ 80.000, per le quali venne appena accantonato il fondo di £ 125.502 che eccede di £ 40.502 le previsioni che a quell'epoca potevano farsi secondo le più rigorose norme.
- L'indagine quindi in ordine a questo addebito deve seguire accertando in fatto:
- 1°-quale sia l'ammontare delle passività omesse.
- 2°- quale la somma complessiva delle attività non conteggiate.
- 3°- se le passività accertate prima della presentazione del bilancio al consiglio e di messa a disposizione degli azionisti superino, eguaglino o siano inferiori alla somma accantonata con lo storno dei dividendi ed alle altre attività omesse onde precisare i dati di fatto sui quali dovrebbe eventualmente vertire la discussione in diritto per assodare la sussistenza o meno dell'addebito.
- 1: **Passività omesse nel Bilancio 31 dicembre 1906 –**
- Lunghe furono in istruttoria le difenssioni sull'elenco delle passività omesse comprese nell'allegato alla prima perizia Astuti nella complessiva somma di Lire 1.045.946,46 per accertare se fossero o meno di competenza dell'esercizio 1906 la perizia collegiale ridusse questo nella complessiva cifra di £ 197.976,14 e lo stesso perito Astuti riconobbe che varie di quelle in precedenza notate non si riferivano effettivamente a quell'esercizio e nell'orale discussione di prima sede presentava nuovo elenco di queste asserte passività – omesse – comprendenti le seguenti partite:-
- -a- imposte e tasse
- -b- mano d'opera
- -c- quota pubblicità conto – stampa – automobile
- -d- quota carrozzeria Rotschild

- -e- quota Fattura Michelin
- -f- quota fattura Ambrosetti e Sola
- -g- elenco passività ammessa anche dalla perizia collegiale
- -h- competenze all'Avv. Rolando Ricci
- -i- fattura Broehler e C. del 18 novembre 1906
- -l- saldo competenze Prof. Broglia
- -m- provvigione di 1/8 per cento corrisposte alle Banche per il pagamento del dividendo 1906
- le prime sette delle quali già comprese nell'elenco di istruttoria mentre le altre vennero prospettate solo all'udienza e su questo elenco essendosi svolta la discussione in prima sede e la decisione del Tribunaledeve pure seguire l'esame della Corte distintamente per voce elencata per quanto necessario e nell'ordine suindicato per assodarne la sussistenza o meno.
- **-a- imposte e tasse** – comprende due distinte partite una di £ 76.621,20 di tassa circolazione delle azioni per il secondo semestre del 1906 liquidata e pagata nel gennaio 1907 e l'altra la tassa di Ricchezza Mobile nel complessivo ammontare di Lire 586.395,12, liquidato nel 1907 e pagata nel successivo esercizio che si riferiva pure interamente a quello del 1906, come è pacifico in causa ed emerge dai suoi componenti, pure concordemente ammessi di £ 548.020 della categoria B, percentuale sull'utile di £ 5.480.206;- £ 27.656. categoria C percentuale sugli stipendi in £ 119.129 oltre la sovrimposta in £ 10.719,12, e si domandava il perito Astuti nella sua prima relazione: come non si provvidero le ingenti – imposte che ,- appunto in conseguenza degli utili – contabilmente accertati ed in nessuna parte nascosti agli agenti fiscali sarebbero state liquidate alla società e come si ammise persino l'accertamento della tassa di circolazione sulle azioni la cui determinazione era stata fatta in precedenza?
- Rispondeva il Rag. Broglia nell'interesse della società con un quadruplice ordine di eccezioni: - che le imposte non costituiscono nella loro essenza giuridica e finale una vera spesa e quindi non si dovrebbe parlare di passività omessa ma bensì di mancata erogazioni di quanto spetta all' Erario sul reddito conseguito:
- che sull'utile proveniente dalla maggiore consistenza Ansaldi il quale venne accantonato per l'intero suo ammontare, sarebbe assurdo pretendere ancora l'accantonamento della relativa imposta:
- - che ne la legge, impone, né la pratica consiglia, ne la consuetudine della società era di accantonare nei bilanci il fondo imposte:
- -che in ogni caso per le imposte pagate dalla Fiat nell'esercizio 1906 e la somma a tale scopo accantonata supera la cifra di quelle che avrebbero dovuto gravare nell'esercizio 1906.
- La prima eccezione ha pratica importanza agli effetti dell'indagine che ci occupa diretta ad accertare la sussistenza o meno dell'importo indebito accertamento di utili in quanto se anche la sussistesse che anziché di passività omessa si tratta di mancata erogazione di quanto spetta all'Erario sul reddito conseguito, se muterebbe la denominazione sotto la quale dovrebbe essere inscritta la riserva o l'accantonamento ed il momento dell'esame trasportandola dalle passività che gravano il bilancio al risultato economico dell'esercizio al conto perdite e profitti, non muterebbe la sostanza dell'addebito giacchè ove si riconoscesse l'obbligo dell'accantonamento di quella parte d'utili che, per tassazione della competente autorità, spetta all'Erario sugli utili conseguiti; la mancata sua assegnazione a bilancio dimostrerebbe l'indebito accertamento della relativa parte di utili che spetta all'erario sia essa denominata passività omessa o mancata erogazione obbligatoria di utili conseguiti.
- La seconda eccezione sé sì riferisce alla tassabilità dell'utile proveniente dall'assorbimento della Società Anonima Michele Ansaldi, nello stesso anno che si produsse, per quanto accantonate nella sua totalità, secondo il Rag. Broglia e tutti i periti, Astuti escluso, il quale sostiene che fu accantonato solo in parte, è dimostrato infondate dalla tassazione fattane dall'Agenzia delle imposte e soddisfatta dalla Società come è pacifico in causa, ed accerta la perizia collegiale la data dei pagamenti;- se si riferisse alla provenienza diversa da quella dell'esercizio industriale – è pure dimostrata infondata dalla stessa tassazione fatta dall'autorità competente e soddisfatta a suo tempo – dalla società ed è d'altra parte ovvio che la legge

speciale colpisce l'utile conseguito senza aver riguardo alla sua provenienza:- se in fine si vuol rilevare alla considerazione che l'utile essendo stato accantonato in totalità od in parte apportò un beneficiagli esercizi successivi i quali dovrebbero anche sopportare gli oneri delle tasse che lo colpiscono e ancora dimostrato insussistente dalla legge speciale che colpisce l'utile realmente conseguito indipendentemente dalla destinazione che può avere:

- La terza eccezione fornì maggior campo alla discussione sia in istruttoria che nella udienza di prima sede ed è ancora riproposta in questo dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti con un duplice ordine di considerazioni il primo riferentesi all'inventario 8 marzo 1906 per il quale sostenne che reintegrare il capitale non vuol dire cancellare dal bilancio i debiti; ed il fondo imposte non è un fondo di riserva, come il Tribunale erroneamente ritenne ma una passività un debito vero e liquido pagabile a scadenza fissa anzi il debito verso il creditore privilegiato in primissimo grado;- ed il liquidatore coll'eliminarlo intacca il capitale sociale e gli azionisti del 1907 pagarono le imposte sugli utili incassati dagli azionisti di due anni prima il che serve ancora ad escludere che il mancato accantonamento del fondo imposte stia contro la tesi del preordinamento degli utili;-
- Il secondo riferentesi al bilancio 31 dicembre 1906 col sostenere non esser vero che le maggiori società non accantonino la riserva per le imposte ma lo fanno naturalmente o col mezzo di una voce a se od accreditandone l'erario fra le comuni passività d'esercizio e non esiste inoltre società che nel suo primo esercizio abbia guadagnato cinque milioni e se per altre società le imposte si possono compensare fra esercizio ed esercizio per la Fiat- il fronte – a quell'ingente utile conseguito nel primo anno la omissione del relativo fondo rappresenta utili erogati due volte, nel 1906 indebitamente agli azionisti; nel 1907 all'erario e la stessa Fiat li aveva sempre accantonati ed essendoci il fondo poco importa che contabilmente funzionasse ma intanto accerta che in nessun esercizio vennero ripartiti gli utili lordi, ma sempre netti dall'imposta;- distinte considerazioni che riferendosi a diversi accertamenti di attività in due epoche che inizia l'una e chiude l'altra l'esercizio che ci occupa parlano di necessità l'esame separato delle eccezioni e censure mosse dall'appellata sentenza.
- Per quanto si riferisce all'inventario 8 marzo 1906 è necessario tener presente che qualunque fosse la finalità per il quale era stato predisposto era un inventario di liquidazione che troncava la esistenza della primitiva società e se anche si volesse ammettere la tesi del Pubblico Ministero che costituiva la base dell'accertamento delle attività del nuovo ente sorto sulle rovine del vecchio, questo bilancio non poteva che accertare l'ammontare delle attività e passività con le quali si chiudeva l'una e sorgeva l'altra società onde l'ammontare delle imposte non ancora soddisfatto ma che avrebbero dovuto gravare sulla società la quale veniva liquidata non potevano essere calcolate che fra le passività, come esplicitamente riconobbe lo stesso perito Astuti nell'udienza di prima sede, nel rispondere al quesito 8° del Rag. Broglia, collo osservare che nell'inventario 8 marzo 1906 si doveva comprendere il fondo accantonamento per le imposte almeno per la somma di £ 106.000 circa corrispondente alle imposte degli esercizi 1904 e 1905 più Lire 28600 circa di rateo della tassa sulla circolazione delle azioni relative al periodo di Gennaio – 8 marzo 1906 il cui ammontare rappresentava un vero e proprio debito accertato e liquido all'8 marzo.
- Nella stessa sua prima relazione aveva annoverato fra i debiti omessi ma che avrebbero dovuto essere accertati le tasse che erano di esclusiva competenza dell'esercizio anteriore alla data della liquidazione, rilevava però subito che tali nuovi accertamenti non furono portati a carico del successivo esercizio 1906 ma rimasero compresi nella contabilità della liquidazione e compensate unitamente a buona parte delle spese e perdite della liquidazione stessa – dalla sopravvenienza attiva dei chassis ceduti alla nuova Fiat su fattura in data 30 Aprile per £ 238.601 somma questa che eccedendo il valore della rimanenza iniziale accertata all'8 marzo e precedentemente passata su fattura alla nuova Fiat venne successivamente passata a conto perdite e profitti della liquidazione e ne compensò tutte le spese e quasi tutte le sopravvenienze facendo solo più gravare sull'esercizio della nuova Società la differenza dallo stesso perito accertata nella prima relazione in £ 22.261,03 non contraddetta né dalla perizia

collegiale né dagli altri – come meglio si dimostrerà in seguito nell'esame della seconda parte del quesito che ci occupa.

- Solo venne qui richiamata per rilevare la contraddizione dello stesso perito quando alla udienza nel rispondere al ricordato quesito ottavo – della difesa Broglia alle ricordate osservazioni si aggiungeva: l'omissione del detto fondo non riuscì né poteva riuscire contrario alla tesi del preordinamento degli utili a favore dell'esercizio 1906 perché in ogni caso le passività omesse all'8 marzo dovevano essere come lo furono sopportate dall'esercizio 1906, senza di che sarebbe stato intaccato e ridotto di altrettanta somma il capitale netto intangibile di otto milioni mettendosi così ancora in contraddizione con quanto aveva rilevato nella prima perizia ed accolto pure da quella collegiale che cioè gli elementi complementari del patrimonio della Fiat – disegni, brevetti, modelli e marca – vennero valutati in complessive Lire 724.163,77, quando ciò mancava con i criteri di valutazione adottati a formare il patrimonio netto di otto milioni ma non esservi dubbio che a quell'epoca il valore dell'avviamento raggiunto dalla azienda era indiscutibilmente superiore alla somma portata in bilancio onde nulla avrebbe impedito al liquidatore di accertare il preciso ammontare dei debiti che poteva sempre essere coperto dal valore della marca.
- Già sopra si rilevò l'origine di quel fondo imposte e tasse che era stato impostato nel bilancio 1905 e la destinazione avuta entrando a far parte delle attività della liquidazione col valore attribuito ai titoli che lo avevano prodotto osservano la regolarità della valutazione ad ogni modo le ragioni che possono aver indotto il liquidatore a capitalizzare la riserva impostata nel precedente bilancio non possono essere addebitate agli amministratori in specie che il Pubblico Ministero recedette dall'accusa contro il liquidatore all'udienza di prima sede chiedendo a di lui favore il non luogo a procedimento per4chè i fatti a lui addebitati non costituiscono reato né in conseguenza si gravò nei suoi rapporti della pronuncia dei primi giudici di non farsi luogo a procedimento penale a carico per inesistenza di reato.
- Accertava in fine la perizia collegiale, senza sia stato contestato dal perito Astuti, che la nuova società pagò nel 1906 per imposta di ricchezza mobile gravante sul reddito degli esercizi 1904 e 1905 complessive £ 171.731,49 meno il rimborso di £ 65.175,03 quindi la somma netta di £ 106.556,46, ed il saldo primo semestre della tassa circolazione azioni in £ 108.286,80 un terzo delle quali in £ 35.428,93 di spettanza del primo bimestre 1906 e quindi della vecchia Fiat e non soddisfece per contro la seconda rata che fu liquidata e pagata nel gennaio 1907 mentre le altre tasse delle quali il perito Astuti lamenta il 2/2 accantonamento del fondo apposito per soddisfarle si riferiscono al reddito accertato alla chiusura dell'esercizio 8 marzo-31 dicembre 1906 ed assodato dalle soprasvolte considerazioni che nessuna somma per imposte venne portata al passivo dell'inventario 8 marzo 1906, e che in tal modo solo poteva essere accantonato il fondo necessario per soddisfarle, resta pure dimostrata la infondatezza della osservazione Astuti nel rispondere al quesito Ottavo della difesa Broglia che l'omissione del detto fondo non poteva riuscire né riuscì contrario alla tesi del preordinamento degli utili a favore dell'esercizio 1906,come quella del Procuratore Generale nei motivi aggiunti che gli azionisti del 1907 abbiano pagato le imposte sugli utili incassati dagli azionisti di due anni prima prospettato nei motivi di gravame riflettenti l'inventario 8 marzo 1906 e precisando meglio in tal modo che non intendeva riferirsi all'utile dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1906.
- Per quanto si riferisce alle censure mosse al Bilancio di chiusura del primo esercizio contesta in primo luogo il Procuratore Generale che le maggiori società non accantonino la riserva per le imposte ma lo fanno naturalmente o col mezzo di una voce e se accreditandone l'erario fra le comuni passività di esercizio senza però fornire la dimostrazione del proprio assunto mentre osservava la perizia collegiale esser vero che trattandosi di onere il quale grava su tutti gli esercizi è ammessa in pratica la consuetudine della compensazione agli effetti dei risultati economici dei bilanci fra le imposte e tassa pagate in un esercizio sugli utili dell'esercizio stesso che devono essere liquidate e pagate successivamente alla sua chiusura cosicché in ciascuno esercizio si conteggiano come spese proprie le imposte pagate durante l'esercizio stesso; ed ammetteva lo stesso perito Astuti nella terza sua relazione che se praticamente si usa talvolta di accollare al successivo esercizio ciò avviene perché l'incremento

economico delle aziende, ed in particolare delle imprese sociali è progressivamente lento e tale che poco sensibile risultano le differenze fra le imposte di competenza di due successivi esercizi.

- Né nelle sue pubblicazioni il perito Astuti sostenne né lo indica nel suo bilancio modello che questo debba contenere l'accantonamento del fondo imposte e l'Agente Superiore delle Imposte, il Mongrini, che, secondo il Rag. Broglia da molti anni dedica la sua attività a quel ramo di servizio, dando prova nei rigorosi suoi accertamenti a favore del fisco di conoscere i bilanci delle società come un perfetto ragioniere nella sua pubblicazione sull'imposta di ricchezza mobile nei rapporti con le società commerciali osservava:usano alcune molto aziende opportunamente il mettere a carico dei singoli esercizi l'imposta corrispondente alle risultanze proprie degli esercizi stessi venendo così a riconoscere che soltanto in alcune aziende si accantonerebbe l'imposta di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed ovvio che ciò debba avvenire in quanto per poter accantonare il fondo imposte è necessario l'accertamento dell'utile nel quale dovrà gravare, ed essendo in esso conglobata la riserva per soddisfare quel peso, sulla stessa graverebbe pure la tassa mentre ponendolo a carico dell'esercizio che le paga rientra nel passivo e come tale non può essere tassato.
- Ma osservava ancora il perito Astuti nella sua terza relazione; è forse più unico che raro il caso di una società anonima la quale abbia in un esercizio di poco più di nove mesi contabilmente accertato un utile di circa il 60% del proprio capitale sociale; ed è unico esempio nella storia delle società anonime quello della Fiat la quale liquidava un sì stupefacente utile nel suo primo esercizio poiché non occorre dimenticare che l'esercizio 1906 era, per le vicende note, primo della nuova Fiat e vi opponeva la perizia collegiale, per il fatto che la nuova Società riprendeva gli affari della società vecchia liquidata e la riserva imposte nel bilancio 1905 non venne come tale trasmessa alla nuova società, anche il primo bilancio (1906) venne gravato delle imposte precedenti realmente spettanti alla vecchia come sopra accertate in £ 106.556,46, per ricchezza mobile e £ 35.428,93 per tassa circolazioni e le residue £ 72.857,87 di questa tassa come di sua competenza onde giustamente osservava la perizia collegiale; se malgrado questo carico la nuova Fiat avesse accantonato tutto il fondo imposta ricchezza mobile l'esercizio 1906 sarebbe stato caricato di tre esercizi di Ricchezza mobile riducendosi ingiustamente il suo utile.
- Invocando infine il perito Astuti nel terzo suo memoriale e ripete il Procuratore Generale nei motivi aggiunti che gli stessi amministratori della Fiat provvidero all'accantonamento del fondo imposte e tasse nel precedente e susseguente esercizio specificando il perito Astuti: nel 1905 vennero accantonate ben 450.000 messe chiaramente in evidenza nella parte passiva del bilancio indipendentemente dal fondo di riserva ordinaria e straordinaria e ciò di fronte ad un utile netto di soli due milioni; e nel 1907 pure avendosi un bilancio disastrosa vennero accantonate per imposte ben Lire 900.000 destinate in gran parte al pagamento delle imposte 1906, ore, questi due accantonamenti per tale titolo, uniche nei varii bilanci sociali, ebbero delle causali speciali quello del 1905 della pletora di attività, e per tenere distinti i proventi dell'industria da quelli del patrimonio, e nel 1907 per il motivo opposto per quella crisi; cioè che mise a repentaglio la vita della società la quale riuscì a superare mercè l'accordo degli amministratori, creditori e principali azionisti e si volle renderlo perfettamente corrispondente alla realtà della sua consistenza patrimoniale in quel momento – come si vedrà nell'esame del secondo capo d'imputazione, il che serve ancora a dimostrare insussistente l'ultima osservazione del Procuratore Generale che poiché il fondo c'era poco importa che contabilmente funzionasse o meno il conto relativo, l'essenziale si è che ha nessun esercizio vennero ripartiti gli utili lordi ma sempre netti – da imposte giacchè nel 1907 non se ne distribuirono e nel 1905 quelli distribuiti dell'esercizio industriale ma senza peso l'imposta.
- L'esercizio 1906 si trovava inoltre in ben diverse condizioni di quello che lo precedette e lo seguì in quanto riordinato il proprio patrimonio in corrispondenza della effettiva sua consistenza patrimoniale e la ricostruita società proseguiva alacremente in quella via di proficuo lavoro che l'aveva portata a sì splendidi risultati finanziari ed industriali, continuando a ricavare i lauti guadagni precisamente come si era verificato negli esercizi 1902 – 1903 e 1904 alla chiusura dei quali nei relativi bilanci non si inscriveva il fondo imposte dimostrando così nel modo più evidente che la Fiat seguiva il sistema comune di far gravare le imposte e tasse sull'esercizio nel quale si verificava la liquidazione e l'effettivo

pagamento anziché su quello che aveva prodotto l'utile tassato come è ancora dimostrato dal fatto che i due fondi di riserva straordinaria di un milione e quello per liquidazione crediti, imposte e varie di lire trecento mila accantonate nel bilancio 31 dicembre 1906 sussistevano ancora interessi alla chiusura dell'esercizio 1907 e servirono a diminuire l'ammontare delle svalutazioni e perdite dell'esercizio come dal Bilancio 31 dicembre 1907.

- A prescindere però anche da tutte le sopra svolte considerazioni è canone di diritto sancito dall'art. 1° del nostro codice penale che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge ora l'art. 247 Codice di Commercio punisce bensì al n. 2 gli amministratori che scientemente in conformità a bilanci fraudolentemente formati abbiano distribuito ai soci, interessi non prelevati sugli utili reali ma non da altra norma in ordine alle modalità con le quali devono esser accertati se non nel capoverso dell'art. 176 con lo stabilire che il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte e se si fosse limitato alla prima delle due espressioni non vi potrebbe essere dubbi che per utili reali o realmente conseguiti si intendono quelli non solo entrati nel patrimonio sociale ma ancora depurati di tutte le passività che li possono diminuire ed essendo certo che verranno colpiti dalla tassa di ricchezza mobile, non possono esser considerati come reali e realmente conseguiti se non depurati anche di questa passività coll'accantonamento del relativo presumibile imposto ma siccome agli utili realmente conseguiti contrappone le perdite sofferte cioè già verificata o quanto meno accertata e rende in conseguenza molto dubbio che tale possa essere considerata quella tassa la quale verrà bensì a colpire inesorabilmente quel reddito ma solo dopo il suo accertamento il che avvenendo coll'approvazione di quel bilancio che deve contenere in contrapposto agli utili realmente conseguiti le perdite sofferte dimostra – di voler riferirsi di preferenza a quegli accertamenti che precedono la chiusura dell'esercizio.
- Ad ogni modo il dubbio sulla interpretazione – dell'unico disposto – di legge riflettente le modalità di compilazione del bilancio esclude che si versi in tema di fatto espressamente preveduto come reato dalla legge, ed in conseguenza punibile il fatto di non aver accantonato quella somma che sarà poi riscossa dall'erario sugli utili accertati dalla approvazione del bilancio; ed assodato dalle sopra svolte considerazioni che la consuetudine sia della maggior parte delle altre società come dei precedenti di quella che ci occupa era di non portare a bilancio una riserva speciale per quella tassa, ma di seguire l'opposto sistema della compensazione agli effetti dei risultati economici dei bilanci fra le imposte e tasse pagate in un esercizio e quelle degli utili ricavati dall'esercizio stesso che dovranno esser liquidate e pagate alla sua chiusura conteggiando in tal modo in ciascun esercizio le imposte che si devono pagare indipendentemente dall'epoca alla quale potesse risalire l'accertamento dell'utile tassato ne deriva logica la conseguenza che non può esser incriminato il mancato accantonamento del fondo imposte e tasse.
- Questa constatazione renderebbe frustranea l'indagine sulla quarta eccezione del Rag. Broglia con la quale tenderebbe a dimostrare che la Fiat nell'esercizio 1906 fra le imposte pagate di sua competenza e non a riserva accantonata avrebbe superato la cifra di quanto doveva gravare sull'esercizio stesso, anche questa contestata dal solo perito Astuti col triplice ordine di considerazioni che l'imposta di ricchezza mobile effettivamente liquidata e pagata nella somma di Lire 586.395,12 potesse essere prevista in detta cifra alla chiusura del bilancio 1906 che altrettanto doveva avvenire per la tassa di circolazione azioni liquidata e pagata nel Gennaio 1907 in £ 73.621,20 e che la riserva di £ 300.000 con la denominazione – fondo liquidazione crediti imposte e varie – era quasi per intero destinata alla sola liquidazione dei crediti.
- Ora il bilancio portando un utile netto d'esercizio di Lire 3.957.083,69 ed una riserva di £ 1.300.000 e dovendo anche questa essere tassata come sopra riosservò formerebbe un utili complessivo di £ 5.257.083,69 la cui aliquota in ragione del 10% sarebbe di £ 525.708,36 a vece delle £ 548.020 determinata dall'agenzia delle imposte col non riconoscere evidentemente alcuna delle partite di scarico del bilancio quindi facile era il calcolo del suo ammontare anche in via di approssimazione come per la tassa di circolazione delle azioni per il secondo semestre 1906 e cosi un totale di circa £ 600.000 contro il quale stanno le imposte pagate nella complessiva cifra di lire 214.840,26 e le £ 300.000 di riserva in

quanto già sopra si dimostrò non occorrere per la mancata svalutazione dei crediti, abbandonata dallo stesso perito Astuti all'udienza e così in complesso circa Lire 515.000 con una differenza di Lire 85.000 che se dimostra inesatta la eccezione Broglia che ci occupa esclude nello stesso tempo quella del perito Astuti, (per dimostrare inapplicabile alla Fiat la consuetudine di portare a carico di un esercizio soltanto le imposte in esso effettivamente pagate) che malgrado l'utile conseguito l'esercizio 1906 fosse completamente esente da imposte.

- Sia quindi per la relativa rispondenza delle tasse che dovevano gravare sull'esercizio 1906 ed il peso –da questo esercizio effettivamente sopportato per somme pagate ed accantonate sia per la pratica ammessa per consuetudine di compensare agli effetti dei risultati economici dei bilanci per le imposte e tasse pagate in un esercizio sugli utili di quello precedente e quelle sugli utili dell'esercizio stesso – che dovranno essere liquidate e pagate successivamente alla sua chiusura si deve riconoscere infondata la censura agli amministratori di aver limitato la somma accantonata alle lire 300.000 quale fondo liquidazione crediti imposte e varie e non debba in conseguenza essere compresa fra le passività omessa la cifra di £ 660.016,32 per imposte e tasse.
- -6- mano d'opera 20 – 31 dicembre 1906 era dal perito Astuti indicata nell'allegato n. 55 alla sua prima relazione come pagata il 2 gennaio 1907 all'art. 3 quale mano d'opera al 26 dicembre £ 11.557,15; e l'8 stesso mese all'art. 24 quale mano d'opera al 2 gennaio £ 24.099,05 che importava una spesa complessiva di lire 35.656,20 ma lo stesso perito
- riconosceva nella seconda sua relazione di aver erroneamente computato £ 5.000 relativi ai salari del giorno 2 gennaio e quindi di competenza dell'esercizio 1907 onde nell'elenco d'udienza la riportava nella complessiva somma di £ 32.000 contestato dal Rag. Broglia nell'interesse degli amministratori sostenendola interamente di competenza del 1907 trattandosi del corrispettivo alla mano d'opera durante e dopo la compilazione dell'inventario che col suo inizio tronca l'esercizio nel quale si compie per iniziare quello successivo.
- - il perito Astuti osservava nella seconda sua relazione che le modalità con le quali venne formato l'inventario 31 dicembre 1906 e per l'assoluta mancanza di regolare contabilità fosse impossibile ammettere che l'accertamento del materiale esistente in officina sia stato fatto sulla fase di lavorazione che il materiale aveva raggiunto alla precisa data del 22 dicembre.
- -la perizia collegiale rilevava che la prima cifra riflette il salario operai per i giorni 20, 21, 22, 23,24, 26 dicembre 1906, la seconda quella per i giorni 27, 28, 29, 31 dicembre 1906 e 2 gennaio 1907; che risulta a pag. 107 – 108 del mastro 1906 dal conto magazzino materie prime e forniture che vi fu movimento di carico e scarico fino a tutto il 22 dicembre 1906 e in vero le £ 163.388,95 registrate in uscita il 31 dicembre 1906 non riguardavano scarico, bensì rettifiche per variazioni prezzi e merci rese ai fornitori e che dal foglio paga per il periodo dal 20 al 26 dicembre appare che lavorarono solo 580 operai e da quello per la settimana successiva nel periodo dal 27 dicembre 1906 al 2 gennaio 1907 lavorarono 1502 operai; che fu dichiarato nella memoria che il materiale esistente nelle sezioni operanti fu colpito da immediato accertamento e cioè per ciascun pezzo si tenne conto della fase di lavorazione che esso aveva all'epoca della compilazione dell'inventario ed il procedimento indicato rispondendo a quanto si opera normalmente nella compilazione di inventario nelle industrie, riteneva ammissibile la spesa fra quelle di competenza 1907.
- - il perito Astuti replicava nella terza sua relazione che questo potrebbe aver valore per una azienda avente una regolare contabilità ma è assurdo applicare alla Fiat che di tale contabilità mancava completamente ed al 31 dicembre formava l'inventario delle rimanenze d'officina applicando a forfait il 15% di aumento sul valore tanto delle merci lavorate, quanto di quelle non lavorate e in corso di lavorazione per compenso delle spese industriali, tanto è vero che tale rigoroso principio non venne mai applicato negli esercizi precedenti e neppure nel successivo 1907 nel quale ultimo anzi si ebbe cura di contabilizzare anche la mano d'opera pagabile nel gennaio 1908 ma di competenza del 1907.
- Le contestazioni del perito Astuti sono quindi basate esclusivamente su presunzioni che per quanto attendibili devono cedere di fronte alle contestazioni di fatto della perizia collegiale la quale accertando

con la scorta dei libri della Fiat che l'inventario venne iniziato il 22 dicembre e che il numero degli operai era di molto ridotto quasi ad un terzo, quello cioè che il Rag. Broglia afferma necessario per la compilazione dell'inventario, si deve riconoscere che la mano d'opera impiegata in tale lavoro non può più essere compresa nell'esercizio chiuso, nell'esercizio dell'inventario e come di conseguenza anche le residue £ 32.000 di cui è caso non costituiscono una passività omessa.

- -**C-** quota pubblicità – Anti stampa automobili – era nella prima perizia Astuti indicata in tre distinte partite: - pubblicità auto d'Italia e Stampa Sport £ 448,75 – pubblicità Fiat Treves "L'automobile" £ 3.400 e pubblicazione l'automobile al 31 dicembre £ 1.400 rivolto poi nell'elenco che ci occupa ad una sola partita con la denominazione di cui sopra e nella cifra di £ 1.923,75 identica a quella contenuta nell'elenco delle passività ammesse dalla perizia collegiale come di competenza 1906 in quanto non solo –corrisponde nella cifra e denominazione ma indica ancora i pubblicità Auto d'Italia (cifra compresa nelle £ 448,75 di cuiall'allegato 55) lire 129,75 e quota parte pubblicità Treves – L'automobile (detto allegato £ 9.400 e £ 1.400) £ 1800 onde costituendo duplicato con l'elenco della perizia collegiale dev'essere con questo esaminata.
- -d- quota fattura carrozzeria Rotschild era nella prima perizia Astuti indicata in due partite:
- Fattura carrozzeria Rotschild £ 20.200 e carrozzeria Rotschild fattura liquidata al 28 febbraio 1907 compresa la fattura riparazione al tre gennaio in £ 37.624,65, di cui manca distinta per separare esattamente la competenza dell'esercizio 1906 che notava in circa £ 25.000 ma nell'indicato elenco d'udienza riduceva la quota fattura carrozzeria Rotschild a £ 2.810,45 identica cifra a quella indicata nell'elenco della perizia collegiale (che specifica vedasi allegato n. 55 per £ 20.200 e £ 25.000) onde anche questa partita costituendo duplicato con l'elenco della perizia collegiale deve essere con questo esaminata.
- -e- quota fattura Michelin era nella prima perizia Astuti indicata: Michelin sua fattura 1906 £ 1.209,50 ma nell'indicato elenco d'udienza riduceva la cifra a sole £ 80,40 identica ancora a quella dell'elenco della perizia collegiale (che specifica ancora vedasi allegato n. 55 per Lire 1.209,50) onde anche per questa partita si deve rimandare l'esame coll'elenco che la comprende.
- -f- quota fattura Ambrosetti e Sala era nella prima perizia Astuti indicata: Ing. Sala - Stand 73 309-15 £ 1.300 e Sala Fiat, fattura Stand Esposizione Milano £ 7.000 ridotta poi nell'elenco d'udienza a £ 1.908,75 identica a quella indicata nell'elenco delle passività ammesse – dalla perizia – collegiale (che specifica vedasi allegato n: 55 per £ 1.300 e £ 7.000) e costituendone pure duplicato deve con questo essere esaminato.

  -g- elenco passività omesse. Riconosciute di competenza dell'esercizio 1906 anche dalla perizia collegiale comprende press' a poco la metà dell'elenco formato dal perito Astuti nella sua prima relazione in quanto escluse le imposte ammontava a complessive Lire 395.915,14 e la perizia collegiale ne esclude per l'importo di £ 197.939 delle quali sin alla concorrente di £ 120.110,66 sono riconosciute dallo stesso perito Astuti nell'elenco presentato all'udienza come non di competenza dell'esercizio 1906 e la differenza tra la perizia collegiale e quella Astuti in ordine a questo è rappresentato dalla sovra ricordate variazioni apportate dal perito Astuti;

  -le residue Lire 197,976,14 sulle quali concordano tutti i periti d'accusa nel ritenerle di competenza dell'esercizio 1906 non sono contestate neppure dalla difesa né analiticamente né complessivamente né lo potrebbero essere di fronte agli specifici rilievi della perizia collegiale che riferiva analiticamente l'epoca alla quale si riferisce la somministrazione o l'opera prestata rilevandola dai libri

  della società onde da ritenersi come assodata la cifra di £ 197.976,14 di passività di competenza dell'esercizio 1906 che non gravarono sul relativo bilancio comprese in esse le quattro partite di cui sopra alle lettere c – d – e –h –riportandole nella identica cifra nella quale vennero concretate dal perito Astuti nell'elenco prodotto all'udienza.

  -i- competenze all'avv. Rolando Ricci- osservava il Rag. Broglia nell'interesse degli amministratori nella udienza di prima sede che riflettono un parere a lui chiesto sul finire del 1906, molto tempo dopo l'avvocato mandò la sua parcella per cui non si poteva sapere se e quanto avrebbe potuto richiedere

detto avvocato per l'opera sua ed osservava la perizia Gitti –Gobbi e Bottino che riguardavano competenze per prestazioni professionali del medesimo nel febbraio 1907.

-l- fattura Broehler e C. del 18 novembre 1906 per £ 55.645,90 osservava il Rag. Broglia nell'interesse degli amministratori che il Broehler – tiene i suoi magazzini ad oltre 150 chilometri da Berlino e che da quando spedisce la merce a quando questa arriva passano mesi e mesi quindi l'importo di tale fattura che il perito Astuti indica come omessa non veniva pagata che in una data molto lontana da quella della fattura e ad ogni modo nel 1906 non si poteva ancora prendere caricamento – di tale fattura non essendo ancora entrata nei magazzini della Fiat la relativa merce ed il perito Gitti rammostrava al Tribunale la fattura Broehler alla quale erano unite le bolle di arrivo comprovanti che la relativa merce entrò nei magazzini della Fiat soltanto il 6 marzo1907 e la perizia Gitti, Gobbi e Bottino- confermava trattarsi di merce spedita dalla ferriera di Vienna nel mese di novembre 1906 era entrata in magazzini solo il 6 marzo 1907 come risultava dal libro giornale, dalla fattura Broehler sulla quale era impresso il timbro di entrata nel magazzino in data 6 marzo 1907, e dei rendiconti di magazzino che vennero prodotti all'udienza ed osservava ancora che detta fattura era dell'ammontare di Lire 35.645,90 invece delle lire 55.645,90 indicato dal perito Astuti e dallo stesso ammesso all'udienza.

-m- salvo competenze Rag. Broglia – dichiarava il Prof. Broglia alla udienza di prima sede che ultimata la liquidazione continuava ad andare alla Fiat ma sempre quale libero professionista e per vedere se vi fosse qualche operazione che potesse interessare la liquidazione e nel finire del novembre il Cav. Agnelli lo incaricò di studiare l'impianto della contabilità d' officina e mentre attendeva a tale studio venne nel febbraio 1907 incaricato dallo stesso Cav. Agnelli della compilazione del bilancio ed in seguito alla presentazione dell'elenco comprendente il saldo sua competenza in £ 7.000 osservava che queste gli furono liquidate nel 1907 e confermava la perizia Gitti, Gobbie Bottino che riguardavano le competenze liquidate al Prof. Broglia per lo studio e l'attuazione dell'ordinamento contabile amministrativo per il 1907.

-n- provvigione di un ottavo per cento corrisposto alle banche per il pagamento del dividendo 1906 osservava il Rag. Broglia nell'interesse degli amministratori che non si potevano portare nel bilancio 1906 non consentendosi ancora in qual misura sarebbe stato pagato il dividendo ed osservava la perizia Gitti, Gobbi e Bottino che il pagamento del dividendo venne deliberato dall'assemblea degli azionisti del 12 marzo 1907 ed il Consiglio di Amministrazione diede incarico alla Società Bancaria nel successivo Aprile.

Alle ricordate osservazioni del Prof. Broglia in ordine a queste ultime quattro voci il perito Astuti si limitava ad opporre: queste cose io non le ho mai saputo io rilevavo la contabilità e stavo in attesa di spiegazioni che non mi furono mai dato e se le avessi saputo le avrei certamente portate nelle mie relazioni ed osservava il Rag. Bergadani che queste cose le sapeva il collaboratore del perito Astuti il Rag. Od asso ed anzi sulla fattura Broehler erano perfettamente d'accordo che non la si doveva portare nel bilancio 31 dicembre 1906.

Ad ogni modo non contestate dal perito Astuti né le giustificazioni del Prof. Broglia nell'interesse degli amministratori né rilievi della perizia Gitti, Gobbi e Bottino non essendosene gli altri periti occupati si devono queste ritenere come accertate in fatto ed assodando che la merce rappresentata dalla fattura Broehler non entrò nei magazzini della Fiat che nel marzo 1907, quando precisamente avvenne il pagamento, come dallo stesso elenco Astuti; che le prestazioni professionali dell'avv. Rolando Ricci e Prof. Broglia ebbero la loro espletazione nel 1907 al quale inoltre si riferiscono e che l'incarico alla bancaria del pagamento del dividendo seguì, come non poteva essere a meno, l'approvazione del bilancio si deve riconoscere che nessuna delle quattro partite aggiunte nell'elenco di udienza costituiscono passività del 1906, omesse le quali quindi si restringono alla sua ricordata cifra di £ 197,976,14, di cui nell'elenco della perizia collegiale ed è necessario esaminare se ad essa corrisponda una pari somma di attività non conteggiate.

-2- attività non conteggiate nel Bilancio 31 dicembre 1906.

Anche per questo come per le passività omesse, lunghe furono le discussioni in istruttoria intorno ai cespiti ed all'ammontare relativo che vi si dovevano o meno comprendere.

- il perito Astuti come sopra si osservò nella prima sua relazione nel riepilogo delle variazioni accertate sul bilancio 31 dicembre 1906 elencava le tre partite seguenti:

-a- sopravvenienze passive corrispondenti a debiti di competenza della Fiat in liquidazione £ 22.300.

-b- dividendi, risconti ecc…omessi £ 125.200 costituito da tre distinte partite:

-b 1°- minor addebito ad un conto di forniture £ 10.000

-b2°- mancata previsione di dividendi sui titoli che la Fiat aveva in portafoglio e successivamente accertati in complessive Lire 126.242,90, dalle quali però deduceva £ 48.000 di dividendi sulle 12.000 azioni dei garages riuniti poiché tale dividendo non rappresentò per la Fiat altri che una parziale reintegrazione dell'utile conseguito nell'esercizio 1906 dal Garage di Milano dalla Fiat ceduto alla Società Garages Riuniti e liquidato nel 1907 in Lire 68.012,50 a totale beneficio della nuova società come era stato pattuito nell'atto di cessione partita da lui omessa in quanto rappresentava un vero debito verso la Garages Riuniti estinto poi nel 1907 e computava quindii dividendi in sole Lire 78.242,90.

-b 3°- mancato computo di un risconto relativo ad effetti passivi scontati dalla Fiat anteriormente al 31 dicembre 1906 su capitali £ 1.600.000, il cui sconto per la posticipata scadenza oltre al 31 dicembre ammontava alla somma di £ 36.950.

-c- quota di deperimento sul macchinario computata nel 1906 di competenza dei precedenti esercizi in £ 125.000.

-d- spese relative all'atto costitutivo ed alla stampa delle azioni della nuova Società nonché all'acquisto dei terreni della società R. Incerti e C. ed alla tassa di trapasso della marca che indicava in £ 35.000 ma non conteggiava perché la Fiat era passata attraverso ad un voluto periodo di trasformazione e liquidava in dieci mesi cinque milioni di utili netti.

La perizia collegiale osservava che posta in essere la rigorosa teorica della competenza d'esercizio per le passività denunciate come omesse, essa deve applicarsi non solo per gli elementi che gravano sul conto perdite e profitti portando alla diminuzione dell'utile di esercizio ma anche per quelli che pesavano sul detto utile e potevano riferirsi in gran parte ai futuri esercizi portando all'aumento finale dell'utile e comprendeva in conseguenza le seguenti partite.

-e- le spese della costituzione della società che elencava in complessive £ 53.941,20 oltre a Lire 1800 per acquisto terreni e stabili Incerti e così nella somma di £ 55.741,20 identica a quella stata indicata dal Rag. Broglia nell'interesse della Società dalla quale però la perizia Collegiale deduceva la quota d'ammortamento in ragione del 10% ed accertava in tal modo una maggior spesa caricata all'esercizio 1906 in Lire 50,167,08.

-f- l'ammortamento della voce disegni, brevetti ecc. portato in complessive Lire 300.000 su £ 700.000 che era stata effettivamente pagata ed applicando invece la tesi ammessa dalla stessa perizia Astuti, dell'ammortamento normale del 10% dovrebbe essere calcolata in sole £ 70.000 e l'utile netto sarebbe in conseguenza ad essere aumentato di £ 23.000.

-g- mancato conteggio dei riscontri attivi di cui alla lettera b 3 della perizia Astuti ai quali aggiungeva:

-g1°- rateo assicurazione, responsabilità civile in £ 4163,02 formando così la somma complessiva di £ 41.113,02.

-h- il caricamento al conto dell'eserciziodi spesa certamente di competenza di altri esercizi cioè provvigione Lamberjack per chassis venduti prima dell'8 marzo 1906 £ 4200 e per infortunio Barattero e Caglieri avvenuti nel 1905 £ 9400 e così in complesso £ 13.600.

-i- altre partite denominate diverse nella memoria presentata dal Rag. Broglia nella somma totale di £ 106.602,67 dalla perizia collegiale ammessa in complessive Lire 49.461,18 oltre le £ 10.000 del conto Polala di cui alla lettera 61 della perizia Astuti ecsì in complessive Lire 59.461,18.

-l- il mancato conteggio di utili nelle azioni possedute dalla Fiat nella somma realmente3 accertata a detto titolo nel 1907 e cioè in £ 126.242,90.

Nella udienza di prima sede poi il perito Astuti presentava un nuovo elenco delle passività costituenti vere le provenienze attive portate a favore dell'esercizio 1907 che avrebbero potuto esser portate ad aumento dell'utile netto dell'esercizio 1906.

-m- spesa acquisto terreni Incerti formanti parte della partita di cui alla lettera – c – della perizia collegiale in £ 1800.

-n- reisconto interessi passivi già computati in b3- nella sua prima perizia e –o-in quella collegiale in £ 3650.

-p- rateo assicurazione responsabilità civile, già computata in – g1° -nella perizia collegiale in Lire 4163,02

-q- dividendi su titoli e partecipazioni nella cifra indicata alla lettera – m- della perizia collegiale anziché in quella da lui prima indicata in – b 2° - e così in Lire 126.242,90.

- r – elenco perizia collegiale di cui alla lettera – l – comprendente pure la partita – b 1° - della sua prima perizia e così in complessive Lire 59.461,18.

Le sole cifre concordemente come sopra ammesse dal perito Astuti nell'elenco presentato all'udienza all'udienza in conformità ai rilievi della perizia collegiale, ammontando a complessive £ 228.617,10 sarebbe più che sufficiente a compensare le £ 197.976,14, di passività omesse come dalle suesposte considerazioni ma dovendosi accertare l'ammontare dell'utile realmente conseguito così è necessario esaminare anche le altre partite sulle quali non vi è l'accordo dei periti per assodare l'effettivo ammontare delle attività che avrebbero dovuto essere conteggiate in aumento delle ricordate £ 228.617,10 e dall'elenco sopra ricordato sarebbero:

-A- sopravvenienze passive corrispondenti a debiti di competenza della Fiat in liquidazione in Lire 22.300 di cui alla lettera –a- della perizia Astuti;

-B- quota di deperimento sul macchinario computata nel 1906 di competenza dei precedenti esercizi in £ 125.000 di cui alla lettera –c- della perizia Astuti.

-C- spese della costituzione della società di cui alla lettera-c- della perizia collegiale, depurata pure delle £ 1800 di cui alla lettera –n- della perizia d'udienza Astuti e quindi in Lire 53.941,20 che depurate dall'ammortamento in ragione del 10% residuano a £ 48.547,08.

-D- ammortamento della voce disegni, brevetti e modelli nella cifra eccedente l'ammortamento normale del 10% di cui alla lettera –f- della perizia collegiale in Lire 230.000.

-E- le spese di cui alla lettera –h- della perizia collegiale in complessive Lire 13.600.

Singole partite che è necessario esaminare distintamente avendo base in elementi diversi.

-A- sopravvenienze passive corrispondenti a debiti di competenza della Fiat in liquidazione.

Rilevava il perito Astuti nella sua prima relazione che dall'esame della parte passiva del bilancio 8 marzo 1906 risultava esatta la somma dei debiti portati nell'inventario del liquidatore per complessive £ 3.018.909,34; se non che in contabilità vennero messi anteriormente all'8 marzo accertamento di debiti di competenza esclusiva della precedente gestione per la considerevole somma di £172.635,69 somma, il cui accertamento venne fatto posteriormente all'8 marzo ma occorre subito rilevare che tali nuovi accertamenti non furono – portati a carico –del successivo esercizio 1906 ma rimasero compresi nella contabilità della liquidazione e compensate unitamente a buona parte delle spese e perdite della liquidazione stessa da una sopravvenienza attiva riportata all'art.196 pag. 69 del giornale della liquidazione nella quale alla data 30 aprile si legge: Fabbrica Italiana di Automobili a rimessa vetture, per una partita di chassis ceduta alla nuova Fiat £ 238.601 – somma questa che eccedendo il valore della rimanenza iniziale netta accertata all'8 marzo e precedentemente passata su fattura della nuova Fiat venne successivamente passata al conto perdite e profitti della liquidazioni – compensando le spese di liquidazione passive in £ 101.155,62 che andò sino a debito concorrente a coprire le residue spese di competenza di esercizi anteriori all'8 marzo 1906 liquidate e pagate in £ 123.416,65 dalla nuova società la quale ebbe così a sopportare un carico di spese non di sua competenza di Lire 22.300.

La perizia collegiale ripeteva sostanzialmente il calcolo del perito Astuti concludendo:- cosi chè nei riguardi della ricerca dell'utile realmente conseguito la voce – debiti – vale in perizia a dimostrare che

l'esercizio 1906 fu gravato di spese non di sua competenza per £ 22.261,03 onde essendovi in questa partita completo accordo di tutti i periti di accusa né essendo contestata da quelli di difesa mal si comprende come non sia stata più ripetuta nell'elenco presentato all'udienza dal perito Astuti né riportata da quella collegiale nel suindicato elenco e resta in ogni modo accertata quale maggior somma che grava sull'esercizio 8 marzo31 dicembre 1906 – diminuendo di conseguenza gli utili.

-B- quota di deperimento sul macchinario computata nel 1906 di competenza di precedenti esercizi.

Rilevava il perito Astuti nella sua prima relazione alla voce – macchinario ed attrezzi – che nell'inventario 8 marzo 1906 non si tenne alcun conto dei necessari ammortamenti che ragionevolmente avrebbero dovuto comportarsi come di competenza – degli esercizi precedenti; che ciò non poteva farsi neppure con qualche approssimazione rilevando gli acquisti della contabilità poiché in grandissima parte erano stati portati non all'apposito conto del macchinario, ma direttamente al conto officina onde fu necessario rilevare gli acquisti di macchinario ed accessori dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e poiché gli acquisti deliberati dal Consiglio in misura evidentemente approssimativa ammonterebbero a sole Lire 871.000 mentre in realtà il macchinario e gli attrezzi vennero portati nell'inventario 8 marzo 1906 (e per acquisti a tutto il 31 dicembre 1905) in £ 1.116.000 con una maggior somma di £ 245.000 che nel computo degli ammortamenti venne considerata come corrispondente per intero ad acquisti fatti nel 1905 e sulla rimanente parte di detto ammortamento nel bilancio 31 dicembre 1906.

-C- spese della costituzione della società in Lire 53.941 che depurate dell'ammortamento a carico dell'esercizio 1906 in ragione del 10% si riduce a Lire 48.547,08.

Il perito Astuti la considerava solo nelle tre categorie di stampa azioni 3/3 £ 17.500, trapasso marca £ 12.000 e così in complesso Lire 32.200 ed osservava che queste spese in un azienda di nuova costruzione avrebbero potuto essere portate ad un costo di spese di impianto da ammortizzare in successivi esercizi, cosa però che sarebbe stata strana per una società che, come la Fiat, in realtà non era passata che attraverso ad un periodo di trasformazione e che liquidava in dieci mesi cinque milioni di utili netti.

La perizia collegiale alle tre sopra ricordate e nella identica cifra si aggiungeva le cinque partite seguenti pagate alla Bancaria per cambio azioni Fiat £ 2000; pagate alla Commerciale per cambio azioni Ansaldi Lire 500; ed alla stessa per operazioni versamenti decimi £ 8.176,20; pagate per rimborso all'Avv. Scarfiotti per operazione versamento decimi; per operazione versamento decimi azioni Ansaldi £ 8.065; pagate al Not. Torretta per atto assegnazione Ansaldi £ 2.000, e la semplice eliminazione loro serve a dimostrare – come tutte – devono essere comprese nelle spese di costituzione della Società al pari delle tre elencate dal perito Astuti in quanto concorsero come quelle per la costituzione del nuovo ente con l'assorbimento – delle due Società preesistenti Fiat ed Ansaldi.

Giustamente gli amministratori in considerazione degli ingiusti utili conseguiti dal primo esercizio non riportarono al passivo alcuna delle dette cifre caricando tutte le relative spese al bilancio che ci occupa, ma incriminate questo e posta in essere, come osserva la perizia collegiale la rigorosa teorica della competenza d'esercizio per le passività denunciate come omesse essa deve applicarsi non solo per gli elementi che gravavano sul conto perdite e profitti portando alla diminuzione dell'utile d'esercizio ma anche per quelli che pesavano sul detto utile e poteva rinviarsi, in gran parte ai futuri esercizi, portando all'aumento finale dell'utile onde il suddetto importo di £ 53.741,20 non doveva gravare sul bilancio 1906 che nella percentuale del 10 per cento in £ 5.374,12 ed ebbe a sopportare un maggior carico di £ 48.547,08 con corrispondente diminuzione di utili.

D – ammortamento della voce disegni; brevetti e modelli.

- Il perito Astuti osservava nella sua prima relazione come questi elementi fossero stati valutati per la prima volta nel bilancio di liquidazione dell'8 Marzo 1906 per complessive Lire 724.163,77 e successivamente cedute alla nuova società per £ 700.000 delle quali £ 400.000 assegnate alla marca e £ 300.000 ai disegni, modelli che al 31 Dicembre 1906 questa attività venne ammortizzata per Lire 300.000 e portata conseguentemente in bilancio per le residue £ 400.000 e questa svalutazione, con opportuna destinazione di una parte degli utili liquidati in bilancio, se fu considerevole non ha però carattere di

ammortamento straordinario trattandosi di valori che devono per loro natura essere ammortizzate entro il più breve termine possibile, consentito dai risultati economici degli esercizi.

Il Prof. Broglia nell'interesse della Società osservava che la Fiat avrebbe potuto al pari delle altre aziende con generi apportare soltanto un ammortamento ordinario proporzionale alla durata della società ed essendo questa per la Fiat di anni venticinque di Lire 724.163,77 di vero per venticinque eguale a £ 28,966.

La perizia collegiale osservava che la soluzione eventuale indicata come normale e facoltativa dalla Fiat appare troppo rigida ed assoluta come quella del perito Astuti il quale però anche conviene che si tratta di svalutazione straordinaria, per quanto indirettamente nel presentare il conto ideale della erogazione del preteso maggior ricavo di £ 2.451.636,08 per l'assorbimento della Ansaldi e C. ne conteggiò una somma di £ 230.000 considerando le altre £ 70.000 come il 10%di ammortamento normale con che verrebbe a ridursi il carico di perdite dell'esercizio di ben £ 230.000 aumentandone di conseguenza l'utile netto non con i proventi dell'assorbimento della Ansaldi ma con quelli derivanti strettamente dall'esercizio industriale.

Il perito Astuti nella terza sua relazione dichiarava di concordare perfettamente nelle conclusioni della nuova perizia per quanto considera quale svalutazione straordinaria per la somma di Lire 230.000 fatta riserva però sulle osservazioni relative all'effetto che la predetta svalutazione ebbe sulla formazione del bilancio ma questa riserva sarà esaminata con il quesito secondo, solo si deve qui ricordare che nel calcolo d'udienza del costo produzione – computo pure – quest'ammortamento a carico dell'officina onde agli effetti dell'indagine che ci occupa resta accertata per concorde responso di tutti i periti la svalutazione straordinaria di questa voce di £ 230.000 e conseguente diminuzione dell'utile per somma corrispondente alla indicata.

- E – le spese elencate dalla perizia collegiale alla lettera – h – non vennero neppure esaminate dal perito Astuti ma è sufficiente l'elencazione della perizia collegiale:

1° provvigione Lambergiack per chassis venduti prima dell'8 Marzo 1906 (somma registrata al 7 Marzo – ma nel mastro della vecchia Fiat – conto – rimessa – risulta che detti chassis portanti numeri 2362 e 2375 furono caricati il giorno 2 feb braio 1906) Lire 4.200 e i 2 pagati per infortunii Barattero e Caglieris avvenuti nel 1905(somma registrata a mastro al conto spese legali) £ 9.400 per dimostrare che queste perdite in complessive Lire 13.600 non di competenza 1906 ed egualmente caricate al relativo bilancio ne diminuiscono l'utile di altrettanta somma.

3° - Se le passività accertate prima della presentazione al Consiglio e dimessi a disposizione degli azionisti superino eguaglino e siano inferiori alla somma accantonata – con lo storno – dei dividendi affermato dal Rag. Broglia e confermato dal teste Bergadani ed eventualmente con le altre attività non conteggiate come dalle sovra svolte considerazioni.

-il perito Astuti nella sua prima relazione si limitava ad osservare che moltissime delle passività omesse vennero accertate e pagate entro il successivo mese di Gennaio e molte altre ancora nella prima parte di Febbraio e dall'elenco di queste passività pagate dalla Fiat di competenza dell'esercizio 1906 ammontavano a Lire 122.565,89 oltre la tassa circolazione azioni in Lire 73.621,20 pagate come è accertato dai registri nel gennaio però come sopra già si osservò la Fiat aveva adottato il sistema di far gravare sull'esercizio nel quale avveniva il pagamento le imposte e tasse e di conseguenza la tassa circolazione azioni non costituiva una passività omessa dell'esercizio 1906.

- Non rimane quindi che l'altra somma di Lire 122.565,89 sempre inferiore a quella accantonata con lo storno dei dividendi dei titoli di proprietà della Fiat in Lire 125.502 come osservava il Rag. Broglia nell'interesse della Società nel secondo memoriale ma questa cifra deve essere ridotta delle Lire 35.656,20 – di mano d'opera la quale come sopra si osservò non costituiva una passività del 1906 riferendosi alla compilazione d'inventario e varie delle altre partite furono pure riconosciute di competenza del 1907 dallo stesso perito Astuti e la perizia collegiata precisò in base all'elenco cronologico delle passività rispetto alla data del loro accertamento che le passività di competenza dell'esercizio precedente accertate sino alla vigilia della presentazione del bilancio al consiglio

d'amministrazione che lo approvò il 19 Febbraio salirono a Lire 62.015,24 ed essendo rilevata da dati di fatto indiscutibili quale il pagamento accertato sulla contabilità della Fiat si deve riconoscere che a questa sola cifra ammontavano le passività omesse alla data della presentazione del bilancio di fronte alla quale stava un attività superiore del doppio mediante lo storno dei dividendi sui titoli di proprietà della Fiat di cui al N. 32 delle registrazioni di chiusura.

Riassumendo questa prima parte dell'indagine si deve ritenere come assodato in fatto che non solo all'epoca della presentazione del bilancio, all'approvazione del consiglio d'amministrazione le passività accertate erano di gran lunga inferiori alla riserva accantonate ma che questo si verificò pure in seguito all'esame analitico delle partite sulle quali si sollevarono dubbi e contestazioni in quanto di fronte alle passività di competenza omesse nella complessiva cifra di Lire 197.976,14, stavano le attività non conteggiate.

- di Lire 228.617,10 di cui nell'elenco prodotto dal perito Astuti nell'udienza di prima sede ed accertato da tutti i periti e parti.

di £ 22.300 per sopravvenienza passive corrispondenti a debiti di competenza della Fiat in liquidazione non coperto dalle sopravvenienze attive.

- di £ 48.547,08 rateo spese costituzione della società depurato dell'ammortamento che doveva gravare sull'esercizio.

- di £ 230.00 eccedenza d'ammortamento sulla voce, disegni; brevetti, modelli oltre quella che doveva essere a carico dell'esercizio.

di £ 13.600 di competenza d'esercizi precedenti, ma sopportato da quello 1906.-e così in complesso di £ 543.025,21 dalle quali deducendo le passività omesse in Lire 197.976,14 resta un minor utile non conteggiato di Lire 345.049,07 del quale se ne dovrà tener conto nell'ulteriore svolgimento svolgimento della indagine ma intanto servì ad escludere che le £ 3.957.083,69 di utili industriali debba essere diminuito per pretese passività omesse si deve discendere all'esame della seconda questione come sopra prospettata.

-B- Utile industriale apparente del conto officina.-

Nella sua prima relazione il perito Astuti lo indicava come minor utile – conseguito sull'esercizio industriale nel periodo 8 Marzo – 31 Dicembre 1906 dipendente dall'errata formazione degli inventari 8 Marzo e 31 Dicembre 1906; nel prospetto d'udienza invece lo inviò – quale parte di utile industriale apparente dal conto officina la 31 Dicembre 1906 ma di competenza anteriore all'8 Marzo 1906 e precisava nel rispondere al quesito del Pubblico Ministero se ed a quanto ammonti la svalutazione merci nell'inventario 8 Marzo 1906 reintegrata allì 31 Dicembre che la svalutazione nell'inventario 8 Marzo 1906 per la voce merci ebbe effettivamente luogo essendosi mantenuti in detto inventario le svalutazioni ingenti fatte nel precedente inventario 31 Dicembre 1906 ed il relativo ammontare per quanto non determinabile con assoluta certezza sia per le difficoltà create dalla irregolare contabilità generale dell'esercizio 1906, sia per la mancanza di regolare contabilità di magazzino e di officina, durante il medesimo esercizio, fu certamente rilevante, ed in somma non inferiore alle 800.000; questa svalutazione certamente non venne mantenuta al 31 Dicembre 1906 e concorse quindi ad elevare l'utile industriale del primo esercizio della nuova Fiat, in quanto non era utile di competenza del periodo 8 Marzo 31 Dicembre 1906 ma bensì utile di competenza di esercizi anteriori all'8 Marzo 1906.

Gli altri periti Conti e Gagliardi affermarono che la svalutazione delle merci non esiste come è dimostrato nella relazione collegiale sia nell'esame dell'inventario della voce merci; materiale officina e materia lavorata e sia per il parallelo dei conti e non esistendo svalutazione all'8 Marzo 1906 non reintegrata nell'inventario 31 Dicembre stesso anno e non potè concorrere in alcuna misura all'aumento degli utili accertati nel bilancio dell'esercizio 8 Marzo – 31 Dicembre 1906 onde escludendo questi periti la svalutazione del Marzo e la conseguente reintegrazione del Dicembre non rimane che la tesi sostenuta dal perito Astuti, la quale però è limitata alla svalutazione dell'inventario 8 Marzo reintegrata nel bilancio 31 Dicembre escludendo così la errata formazione del bilancio 31 Dicembre 1906 pure invocata nella sua prima relazione.

Nel riferire in ordine all'inventario 8 Marzo 1906 il perito Astuti osservava alla voce – merci – che: alla semplice lettura appena fatta in modo sommario, senza sufficiente descrizione e senza criterio logico per la classificazione: vi si trovano alla rinfusa i materiali più disparati, spesso senza indicazione di peso e di altra unità di misura, senza indicazione dei prezzi unitari per i singoli articoli e quel che è peggio senza prezzo per ogni singola voce, ma con sola indicazione di cifre sintetiche riferite a gruppi di materiali la cui descrizione occupa talvolta intere pagine e nell'indagare se unicamente per incuria o leggerezza si fosse seguito tale procedimento o se pure non nascondesse altri particolari fini volle procedere all'esame comparativo dell'inventario della merce e materie prime in officina all'inizio dell'esercizio 1906 in relazione con le risultanze industriali dell'esercizio medesimo ma nel difetto di contabilità regolare d'officina e di magazzino era possibile l'unico controllo quello diretto a stabilire con l'esame del conto sintetico di officina quale risultato avesse il costo complessivo di produzione ragguagliato alla entità dei prodotti e comprendente due principali elementi che per loro natura devono esser proporzionati all'entità del prodotto: l'impiego della materia prima e le spese generali strettamente industriali confuse in un medesimo conto – officina meccanica – e tale rilievo compiere e raffrontare per la produzione dei due diversi esercizi e scelse il 1906 e 1907 ottenendo un minor costo apparente di non meno di £ 1.100.000 nella prima perizia: di lire 963.000 nella seconda, di Lire 463.986 nella terza perizia e di £ 810.000 – in quella di udienza, - cifre tutte contestate come le rilevate irregolarità contabili dalla 4/4 perizia la quale eccepiva ancora l'impossibilità di ricavare detta somma in aumento degli utili già accertati negli esercizi anteriormente all'8 Marzo 1906.

L'esame quindi di questa seconda quistione si presento sotto un triplice aspetto.

1°- se sussistono i rilievi – del perito Astuti in ordine alle modalità di compilazione dell'inventario 8 Marzo 1906 alla voce merci e se le eventuali irregolarità sussistenti possono lasciare presumere l'intento di una sensibile svalutazione di attivo.

2°- se il raffronto della produzione degli esercizi 1906 e 1907 lascia ingiustificato un maggior costo nel secondo da fornire la dimostrazione indiretta di una svalutazione dell'inventario 8 Marzo in alcuna delle cifre come sovra indicate dal perito Astuti.

-3- se gli esercizi anteriori all'8 Marzo 1906 possano aver prodotto, in più degli utili liquidati, la ricordata cifra.

esame che deve seguire nell'ordine come sopra prospettato in quanto la risoluzione dell'una quistione fornisce elementi alla decisione della seconda e questa della terza.

1° - In ordine alle modalità di compilazione dell'inventario prospettava il perito Astuti cinque distinti rilievi:

-a- per la classificazione

-b- per la deperizione

-c- per le valutazioni in genere

-d- per le valutazioni globali

-e- per l'arrotondamento delle cifre per venire a concludere che all'8 Marzo 1906 l'inventario con il reale accertamento delle rimanenze non venne fatto e che anzi venne formato senza criterio alcuno anche per quanto riguarda le valutazioni.

Questa conclusione del primo perito venne però dimostrata infondata dal deposto dei testi Bergadani Rag. Ferdinando e Pallavicini Rag. Giuseppe i quali all'udienza di prima sede concordemente affermarono che l'inventario minuto e coscenzioso, per quanto era possibile ad officina aperta – per impellente necessità di lavorazione, venne da essi compito nella loro qualità il primo di capo dell'ufficio contabilità ed il secondo di capo magazziniere in concorso al Rag. Revelli segretario – capo di officina, che non poté più esser escusso perché deceduto e precisò anzi il Rag. Bergadani: noi nel valutare, nel Marzo non avevamo preoccupazione alcuna di arrivare ad una cifra, valutavamo secondo verità ed avevamo sempre la marca la quale serviva di riempitivo e quindi non avevamo bisogno di cercare alcuna cifra perchè quanto più aumentava la consistenza – tanto più – diminuiva il valore della marca che non è fisso.

- Confermava la teste Roncetti Virginia contabile alla Fiat che l'inventario fu fatto dalli Bergadani e Revelli; ed aggiunge; è verissimo che da mesi il Prof. Broglia, fa cercare e cerca in ogni dove le minute di quell'inventario 8 Marzo ma sin d'ora le ricerche furono vane, assicura che proprio, proprio le minute vi erano e le ebbi io per copiare sul registro bollato, e confermava ancora l'avvocato Racca Carlo – amministratore della Fiat – l'inventario 8 Marzo è stato fatto dal Rag. Broglia, che, come liquidatore aveva alle sue dipendenze gli impiegati della Fiat i quali ma veramente operavano e deponeva in fine l'Ing- Marchesi Enrico – direttore commerciale della Fiat -: io non vidi l'inventario 8 marzo 1906 ma mi consta e sono certissimo che fu veramente fatto un vero e proprio inventario,.....l'officina si dovette in quel periodo tener aperta causa la grande lavorazione in corso ma ciò non impedisce che si facesse un inventario scrupoloso, minuto,.....e fu tanto fatto che io medesimo fui interpellato sul prezzo di certe partite di merce rimaste inventariate, non l'ho minutamente esaminato ma mi consta e sono convinto che al medesimo è rispondente alla realtà e verità delle cose,- onde si deve ritenere come assodato in fatto che le risultanze dell'orale dibattimento completarono quelle istruttorie già sopra esaminate dimostrando come l'inventario 8 Marzo1906 venne effettivamente eseguito e si devono esaminare i rilievi del perito Astuti.

- a – in ordine alla classificazione rilevava nella prima relazione il perito Astuti che venne compilato senza criterio logico comprendendo alla rinfusa i materiali più disparati ma osservava la perizia collegiale che se la ragioneria prescrive la classifica irrazionale degli elementi negli inventari; le cui norme non sono articoli di legge in specie che gli inventari governati dalle disposizioni del codice di procedura civile per le successioni e per i fallimenti; cioè per due altri casi di liquidazione, devono compilare per luoghi e per ambienti e non per categorie: del resto la classifica è un espediente sia pure utilissimo di ragioneria – ma non altro e non può costituire nella sua applicazione alcuna responsabilità e tanto meno fatti di colpa e riconoscenza nella terza sua relazione il perito Astuti che il ricordato rilievo venne da lui fatto solo per rimettere in evidenza tutti gli elementi di presunzione che gli suggerirono il procedimento e le indagini successivamente compiute onde l'elemento di convinzione che si può invocare da questo rilievo è – della effettiva compilazione dell'inventario in quanto dovendo essere fatto ad officina aperta – doveva seguire per ambiente comprendendo quanto si trovava ed è ovvio d'altra parte l'osservazione del Rag. Broglia che se l'inventario fosse stato preordinato per il fine che si vuole insinuare, sarebbe stato con poca fatica compilato in modo inappuntabile:

- b – in ordine alla deposizione rilevava il perito Astuti nella sua prima relazione che essa è insufficiente spesso senza indicazione di peso o di altra unita di misura, senza indicazione di prezzi unitari per i singoli articoli e quel che è peggio senza prezzo per ogni singola voce ma con sola indicazione di cifre sintetiche riferiti a gruppi – di materiali la cui descrizione occupa talvolta 5/5 pagine ad una prima osservazione colpisce anche un profano quella cioè che la descrizione delle merci in corso di lavorazione e lavorate per un valore complessivo di £ 2.600.000, è contenuta in venticinque pagine di inventario all'8 Marzo mentre in quello 31 Dicembre formato con evidente preoccupazione – di nulla omettere, la

deposizione di identici materiali per £ 3.200.000 occupa ben centocinquanta pagine ma giustamente osservava la perizia collegiale che si tratta di rilievi – di nessuna importanza in quanto l'inventario non perfetto come descrizione non significa certamente senz'altro inventariato redatto a scopo delittuosa, e la più o meno lunga e completa descrizione non è certo elemento sufficiente per stabilire errato e colposo quello breve e perfetto e reale quello lungo in ispecie poi trattandosi di materiali in corso di lavorazione con denominazione comune in tutte le fasi della lavorazione e nell'impossibilità di determinare per ogni singolo pezzo lo stato di lavorazione per seguire l'inventario ad officina aperta e progredire costantemente la lavorazione onde anche questo rilievo non può né escludere la effettiva compilazione dell'inventario ne 6/6la erronea deperizione dei singoli articoli; compresi.

- c – in ordine alla valutazione in genere osservava il perito Astuti nella sua prima relazione che le valutazioni riferite a singoli articoli e quindi facilmente controllabili sono quasi tutti o normali od alquanto esagerate mentre invece le valutazioni corrispondenti a cifre sintetiche, riferito a gruppi di materiali sono enormemente inferiori al vero come gli risultò – da minute indagini fatte sullo stesso bilancio rilevando che tra le merci vennero erroneamente comprese delle macchine, attrezzi ed utensili per Lire 50.000, i motori sono segnati a cifre varie, le vetture finite a prezzi di vendita, vi si trova segnata a pag.96 N. 5 cannoni per 7/7 a £ 1500 eguale a £ 75.000, - a pag.97 attacchi varii in tutti i generi e qualità £ 15.000 senz'altra indicazione e N. 2 motori da £ 174 Hp per complessive lire 175.521 senza indicazione del grado loro di costruzione che giustifichi in qualche modo il valore ad essi attribuito e su questo rilievo si divenne all'udienza di prima sede nel quesito primo della difesa è ovvio però che anche questi rilievi sono contrari alla tesi invocata dal perito, - di vero: -

  - gli utensili ed attrezzi il cui valore è conglobato con quello del materiale in lavorazione erano quelli effettivamente in uso nei varii reparti al momento dell'inventario, fatto, ed ammesso, ad officina funzionante e che quindi non potevano esser rimessi al riporto speciale come si può fare solo a officina ferma ed il fatto che questi elementi sono riportati fra le merci dei varii riparti servirebbe ancora a dimostrare la effettiva compilazione dell'nventario come osservano i periti Fornaca e Bergadani e la perizia collegiale.

  - la differente valutazione dei motori si riferiscono al grado di lavorazione nel quale il medesimo poté trovarsi in quanto osservarono i periti Fornaca e Bergadani come dal momento che un motore è cominciato non può essere in officina altrimenti chiamato che motore mentre pure deve passare attraverso a tutti gli stati successivi di lavorazione, e che identici criteri di valutazione e di accertamento vennero del resto usati negli inventari semestrali ed annuali delle due società Fiat sia anteriormente che successivamente all'8 Marzo. -

  - le venti vetture finite da 16 Hp a Lire 10.500 caduna e le sessantacinque vetture finite da 24 Hp a £ 13.700 caduna, le une e le altre a prezzo di vendita perentoriamente esclude la tesi del preordinamento di utile e giustamente osservava la perizia collegiale che è ben naturale riconoscere come queste valutazioni dovessero essere uguali o più prossime al prezzo di vendita che a quella di costo visto che il lavoro del primo bimestre 1906 doveva ed era stato conteggiato alla vecchia Fiat per formare parte delle £ 7.200.000 di patrimonio da reintegrare come giustamente osservava il Rag. Broglia che qualora non si fossero inventariate al prezzo di vendita (che era la ragionevole valutazione che si doveva applicare perchè si trattava di chassis venduti) l'utile della vendita circa £ 400.000 sarebbe andato a beneficio dell'esercizio della nuova Fiat, mentre invece restò incorporato all'inventario liquidazione. -

  - la semplice dicitura – cinque cannoni per carta – specie nell'inventario d'una fabbrica d'automobili serve a dimostrare che si tratta di errore materiale di scritturazione – cannoni – invece di camions come spiegò alla udienza di prima sede la teste Roncetti Virginia che ebbe a copiarlo sui libri bollati della società, come il riporto a £ 1.500 caduna con la cifra complessiva di £ 75.000 dimostra che si trattava

ancora di errore materiale o nell'una o nell'altra cifra se nella seconda contraria alla tesi del preordinamento di utile in quanto lì diminuzioni di ben £ (75.000 – 7.500) 67.500 ma impossibile nella prima per il prezzo di – costi dei camions -di molto superiore alle 1.500 mentre il prezzo di vendita era di detta cifra coll'appunto di uno zero a destra, come si vedrà nell'ulteriore svolgimento del quesito, nel raffronto – del costo di produzione fra gli esercizi 1906 – 1907.-

- in difetto di indicazioni sia in ordine agli attacchi varii che agli otto motori da ventiquattro Hp si riporta nuovamente alla questione precedente del difetto di descrizione per rilevarne i prezzi.-alle ricordate ovvie osservazioni il perito Astuti si limitava ad opporre – che i rilievi – contenuti nella prima relazione finale ed in quelle successive relative alle modalità pratiche e tecniche con le quali venne fatto l'inventario 8 Marzo segnatamente per la voce merci in officina sono in evidente ed aperto contrasto con le modalità costantemente seguite – dalla Fiat tanto nei precedenti, quanto nei successivi inventari e tali da indurre nella convinzione che alla data 8 Marzo non sia stato fatto il completo accertamento e la corrispondente analitica valutazione della rimanenza di quelle in corso di lavorazione e lavorate in officina, ma che al contrario dopo un sommario ed incompleto accertamento siano stati applicati i prezzi necessarii per concorrere alla formazione d'una somma preventivamente fissata, nella esatta misura del saldo contabile 8 Marzo più un milione d'utile lordi a calcolo e certamente conseguito durante il periodo 31 dicembre 1905 – 8 Marzo 1906.

- ma dimostrata insussistente e contraria alla tesi che voleva sostenere i rilievi della prima perizia e non essendosi più nella seconda e terza occupato di questa assesta irregolarità sulla valutazione in genere non può ottenere miglior fortuna l'argomento su ricordati di udienza in quanto, come osservava, la perizia collegiale: se non venne fatto l'accertamento non si può affermare poi che essa venne fatta senza criterio alcuno e se non fosse stato fatto il reale accertamento, neppure le voci singoli, che la perizia ha riconosciuto esattamente descritte e valutate avrebbe potuto iscriversi all'inventario a meno di ammettere che per lo meno il reale accertamento è stato fatto per quegli articoli e non per i restanti valutati globalmente se pur descritti con minuzia.

- d – in ordine alle valutazioni globali il perito Astuti nella sua prima relazione per meglio dimostrare che le valutazioni corrispondenti a cifre sintetiche riferite a gruppi di materiali erano enormementi inferiori al vero osservava essergli risultato da minute indagini fatte raffrontando i prezzi dell'inventario 8 Marzo con quello del successivo 31 Dicembre e che per quei gruppi la cui descrizione permise di fare un sicuro ed attendibile raffronto fra i prezzi segnati all'8 Marzo e quelli segnati al 31 Dicembre dal perito Astuti rilevato in numero di cinque che riportava nella sua relazione ed applicando ai singoli articoli dell'inventario 8 Marzo i prezzi corrispondenti a quello 31 Dicembre ed attenendosi sempre ai prezzi minimi e nei casi dubbi lasciando in bianco i prezzi corrispondenti ad articoli non identificati otteneva un totale di questi cinque gruppi di Lire 164.458,70 mentre nell'inventario 8 marzo figurano per sole complessive lire 46.776 con una differenza in meno di £ 117,682,70.

- la perizia collegiale rilevava che si tratta di materiali in corso di lavorazione e la denominazione degli articoli, comuni a tutta la fase di lavorazione non basta ad affermare il valore perciò il parallelo di valutazione manca della essenziale condizione di omogeneità delle sue voci essendo formulato unicamente nella equivalente oggettiva di nomenclatura nei due successivi inventari e senza rigoroso accertamento per i diversi articoli del relativo grado di lavorazione e la stessa omissione di descrizione particolareggiata lamentata dal perito per talune parti dell'inventario di liquidazione è la prima causa della impossibilità per qualsiasi perito, fosse pure tecnico di costituire un paragone di valutazione tanto attendibile da poter trarre un fondato apprezzamento sulle valutazioni e da saltuarie osservazioni accertò le maggiori variazioni di valore di un medesimo oggetto a seconda della particolare fase di lavorazione e così materialmente in ragione della pagina dell'inventario e così venne in gran parte riscontrata la ricostruzione approssimativa, analitica delle valutazioni riassuntive nell'inventario d'officina

a loro richiesta presentata e preparata dalla Fiat, dalle quali risulta che la minor valutazione denunciata in perizia in £ 117,683,70 si riduce nel parallelo delle analisi a Lire 9764,11 e nelle trentatre analisi di ricomposizione di altrettante valutazioni globali per complessive £ 220.027,50 la minor valutazione apparirebbe affatto trascurabile, data anche l'incertezza della omogeneità dei dati, in quanto importerebbe circa £ 217.000.

- il perito Astuti nella terza sua relazione osservava che nel computo da lui eseguito il cui risultato non costituiva nella perizia altro che un maggior indizio, i nuovi periti ritennero opportuno di ritornare estendendolo a tutte le valutazioni globali comprese nell'inventario del liquidatore; le indagini al riguardo vennero però fatte dall'ufficio di ragioneria della Fiat ed il risultato fu naturalmente contrario a quello da lui ottenuto ed insisteva nella necessità di ricorrere all'opera di un perito tecnico specialista in materia come aveva proposto ed insistito.

-Non solo il perito Astuti ma anche il Rag. Broglia aveva instato per una perizia tecnica, instanza, respinta dalla Sezione di Accusa con la duplice considerazione che gli elementi contabili hanno dato modo di fare il conteggio circa il quantum della svalutazione fatta nell'inventario di liquidazione che fu ammesso dagli imputati e d'altra parte non si potrebbe più ordinare una perizia tecnica a tanta distanza di tempo che ne renderebbe impossibile la esecuzione e questa instanza della perizia tecnica scuote l'attendibilità delle osservazioni e rilievi fatti dal perito Astuti, se riteneva la necessità di suffragarli col responso del tecnico specialista.

- Ma i ricordati rilievi furono ancora scossi dalla deposizione all'udienza di prima sede dal teste Rag. Odasso Francesco Mario che era praticante nell'ufficio del Prof. Astuti quando ebbe l'incarico della perizia che ci occupa ed era dallo stesso mandato alla Fiat per fare dei rilievi che affermò aver eseguito con tutto scrupolo e con la maggior diligenza ma aggiunse:"ho poi constatato che non tutti i rilievi da me fatti furono dall'Astuti compresi nella sua relazione di perizia e circa gli inventari feci sette od otto rilievi con i relativi confronti, ma nella perizia né furono portati solamente cinque omettendo quelli che davano o risultati inferiori o pressochè eguali alle risultanze dell'inventario," né il perito Astuti, lo smentì anzi presentò un fascicolo di carte e memorie che il testimone esaminò e riconobbe che in parte contenevano le minute delle sue operazioni.

- Ora la circostanza d'avere il perito Astuti compreso nella sua prima relazione solo i cinque rilievi che accertavano una notevole differenza e non gli altri che davano risultati opposti dimostra che quanto meno in questa parte la relazione non ebbe cura di raccogliere tutti gli elementi tanto d'accusa quanto di difesa ma che riportò solo quelli necessari alla dimostrazione di una tesi il che scuote l'attendibilità della perizia, tanto più che la gravità dei rilievi indicati lo avrebbero dovuto consigliare di estendere le indagini anche alle altre valutazioni globali e ben lo comprese il perito quando osservava che tale controllo non potè naturalmente essere fatto per tutta la categoria che ora esaminiamo per insufficienza di indicazioni nella descrizione delle singole partite dell'inventario 8 Marzo, ma ebbe cura lo stesso perito di smentirsi quando alla sentenza di prima sede presentava il parallelo per le valutazioni globali dell'8 Marzo ed analitiche del 31 Dicembre comprendenti tutti i trentatre gruppi con la ricostituzione del valore eccetto per i due comprendenti essenzialmenti attrezzi e macchine diverse non suscettibili di confronto, ed all'esame del detto parallelo risulta che le partite riportate nella prima relazione furono scelte fra quelle che presentavano una maggior differenza in più e fra queste le due più importanti.

La difesa portò alla udienza di prima sede, quella perizia tecnica respinta dalla sezione d'accusa nell'unico modo ancora possibile col dedurre cioè a perito e Direttore tecnico dello stabilimento Ing. Fornaca Giulio il quale per la pratica della speciale lavorazione fu in grado di eseguire a preferenza d'ogni altro il raffronto dei prezzi con esauriente dimostrazione delle ragioni che li indussero a indicare prezzi diversi da quelli riportati dal perito Astuti e di quelle che lo portarono alla presunzione del grado di

lavorazione venne alla conclusione che non risponde al vero la asserzione Astuti di avere sempre nel confronto paragonati fra loro materiali identici ed applicati i prezzi minimi e che le cinque categorie esaminate in modo speciale dal perito fiscale le quali nell'inventario 8 Marzo rappresentavano la somma complessiva di £ 46.776 con le correzioni apportatevi ed applicando i prezzi corrispondenti dell'inventario 21 Dicembre ottenevano £ 48.562 con una differenza in meno all'8 Marzo 1906 di £ 2796 invece delle 117,682,70 dichiarate dal perito fiscale.

-Osservavano ancora i periti Fornaca e Bergadani che l'esame dettagliato della dicitura dei materiali di questi trentatre gruppi prova che corrispondono a quella parte di materiale che in qualunque officina sia perchè provvisti da fornitori esterni già finiti, sia perchè non richiedenti che poca lavorazione, vengono lavorati e tenuti in quantità nei magazzini speciali di ogni reparto assieme con i materiali dello stesso genere, residuo degli anni anteriori, la valutazione globale di questo materiale, che può esser eseguita con largo criterio ed il cui importo non può portare variazioni sensibile nell'esistenza complessiva e l'operazione ammessibile in qualunque inventario e non può essere per nessun pratico elemento sufficiente a far dubitare dell'esistenza effettiva dell'inventario stesso.-e- non solo i periti Gitti, Gobbi e Bottino osservavano che le valutazioni globali di cui è caso, messe in relazione a quelle analitiche 31 dicembre 1906 nonostante le difficoltà tecniche di un confronto preciso per le une e le altre hanno tuttavia dimostrato l'uniformità dei criteri seguiti nella valutazione delle merci indicate nei trentatre gruppi sia all'8 marzo che al 31 dicembre 1906; e la differenza rilevata complessivamente per le valutazioni delle due differenti epoche ammonta come al prospetto prodotto a £ 220.027,50 e pur ammettendo che tale cifra possa essere maggiore o minore per le difficoltà tecniche del confronto rimane però sempre escluso nel modo più assoluto che la differenza possa superare Lire 10.000.

-Ma anche i periti Conti e Gagliardi osservavano che i paralleli voluti costituirsi per i trentatre gruppi delle valutazioni globali per accertarne la pretesa minor valutazione 8 Marzo rispetto al 31 Dicembre – come se ne ebbe prova all'udienza con la perizia tecnica sono inconcludenti agli effetti della svalutazione che si credette di rilevarsi in quanto furono errati i prezzi 31 Dicembre che vi vennero applicati.

-A tutte queste osservazioni, ed ai singoli dettagli che è ozioso qui riportare in quanto condurrebbe ad una indagine troppo minuta, il perito Astuti nulla fu in grado di opporre evidentemente per le ragioni che gli facevano invocare la perizia tecnica, ma assodata l'impossibilità materiale di questa ed essendosi supplito coll'unico modo ancora possibile e le risultanze essendo stato concordemente accolte da tutti i periti eccetto che dall'Astuti senza però accingersi a combatterla o dimostrarne erronei i rilievi si deve concludere che anche le trentatre valutazioni globali non possono dimostrare né lasciar supporre, che l'inventario 8 Marzo 1906 non sia stato effettivamente formato e tanto meno poi che sia stata apportata una svalutazione di prezzo agli oggetti compresi in relazione alla fase di lavorazione nella quale si trovavano.

- e – in ordine all'arrotondamento di cifre il Rag. Broglia nel primo suo memoriale presentato nell'interesse della società aveva osservato in ordine all'inventario 8 Marzo – ed alla voce – materiale in corso di lavorazione e lavorato – che venne fatto l'accertamento reale dell'esistenza limitandone l'importo (di molto superiore) al saldo contabile del conto esercizio più l'utile lordo dal primo Gennaio all'8 Marzo calcolato nella cifra di un milione ed affermava il perito Astuti nella sua prima relazione che è esatta od almeno molto prossimo al vero la determinazione dell'utile lordo dell'esercizio conseguito a tutto l'8 Marzo nella somma di un milione quindi se minore valutazione vi fu come afferma il liquidatore questa dovette difendere dal mancato accertamento d'una parte della rimanenza poiché l'inventario delle rimanenze in magazzino appare in tutte regolare e fatto analiticamente, complessivamente per tutta la rimanenza di merci rilevava intanto come il liquidatore stesso esplicitamente ammette che la valutazione circoscritta alle risultanze contabili fu di molto inferiore all'esistenza reale, cosa che mentre in apparenza potrebbe sembrare criterio prudente, in realtà invece avrebbe dovuto preoccupare il liquidatore per

l'impossibilità in cui la società veniva necessariamente a trovarsi alla fine dell'esercizio 1906 di seguire identici criteri.

-E per vie meglio dimostrare la ricordata sua tesi del preordinamento di utili per il primo esercizio osservava ancora che nell'impostazione delle singole somme che concorrono a formare il totale di ogni sezione si ebbe cura di impostare alcune cifre talune corrispondenti a singoli articoli altre corrispondenti a tutto un gruppo per modi da raggiungere la somma prestabilita e così – la prima sezione – Motori ha un totale di Lire 250.000 esattamente formato da singole partite grandi e piccine; la seconda – collaudo – per raggiungere le £ 60.000 si aggiunge l'ultima partita di materiali diversi a corpo – per Lire 2302,50; alla terza – carter – raggiunge il totale di £ 200.000, con l'ultima partita – accessori varii – di £ 700; la quarta termina con una somma complessiva di £ 5845, ed il totale ammonta a £ 30.000; la quinta ha un ultima somma di £ 2860 che parimenti, ne forma il totale di £ 30.000; il totale della sesta è di £ 50.000 formata con l'ultima partita di Lire 14176 essa pure posta a caso dopo una lunga descrizione di articoli il cui valore è affatto diverso; la settima con identico procedimento ha l'ultima partita di £ 16273 e si chiude con un totale di £ 70.000; l'ottava ha termine con la partita – diversi recipienti di pece greca ed altri oggetti - £ 806 ed il totale di £ 30.000; la nona è ancora chiusa col totale di £ 55.000; la decima di £ 50.000 aggiungendovi le ultime £ 10.000 ripartiti in due di £ 9961 l'una è di £ 39 l'altra; l'ultima poi - montaggio – si chiude con un totale di £ 1.807,021 formata con la partita già rilevata di N. 8 motori da 174 Hp valutati in £ 175.521 ed afferma che questa cifra non venne più arrotondata perchè la somma totale ascendesse a £ 2.647.021,83 con tutta l'apparenza, portata in bilancio, - di essa il risultato ad un inventario scrupoloso ed occorrendo anche i 38 centesimi si aggiungono ad un articolo di tiro che era valutato £ 89 per modo che il totale risultò £ 250.000,38.

In queste sono comprese tutte le valutazioni globali già esaminate onde non rimane che l'arrotondamento di cifre spiegato dalla perizia collegiale col fatto che volendo limitare il saldo del conto officina più 1 milione d'utile lordo 1° Nel gennaio 8 marzo 1906 l'espediente applicabile era un solo mettere in relazione di eguaglianza l'accertamento totale le sue valutazioni con la somma complessiva come afferma aver fatto il liquidatore e che questo sia stato effettivamente il sistema seguito venne asserto all'udienza di prima sede dal teste Bergadani Rag. Ferdinando il quale premesso d'aver eseguito col Revelli l'inventario 8 marzo preciso e minuto per quanto era possibile ad officina aperta passando riparto per riparto, accertandone partitamente la merce, facendo ove si poteva la valutazione analitica e nei pochi altri casi nei quali non era questa possibile valutando complessivamente specificò: il Broglia fece la riprova contabile considerando il saldo contabile per il conto officina più l'utile approssimativo di £ 1.000.000 e ne risultò che le nostre valutazioni erano state esattamente corrispondenti ma siccome poi ad inventario finito, il Revelli mi disse che vi era stato uno spostamento di merce 4/4 avvertì il Prof. Broglia il quale temendo di altro spostamenti portò la cifra di 1.030.000 ad 1.000.000 rotondo in più – della situazione contabile, facendo alcune riduzioni alle valutazioni globali ma però – in somma non superiore alle £ 30.000. -

Si discusse – lungamente all'udienza di prima sede su questa dimostrazione di cifre proponendo la difesa degli imputati tre quesiti diretti ad accertare se la ricordata svalutazione non rappresenti una ordinaria e precedente norma d'accertamento. del valore inventariato, e se an generi svalutazioni non si riscontrino negli altri inventari sia precedenti che conseguenti e tutti i periti concordarono nel ritenere che la svalutazione applicata alle merci all'otto Marzo riportando l'inventario relativo uguale al saldo conto più il milione di utili per misura prudenziale identica a quella seguita negli esercizi precedenti e susseguenti in cifra forse maggiore discordando il solo perito Astuti per insistere nella ricordata sua osservazione che venne applicata per concorrere alla formazione della somma preventivamente fissata.

Fra le due opposte tesi fondate sulla documentazione di cifre ritenne la Corte più attendibile quella che trova la sua conferma nella deposizione del teste Bergadani e nella consuetudine dei precedenti e

susseguenti bilanci tanto più che se quello 8 Marzo fosse stato predisposto con lo scopo criminoso affermato dal perito Astuti ben poteva esser formato con maggior facilità in modo da non fornire appigli a rilievi e certo sarebbero state evitate quelle chiusure delle risultanze di ogni singola sezione in cifra tonda, ad ogni modo accertato dallo stesso perito Astuti che le valutazioni riferentesi a singoli articoli e quindi facilmente controllabili sono quasi tutte o normali od alquanto esagerate, ed esclusa dai sovra ricordati rilievi che le valutazioni corrispondenti a cifre sintetiche riferite a gruppi di materiale fossero inferiori al vero, ed accertate che il raggruppamento di queste attività corrisponde al saldo contabile salvo la lieve differenza che sarebbe stata eliminata con la decentazione delle cifre si deve concludere che neppure questo rilievo può dimostrare un preordinamento di utili coll'inventario del valore delle merci e tanto meno che l'inventario non sia stato eseguito nelle modalità deposte dai ricordati testi Bergadani, Pallavicini ed Ing. Marchesi.

La tesi del preordinamento di utili è contraddetta dalla surricordata circostanza della valutazione degli 85 chassis finiti al prezzo di vendita anziché a quello di costo escludendo così senz'altro il beneficio di circa £ 400.000 secondo il perito Astuti e di £ 425.000 secondo i periti Gitti, Gobbi e Bottino alla nuova società conteggiandoli alla vecchia, in quanto sarebbe riuscito ben più facile l'elencare le merci al valore reale di lavorazione conteggiando i chassis finiti al prezzo di costo anziché seguire quel complicato e difficile studio presupposto dal perito Astuti – di fissare preventivamente il prezzo complessivo della categoria – merci in officina – ripartirlo successivamente per pagina impostando in ciascuna talune partite corrispondenti ai singoli articoli a prezzi normali o superare al normale ed aggiungendovi gruppi con forte svalutazione per raggiungere il totale a piè di pagine.

Ne può portare a difforme conclusione il rilievo del Procuratore Generale nei motivi aggiunti che se la rimanenza iniziale si fosse valutata a prezzo di costo altrettanto si sarebbe dovuto fare per quella finale quindi con una differente valutazione avrebbe potuto trovare una esauriente giustificazione nella osservazione prospettata dal Rag. Broglia nel secondo suo memoriale che si trattava di chassis pronti per la consegna ai clienti ai quali diffatti furono rimessi nello stesso mese di Marzo e che la chiusura dell'esercizio avvenendo ad epoca fissa prestabilita potrebbe render facile di ridurre al minimo numero le vetture pronte in magazzino o da consegnare ai clienti ultimati lasciando così pressoché tutto il beneficio della rimanenza iniziale all'esercizio, venne assodato dallo stesso perito Astuti nella ricostruzione definitiva del raffronto dei costi di produzione presentato all'udienza e riconosciuto esatto in questo dagli altri periti che l'inessere al principio dell'esercizio che ci occupa era di 85 vetture e quello alla chiusura di sole cinquantanove con una differenza quindi in meno di ventisei vetture le quali al prezzo medio di profitto come sopra accertato di £ 5.000 per vettura avrebbe sempre lasciato un benefizio di £ 130.000 a favore dell'esercizio e lo stesso perito Astuti inoltre nello stesso mese di Marzo e che la chiusura dell'esercizio avvenendo ad epoca fissa prestabilita potrebbe render facile di ridurre al minimo numero le vetture pronte in magazzino o da consegnare ai clienti ultimate lasciando così pressoché tutto il beneficio della rimanenza iniziale all'esercizio, venne assodato dallo stesso perito Astuti nella ricostruzione definitiva del raffronto dei costi di produzione presentato all'udienza e riconosciuto esatto in questo dagli altri periti che l'inessere al principio dell'esercizio che ci occupa era di 89 vetture e quello alla chiusura di sole cinquantanove con una differenza quindi in meno di ventisei vetture le quali al prezzo medio di profitto come sopra accertato di £ 5.000 per vettura avrebbe sempre lasciato un benefizio di £ 130.000 a favore dell'esercizio e lo stesso perito Astuti inoltre calcola il valore dell'inessere iniziale in £ 1.100.500 e quello alla chiusura dell'esercizio 31 Dicembre 1906 in £ 809.900 con un benefizio quindi a favore dell'esercizio di £ 290.600 anche con la identica valutazione – delle due rimanenze -.
La tesi del preordinamento di utili è ancora contraddetta dal fatto ammesso pure dal perito Astuti che il liquidatore fatturò alla nuova società per £ 264.800 una partita di chassis che si trovavano presso terzi e dovevano essere spediti alla esposizione di Milano, è vero che questa somma servì a pagare delle

passività le quali avrebbero invece gravato sull'esercizio ma se si fosse voluto predisporre degli utili a favore del primo esercizio è d'intuitiva

evidenza che si lasciava a questa il vantaggio del valore dei ricordati chassis pur sopportando pesi non di sua competenza mentre il sistema seguito confermava che si volle procedere con la maggior regolarità contraria alla tesi della svalutazione perché se ne avvantaggiasse l'esercizio successivo.

Esclusa è del pari la maggior valutazione dell'inventario 31 Dicembre1906 sia perché non più invocata dal perito Astuti a giustificazione dell'asserto minor utile conseguito dall'esercizio 8 Marzo – 31 Dicembre 1906 sia perché dimostrata infondata dal concorde deposto dei testi Bergadani, Pallavicini, Roncetti, Marchesi e Racca Avv. Enrico amministratori della Fiat il quale dichiarò: presi personalmente parte all'inventario 31 Dicembre 1906 e posso perciò assicurare che l'accertamento del valore del materiale fu fatto nel modo più esatto e scrupoloso e quindi tutte le valutazioni di oggetto per oggetto furono normali e quando qualcuna pareva non corrispondesse per esser ben sicura si andava alla fonte verificando note e documenti relativi, fu in sostanza un lavoro di coscienza e regolare e posso assicurare che a quel prezzo lo avrei comprato io tanto ero sicuro della coscienziosità con cui i prezzi si erano fatti ed il teste Ferraris Dante che ebbe ad esaminare quel bilancio per assodare le condizioni nelle quali si trovava la società e se vi erano eventuali responsabilità deponeva: esaminai lungamente e minutamente il bilancio 31 Dicembre in tutte le singole sue parti ma non esaminai l'inventario perché sapevo che sempre venivano controllate dall'avv. Racca con quell'altra competenza sua e con quella scrupolosa diligenza che era come se lo avessi guardato io personalmente quindi me ne fidai completamente con animo sicuro.

Assodato così che le scritturazioni dell'inventario 8 Marzo 1896 (ndr. 1906) non giustificano una presunzione di sensibile svalutazione ed esclusa una plusvalutazione del bilancio 31 Dicembre sarebbe pressoché frustranea l'indagine sulla dimostrazione indiretta basata dal perito Astuti sul rapporto della produzione dei due diversi esercizi per ricavarne il costo complessivo di produzione ragguagliato alla entità dei prodotti in specie che la perizia collegiale osserva che troppi sono i coefficienti che possono sfuggire nel ricostruire per parallelo i conti di costo cosicché pur completati come meglio può suggerire l'indagine più minuziosa e la nessuna prevenzione sul valore effettivo dei risultati ottenibili, non se ne possa mai trarre delle deduzioni e conclusioni assolute, ma avendovi insistito nella odierna orale discussione della causa il Pubblico Ministero per dimostrare che effettivamente l'esercizio 8 Marzo – 31 Dicembre 1906 ebbe un minor utile quanto meno di £ 800.000 – deve pure essere dalla Corte esaminato il costo produzioni – dei due esercizi.

2°- nel raffronto della produzione onde fornire in via indiretta la dimostrazione della svalutazione nell'inventario 8 Marzo 1906 il perito Astuti scelse gli esercizi 1906 e 1907 ed a prescindere da ogni indagine, sulle ragioni che possono aver indotto il primo perito nel prescieglière quei due esercizi che sarebbe oramai oziosa, sia perchè seguita dagli altri periti sia perchè su quei due esercizi si imperniò tutta la discussione di istruttoria e di udienza è necessario oerò ricordare come lo stesso perito Astuti nella sua prima relazione giustificava la scelta osservando che: "presentano maggior attendibilità e possibilità il confronto sia per la entità massima della produzione sia per la poca sensibile differenza di costo delle materie prime fra i due anni successivi" - dai conteggi eseguiti veniva a stabilire una differenza di costo produzione fra i due esercizi di Lire 1.407 che però ridusse a £ 1.200 per vettura per le variazioni del tipo prodotto negli esercizi

stessi ma dovette poi ammettere nel corso del giudizio ed all'udienza, delle differenze nel costo di produzione concretato in definitiva, nell'elenco prodotto all'udienza nella complessiva cifra di £ 1.223 per vettura la quale farebbe scomparire completamente la ricordata differenza ed in conseguenza la asserta svalutazione della merce nell'inventario 8 Marzo 1906, però malgrado questa sensibile differenza di conteggio il perito Astuti che nella prima perizia aveva constatata una differenza di non meno di Lire 1,100.000 di minor costo apparente della produzione nel 1906 in confronto a quello dell'esercizio 1907 nella relazione di udienza indusse di poco questa differenza accertandola in £ 810.000, la quale è contraddetta da tutti gli altri periti così è necessario addentrarci nell'esame dei varii coefficienti che possono accertare ed escludere una differenza nel costo produzione fra i due esercizi.

Accerti il perito Astuti il costo di produzione aggiungendo all'inessere col quale si iniziò la lavorazione, i materiali e le spese di esercizio detraendo la resa merce ai fornitori, i ricavi indipendenti dall'esercizio automobilistico e la rimanenza merce dividendola quindi per il numero delle vetture effettivamente prodotti nell'esercizio e su queste non vi è sostanziale diverio in quanto il perito Astuti venne nel calcolo d'udienza ad accendere una differenza fra i due costi di produzione di Lire 1.894 mentre la perizia collegiale l'aveva accertata in Lire 1.900 ed il Ragioniere Broglia nell'interesse della società la sostenne fin dal secondo suo memoriale in £ 1.840 ed i periti Vitale, Cotta, Ramerino, Fornara, Gitti, Gobbi e Bottini dissentono sulla differenza sostenuta dall'Astuti la quale deve essere in conseguenza presa per base della indagine perchè rappresenta pressochè la media delle accennate differenze, non potendosi in simile calcolo avere dei dati precisi come riconoscono tutti i periti.

Non vi è del pari dissenso fra i periti sulla differenza di Lire 1.323 – di maggior costo della produzione 1907, per maggiori spese industriali, aumento costo materie prime, differenza di tipi di vetture proposte, messa in moto automatica, pezzi ricambio e sostituzioni materiali, somma dedotta dalle ricordate Lire 1.894 di differenza la riduce a sole Lire 571 ma a questa il perito Astuti vi aggiunse altre £ 336 – di minore costo della produzione 1906 in confronto con quella 1907, per ammortamento marca non intervenuto nel 1907 portando così la differenza a £ 907, aumento non contestato dagli altri periti in quanto era già stato prima calcolato dalla perizia collegiale sostenendo che la svalutazione della marca era avvenuta a carico dell'officina prima contraddetta dal perito Astuti ma ammessa all'udienza onde l'indagine si riserva ad accertare se effettivamente detta somma sia del tutto ingiustificata come sostenne il perito Astuti possa essere eliminata dagli altri coefficienti indicati nella perizia collegiale:

a-dalla quota spese generali:

b-dalla differente valutazione dell'inessere alla chiusura del due esercizi 1906 e 1907 -

c – da una maggior percentuale di aumento sulle materie prime oltre il 7% calcolata:

alle quali la perizia Gitti, Gobbi e Bottini aggiunse:

d – il minor numero dei chassis dell'inessere al trentuno Dicembre 1907.

-a- rilevava il perito Astuti nella sua prima relazione nell'esame delle risultanze del bilancio 31 Dicembre 1907 che non venne più computato alcun aumento per quota di spese generali come erasi fatto nell'inventario precedente alla considerevole misura del quindici per cento e rilevava la perizia collegiale che questo coefficiente è troppo importante perchè non lo si debba valutare come ogni altro in un conto di responsabilità accertabile in lire e centesimi quale è l'attuale, e senza entrare in merito e discutere sulla razionalità o meno della impostazione della quota di spese generali in aumento del valore delle rimanenze di officina al 31 Dicembre 1906, poiché essa occorse nell'inventario 1906 e non ebbe luogo con quello 1907, e per essere aumentò apparentemente il costo della produzione 1907 si deve procedere alla rettifica del conto in quanto dipende dall'indicata causa ed al 31 Dicembre 1906 le spese generali caricate sul valore della rimanenza in officina fu di £ 351.816,55 (come dalla dimostrazione del perito Astuti nell'allegato N. 51 alla sua prima relazione) che ripartita su 894 carrozze fabbricate nell'esercizio 1900 (ndr. 1906) costituiscono una minor spesa apparente della vettura 1906 di £ 393,33 e così per ciascuna unità (vettura prodotta) di £ 394 ed osservava il perito Astuti nella terza sua relazione che la perizia collegiale tenne altresì calcolo del mancato aumento nel 1907 della quota di spese generali applicata nella misura del 15 % alla rimanenza 31 Dicembre 1906 per quanto questo elemento fosse quasi integralmente compensato dall'accantonamento sul valore della marca dei disegni modelli e brevetti computato come maggiore spesa di produzione del 1906 e non del 1907, onde avendo nel calcolo finale d'udienza computate le £ 336 del minor costo produzione 1906 per l'ammortamento marca doveva pure riconoscere le £ 394 del mancato aumento del 1907 della quota di spese generali le quali per la dimostrazione di cui nell'allegato 51 alla prima relazione ammontavano a £ 351.816,55 si deve di altrettanto diminuire la ricordata cifra di £ 800.000 che si riduce in conseguenza a Lire 458.000 in cifra tonda.

- b – sulla differente valutazione dell'inessere alla chiusura dei due esercizi 1906 e 1907 osservava ancora il perito Astuti nella sua prima relazione sui risultati del bilancio 1907 che indipendentemente

dalla svalutazione straordinaria apportata nell'inventario del dicembre 1907, l'inventario delle rimanenze di materiale in officina lavorato e non, appare fatto razionalmente a prezzi di costo talvolta inferiori a quelli indicati nell'inventario 1907 ed osservava la perizia collegiale che la questione dei – criteri di prudenza – indipendentemente dalle successive svalutazioni – usate nella valutazione dell'inessere merci al 31 Dicembre 1907 ha avuto grande influenza nell'accrescere l'apparente costo della produzione 1907;a nostra richiesta la Fiat ha fatto compilare e quindi sottoposto al nostro esame il parallelo di valutazione degli inventari dei bilanci 1906 e 1907 ponendo in evidenza i diversi prezzi attribuiti ai motori ed a chassis completi ed ai chassis e camions in costruzione e per quanto il riscontro di quei dati non si sia potuto fare che in parte, pure è risultato con grande evidenza la minor valutazione al 31 Dicembre 1907, la quale ha fatto apparire per l'importo di tale riduzione altrettanto maggior costo della produzione di tale esercizio che accertava in £ 332.445 e quindi un maggior costo della unità vettura dell'esercizio1907 di £ 306.

Il perito Astuti non si occupò di questa cifra né dell'osservazione nella sua terza relazione solo nel prospetto di giustificazione del maggior costo di produzione 1907 presentato all'udienza afferma d'aver eliminato il coefficiente – minori valutazioni apparenti dall'inventario 1907 – in quanto nella ricostituzione dei conti dimostrativi dei costi tenne calcolo unicamente dalle vere materie prime, però il punto iniziale del pro calcolo come sopra si osservò è il valore della materia impiegata desunti definiti dalla somma dell'inessere al principio dell'esercizio più i materiali e le spese dell'esercizio stesso dedotte le merci rese ai fornitori, i ricavi indipendenti dall'esercizio automobilistico e la rimanenza merci alla chiusura dell'esercizio stesso.

Ora se questa rimanenza subì una svalutazione la sopportò interamente a carico del valore della merce impiegata nella costruzione degli automobili e questa svalutazione deve essere diminuita onde i termini di confronto dei due esercizi corrispondono e sono in conseguenza altre £ 332.000 in cifra tonda che devono essere dedotte dalla ricordata cifra di £ 458.000 residuandosi così a £ 126.000la differenza a giustificare cifra minima che in un calcolo indiretto di ricostruzione di coefficienti attivi e passivi potrebbe anche essere trascurata.

- c – in ordine alla percentuale di aumento delle materie prime osservava il perito Astuti nella seconda sua relazione che ha ritenuto indispensabile di tener conto delle variazioni nel costo delle materie prime ed a questo scopo esaminò le fatture dei principali fornitori nel 1906 e 1907 rilevando un maggior prezzo medio di costo variabile fra il sei ed il sette per cento ed ammettendo senz'altro la percentuale massima sull'impiego delle materie prime calcolato in £ 5.860.000 ricavava un aumento complessivo di £ 393.000 corrispondenti a £ 335 per vettura ancora mantenuto nel conto di udienza.

La perizia collegiale pur calcolando l'aumento del 7% rilevava d'aver fatto lunghissime ricerche accertando aumenti che vanno dal 5 al 6% sino in qualche caso – al venticinque ed al ventinove per cento e furono estese le ricerche anche alle forniture dell'ex Ansaldi pel periodo otto Marzo – sei Novembre 1906 che non risultano direttamente dalla contabilità della nuova Fiat che poteva esser arbitrario il sette per cento ammesso dal perito Astuti quanto il dodici per cento indicato dal liquidatore in quanto per determinare una media assolutamente approssimativa dell'aumento verificatosi sarebbe necessario fare il conteggio di tutte le fatture dei due anni; il che non è ormai possibile sia per il tempo occorrente sia per la difficoltà di raccogliere tutti i dati necessari.

Il perito Astuti osservava nella terza sua relazione, d'avere d'incarico del collegio eseguito i rilievi laboriosissimi poiché trattavasi di prendere in esame tutti i conti dei principali fornitori della Fiat degli anni 1906-1907, rilevare per ciascuna qualità di materiale la eventuale differenza di prezzo e finalmente calcolare sull'importo totale delle forniture 1907 la percentuale media adeguata di aumento, indagini dapprima estese ai fornitori della sezione automobili; trascurando esclusivamente tutti i piccoli fornitori, le fatture per acquisto a pronti ed i fornitori di gomme ed il risultato emergente dall'allegato dava una percentuale media adeguata del 6,35 inferiore a quella ammessa fin dalla prima perizia ed in seguito estese anche il controllo alla sezione officine meccaniche già Ansaldi che confermò quella percentuale mantenuta nella relazione d'udienza.

I periti Gitti, Gobbi e Bottino sostennero nella loro relazione d'udienza che il perito Astuti cadde in gravi errori nel calcolo della percentuale, ed affermarono i testi Marchesi Rag. Enrico: non posso precisare in questo momento di quanto aumentò il costo del materiale ma certo vi fu un aumento gravissimo che venne a gravare sulla merce di maggior consumo causando una grande differenza certamente superiore al venti per cento: - Bergadani Rag. Ferdinando, direttore della carrozzeria Fiat:
nel 1907 la percentuale d'aumento nel materiale di maggior consumo, stagno, rame , alluminio fu anche più del 12%; - Pavesio Edoardo, amministratore delegato della Società – Itala -: l'aumento del materiale nel 1907 fu dall'otto al 15%; - il Cav. Ing. Diatto Vittorio amministratore delegato delle officine industrie metallurgiche: se non erro l'aumento sul materiale fu dal 10 al 15%.
Messa in dubbio la risultanza della percentuale riscontrata dal perito Astuti dalla stessa perizia collegiale contraddetta sulle modalità di accertamento della perizia Gitti, Gobbi e Bottino sulle risultanze dai ricordati test, senza approfondirsi nei minimi calcoli prospettati non contraddetti da Astuti, è ovvio che la percentuale d'aumento calcolata non può dimostrare la sussistenza della plusvalutazione nella residua somma surricordata di £ 126.000 in quanto basterebbe portare la percentuale di aumento dal 7 al 10% calcolare l'aumento sul costo delle materie prime per le ventitre vetture non calcolate dal perito Astuti avendone riportato il conteggio di 1062 anziché delle 1085 od anche semplicemente comprendere nel computo il valore delle merci che non vennero calcolate da Astuti per avere giustificata ancora la ricordata lieve differenza.
- d – minor numero dell'inessere dei chassis al trentuno dicembre 1907 – rilevava la perizia Gitti, Gobbi e Bottino che devesi tener conto anche della differenza per i chassis N. 59 esistenti al 31 Dicembre 1906 e quelli 27 esistenti al 31 dicembre 1907 essendovi fra i due una differenza di 32 chassis calcolata a favore del 1906 ed a danno quindi del 1907 e siccome l'utile industriale medio per chassis fu accertato in Lire 50.000 per cui la differenza di valutazione per i chassis esistenti nell'uno e nell'altro inventario imposta una somma di £ 160.000 ed osservava il perito Astuti di aver eliminato questo coefficiente dalla ricostituzione dei conti dimostratisi dei costi perché più non tenne calcolo né delle rimanenze iniziali né di quelle finali dei chassis, ma unicamente delle vere materie prime.
Nella ricostituzione definitiva della dimostrazione dei costi di produzione 1906 e 1907 presentata alla udienza di prima sede dal perito Astuti erano computati in aggiunta al valore delle merci il prezzo di vendita delle 59 vetture portate nell'inventario 31 dicembre 1906 in £ 809.900 la qual somma veniva dedotta dal costo produzione 1907 ma veniva a sua volta caricata del prezzo di inventario delle rimanenti ventisette vetture al 31 dicembre 1907 in £ 126.030 conteggiando così le prime a £ 13.278 e le seconde a £ 4.667, cioè quelle a prezzo di vendita e queste ad un prezzo inferiore a quello del costo effettivo emergente dal prospetto presentato all'udienza dal perito Astuti formato dall'Ing. Fornara mentre raggiungono la media del prezzo di costo col carico del quindici per cento come sopra calcolato alla produzione del 1907 ma rimane ancora la differenza per prezzo di vendita e di costo in cifra maggiore alle Lire 5.000 indicate dalla perizia Gitti, Gobbi e Bottino ma anche volendola limitare alla ricordata cifra sarebbero altre Lire 160.000 di differenza fra i costi produzione da eliminare perchè i due termini di confronto fossero sia loro paragonabili e resta in tal modo assorbita anche la residua differenza come sopra accertata di £ 126.000 anche indipendentemente dal maggior costo della materia prima nel 1907 oltre il calcolato 7%.
All'udienza di prima sede il Ragioniere Broglia prospettò ancora altra dimostrazione di esclusione di maggiori utili nell'esercizio 1906 in rapporto al 1907 calcolando cioè il prezzo di costo e di vendita per ogni singolo tipo di vettura e moltiplicandolo per il numero di questi aggiungendovi l'utile sui pezzi di ricambio ed a quelli del millenovecentosette (1907) le 9/9 di maggior costo riconosciute dall'Astuti in Lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) venne ad accertare per l'esercizio 1906 (millenovecentosei) un utile complessivo di Lire 4.961.571 (lire quattro milioni novecentosessantunmilacinquecentosettantuno e per il 1907 (millenovecentosette) di Lire 4.942.103 (lire quattromilioni novecentoquarantaduemila cento tre) 10/10 che sottopose all'esame del perito Astuti il quale per quanto insistentemente invitato ad esporre le sue osservazioni al riguardo nulla – obiettò –

dimostrando così di non aver validi argomenti da opporre in quanto non si occupò, neppure nella relazione scritta presentata varii giorni dopo, onde si deve concludere che anche la prova indiretta, prospettata dal perito Astuti concorra ad escludere l'asserta svalutazione mezzi nell'inventario 8 Marzo 1906 (otto marzo millenovecentosei).

3°- Sugli esercizi anteriori all'8 Marzo 1906 possiamo avere prodotta la cifra asserta dal perito Astuti in più degli utili liquidati.

Nell'udienza di prima sede il Rag. Broglia spiegava come il capitale originario di £ 800.000 fosse diventato con gli accertamenti l'inventario di liquidazione dell'8 Marzo 1906 un capitale di 8.000.000 dimostrando che a comporre la differenza in £ 7.200.000 concorse la plusvalutazione degli elementi patrimoniali – marca per £ 1.000.000 l'utile lordo di officina dal 1° Gennaio all'8 Marzo 1906 in lire 1.000.000, terreni in £ 439.782, fondi di riserva eliminazioni £ 1.351.226,63 ed in conseguenza la somma totale di £ 1.515.171,40 che rappresenta il maggiore valore acquistato dagli elementi del patrimonio della Fiat e dagli utili extra industriali (vendita fatta nel 1905 della brevetti Fiat) anche gli utili di esercizio accantonato dalla Fiat si rilevano alla differenza cioè £ 2.684.828,60 la qual somma di utili (come da prospetto presentato) furono applicati agli stabili per £ 1.349.689,15 meno la plusvalutazione dei terreni in £ 909.907,15 al mobilio ed impianti lire 189.847 al macchinario lire 1.573.875,45 alla rimessa lire 11.199 quindi nessuna applicazione di utili né al magazzino né alle merci in corso di lavorazione.-né è possibile che la Fiat potesse avere degli utili di esercizio accantonato su cifra superiore alla predetta di £ 2.684.828,60 in quanto considerando quelli riportati agli azionisti dal 1900 al 1905 in complessive £ 2.424.283 si ottiene

un totale utili conseguiti dalla Fiat sino al 31 Dicembre 1905 di Lire 5.109.111 e se si considera che tutta la produzione della Fiat dalla sua origine al 31 Dicembre1905 per di soli 111 chassis cioè: 52 nell'esercizio 1900, 44 in quello 1901, 108 in quello 1902, 133 in quello 1903, 265 in quello 1904, e 510 nel 1905 si accerta che l'utile medio per ogni chassis fu quasi di £ 5.000 né si può pensare che l'utile fosse superiore basta il fatto che i prezzi di vendita del chassis furono nei precedenti esercizi inferiori al 1906.

Ora il perito Astuti riconobbe nella prima sua relazione:

1° Che la voce – disegni brevetti, modelli marca venne valutata nell'inventario 8 marzo 1906 in lire 724.163,77 quanto cioè mancava con i criteri di valutazione adottati a formare il patrimonio netto di £ 8.000.000

mentre a quel tempo il suo reale valore era indiscutibilmente superiore.

2° Che la voce titoli e partecipazioni segnava un aumento nei titoli Fiat -Ansaldi diventato poi Brevetti Fiat sul prezzo di costo plusvalutazione precisata poi all'udienza in un milione.

3° Che l'utile lordo di officina dalla chiusura dell'esercizio 1905 all'epoca dell'inventario si poteva con qualche attendibilità valutare a circa un milione.

4° che la valutazione della voce, beni stabili appare normale non esagerata né inferiore al valore reale.

5° Che la voce mobilio ed impianti vari raggiunge nel suo complesso una somma attendibile.

6° Che nella voce - Macchinario ed attrezzi – le macchine singolarmente descritte appaiono realmente valutate a prezzo di costo di fattura come si sia potuto accertare con la scorta dei conti dei principali fornitori.

7° Non si occupava della voce vetture lance a benzina – verosimilmente non presentando rilievi d'importanza e riconosceva infine, all'udienza di prima sede nelle contro osservazioni alle deduzioni dei periti a difesa relativamente all'inventario 8 Marzo 1906, concordemente con la difesa, che il beneficio netto sulle vetture di fabbricazione 1900 – 1905 dovette essere alquanto inferiore a quello sulle vetture 1906 – 1907.

Accertato così esatto per relazione dello stesso perito Astuti che l'utile lordo di officina nell'esercizio 1 Gennaio 8 Marzo poteva con qualche attendibilità essere valutato ad un milione resta perentoriamente escluso che questo brevissimo esercizio abbia potuto da solo produrre il maggior utile di £ 810.000 che il perito Astuti afferma esistesse nell'inessere merci all'8 Marzo e lo riconobbe lo stesso Procuratore

Generale nei motivi aggiunti quando osservava: non potevano essere di competenza del periodo 1 Gennaio 8 Marzo 1906 perchè in tal caso l'utile sarebbe stato di quasi due milioni, cosa naturalmente impossibile.

Nel complesso dei precedenti esercizi dalla costituzione della società riconoscendo ancora il perito Astuti oltre il ricordato milione e quello della plusvalutazione dei titoli attendibile il valore della marca e risultando il fondo di riserva palese dai bilanci dei precedenti esercizi ne deriva che a reintegrare il patrimonio della società nel suo vero valore concorsero oltre i ricordati cespiti ed i terreni anche le £ 2.684.828,60 dal Rag. Broglia ammessi quali utili nascosto dei precedenti esercizi ed affermati impiegati per reintegrare al loro vero valore i fabbricati macchine e mobilio (portati nell'inventario 31 Dicembre 1905 ad una lira) come riconobbe ancora il perito Astuti, onde l'unica indagine si riduce ad accertare se gli esercizi 1900 – 1905 abbiano potuto produrre un utile maggiore di quello assorbito nella reintegrazione delle ricordate attività.

E' pacifico in causa ed esplicitamente ammesso dal perito Astuti che i primi tre esercizi 1899, 1900 e 1901 furono passivi e risulta dai relativi bilanci presentati che ebbero degli utili netti il 1902 in £ 64.038,11 – il 1903 in £ 91.525,84 – il 1904 in £ 214.126,30- il 1905 in £ 2.136.724,85 e così in complesso nella somma di Lire 2.424.283 che aggiunta alla predetta di £ 2.684.828 forma un complesso di £ 5.109.101 ed è pacifico in causa che a tutto il 1905 la produzione fu di complessive vetture 1112 il che importa un utile che si avvicina alle 5.000 e se si moltiplica questo per il numero delle vetture prodotte nell'esercizio 1906 si avrebbe un utile di un quattro milioni e mezzo superiore quindi a quello segnato in bilancio e resta in tal modo perentoriamente escluso che le £ 810.000 siano proventi d'esercizio anteriore all'8 Marzo 1906.

Prospettò però il perito Astuti nelle contro osservazioni alle deduzioni dei periti a difesa relativamente all'inventario 8 Marzo 1906 due distinti ordini di eccezioni.

a) Che le £ 800.000 di maggior utile riportato su 1112 chassis importerebbe un maggior utile di circa £ 760 per vettura e quindi non si tratta di somma così rilevante da poter essere esclusa a priori.

b) Che la Fiat non guadagnava unicamente dalla vendita delle vetture complete ma anche e molto sulla vendita degli accessori e dei pezzi di ricambio sul cui importo non è certo esagerato il computo di un 25% di utile netto e siccome nel solo esercizio 1906 (come dall'alligato alla prima relazione) la vendita degli accessori e dei pezzi di ricambio ammontò alla somma di lire 2.315.352 con un utile netto di almeno £ 368.000 così non è difficile intendere che nella vendita dei pezzi di ricambio e degli accessori fatta durante i sei esercizi precedenti l'utile sia stato superiore ad milione.

Eccezioni però entrambe infondate in quanto: ammesso dallo stesso perito Astuti che il beneficio netto sulle vetture di fabbricazione 1900 – 1905 dovette essere alquanto inferiore al periodo successivo poteva certo lasciare meno facilmente il margine a quel preteso maggior utile di £ 700 per vettura in specie che per la molto minor produzione dovevano apportare una percentuale molto più sensibile di spese generali senza che i prezzi di vendita abbiano subito delle notevoli variazioni mentre l'esercizio 1906 con una cifra di guadagno inferiore a quella di £ 5.000 viene a formare con le 894 vetture prodotte la somma di £ 3.957.000, dal perito Astuti contestata col ricordato rilievo al quale però non potè interamente appoggiarsi come lo dimostra lo stesso modo di prospettarlo quando riferiva:

a) parte il fatto che le £ 800.000 di maggior utile ripartito su 1112 chassis comporterebbe un maggior utile di circa £ 700 per vettura e che quindi....ecc. si dimentica che la Fiat non guadagnava unicamente dalla vendita delle vetture complete onde si deve ritornare come assodato che la Fiat potè con maggior facilità ricavare le contestate £ 800.000 dalla vendita delle vetture dell'esercizio 1906 di quello che avesse potuto ricavare dalla vendita complessiva di tutte le vetture prodotte nell'epoca antecedente.

b) col secondo rilievo seguito dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti, coll'osservare che l'utile di £ 800.000 è giustificatissimo qualora si considerino gli altri utili conseguiti dalla Società Fiat durante gli anni 1903 – 1904 – 1905 per interessi attivi e segnatamente per l'utile sulla vendita dei pezzi di ricambio che da solo dovette superare la somma di £ 800.000 se nel 1906 guadagnò oltre £ 380.000 il perito Astuti escogitò un nuovo cespite di utili senza rilevare che lo stesso era già compreso nel

surricordato calcolo dell'utile per vettura che aveva per base la somma degli utili ricavato 11/11 per quello dei chassis prodotti tanto che lo stesso perito Astuti nella determinazione del costo delle vetture nel 1906 di cui all'allegato 27 alla prima relazione all'inessere del 8 Marzo 1906 vi aggiunge il carico ai conti durante l'esercizio il riporto merce e materiale in magazzino in officina e presso terzi e dalla somma complessiva così ottenuta toglieva la somma della rimanenza alla chiusura di esercizio, le rese di merce gli storni per macchinario, mobilio ed impianti e la vendita accessori la quale nel ricordato conteggio era indicata in £ 2.315.352,69 + 368.352,33 e così in totale di Lire 2.683.705,02 ma la 12/12 cifra non rappresenta l'utile del 25% sulla prima come accenna il perito Astuti nella contro osservazioni d'udienza sia perchè detta percentuale ammonterebbe ad oltre £ 300.000 in più di quella indicata, sia perchè nel successivo conteggio di dimostrazione del costo vetture prodotte nel 1907 specificava due proventi - vendita accessoria -ricavi secondari e sia in fine perchè nello stesso allegato N. 27 dalla ricordata somma complessiva di £ 2.683.705,02 deduceva ¼ (evidentemente l'utile del 25% in £ 670.926,26 e riportava le vendite accessori per sole lire 2.012.778,76 e l'utile quindi delle £ 670.926,26 calcolato sul complesso delle vendite degli accessori concorre a formare l'utile netto complessivo dell'esercizio e resta in conseguenza perentoriamente escluso che la Fiat abbia ricavato le contestate lire 800.000 dalla vendita degli accessori e ciò anche a prescindere dalla considerazione che la richiesta di questi oggetti è in relazione diretta all'uso delle vetture vendute quindi pressoché nullo nei primi esercizi con poche vendite specie col carico assuntosi dalla Fiat del cambio dei pezzi difettosi per uno periodo iniziale di tempo.

Si deve quindi ritenere come assodato che l'utile contestato dal perito Astuti nel conteggio di udienza in £ 810.000 non poté provenire dal cespite della vendita degli accessori perché calcolato nel profitto vendita per vetture e questo essendo stato più sensibile nel 1906 e calcolato nella somma degli esercizi precedenti apporterebbe un maggior utile di oltre mezzo milione su quello accertato e che si vuole contestare esclude ancora che possa provenire dai precedenti esercizi come lo esclude la prova indiretta del confronto dei due esercizi1906 – 1907 e l'esame dei rilievi del perito Astuti in ordine alle modalità di compilazione dell'inventario forniscono sotto diversi aspetti e nel limite del possibile, in materia indiretta la dimostrazione dell'infondatezza dell'iniziale minor carico della voce merci e del conseguente preordinamento di utili nel bilancio 8 Marzo 1906.

Fu accertata una riduzione sulla valutazione globale, che aveva inspirato al Prof. Broglia nel primo suo memoriale la frase: -limitandone l'importo (di molto superiore) al calcolo contabile del conto esercizio, ma questa riduzione fu accertata in cifra non superiore alle £ 30.000 ed inspirata non dall'intento di valutazione ma di eliminare eventualità di duplicazioni causate dalle condizioni nelle quali si compilò l'inventario ad officina aperta, in seguito al dubbio sorto in uno dei compilatori dell'inventario e che poteva parere giustificato dalla riprova contabile una accertata da questa e prudente causale di quella ingiustificata riduzione di fronte all'inessere di officina di Lire 2.647.021,39 comprendente per altro 85 chassis finiti al prezzo di vendita anziché a quello di costo che avrebbe lasciato un beneficio molto più sensibile alla società si deve ritenere escluso che l'inventario 8 Marzo 1906 abbia applicato alla voce merci una svalutazione sensibile allo scopo di preordinare degli utili.

Riconosciuto così insussistenti le due causali di evidenzione degli utili prospettati dal perito Astuti nella dimostrazione dell'importo massimo netto industriale e non relativo all'esercizio 1906 per diminuiti dalle indicate £ 3.957.000 a sole £ 2.432.100 si deve discendere all'esame della sussistenza dell'ulteriore riduzione che si vorrebbe apportare come proveniente dagli utili extra industriali (motocicli ed industrie metallurgiche) nella somma prospettata od in altra il che però forma oggetto della seconda questione.

II

Provento extra industriale.

Questa questione deve essere esaminata sotto due differenti aspetti onde accertare:

A – l'ammontare dell'utile extra industriale dell'esercizio 8 Marzo 31 Dicembre 1906.

B – la destinazione avuta della ricordata somma onde assodare non solo se i proventi extra industriali raggiungessero la cifra complessiva di £ 1.570.000 sostenuta dal perito Astuti o quella inferiore al

milione affermata dagli altri periti ed in conseguenza se l'utile netto patrimoniale non potesse effettivamente superare le lire 3.570.000 dedotte in imputazione e sostenute dal perito Astuti od abbia raggiunto la cifra di lire 4.957.083,69 emergente dal bilancio e sostenuta da tutti gli altri periti ma se siano stati in parte impiegati13/13 dell'utile industriale dal perito Astuti indicata nella cifra di Lire 446.300 nella più volte ricordata dimostrazione dell'utile di esercizio.

A) l'utile extra industriale nell'esercizio 8 Marzo 31 Dicembre 1906 ebbe due distinte origini.

1°) I titoli di proprietà

2°) L'assorbimento della Società anonima Ansaldi e C. che devono essere esaminati separatamente.

1° - I titoli di proprietà e partecipazioni vennero portati nel bilancio 31 Dicembre 1906 nella complessiva cifra di £ 3.968.089,30 ed il perito Astuti rilevava nella sua prima relazione che le partecipazioni sono indicate nel loro effettivo valore ed i titoli di proprietà al prezzo di costo eccetto:

a) maggior valutazione di N. 8748 azioni industrie metallurgiche in £ 132.812,50 .

b) maggior valutazione di N. 8500 azioni Società Brevetti Fiat in 14/14 £ 469.720.

a) le azioni della Società Industrie Metallurgiche, ebbero per comune consenso dei periti, come già sopra si accennò, la seguente origine, nel verbale 29 Marzo 1905 la Fiat deliberò una partecipazione di £ 125.000 nella costituente società in accomandita Benaria e C. poco dopo però nella seduta 1 Agosto 1905 lo stesso consiglio deliberava di concorrere all'aumento di capitale della predetta Società con la contemporanea sua trasformazione in anonima per la somma di £ 200.000 portata poi con successiva deliberazione 23 Settembre 1905 a £ 250.000ed il relativo versamento figura nella contabilità fatto in contanti previa sottoscrizione di 10.000 azioni da £ 25 caduna; in realtà però venne fatto con apporto della quota di liquidazione della Società Benaria e C. aumentato di un valore di avviamento di £ 50.000 e nell'inventario 8 Marzo 1906 vennero riportate le 10.000 azioni Industrie Metallurgiche in £ 250.000 valutazione ritenuta regolare anche dal perito Astuti fin dalla sua prima relazione.

Nel 1906 questa Società aumentò il proprio capitale e la Fiat sottoscrisse N. 8784 azioni di questa seconda emissione ricevendo dal Sindacato al quale erano state affidate per il loro collocamento solo N. 5623 provvedendo al versamento del relativo importo nella complessiva somma di £ 140.575 con fondi a mani del proprio cassiere per Lire 776.250 delle quali £ 6210 entro il 1906 e £ 155250 nel Gennaio 1907 e con i fondi ricavati dal sindacato per le restanti £ 138 812 50; effettivamente la somma ricavata dal sindacato della alienazione delle 3125 azioni di pertinenza della Fiat per £ 210.937,50 ma gliene conteggiò solo lire 132.812,50 perché le residue lire 78.125 costituivano il prezzo di emissioni delle azioni come sopra vendute.

Questi elementi di fatto furono accertati dalla perizia collegiale specialmente dal libro soci della Società Industrie Metallurgiche i cui dati nessuno aveva prima esplicitamente rilevato ed il perito Astuti nella terza sua relazione osservava che in seguito alle nuove indagini deve ammettere la regolarità dell'utile accertato pur rilevando che la insufficiente registrazione delle operazioni suddette nella scrittura della Fiat era tale che farle ritenere sostanzialmente diverse da quelle che risultano dalle scritture della società industrie metallurgiche onde si deve ritenere per assoluto che effettivamente la Fiat conseguì su questi titoli l'utile di £ 132.812,50 non proveniente dall'esercizio industriale ma dai titoli di proprietà.

b) le azioni della Società Fiat Ansaldi erano pervenute alla nuova società per N. 8838 della liquidazione al prezzo di £ 138.15 caduna e per il complessivo importo di £ 1220 950 accertato regolare con le sopra svolte considerazioni dirette a vagliare le censure mosse dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti all'appellata sentenza solo qui deve ancora essere ricordata che la nuova Società Fiat ricevette dalla liquidazione della società M. Ansaldi, coll'assorbimento del quale ci occuperemo in seguito fra le altre attività anche 8500 azioni Fiat Ansaldi, giacchè le altre 75oo a complemento delle 16.000 originariamente sottoscritte dalla Società M. Ansaldi erano state cedute in opzione ai proprii azionisti in ragione di una Fiat Ansaldi ogni due delle proprie, ed all'atto del trasferimento i liquidatori della M. Ansaldi le calcolarono al prezzo di £ 37.50 e così di complessive £ 318.750.

Al 31 Dicembre 1906 la nuova Società Fiat possedeva così 17358 azioni Fiat – Ansaldi delle quali 8838 dalla liquidazione della vecchia Fiat per la somma di £ 1220 950 e 8500 dalla liquidazione della M.

Ansaldi per la somma di £ 318 750 ed in complesso le costavano £ 1.530.700 e nel relativo inventario le portò tutte al prezzo unitario di £ 85 caduna corrispondente pressochè alla media dei due prezzi di acquisto ma con questo risultato che le 8838 pervenute dalla liquidazione Fiat risultavano del complessivo importo di £ 751.250 con una svalutazione quindi sul prezzo di acquisto di £ 469.700 mentre le 8500 pervenutele dalla liquidazione della M.Ansaldi risultavano del complessivo importo di £ 722.500 con una plusvalutazione sul prezzo di acquisto di £ 403.750 che dedotte dalla svalutazione apportata alle altre lascia una svalutazione complessiva sul prezzo di acquisto di £ 65.950 oltre alla maggior svalutazione dell'insignificante cifra di £ 20 per arrotondamento cifra al bilancio accertando con la svalutazione di £ 65.970 e siccome questi dati di fatto sono concordemente ammessi da tutti i periti così si deve riconoscere che le azioni Fiat – Ansaldi subirono una svalutazione della cifra sopra accertata.

2° Utile derivata dall'assorbimento della Società Anonima M. Ansaldi e C.

Come già sopra si osservò nella esposizione del fatto il progetto della ricostituzione della Fiat, dopo la messa in liquidazione dell'8 Marzo 1906, era della sua ricostituzione con il capitale di nove milioni uno dei quali destinato all'assorbimento della Ansaldi e C. con il rilievo dell'attivo e passivo per detta somma da pagarsi in proprie azioni alla pari e la operazione ebbe luogo con una procedura consimile a quella usata per la liquidazione della vecchia Fiat e difatti la Società Ansaldi venne posta in liquidazione e dai suoi liquidatori la Fiat ebbe con atto l'assegno in divisione del 27 ottobre 1906 e su fattura in data 6 Novembre successivo tutto l'attivo per conguaglio accollandosi anche il passivo ed i liquidatori della Società Ansaldi diedero ai portatori delle 10.000 azioni della Fiat Nuova.

Il Rag. Broglia nel suo primo memoriale presentato nell'interesse della Società Fiat riportava la relazione Gitti Gobbi e Bottino sul bilancio 1906 la quale riferiva le partite fondo di riserva straordinario per £ 1.000.000 e fondo liquidazione crediti imposte varie per £ 300.000 rappresentano parte dell'utile derivante dall'operazione Ansaldi; è notorio che la Fiat £ 1.000.000 di proprie azioni andò a possesso dell'azienda che costituiva la Società Ansaldi il cui patrimonio in seguito alle nuove valutazioni saliva a netto £ 3.451.636,09 e da questa cifra deducendo l'importo delle azioni rimesse ai liquidatori della Società Ansaldi si ha l'utile di £ 2.451.636,08 che per la concorrente di £ 1.300.000 servì alla costituzione dei fondi sopra accennati e per il rimanente di £ 1.151.636,08 fu destinato a svalutazioni straordinarie di attività di provenienza della vecchia Fiat.

Il perito Astuti nella sua prima relazione osservava che al 31 Dicembre 1906 la valutazione fatta del patrimonio della Ansaldi ammontò a £ 3.451.636,08 con una plusvalutazione di Lire 2.451.636,08 il quale utile indipendente dal normale esercizio industriale della Fiat ebbe nella formazione del bilancio 31 Dicembre 1906 la seguente destinazione:

Svalutazione stabili della Fiat automobili £247.881,51.

Svalutazione macchinario ed attrezzi £ 1 5952420.

Svalutazione titoli (azioni brevetti Fiat £ 469720)

Svalutazione marca (dedotto il 10% normale) £ 230.000

Costituzione fondo riserva straordinaria£ 1.000.000.

Aumento utile netto ripartibile £ 344 510 37.

Il Rag. Broglia nella seconda sua relazione osservava che l'operazione Ansaldi con gli accertamenti fatti il 31 Dicembre 1906 in sede di bilancio diede l'utile di £245/ 636 08 il quale comprende però oltre a quello proveniente dalle maggiori consistenze patrimoniali anche quelle di esercizio risentito dalla Società Ansaldi dal 30 Settembre 1905 (data dell'ultimo bilancio) al 31 Dicembre 1906 il quale sebbene non accertato distintamente, in quanto l'accertamento distinto non era necessario, non fu certamente inferiore a £ 350.000 quanto cioè corrispose di dividerlo a quelle 10.000 azioni che servirono per l'assorbimento delle Ansaldi ed a dimostrarlo basta il fatto che la Ansaldi nel suo esercizio precedente (904 – 905) della durata di un anno conseguì un utile netto di £ 275 950 92, il quale utile proporzionato alla durata di 15 assegni / 30 settembre 1905 – 31 Dicembre 1906 e senza tener conto delle migliorate condizioni del mercato e del lavoro enormemente aumentato in quel periodo aumentò di un quarto,

raggiungendo così all'incirca la cifra che sotto forma di dividendo retribuì le 10.000 azioni destinata all'assorbimento dello stabilimento Ansaldi.
La perizia collegiale rilevava che le operazioni effettive di assorbimento della Ansaldi e C. quali risultano dai libri della nuova Fiat occorsero e si conclusero nel periodo 10 Ottobre - 13 Novembre 1906 con l'assegno per divisione del 29 Ottobre dei beni stabili, macchinari ed attrezzi valutati in complessive lire 1137 801 36 contro consegna di N. 5689 azioni Fiat a £ 200 e con l'acquisto 6 Novembre delle merci ed attività in lire 1798 346 69 ed accollò delle passività in £ 622632 24 e quindi per nette £ 1 175 714 43 contro rimessione delle residue 4311 azioni Fiat ancora a £ 200 avendo così per importo assegni attivi £1 137 801 36 netto cessioni attive ed accollo passività £ 1 175 714 45 e così complessivamente per l'importo di £ 2 313 515,81 contro consegna di 10.000 azioni a £ 100 e quindi 1.000.000 con un beneficio di £ 1 313 515,81 cioè per premio sulle 10.000 azioni Fiat £ 1.000.000,00 fondo riserva e liquidazione crediti svalutazioni £ 313 515,81 ma l'officina Ansaldi assorbita solo nell'Ottobre – Novembre 1906 lavorò per proprio conto nel periodo 8 Marzo – 13 Novembre ed al momento dell'effettivo assorbimento il suo patrimonio rappresentava anche gli utili e le spese di tale esercizio e prendendo per base l'utile conseguito dalla Fiat nel primo esercizio aumentava l'importo degli utili Ansaldi per il detto periodo, non prelevato a favore del 1906 in £ 348 102 39 che dedotti dalla sopravvenienza attiva dell'assorbimento Ansaldi di £ 1 313 515 81 lasciava un beneficio netto extra esercizio di £ 930.822,61 che depurato della sopravvenienze passive per cessione sezione Milano di £ 4577750 e svalutazioni azioni Brevetti Fiat in £ 65970 ed in complesso £ 111 747 50 lasciava una sopravvenienza attiva netta di lire 819 085 11 ed aggiungendovi l'utile del sindacato delle azioni industrie metallurgiche in Lire 1 328 1250 resta il beneficio complessivo di £ 951.897,61 ma le erogazioni del bilancio furono il fondo di riserva straordinario di £ 1.000.000 ed il fondo liquidazione crediti imposte e varie di £ 300.000 con una eccedenza quindi di erogazione nel disponibile di £ 348102 39.

Ed osservava in ordine alla erogazione indicata dal perito Astuti delle £ 245 1636 08 che detto conto appare dalla perizia come rilevato dalle scritture della Fiat mentre è un conto ideale di ricerca ed indipendentemente dall'assoluta e non esistenza di tale fondo utili contestava la svalutazione degli stabili macchinario ed attrezzi, quella dei titoli superiore alle 659 70 di cui sopra e che la svalutazione della marca e l'indicato aumento dell'utile industriale fossero stati portati a carico dell'utile extra industriale il quale invece servì alla creazione del fondo di riserva straordinario di £ 1.000.000 ed a quella del fondo liquidazione crediti importi e varie di Lire 300.000.

Il perito Astuti nella terza sua relazione osservava come nessuna prova si abbia dell'utile industriale che si suppone conseguito con l'esercizio dell'Officina Ansaldi prima e dopo il suo trapasso alla nuova Fiat e come anzi vi siano elementi per presumere che detto esercizio sia stato passivo; che non può seguire la nuova perizia nel suo ragionamento poiché ritraccia che tutto il plusvalore del patrimonio Ansaldi accertato il 31 Dicembre 1906 corrispondesse effettivamente al plusvalore dico delle azioni Fiat assegnato in cambio delle azioni Ansaldi con l'operazione di assorbimento, che è pienamente d'accordo con la nuova perizia nella parte in cui si afferma che il maggior utile sull'assorbimento Ansaldi per dovuto alle valutazioni compensative in più od in meno dei beni di ugual natura ma di diversa provenienza, che per contro non ammette che l'importo del fondo liquidazione crediti imposte e varie debba ritenersi prelevato unicamente sull'utile Ansaldi poiché avendo una determinata destinazione e dovendo fronteggiare reali perdite e spese di competenza dell'esercizio industriale della Fiat deve considerarsi una vera spesa ordinaria d'esercizio.

Nella discussione di udienza i periti Gitti Gobbi e Bottino esaminarono gli utili di provenienza dell'assorbimento della Ansaldi nelle due epoche dell'effettivo assorbimento Ottobre Novenbre 1906 nella quale l'utile fu di effettive £ 1 313 515 81 delle quali però £ 3 826 8020 rappresentavano la quota

di utili del netto ripartibile industriale e del bilancio 31 Dicembre 1906 nel quale fe di £ 245 163 08 i periti Conte e Gagliardi insistettero nelle predette loro relazioni come il perito Astuti il quale però variò due dei termini del ricordato riparto di erogazione dell'utile accertato al 31 Dicembre in quanto riconobbe, come già sopra si osservò nelle ricostituzioni del costo vetture 1906 – 1907, che la svalutazione extraordinaria della voce – disegni brevetti modelli, cioè la marca in lire 230.000 era stata fatta sul conto officina anziché sull'utile Ansaldi e portò invece la parte destinata ad aumento dell'utile netto ripartibile di £ 344.510,37 indicata nel ricordato conteggio a quello di £ 446.300 riportate nella dimostrazione dell'importo massimo dell'utile netto (industriale e non) relativo all'esercizio 1906 ed omettendo in tal modo di indicare la erogazione delle residue lire 118.200.

Riconobbe il perito Astuti nella terza sua relazione che il conto riportato dalla perizia collegiale è basato sulle risultanze del conto partite da liquidare, al quale venne registrato esclusivamente l'utile di £ 1.313.515,81 conteggiato sulle valutazioni attribuite agli elementi del patrimonio Ansaldi alle date del trapasso della nuova Fiat (10 – 29 ottobre e 6 novembre 1906) ma affermò che il plus valore del patrimonio Ansaldi accertato al 31 Dicembre 1906 corrispondeva effettivamente al plusvalore delle azioni Fiat assegnate in cambio delle azioni Ansaldi con l'operazione di assorbimento pur riconoscendo che il maggior utile sull'assorbimento Ansaldi fra dovuto alle valutazioni consumantisi in più ed in meno dei beni di ugual natura ma di diversa provenienza.

Rilevava diffatti nell'esame del bilancio 31 Dicembre 1906 che gli stabili pervenuti dalla Società Ansaldi e C. ebbero un aumento in confronto del costo di £ 247.881,51 che non ebbe alcun effetto sul risultato economico dell'esercizio poiché essendosi mantenuto complessivamente per stabili della sezione automobili e stabili della sezione officine meccaniche e fonderie il valore risultante dal saldo contabile in realtà la maggior valutazione attribuita alla seconda categoria si risolse in una effettiva svalutazione della prima per somme perfettamente equivalenti, si ebbe in sostanza al 31 Dicembre 1906 una nuova distribuzione del valore totale a prezzo di costo per le diverse partite con prezzi che appaiono anche normali il che d'altronde non ha alcuna importanza di fronte al nessun effetto economico che tale spostamento ha avuto sul bilancio dell'esercizio.

Che per il macchinario della sezione Ansaldi avvenne esattamente quanto era avvenuto per gli stabili provenienti dalla stessa liquidazione, una maggior valutazione cioè £ 1.5952420 esattamente compensata dalla svalutazione delle corrispondenti attività della sezione automobili onde se pure non venne per essa aumentato l'utile netto dell'esercizio in realtà essa costituì parte del beneficio conseguito dalla Fiat con l'assorbimento della Società Ansaldi per questo dichiarata a svalutazione di altri elementi patrimoniali della sezione automobili.

Che le azioni della Società brevetti Fiat pervenuti in N. 8838 della Fiat in liquidazione al prezzo di £ 138.15 e N. 8.500 della liquidazione M. Ansaldi e C. al prezzo di £ 3750 vennero portate in inventario con una quotazione di £.85 corrispondenti pressochè alla medie dei due prezzi precedenti con una complessiva svalutazione di £ 65.970 in confronto del costo nominale per la nuova Fiat e da questo conteggio risulta che le azioni di provenienza Ansaldi ebbero una maggiore valutazione di £ 403.750 (e non di lire 469.720 indicate dal perito Astuti) una ampiamente compensata dalla svalutazione delle altre pervenute dalla liquidazione.

Ora queste maggiori valutazioni delle attività di provenienza della Società M. Ansaldi e C. accertato due mesi dopo l'acquisto per render uniformi le valutazioni d'inventario degli elementi di diversa provenienza e quindi con svalutazione delle corrispondenti attività di provenienza della Fiat non può costituire un perfetto conseguito dall'assorbimento della Ansaldi essendo calcolato a detrimento della consistenza patrimoniale degli elementi di provenienza della Fiate ciò anche a prescindere dalle osservazioni del Rag. Broglia e della perizia collegiale che l'officina Ansaldi produceva macchine ed utensili non soltanto per i clienti ma.....per la stessa officina e che d'altra parte la constatazione della perizia che per questo particolare inventario fu accertata perfetta la descrizione, completa la ricongiunzione normale e giustificata la valutazione dimostra che la denunciata plusvalutazione non altro è che il maggior valore della rimanenza finale rispetto a quella iniziale.

Nell'esame però delle singole voci del bilancio 31 dicembre1906 il perito Astuti rilevava ancora:
Che la voce mobilio ed impianti per la sezione officina meccanica ebbe una maggior valutazione di £ 8886750 concretata in £ 88.000 ed alle osservazioni del Rag. Broglia che nella determinazione del costo del mobilio non tenne calcolo degli acquisti fatti dall'8 marzo al 31 dicembre 1906 passate durante l'esercizio al conto officina per l'ammontare di circa £130.000 ed a quelle della perizia collegiale che in seguito alle indagini del caso ivi riassunto e che è inutile riportare, avevano accertato indiscutibilmente che il maggior valore assegnato nel bilancio 31 Dicembre 1906 alla voce mobilio ed impianti è interamente giustificato, il perito Astuti osservava nella terza sua relazione che già nella prima relazione non aveva tenuto conto alcune di queste plusvalutazioni nel riepilogo delle variazioni al bilancio e di non aver elementi per contestare la regolarità delle giustificazioni date al collegio.
Che la voce merci, materiali officina, materia lavorata delle officine meccaniche fonderia era indicata in £ 895.63,90 che rappresentava il valore attribuito al 31 Dicembre alle merci provenienti dalla liquidazione Ansaldi mentre nell'inventario dei liquidatori e quindi nella vendita su fattura fatta alla Fiat per le merci figurava per l'importo di £ 686.175,22 quindi maggior valutazione di £ 209.463,78 per cui nel calcolo dell'utile fatto al 31 Dicembre almeno £ 200.000 furono rappresentate dalla plusvalutazione delle merci provenienti dalla liquidazione Ansaldi ed estranee alla competenza vera dell'esercizio della Fiat sebbene riconoscesse che tal maggior valore è bensì giustificato dallo inventario nel quale la valutazione di tali rimanenze venne fatta a prezzi normali.
La perizia collegiale osservava che le nuove ricerche opportunamente compiute sui libri della Fiat li portava alle conclusioni: che non è assolutamente paragonabile il valore della rimanenza merce all'atto dell'assorbimento della Ansaldi al 6 Novembre con quello dell'inessere accertato dell'inventario per la compilazione del bilancio 31 Dicembre; e che fra queste date occorsero operazioni, come risulta dal conto officina già Ansaldi a foglio 140 del mastro Fiat che fra tanti non venne ricomposto e riprodotto negli allegati alla perizia e precisamente nel Novembre e Dicembre 1906 a detto conto essendo anche addebitato le spese di esercizio, officina e il mano d'opera, come fu rilevato dai riepiloghi, in modo da rappresentare il costo reale di produzione e conteggiando l'inessere con l'entrata uscita, beneficio e somma portata in bilancio accertava una eccedenza di sole lire 1.381.693 che trattandosi di conteggio necessariamente di sola approssimazione, è assolutamente trascurabile e dimostra la non esistenza della plusvalutazione delle £ 200.000 e del resto la stessa perizia non le conteggiava nel riepilogo variazioni al bilancio 1906 come uno dei coefficienti di minori utili da rettificare nel conto profitto e perdite di quell'esercizio.
Osservava il perito Astuti nella terza sua relazione come possa esser vera la osservazione che la merce rilevata dell'Officina Ansaldi il 29 ottobre 1906 non era rimasta immutata nei successivi mesi di Novembre e Dicembre non esclude che la maggior rimanenza debba concorrere a formare l'utile predetto infatti ad una eventuale variazione della rimanenza merce dovette corrispondere una uguale variazione un'altra voce del bilancio particolare della sezione Officine meccaniche già Ansaldi la cui contabilità funzionò anche in quel periodo di tempo come quella di una agenzia indipendente dalla sezione automobili, però non curò di esaminare il rilievo della perizia né tentò di contraddire le risultanze le quali desunte dai libri se fossero state per avventura non perfettamente concordate con le altre registrazioni9 contabili era facile esser rilevato, me in difetto di specifiche contestazioni non possono essere contraddette dal rilievo Astuti che si limitava a prendere l'inessere al principio ed alla chiusura dell'esercizio per affermare la plusvalutazione ma riconoscendo nello stesso tempo che il maggior valore è giustificato dall'inventario nel quale la valutazione di tali rimanenze venne fatta a prezzi normali.
Dal confronto specifico numerico delle due valutazioni del patrimonio pervenuto alla nuova Fiat dall'assorbimento della M. Ansaldi e C. alle date dell'assorbimento 29 ottobre e 6 Novembre 1906 ed a quella della formazione del bilancio incriminato 31 Dicembre 1906 riportato nella perizia collegiale risulta ancora delle differenze nell'importo delle fatture e degli effetti sia da esigere che da pagare, dal denaro in cassa e dei conti correnti, sulle quali però il perito Astuti nulla rilevò però questo conferma che l'officina

continuò a funzionare come è ammesso da tutti i periti e dimostra ancora se fosse necessario l'inconcludenza del ricordato rilievo Astuti in ordine alla diversa cifra di inessere della riserva onde questi due ultimi rilievi giustamente non vennero conteggiati né nelle variazioni al bilancio né col riparto degli asserti utili Ansaldi.

Accertato così che le tre voci – stabili, macchinario ed attrezzi e titoli, ebbero nel bilancio 31 Dicembre 1906 una equa ripartizione del valore totale di costo per le partite di diversa provenienza e con prezzi ritenuti anche normali dallo stesso perito Astuti,che le altre voci del bilancio stesso non subirono aumenti dipendenti dall'assorbimento delle attività di pertinenza della Società M. Ansaldi e C. ed avendo inoltre il perito Astuti riconosciuto alla udienza di prima sede che la svalutazione della marca brevetti, modelli...ecc. era avvenuta a carico dell'officina anziché con l'utile dell'assorbimento dico Ansaldi coll'indicare nell'elenco di giustificazione del maggior costo di produzione 1906 il minor costo della produzione di quell'anno per ammortamento marca non intervenuto nel 1907 come aveva sempre sostenuto la perizia collegiale resta dimostrata insussistente la asserta erogazione dell'utile Ansaldi alle quattro svalutazioni come sopra elencate dal perito Astuti e non avendone sostenuta e tanto meno dimostrata oltre l'utile dell'assorbimento della Società Ansaldi si residua alle ultime due partite della costituzione del fondo di riserva straordinario di £ 1.000.000 e dell'aumento dell'utile ripartito indicato in £ 3 4451037 in istruttoria ed in £ 446 300 all'udienza del perito Astuti.

Osservava la perizia collegiale che il conto presentato dal perito Astuti è un conto ideale di riserva dell'erogazione del preteso utile di £ 2.451.636,08 in questi lo cont4stò ammettendo ancora che dai libri sociali nel conto partite da liquidare venne registrato esclusivamente l'utile di £ 1.313.515,81 conteggiato sulle valutazioni attribuite agli elementi del patrimonio Ansaldi alle date del trapasso della nuova Fiat ed accertato che la valutazione del Dicembre segui a detrimento del patrimonio già della Fiat per renderne uniformi le valutazioni è d'intuitiva evidenza che l'utile della operazione deve essere calcolato su quello effettivamente conseguito al momento del trapasso ed essendo questo per concorde parere di tutti i periti quello risultante dalla contabilità della Fiat in lire 1.313.515.,81 è su questa cifra che deve vertere l'esame della Corte.

Con il bilancio approvato del 31 Dicembre1906 venne ripartito il dividendo delle £ 35 a tutte le 90.000 azioni componenti il patrimonio della Fiat compresi quindi le 10.000 consegnate ai portatori delle Ansaldi le cui attività lavorarono nel bimestre Novembre e Dicembre e concorsero a produrre l'utile ripartito ed osservava la perizia collegiale che il beneficio avuto dalla Fiat nell'assorbimento della Ansaldi comprendeva il rateo d'utile netto della lavorazione Ansaldi per il periodo 8 Marzo 6 Novembre 1906 ed è intuitivo che corrispondendo a queste azioni l'utile 1906 aveva diritto di prelevare cotesto beneficio a favore del proprio conto perdite e profitti, ma osservava il perito Astuti nella terza sua relazione avere motivo di ritenere che, dal punto di vista esclusivamente industriale, l'esercizio dell'Officina Ansaldi sia stato anche prima del 1906 passivo come sosteneva esserlo stato quello del 1905 e come nessuna prova si abbia dell'utile industriale che si suppone conseguito con l'esercizio dell'officina Ansaldi prima e dopo il suo trapasso alla Fiat.

Non indicava però il perito Astuti i motivi del suo dubbio salvo quello che l'esercizio1905 industrialmente parlando fu passivo ma questo non può ancora dimostrare che identico debba essere stato anche l'esercizio successivo specie con la trasformazione della società avvenuta circa a metà dell'anno industriale 1905 indagine però resa frustranea dall'argomento addotto dalla perizia collegiale che cioè la Fiat avendo corrisposto il dividendo anche alle azioni rappresentanti il valore del patrimonio della Società Anonima Ansaldi incorporato nel suo per l'assorbimento non dovesse esser costretta a corrispondere quel dividendo col prodotto del proprio patrimonio in specie che ebbe a conseguenza un utile dalla operazione e non può considerarsi come tale se non depurato da ogni passività da sopportare a causa dell'assorbimento indipendentemente anche dall'avere o meno la Ansaldi prodotti utili prima di entrare a far parte del patrimonio della Fiat.

In applicazione di questo ovvio principio la perizia collegiale prese per base l'utile portato dal bilancio in £ 3.957.083,69 depurato della quota prelevata sulle sopravvenienze in lire 1458081 ed accertato quindi

in £ 3.922.502,88 e che a produrlo concorsero otto milioni della vecchia Fiat e per dieci mesi – quote 80 – ed un milione dell'Ansaldi per due mesi – quote 2 – e rappresentano così quote 82 quindi il prodotto mensile di ogni milione fu di £ 3.922.502,88 diviso per 82 ossia £ 478.354,0 e moltiplicando questo per le 8 quote del milione della Ansaldi per lì otto mesi (dal 8 Marzo al 6 Novembre) accerta che la quota utili netti industriali compresa nel beneficio dell'assorbimento Ansaldi consolidato nel patrimonio assegnato e ceduto fu di Lire 3.826.832,0 e poiché furono a detto titolo assegnate solo £ 34.580,81 si accerta in £ 348.102,39 l'importo degli utili Ansaldi per il periodo 8 Marzo 6 Novembre 1906 non prelevate a favore dell'esecizio1906.

Che dedotto dalla sopravvenienza attiva dell'assorbimento Ansaldi come sopra accertato in £ 1.313.515,81 resta il beneficio netto extra esercizio dell'assorbimento Ansaldi di £ 330.832,61 ed a questo aggiungendo l'altro utile del sindacato azioni industrie metallurgiche in £ 132.812,50 come sopra accertato resta il beneficio complessivo extra industriale di £ 106 36451/-

Però questo esercizio ebbe pure due sopravvenienze passive quella per svalutazione delle azioni Brevetti Fiat già sopra esaminate ed accertate in £ 65.970 e quella sulla cessione della sede di Milano ai Garages Riuniti parte portato dallo stesso conto parte da liquidare in £ 4577750 come accertò la perizia collegiale senza che sia stato contestato dal perito Astuti e così in complesso £ 111.747,50 che dedotte dalle sopra ricordate somme di £ 1.063.645,11 accerta in £ 951.897,61 il beneficio netto complessivo extra industriale dell'esercizio 1906.

- B – In ordine alla destinazione avuta dalla ricordata somma di £ 951897,61 è d'intuitiva evidenza che fu insufficiente a costituire quel milione di riserva straordinaria da periti e parti concordemente ammesso di provenienza extra industriale eccetto per £ 48102 39 da tutti i periti, Astuti escluso, affermato di provenienza dell'utile calcolato sulle attività Ansaldi per il periodo 8 Marzo 6 Novembre 1906 e costituente con le residue £ 300.000 il fondo liquidazione crediti imposte e varie.

- Rimane così accertato:

- 1° - Che nessuna parte dell'utile extra industriale venne portato in aumento dell'utile netto industriale e non sussistendo neppure alcuna delle deduzioni che il perito Astuti vi volle apportare si deve quindi ritenere accertato quanto meno nella cifra portata nel bilancio e ritenuta da tutti gli altri periti di £ 3.957.083,69.

- 2° - Che i proventi extra industriali raggiunsero la somma complessiva di £ 95189761 la quale con £ 4810259 parte dell'utile industriale Ansaldi non portato in aumento dell'utile industriale completo a £ 1.000.000 il fondo straordinario di riserva.-

- 3° - che in conseguenza l'utile netto patrimoniale raggiunse quanto meno la cifra di £ 4.957.083,69 indicata nel bilancio.

- III

- Utile complessivo dell'esercizio nel bilancio è costituito dalle tre cifre: fondo di riserva straordinario £ 1.000.000; fondo liquidazione crediti imposte e varie £ 300.000; utile netto d'esercizio £ 3.957.083.69 ed un complesso aumento a £ 5.257.083,69 e sostenne il perito Astuti all'udienza di prima sede nel rispondere al quesito 12 della difesa che l'utile indicato in bilancio deve essere ridotto di £ 943.500 quale importo di omessa passività costituente vere spese di competenza del 1906; e di almeno £ 800.000 di utile industriale che era di competenza anteriore all'8 Maggio 1906 ed aumentato della somma massima di £ 228.600 corrispondente ad utili portati a favore dell'esercizio 1907 che avrebbero potuto esser compresi nelle competenze del 1906.

- Ma essendosi già accertato nell'esame degli utili dell'esercizio industriale che le passività omesse costituente vere spese di competenza del 1906 si riducono alla cifra di £ 197.976,14 di cui nell'elenco della perizia collegiale largamente compensata della somma di utili lasciati a favore dell'esercizio 1907 che avrebbero potuto essere compreso nelle competenze del 1906 anche nella sola cifra ammessa dal perito Astuti in £ 228.600 ed essendosi pure accertato che l'utile contestato dal perito Astuti nel conteggio d'udienza non poté pervenire dagli esercizi anteriori né nella cifra precisata all'udienza di £ 810.000 n è in alcuna delle altre dei varii calcoli prospettati in istruttoria si deve riconoscere che l'utile complessivo dell'esercizio 1906 fu di £ 5.257.083,69 come indicato in bilancio ed affermato da tutti gli altri periti che lo indicano in cifra maggiore ma agli effetti della indagine che ci occupa è frustraneo l'esame di questi asserti maggiori utili contestando solo il capo d'imputazione che l'utile lordo dell'esercizio aumentasse alla ricordata somma indicata dal bilancio.

- IV

- Relazione del consiglio d'amministrazione.

Contesta il capo d'imputazione agli amministratori di avere annunciato scientemente fatti falsi sulle condizioni della Società e nascosti altri riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 Dicembre 1906 nella relazione che lo accompagnò e nelle comunicazioni all'assemblea ordinaria degli azionisti ma né il verbale dell'assemblea né l'orale discussione di prima sede accertò speciali comunicazioni fatte all'assemblea dai quattro amministratori dei quali deve occuparsi la Corte onde l'addebito si circoscrive alla relazione 12 Marzo 1907 del consiglio d'amministrazione nella parte con quale afferma che:"la determinazione dell'utile dell'azienda fu la esclusiva risultante dell'esercizio industriale senza cioè che siasi tenuto conto di quei plusvalori che per avventura avessero potuto acquistare le singole attività patrimoniali o al momento del trapasso dei beni dalle cessate società alla nostra o successivamente. Tale utile industriale ammontò a lire 5.257.083.69 il vostro consiglio ha creduto di accantonare una somma di £ 1.300.00 che iscrisse a riserva straordinaria ed a fondo speciale per importo spese varie ed impreviste, il beneficio netto di cui all'art.30 dello statuto venne così a ridursi £ 3.957.083,69 colle quali si chiude il bilancio 1906, che noi sottoponiamo al vostro esame, come specifico; alla udienza di prima sede il P. M. col proporre il quesito 4 sul bilancio 31 Dicembre 1906: "se corrispondano a verità le affermazioni contenute nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea 12 Marzo 1907".
Osservava il perito Astuti nella sua prima relazione che la dichiarazione: tale utile industriale ammontò a £ 5.256.083,69, va intesa con significato assoluto poiché in nessuna parte della relazione stessa vi ha un solo accenno alla considerevole somma corrispondente all'utile sull'operazione di assorbimento della società M. Ansaldi e C. è bensì vero che poi nel conto economico venne omessa totalmente la parte di profitto inerente all'operazioni Ansaldi con evidente contraddizione sia con le risultanze del bilancio patrimoniale sia con le esplicite affermazioni contenute nelle relazioni; ciò evidentemente venne fatto non già per limitare l'esposizione dei risultati economici alla sola parte di esercizio industriale ma bensì per non metter in evidenza che una parte considerevole dell'utile indicato nella relazione come esclusiva risultante dall'esercizio industriale era invece effetto di quei plusvalori dei quali gli amministratori affermavano non essersi tenuto conto alcuno; l'impressione quindi che dovettero ricevere gli azionisti alla lettura della relazione e del bilancio malgrado la discordanza fra le varie parti fu che l'utile conseguito dalla società a tutto il 31 Dicembre 1906, indipendentemente da ogni operazione straordinaria fosse di £ 5.257.083,69 o quanto meno di tal somma dedotte £ 300.000 portate a costituzione del fondo liquidazione crediti imposte e varie costituenti malgrado l'errata dichiarazione degli amministratori una vera e propria passività, non potendo la riserva straordinaria essere altrimenti interpretata che quale parte integrante dell'utile realmente conseguito dall'esercizio industriale.
Osservava la perizia collegiale che le affermazioni della relazione del consiglio di amministrazione non sono contraddittorie col bilancio perché in esso nulla è detto esplicitamente sull'origine degli utili

accantonati a riserva per lire 1.300.000 ma sono contrarie a verità rispetto ai dati risultanti dalle scritture della nuova Fiat in quanto in ogni caso l'utile realmente industriale fu di £ 3.970.863,69 come al conto economico del bilancio più parte del rateo utile esercizio Ansaldi 8 Marzo – 6 Novembre 1906 non attribuita all'esercizio industriale come tale in £ 34810239 e così di £ 4.305.186,08 e le residue lire 921.897,61 per formare la somma di £ 5.257.083,69 affermato come utile industriale dipendevano invece dagli utili del sindacato azioni industrie metallurgiche per £ 13281250 e dalla sopravvenienza Ansaldi ed altri di £ 81908511.-

Nella udienza di prima sede i periti Conti, Gagliardi ed Astuti insistevano nelle ricordate loro osservazioni, mentre i periti Gitti Gobbi, Bottino, Viale, Cottu Ramusino sostennero che il conto economico allegato al bilancio 31 dicembre 1906 accerta l'utile industriale in £ 4605521,72 che è realmente conseguito dall'esercizio e depurato non solo degli ammortamenti di competenza del conto officina ma di altri ancora che a quel conto vennero addebitati onde evitare maggiori accertamenti fiscali per cui l'utile fu in realtà superiore e diffatti dalle sotto indicate registrazioni di chiusura risultano poste a carico del conto officina i seguenti ammortamenti:

-art. 6- valutazione macchinario £ 281.016,42 mentre ragguagliato alla normale misura del 7% del suo ammontare in £ 3127561 ammonterebbe a sole £ 218.929,27 con una differenza di £ 62.087,15 da conteggiarsi in meno al conto officina.

-art. 7- ammortamento marca in £ 300.000.

-art. 10 – svalutazione merci garage Parigi £ 463,35.

-art. 11 – per minor valutazione vetture omnibus nostra rimessa £ 139.332,20.

-art. 22 – per differenza fra il saldo contabile del conto magazzino e le risultanze dell'inventario £ 95.715,85.-

Oltre l'ammortamento sui fabbricato che venne fatto in via eccezionale lasciando a carico del conto officina i pagamenti alle officine di Savigliano per £ 169.965 ed alla Ditta Toniani per £ 19.000 con il totale di £ 188.965 ma l'ammortamento sugli stabili in ragione del 2% (quota normale) sull'ammontare in bilancio in lire 2.253.405 ammonterebbe a Lire 45.069,70 con una differenza di £ 143.895,30 da conteggiarsi al conto officina.

-la somma di tutti questi ammortamenti in £ 741.493,88 aggiunto all'utile industriale del conto canonico di £ 4.605.521,42 accerta il vero utile industriale dico conseguito di Lire 5.347.015,30 donde la necessità di esaminare questo conteggio per accertare le attendibilità o meno.

Nella dichiarazione dell'importo massimo dell'utile netto industriale e non relativo all'esercizio 1906 prodotto dal perito Astuti nell'udienza di prima sede si afferma: l'utile lordo (intendendosi per utile lordo industriale non l'utile del conto officina al lordo degli ammortamenti del capitale fisso, che sono veri coefficienti di produzione – ma bensì l'utile risultante dal conto officina al lordo delle spese e perdite non industriali – risultanti dal conto perdite e profitti) è quindi di lire 4.605.500 meno la parte di competenza anteriore all'8 Marzo 1906 (£ 810.000) uguale a £ 3795500 ma escluso dalle sopra svolte considerazioni da parte dell'utile industriale apparente del conto officina al 31 Dicembre 1906 fosse di competenza anteriore all'8 Marzo resta accertato l'utile lordo industriale indicato nel conto economico di £ 460552142.-

Prima di addentrarsi nell'esame delle ricordate partite del conto economico è necessario rilevare che sul quesito della difesa se le 41 registrazioni di chiusura con le quali il Rag. Broglia in base alle risultanze d'inventario e della situazione contabile 31 Dicembre1906 a lui comunicate dall'ufficio di contabilità procedette allA compilazione degli estremi del relativo bilancio, non sono in ogni parte regolari e conformi alle norme d'una tecnica regolare e rigorosa riferivano il perito Astuti: le registrazioni di chiusura predette sono regolarissime in quanto non sono che la conseguenza aritmetica della situazione contabile e dell'inventario 31 Dicembre 1906 espresso secondo la somma tecnica contabile che regola le registrazioni di chiusura dei conti di un sistema di contabilità in scrittura doppia e la perizia collegiale che la regolarità dell'opera del Rag. Broglia è luminosamente comprovata da quelle registrazioni di chiusura e liquidazione tratto dal giornale di liquidazione tenuto dalla Fiat, registrazioni che per

l'analitica dimostrazione degli accertamenti occorsi appare meglio un modello da proporre a scuola che non la scrittura reale di una grande amministrazione onde accertata la regolarità e la rispondenza aritmetica della riterazione contabile e dell'inventario basterebbe accertarne la effettiva esistenza fra le ricordate registrazioni di chiusura per dimostrarne l'attendibilità che però appare viemeglio dall'esame delle corrispondenti voci.

La registrazione 6 indica: officina meccanica e macchine attrezzi – differenza fra il risultato contabile del conto macchinario e quello d'inventario in base alla nuova valutazione fatta dal medesimo £ 281.016,42 e riferivano i periti Gitti, Gobbi e Bottino nella loro relazione 26 Marzo 1908 riportata nel primo memoriale di difesa che il macchinario ed attrezzi Fiat automobili Torino risultano valutati nell'inventario 31 Dicembre 1906 in £ 2.244.300 con una svalutazione di £ 446.252 e riferiva il perito Astuti nella sua prima relazione che tale svalutazione venne apportata al prezzo di costo del macchinario ed attrezzi descritti in inventario ed ammontanti a £ 2690555 ma doveva essere diminuito di £ 125.000 quale ammortamento minimo di competenza degli esercizi antecedenti al 1906 (già sopra dimostrato insussistente) e di £ 160.000 per le maggiori valutazioni delle fonderie meccaniche(già M. Ansaldi – che per quanto compensatesi col conto complessivo – diminuisce però di altrettanto l'utile industriale) onde limitava la quota di ammortamento alle residue £ 160.000 che riteneva normale né calcolava le spese di dogana e trasporto perché quasi costantemente a carico dei fornitori.

Il Rag. Broglia nel secondo suo memoriale osservava che con l'art.6 delle registrazioni di chiusura si mise in evidenza la differenza risultante fra il saldo del conto e l'esistenza secondo l'inventario ma dove si rilevava che nel detto conto non vennero impostate tutti gli acquisti fatti nell'esercizio i quali per consuetudine venivano caricati al conto officina e stornati poi alla chiusura dell'esercizio; infatti mentre la svalutazione effettiva del macchinario, come risulta dagli inventarii ascende alla cifra di £ 446.252 la differenza risultante dell'incompleto conto del macchinario e l'esistenza effettiva svalutata è invece di £ .281.016,42 con una differenza di £ 165.235,58 che rappresenta una minore impostazione nel conto macchinario ed un maggior caricamento del conto officina; alla suddetta somma devesi ancora aggiungere la spesa di messa in opera e l'attrezzamento del macchinario ammortizzato nell'esercizio con l'imputazione diretta dell'importo fra le spese generali per un ammontare complessivo di Lire 82.210,20 come risulta da appositi rilievi sulla spesa di messa in opera e sull'attrezzamento delle macchine.

La perizia collegiale riportate le suddette osservazioni della prima perizia e della difesa limitandosi ad osservare che l'esito economico dell'esercizio non ne fu influenzato alle quali si associò il perito Astuti nella terza sua relazione anche ammessa dal perito Astuti e non contraddetta da quella collegiale si deve ritenere assodato la unica imputazione nel conto macchinario di £ 446.252 però la perizia della difesa all'udienza prese in esame solo l'importo della registrazione 6 di chiusura in £ 281.016,42 depurandolo dell'ammortamento normale del 7% sull'intero ammontare di bilancio in £ 3.127.561 in lire 218.929,27 con la differenza di lire 62.087,15 che solo conteggiò mentre doveva pure essere calcolato per la stessa causale la differenza fra le £ 446.252 e le £.281.016,42 e così £ 16523558 che aggiunte alle predette £ .62.087,15 formano £227325,73 dedotte dal conto officina e quindi in diminuizione dell'utile industriale.

La registrazione 7 indica: officina meccanica e disegni, brevetti, modelli, per svalutazione dell'ammontare a carico del conto esercizio £ 300.000 e già sopra si osservò che concordarono tutti i periti nel ritenere la svalutazione a carico del conto officina normale la svalutazione di lire 70.000 anche la straordinaria da conteggiare ai fini dell'indagine che ci occupa i... alle residue £ 230.000.

La registrazione 10 – perdite e profitti a inventario Parigi per differenza svalutazione merci Garage Parigi £ 463,35 è così insicura che non occorre spender parola.

La registrazione 11 – officina meccanica a rimessa vetture Fiat per minor valutazione vetture ed omnibus nostra rimessa £ 139.332,20 ed osservavano i periti Gitti, Gobbi e Bottino nella ricordata loro relazione 26 Marzo 1908 che le merci presso terzi furono valutate in £ 5.000; questa partita comprendeva diverse vetture e lancie per £ 192.916,25 su cui venne fatta una svalutazione di £ 187.916,25; osservava il perito Astuti nella prima sua relazione che delle predette £ 192.916,25 £ 104.000 rappresentano il valore nominale di merce ceduta alla nuova Fiat della liquidazione con lo

sconto del 20% per cui in realtà figuravano nella contabilità per sole £ 83.200 ed erano rappresentate quasi per intiero dal valore delle vetture che prestavano servizio pubblico nell'interno dell'esposizione di Milano sulle quali non è esagerato supporre un forte deperimento e certo dopo il servizio prestato tali vetture che non figurano successivamente vendute dovettero essere quasi inservibili; la perizia collegiale accertava che dette vetture e lancie erano passate alla società per £ 202.416,25 aveva ricavato per vendita £ 9.500 quindi il valore apparente della rimanenza in £102.916,25 e la svalutazione di £ 187.916,25 anche per quattro di dette voci aveva ricavato successivamente £ 16.685 onde indubitata la svalutazione quanto meno nella cifra indicata della registrazione 11 di chiusura ed essendo stata operata a carico del conto officina aumenta l'utile di esercizio di £ 139.332,20.

La registrazione 22 – officina meccanica a magazzino materie prime e forniture per differenza fra il saldo contabile del conto magazzino e le risultanze dell'inventario £ 95.715,88 ed osservava il perito Astuti nella sua prima relazione che la merce in magazzino venne inventariata analiticamente a prezzo di costo di fattura e non era il caso di tener calcolo di porto e diritti doganali perchè la merce era quasi costantemente resa franca in Torino, osservava la perizia collegiale che dai riscontri fatti alla Fiat si è accertata una spesa complessiva di dogana sopportata dalla Fiat dell'8 Marzo al 31 Dicembre 1906 di £.168.710,70 come era la distinta presentata e le cui partite singole furono controllate saltuariamente con le bollette quietanzate e relative allegate vi è riconosciute esatte restando così dimostrata l'affermazione della Fiat su questo punto ed il perito Astuti non contestava la cifra solo elevava il dubbio che non tutto dovesse riferirsi alla sola rimanenza meno in magazzino senza però dimostrarlo in modo alcuno il che non può scuotere l'attendibilità della conclusione della perizia collegiale che nella valutazione della merce in magazzino presso la sezione automobili – venne trascurato il costo delle spese complementari di trasporto e di dogana che può valutarsi in almeno altre £ 168.710.70 e che queste spese era logico fossero state aggiunte al costo di fattura iscritta in inventario col solo rimborso a spesa generale, quest'ultime sarebbero di altrettanta somma diminuite, con accrescimento corrispondente dell'utile di esercizio onde è questa somma accertata in perizia che deve essere calcolata a preferenza di quella indicata nelle registrazioni di chiusura certo in difetto ancora di tutti gli elementi contabili per poterla esattamente accertare.

Rilevano infine le perizie difensive che l'ammortamento sui fabbricati venne fatto in via eccezionale lasciando a carico del conto officina i pagamenti alle officine di Savigliano per lire 169.965 ed alla ditta Torriani per £ 19.000 e così in totale per £ 188.965 la quale però non deve essere tutta conteggiata una depurata del normale ammortamento sui fabbricati in ragione del 2% che coll'importo totale di £ 2253405 ammonta a £ 45.069,70 con una differenza in meno di £ 143.895,30 da conteggiarsi in più al conto officina e riconosceva il perito Astuti che sui fabbricati non venne calcolato alcuna quota di ammortamento ma il poco effetto economico che esso avrebbe avuto venne involontariamente compensato da una omissione del calcolo del costo dei vari fabbricati per il quale furono omesse due partite ingenti corrispondenti a lavori già eseguiti e contabilizzati con riferimento dei singoli pagamenti parziali al conto officina meccanica, nei rapporti con le officine di Savigliano per £ 161.162,41 ed in quelli con le officine Torriani di Sampierdarena per £ 19.000; ma osservava la perizia collegiale che la somma passata al conto spese anzichè agli stabili per maggior somma investita in questo a cui si riferivano i pagamenti sono non £ 180162,41 ma £ 188.965,85 onde assodato l'effettivo accollo di questa somma al conto officina come compenso della mancata svalutazione degli stabili resta dimostrato rispondente al vero il ricordato calcolo e si devono conteggiare le residue £ 143.895,30 in aumento degli utili industriali.

Nell'esame delle passività porta a carico dell'esercizio 1906 e da questo sopportate ma di competenza di altri emerso dalle sopravvolte considerazioni che di fronte ad un complesso di passività omesse per l'importo di £ 197.976,14 stava un complesso di partite sostenute, vere sopravvenienze attive e portate a favore dell'esercizio 1907 che avrebbero potuto essere portate ad aumento dell'utile netto dell'esercizio 1906 in £ 228.617,10 con un maggior peso quindi di £ 30.640,96 alle quali aggiungendo le £ 22.300 per sopravvenienze passive corrispondenti a debito di competenza della Fiat in liquidazione

non coperte a sopravvenienze attive di altre 13.600 di competenza pure di esercizio precedente ma sopportate dal 1906 e le £ 48.547,08 rateo spesa costituzione della società depurato dell'ammortamento che doveva gravare sull'esercizio ed accertato che i proventi extra industriali raggiunsero la somma di £ 951.897,61 insufficiente a costituire la riserva straordinaria di £ 1.000.000 ne deriva che tutti gli altri pesi furono sopportati dagli utili dell'esercizio industriale.

Sommando tutte queste cifre che gravarono effettivamente sull'utile industriale senza che siano state conteggiate in altre perizie la somma del milione onde sia che si voglia prendere per base l'utile industriale indicato nel conto economico delle perdite e profitti di £ 4.605521,42 sia che si voglia prendere per base il conteggio della perizia collegiale che lo accerta in £ 4.305.186,09 resta dimostrata conforme al vero la affermazione del consiglio di amministrazione che l'utile industriale ammontò a £ 5.257.083,69 e dispensa così la Corte dall'esaminare la invocata buona fede fondata sul dato avuto dal Bergandini come questo asserisce all'udienza di prima sede e si riferisce all'utile complessivo come indicato nella seduta del consiglio d'amministrazione del 19 febbraio 1907 ed all'utile lordo complessivo dell'esercizio industriale indicato nella relazione letta all'assemblea 12 Marzo 1907.

V

Se il dividendo fu corrisposto sugli utili reali.

Accertato dalle soprasvolte considerazioni che nessuna parte dell'utile extra industriale venne portato in aumento dell'utile netto industriale, ed in conseguenza che questa raggiungesse certo la cifra di £ 3.957.083,69 resta pure dimostrato che il dividendo di £ 35 distribuito ai soci venne interamente prelevato sugli utili realmente conseguiti non rappresentando che la quota di ripartizione dei ricordati utili fissata dal consiglio di amministrazione come dalla relazione letta all'assemblea ordinaria del 12 Marzo 1907 in conformità alle disposizioni dell'art. 30 dello Statuto sociale, in ragione del 5% alla riserva ordinaria il 10% al consiglio di amministrazione il 5% ai direttori ed impiegati ed il restante 80% agli azionisti dispenserebbe la Corte dall'affrontare la questione dell'utilità e convenienza dell'eseguito riparto.

Tanto meno necessario si presenterebbe poi la questione in quanto il Giudice Istruttore, (sulle conformi conclusioni del P. M.) aveva dato carico agli amministratori sulla imputazione B di aver distribuito il dividendo mentre la situazione finanziaria della Società non consentiva tale ripartizione, ma il Procuratore Generale nel formulare le imputazioni più non lo accludeva osservando in verità le considerazioni con le quali il perito Astuti giustificò nel merito il suo apprezzamento che neppure la parte di utile reale dipendente del risultato economico, fosse ripartibile fra gli azionisti attesa la speciale situazione finanziaria nella quale versava la società e quella prevedibile alla data del pagamento, apprezzamento non convenientemente contraddetto dalla perizia collegiale per lo che appare manifesto quanto sia stato improvvida la deliberazione del riparto ma soggiungeva che se di tutto ciò si dovrà tener conto ai fini dell'imputazione ai aggiotaggio non si può fare altrettanto nei riguardi di quella ora in esame ostando alle basi accolta dall'ordinanza una eccezione pregiudiziale che cioè il testo dell'art. 181 Capoverso 1° e 242 N. 2 Cod. di Comm. è troppo chiaro per poter ammettere una interpretazione estensiva non conforme a quella che le parole usate dal legislatore fanno palese.

La sezione di accusa nella ricordata sentenza 21 Giugno 1911 ribadiva:

il Giudice Istruttore nella sua ordinanza escluse che si fosse potuto dare agli azionisti anche quella parte del dividendo che fu prelevato sull'utile reale per le condizioni speciali in cui allora ritrovava l'azienda e certamente non fu opera buona ricorrere al credito in tali circostanze, ciò che certamente non avrebbe fatto amministratori più oculati e curanti più che il proprio, l'interesse degli azionisti, ma queste considerazioni non bastano ad integrare il reato di cui all'art. 247 N. 2 Cod. di Comm. non parlandosi in detta disposizione di legge se non che d'interessi non prelevati sugli utili reali; 15/15 corrispondenti a quella usata dal legislatore nell'art. 181 in cui si parla di utili realmente conseguiti, non crede quindi la Corte si possa andare più in là di quanto è scritto: la legge non aggiunge che è necessario la disponibilità degli utili e del resto è facile riconoscere che si tratta di un giudizio che si deve assumere da una esatta ed onesta versione delle condizioni in cui versa l'azienda e dei vantaggi e dei danni in cui si

può incorrere distribuendo uno dividendo anche non disponibile perchè sia realmente conseguito: è adunque una questione che per se sfugge ai rigori della legge ma nel caso nostro non può a meno di dar luogo a serie e tristi meditazioni.

Ma siccome il riparto degli utili alla chiusura dell'esercizio 1906 è invocata dal perito Astuti come la primipara se non unica causa delle condizioni finanziarie gravissime in cui venne a trovarsi la società alla fine dell'esercizio 1907 smentendo recisamente, nella sua prima relazione, l'asserzione Broglia, nel suo primo memoriale, nell'interesse della società che la situazione finanziaria nella quale si trovò la Fiat alla chiusura dell'esercizio 1907 fu conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale per effetto della sopravvenuta crisi il che avrebbe avuto per effetto immediato il mancato svolgimento del programma finanziario ed in specie essendo addebitato alle lettere – e – del quarto capo d'imputazione cioè del debito previsto e fornito dagli articoli – 63 – 79 – e 293 parte prima e capoverso cod. pen. di aver formato il bilancio 31 Dicembre 1906 in cui figurano utili maggiori di quelli conseguiti nell'esercizio e distribuendo ai soci un dividendo sull'esercizio stesso non consentito dalle condizioni finanziarie della società e che in parte non fu prelevato su utili reali e tanto più che il Procuratore Generale insiste nei motivi aggiunti anche relativamente alla ripartizione dei dividendi non consentito dalle condizioni finanziarie della società che trovavasi oberata di debiti per dimostrare la sussistenza del reato di aggiotaggio così malgrado l'accertamento che il dividendo ripartito ai soci fu interamente prelevato dagli utili netti realmente conseguiti dall'esclusivo esercizio industriale si presenta pure necessario affrontare subito la quistione della utilità e convenienza nell'interesse della società della loro distribuzione in specie che il perito Astuti per il suo assunto si basa essenzialmente sulle cifre ora esaminate.

Il perito Astuti perveniva nel suo primo memoriale, alla conclusione che né la situazione finanziaria della Fiat al 31 Dicembre 1906 né quella prevedibile alla data del pagamento del dividendo erano tali da consentire l'avvenuta ripartizione degli utili liquidati in bilancio senza aggravare la situazione patrimoniale della Società in modo da rendere inevitabile un provvedimento straordinario per la reintegrazione del necessario capitale circolante ricercando non la sua entità effettiva integrale ma unicamente quella parte di esso che era alla fine dell'esercizio 1906 impiegato nella azienda con effettiva funzione di capitale circolante indipendentemente da qualsiasi anche temporanea immobilizzazione.

Premetteva di non tener conto alcuno agli effetti delle presenti indagini della parte del patrimonio della Fiat che al 31 Dicembre 1906 era investito in titoli ed in partecipazioni giacchè nessun dubbio vi ha sulla nessuna disponibilità delle quote di partecipazioni in società avente la forma di accomandita semplice, ed anche l'ingente somma investita in titoli per un valore a prezzo di inventario di £ 3.266.000 deve essere esclusa dal computo del capitale effettivamente circolante oltre il 31 Dicembre 1906 perchè una parte dei titoli per £ 627.830 era depositato presso la Banca d'Italia in garanzia di un debito bancario precedentemente contratto; almeno oltre £ 381.200 erano rappresentate da titoli depositati per cauzione di amministratori della Fiat membri dei consigli d'amministrazione della società Brevetti Fiat e Garages Riuniti ed in fine il 10 febbraio 1907 vennero depositate ad aumento di garanzia presso la Banca d'Italia N. 2600 Brevetti per altre £ 221.000.

Il residuo era rappresentato da un ingente stoch di titoli il cui valore non era certamente realizzabile, indipendentemente dalla crisi finanziaria sopravvenuta perchè un qualsiasi tentativo di vendita a grosse partite avrebbe provocato senza dubbio enormi ribassi: né d'altronde sarebbe stato possibile per parte della Fiat la alienazione di titoli che essa affermava di aver acquistato non per diretta speculazione finanziaria e neppure un temporaneo impiego di capitale ma principalmente con lo scopo di sostenere aziende costituite con l'appoggio della stessa Fiat ed avente con esse continui rapporti commerciali: escluso il valore dei titoli e delle partecipazioni il capitale circolante della Fiat al 31 Dicembre 1906 indipendentemente dalla destinazione era costituito – Attivo, rimanenza merci, mantenuta al prezzo d'inventario quantunque lo si ritenga alquanto esagerato £ 7136639; danaro come da bilancio £ 3688681; crediti £ 3756137,76 con un totale di attività finanziaria come da bilancio in £ 10749663,55 che lo aumentava dell'importo dei dividendi omessi in £ 78.200 e diminuiva della maggiore valutazione

rimanenza merci presso il Garage di Parigi in Lire 30.000 e del fondo liquidazione crediti in £ 250.000 accertando così la attività finanziaria al 31 Dicembre di £ 8632 897,16 che riduceva nominalmente il capitale circolante alla chiusura dell'esercizio 1906 a sole £ 1.900.000.

Senonchè osservava ancora come gli impegni per nuovi impianti di fabbricati e di macchinario già regolarmente deliberati al 31 Dicembre ed effettivamente assunti nei primi mesi del 1907 fossero: nuove costruzioni per la sezione Automobili e per la fonderia £ 789.300; nuovi impianti accessori diversi £ 454.100; nuovi impianti macchinari £ 1.187.200 con un totale quindi di impiego per £ 2.430.600 il che dimostra come fin dal 31 Dicembre 1906 la reale situazione finanziaria della Fiat fosse tale da ridurre a zero il suo capitale circolante, a questo di fronte ad un capitale fisso di £ 7.121.000 (rappresentato dagli stabili, mobilio ed impianti varii; macchinario ed attrezzi e disegni brevetti e modelli) destinato ad aumentare nel primo semestre 1907 di altre £ 2.430.600 ed oltre ad un capitale di circa lire quattro milioni altrimenti immobilizzati in titoli e partecipazioni ed altre ancora ad un rischio per avalli a favore della Società Navigazione Alta Italia e della Brevetti Fiat per lire 1.500.000.-

Gli amministratori erano adùnque in grado di prevedere fin dai primi mesi del 1907 e prima della data dell'assemblea che, dipendentemente dalla situazione patrimoniale a tale epoca e dagli impegni assunti, entro il primo semestre sarebbe stato assorbito tutto il poco circolante disponibile e contemporaneamente si sarebbero elevate le effettive immobilizzazioni a £ 1.350.000 vale a dire ad una metà in più del capitale azionario della Società e questa era la situazione finanziaria della Fiat all'inizio del 1907 indipendentemente dal nuovo impegno di £ 3.957.000 che stava per assumere con la destinazione degli utili liquidati in bilancio.

Accertò come effettivamente i contratti con agenti nazionali ed esteri che la Fiat aveva alla data di formazione del bilancio 1906 corrispondevano in complesso ad una produzione di 1700 chassis corrispondenti ad una cifra di affari di £ 24000000; ma prescindendo anche da ogni possibile giudizio sulla opportunità di fondare assoluta speranza di ricostituire una situazione finanziaria evidentemente gravissima, quale stava per divenire quella della Fiat nel primo semestre 1907, con utile conseguibile in un futuro esercizio è possibile contestare nel modo più assoluto che anche il completo svolgimento del programma per il 1907 potesse produrre un utile sufficiente per la reintegrazione del capitale circolante.

Come sopra si osservò la situazione finanziaria al 31 Dicembre1906 presentava già, tenuto conto delle ulteriori immobilizzazioni impegnate in deficit di quasi mezzo milione per eccedenza delle passività sulle attività finanziarie disponibili, la destinazione dell'utile liquidato in bilancio faceva salire tale eccedenza a £ 4.300.000 e se anche la produzione massima avesse trovato utile collocamento senza crisi né finanziaria né industriale il risultato economico dell'esercizio esclusivamente industriale non avrebbe certo superato i 4.000.000 anche volendo computare largamente in rapporto alle risultanze dell'esercizio 1906.

Come giunse quindi nella più fortunata delle ipotesi sarebbe stata la reintegrazione quasi totale del deficit finanziario iniziale con l'assorbimento certo inevitabile di tutto l'utile conseguibile nell'esercizio 1907il quale si sarebbe chiuso in condizioni identiche a quelle del 1906 e cioè con assenza completa di capitale circolante, malgrado la liquidazione di un utile corrispondente alla massima prevedibile potenzialità economica dell'esercizio.

La perizia collegiale osservava come le nuove indagini avendo accertato che l'utile indicato in bilancio fu realmente conseguito e che anzi a rigore di termine fu conseguito realmente nel 1906 un utile anche maggiore la questione non dovrebbe avere altro seguito, ma siccome la perizia Astuti ha considerato anche il quesito dal punto di vista della materiale disponibilità dell'utile netto da pagarsi ai soci in dipendenza del riporto, ma in tesi e non in relazione alle peculiari condizioni nelle quali si trovava la Fiat all'inizio dell'esercizio 1907 rilevando come la stessa perizia Astuti per sostenere la tesi della disponibilità enumerava unicamente dei criteri di amministrazione riguardante le norme che è bene seguire nella gestione ma non mai precetti di legge per cui parrebbe di dover tradurre in prescrizione assoluta ciò che non è altro che un eventuale provvedimento di prudenza e l'interessato accorgimento pel risultato economico finale dell'impresa esercitato, perchè è evidente che indipendentemente dalle disposizioni di

legge, per pagare dei dividendi meglio è valersi delle somme esistenti in casa e non occorrenti in modo alcuno ai bisogni ordinari o straordinari dell'esercizio, anzicchè ricorrere al credito per procurarsi le somme necessarie, ma si tratta di regole per la cui applicazione non può aversi sanzione penale: pur osservando che la perizia per dimostrare la non disponibilità del dividendo a pagare ed effettivamente pagato considera la composizione del patrimonio della Fiat escludendo dal disponibile tutti i valori riguardanti i titoli e le partecipazioni mentre c'evidente che occorrendo tali elementi avrebbero potuto essere alienati in tutti od in parte per fronteggiare i pagamenti dei dividendi e pone in contrapposto le immobilizzazioni che la società si disponeva ad effettuare.

Il Rag. Broglia nel primo suo memoriale presentato nell'interesse della società riconosceva che certamente sarebbe stato molto meglio per l'ente sociale non ripartire utili di sorta e che indiscutibilmente l'accantonamento degli utili in qualunque momento è sempre vantaggioso per l'ente sociale ma osservava che certamente non sarebbero mancate acerbe critiche e recriminazioni qualora dopo un periodo fiorentissimo quale fu quello del 1906 ed un periodo di ancor maggior floridezza quale si presentano il nuovo esercizio nel marzo 1907 l'amministrazione avesse proposto di accantonare l'intero utile realmente conseguito nella gestione 1906.

Ma aggiungeva a prescindere anche da questo e considerando obbiettivamente le risultanze del bilancio 1906, le condizioni favorevoli nelle quali si presentava il 1907 non sulla base di speranze ma bensì in quella di regolari contratti di vendita e riportandoci proprio con la mente al periodo d'allora se si può oggi dire che fu dannoso all'azienda, per fatti posteriori, la ripartizione dell'utile non si può però con coscienza affermare che l'amministrazione poteva e doveva intuire nel Marzo 1907 essere assolutamente necessario per la prosperità dell'azienda l'accantonamento di tutto l'utile conseguito nel precedente esercizio.

In seguito alle discussioni sia dell'istruttoria scritta che dell'orale dibattimento di prima sede il perito Astuti modificava in parte il detto suo calcolo in ordine alla situazione finanziaria della Fiat nel Marzo 1906 aggiungendo ai tre ricordati cespiti merci, danaro e crediti nel ricordato importo anche i dividendi omessi in £.126.242,90 accertando così un totale di attività in £.11.054.906,45 ed al passivo aggiungeva al complesso dei debiti surricordati emergenti dal bilancio in £7.596.827,16 il fondo liquidazione crediti accantonato in £ 300.000 computando così un totale passività di lire 7.896.897,16 che lasciava una eccedenza attiva di £ 3.158.009,29 pur insistendo sostanzialmente nelle precedenti sue considerazioni per le passività mancanti, impegni per immobilizzazioni in corso e debiti e sulla dubbia e difficile realizzazione dei titoli non dati a pegno allegando un elenco delle principali disposizioni prese dalla Fiat durante il 1907 per rimediare alle disastrose condizioni finanziarie ed evitare il pericolo della cessazione dei pagamenti.

La quistione come sopra prospettata fa sorgere la necessità della triplice indagine:

A – sulla 16/16 dei titoli di proprietà della Fiat e probabilità o meno di realizzo sia per la destinazione avuta che per la finalità di acquisto o compartecipazione.-

B – sulla reale situazione finanziaria nella quale si trovava la Fiat al 31 Dicembre 1906 indipendentemente dal valore dei titoli e partecipazioni e del capitale fisso. cioè stabili, mobilio ed impianti vari, macchinario ed attrezzi, disegni modelli e brevetti.

C- sulle previsioni che presentavano maggior attendibilità intorno alla produzione ed al risultato economico dell'esercizio 1907 in relazione naturalmente ai precedenti, ed agli impegni assunti.

A- disponibilità dei titoli

Il bilancio che ci occupa comprende nella parte attiva al n: 5 titoli e partecipazioni per l'importo complessivo di £ 3.968.089,30 ed è pacifico in causa in quanto riferito sia dai periti Gitti, Gobbi e Bottino nella loro relazione ai sindaci in data 26 marzo 1908 sia dal perito Astuti nella sua prima relazione nell'alligato N. 52 Inventario 31 Dicembre 1906 titoli e partecipazioni senza che vi abbia in seguito apportato variazioni anzi confermandolo nel prospetto d'udienza che detta attività era composta da:

Titoli di proprietà della Fiat per £ 3.266.000 -

Partecipazioni diverse £ 657.000

Titoli in deposito a garanzia di contratti £ 45.000

I titoli di proprietà della Fiat erano: N. 1600 azioni della Carrozzeria Omnibus Camions

N. 10540 Brevetti Fiat

N. 40 Giornale L'auto

N. 12000 Fiat Muggiano

N. 4000 Carrozzeria Rothschild

N. 400 Carrozzeria Carello

N. 1 Esposizione di Milano

N. 30 Gazzetta dello Sport

N. 12000 Garages Riuniti

N. 15623 Industrie metallurgiche

N. 5000 – Italia -

Le partecipazioni erano due: nella R. Incerti e C. per lire 550.000

Interessi 5% £ 7002,90 – nei Forni termo elettrici Stasseno 100.000

Dei titoli in deposito a garanzia dei contratti è ozioso occuparsene non potendo la società disporre come non aveva la libera disponibilità di N. 6798 Brevetti Fiat che calcolati a £ 85 come in bilancio importano £ 577.830 e 2000 Carrozzeria Rotschild a £ 25 importano £ 50.000 depositate alla Banca d'Italia a garanzia degli avallanti (Cantieri Navali Fiat – Muggiano in liquidazione e Navigazione Alta Italia) delle accettazioni commerciali per l'importo complessivo di £ 1.500.000.

Aveva nella sua prima relazione il perito Astuti ancora accennato a due altre immobilizzazioni di titoli cioè per £ 381.200 depositata per cauzioni di amministratori della Fiat, membri dei consigli di amministrazione della società Brevetti Fiat e Garages riuniti ed altre N. 2600 Brevetti Fiat per £ 221.000 depositate il 1° Febbraio 1907 ad aumento di garanzia presso la Banca d'Italia e non venne questo contestato anzi risulta attendibile dal movimento dei titoli compreso, nell'allegato O – prodotto all'udienza di prima sede – elenco delle principali disposizioni prese dalla Fiat durante il 1907 per rimediare alle disastrose condizioni finanziarie ed evitare il pericolo della cessazione dei pagamenti – onde si può ritenere come assodata la non disponibilità dei ricordati titoli.

Con la abrogazione delle convenzioni state stipulate l'8 Novembre 1906 col Sig. Figari sia in proprio che nella sua qualità di rappresentante del Banco della Liguria e della Società Italia, concretata nelle scritture 27 Febbraio 1907, per quanto sembra siano state concordate nella parte relativa all'abrogazione in epoca precedente come dall'indagine sulla sussistenza del relativo addebito fosse anche prima ma quanto meno dalla data della stipulazione della abrogazione e della deliberazione del consiglio d'amministrazione della Fiat in data 5 Marzo 1907 che approvava l'abrogazione degli accordi le £ 5.000 Itala portate in inventario a £ 100 e quindi per complessive £ 500.000 venivano ad essere escluse dalla libera disponibilità della Fiat.

Anche col fare astrazione di tutti questi titoli rimaneva per sempre alla società la libertà di poter disporre degli altri come diffetti ne dispone poi il 2 Ottobre 1907 depositandoli per garanzia presso la Società 17/17 Italia secondo lo stesso perito Astuti nel prospetto di udienza distinto con la lettera – O – ne può dirsi, come affermava l'Astuti che fossero di assai dubbio e difficile realizzazione in quanto

i due titoli portati in inventario a prezzo superiore a quello di emissione cioè le Brevetti Fiat a £ 85 e le Fiat Muggiano a £ 33.33, prezzo d'acquisto della Fiat come già sopra si dimostrò avevano però una quotazione di borsa di molto maggiore giacchè secondo il listino ufficiale della Borsa di Torino prodotto dal P.M. all'udienza di prima sede col periodo di preparazione del bilancio fino alla sua approvazione nell'assemblea ordinaria del 12 Marzo 1907 il loro prezzo di borsa oscillò per le Brevetti Fiat fra un massimo di lire 153 il 2 gennaio ed un minimo di £ 115 il 17 stesso mese con tendenza al rialzo per quanto con forte oscillazioni; e per le Fiat Muggiano fece un massimo di £ 90 i primi due giorni di gennaio con tendenza al ribasso tanto da avere quella di £ 52 al 28 Febbraio per fine mese giacchè il giorno precedente e susseguente la quotazione è di £ 60.-

Tutti gli altri titoli vennero portate in inventario al valore di emissione e di essi solo le Industrie Metallurgiche ebbero quotazioni in borsa di £ 70 e 72 con leggero rialzo e non essendo ancora depressi da quella grave crisi che sconvolgendo ed armando le industrie e ne deprimeva pure i titoli si deve riconoscere le facili realizzazioni loro ed anche tenendo presente la causale che aveva indotto la Fiat a quelle partecipazioni che dimostra l'inopportunità di alienarle non poteva far perdere ai titoli di proprietà della Fiat la loro qualità di investimento di capitale realizzabile quando la necessità lo imponesse ad usufruirli in quell'altro miglior modo consigliato dalle circostanze come difatti fecero gli amministratori il 2 Ottobre 1907.

B – La situazione finanziaria della Fiat al 31 Dicembre non si presentava certo in condizioni con il disastroso quale venne indicata nella prima dico relazione secondo il perito Astuti giacchè nel prospetto del medesimo presentato all'udienza di prima sede e distinto con la lettera N vi apportò notevoli modificazioni di vero.

All'attivo la rimanenza merci venne indicata come nella prima relazione nella cifra emergente dal bilancio di £ 7136639 ma in omaggio alle chiare e precise deposizioni già esaminate nella prima parte della presente indagine che dimostrarono la scrupolosa esattezza dell'inventario, ometteva nel prospetto d'udienza il dubbio ventilato nella prima relazione sull'esagerazione dei prezzi, vi aggiungeva l'importo del danaro rinvenuto in cassa in Lire 3688681 ed i crediti in Lire 356 13774 nelle precise cifre indicate in bilancio ottenendo così un totale di attività finanziaria, indipendentemente dal valore dei titoli e del capitale fisso (cioè beni stabili, mobilio ed impianti varii – macchinario ed attrezzi e disegni, brevetti e modelli) di £ 10.749.663,55.

Alla quale cifra aggiungeva l'importo dei dividendi sui titoli stati omessi in bilancio per compensare le eventuali deficienze passive come è pacifico in causa, ed emerse specie dalle dichiarazioni Broglia e Bergandini, ma la computava nel calcolo d'udienza nella sua vera cifra accertata poi nel 1907 ed accettava da tutti i periti di £ 126.242,90 invece delle £ 78.200 computate nella prima relazione sul riflesso che dovevano essere dedotte £ 48.000 di dividendi sulle 12000 azioni della nuova Società Garages Riuniti poiché tale dividendo non rappresentava per la Fiat altro che una parziale reintegrazione dell'utile conseguito nell'esercizio 1906 del Garages di Milano dalla Fiat ceduto alla Società Garages Riuniti e liquidato nel 1907 in £ 68.012,50 a totale beneficio della nuova società come era stato pattuito all'atto della cessione.

La perizia collegiale – osservava come dalle opportune indagini fosse risultato che l'utile accertato al 24 Maggio 1906 come rateo 1906 fosse di £ 64.562,57 come da prospetto lettera Frugo.....alla quale somma furono aggiunte altre £ 3.450 come da lettera 12 luglio detto dei Garages riuniti per utile su altri due chassis e così per complessive £ 68012,50 ed il 15 Aprile 1907 giorno dell'accertamento della somma anziché in aumento del valore azioni Garages venne ammortizzata iscrivendole al conto partite da liquidare e lasciando così immutato il valore dei titoli stessi; le £.48.000 di dividendo stante il concesso ritardo di pagamento vennero addebitate ai garage all'epoca del loro accertamento e riscosse poi il 27 Gennaio 1910 con gli interessi sulla somma dovuta sino alla riscossione e portato al conto profitti e perdite ed è quindi evidente che si tratta per la somma di £ 68.012,50 di rateo di prezzo per ragioni di prudenza ammortizzato e per l'altra di £.48.000 di dividendi normali costituente un utile reale di esercizio e quindi di due operazioni indistinte per le quali non può aver luogo il compenso affermato in perizia cosicchè il fondo di riserva per dividendi su titoli fu realmente accertato in £ .126.242,90.

Il Perito Astuti accettava implicitamente queste osservazioni col comprenderle nell'elenco delle partite costituenti vere sopravvenienze attive portate a favore dell'esercizio 1907 che avrebbero potuto essere portate ad aumento dell'utile netto dell'esercizio 1906 dico prodotte alla udienza di prima sede distinte con la lettera – b – e questo elenco essendo stato accettato nelle singole sue specificazioni e nella totalità di £ 228.617,10, come già sopra si osservò, all'esame della prima questione, così è ovvio che la intiera somma anziché la sola parte attinente ai dividendi su titoli e partecipazioni deve essere aggiunta al totale di attività finanziarie realizzabili che restano così accertate in lire 11104493,55 giacchè giustamente non diffalcava più nel calcolo d'udienza né la maggior valutazione rimanenza merci presso il

Garage di Parigi in £ 30.000 né il fondo liquidazione crediti in £ 250.000 computate prima in perizia e risultate insussistenti dalle sopravvolte considerazioni.

Al passivo conteggiava l'importo complessivo dei debiti nella cifra portata in bilancio di £ 7.596.897,16 sulla quale non vi fu questione alcuna, ma vi aggiungeva il fondo liquidazione crediti imposte e varie di £ 300.000 portato al passivo del bilancio, ma questo fondo essendo una riserva non può costituire passività finchè non sia chiamato a compiere l'ufficio suo di compensare passività omesse ed accertate in seguito, e dalla minuta indagine sopra fattane risultando le omesse passività accertate nella cifra di £ 197.976,14 a vece delle £ 1.036.000 indicate dal perito Astuti nella sua prima relazione o £ 943.548,48 risultate dall'elenco delle passività mancanti nel bilancio 1906 di sicura competenza dell'esercizio prodotto all'udienza di prima sede distinta nella lettera I – o di lire 1.063.659,14 indicate nella situazione che ci occupa così alle predette passività portate dal bilancio si devono aggiungere le passività omesse in £ 197.976,14 portando così il complesso del passivo a lire 7.794.873,30 che diffalcato dall'attivo come sopra accertato di £ 11.104.493,55 lascia ancora un margine attivo di £ 3.309.620,25 che congiunto al valore dei titoli liberamente disponibili dimostra che non poteva essere così dannoso all'interno della società la distribuzione del dividendo come sostenne il perito Astuti fina dalla sua prima relazione.

Ma osservava ancora il perito Astuti sia nella sua prima relazione che nella situazione finanziaria della Fiat nel Marzo 1906 prodotta all'udienza di prima sede che la società aveva i seguenti impegni per immobilizzazione in corso necessarie per la produzione 1907:

Nuove costruzioni £ 789.300

Nuovi impianti macchinari lire 1.187.200

Impianti diversi £ 454.100 con totale immobilizzazione di £ 2.430.600.

e nell'esame delle singole voci del bilancio patrimoniale della società al 31 Dicembre 1907 accertava sulla voce stabili che nell'esercizio 1907 le nuove costruzioni nella sezione automobili e l'impianto della nuova fonderia costituivano una maggior immobilizzazione di £ 884.368,46.

Su quella mobilio ed impianti varii che questa categoria salì al 31 Dicembre 1907 alla considerevole somma di £ 919.618,61 come da inventario regolarmente compilato in dipendenza degli impianti fatte nei nuovi fabbricati della sezione automobili e della fonderia, esattamente accertati in contabilità a prezzo di costo e siccome nel bilancio precedente questa voce era portata per lire 365.476 quindi l'aumento fu di £ 454.142,61.-

Su quella macchinario ed attrezzi che anche per questa parte si ebbe un aumento da £ 3.127.561 a Lire 4.314.733,15 corrispondenti alle risultanze contabili le quali vennero riconosciute esatte con un aumento quindi di £ 1.207.172,15.

Con un lieve aumento quindi sulla somma come sopra preventivata di £ 115.000 complessivamente.

Nel bilancio trentuno Dicembre 1907 le passività sono portate per £ 111.475.402,87 dal perito Astuti esaminate nelle singole ripartizioni come da bilancio in:

Debiti verso cassa di risparmio, banche e banchieri aumentarono a £ 8.600.000 e furono il risultato delle operazioni finanziarie stipulate nel 1907 per far fronte agli impegni assunti in massima parte nell'esercizio prudenti e segnatamente con la deliberazione relativa al riparto utile 1906.

Debiti verso fornitori ammontarono a residue lire 335.386,69 differenza fra i saldi a debito e quelli a credito dei conti fornitori (indicati in bilancio questi in £ 775.938,23 e quelli in £.440.551,54); l'accertamento delle passività alla chiusura dell'esercizio 1907 contrariamente a quanto era avvenuto alla chiusura del 1906 venne fatto senza omissioni, salvo che per le partite non ancora liquidate per le quali venne prevista una sufficiente somma di £ 113.550,15 fra le passività del bilancio.

Debiti verso banche in conto corrente esattamente corrispondente al saldo contabile in lire 779.629,15.

Debiti verso amministratori e diversi, comprendente nella somma di Lire 1.646.836,88 il debito della società verso amministratori ed ex amministratori relativi a partecipazioni e dividendi da essi non prelevati, oltre ai relativi interessi ed a sovvenzioni fatte nell'ultimo trimestre dell'esercizio dagli amministratori Agnelli Scarfiotti e Ceriana.

Non accenna quindi neppure il perito Astuti che nella ricordata somma non siano compenetrati tutti i debiti della società alla chiusura dell'esercizio 1907 e siccome i debiti alla chiusura dall'esercizio precedente ammontavano alla complessiva somma di £ 7.536.897, 16 come dal bilancio così aumentarono solo di £.3.878.505,71, cifra non molto diversa da quella dei dividendi corrisposti agli azionisti con la percentuale di riserva statuaria e quella a disposizione del consiglio di amministrazione e dei direttori ed impiegati in complessive £ 3.957.083,69 e resta quindi dimostrato che le accennate immobilizzazioni di £ 2.545.683,22 per nuove costruzioni relativo macchinario ed impianti diversi seguirono a carico dei proventi dell'esercizio, come asseriscono gli amministratori aver fatto nell'esercizio millenovecentosei il che serve a comprovare come le immobilizzazioni in corso di esecuzione non li dovesse preoccupare nel riparto del dividendo specie che furono riconosciute necessarie per la produzione 1907 dallo stesso perito Astuti nel prospetto d'udienza.

All'espletamento di questa indagine è ancora necessario esaminare l'elenco delle principali disposizioni preso dalla Fiat durante il 1907 per rimediare alle disastrose condizioni finanziarie ed evitare il pericolo della cessazione dei pagamenti presentati dal perito Astuti alla udienza di prima sede, distinto con la lettera – O – nel quale oltre agli impegni già assunti negli ultimi mesi del 1906 con la Banca d'Italia e con la commerciale elencava:

Marzo 28 mutuo con la cassa di risparmio per £ 3.300.000 ed operazioni di sconto presso la Banca Ceriana di lire 500.000.

Maggio 21 operazioni di sconto presso la Banca Ceriana di £.1.000.000 ed operazione di sconto presso la Banca A. Grasso e Figlio di lire 1.500.000.

Settembre 16 operazioni di sconto presso la Banca Ceriana di lire duecentomila.

Settembre 19 altra operazione di sconto presso la Banca Ceriana di lire centomila.

Ottobre 10 versamento dell'amministratore Agnelli di lire 500.000.-

Ottobre 23 veramento dell'amministratore Scarfiotti di lire 350.000.-

Sarebbero così £ 7.450.000 che sarebbero entrate nelle casse della società sotto deduzione degli interessi sconti o provvigioni ed il debito della Fiat avrebbe dovuto in conseguenza aumentare di altrettanto ma essendovi sopra accertato che l'aumento fu limitato a £ 3.878.505,71 ne viene di conseguenza che le rimanenti £ 3.571.494,29 furono impiegati ad estinzione di altri debiti precedenti o quanto meno che sino a quella concorrente erano già stati estinti dei debiti che figuravano fra quelli portati nel bilancio 31 Dicembre 1906 estinzione indubbiamente avvenuta con i proventi della produzione quando non vi sia stata novazione.

C – le previsioni sulla produzione e conseguentemente sul risultato economico dell'esercizio 1907 in relazione naturalmente ai precedenti ed agli impegni già assunti non potevano essere che molto favorevoli per la Società; di vero riconosceva lo stesso perito Astuti nella sua prima relazione che l'impegno totale risultante dai contratti era per l'esercizio 1906 di sole 780 vetture mentre in realtà la vendita scese a 920 chassis per il solo periodo 8 Marzo 31 Dicembre; mentre l'impegno risultante dai contratti per il 1907 sarebbe stato di N°. 1680 chassis se non che mentre durante tutto il primo semestre 1907 la Fiat neppure riuscì a soddisfare le richieste che gli agenti a termine dei contratti, nel secondo semestre la vendita diminuì sensibilmente a ragione della sopravvenuta crisi per modo che la vendita effettiva fu nel 1907 di soli 965 chassis.

Osservava il Rag. Broglia nell'interesse della Società nel suo primo memoriale che il programma 1907 era sicuro produrre i 1700 chassis regolarmente venduti; se questo programma avesse avuto il suo pieno svolgimento la società avrebbe risentito un utile non inferiore agli otto milioni che in buona parte si sarebbe tradotto in effettivo danaro in quantochè gli ulteriori immobilizzi consistenti nella nuova fonderia della sezione officine meccaniche e fonderie o nelle nuove costruzioni in corso nella sezione automobili nonché il macchinario ed impianti necessarii non dovevano assorbire come infatti non assorbirono somma superiore ad oltre due milioni e mezzo; nessuno poteva intuire nel Marzo 1907 gli avvenimenti assolutamente imprevedibili che ostacolarono e resero poi impossibile lo svolgimento di un programma sicuro, meno ancora degli altri poteva intuirlo l'amministrazione della Fiat che aveva

sott'occhio gli accertamenti favorevoli dei primi due mesi di esercizio e le informazioni lusinghiere da parte delle agenzie sulle favorevoli condizioni del mercato e non soltanto tutta la produzione venne immediatamente assorbita dalla clientela nei primi due mesi di gennaio e febbraio 1907 ma benanco nei mesi successivi di Marzo Aprile Maggio e Giugno nel qual periodo la consegna effettiva di chassis venduti ai clienti raggiunse complessivamente il numero di 521 colla media di 130 chassis al mese; solamente nel mese di luglio le consegne diminuirono sensibilmente raggiungendo però ancora la cifra di 97; diminuirono rapidamente nei successivi mesi di Agosto Settembre Ottobre nel quale ultimo mese si riducono a soli 29 chassis.

La perizia collegiale come sopra già si osservò non si occupa di questa indagine di fatto onde si deve ritenere come pacificamente ammesso sia dal primo perito d'accusa che dalla difesa che l'impegno per la produzione del millenovecentosette era più del doppio di quella dell'esercizio precedente e che nel primo semestre la Fiat non riusciva a produrre il numero di chassis necessario a soddisfare le richieste degli agenti a termine dei contratti e che solo nel secondo semestre la vendita diminuì sensibilmente a cagione della sopravvenuta crisi ed assodato che l'utile dell'esercizio industriale 1906 raggiunse i quattro milioni era logica e fondata la presunzione che nell'esercizio successivo con una produzione doppia anche gli utili sarebbero stati doppi in specie con la richiesta basata su contratti, superiori alla potenzialità produttiva per non essere ancora probabilmente in azione il nuovo macchinario il quale avrebbe permesso il regolare adempimento degli impegni assunti.

Ne queste previsioni erano fondate solo sulla produzione del millenovecentosei ma anche su quella degli esercizi precedenti per quanto molto inferiore fosse stato il numero dei chassis costruiti onde esso dato che l'utile prettamente industriale permetteva la distribuzione del dividendo, che la differenza fra le attività mobili e realizzabili e le passività non si discostava molto dall'importo complessivo del dividendo malgrado le immobilizzazioni per aumentare la potenzialità produttiva e le previsioni che fondatamente si potevano fare per il futuro si deve concludere che tutto concorreva, nel primo trimestre del 1906, a dimostrare che nessun danno poteva derivare dall'ente delle distribuzioni dell'utile ricavato del primo esercizio della nuova società la quale aveva dovuto ricostituirsi per la plètora di attività nascoste che rendeva difficile il continuare nel sistema fin allora seguito e questo deve pure avere la sua influenza nella deliberazione presa.

Secondo capo d'imputazione

Addebita allì Scarfiotti, Agnelli, Ceriana Maineri e Damevino di avere nella qualità di amministratori della Società Fiat, di correità fra loro enunciato scientemente fatti falsi e nascosti fatti riguardanti le condizioni della medesima nel bilancio 31 Dicembre 1907, nella relazione che lo accompagnò e nelle comunicazioni all'assemblea generale ordinaria degli azionisti 27 Marzo 1908 ed all'assemblea generale straordinaria 27 Aprile 1908 occultando in parte le svalutazioni, ammortamenti ed accantonamenti eseguiti per £ 10.753.240,31 e conseguentemente occultando l'utile industriale dell'esercizio 1907 che quasi raggiungeva i due milioni, dichiarando contrariamente al vero che le critiche condizioni finanziarie della società erano conseguenza esclusiva della mancata attivazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravvenuta crisi generale, nascondendo l'esistenza degli accordi intervenuti con i creditori della Società e quindi inducendo in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale sociale.

Questa imputazione quindi si compone di cinque distinti elementi per quanto concatenati fra di loro e cioè

I

Di aver occultato in parte le svalutazioni gli ammortamenti ed accantonamenti eseguiti per £ 10.753.240,31

II

Di aver in conseguenza occultato l'utile industriale dell'esercizio 1907 che quasi raggiungeva i due milioni

III

Di aver dichiarato contrariamente al vero che le critiche condizioni finanziarie della Società erano conseguenza esclusiva della mancata attivazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravvenuta crisi generale

IV

Di aver nascosta l'esistenza degli accordi intervenuti con i creditori della Società

V

Di avere in conseguenza indotto in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale sociale.

Questo fatto per quanto addebitato congiuntamente sia in relazione all'assemblea generale ordinaria del 27 Marzo 1908 nella quale venne approvato il bilancio 31 Dicembre 1907che a quella generale straordinaria del 27 Aprile 1908 nelle quali venne deliberata la reintegrazione del capitale, sociale prendendo per base il bilancio approvato il 27 Marzo 1908 è ovvio che i tre primi riferendosi al bilancio nelle cifre esposte e causali di svalutazione si riconnettono alla prima delle ricordate assemblee, il quarto può riferirsi ad entrambe e l'ultimo esclusivamente alla assemblea27 Marzo 1908 donde sorge la necessità di esaminarli separatamente nei singoli loro elementi giacchè basati su apprezzamenti e fatti diversi non potrebbero essere esaurientemente valutati nella sintesi complessa come sopra dedotta in imputazione.

I

D'aver occultato in parte le svalutazioni, gli ammortamenti ed accantonamenti eseguiti per £ 10.753.240,31.

Il perito Astuti nella sua prima relazione prendendo in esame le singole voci del bilancio patrimoniale ne accertava la consistenza al 31 Dicembre 1907 nella complessiva cifra di

£ .26106100,49 e siccome questi erano portate nel bilancio in

£.15452860,18 così accertava un complesso di ammortamenti straordinari di £ 9753240,31 oltre ancora all'accantonamento di

£ 1.000.000 per fondo imposte e partite da liquidare per cui concludeva che il bilancio al 31 Dicembre 1907 venne formato previo un totale ammortamenti ed accantonamenti di

£ 10.753.240,31 e su questo ammontare di svalutazione ed ammortamenti concordarono tutti i periti Astuti, Conti, Gagliardi, Viale, Cottu Ramusino, Gitti, Gobbi e Bottini nel rispondere al quesito primo prospettato dal P. M. nella udienza di prima sede a quanto ammontano le svalutazioni e gli accantonamenti fatti al 31 Dicembre 1907.

Il conto economico allegato al bilancio presentato all'assemblea ordinaria degli azionisti 27 Marzo 1908 accerta un ammontare di perdite e spese di di £ 8.000.858,77 comprendenti al N. 9 svalutazione titoli e partecipazioni per £ 2.281.499,09; al N. 10 sbilancio conto esercizio (compreso le svalutazioni gli ammortamenti e deperimento) per £ 2.673.532,51 ed al N. 11 accantonamento imposte, partite da liquidare £ 1.000.000 contro i quali stanno i profitti in £ 564.794,93 ed in conseguenza una eccedenza perdite spese, svalutazione di £ 7.436.063,84 la quale è riportata nel bilancio patrimoniale con la dicitura svalutazioni e perdite 1907.- sotto deduzione del fondo di riserva statutario e straordinario, accantonamento imposte ed avanzo utili 1906 in complessive £ 151.321,15 con un residuo perdite e svalutazioni di lire 5.922.542,69.

Nella relazione che lo accompagna il consiglio d'amministrazione riferiva: avuto riguardo al fenomeno economico del deprezzamento generale d'ogni capitale mobile o stabile che accompagna o segue ogni crisi finanziaria, il vostro consiglio d'amministrazione volle compilare un bilancio al 31 Dicembre 1907 che rispecchiasse fedelmente tale anormalità il che esso fece col deprezzare opportunamente (e cioè ridurre al reale loro valore attuale) tutte le attività patrimoniali immobili, tenuto il debito conto della loro destinazione e produttività del momento, collo svalutare o ridurre al prezzo corrente l'importo titoli e partecipazioni e col valutare in inventario i prodotti e le merci grezze ed in lavorazione con tali criteri di rigorosa prudenza da farli ritenere di sicura realizzazione anche nella più sfavorevole ipotesi di un perdurare ad inasprirsi della crisi attuale.

E traducendo in cifra il nostro pensiero, le svalutazioni i deperimenti, gli ammortamenti e le perdite risultarono nella loro cifre principali distribuiti come segue per i capitali del nostro attivo concorrendo essi a formare lo sbilancio totale di £ 7.436.063,84 che andarono ad assorbire tutto il fondo di riserva non chè una parte del capitale sociale.

Beni stabili Lire 10.236,47

Macchine attrezzi ed impianti £ 1242214

Mobilio ed oggetti varii lire 181.794 -

Brevetti – modelli – disegni £ 407.825 -

Merci materiale £ 2264650 -

Spese d'impianto £ 31.595 -

Titoli e partecipazioni lire 2.281.499 -

Aggiungeremo ad illustrazione del bilancio che:

I beni stabili figuravano nel bilancio precedente per un ammontare di £ 32.282,79 nel 1907 essi ammontarono di £ 884.368,46 per le nuove costruzioni fatte nella sezione automobili e nella nuova fonderia della sezione officine meccaniche e fonderie e diminuirono di £ 9.500 per la vendita di un appezzamento con fabbricato in Via Ponte Mosca-

Le macchine ed attrezzi al 31 Dicembre 1906 erano per £ 31.275,61 nel 1907 si ultimo l'impianto del nuovo macchinario ed attrezzi per il riparto automobili e per la nuova fonderia di Via Cuneo; al loro importo complessivo fu applicata la svalutazione sopra ricordata.

La voce Brevetti modelli e disegni che rappresentavano parte del valore di trapasso della nostra marca dalla primitiva Fiat alla attuale fu cancellata dal nostro bilancio.

Le merci e le materie lavorate ed in lavorazione figuravano al 31 Dicembre 1906 per Lire 7.136.639; valutate in inventario al costo, esse subirono la svalutazione complessiva di lire 2264650 dovuta al generale deprezzamento delle materie prime nel decorso del 1907 ed ai criteri prudenziali addottati nella attribuzione di valore ai prodotti di magazzino e di rimessa.

I titoli e le partecipazioni che erano rappresentate nel 1906 da una cifra di £ 3968089 si ridussero all'ammontare attuale per il fatto delle perdite subite e conseguenti svalutazioni.

Dei crediti verso clienti crediamo assicurata la intiera esigibilità avendo la vostra amministrazione eseguito un rigoroso accertamento e preso al riguardo i migliori provvedimenti possibili.

Le partite da liquidare rappresentano un accantonamento per spese relative all'esercizio 1907, la cui liquidazione doveva cadere nei primi giorni del corrente anno.-

L'accantonamento imposte rappresenta l'approssimativo importo degli oneri fiscali relativi a precedenti esercizi che a termine di legge sono a pagarsi solamente durante l'anno in corso.

Noi saremo a darvi verbalmente tutti quei maggiori chiarimenti di cui ci vorrete richiedere ed a esporvi per ogni capitolo del bilancio le ragioni che consigliarono ed imposero la necessità delle nuove svalutazioni; se però i fatti imprevedibili sopra ricordati hanno creato la grave lacuna nella consistenza del vostro capitale, voi dovete pure riconoscere non essere temerario sperare che ritornata la calma e la fede negli affari, migliorate le condizioni finanziarie, ravvisatoci il risveglio industriale del nostro paese oggi scosso e sopito nella generale sfiducia, possano le condizioni del mercato restituire il giusto valore alle vostre attività patrimoniali e permettere la facile smobilizzazione dei titoli e lo smercio della produzione ed allora il sacrificio dell'oggi sarà la riserva dell'avvenire.

Noi abbiamo l'onore di domandarvi che l'approvazione del bilancio 31 Dicembre 1907 sia la sanzione di criteri che inspirarono il vostro consiglio d'amministrazione nel dettarlo.

Il perito Astuti nell'udienza di prima sede rispondendo agli analoghi quesiti osservava che tali svalutazioni ed accantonamenti vennero messi in evidenza nel bilancio e nella relazione del consiglio all'assemblea 27 Marzo 1908 incompletamente e precisamente nel seguente modo: -

- a -nel conto economico con la partita eccedenza perdita e spese svalutazioni di £ 7.436.063,84 avente per conto partita un totale di spese perdite accantonamenti e svalutazioni di complessive lire 8.000.858,77 mentre il totale effettivo era delle predette £.10753240 più il totale delle perdite e delle

spese elencate alle voci 1° art. 8 del conto economico in lire 2045827 17 uguale a £.1279906788 la qual differenza dipese dall'aver indicato nello stesso conto economico unicamente lo sbilancio del conto esercizio in £ 2673532,51 mentre questa somma era la risultante aritmetica della compensazione di oltre 2.000.000 di utile industriale con la maggior somma di svalutazioni straordinarie non messe in evidenza nel conto medesimo.

- - b – nel conto patrimoniale vennero chiaramente indicate le svalutazioni e perdite 1907 per un totale di £ 7.436.063,84 inferiore ad oltre cinque milioni all'importo totale delle svalutazioni e delle perdite al netto degli utili industriali.
- - c – la relazione del consiglio all'assemblea 27 Marzo 1907 dopo di aver elencato le principali svalutazioni in £ 7.433.224 accenna esplicitamente ai provvedimenti presi per assicurare la esigibilità dei crediti o per l'accantonamento relativo alla imposta ed alle partite da liquidare, e poiché la misura di questi provvedimenti è indicata in bilancio nella somma di £ 1.000.000 al conto economico di £ 1.013.550,15 al conto patrimoniale, anche l'azionista più competente in grado di integrare la lettura del bilancio con le indicazioni contenute nella relazione del consiglio poteva e doveva tutt'al più credere che l'ammontare massimo delle svalutazioni e degli accantonamenti fosse di £ 7.433.222 più £ 1.013.550,15 eguale a £ 8.446.774,15 mentre in realtà il loro ammontare ascendeva alla maggiore somma di £.10.753.240,31-

  In fine come venne rilevato anche dalla perizia collegiale nell'elenco delle svalutazioni delle merci e del materiale venne indicata in sole £ 2263 650 mentre la svalutazione relativa ascendeva a totale £ 3.795.843,86.

  I periti Conti e Gagliardi osservavano che le svalutazioni ed accantonamento furono messi in evidenza nel bilancio 31 Dicembre 1907 parte direttamente e parte con metodo differenziato e le svalutazioni vennero regolarmente esposte nel conto economico e nel bilancio in correlazione alla loro applicazione nella contabilità dell'azienda.

  Che nella relazione del consiglio furono indicate le cifre principali accennandosi senza cifre anche ad ulteriori provvedimento di guisa che davano una sufficiente ragione delle svalutazioni apportate, per quella concernente le merci ed il materiale venne dichiarata cifra inferiore di lire 1.531.193,14 a quella effettiva ossia la cifra della svalutazione fatta al solo magazzino.

  I periti Viale e Cottu Ramusino osservavano che per quanto nel bilancio fosse rappresentata la sola eccedenza di dette svalutazioni accantonamento ed ammortamenti in confronto del risultato economico lordo dell'esercizio, come è uso normale in tutti i bilanci pur tutta via non riusciva difficile a chiunque comprendere che le partite esposte non erano il tutto delle svalutazioni eseguite ma il saldo del compenso delle totalità delle svalutazioni con partite attive dal quel compenso era derivata appunto la eccedenza in bilancio.

  La lettura poi della relazione che accompagnava quel bilancio è prova convincente della intenzione del consiglio a nulla nascondere agli azionisti di quanto si era operato nel bilancio; non solo in operazioni con le indicazioni dettagliate delle variazioni dalle quali dipendeva la riduzione del valore: né si tacque nella relazione che tali svalutazioni richieste dalla forza delle cose di allora non potessero in avvenire rappresentare ottima riserva perchè chiaramente era spiegato quel pensiero; né si sottrasse il consiglio del dovere di spiegare all'assemblea verbalmente anche per dettaglio tutto quanto riassuntivamente era scritto nel bilancio e nella relazione che anzi lo desse esplicitamente.
- I periti Gitti – Gobbi e Bottino osservavano che le svalutazioni stabilite dagli amministratori nel bilancio 1907 furono regolarmente esposte nel conto economico e nel bilancio 31 Dicembre 1907 in correlazione alla loro applicazione nella contabilità dell'azienda in modo tale da dimostrare le reali risultanze economiche dell'esercizio, le svalutazioni riguardanti i titoli e l'accantonamento imposte figurano nel conto perdite o profitti constituentemente ai N. 9 e 11 del detto conto, le altre svalutazioni e perdite a carico del conto esercizio al N° 10 con l'esatta causale – a bilancio conto esercizio comprese le svalutazioni gli ammortamenti ed i deperimenti, ciò risponde perfettamente all'applicazione contabile

che ebbero dette svalutazioni ed a quanto comunemente viene fatto colla pratica ed a quanto già era stato fatto nei precedenti bilanci 1905 e 1906.-

Nessuno degli azionisti ebbe a dichiarare né nell'udienza di prima sede né in istruttoria di non aver potuto conoscere l'entità delle svalutazioni apportate alle attività sociali e tanto meno alcuno accennò di aver compreso od anche solo avuto un dubbio che quelle esplicitamente indicate nel conto economico, nel bilancio ed illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione rappresentassero tutta la entità delle svalutazioni ed è ovvio che nessun azionista abbia potuto fare una simile dichiarazione di fronte alla denominazione della partita decima delle perdite e spese del conto economico – sbilancio conto esercizio (comprese le svalutazioni gli ammortamenti e deperimenti) e di fronte alla dichiarazione del consiglio di amministrazione: le svalutazioni, i deperimenti gli ammortamenti e le perdite risultarono nelle loro cifre principali distribuiti ecc.....

Osservavano i periti Conte e Gagliardi nella relazione collegiale che era più utile e certamente più dimostrativo ed attendibile lo studio delle risultanze economiche dell'esercizio prendendo in esame i dati rilevati dalle scritture i passaggi da conto a conto ed i loro raggruppamenti in relazione alla cifra definitiva della perdita netta verificatasi allo scopo di porre in evidenza dati concreti anziché semplici deduzioni in base a dati indiretti e dall'esame analitico delle svalutazioni ammortamenti e deperimenti, come sopra accertato, nella loro applicazione al conto industriale ed a quello delle perdite e profitti in relazione alle risultanze contabili delle registrazioni sui libri sociali accertarono, come confermarono alla udienza di prima sede i periti Gitti, Gobbi e Bottino:

Che il conto industriale dopo essere stato gravato delle svalutazioni ed ammortamenti ivi indicati si chiusero con una perdita Fiat automobili di £ 1.745.306,66 Officine meccaniche e fonderie £ 866.840,20 –

Emporio meccanurgico lire 61.385,65 –

Ed in totale di £ 2.673.532,51

Tali perdite furono passate ai conti perdite e profitti delle rispettive sezioni dai quali emergono i seguenti definitivi risultati:

Fiat automobili perdita netta £ 6.388.246,41

Officine meccaniche e fonderie £ 948.574,81

Emporio meccanico lire 100.928,17

Totale £ 7.437.749,99

Deducendo l'utile del Garage di Parigi £ 1.686,15

Risultano le £ 7.436.063,84 –

apparente del conto economico e del bilancio 31 Dicembre

Unica cifra di ammortamenti non computata nel conto economico del bilancio è quella di lire 638.702 sulla rimessa poiché la rimanenza di £ 621.000 venne esposta già depurata dall'ammortamento stesso e di questa cifra si occuparono partitamente i periti Conti, Gagliardi, Gitti, Gobbi e Bottino per osservare che se la Fiat nella compilazione del conto economico avesse seguito il criterio di esporre il totale degli ammortamenti e di contrapporre il risultato dell'esercizio industriale, le due cifre avrebbero figurate aumentate di £ 638 702 ciascuna; dato invece il criterio addottato di esporre lo sbilancio del conto esercizio comprese svalutazioni ammortamenti e deperimenti, la mancata registrazione dell'ammortamento fatto sulla rimessa non ebbe nessuna influenza sulle risultanze del conto economico, quale venne presentato.

Non contestò il perito Astuti anzi esplicitamente ammise nella terza sua relazione d'istruttoria, che colle suesposta serie di giri contabili si unisero le scritture della Fiat in relazione al bilancio 31 Dicembre 1907 pur dissentendo dalle conclusioni alle quali pervenne la perizia collegiale ma rimane intanto accertato la perfetta rispondenza del bilancio alle risultanze contabili delle scritturazioni nei registri sociali e che tutte le svalutazioni ammortamenti ed accantonamenti gravarono sul conto industriale e su quelli dimostrativi dei profitti e delle perdite i primi nella somma di £ 6.668.039,22 concorsero a determinare la perdita industriale la quale risultò in lire 673.532,51 quale indicata nel conto economico; l'utile del Garage di

Parigi di £ 1.686,15 e tutti concorsero a determinare la perdita netta di £ 7.436.063,84 che chiude il conto economico indicata quale eccedenza perdite spese svalutazione.

Nel bilancio patrimoniale detta somma è riportata con la indicazione – svalutazioni e perdite 1907 ma essendo il conto economico allegato al bilancio forniva la dimostrazione che non rappresentava il totale delle perdite svalutazioni ed ammortamenti ma il saldo fra i profitti perdite ....ecc. come osserva la perizia collegiale non contestato neppure da Astuti e nella relazione del consiglio si afferma esplicitamente che le svalutazioni, ammortamenti deperimenti e perdite sono indicate nelle loro cifre principali pur comprendendo l'enumerazione della intiera cifra di £ 7.436.063 nei suoi singoli componenti di svalutazione.

In essi sono compresi le merci e materiali che valutati in inventario al prezzo di costo subirono la svalutazione complessiva di £ 2.264.650 dovuta al generale deprezzamento delle materie prime nel decorso del 1907 ed ai criteri prudenziali addottati nella attribuzione di valori ai prodotti di magazzino e di rimessa e concordano i periti Astuti, Conte e Gagliardi che alle merci e materiali vennero applicate le riduzioni seguenti:

- Merci vetture e lance in deposito £ 48.018,68
- Vetture in carrozzeria ed esposizione £ 60.460
- Materiale in officina lire 784.012,46
- Rimessa £ 638.702
- Totale £ 1.531.195,14
- Magazzino £ 2.264.650,72

Ma la semplice enunciazione delle cifre serve a spiegare come rettamente il Tribunale lo abbia ritenuto un equivoco nel quale cadde il consiglio di amministrazione indicando solo la riduzione del magazzino anzicchè quella complessiva applicata alle merci e materiale, ed essendovi nelle sopra svolte considerazioni già dimostrato che tutte le svalutazioni ammortamenti ed accantonamenti gravarono sui conti industriali e dimostrativi dei profitti e delle perdite e tutti concorsero a determinare la perdita industriale e quella netta indicata nel conto economico e nel bilancio patrimoniale l'equivoco o l'errore avvenne nella denominazione della voce che omette la specificazione di magazzeno che non ha importanza nei riguardi della indagine che ci occupa.-

II

Sull'ammontare delle svalutazioni:

L'addebito ad avere in conseguenza occultato l'utile industriale dell'esercizio 1907 che quasi raggiungeva i due milioni porta come naturale conseguenza la necessità di esaminare le svalutazioni apportate e se ne fossero giustificate dalle condizioni generali dell'industria o speciali della società che ci occupa all'epoca della formazione del bilancio 31 Dicembre 1907.

Il perito Astuti nella sua prima relazione insistendo sempre nel suo concetto che i due esercizi 1906 e 1907 presentavano maggior attendibilità di confronto sia per la entità massima della produzione sia per la poco sensibile differenza di costo delle materie prime fra i due anni successivi anzi aggiungendo che in entrambi furono costanti le spese di amministrazione, le spese legali e di pubblicità e se nel 1907 si ebbero in più interessi e sconti passivi per circa £ 400.000 tale partita era quasi interamente compensata dalle maggiori interessenze liquidate nel 1906 a favore del personale di direzione e passato direttamente al conto officina per una somma di £ 457.000, mentre per l'esercizio 1907 vennero comprese nell'unico e sufficiente fondo, partite da liquidarsi, e che anche il confronto fra la produzione e la vendita dei due esercizi dimostra con tutta evidenza come il risultato economico del secondo esercizio industriale non possa essere stato inferiore a quello del primo.

In analogia a questi principi imputava per la competenza dell'esercizio 1907 gli ammortamenti e deperimenti nella stessa misura addottata per il bilancio precedente e cioè del dieci per cento.

Sul mobilio ed impianti lire 82.000 -

Sul macchinario ed attrezzi (sulla rimanenza all'inizio dell'esercizio) £ 313.000 -

Sui disegni brevetti modello £ 40.700.

Manteneva il fondo liquidazione crediti nella somma portata in bilancio per le condizioni del mercato in £ 600.000.

Ammortamento spese impianto £ 31.600 -

Fondo riserva per partite da liquidare nella somma massima di £ 175.000.

Quindi un totale di £ 1.242.300 che confrontato col totale ammortamenti svalutazioni ed accantonamenti contabilizzati alla chiusura dell'esercizio 1907 in £ 10.753.300 dimostrava come pure la somma di lire 9.511.000 siano state apportate svalutazioni straordinarie ed accertate passività (imposte esercizio 1906 non ancora pagate al 31 Dicembre 1907) estranee alla competenza dell'esercizio. -

Rilevava che il bilancio economico quale venne presentato all'approvazione degli azionisti nell'assemblea 27 Marzo 1908 si chiudeva con una eccedenza di perdite spese e svalutazioni di lire 7.436.063,84 ottenuta con gli ammortamenti e le svalutazioni straordinarie per modo che escludendone la parte straordinaria nella somma di Lire 9.511.000 appariva evidente come in realtà il beneficio economico dell'esercizio 1907 indipendentemente dalle svalutazioni straordinarie sia stato di almeno £ 2.075.000.-

Per quanto abbia poi dovuto riconoscere nella seconda sua relazione.

a – maggior importo delle spese industriali nel 1907 (in relazione alla effettiva produzione) conseguente all'aumento della spesa di mano d'opera ed alla diminuita produzione del periodo Agosto Settembre in £724.000

b – maggior importo del costo delle materie prime dell'esercizio 1907 in confronto di quello 1906 di £ 393.000 -

c – aumento del prezzo medio di produzione giustificato dal maggior numero di vetture tipo da corsa prodotte nel 1907 per lire 94.000 e nella terza sua relazione una maggior spesa per vettura nel 1907 di circa £ 300 per l'adattamento del tipo 1907 al modello 1908, applicazione della messa in moto automatica, provvista gratuita dei pezzi di ricambio, perdita sul materiale inutilizzato restituito ai fornitori nel 1907 e svalutazione straordinaria della merce a carico dell'officina come dalle sopra svolte considerazioni in ordine al confronto costo produzione 1906 e 1907 non ritenne di poter modificare le ricordate sue conclusioni in ordine all'utile del 1907 sebbene sia ovvio principio economico che l'utile dell'esercizio diminuisce in ragione diretta del maggior costo di produzione.-

In ordine alla misura degli ammortamenti conteggiato come normali da Astuti osservava la perizia collegiale:

- a – il deperimento sul macchinario e sugli attrezzi nella misura del 10% venne calcolato in perizia sulla rimanenza al principio dell'esercizio di £ 3127 561 anziché su quella finale di £ 4314733 (criterio seguito dal perito per altre voci quali il mobilio e gli impianti) applicando la stessa percentuale a quest'ultima cifra l'ammortamento risulta in £ 431.000 con una differenza in più di £ 118.000.-

- b – è errato il deperimento sulla voce marca brevetti ecc. calcolata sul valore residuale di questo elemento al 31 Dicembre 1906 e sugli aumenti del 1907 anziché sul valore originario e così su £ 407.825 anziché su lire 707.825.-

- c – la perizia ammette la cifra di £ 1.000.000 per interessenze dovute dalla Società e quella di £ 75.000 per tassa circolazione azioni imposte e varie e quindi dovrebbe riconoscere a carico del bilancio comprese le £ 161.051,10 esposte nel conto economico solo £ 236.000 circa per imposte e tasse, mentre risulta dalla relazione del consiglio che con l'accantonamento imposte si vollero far gravare sul bilancio gli oneri fiscali relativi ai precedenti esercizi oneri che in quell'epoca erano già accertati in cifra superiore alle lire 500.000.-

- d – la perizia considera tutte le £ 2.281.499 portate in diminuizione dei titoli e delle partecipazioni quale svalutazione straordinaria, estranea alla competenza dell'esercizio mentre è a ritenersi, avuto riguardo ai prezzi d'inventario confrontate coi corsi di borsa dei singoli titoli al 31 Dicembre 1907 che gran parte di tale cifra rappresentasse perdita già subita all'epoca suddetta; si osserva che la stessa perizia riconosce essere ammissibile la svalutazione corrispondente alle condizioni del mercato ma non ne tenne poi calcolo nella compilazione dell'elenco delle svalutazioni ed ammortamenti ordinarii.

- e – non comprende cifra alcuna per ammortamento dei beni stabili che avevano una rimanenza di £ 4.017.647,46 .- e concludeva: bastano questi pochi rilievi per stabilire che ove si procedesse a rettificare il computo fatto nella perizia per separare le svalutazioni e gli ammortamenti ordinarii degli altri, procedendo con criterii più razionali ed uniformi per tutti gli elementi prendendo in esame tutte le attività svalutate e tutti gli accantonamenti resi necessari dalle condizioni della Società la cifra di £ 1.242.300 dovrebbe essere portata ad oltre £ 3.500.000 per conseguenza può dirsi errata quella di lire 2.075.000 determinata dalla perizia per beneficio economico dell'esercizio 1907 indipendentemente dalle svalutazioni straordinarie.

Osserva il perito Astuti nella terza sua relazione che raffrontando il bilancio 31 Dicembre 1907 con le condizioni di fatto nelle quali ebbe a trovarsi la Fiat a tale epoca e con le circostanze che imposero agli azionisti la svalutazione e la reintegrazione del capitale sociale mirò principalmente a mettere in evidenza quali fossero le reali risultanze economico – industriale dell'esercizio 1907 indipendentemente dalle svalutazioni apportate ai singoli elementi patrimoniali avente carattere straordinario, superiore non alle normali svalutazioni corrispondenti a deperimenti ed ammortamenti di reale competenza dell'esercizio industriale ad applicazione di questi principii opponeva:

- a – che anche nel computo del deperimento macchinario per i precedenti esercizi ha seguito identico criterio e gli pare eccessivo l'ammortamento del 10% su oltre un milione di macchinario di nuovo acquisto nel 1907 che in gran parte era stato appena collocato nell'officina della Fiat e non ancora impiegato nella produzione.
- b – riconosceva errato il computo nella prima relazione in ordine all'ammortamento della marca e brevetti sul valore residuo anziché su quello iniziale con un a differenza di £ 30.000.
- c – che non ammette l'accantonamento della somma di £ 500.000 per imposte volendo esattamente distinguere gli oneri di competenza del 1907 da quelli di competenza del precedente esercizio.
- d – che le sue prime osservazioni non riguardano affatto la opportunità della svalutazione dei titoli poichè anzi la ritiene opportunissima non solo in considerazione del diminuito valore corrente dei titoli, ma altresì della necessaria rettifica alla eccessiva valutazione fattane nel precedente bilancio, unicamente intere, distinguere questa svalutazione estranea all'esercizio industriale delle spese e perdita di reale competenza del medesimo.
- e – che non computò ammortamenti sul valore degli stabili, come per il bilancio 1906 giacchè il valore degli stabili, dico posseduti dalla Fiat era in via di sicuro accrescimento e quindi affatto ingiustificata la svalutazione ad essi apportata per oltre un milione.

Con queste osservazioni il perito Astuti dimostrava di aver formato un bilancio ideale astraendo completamente dalle condizioni finanziarie nelle quali ebbe a trovarsi la Fiat alla chiusura dell'esercizio 1907 per le causali che saranno esaminate nel quesito seguente, ma intanto non può essere messo in dubbio che in allora le condizioni finanziarie della Società che ci occupa si presentavano gravissime come affermava lo stesso perito Astuti nella conclusione al quesito terzo della sua prima relazione e confermarono concordemente amministratori azionisti, creditori testi e periti sia nell'istruttoria scritta che nell'udienza di prima sede ed era stata esplicitamente affermata dal consiglio d'amministrazione nella relazione al bilancio che ci occupa quando affermava:

" la Società ha veduto venir meno quel regolare movimento commerciale indispensabile a dare vita quotidiana al vasto e complesso suo organismo conchè ogni fatto economico, ogni ritardata esazione di credito ogni aumento di produzione veniva per essa a tradursi in nuovo debito.-

Il formare un bilancio che faceva astrazione dalle condizioni economico-industriale nelle quali si trovava la Società può essere utile per assodare la potenzialità produttiva della Società e la conseguente utilità e convenienza di aiutarla a superare la crisi che attraversava come appurato, depose di aver fatto l'Ing. Ferraris Dante, nell'espletamento del mandato avuto dai creditori e dagli azionisti, di esaminare il bilancio 1906 e di vedere se corrispondeva alla realtà delle cose e se le condizioni dell'industria fossero tali da consigliare la continuazione o la liquidazione quando deponeva all'udienza di prima sede:

alla fine del 1907 si fece un inventario senza preoccupazioni della crisi e da questo né risultò un utile di due o tre milioni, se ne fece un secondo tenendo presente le condizioni del momento e cioè il numero rivenduto di macchine il materiale che era in magazzino e con le necessarie svalutazioni apportate l'utile scomparve e si ebbero delle ingenti passività.

Il bilancio deve essere lo specchio fedele delle condizioni economiche di una Società a certi periodi determinati ed ammettendo lo stesso Astuti che la formazione del bilancio 31 Dicembre 1907 era stata imposta dalle condizioni finanziarie gravissime in cui venne a trovarsi la Società fin dall'inizio dell'esercizio 1907 ed affermando gli altri periti, gli amministratori, gli azionisti, i creditori e testi escussi tutti concordi la gravità della crisi invocata nella relazione del consiglio è ovvio che la esattezza o meno del bilancio deve essere valutata in relazione alla crisi che attraversava allora la Società.

Osservava il perito Astuti nella terza sua relazione che ad ogni modo se pure al 31 Dicembre 1907 si presentò come inevitabile un provvedimento di carattere straordinario le condizioni reali della società non erano però tali da giustificare il gran provvedimento adottato con la enorme svalutazione apportata al patrimonio sociale previo l'accordo, è bene ricordarlo, stipulato fra gli amministratori e banchieri creditori della società fin dal 19 novembre 1907 donde la necessità della duplice indagine se la svalutazione apportata alle attività sociali era imposta o quanto meno consigliata dalle condizioni economico-industriali nelle quali si trovava la Fiat o vi influì la volontà o la imposizione dei creditori.

L'Ing. Ferraris Aldo che meglio di ogni altro fu in grado di apprezzare fin d'allora spassionatamente le condizioni vere e reali nelle quali si trovava la società perché come sopra già si osservò era stato svolto dai creditori ed azionisti ed accettò alla condizione di non prendere compenso perché voleva aver le mani completamente libere e poter armonizzare gli interessi degli uno con quelli degli altri ed il medesimo ebbe a deporre all'udienza di prima sede, non essendo stato escusso in istruttoria: dal complesso del mio minuto esame su tutti i punti ho accertato che assolutamente non vi era stata nel bilancio 1906 gonfiatura di sorta e diedi il mio giudizio che il bilancio era vero e reale e date le condizioni dell'industria assolutamente non conveniva la liquidazione perchè sarebbe stata una completa rovina per gli azionisti e per gli stessi creditori; io vedevo che la Società era in tristi condizioni finanziarie, accadeva che al sabato non i aveva neppure i soldi per la paga degli operi ed allora ho chiesto ai creditori un secondo sacrificio e cioè essi avevano già concessa la mora per il pagamento dei debiti che venivano a scendere in Dicembre e Gennaio e si erano obbligati allo sconto di effetti per £ 1.000.000 ed io li consigliai di aumentare questo milione a tre.

Si era con un capitale di 8 milioni contro undici di debiti e si compilò un bilancio con questi sistemi: bisognava assolutamente mantenere un programma minimo di lavorazione la crisi imperversava, si era decisi di ridurre la Fiat in più ristretti locali della brevetti Fiat, gli stabili furono svalutati e così i terreni della società, si svalutò il macchinario che non si sarebbe potuto collocare ed operare, i titoli erano già svalutati naturalmente del mercato della borsa e così il bilancio che né risultò fu di sette milioni di debiti; le svalutazioni furono imposte dalla necessità del momento e dalla critica situazione in cui a causa della crisi la Fiat si venne a trovare, io facevo di tutto onde salvare e conservare questa industria a Torino e proposi ai creditori la svalutazione del 75% ed il reintegro e così poterono essere pagati i debiti e tirar avanti se invece si fosse liquidato certamente gli azionisti non avrebbero preso un soldo ed i creditori non so se sarebbero arrivati a perdere solamente il 70%.....,posso affermare con tutta coscienza che quelle svalutazioni corrispondevano al momento in quanto che con la crisi la vendita era ridotta quasi a zero quindi le macchine rimaste in vendita dovevano essere enormemente diminuite e queste anche per molte ragioni tecniche, il macchinario non si poteva più collocare in vista della riduzione del programma e dei locali veniva a valere poco o nulla, quindi fu una svalutazione corrispondente alla constatazione dei fatti al momento e perciò non fu imposizione dei creditori.

Il Comm. Marangoni Alessandro il quale entrò nell'amministrazione della Fiat nell'Agosto 1908 e ne fu nominato presidente del consiglio d'amministrazione ebbe a dichiarare all'udienza di prima sede: autorevoli persone ed indubbia onestà e competenza mi fecero assicurare che la posizione della Fiat era buona, che l'ing. Dante Ferraris incaricato da oculati creditori, con quella sua riconosciuta competenza

ed indiscutibile serietà aveva tutto scientemente controllato ed aveva constatato che vi potevano essere delle buone speranze e che proprio si trattava seriamente di fare della amministrazione e non saremmo stati costretti nell'interesse della Società di promuovere atti giudiziari, del parere dell'Ing. Dante Ferraris vi era la quasi totalità degli azionisti.....dai quattro anni ormai che sono alla Fiat mi sono convinto sempre che le cose erano precisamente come le aveva rilevate e presentate l'Ing. Ferraris, che non si poteva fare diversamente.

Circostanze pur confermate dagli amministratori d'allora contro i quali non venne iniziato procedimento penale, Alfonso Ferrero dei Marchesi di Ventimiglia quando affermava: una grande svalutazione in quell'epoca era necessaria assolutamente e Racca Avv. Carlo quando deponeva: col 1907 vi fu un armamento generale per cui le macchine restarono purtroppo in officina il che causò certamente un deprezzamento per molte ragioni, so che si fecero delle svalutazioni non so in che misura ma tali svalutazioni io ritengo assolutamente regolari perché si fece sempre tutto il possibile, usandosi sempre la maggior diligenza per essere in ogni caso prudenti, precise ed esatti: quel che è certo si è che erano davanti a noi delle enormi difficoltà e bisognava in qualunque modo uscire imponendoci anche il sacrificio di reintegrare altrimenti non ci rimaneva altro che fermarsi completamente e se in istruttoria disse che si subiva la volontà dei creditori lo dissi nel senso che essendovi i creditori non si poteva fare a meno di passare di lì, non volevo dire che fosse una vera imposizione.-

Il Direttore commerciale della Fiat l'Ing. Marchesi Enrico confermava ancora che come vi fu un momento di entusiasmo generale per tutto ed un modo particolare per i titoli automobilistici, così la rapida crisi portò la Fiat in uno stato grave e tale stato corrispondeva alla misura delle svalutazioni che si dovettero apportare nel bilancio 1907, i creditori erano quelli che potevano salvare la società, indubbiamente quindi la loro opinione doveva avere pure un peso e così si doveva tener in conto ma non per questo si fece cosa che non si dovesse fare si doveva ostare con i creditori o liquidare ,i creditori non imponevano, proponevano; la liquidazione sarebbe stata una rovina per quegli azionisti e per i creditori, mentre la reintegrazione fu la salvezza della società ed oggi tutti ne possono constataregli effetti.

Nessun azionista o teste suffragò l'asserzione Astuti che svalutazione ed ammortamenti non affatto normali ma aventi in massima parte carattere straordinarietà non erano neppure giustificate dalle condizioni economico-industriale in cui si trovò la Società a quell'epoca e quanto il Rag. Broglia nel terzo memoriale nell'interesse della società avesse osservato che per asserire che le svalutazioni apportate al bilancio 1907 furono eccessive bisognerebbe provare anzitutto che anche con svalutazioni minori l'operazione sarebbe stata ugualmente accettata dal creditori della Fiat i quali garantivano la reintegrazione del capitale qualora essa in tutto od in parte non venisse fatta dagli azionisti cui spettava di diritti; prima di ogni altro il perito Astuti si limitò ad elencare sulla terza sua relazione la percentuale di svalutazione che va da un minimo del 20% sul macchinario e sugli attrezzi ad un massimo di oltre l' 80% sulle rimanenze di magazzino della sezione automobili che dimostra l'applicazione dei criteri sopra riferiti dell'Ing. Ferraris Dante.

Non dimostrata quindi eccessiva la svalutazione apportata alle attività sociali nel bilancio 1907 e comprovato dalle ricordate deposizioni delle persone le quali furono meglio in grado di apprezzarle allora che quelle svalutazioni furono imposte dalla necessità delle iose per salvare dall'estrema misura la società la quale con una liquidazione avrebbe peggiorato di molto le condizioni degli azionisti e dei creditori sorge la dimostrazione che quel gravissimo sacrificio si imponeva agli azionisti per salvarli da danni maggiori essendo ovvio l'osservazione del Tribunale che il valore di un oggetto specialmente se attinente ad un industria nella natura di quella automobilistica aleatoria e di lusso dipende da un concetto di somma relativa alle condizioni del mercato condizioni mutabilissime per se stessa da momento a momento e se gli automobili non si trovano più a vendere e rimane ad un tratto arenato uno stabilimento come quello della Fiat è manifesto che quello che valeva un cento può valere dieci domani, perché il mercato più non assorbe il prodotto e conseguentemente lo stabilimento, l'industria, la merce non è più appetibile da alcuno e non trova acquisitori.

Queste svalutazioni assorbirono anche gli eventuali utili che si erano potuto verificare in principio dell'esercizio né questo era nascosto a chi sapeva o voleva legger nel bilancio affermando esplicitamente la partita decima del conto economico – sbilancio conto esercizio (comprese le svalutazioni gli ammortamenti e deperimenti) cioè che era la risultante del conto esercizio gravato delle svalutazioni ammortamenti e deperimenti e la relazione del consiglio di amministrazione lo illustrava ancora col premettere che l'esercizio era sì inaugurato sotto i migliori auspici – aveva permesso di rimborsare in pochi mesi per oltre un milione di debiti risultante al 1° Gennaio il bilancio che oggi sottoponiamo alla vostra approvazione rappresenta perciò la situazione della società che sorpresa nel più florido momento di piena lavorazione ha veduto improvvisamente venir meno quel regolare movimento commerciale indispensabile a dar vita quotidiana al vasto e complesso suo organismo ne si sottraeva la speranza che fosse transitoria la precarietà della situazione e che in conseguenza il sacrificio imposto rappresentasse in definiva la riserva dell'avvenire.

III

Sulle causali delle condizioni finanziarie.

Il consiglio d'amministrazione riferiva nella sua relazione: il favorevole preludio affidava del regolare svolgersi degli affari, il quale avrebbe dovuto condurre alla chiusura dell'esercizio alla estrazione di quasi tutte le nostre passività, il primo allarme che preannunciava il latente malessere che si aggravò via via allargandosi a tutti i mercati dall'Estero all'Italia e che degenerò in un turbamento allo scoppiar di quella crisi finanziaria generale che ha violentemente scosse le condizioni economiche di ogni paese e doveva inasprire particolarmente contro le industrie ed i commerci appena in via di affermazione e contro quelli che fino ad oggi per natura loro furono chiamati di lusso, perchè appena da poco tempo rispondenti alle esigenze della moderna vita sociale colle loro applicazioni ai pubblici servizi di comunicazione e di trasporto; ed aggiungeva: il bilancio che oggi sottoponiamo alla vostra approvazione rappresenta perciò la situazione della società che sorpresa nel più florido momento di piena lavorazione ha veduto improvvisamente venir meno quel regolare movimento commerciale indispensabile a dar vita al vasto e complesso suo organismo così che ogni fatto economico, ogni ritardata esazione di credito, ogni aumento di produzione veniva per essa a tradursi in un nuovo debito; precarietà di situazione che viveva pressoché stazionaria negli ultimi mesi del 1907 e che fortunatamente si risolse in sensibili miglioramento fin dall'inizio dell'anno consente con le ulteriori ragioni del deprezzamento apportate già sopra riferite.

Già sopra si assodò nell'esame del primo capo d'imputazione che il sopravvenire della crisi rese gravissime le condizioni della società la quale si trovò sull'orlo del fallimento e che i propri amministratori dovettero sovvenirla per evitare il pericolo della esazione dei pagamenti la Banca Ceriana il 16 e 19 Settembre con lo sconto prima di £ 200mila e poi di centomila lire e col versamento l'Agnelli il 10 ottobre di lire cinquecentomila ed il 23 stesso invece il Cav. Scarfiotti di £ 350.000 come dall'elenco delle principali disposizioni prese dalla Fiat durante il 1907 per rimediare alle disastrose condizioni finanziarie prodotte all'udienza di prima sede dal perito Astuti distinto con la lettera O, condizioni rese più gravi per la Fiat a cagione degli ingenti debiti che aveva aumentati per il pagamento del dividendo dell'esercizio 1906 ma si assodò pure che tutto concorreva a dimostrare nel primo trimestre 1906 che nessun danaro poteva derivare alla società dalla distribuzione dell'utile ricavato dal primo esercizio della nuova società la quale aveva dovuto ricostituirsi per la plètora di attività nascoste che rendeva difficile di continuare nel sistema fin allora seguito e questo deve pur avere avuto la sua influenza sulla deliberazione presa.

Ne' l'esistenza dei debiti era stata nascosta ai soci indicandone il bilancio 31 Dicembre 1906 per £ 7.596.897,16 e quello del 1907 per £ 11.475.402.87 in cifra stata riconosciuta rispondente al vero da tutti i periti anche se questi resero più grave la crisi che indubbiamente colpì quell'industria si deve riconoscere rispondente al vero la ricordata asserzione del consiglio di amministrazione che le critiche condizioni della società erano conseguenza esclusiva della mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendente della sopravvenuta crisi tanto che ammetteva lo stesso perito

Astuti nella prima sua relazione: se anche la produzione massima avesse trovato utile collocamento senza crisi né industriale né finanziaria il risultato economico dell'esercizio esclusivamente industriale non avrebbe certo superato i quattro milioni, anche volendo computare largamente in rapporto alle risultanze dell'esercizio 1906 conseguenza quindi nella più fortunata delle ipotesi stata la reintegrazione quasi totale del deficit finanziario iniziale con l'assorbimento certo inevitabile di tutto l'utile conseguibile nell'esercizio 1907, il quale si sarebbe chiuso in condizioni identiche a quelle del 1906 e cioè con assenza completa di capitale circolante malgrado la liquidazione di un utile corrispondente alla massima prevedibile potenzialità economica dell'azienda.

Già sopra però si osservò che in base alle rettifiche del conteggio relativo alla reale situazione finanziaria della Fiat al 31 Dicembre 1906 presentato dallo stesso perito Astuti all'udienza di prima sede le sole attività finanziarie realizzabili esclusi i titoli, mobilio ed impianti varii macchinario ed attrezzi e la marca nonché gli stabili pur depurate di tutte le passività gravanti sull'esercizio lasciavano ancora un margine attivo di £ 3.309.620,25 come si assodò la realtà dell'utile di esclusiva provenienza dell'esercizio industriale 8 Marzo – 31 Dicembre 1906 in cifra certo non inferiore alle £.3.957.083,69 colla vendita di 920 vetture mentre l'impegno era di 780 e se l'impegno per il 1907 era di N 1680 come accertava ancora il perito Astuti è ovvio che gli incassi dovevano ragguagliarsi al doppio di quelli dell'esercizio precedente precisamente come lo calcolava ancora il perito Astuti nella sua prima relazione in £ 4.000.000 di fronte ad utile netto dell'esercizio industriale da lui sin allora calcolato in sole £ 1.626.273,32 accertando così nel modo più intuitivo che se non sopravveniva la lamentata crisi la società avrebbe continuato a proseguire in quell'incremento continuato anche dopo la sua ricostituzione ed in conseguenza che la mancata attivazione del programma dipese solo da quella crisi.

IV

Sugli accordi con i creditori:

Riferiva il perito Astuti nella prima sua relazione: anche dopo le molteplici operazioni finanziarie che avevano avuto per effetto la trasformazione di una parte delle passività in pochi debiti a lunga scadenzala Fiat si trovò nella necessità di addivenire nel Novembre 1907 a particolari accordi con i principali creditori.

Esiste in atti l'originale di una privata scrittura stipulata il 19 Novembre 1907 tra la Società Fiat, gli amministratori in carica e le Banche ed i Banchieri creditori verso la società con la quale premesso l'elenco delle passività che a tale data gravavano sul bilancio della Fiat venne stipulata una speciale convenzione avente per oggetto: 1° la proroga a tutto Novembre 1908 della scadenza dei proprii crediti da parte dei creditori intervenuti – 2° l'impegno di provvedere al fabbisogno della società mediante sconto per la somma preventivamente stabilita di £ 1.500.000 degli effetti cambiarii rilasciati ed a rilasciarsi alla Fiat dai suoi rappresentanti nazionali ed esteri.- 3° l'impegno assunto dalla Fiat di non proporre all'assemblea degli azionisti distribuzione alcuna di dividendo alle azioni colla conseguente rinuncia da parte dei membri del consiglio di amministrazione a qualsiasi compenso e l'impegno per la Fiat di non assumere alcuna nuova obbligazione diretta e di contenere le proprie spese generali nei più stretti limiti in tutto fino alla scadenza del contratto; - 4° il diritto di prelazione dei crediti delle banche e dei banchieri stipulanti di fronte al credito che gli amministratori della Fiat per la concorrente di £ 500.000; ed è bene notare che le passività per le quali venne consentito la mora di un anno compresero oltre ai debiti figuranti nel bilancio della Fiat anche l'importo del rischio di un milione per un effetto emesso dalla società Brevetti Fiat e girato dalla Fiat alla Banca Commerciale.

Con altra scrittura del 26 Marzo 1908 veniva assicurato alla società la protrazione a tutti il Maggio 1909 della scadenza dei debiti verso Banche e Banchieri nonché il necessario fabbisogno per la gestione ordinaria dell'azienda; inoltre alla stessa data venne costituito un sindacato di garanzia tra i Sigr. Giovanni Agnelli e Ludovico Scarfiotti tanto in proprio che quale amministratore delegato e presidente della Società Fiat, le Banche Fiat Ceriana, A.Grasso e figli, Società Bancaria Italiana, società Navigazione Alta Italia e gli amministratori della Fiat Michele Ceriana e Luigi Damevino.

La relativa scrittura premesso la necessità per la Fiat ed i proprii creditori di studiare i mezzi con cui provvedere nell'interesse comune alle difficoltà in cui la Fiat si trovava esposta rimandandole con provvedimenti radicali, in modo definitivo il suo assetto economico; esaminato nei suoi particolari l'inventario e la potenzialità produttiva della fabbrica, ritenuta la necessità di assegnare una scarsa svalutazione ai suoi enti patrimoniali e contemporaneamente provvedere all'apporto di nuovo capitale sufficiente a liberare l'azienda di una parte delle sue
passività e fornirle i mezzi con cui provvedere al suo fabbisogno avvenire, considerato che la svalutazione del patrimonio indurrebbe la perdita del capitale sociale del 65-80 per cento e che mentre sarebbe sufficiente la reintegrazione del capitale in £ nove milioni non è presumersi che tutti gli azionisti della Fiat fossero disposti ad aderire alla progettata reintegrazione con pericolo quindi di recesso a senso dell'art. 158 Cod. di Comm. si convenne di garantire fra i creditori costituenti in sindacato la reintegrazione del capitale a nove milioni di lire, impegnandoci in proporzione del loro credito a fornire le somme necessarie per provvedere agli eventuali recessi e con altre scrittura stessa data vennero fissate le modalità di funzionamento del sindacato.

Accordi con i creditori non confutati dagli imputati anzi esplicitamente ammessi e confermati dal deposto del teste Ing. Dante Ferraris quando esponeva nell'udienza di prima sede: verso la fine del 1907 alcuni creditori della Fiat spinti dal timore della rovina della società mi incaricarono di occuparmi degli affari della Fiat e sebbene a malincuore accetterà l'incarico animato più che altro dal vivo desiderio di trovare una via di soluzione nelle tristi circostanze nelle quali la Fiat era impigliato e per evitare ad ogni modo la rovina di una delle più esigente industrie cittadine, ed accettare colla condizione di non prendere alcun compenso perché volevo avere le mani libere completamente o poter armonizzare gli interessi degli azionisti con quelli dei creditori, tanto più che l'incarico l'avevo avuto da entrambe le parti ed accertato che il bilancio 1906 era vero e reale e che non conveniva la liquidazione perchè sarebbe stata una completa rovina per gli azionisti e per gli stessi creditori ho chiesto a questa un secondo sacrificio cioè essi avevano già concessa la mora per il pagamento dei debiti che venivano a scadere in Dicembre e Gennaio e si erano obbligati allo sconto per un milione, io li ho consigliati d'aumentare questo milione a tre, questo fu fatto e così la società potè andare avanti e senza questo sacrificio ogni altro era inutile.

Confermava il teste Cav. Grasso Vittorio fin dall'istruttoria: io divenni creditore della Fiat verso il mese di Aprile 1907 quando fui richiesto dello sconto di un milione e mezzo di cambiali che scontai.....cresciute le difficoltà della Fiat verso
i primi di Novembre 1907 il gruppo dei creditori della Fiat stabilì di preparare un piano industriale e finanziario per salvare la Fiat e tutelare gli interessi dei creditori, si concedette così una proroga alla scadenza di tutti i crediti inebendo a tutti i componenti il gruppo di fare qualunque atto isolato contro la Fiat ed a detrimento degli altri creditori; frattanto si preparò pure un piano di reintegrazione del capitale per sistemare l'azienda ed in base al bilancio 31 Dicembre 1907 fu concretato tale piano nel senso che si proponesse all'assemblea di ridurre il capitale ai risultati del bilancio e reintegrarlo nuovamente col capitale di nove milioni.

Rimane così accertato che gli accordi con i creditori per sistemare la posizione finanziaria della Fiat furono due, una del 19 Novembre 1907 di proroga per un anno della scadenza dei debiti e l'impegno dei creditori di provvedere fino alla concorrente di un milione e mezzo al fabbisogno della Fiat la quale a sua volta si impegnava a non distribuire dividendi ed i suoi amministratori a postergare il proprio credito a quello degli altri fino alla concorrente di mezzo milione e la reconda indicata dal perito Astuti del 26 Marzo 1908 per prorogare la scadenza dei debiti e garantire fra i creditori costituiti in sindacato la reintegrazione del capitale a nove milioni di lire impegnandosi in proporzione del loro credito a fornire le somme necessarie per provvedere agli eventuali mezzi e come già sopra si rilevò l'addebito di aver nascosto l'esistenza che gli accordi intervenuti con i creditori della società si riferisce tanto alla relazione del consiglio di amministrazione letta all'assemblea generale ordinaria del 27 Marzo 1908 nella quale venne approvato il bilancio 31 Dicembre 1907 quanto a quella generale straordinaria del 27 Aprile 1908

nella quale venne deliberata la reintegrazione del capitale sociale sulla base del bilancio approvato il 27 Marzo 1908 donde la necessità della duplice indagine per le due relazioni.

Nella relazione letta all'assemblea generale ordinaria del 27 Marzo 1907 non vi è accenno alcuno agli accordi intervenuti i quali come sopra rilevato dal perito Astuti non avevano relazione col bilancio da approvare se non nella parte relativa all'impegno di non proporre distribuzione di dividendo ma questo risultava nel modo più esplicito dalle risultanze del bilancio che accertava un residuo perdite e svalutazioni (dedotte le riserve statutarie extraordinarie) di £ 5.922.542 illustrate dalla relazione del consiglio d'amministrazione già sopra esaminata nella prima parte della presente indagine.

La costituzione del sindacato per la reintegrazione è affermata dal perito Astuti alla data del 26 Marzo 1906 vigilia dell'assemblea generale né appare strano che proprio in quel giorno si sia addivenuto a simile accordo in quanto il bilancio già formato e depositato con la relazione dei sindaci a norma dell'art. 179 Cod. di Comm. attendeva l'approvazione degli azionisti il giorno successivo e sarebbe stato in conseguenza molto più logica la costituzione o prima della formazione del bilancio o dopo la sua approvazione come appunto asserì essere avvenuto il Cav. Grasso Vittorio in quanto nel primo caso poteva influenzare sulla valutazione e nel secondo aveva il dato di fatto certo della effettiva perdita di capitale sanzionato dagli azionisti.

Ma anche volendo ritenere esatta la data indicata dal perito Astuti la relazione del consiglio d'amministrazione porta una data anteriore a quella degli accordi e non li poteva quindi contenere sia per la ovvia osservazione della perizia collegiale che, pur prescindendo dalla circostanza che il consiglio si riservava di riconvocare gli azionisti in assemblea straordinaria per sottoporre fra l'altro al loro esame ed alla loro approvazione i provvedimenti per la risoluzione del problema finanziario, è consuetudine che un consiglio non proponga un operazione di reintegrazione se non quando abbia la sicurezza in base ad accordi fatti della riuscita della operazione e per tanto il non averne fatto cenno espresso

può in nessun caso costituire una occultazione e per l'altra non meno ovvia che base degli accordi per la reintegrazione essendo la cifra di svalutazione portata dal bilancio non poteva essere accennata nella relazione che subordinata alla approvazione del bilancio stesso ed il relativo accenno condizionato avrebbe in conseguenza potuto esser interpretata quale imposizione per la integrale sua approvazione.

Interessava invece la successiva assemblea del 27 Aprile 1908 nella quale veniva deliberata la reintegrazione del capitale sociale dalle residue £ 3.077.457,31 risultante dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria del 27 Marzo 1908 a quello statutario di nove milioni e nella relazione 7 Aprile 1908 veniva esplicitamente enunciato all'assemblea col riferire: intanto noi siamo oggi in grado di partecipare che se voi vorrete approvare la nostra proposta l'esito della reintegrazione sarà fin d'ora assicurato dall'intervento di un gruppo finanziario il quale assumendo a suo carico e senza alcuna spesa per la società l'intero rischio eventualmente derivante dall'operazione stessa ne garantisce il felice risultato.

V

Sull'aver indotto in errore gli azionisti.

Questo fatto è addebitato come chiusura del capo d'imputazione e sembra quindi riferirsi a tutti i fatti addebitati giacchè la operazione di reintegrazione del capitale è la naturale conseguenza della sua perdita e svalutazione per quanto la dizione sua letterale: "e quindi inducendo in errore gli azionisti sulle vere cause per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale sociale" lo faccia piuttosto ritenere come in relazione solo a questo ed in tal caso accertata la perdita di oltre il terzo del capitale sociale con l'approvazione del bilancio 31 Dicembre 1907, accertato che gli accordi con i creditori si limitarono a garantire la reintegrazione del capitale a nove milioni impegnandosi a fornire le somme necessarie per provvedere agli eventuali recessi ed accertato in fine che di questi accordi si rese edotta l'assemblea resterebbe dimostrata la infondatezza dell'accuse.

Ma anche in relazione a tutti i fatti addebitati nel secondo capo d'imputazione che ci occupa ed in conseguenza all'assemblea 27 Marzo 1908 la conclusione non può essere diversa in quanto già sopra si osservò che la somma di svalutazione, deperimenti, ammortamenti e perdite segnati nella cifra di Lire

7.436.063,84 non rappresentava il totale delle svalutazioni ed ammortamenti come accertava il conto economico e la relazione del consiglio, che il gravissimo sacrificio si impose agli azionisti per salvarsi da un danno maggiore a cagione di quella crisi sopravvenuta secondo il disposto del teste Avv. Racca in istruttoria, nel momento preciso in cui la Fiat doveva affrontare il pagamento di molte passività che aveva incontrato per l'ampliamento della sua fabbrica; e la relazione del consiglio la faceva appunto dipendere da quella precaria situazione della società che sorpresa nel più florido momento di piena lavorazione ha veduto improvvisamente venir meno quel regolare movimento commerciale indispensabile a dar vita quotidiana al vasto e complesso suo organismo.

Ma aggiungeva la relazione del consiglio di amministrazione: noi saremmo a darvi verbalmente tutti quei maggiori schiarimenti di cui ci vorrete richiedere e ad esporvi per ogni capitolo del bilancio le ragioni che consigliarono ed imposero la necessità delle nuove svalutazioni ed osservavano i sindaci nella loro relazione: tenendo calcolo della crisi generale, di quella speciale dell'industria automobilistica e sopratutto della nostra particolare situazione finanziaria (mi è obbligo provvedere sollecitamente) il consiglio è costretto a presentarvi un bilancio sottoposto a gravissime svalutazioni che per la necessità degli eventi noi vi invitiamo ad approvare e malgrado questo risulta dal verbale dell'assemblea che il solo azionista Ing. Iovine chiese spiegazioni sulla formazione della cifra dei debiti in otto milioni e seicentomila lire, quali spiegazioni gli vengono dettagliatamente fornite dal presidente ma nessun azionista né in istruttoria né all'udienza di prima sede affermò di essere stato tratto in errore nell'approvare il bilancio 31 Dicembre 1907 e la conseguenziale proposta di reintegrazione del capitale statutario, anzi nessun azionista accennò, neppure la parte civile, di aver votato nelle due assemblee che ci occupano senza prima essersi accertato della utilità sua o della società nell'approvare le proposte e tanto meno di non aver potuto conoscere quanto desiderava e depose in fine il teste Gavezzo Cav. Vittorio alla udienza di prima sede in ordine alla costituzione del sindacato; son cose che trapelano subito quando si è in molti a deliberare e noi eravamo in dieci o dodici.

Giustamente osservava quindi la perizia collegiale: è certo che gli azionisti furono edotti dai criteri straordinari di valutazione addottati tali che la società non avrebbe avuto sorprese neppure se si fossero verificati successivamente gli eventi più sfavorevoli e della possibilità che col mutare delle condizioni dell'azienda e del mercato le attività patrimoniali avrebbero potuto riprendere il loro giusto valore, il consiglio domanda con l'approvazione del bilancio la sanzione dei criteri di valutazione proposti, gli azionisti li approvarono e non si ritiene che l'apprezzamento che essi fecero delle condizioni dell'ente sociale e della necessità di reintegrare il capitale, possono formare oggetto di censura in questa sede; gli azionisti ai quali spettava di diritto la reintegrazione seppero che il loro sacrificio avrebbe potuto essere almeno in parte transitorio ed in seguito eventualmente compensato se quindi qualche azionista non usò del suo diritto, non può avervi rinunciato per aver ritenuta definitiva e reale tutta la perdita di capitale risultante dal bilancio e non può quindi dirsi come afferma il perito Astuti che il bilancio impedì agli azionisti di riconoscere le vere cause che loro imponevano il sacrificio atto a rimediare alla situazione finanziaria.

Prospetta il Procuratore Generale nei motivi aggiunti un quintuplice ordine di considerazioni per dimostrare erronea la valutazione:

1°- che l'esercizio 1906 aveva dato un utile di oltre cinque milioni e quello del 1907 si chiuse con una perdita di oltre sette milioni con una totale differenza fra il risultato dei due esercizi di dodici milioni.

2°- che gli azionisti quali due anni prima avevano pagate le azioni £ 3800 e nel Marzo 1907 le avevano pagate 700 si videro costretti nei primi mesi del 1908 a vendere le stesse azioni a lire 35,50.

3°- che vennero comprate dal sindacato del quale facevano parte i due amministratori Agnelli e Scarfiotti i quali pochi mesi prima le avevano vendute a diecine di milioni ed a prezzi molto superiori a quelli di acquisto.

4°- e tutto ciò in conseguenza di una crisi unicamente finanziaria e temporanea e non affatto industriale tanto che la Fiat nel 1908 riprese ed anzi aumentò considerevolmente la sua produzione.

5°- e lo stesso Ing. Ferraris che era il rappresentante del gruppo dei creditori che unitamente agli amministratori impose la svalutazione e reintegrazione affermò che le condizioni industriali anche alla chiusura del 1907 erano ottime.

Donde la necessità di esaminarle nell'ordine come sopra prospettato.

1° In ordine alla prima eccezione già sopra si dimostrò nell'esame della quarta questione relativa al primo capo che effettivamente l'esercizio industriale del 1906 aveva dato un utile lordo di oltre cinque milioni e duecentomila lire in conformità alla dichiarazione del consiglio di amministrazione nella relazione che accompagnavano il bilancio ma venne del pari assodato che quasi un milione servì alla svalutazione del macchinario e della rimessa all'ammortamento della marca e dei fabbricati ed a confermare le opere di porto e diritti doganali della merce in magazzino

della sezione automobili che congiunto alle lire 4.605.521,42 risultante dal conto economico ed alle £ 4.305.186,08 risultante dal conteggio della perizia collegiale dimostrava vera la relazione del consiglio d'amministrazione.

Ma si dimostrò pure nell'esame dei quesiti primo e secondo sempre del primo capo che in queste cifre era pur compreso l'utile derivato dell'esercizio industriale delle Ansaldi accertato dalla perizia collegiale in £ 348.102,39 delle quali £ 300.000 costituirono il fondo liquidazione crediti imposte e varie e le rimanenti £ 48.102,39 concorsero con l'utile industriale accertato in lire 951.877,61 a formare il milione di riserva straordinaria e le rimanenti £.3.957.083,69 di utile dell'esercizio industriale si ripartirono secondo lo statuto lasciando alla riserva ordinaria lire 197854,18 ed al nuovo conto le residue £ 15667 97 e come sopra si dimostrò ancora nel quesito primo del presente capo d'imputazione e risulta d'altra parte dal bilancio 31 Dicembre 1907 tutte queste riserve sussistevano ancora alla chiusura dell'esercizio successivo e servirono a diminuire la somma delle svalutazioni ammortamenti e perdite facendola così discendere a Lire 5.922.542,69.

Cifra per quanto rilevante che però messa a raffronto con la consistenza patrimoniale della Fiat al 31 Dicembre 1907 accertata dal perito Astuti in £ 26.106.100,49 ed alle tristissime condizioni nelle quali venne a trovarsi la società a causa della crisi industriale resa più grave per la fiat non può dimostrare erronee le valutazioni del secondo bilancio specie di fronte alle soprasvolte considerazioni accertanti che se non sopravveniva la lamentata crisi la società avrebbe continuato a proseguire un 14/14 sua ricostituzione malgrado la rilevante somma di debiti creati in gran parte per aumentare la potenzialità industriale della società.

2° In ordine alla seconda eccezione risulta dal fascicolo dei prezzi dei titoli controllato e riveduto sulla scorta dei listini ufficiali originali della Borsa di Torino prodotto dal P. M. che effettivamente le originarie azioni da £ 200 raggiunsero il 18 febbraio 1905 il prezzo di £ 3280, giorno del frazionamento in otto parti che ebbero la loro prima quotazione su quel valore al prezzo di £ 410, mentre nel Marzo 1907 avevano una quotazione di tono superiore alle 530 nei primi cinque giorni e superarono ancora le 500 il 15/10 e 18 stesso mese né in seguito più raggiunsero quella cifra e l'ultima volta che ebbero la quotazione 19/19 era stato il 12 Novembre 1906, quotazione non molto diversa da quella che avevamo avuto fin dall'inizio i titoli della ricostituita società che cominciarono ad essere quotate in borsa il 21 Luglio 1906 a £ 712 in rapporto a quello acquistato dalle azioni precedenti di £ 1.790 ma non raggiunsero più le altissime cifre dei titoli precedenti ed il massimo valore l'ebbero il 2 Ottobre 1906 in £ 765.

Ma nella seconda decade di novembre incominciava una rapida discesa tanto che da lire 757 che avevano il giorno 6 erano discese il 24 a £ 600 per riprendere qualche punto nei giorni successivi fino al 14 Dicembre ma il 15 precipitano a 520 il 19 a 450 però il 22 superano le £ 500 colla qual cifra chiudono al 31 Dicembre; nel gennaio 1907continua la discesa ed incomincia a mancare la quotazione ufficiale di borsa sostituito dalla media dei prezzi fatti alla grida ed alla fine del mese erano quotate a £ 410; in febbraio ebbero un sensibile rialzo raggiungendo le 547 il 18, ma dal Marzo incominciò la costante discesa a £ 400 in Aprile, 318 in Maggio, 233 in Giugno, 189 in luglio, 120 in Agosto e così di seguito fino a raggiungere le £ 90 a fine dicembre mentre in Novembre erano già discese a £ 60 e nel 1908

ricominciò la discesa a £ 77 in Gennaio, 50 Febbraio, 40 Marzo e nel Maggio £ 34 mantennero sino alla reintegrazione del capitale.

Queste quotazioni di borsa servono a dimostrare che sui nuovi titoli della ricostituita società non si esplicò più quel 20/20 speculazione che aveva spinto a così vertiginose altezza il valore di quelli precedenti forse perché il molto maggior numero di azioni potendo soddisfare la richiesta si imponeva alla speculazione; forse perchè l'accertamento della effettiva consistenza patrimoniale risultante dall'inventario otto Marzo 1906 decuplo di quello originario faceva presumere la necessità di un periodo di intenso proficuo lavoro per riprendere quel meraviglioso incremento già constatato, forse per la manovra di speculazione applicatesi al ribasso colla stessa intensità che prima avevano spinto al rialzo quei titoli come gli altri congeneri ed affini.

Le ricordate quotazioni di borsa servono ancora a dimostrare come il bilancio al trentuno Dicembre1906 per quanto accertasse un utile non indifferente ed un conseguente dividendo rilevante ebbe pochissima influenza e per pochi giorni sulla quotazione delle azioni in borsa mentre quello del trentuno Dicembre millenovecentosette le trovò già depresse quasi alla cifra alla quale erano ridotte per le svalutazioni ed ammortamenti apportati alle attività patrimoniali non per improvvisi salti prodotti da speculazione ma pel lento deprezzamento durante la gestione del primo esercizio sociale alimentato dalla crisi industriale che portò la società all'orlo del fallimento e solo potè essere salvata dagli accordi con i creditori principali come dalla sopra svolte considerazioni.

Certo le ricordate oscillazioni nel valore delle azioni si ripercorsero duramente su coloro che le avevano acquistate a prezzi alti sia nella speranza di realizzare nella speculazione forti guadagni sia per l'investimento di capitale in titoli molto rimunerativi ma l'azionista originario che aveva conservato le proprie azioni aveva su ognuna di esse percepito di dividendo la complessiva somma di £ 1.184 mentre il tasso commerciale al 6% sull'originario prezzo di lire duecento avrebbe importato un utile di lire novantasei negli otto esercizi sociali ed anche in relazione alla riduzione del capitale sociale deliberata nell'assemblea straordinaria del 27 Aprile 1908 la sua originaria azione (spezzata in otto parti nel 1906 ognuna delle quali ne aveva avuto due e mezza colla ricostituzione

della società ossia 20% aveva ancora il valore di £ 683 ed anche eseguendo la reintegrazione del capitale con lo sborso di £ 219 oltre il maggior tasso di dividendo percepito e le £ 200 originariamente pagate aveva un capitale di £ 2.000cioè venti azioni da £ 100 caduna,

Ad ogni modo né la disastrosa speculazione né l'errato investimento di capitale né l'abrogazione di quelli che seppero resistere ad miraggio di forti guadagni conservando le proprie azioni e reintegrandone il valore non possono dimostrare né la errata valutazione delle attività patrimoniali della società accertate dai due bilanci incriminati né che abbiano influito sul corso delle azioni ed in conseguenza cooperato a render più grave la condizione di coloro che le acquistarono a prezzo alto.

In ordine alla terza eccezione dichiarò in istruttoria ed alla udienza di prima sede il teste Cav. Grasso Vittorio che il gruppo dei creditori i quali garantiscono l'operazione di reintegrazione impegnandosi a fornire le somme necessarie per provvedere agli eventuali recessi dovette acquistare circa un terzo delle azioni cifra non contestata da alcuno solo il perito Astuti nella terza sua relazione lamentava che non fossero stati presenti in sede di istruttoria i conti delle operazioni compiute dal sindacato dai quali sarebbe stato possibile trarre un elemento utile ai fini delle indagini.....l'ammontare cioè delle azioni effettivamente acquistate e reintegrate dal sindacato senza però occuparsi della ricordata deposizione del teste Cav. Grasso o la quale resta in conseguenza pienamente attendibile e dimostra tutta l'utilità nell'interesse sia della società che degli azionisti della costituzione di quel sindacato il quale mentre rese possibile agli azionisti dissenzienti il recesso dalla società a norma dell'art. 158 C. P. senza alcuna sua spesa impedì ogni ulteriore deprezzamento delle azioni.

Gli amministratori Agnelli e Scarfiotti erano creditori della società sia per non aver ritirato le percentuali loro spettanti sugli utili conseguiti secondo il riparto proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato nell'assemblea 12 Marzo 1907 in conformità dell'art. 30 dello Statuto Sociale e per aver sovvenuto la società nei momenti più difficili quando le banche le avevano chiusi gli sportelli e come

creditori non potevano rifiutarsi d'intervenire cogli altri in quegli accordi a favore della società anzi per facilitarli accordarono il diritto di prelazione dei
crediti delle Banche e dei banchieri stipulanti di fronte al loro credito per la concorrente di £ 500.000 dimostrando così nel modo più intuitivo quale fiducia avevano nell'avvenire dell'ente malgrado le traversie di quel momento ed entrate a far parte del sindacato non potevano esimersi dall'impegno assunto secondo la ricordata scrittura 26 Marzo 1908 di fornire le somme necessarie per provvedere agli eventuali recessi in proporzione dei rispettivi loro crediti.

Spiegarono alla udienza di prima sede li Agnelli e Scarfiotti di essere stati costretti a vendere le proprie azioni per sovvenire in quei tristi frangenti la società colle non indifferenti cifre accertate dal perito Astuti nel prospetto presentato all'udienza mentre nella sua prima relazione aveva osservato che strana sopratutto appare la costante discesa del corso del titolo anche dopo il bilancio 1906 apparentemente floridissimo e florido in realtà; dal punto di vista economico, ciò che prova come la sfiducia nei titoli automobilistici fosse penetrata irremissibilmente alla borsa di Torino, malgrado la lotta evidentemente combattuta per sostenere la Fiat durante i primissimi mesi del 1907, lotta che fu poi abbandonata a partire dal mese di Maggio e durante tutto il secondo semestre nel quale le azioni possedute da amministratori ed interessate nella gestione della società furono gettate sul mercato con evidente completa sfiducia quasi si direbbe con la certezza della irrimediabile catastrofe finale onde la vendita e la ricompra delle azioni trova la sua giustificazione nelle dolorose traversie subite dalla società a cagione della crisi industriale pur duramente sofferta dalla Fiat come dalle sopra svolte considerazioni.

In ordine alla quarta eccezione risulta dalla stessa relazione del consiglio di amministrazione che accompagnava il bilancio 31 Dicembre 1907 letta nell'assemblea generale degli azionisti del 27 Marzo 1908 non solo la affermazione: "precarietà di situazione che rimase pressochè stazionaria negli ultimi mesi del 1907 e che fortunatamente si risolse in sensibile miglioramenti fin dall'inizio dell'anno corrente" ma ancora la conclusione: "voi dovete pure riconoscere non essere temerario sperare che ritornata la calma e la fede negli affari, miglioratele condizioni finanziarie, ravvisatosi il risveglio industriale del nostro paese oggi scosso e sopito nella generale sfiducia, possano le condizioni dei mercati costituire il giusto valore alle vostre attività patrimoniali e per mettere la facile smobilizzazione dei titoli e lo smercio della produzione ed allora
il sacrificio dell'oggi sarà la riserva dell'avvenire". Aggiungeva ancora: "noi abbiamo l'onore di domandarvi che l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 1907 sia la sanzione dei criterii che ispirarono il vostro consiglio di amministrazione nel dettarlo, confortate dalla vostra approvazione, ci faremo premura di riconvocarvi in assemblea straordinaria per le deliberazioni richieste per legge dalla diminuizione del capitale e per sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione quei provvedimenti che il consiglio sta studiando e che meglio potranno risolvere il problema finanziario nell'interesse vostro e dell'ente sociale", dimostrando così nel modo più evidente non solo la fiducia nell'avvenire ma che questa trovava la sua base fondamentale nel sensibile miglioramento gia constatato onde gli azionisti furono edotti che il sacrificio loro proposto costituiva la riserva dell'avvenire e messi in conseguenza nella possibilità di vagliare se fosse più utile col loro interesse reintegrare il capitale per godere in avvenire i benefici di quel sacrificio o valersi della facoltà loro accordata dall'art. 158 Cod. di Comm. di recedere dalla società resa più facile dalla costituzione del consorzio che si era impegnato di acquistarle a quel prezzo.

In ordine alla quinta eccezione l'Ing. Dante Ferraris il quale come già sopra si accennò depose all'udienza di prima sede: accettati l'incarico con la condizione di non prendere alcun compenso perchè volevo avere le mani completamente libere e poter così armonizzare gli interessi degli azionisti con gli interessi dei creditori, tanto più che poi l'incarico l'avevo avuto da entrambi le parti e quindi volevo mantenermi assolutamente equanime e specifico: alla fine del 1907 si fece un inventario senza preoccupazione della crisi da questo ne risultò un utile di due o tre milioni se ne fece un secondo tenendo presente le condizioni del momento e cioè il numero invenduto di macchine, il materiale che era in magazzino e con le necessarie svalutazioni apportate l'utile scomparve e si ebbero delle ingenti

passività si era con un capitale di otto milioni contro undici di debiti bisognava svalutare ancora e si compilò un bilancio con questi sistemi:
bisognava assolutamente mantenere un programma minimo di lavorazione, la crisi imperversava, si era decisi a ridurre la Fiat in più ristretti locali della brevetti Fiat, gli stabili furono svalutati e così i terreni della Società, si svalutò il macchinario che n on si sarebbe potuto collocare ad operare; i titoli erano già svalutati regolarmente dal mercato della borsa e così il bilancio che ne risultò fu di sette milioni di debito.
Depose però ancora: posso con tutta coscienza e sicurezza affermare che quelle svalutazioni corrispondevano al momento in quanto chè causa la crisi la vendita era ridotta quasi a zero, quindi le macchine rimaste invendute dovevano essere enormemente diminuite e questo anche per molte ragioni tecniche, il macchinario non si poteva più collocare in vista della riduzione del programma e dei locali veniva a valere poco o nulla quindi fu una svalutazione corrispondente alla constatazione dei fatti al momento e perciò non fu imposizione dei creditori e deponeva il Comm. Marangoni Alessandro: il consiglio mi volle presidente e sono ormai quattro anni che io sono alla Fiat ed in questo periodo mi sono convinto sempre che le cose erano precisamente come le aveva rilevate e presentate l'Ing. Ferraris, che non si poteva dire diversamente escludendo cosi sia l'imposizione dei creditori per le svalutazioni che la non corrispondenza del bilancio 1907 alle condizioni economiche-industriali di quell'epoca.
Depose infine l'Ing; Ferraris Dante:
Ho già detto sopra che avevo anche l'incarico di accertare se vi fossero state delle eventuali responsabilità da parte degli amministratori, essendo i creditori intenzionati di procedere contro i medesimi ove ne fosse stato motivo ma devo dichiarare lealmente che dalle mie indagini io ho potuto escludere qualunque responsabilità a carico del Cav. Agnelli e del Cav. Scarfiotti dei quali potei invece formarmi un ottimo concetto di saggi ed onesti amministratori e così debbo dire per gli altri amministratori onde sia che agirà in veste di mandatario dei creditori come sostenne il Pubblico Ministero o per incarico cumulativo di questi e degli azionisti come egli asserì dovette nella sua coscienza escludere ogni responsabilità a carico degli amministratori dopo aver compiuto le opportune indagini specie in quei momenti di imperversare della crisi che potevano più facilmente giustificare i sospetti.
Resta così assodato come neppure queste cinque eccezioni del Pubblico Ministero possano dimostrare che nel bilancio trentuno Dicembre millenovecentosette si siano occultate in parte le svalutazioni ed in conseguenza l'utile dell'esercizio industriale, ne che gli azionisti siano stati tratti in inganno sulle vere cause che consigliarono la svalutazione delle attività sociali e per le quali venne proposta l'operazione di reintegrazione del capitale e non possono quindi scuotere l'attendibilità degli accertamenti di cui sopra che dimostrano l'insussistenza degli addebiti contenuti nel capo di imputazione che ci occupa.

Resta così accertato in ordine ai chiari addebiti di cui all'art.247 Codice di Commercio che nel bilancio di chiusura dell'esercizio 1906:
Nessuna parte dell'utile extra industriale venne portato in aumento di quello industriale il quale raggiungendo certo la cifra indicata di £ 3.957.083,05 permise la distribuzione del dividendo di £ 35 per azione e nulla poteva allora sconsigliarne il pagamento:
E la relazione del consiglio di amministrazione risultò obbiettivamente vera anche nella parte affermante che l'utile industriale ammontò a lire 5.257.083,69
Che in quello del successivo esercizio 1907 le svalutazioni vennero indicate nelle loro cifre principali e nel risultato del saldo fra profitti e perdite e furono la conseguenza esclusiva dalla mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendente dalla sopravvenuta crisi industriale più duramente sentita dalla società che ci occupa a cagione dei rilevanti debiti contratti anche
per mettersi in grado di mantenere gli impegni assunti.
Le relazioni del Consiglio di amministrazione nulla tacquero di quanto potevano denunciare agli azionisti senza compromettere i primi vitali interessi dell' ente e la erronea indicazione della cifra di svalutazione

delle merci e materiale dipese dalla men retta denominazione della voce riferentesi solo al magazzino senza importanza agli effetti della presente indagine.

Accertata così la insussistenza dei fatti imputati o che gli stessi possano costituire delitto si deve riconoscere come il Tribunale abbia vagliato rettamente le risultanze dell'orale dibattimento col richiedere il non farsi luogo a procedimento penale anche a carico delli Scarfiotti Lodovico, Agnelli Giovanni, Ceriana Maineri Michele e Damevino Luigi in ordine ai reati di cui agli art. 247

N. 1 e 2 e ultimo.....Cod. di Comm. 63 e 69 loro rispettivamente ascritti per inesistenza di reato dispensando così la Corte dell'ulteriore indagine di merito sulla prospettiva eccezione di cosa giudicata lasciata in sospeso nella prima parte della presente sentenza.

Terzo capo d'imputazione:

Per potersi formare un esatto concetto delle operazioni oltremodo complesse certificanti questo capo d'imputazione a carico delli Agnelli e Scarfiotti e trarne le conseguenze giuridiche agli effetti di un giusto apprezzamento sulle responsabilità penali che in relazione alla medesima graverebbero secondo l'addebito in epigrafe transcritta è necessaria premettere una chiara precisa ed analitica esposizione delle varie sue fasi seguendone l'ordine rigorosamente cronologico, per quanto già sommariamente accennati nel fatto della causa.

La società anonima Fabbrica Italiana di automobili – Fiat – convocava i proprii azionisti un assemblea ordinaria e straordinaria nel giorno 8 Marzo 1906 alfine di discutere il bilancio e procedere alla nomina di amministratori e sindaci e deliberare in assemblea straordinaria sulla liquidazione della società, nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri e competenze e nell'indicato giorno ebbero luogo le due assemblee, la prima delle quali approvava il bilancio 31 Dicembre 1905 rispecchiando le condizioni meravigliosamente floride della Società e la seconda approvare la proposta del consiglio di amministrazione di sciogliere anticipatamente la Società stessa, metterla in liquidazione a far capo da quel giorno, nominava a liquidatore il Prof.Rag. Giuseppe Broglia con tutti i poteri conferitigli dall'art. 203 Cod. di Commercio ampliandoli ancora coll'attribuirgli fra altro la facoltà di con ferire attività mobiliari ed immobiliari un'altra società, siccome contro tale conferimento come pure in corrispettivo totale o parziale della loro alienazione azioni ed obbligazioni di altre società costituite o costituente.

Con citazione 28 marzo 1906 il Genovese Banco della Liguria, azionista della disciolta società Fabbrica Italiana d'Automobili apriva giudizio dinnanzi al Tribunale di questa Città contro la detta Società, in persona del suo liquidatore, nonché contro i suoi amministratori ed esponendo essere lo scioglimento anticipato contrario alla legge specie in quanto aveva facoltizzato il liquidatore a conferire in altra Società le attività della azienda in liquidazione ed il suo interesse a che almeno la liquidazione procedesse con generale vantaggio, offriva di acquistare tutte le attività di spettanza della Società disciolta, ivi compreso l'avviamento ed il nome industriale, tutti i contratti con terzi ed in genere ogni attività sociale mediante il prezzo di dieci milioni, dichiarandosi inoltre disposto di concorrere con altri offerenti a pubbliche gare o private trattative.

Alla predetta citazione altra faceva seguire in data 12 maggio 1906 diretta oltrechè alla liquidazione ed agli amministratori sopra menzionati, anche alla nuova società, al Presidente ed amministratori della medesima ed ai sindaci delle due Società, tutti anche in proprio, e premesso che con lo scioglimento e con quanto ebbe successivamente a compiere il Rag. Broglia in veste di liquidatore si ebbero a perpetrare altrettante artificiosamente e fraudolenti simulazioni che – anche prescindendo dalla deliberazione 8 marzo 1906 e volendone in ipotesi ritenere vero e reale il contenuto – sarebbero sempre egualmente simulato ed in ogni caso fatti in frode dei diritti dei singoli azionisti tutti i successivi atti compiuti dal liquidatore, ripeteva la già fatta offerta di acquisto delle attività della disciolta Società.

I due giudizi come sovra istituiti si persero naturalmente in un solo, nel quale, tanto il liquidatore, quanto gli amministratori e sindaci chiedevano l'assoluzione dall'osservanza del giudizio, ed in ogni caso dalle domande, colle spese e solo i sindaci chiedevano anche i danni, ed il Tribunale di questa Città con sentenza 6 luglio 1906 assolveva i convenuti tutti dalle domande del Banco di Liguria, liquidava le spese in lire 340 per la liquidazione Fiat; in lire 340 per la fabbrica Italiana di Automobili e nella stessa somma

per i sindaci ponendole col costo della sentenza a carico dell'attore Banco della Liguria il quale però ricorreva in appello.

Il primo accenno a proposta di transazione nei documenti sequestrati si ha nella lettera 22 luglio 1906 del Presidente Scarfiotti all'amministratore delegato Agnelli nella quale è detto: "mi pare strana la proposta Rolando – Ricci di aggiustarla col Figari come se al Figari noi avessimo fatto offesa o lesione dei suoi diritti! Tuttavia pro bono pacis sono anch'io del parere che convenga sentire quel che si voglia da noi – chissà che occasione non venga di fare qualcosa.....solito modo e ne sarebbe l'ora!" e dopo aver accennato di aver parlato della situazione con un Ingegnere di Roma prosegue "se vogliamo fare qualcosa le giornate sono preziose, favorisci perciò darmi risposta."

Nella seduta 7 novembre 1906 del consiglio di amministrazione della Fiat, il Presidente riferiva come frequenti insistenze fossero venute dall'Avv. Rolando – Ricci di Genova per conto del Banco della Liguria perchè si addivenisse ad una transazione sulla lite la cui discussione in appello era fissata pel 19 stesso mese, come egli coll'amministratore delegato si fossero recato a Genova coll'Avv. Ferraris ed ebbero una lunga conferenza nell'ufficio dell'Avv. Rolando-Ricci col Signor Figari; la discussione in merito alla riforma d'un accomodamento si protrasse per parecchie ore, in fine si sarebbero formulate d'accordo le seguenti condizioni da sottoporre al Consiglio:

1° Il Banco della Liguria recede dall'appello-

2° Una convenzione che sancisce una intesa commerciale della Società Itala si passa fra questa Società e la Fiat; questa intesa avrebbe lo scopo di eliminare la reciproca concorrenza, col comunicarsi fra le due Società, entro il mese di ottobre di ciascun anno i tipi fabbricandi dell'anno successivo ed il prezzo di listino; durata della convenzione anni quattro;

3° Il Sig. Figari ed il Banco della Liguria assumono nell'occasione di futuro aumento di capitale N. 5000 azioni al prezzo di £ 625 caduna;

4° La Fiat assume nell'occasione del prossimo aumento di capitale della Società Itala N. 5000 azioni al prezzo di lire 200 caduna, la cui eventuale vendita in epoca da determinare il Sig. Figari garantisce un'utile di lire 50 almeno;

5° Le azioni così assunte sarebbero vincolate per un periodo di tempo da stabilire.

Il Presidente apre la discussione su quanto ha esposto:

Ferrero è favorevole alla proposta perché con essa la vertenza viene chiusa, ma deciderebbe che non prendesse la forma di un'alleanza.

Boarelli chiede se non vi è pericolo che altri faccia opposizione alla liquidazione ed il Presidente tosto lo rassicura;

non comprende però la necessità di un accordo quando siamo sicuri della vittoria in appello.

Agnelli: si deve tener conto dell'importanza che ha il Sig. Figari nel mondo finanziario; inoltre non bisogna dimenticare che volendo fare un aumento di capitale sarebbe utilissimo per noi avere già 5000 azioni collocate.

Ferrero per quanto poco propenso ad un accordo, riconosce che tale argomento è solidissimo per fare accogliere la proposta.

Il Consiglio approva alle sue esposte condizioni la recessione della querela, delegando la Presidenza a spedire con la maggior oculatezza di salvaguardare per quanto è possibile la suscettibilità della Società e stabilendo il numero minimo possibile di vincoli col recedente.

In esecuzione di questa deliberazione si stipulano in questa Città l'8 Novembre 1906 quattro distinte scritture:

La prima tra i signori Figari che stipula per il Banco della Liguria ed i Sig. Scarfiotti ed Agnelli che stipulano per la Società Fiat, ciascuno di essi rispondendo in proprio per le rispettive società di transazione della lite vertente in appello fra il Banco di Liguria e la Fiat e litis consorti con rinuncia ad ogni ogni ripetizione di danni e spese.

La seconda porta le firme di Scarfiotti Agnelli e Figari contiene l'assunzione reciproca di 5000 azioni per parte delle Società Itala e Fiat nell'aumento di Capitale dell'altra da seguire entro il 1907 con godimento

dal 1 gennaio 1907 ed al prezzo convenuto di lire 625 la Fiat e 200 le Itala, prezzi che dovranno esser versati all'atto della consegna dei relativi titoli che avrà luogo entro dieci giorni dalla pubblicazione del procedimento del Tribunale ordinante la trascrizione della deliberazione d'aumento.

La terza denominata accordo industriale e commerciale fra le società Fiat ed Itala in persona la prima del suo amministratore delegato Agnelli e la seconda del suo amministratore Figari, autorizzati dai rispettivi consigli di amministrazione, si stabiliva l'obbligo delle due Società di comunicarsi nell'ottobre i tipi correnti della rispettiva produzione per l'anno seguente ed i prezzi di vendita esclusi quelli da corsa e le vendite per l'estero con la promessa di reciproco appoggio morale ed industriale compatibile coll'esercitare ambedue la stessa industria determinandosi in anni quattro la durata dell'acccordo.

La quarta fra i Sig: Scarfiotti, Agnelli e Figari riferentesi agli accordi stipulati fra le Società Fiat ed Itala circa la reciproca assunzione di 5000 azioni della nuova emissione si obbligavano di consegnare e ritirare vicendevolmente le 5000 azioni metà in Novembre e metà in Dicembre 1906 col contemporaneo versamento del conguaglio del prezzo; si stabiliva che al 30 aprile 1907 si farà fra Figari da una parte ed Agnelli e Scarfiotti dall'altra il ragguaglio del dividendi rispettivamente votati dalle due assemblee per l'esercizio 1906 e presumibilmente dovuto ritenere che l'importo dei dividendi competenti alle 5000 azioni Fiat venduti al Sig.Figari superi quella competente alle 5000 azioni Itala vendute ai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti (od anche che a questi non venga ripartito alcun dividendo per l'esercizio 1906) il Sig. Figari si obbliga di pagare allora a contanti si Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli la differenza risultante dal ragguaglio; però in nessun caso il Sig, Figari dovrà pagare una somma superiore a quella che risulterebbe calcolando il dividendo della Fiat a lire 30 per azione, si stabiliva in fine che i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli rilevano e sostituiscono la Società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni della nuova emissione da farsi dalla Fiat nel 1907 secondo l'accordo delle due Società e correlativamente il Sig. Figari rileva e sostituisce la Società Fiat nell'emissione delle 5000 azioni della nuova emissione da farsi dalla Società Itala nel 1907 secondo lo stesso accordo.

Nella seduta 12 Novembre 1906 del consiglio di amministrazione della Fiat il Presidente dava comunicazione al Consiglio delle tre scritture fatte in relazione alla combinazione Figari di cui il consiglio venne minutamente informato nella precedente seduta; il Presidente aggiungeva che il Sig. Figari visitando lo stabilimento espresse la sua ammirazione per il grande incremento preso dalla Fiat e si dichiarò disposto a pagare la differenza di £ 2.125.000 entro dicembre.

-Ferrero chiedeva chiarimenti sulla portata dell'accordo commerciale coll'Itala.

-Ceriana si preoccupava dell'effetto morale di tale accordo ad ambedue dopo animata discussione rispondeva esaurientemente il Presidente.

-Ceriana chiedeva a Damevino se credeva utile di ritirare subito le 5000 azioni Itala mi rispondeva affermativamente l'interpellato;

Ceriana desiderava che si desse pubblicità ai patti fatti col Figari perchè il pubblico e specialmente la stampa non li travisasse ed il Presidente si riservava di consultarsi con l'Avv. Ferraris.

-E pacifico in causa che le scritture comunicate a detto consiglio d'amministrazione sono le tre prime delle ricordate ed ammisero esplicitamente sia nell'istruttoria scritta che nell'udienza di prima sede li Scarfiotti ed Agnelli di non averne parlato subito ufficialmente perché avevano preso impegno di non comunicarle e confermava all'udienza di prima sede il teste Figari Gio Battista: sul principio desideravo che rimanesse segreta e si desse effettivamente di mantenerla tale ed aggiunse lo Scarfiotti: si era rimasti intesi di non dire che noi avevamo anticipate le azioni, ma il Figari né parlò al ritorno in Genova ed io ne parlai tosto col Ceriana-Maineri; in consiglio non ne parlai subito ufficialmente ma poi dissi che le avevamo date noi e tutti quelli che lo volevano sapere lo sapevano, ripeto che l'operazione Figari la sapeva chi lo voleva e ricordo che fui anche non poco interrogato e richiesto per telefono.

Concordano tutti gli amministratori di esser venuti molto tardi a conoscenza della privata scrittura fra Agnelli, Scarfiotti e Figari, dell'anticipo delle azioni ma di aver saputo quasi subito il fatto materiale della consegna dei titoli Fiat per parte di Agnelli e Scarfiotti e dimostrava il teste Ing. Marchesi Enrico che la

corrispondenza relativa si trova in un copialettere ordinario della società con la produzione del detto copialettere alla udienza di prima sede rammostrando la lettera di cui è caso, del tenore seguente:
Raccomandata 25-11-1906 -
Spett. Banco Roma – Città
Facendo seguito alla nostra intesa telefonica odierna voglia versare la somma di lire 1.062.500 come segue: società Bancaria Italiana lire 262.500, Banca Fiat – Ceriana lire 800.000; riceverà in giornata 2500 azioni Fiat, come convenuto e saremo ad avvertirvi del giorno in cui passeremo per ritirare N. 2500 azioni Itala, pure convenuti – distinti saluti Agnelli – lettera controllata dal Cancelliere e dalle parti ed affermava l'Ing. Marchesi che porta la firma del Cav. Agnelli, ed è di pugno del Rag. Bergadani come questi confermava averla scritta indubbiamente allora dietro ordine del Cav. Agnelli.

Spiegarono la necessità della quarta scrittura – fin dall'istruttoria dichiarando:

Scarfiotti: quando si trattò di firmare la nota convenzione colla Fiat, il Figari domandò (e la sua domanda era condizione sine qua non) che gli fossero consegnate in anticipazione le cinquemila Fiat di cui si parlava nell'attuale aumento di capitale; io ed Agnelli nell'intento di render possibile la firma della convenzione consentimmo a consegnare in anticipazione le predette azioni, con riserva di rivalsa all'epoca della futura emissione pretendemmo dal nostro canto il contemporaneo pagamento del corrispettivo e cioè lire 2.125.000 in contanti ed un milione rappresentato da
5000 azioni Itala, il tutto, danaro ed azioni noi passammo alla società Fiat sotto la scritturazione-anticipazione – per eventuale aumento di capitale - le consegne delle azioni ed il versamento del corrispettivo avvennero per metà al 30 novembre e per l'altra metà al 31 dicembre – le azioni furono consegnate all'unico scopo di rendere un servizio alla società.-

Agnelli: venuto il Figari a Torino per la stipulazione dell'atto si disse che egli desiderava di avere subito le azioni, altrimenti non avrebbe avuto interesse di stipulare la convenzione; noi rispondemmo che la società non poteva consegnare le azioni prima dell'aumento di capitale; egli insistesse dicendo che io e Scarfiotti le potevamo anticipare e fece tali insistenze che noi cedemmo e contemporaneamente alla convenzione ufficiale facemmo quella privata – detta operazione da parte nostra deve considerarsi come un semplice prestito temporaneo di azioni.

Accertava il perito Astuti fin dalla sua prima relazione e confermava la perizia collegiali che i titoli corrispettivi a conguaglio avuti dalli Scarfiotti ed Agnelli in esecuzione dei privati accordi passarono nelle casse della società Fiat ove risultano registrate – nel giornale alla data 30 Novembre 1906 agli art. 673 e 674 e 31 Dicembre successivo agli art. 824 – 825 rispettivamente nel primo articolo – Banco Liguria a clienti e rappresentanti accreditati dal Banco di Liguria per conto del Sig. G. B. Figari £ 1.562.500 e nel secondo – diversi – Banco di Liguria per quanto segue – Titoli di credito per N. 5000 azioni Itala a lire 200 lire 500.000 Banco Roma trapassate al detto Istituto dal Banco Liguria lire 1.062.500.-

Nel libro giornale contenenti le operazioni di chiusura dell'esercizio 1906 art. 18- clienti e rappresentanti ad anticipo eventuale capitale per trapasso conto Figari, essendo tale anticipazione (costituita nel modo suindicato) convenuta per l'eventuale futuro aumento di capitale; versamento fatto alle Banche di cui agli art. 674 e 825 lire 2.125.000 – N. 5000 azioni Itala lire 1.000.000 totale lire 3.125.000.

-Art. 19 anticipo aumento eventuale capitale a titoli di credito per minor valutazione di N. 5000 azioni Itala in conto eventuale futuro aumento di capitale lire 500.000.

A tali registrazioni corrispose contabilmente il Bilancio 31 Dicembre 1906 indicante nella parte attiva alla voce Titoli A. 11 – 5000 azioni Itala a lire 100 caduna lire 500.000 e nella parte passiva alla voce anticipazioni – lire 2.625.000. Spiegarono li Scarfiotti ed Agnelli la necessità dell'abrogazione della seconda e quarta delle ricordate scritture dichiarando nella istruttoria scritta:

- Scarfiotti: appena conclusa l'operazione e cioè fin dallo stesso mese di Novembre, sia da parte degli azionisti che dei gruppi finanziarii ai quali la Fiat si era appoggiata si manifestò una corrente ostile che ebbe la sua ripercussione sul valore dei titoli, aiutata da manovre e denigrazioni che evidentemente rappresentavano una vera campagna ribassista, alla quale era necessario fare argine a qualunque costo;
-fin da Dicembre si fecero pratiche presso il Sig. Figari per lo storno della nota operazione, tanto più che

le condizioni del mercato sconsigliavano il progettato aumento di capitali; - il giorno 31 Dicembre il consenso Figari era stato verbalmente concesso, ma non potè tradursi in atto che il 27 febbraio causa la discussione su alcune differenze in merito al rimborso del dividendo dal Sig. Figari ad Agnelli ed a me; - il 27 febbraio veniva tradotto in atto lo storno puro e semplice dell'operazione con un minor pagamento dal Sig. Figari di lire 75.000 a Scarfiotti ed Agnelli-

- Agnelli: dal momento della firma degli accordi col Figari cominciò un impressionante ribasso delle azioni Fiat, dovuto in parte all'annuncio dell'aumento di capitale, e molti azionisti cominciarono a fare recriminazioni per il contratto Figari.-recriminazioni che furono portate ai consiglieri delle Fiat per mezzo del Comm. Ceriana-Maineri e Marchese Ferrero, a questo punto credendo di rinfrancare il mercato colla rinuncia dell'aumento di capitale il Consiglio decise di disfare l'operazione Figari ed inviammo l'Avv. Ferraris a Genova per le opportune trattative, il Figari si dimostrò disposto a rinunciare all'operazione purchè gli si passasse una commissione di lire 75.000 e cioè pagando solo più lire 75.000 delle 150.000 dovute da lui per i coupons Fiat.

La abrogazione dei ricordati accordi dell'8 Novembre 1906 venne stipulata con due scritture entrambe del 27 febbraio 1907-

La prima tra i Signori Scarfiotti ed Agnelli che agiscono in rappresentanza e nome della Fiat colla quale per quanto infra fanno causa; caso e fatto proprio ed il Sig. Figari che agisce in rappresentanza della Itala colla quale fa causa, caso e fatto proprio si conveniva:

-E' abrogata in ogni sua parte, in conferma di precedenti intelligenze, la privata scrittura 8 Novembre 1906 intervenuta a mezzo dei sottoscritti fra le due Società sunnominate, relativa all'aumento dei rispettivi capitali ed alla assunzione e sottoscrizione delle relative azioni cui ognuna delle due società si era obbligata nell'aumento dell'altra.

Resta quindi inteso che sia la fabbrica Itala che la fabbrica Fiat riacquistano la loro piena libertà di fare o non fare l'aumento di capitale progettato in quella scrittura; di farlo ove lo credano alle epoche e per l'ammontare che loro sia più di gradimento con abbondante rinuncia per ognuna di partecipare all'aumento dell'altra o di costringere l'altra a parteciparvi.

-La seconda fra i Sig. Scarfiotti, Agnelli e Figari si conveniva:

-dato atto che la privata scrittura 8 Novembre 1906 tra di essi personalmente intervenuta ebbe la sua esecuzione nei patti di cui agli art. 1 e 2 (obbligo di consegna dei titoli metà a Novembre e metà a Dicembre e pagamento della differenza e conguaglio dei prezzi).

Che l'art. 4 della medesima (rilievo e sostituzione dell'altra società nell'aumento di capitale della propria) cessa di avere qualsiasi effetto (come all'uopo di accordo si dichiara) per la scrittura oggi intervenuta fra i sottoscritti in rappresentanza rispettivamente delle società Fiat ed Itala.

In esecuzione dell'art. 3 (conguaglio dei dividendi delle azioni scambiate) il Sig. Figari si obbliga di pagare addì 18 marzo p.v. al Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli, che dichiarano di accettare, a tacitazione di ogni sua obbligazione – la somma di lire 75.000 e mediante tale pagamento ed all'atto in cui esso sarà assunto, le parti si intenderanno reciprocamente liberate dalle obbligazioni tutte rispettivamente assunte nella detta scrittura 8 Novembre 1906 non ancora eseguite.

Entrambe queste scritture portano la sola firma G. B. Figari e la seconda aggiunta fra la data e la firma:”dico settantacinquemila.”-

Nella seduta 5 marzo 1907 del Consiglio d'amministrazione della Fiat il Presidente riferisce: ritenendo, d'accordo col vice presidente e coll'amministratore delegato, che l'aumento di capitale non era in questo momento conveniente, sicuro anche di interpretare le idee già in proposito espresse dal consiglio, ha trattato per l'abrogazione Figari in data 8 Novembre 1906 ed informa il Consiglio che è stato convenuto quanto sopra colla prima scrittura.-

Weill-Schott chiede se non c'è pericolo che all'assemblea qualche azionista critichi tale abrogazione; desidera che l'assemblea sia informata delle ragioni che indussero il consiglio ad annullare il contratto fatto col Figari.

Il Presidente risponde esaurientemente rassicurando il Consigliere Weill-Schott che è più conveniente fare un debito per due o tre anni, anziché un debito perpetuo con l'aumento di capitale.

Interloquiscono ancora Agnelli e Boarelli ed in seguito il consiglio all'unanimità approva l'operato del Presidente-

-Nella relazione del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale ordinaria del 12 marzo 1907si ha un solo accenno alla quistione insorta con il Banco della Liguria nei seguenti termini:

Il Banco della Liguria non può instare ma possessore di azioni della Società del 1899 pretese che fosse nulla la messa in liquidazione della Società – non ebbe per altro migliore fortuna.-

il Tribunale con sentenza 6 luglio 1906 respinse questa pretesa, giustificando sotto ogni la condotta della Società e l'operato della nostra amministrazione – il Banco ricorse in appello ma poi recedette in seguito a transazione che non ci impose alcun onere.

Successivamente si aggiunge:

Per la verità del nostro programma e per l'entità della produzione in relazione alla speciale natura dell'industria, molte sono le esigenze, molti i bisogni finanziari che si impongono.

Il vostro consiglio per la fede che gli inspira l'avvenire della Società, fede che ha salda base, nei rigorosi preventivi dei futuri esercizi finanziari dell'azienda e nell'assicurata applicazione di nuovi studi e progetti industriali in corso – è entrato nella decisione di non ricorrere per ora ad alcun aumento di capitale, ma di sopperire agli occorrenti bisogni facendo ricorso a quel largo credito di cui la Società fortunatamente gode.-

In conseguenza dell'avvenuta abrogazione della convenzione Itala-Fiat nella contabilità di questa si registrò alla data 30 marzo 1907:

-art. 442 – Banca Ceriana a titoli e partecipazioni rimesse alla medesima come da lettera 20 marzo 1907 N. 5000 azioni Itala a lire 100 caduna lire 500.000-

-art. 443 – diversi a Banca Ceriana per trapasso alla medesima come da lettera 20 marzo del nostro debito per futuro eventuale aumento di capitale.-

Anticipazione a pareggio di lire 2.125.000 – Perdite e profitti, interessi a nostro carico per mesi tre e mezzo lire 33.301-

Totale £ 658.301.-

Titoli e danaro passati poi dalla Banca Ceriana all'agente di Cambio Rossotto colle £ 75.000 state versate dal Banco di Liguria come dalla lettera 14 marzo1907 diretta a Scarfiotti a firma Fiat -Ceriana nella quale si aggiunge ancora:con questa operazione operazione resta chiuso e pareggiato il conto speciale che avevamo aperto a nostro nome portando a credito della Fiat lire 1369,45 importo interessi delle somme da noi incassate sul conto stesso (valuta al 30 marzo) e vennero registrate dal Rossotto a favore del conto nuovissimo a pag. 71 del giornale . 3 del quale sindacato dovremo poi occuparci 21/21 E dalla imputazione seguente ed agli effetti dell'indagine che si occupa e sufficiente ricordare che lo stesso era costituito da 22 carature, due delle quali erano state sottoscritte da ciascuno dei Sig.ri Agnelli e Scarfiotti.

Riferiva la perizia collegiale, non contestata da Astuti, che il Conto nuovissimo si inizia con il saldo attivo del conto nuovo in.....per £86.200 e riporta mensilmente il saldo di liquidazione ed al 27 Maggio 1907 presentava un saldo attivo di lire 51.471,10 passato a debito dei Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli ciò perchè la Banca Rossotto aveva trasportato al conto nuovissimo N. 1392 azioni del conto ctrs (del quale facevano parte Agnelli per 10/20 Rossotto per 2/20 e Scarfiotti per 8/20) ad un prezzo superiore alla media del costo e per compensare il sindacato; passaggio che si era reso necessario per poter restituire ai Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli le 5000 azioni Fiat dell'operazione Figari, infatti al 31 marzo 1907 il conto nuovissimo aveva ancora disponibili azioni N. 3975

A furono prelevate dal conto ctrs " 1382

---

avendosi così un totale azioni " 5357

ne furono consegnate il 4 Aprile 1907 N. 5000 azioni alli Scarfiotti ed Agnelli e le residue 357 furono poi vendute nell'aprile 1907, ma di questo non è più il caso di occuparsi nella presente indagine ristretta alle operazioni col Figari sia in proprio che in rappresentanza del Banco di Liguria e della società Itala.

Il Giudice Istruttore sulle conformi conclusioni del Procuratore del Re concretava nei fatti come sopra esposti una duplice imputazione di truffa:

1° per avere li Scarfiotti ed Agnelli dai primi di Novembre alla fine di Dicembre1906, con atti esecutivi della medesima risoluzione, di correità fra loro, mediante raggiri ed artifici atti ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede nell'esercizio delle loro funzioni, il primo di presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il secondo ai amministratore delegato e direttore generale della Società Fiat.

A- stipulando l'8 novembre 1906 in rappresentanza della Società Fiat col Cav. Figari rappresentante della Società Itala e del Banco della Liguria tre convenzioni apparentemente giustificate nell'interesse della Fiat dalla necessità di transigere una lite vertente dai rapporti delle società predette, fra loro concorrenti e dalla necessità di aumentare il capitale sociale.-

B- Stipulando contemporaneamente accordi personali segreti collo stesso Cav. Figari, consegnati in altra scrittura dello stesso giorno che fu preordinata e servì allo scopo di favorire operazioni e speculazioni personali di collocare nel loro particolare interesse un forte gruppo di 5000 azioni Fiat che consegnavano al Cav. Figari in cambio di 5000 azioni Itala e danaro.

C- comunicando al Consiglio d'amministrazione della loro Società solo le convenzioni di cui alla lettera – A – e tenendo segretissima l'altra di cui alla lettera – B – indotto in errore il consiglio d'amministrazione che prese deliberazioni senza conoscere le particolari convenzioni, il collegio Sindacale e gli azionisti; vincolando così la Società ad atti stipulati in loro vantaggio procurato a se stessi il beneficio di collocare 5000 azioni Fiat al prezzo di lire 625 al Cav. Figari un beneficio in danno della Società Fiat.

II°- per avere i medesimi posteriormente cioè dal Dicembre 1906 all'aprile 1907, nell'esercizio delle stesse loro funzioni, di correità fra loro, con atti esecutivi della medesima risoluzione, mediante raggiri ed artifizi atti ad ingannare e sorprendere l'altrui buone fede e cioè:

A- sempre occultando al consiglio di amministrazione, ai Sindaci ed all'assemblea degli azionisti tenutasi il 12 marzo 1907 il fatto di aver conclusi accordi nel loro personale interesse col Cav. Figari, contemporaneamente alle tre scritture stipulate e comunicate al Consiglio;

B – avendo fatto entrare nelle casse della Fiat la somma di lire 2.125.000 a mezzo di altre persone che non figuravano di aver trattato personalmente col Cav. Figari, impostando tal somma sul bilancio sotto l'incerto ed.....titolo – anticipazioni – avendo poi fatto stornare l'operazione dall'aumento del capitale con deliberazione del consiglio, sotto pretesto che tale aumento non fosse opportuno, mentre essi prima di tale deliberazione avevano già anticipato la vendita delle 5000 azioni Itala, date dal Figari, che secondo gli accordi palesi avrebbero dovuto essere della società, mentre avevano con altra scrittura già provvisto essi stessi all'abrogazione dell'accordo per l'aumento di capitale.

C – facendo quindi per il tramite della Banca Ceriana versare le lire 2.125.000 e le azioni Itala della Società alla ditta Rossotto e C., agente di cambio, che le porto a loro credito sotto l'apparenza di usare la somma a favore di un sindacato per sostenere le azioni Fiat in borsa;

D – ritirando poscia detta somma dalla Ditta Rossotto e C. coll'importo dell'Itala – indotto in errore il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale e gli azionisti della società Fiat che acconsentirono il piano preordinato di sacrificare colla rinuncia all'aumento di capitale, uno dei vitali interessi della società, a tutela del personale interesse esclusivo alli Scarfiotti ed Agnelli, procurandosi così ingiusto profitto della rilevante somma di circa lire 700 con danno molto importante della Società-

Il Procuratore Generale nella requisitoria 1° Marzo 1911 osservava che la ordinanza ritenne consumata la prima truffa nel momento in cui Scarfiotti ed Agnelli vendettero al Figari le 5000 azioni Fiat di loro proprietà al prezzo di £ 625, ma forse non assertì che in quel momento essi erano impegnati a rilevare la Società Itala dall'obbligo di assumere altrettante azioni Fiat della futura emissione allo stesso prezzo,

di modo che il beneficiario della vendita eseguita, non è il caso di dimenticarlo, per un prezzo inferiore al corso di borsa della giornata, sarebbe rimasto comunque eliminato dalla uguale spesa che avrebbero dovuto incontrare per l'acquisto di dette azioni, mentre la società Fiat, estranea agli accordi personali intervenuti fra i suoi amministratori ed il Figari conservava integro verso la Itala il suo diritto risultante dalla consenzione fra le due Società non ancora abrogate; è vero che il riserbo dell'eventuale ribasso delle azioni Itala consegnate dal Figari ed il pagamento degli interessi sulla somma pagata a conguaglio in contanti vennero caricati immediatamente alla Fiat, ma non si può escludere che in quel momento gli amministratori della Fiat intendessero di mantenere in vigore la consenzione fra le due Società, ond'è che nella prima fase dell'operazione vengono a mancare per lo meno due degli estremi necessari a costituire il delitto di truffa cioè l'ingiusto profitto ed il danno altrui.

Il delitto appare al contrario in tutti i suoi elementi costitutitisi nella seconda fase che è del tutto indipendente dalla prima cioè nell'abrogazione della consenzione fra le due Società; tale convenzione in seguito all'accordo personale tra i rispettivi amministratori, invece di rimanere allo stato potenziale come semplice impegno della parte era stata attuata dalli Scarfiotti; Agnelli e Figari e la Fiat aveva ricevuto le 5000 azioni Itala ed in contanti il prezzo a conguaglio di lire 2.125.000sul quale pagò l'interesse per tre mesi e mezzo, consegna e versamento fatti dal Figari mentre per la Società Fiat, che, come tale non poteva consegnare le sue 5000 azioni, perchè non ancora emesse, furono le medesime consegnate personalmente dalli Scarfiotti ed Agnelli, senza però che la Società fosse intervenuta nel loro accordo personale col Figari od avesse comunque ratificato il loro operato.

Avvenuta l'abrogazione della consenzione fra le due Società, la Fiat era giuridicamente tenuta a restituire al Figari i corrispettivi a lui versati (art. 1164 – 1165 Cod. Civ.), ma non poteva costringerlo a restituire le 5000 azioni Fiat che egli aveva ricevute dalli Scarfiotti ed Agnelli essendo la Società, come si disse, rimasta estranea ai loro rapporti personali; e così avvenne che gli imputati, forti del loro accordo personale col Figari, il quale trattenendo le 5000 azioni Fiat era obbligato a lasciare in loro disponibilità i corrispettivi versati, poterono disporre liberamente affrontando a cuor leggero la perdita sulle 5000 azioni Itala che furono vendute al prezzo medio di lire 151,20perchè era ben poca cosa di fronte a quella che avrebbero sofferto se avessero dovuto assumere in rilievo della società Itala le 5000 azioni della nuova emissione Fiat a 625.

Se al contrario non fosse stata abrogata la convenzione Itala – Fiat, la Fiat avrebbe ritenuto i detti corrispettivi e dalla loro liquidazione avrebbe realizzato quel beneficio che andò a favore del sindacato: vi fu adunque profitto degli imputati consistente, non solamente come ritenne la ordinanza del Giudice Istruttore nell'utile conseguito dalle operazioni di liquidazione dei corrispettivi a mezzo della Ditta Rossotto e C. ma anche nell'essersi liberati dall'obbligo di rilevare la società Itala – nell'acquisto di 5000 azioni Fiat della nuova emissione al prezzo di lire 625, e fu profitto ingiusto perchè effetto del dato mediante il quale la società venne indotta a rinunciare all'aumento di capitale e vi fu danno della Società, sia perchè avendo dovuto restituire i corrispettivi versati dal Figari, essa perdette come si disse l'utile derivato dalla loro liquidazione, sia perchè si rinunciò all'aumento del capitale che rappresentava per la Società alle convenute condizioni, ed attese le critiche condizioni finanziarie in cui versava l'unica via di salvezza, essendosi assicurata mercè la convenzione coll'Itala, che fu abrogata all'unico ed evidente scopo di favorire l'interesse personale degli imputati, la collocazione di ben 5000 azioni della nuova emissione a 625 ossia con un lucro certo, reale indiscutibile di lire 525 sul valore nominale di ciascuna azione e di lire 2.625.000 in complesso e prospettava in conseguenza la imputazione in epigrafe riferita.

Eccepivano li Scarfiotti ed Agnelli che l'effetto devolutivo dell'opposizione ben può condurre la sezione d'accusa al riconoscimento dell'inesistenza del reato cosi e come dal Giudice Istruttore e dalla camera di consiglio formulato e contestato, ma sconfinare da questa orbita non le può essere consentito senza sovvertire l'ordine giurisdizionale che deve essere rispettato; - una imputazione nuova non può nascere in sezione d'accusa che è chiamata a giudicare su quelle a cui si vuole il rito istruttorio ed il mutamento negli elementi sostanziali di una imputazione, equivale alla soppressione di essa nella forma preesistente

ed al contemporaneo sorgere di una forma nuova i cui elementi non poterono soffrire il crogiulo dell'istruttoria – la diversità del

fatto rende impossibile l'esplicazione di quel diritto di discolpa che la legge volle anche in periodo istruttorio garantire al giudicabile – quindi se l'antica formula – e giustamente – sparisce si dichiari non luogo; se altra e diversa ne sorge si istruisca secondo la legge che vuole la contestazione.

La sezione d'accusa presso questa Corte con la sentenza 21 giugno 1907-;

Osservava: -

Sull'eccezione della difesa che mercè la apparizione delle parti civili investita della cognizione dell'intera materia che forma oggetto del procedimento e evidente il suo diritto di escludere, confermare e modificare le imputazioni;- certamente il rispetto dovuto ai diritti della difesa esige che qualora si credesse elevare ad imputazione, fatto non contestato agli imputati nei loro interrogatori, si faccia la nuova contestazione, ma quando i fatti venissero tutti contestati, come nel caso, non si può negare alla sezione d'accusa il diritto di valutarli, interpretarli e coordinarli deducendone le necessarie conseguenze giuridiche.

In merito che si tratta di una operazione complessa che poteva riuscire bene o male per la Società, ma al vantaggio ipotetico di questa ultima, gli imputati avevano sposato il loro; perciò pare anche alla Corte che nel fatto delle convenzioni non possono ravvisarsi elementi precisi di truffa o per lo meno di ciò non si può avere piene prova, non credendo il Collegio che nel processo, per quanto diligentemente istrutto, siano stati raccolti tutti gli elementi di fatto e sia pienamente illuminato anche il così detta retroscena; resta però la seconda fase ossia l'abrogazione delle convenzioni in cui non può non riconoscersi l'ipotesi dell'art. 413 Codice Penale e cioè gli artifizii, la sorpresa della buona fede, l'errore l'ingiusto profitto ed il danno altrui.

Quanto alla prova degli artifizi basterebbe quanto dice la perizia collegiale ove si legge: il consiglio d'amministrazione della Fiat, nella seduta del 5 marzo 1907 ratificò l'abrogazione degli accordi personali col Sig. Figari: non risulta che esso conoscesse gli accordi personali; se li avessero comunicatie d avessero informato che il Sig. Figari non restituiva le azioni, il consiglio avrebbe dovuto deliberare circa il modo di dare esecuzione effettiva allo storno dell'operqazione e basta considerare la azione dello Scarfiotti nei suoi rapporti con la Società e la sua condotta nella adunanza del 5 marzo, in cui riuscì a spiegare esaurientemente come si dice l'entità della abrogazione e la non convenienza dell'aumento del capitale; ora queste spiegazioni non poterono essere esaurienti per persone che non conoscevano gli accordi privati e furono perciò necessariamente artificiose; quanto all'assemblea degli azionisti del 12 marzo, l'inganno fu com'è naturale assai più facile e si ottenne ogni intento colla presentazione del bilancio del 1906 artatamente preparato.

Quanto al profitto esso è troppo bene spiegato nelle due perizie, perchè si debbano spendere in ordine ad esso molte parole; abrogata la convenzione la Fiat avrebbe dovuto restituire al Figari, quanto questi aveva versato e naturalmente non poteva forzarlo alla restituzione delle 5000 azioni azioni Fiat che a lui avevano personalmente consegnato i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli, quindi costoro poterono disporre dei corrispettivi versati dal Figari anche affrontando la perdita sulle azioni Itala, perdita non ingente paragonata a quella che avrebbero avuto se avessero dovuto rilevare l'Itala dalle 5000 azioni Fiat di nuova emissione, onde il lucro non consiste soltanto sul profitto ricevuto dall'operazione di liquidazione dei corrispettivi, ma anche nell'essersi i Signori Agnelli e Scarfiotti liberati dall'obbligo di rilevare la Itala nell'acquisto di 5000 azioni Fiat a lire 625.-

Il danno è costituito dal fatto che la società predetta in primo luogo l'utile che si sarebbe per essa verificato dalla liquidazione dei corrispettivi ed in secondo luogo dal non essersi fatto l'aumento del capitale, fatti questi correlativi com'è evidente.

In conseguenza pronunciava:

1° Dichiara non farsi luogo a procedimento contro gli Scarfiotti ed Agnelli in ordine alla truffa di cui al primo capo d'imputazione per inesistenza di reato.-

II° Ordina il rinvio al del Tribunale penale di Torino degli imputati Scarfiotti ed Agnelli per rispondere:

-del delitto previsto e punito dagli art. 413 Cap. A. 1 e 63 Cod. Pen. per avere in Torino nella suindicata loro qualità (di amministratori della società Fiat) e nell'esercizio delle loro funzioni, di correità fra loro, con artifizii a raggiri atti ad ingannare l'altrui buona fede, inducendo in errore il consiglio di amministrazione, i sindaci e l'assemblea generale degli azionisti 12 marzo 1907 col far credere che sarebbe stato svantaggiosa per la Società l'operazione di aumento di capitale sociale, procurato ad un sindacato del quale faceva parte ed a sé stessi un ingiusto profitto consistente:

-a- nel beneficio di circa £ 650.000 devolute al detto sindacato ed ottenuto dalla liquidazione dei corrispettivi versati dal Cav. Figari per 5000 azioni Fiat che gli avevano anticipati in dipendenza di accordi personali fra loro segretamente intervenuti in concorso di una convenzione 8 novembre 1906, colla quale la Società Fiat e la Società Itala si erano reciprocamente impegnate ad assumete 5000 azion i delle rispettive future emissioni al prezzo di lire 625 per la Fiat e 200 per l'Itala.-

-b- nell'essersi esonerati dall'obbligo di rilevare la Società Itala nell'assunzione nell'assunzione delle 5000 azioni Fiat di nuova emissione al prezzo di lire 625 che avrebbe loro cagionato una perdita grave e e sicura, stante il ribasso del valore corrente dei titoli e tutto ciò a danno della Società, la quale per effetto della rinuncia all'aumento del capitale e dell'abrogazione della convenzione 8 Novembre 1906 perdette il beneficio dei corrispettivi versati dal Figari e l'utile certo della collocazione a lire 625 di 5000 azioni della futura emissione che più non ebbe luogo.

Precisato così lo svolgimento cronologico dei fatti sui quali è fondata l'imputazione della quale dobbiamo occuparci ed accennato alle principali ragioni che ne consigliarono la formula è necessario discendere all'esame della sua sussistenza in

Merito

Per irrevocabile pronuncia della sezione di accusa, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, li Scarfiotti ed Ag nelli non devono più rispondere per la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato, dei fatti che erano stati loro contestati nel primo capo di imputazione, come sovra formulata dal Giudice Istruttore, comprendenti:

a) le tre convenzioni 8 novembre 1906 riflettenti la transazione della lite Banco di Liguria e la Società Fiat e suoi amministratori e liquidatori – gli accordi industriali fra la Società Fiat ed Itala per impedirne la concorrenza – l'assunzione vicendevole fra queste due Società di 5000 azioni dell'altra, in occasione dell'aumento di capitale da seguire nel 1907-

b) gli accordi personali segreti alla stessa data delli Scarfiotti, Agnelli e Figari dello scambio delle 5000 azioni col pagamento del conguaglio, metà in novembre e metà in dicembre, subentrando nei diritti dell'altra società sull'aumento di capitale della propria-

c) il comunicare al consiglio d'amministrazione della loro società le tre prime di cui alla lettera – a – e tenendo segretissima l'altra di cui alla lettera – b –

- Si presenta così presso che frustraneo l'esame specifico delle questioni ancora prospettate dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti, che si riferiscono ai fatti sovra ricordati, compresi nel primo capo d'imputazione formulato dal Giudice Istruttore, e per conseguenza di quelle attinenti al reciproco compenso o svantaggio della transazione ai sensi dell'art. 1764 Cod. Civile ed alla lamentata non riconosciuta idoneità dei raggiri ed artifizi 1-2-3-4-5 e 8, questioni tutte evidentemente proposte solo quali elementi di convenzione della reità dei prevenuti nel delitto loro addebitato e devono quindi esser succintamente esaminati.

La utilità e convenienza per la ricostituita Società Fiat di addivenire alla transazione col Figari e Banco di Liguria è dimostrata dalla natura speciale della causa che inceppava il naturale svolgimento della liquidazione e ne poteva procrastinare di molto la chiusura e la nuova società che aveva già da quella avuto l'uso della marea dei disegni brevetti e modelli e la cessione delle attività mobiliari ed immobiliari, non avrebbe potuto chiudere il suo esercizio in quello stato di precarietà che le derivava dalla ritardata chiusura della liquidazione e di fronte a questa necessità rappresentava ben poca cosa la rinuncia al rimborso di quelle tenui spese liquidate dalla sentenza del Tribunale, giacchè danni non erano neppure stati chiesti dal liquidatore ed amministratori, né accordati ai sindaci che avevano formulato la generica

domanda, onde si può ritenere pienamente giustificata la asserzione contenuta nella relazione del consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria degli azionisti 12 marzo 1907 che "la transazione non ci impose alcun onere"-

Gli artifici del quali il Procuratore Generale lamenta non esser stati ritenuti idonei dal Tribunale furono invocati come tendenti:

il primo: "a nascondere al consiglio d'amministrazione i veri termini della convenzione occultando quella privata", e per quanto si riferiva a quella 8 Novembre 1906 ed alla seduta del consiglio di amministrazione del 12 stesso mese è ammessa dagli stessi imputati se si riferisce alla notizia ufficiale e questo per accordo o volere del Figari come aggiunsero ma specificarono pure di averne parlato privatamente con gli amministratori,il che venne confermato dalli Ceriana, Marentino e Racca e spiega la dichiarazione del Presidente che il Figari visitando lo stabilimento si dichiarò disposto a pagare la differenza di lire 2.125.000 entro dicembre, espressione la quale non può riferirsi che allo scambio delle azioni Itala e Fiat al prezzo convenuto rappresentato appunto dalla cifra indicata, tanto più che Ceriana chiese a Damerino se crede utile di ritirare subito le 5000 azioni Itala cui rispondeva affermativamente l'interpellato e se si sapeva che Figari versava subito le azioni Itala pagava la differenza del valore assegnato e troppo facile la presunzione che doveva pur essere conosciuta la consegna delle azioni Fiat in corrispettivo,

- il secondo: "a far credere che avessero anticipato per conto della Fiat i 5000 titoli al Figari che li pretendeva a garanzia del contratto e li avrebbe restituiti all'atto della consegna delle 5000 azioni di nuova emissione" serve nella prima parte a confermarsi quanto sopra si osservò sulla conoscenza da parte del consiglio d'amministrazione della consegna dei titoli ad opera delli Scarfiotti ed Agnelli e che li abbiano rimessi nell'interesse della Società, lo affermarono esplicitamente fin dal loro interrogatorio d'istruttoria quando dichiarava il primo:

"le azioni furono consegnate all'unico scopo di rendere" un servizio alla Società" e confermava il secondo: "detta operazione da parte nostra deve considerarsi come un semplice prestito temporaneo di azioni" e su di essa appunto la difesa fonda la eccezione della gestione d'affari nell'interesse della società, nelle cui casse versarono i corrispettivi avuti, ne dal verbale i dibattimento risulta che alcuno abbia accennato e tanto meno il Figari o gli imputati che il primo si fosse impegnato od avesse promesso la restituzione di quelli avuti alla consegna delle 5000 azioni di nuova emissione.

il terzo: "a non figurare personalmente con fare consegnare i titoli al Figari a mezzo di certo Barbaglio" è pure ammesso dagli imputati con la giustificazione di non figurare ufficialmente come appunto scriveva Scarfiotti ed Agnelli nella lettera 24 Novembre 1906, ma coincidendo questa lettera in data con quella del direttore Generale della Fiat al Banco Roma, colla quale disponeva dei corrispettivi e titoli da consegnarsi in cambio di quelli da rimettere dallo Barbaglio, che era segretario dello Scarfiotti, anche questo fatto perde d'ogni importanza.

- il quarto: "a nascondere con le false scritturazioni sui registri della Fiat che il Figari per la scrittura privata era completamente disinteressato e l'anticipo era di Agnelli e Scarfiotti"- a parte la sua contraddizione con l'esecuzione che dovettero versarli per volere del Figari che si garantiva della loro sostituzione in quanto si era disinteressati non aveva più veste ad imporre quel deposito e se eventualmente poteva imporlo a scritturazione non sarebbe più artificiosamente creata per trarre in inganno, la registrazione è opera del Rag. Bergadani dietro parere del Rag. Broglia – al quale era ricorso per consiglio come dichiararono sull'istruttoria scritta ed all'udienza di prima sede, onde le modalità sue non possono esser addebitate agli amministratori in specie che accertava la vera causale del deposito e le modalità del versamento ed aveva la sua più evidente dimostrazione nella ricordata lettera 24 novembre 1906 del Direttore Generale ed amministratore Delegato riportata al copialettere comune che poteva esser conosciuto da quanti avevano facoltà di ispezionare la contabilità mentre nel bilancio a disposizione di tutti gli azionisti non si accennò più alla persona che aveva fatto quelle anticipazioni-

- il quinto: "colla falsa relazione al consiglio che Figari visitando lo stabilimento era rimasto così ammirato che voleva versare subito l'anticipo a nascondere che dovettero versare i corrispettivi nelle

casse della Fiat per volere che Figari che si garantiva della loro sostituzione" oltre non esser esatto in fatto in quanto, come già sopra si osservò il Presidente riferì nella seduta 12 novembre 1906 del Consiglio d'amministrazione che Figari si dichiaro disposto a pagare la differenza e non versare subito l'anticipo, diversità di dizione, che ha grande importanza nell'indagine che si prospettò, il Figari mai accennò di averlo imposto, anzi neppure consigliato dal momento che gli accordi dovevano fra loro aver avuto la loro completa esecuzione con lo scambio dei titoli ed a lui poco 22/22 in conseguenza impostare la destinazione dei corrispettivi versati-

-l'ottavo: "di aver ingannato il consiglio d'amministrazione nella seduta 7 novembre 1906 coll'affermare che le azioni assunte nell'occasione del futuro aumento di capitale, sarebbero state vincolate per un periodo di tempo da stabilirsi" venne spiegata dalli imputati alla udienza di prima sede coll'affermare lo Scarfiotti: si era intesi che le 5000 azioni Fiat da dare a Figari dovevano essere vincolate, venuto Figari a Torino si disse che voleva subito le 5000 Fiat, gli osservammo che le volevamo vincolate, ma egli assolutamente le voleva in anticipazione per render possibile la firma della convenzione acconsentimmo, e confermava Agnelli; e così intervennero i noti patti di scambio di azioni, ma quando si trattò di concretarli, Figari pretese l'immediata consegna delle 5000 azioni anziché prenderle vincolate, come si era detto, ne vennero smentiti dal Figari, il quale nel dichiarare che di vincolo di azioni non se ne parlò si riferiva nel modo più evidente all'accordo dello scambio perciò aggiunse: la consegna delle azioni doveva farsi metà a novembre e metà a Dicembre; e non essendo stata escussa altra persona di quelle che oltre le parti presenziarono le discussioni su quegli accordi, non può essere ritenuta non veritiera e quindi artificiosa l'asserzione del vincolo sulle azioni assunte nell'occasione del futuro aumento di capitale-

A prescindere però anche dalle sopra svolte considerazioni osservava giustamente la perizia collegiale: per ammettere che fino dal momento della conclusione degli accordi personali i signori Scarfiotti ed Agnelli mirassero ad ottenere un lucro personale occorrerebbe ritenere che essi prevedessero:

-il mancato aumento di capitale;

-l'abrogazione delle convenzioni;

-la mancata restituzione da parte del Cav. Figari delle 5000 azioni Fiat;

-il ribasso del corso dei titoli;

-la consegna da parte della Fiat non dei titoli ma dei corrispettivi dati dal Figari – e si tratta di fatto che almeno in gran parte non potevano dipendere dalla loro volontà-

Rilievo che non può essere dimostrato erroneo dall'asserzione del perito Astuti nella terza sua relazione: che i signori Agnelli e Scarfiotti avevano venduto 5000 azioni al prezzo di lire 626 e quindi si erano posti al riparo da eventuali perdite in caso di ribasso; ma contemporaneamente si erano precostituito il diritto di concorrere all'aumento del capitale per altrettante azioni e quindi avevano aperta la via al conseguimento del guadagno in caso del rialzo del corso; giacchè a prescindere da ogni altra considerazione il trapasso delle azioni per parte di Agnelli e Scarfiotti se costituiva vendita nei rapporti col Figari in quanto accertava la traslazione definitiva della cosa pattuita col contemporaneo pagamento del corrispettivo nei riguardi della società rappresentava un semplice anticipo tanto che somme e titoli avuti passarono nelle casse della società per ottenere poi lo stesso numero di azioni nell'occasione dell'aumento di capitale.

E' poi inconcepibile che i prevenuti si siano voluti precostituire un diritto di prelazione sulle azioni della futura emissione al prezzo di lire 625 mentre con la messa in liquidazione della vecchia Società, alla quale si opponeva appunto il Figari avevano rinunziato al diritto di opzione alla pari di metà delle azioni da emettersi in caso di aumento di capitale in proporzione di quelle avvenute per la costituzione

Della società ed avevano resistito e resistevano anche allora alle pretese degli azionisti concorsi alla costituzione della Società che chiedevano appunto venire considerate quale aumento di capitale la ricostituzione della Società col conseguente loro diritto sull'aumento riconosciuto dall'art. 5 dell'originario statuto sociale.-

---

L'addebito sul quale già si pronunciò il tribunale e deve vertire l'indagine della Corte e teorizzato nel sovra riportato capo di imputazione illustrato dalle considerazioni sia del Procuratore Generale, che dalla sentenza della Sezione di accusa come costituita dall'artificio di far apprezzare la revoca degli accordi e la non convenienza dell'aumento di capitale –

-lucro – non solo nel profitto ricavato dalla operazione di liquidazione dei corrispettivi, ma anche dall'essersi liberati dall'obbligo di rilevare la società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni Fiat della nuova emissione al prezzo di lire 625.-

- danno – per aver dovuto la società restituire i corrispettivi versati dal Figari perdendo l'utile derivato dalla loro liquidazione e per la rinuncia allo aumento di capitale alle convenute liquidazioni che rappresentava un vantaggio non indifferente.

Prospetta però pregiudizialmente il Procuratore Generale un quesito: che necessità avevano Scarfiotti ed Agnelli di abrogare la privata scrittura 8 novembre 1906 interamente fra le due società Itala e Fiat relativa all'aumento dei rispettivi capitali ed alla assunzione delle relative azioni, una volta che tale scrittura era già stata abrogata colla scrittura particolare stipulata alli 8 novembre 1906 fra Agnelli, Scarfiotti e Figari tenuta gelosamente occulta? Figari era stato rilevato e sostituito da Agnelli e Scarfiotti quindi non aveva né diritto né interesse di abrogare alcuna convenzione e tanto ciò è vero che pretese 150.000 lire ridotte poi a 75.000 per apporre la sua firma ad un atto di abrogazione a lui assolutamente indifferente ma Agnelli e Scarfiotti che avevano ingannato gli amministratori della Fiat fino al 15 marzo 1906 facendo loro credere che Figari fosse sempre interessato negli accordi intervenuti all'8 novembre avevano bisogno di sorprendere la buona fede degli amministratori per determinarli a votare la inopportunità dell'aumento del capitale per salvare se stessi dall'enorme perdita derivata dalla discesa delle azioni Fiat da 740 a 470 lire; questo atto era loro necessario per mantenere gli amministratori nell'errore e nell'inganno in cui erano stati circuiti per spronarli a votare l'inopportunità dell'aumento di capitale pur di liberarsi da quell'accordo con Figari che tanto era dispiaciuto in consiglio e fuori e che aveva determinato la rovina del titolo.-

Assodato però in modo indubbio che Scarfiotti ed Agnelli avevano consegnato 5000 azioni di loro proprietà al Figari per ottenere la transazione della lite ed avevano versato i corrispettivi ricevuti nelle casse della Società che ne aveva disposto, a prescindere anche dall'indagine se abbiamo agito come mandatari per la delega ricevuta nella seduta 7 novembre 1906 del Consiglio d'Amministrazione della Fiat di spedire colla maggior oculatezza le pratiche relative alla recessione della querela colle modalità approvate, raccomandando di salvaguardare per quanto è possibile la suscettibilità della Società e stabilire il numero minimo possibile di vincoli col recedente: o se abbiano agito quali gestori d'affari della Società e se vi sia stato o meno ratifica del loro operato, per parte di questa non può esser contestato né lo fu che essi avessero diretto a ricevere 5000 azioni della emissione da farsi nel 1907 indipendentemente dalla veste nella quale avevano agito quando avevano rimesso le azioni, ma per il semplice fatto che la società aveva ritirato nelle sue casse il danaro e titoli per quel determinato scopo.

Convenutosi li Scarfiotti ed Agnelli della non convenienza dell'aumento di capitale, e salvo ad assodare in seguito se questa convinzione fosse condivisa dagli altri membri del consiglio d'amministrazione o siano stati tratti in inganno dai prevenuti, di fronte a questa loro convinzione i medesimi per riavere il numero di titoli rimessi al Figari, dal quale non potevano pretenderne la restituzione sia perché nei loro rapporti era stata vendita, sia perché non avevano più la disponibilità dei corrispettivi fatti passare in mani terze, dovevano naturalmente rivolgersi alla Società che le deteneva in uno dei due modi prospettati dalla difesa o con la notifica degli accordi segreti o con l'abrogazione degli impegni per l'aumento di capitale, non potendosi pretendere che spingessero la loro abnegazione fino al punto di attendere la restituzione dei titoli, solo quando fosse stato conveniente per la società giacchè a prescindere da ogni altra considerazione nella seconda delle scritture, comunicate al consiglio d'amministrazione nella seduta 12 Novembre era chiaramente specificato che l'aumento di capitale doveva avvenire nel 1907 e con azioni di godimento dal primo Gennaio.

La notifica degli accordi privati di cui nella quarta scrittura fra Agnelli, Scarfiotti e Figari importava per la società l'obbligo della consegna delle azioni o dei corrispettivi entrati nelle sue casse e nel primo caso a prescindere dalla questione se avesse potuto disporre diversamente di corrispettivi ricevuti per uno scopo preciso e determinato, siccome non aveva nelle sue casse i titoli necessari faceva sorgere la necessità della risoluzione di una questione abbastanza dubbia se cioè di fronte al disposto dell'art. 144 Cod. di Comm. si potesse ritenere autorizzato ad acquistare delle proprie azioni, sia pure per poterle rimettere ad altri e nel secondo caso si perveniva allo stesso risultato di una deliberazione sulla utilità e convenienza dell'aumento di capitale ma lasciava assoluta la questione del conguaglio dei dividendi che doveva seguire solo al 30 aprile con la conseguente eventualità di eccezioni da parte del debitore.

La revoca invece degli accordi oltre al calmare la opinione pubblica che li aveva accolti sfavorevolmente come dichiararono tutti gli amministratori, oltre al diminuire la possibilità di eccezioni nel conguaglio dei dividendi per quanto abbiano dovuto esser ridotte alla metà per non restare a mani vuote come il Figari dichiarò all'udienza di prima sede, aveva pure il vantaggio di metter nel nulla l'altra scrittura denominata – accordi industriali e commerciali – i quali per quanto definiti – platonico accordo – nella lettera 9 novembre 1906 dall'Avv. Ferrarsi al Presidente Scarfiotti venivano ad esser privi di effetto con la esplicita revoca della partecipazione di una società all'aumento dell'altra tanto che nessuno accennò ad aver avuto il benché minimo principio di esecuzione anzi neppure che durante il termine in essa stabilito sia stata invocata.

Il sacrificio pecuniario non indifferente di lire 75.000 subito dalli Agnelli e Scarfiotti per uscire nel modo che parve loro migliore dalla falsa posizione nella quale si erano messi di essere privi sia delle azioni sociali che del loro prezzo e poter riavere un numero di azioni pari a quello consegnato al Figari, serve a dimostrare tutta la utilità e convenienza che rappresentava per loro quella scrittura 27 febbraio 1907 di revoca degli accordi, messa in dubbio dalla ricordata eccezione del Procuratore Generale e si deve in conseguenza discendere dall'esame

Della questione di merito ed assodare la sussistenza o meno dei tre elementi costitutivi del reato come sopra prospettato.

Artifizi e raggiri

Sono addebitati come consistenti nel far credere che sarebbe stata svantaggiosa per la società la operazione di aumento del capitale sociale ed utile in conseguenza la revoca degli accordi del Novembre col Figari e società Itala e diretti allo scopo di indurre in errore il consiglio di amministrazione, i sindaci e l'assemblea generale degli azionisti 12 marzo 1907, donde la necessità di esaminarli in rapporto ai due consensi deliberativi, consiglio di amministrazione nel quale sono compresi i Sindaci ed assemblea generale.-

Nella seduta del consiglio d'amministrazione del 5 marzo 1907 il Presidente nel riferire le trattative per l'abrogazione della convenzione Figari comunicava il preciso tenore di quella riferentesi all'aumento dei rispettivi capitali e sottoscrizione di azioni dell'altra per parte delle Società Fiat ed Itala ma invano si ricerca un accenno all'altra scrittura particolare, né gli imputati affermarono di averla comunicata per quanto la stessa nulla contenga che potesse avere influenza sulla decisione che si stava per prendere, giacchè accertava la esecuzione di quella pure privata fra loro precedentemente intervenuta, liquidava il conguaglio degli interessi e mediante tale pagamento si dichiaravano reciprocamente liberati delle obbligazioni tutti rispettivamente assunte nella detta scrittura 8 novembre 1906 non ancora eseguite.

Onde in se stessa questa privata scrittura non aveva importanza per la deliberazione che il consiglio d'amministrazione era chiamato a prendere solo ne potè assumere per il fatto che non accennandola esonerava pure i presenti dal dovere di comunicare la scrittura contenente gli accordi privati corsi fra loro ed il Figari, ma già sopra si osservò che il contenuto di questa scrittura doveva esser noto al consiglio fin dalla seduta del 12 Novembre 1906 sia per la dichiarazione del Presidente che il Figari era disposto a pagare la differenza di lire 2.125.000 entro Dicembre che rappresentava appunto il conguaglio del prezzo pattuito fra i titoli delle due Società ed il vice Presidente Ceriana poté chiedere all'agente di cambio Damevino se credeva utile e conveniente di ritirare subito le 5000 azioni Itala, onde

se si discusse dell'esecuzione delle obbligazioni assunte dal Figari non si potè a meno di parlare dei corrispondenti obblighi della Società dei quali non è cenno nel verbale della seduta forse per l'impegno assunto dalli Scarfiotti ed Agnelli di non parlarne subito ufficialmente.

Ma tutti i membri del consiglio di amministrazione affermarono di aver conosciuto quasi subito l'anticipo delle azioni per parte delli Scarfiotti ed Agnelli solo il Nobile Alfonso dei Marchesi Ferrero di Ventimiglia Degubernatis aveva nella istruttoria scritta dichiarato: io non conobbi che vi fossero ragioni recondite, se avessi saputo che vi fossero stati particolari interessi di persone avrei giudicato ben diversamente, ma all'udienza di prima sede precisava il suo concetto della ricordata affermazione deponendo: io ho detto che non conoscevo che vi fossero ragioni recondite avendomi chiesto il giudice Istruttore se mi constava che fra loro esistessero rapporti segreti ed io a questa domanda ho inteso di rispondere che non lo credevo, e quando dissi che se avessi saputo esservi dei particolari interessi, alludendo ai giuochi di borsa, in danno della Società, ed aggiunse sapevo anche dell'anticipo delle azioni e ricordo che fu accettato volentieri l'operazione di storno che era già stata iniziata dalla presidenza non volendosi avere a che fare col Figari.-

Il Sindaco Marentino dichiarò di non aver conosciuto personali accordi, né credere che siano avvenuti e disapprovarli come cosa scorretta se fossero stati contrari alla Società, ma questo non di riferiva allo scambio delle azioni, giacchè depose all'udienza di prima sede: seppi dell'impegno reciproco, Figari di assumere 5000 Fiat a lire 625, la Fiat 5000 Itala a lire 200, questo impegno veniva fatto alla scadenza di un anno, però siccome la Fiat aveva urgente bisogno di capitali, il Figari si era offerto di versare l'ammontare della differenza fra le 5000 Itala e le 5000 Fiat, questa accettò, ma siccome non aveva le 5000 che naturalmente Figari voleva, Agnelli e Scarfiotti le imprestarono loro e ciò avevo saputo dallo stesso Scarfiotti un giorno in fase di seduta quando mi aveva detto che le lire 2.125.000 erano passate alla cassa speciale sotto il titolo di anticipazione.

Non solo era conosciuto dagli amministratori e sindaci ma si propalò anche fuori del consiglio ne gli imputati ne facevano mistero come risulta dalla deposizione del teste Rossetto Paolo, quando chiese per telefono se avevano commessa quella corbelleria e ne ebbe dallo Scarfiotti la risposta affermativa, come si conobbe pure in borsa ove il Damevino si vedeva fatto segno per parte del gruppo Genovese ad un gesto molto significativo del trucco di cui la Fiat era stata vittima per parte del Figari, onde si deve ritenere come assodato in fatto, che quando il consiglio d'amministrazione venne chiamato a deliberare sullo storno dell'operazione Figari conosceva ne poteva ignorare il già avvenuto scambio di azioni anticipate dalli

Scarfiotti ed Agnelli, come non poteva ignorare per le registrazioni nella contabilità e corrispondenza contenuta nel copialettere comune che i corrispettivi a conguaglio del prezzo stabilito sulle azioni scambiate era passato nelle casse della Società.

A prescindere quand'anche dalla questione se il fatto nella non comunicazione in consiglio degli accordi segreti possa ancora essere addebitata dopo la sentenza della sezione d'accusa che dichiarava non luogo a procedimento penale per inesistenza di reato in ordine al primo capo di imputazione, formulato dal Giudice Istruttore che specificatamente lo contemplava sia nella lettera B che a quella C siano nel suo intrinseco, l'altro nella comunicazione al consiglio d'amministrazione resta escluso sia l'artificio invocato dal Procuratore Generale nei motivi aggiunti fondati appunto sulla non comunicazione degli accordi personali che la osservazione della perizia collegiale secondo la quale l'avere Scarfiotti ed Agnelli sottaciuto al consiglio l'esistenza di tali accordi influirono con la loro volontà sulla scelta fra le soluzioni prospettate di quella che venne realmente attuata.

La questione quindi si impernia sulla utilità e convenienza o meno della Società Fiat di deliberare l'aumento di capitale affermata dal perito Astuti fin dalla sua prima relazione e mantenuta ancora alla udienza, contestata per contro dai periti Conti e Gagliardi e da quelli di difesa Viale, Botta, Ramusini e Ferroglio, donde la necessità di vagliare gli argomenti addotti dal perito Astuti.

Premetteva questi nella sua prima relazione che le condizioni di fatto nelle quali venivano a trovarsi i Sigg.ri Scarfiotti ed Agnelli alla data dell'avvenuta abrogazione

Della convenzione Figari erano che mantenendo l'impegno assunto verso la Società Itala di tenerla rilevata dall'obbligo di assumere 5000 azioni Fiat al prezzo di lire 625 caduna, avrebbero concluso una operazione indubbiamente disastrosa per il proprio interesse ma di questo dovremo occuparci nel quesito secondo del vantaggio cioè dai medesimi conseguiti, e proseguiva il perito: ciò appare tanto più grave ove si consideri che, al contrario per la Società Fiat l'aumento di capitale alle convenute condizioni avrebbe rappresentato in quell'epoca la salvezza certa da un disastro, altrimenti prevedibile ed irreparabile; la Fiat avrebbe infatti collocato 5000 azioni al corso di lire 625 e quindi con un premio di lire 2.625.000 ed avrebbe contemporaneamente potuto collocare le azioni Itala con perdita minima e concludeva: in verità quindi i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli sacrificarono a totale loro beneficio l'interesse certo ed immediato della società.

Osservava la difesa degli imputati nel memoriale 21 giugno 1909 che l'aumento di capitale da cui dovevano prelevarsi le 5000 azioni assegnate all'Itala cui si erano surrogati i Cav. Scarfiotti ed Agnelli con la creazione di altre azioni da aggiungersi alle 90.000 già in circolazione fu ritenuto di pregiudizio al mercato del titolo, poiché si dovesse tosto assistere ad un ribasso continuo ed inquietante in borsa delle azioni Fiat, ribasso che si tentò invano di arrestare con ogni mezzo, compresa la creazione di un sindacato di difesa del titolo.

Fare aumento di capitale di qualsiasi Società industriale sul principio del 1907 sarebbe stata follia, bisognerebbe quindi supporre per seguire l'accusa che il consiglio per fare cosa in ipotesi dannosa ai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti si disponesse a pregiudicare la Società da essi amministrata; si obbietta che a tutta guisa 5000 azioni a £ 625 caduna erano collocate e non si avvertì che esse dovevano essere solo parte dell'aumento progettato nell'ottobre 1906; - lo dicono chiaramente le scritture col Figari – nell'occasione del futuro aumento di capitale avrebbero assunte 5000 azioni – risulta dal verbale 5 Novembre 1906 del consiglio della Fiat, quando Agnelli rilevava non doversi dimenticare che volendo fare un aumento di capitale – sarebbe utilissimo per noi avere già 5000 azioni collocate: dunque le nuove azioni da emettersi dovevano essere in numero ben più rilevante e come

Collocare le altre a lire 625 caduna? Superfluo aggiungere essere giuridicamente inconcepibile che le azioni rappresentanti lo stesso aumento le une siano emesse con un premio elevato e le altre con un premio inferiore o alla pari.

La perizia collegiale osservava che la riuscita di un'operazione di aumento di capitale in una società anonima, dipende da molti elementi aventi attinenza non solo con le condizioni particolari dell'azienda di cui si tratta, ma anche con le condizioni generali del mercato, di fiducia di credito, indipendente dalla volontà delle singole persone ed i Sig.ri Agnelli e Scarfiotti non erano arbitri di ottenere secondo la loro volontà che l'aumento di capitale venisse o non effettuato; il nuovo capitale era collocato per 5000 azioni, ma ciò non poteva bastare a garantire il collocamento di somma sensibilmente maggiore, poiché è certo che l'aumento in una società avente nove milioni di capitale non avrebbe potuto essere limitato a lire 5000; non riteniamo quindi che si possa affermare

come affermò la perizia che i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli sacrificarono con la rinuncia all'aumento di capitale il maggiore e più vitale interesse della Fiat.

La rinuncia all'aumento progettato di capitale portava la necessità di nuove trattative col Sig. Figari, il quale aveva acquistato le 5000 azioni Fiat, con l'intesa che la Società avrebbe aumentato il capitale; il risultato fu come si afferma nel memoriale a difesa che il Sig. Figari non restituì le 5000 azioni Fiat; che la Fiat e l'Itala riacquistarono la piena libertà di fare e non far l'aumento e che il Sig. Figari a tacitazione di ogni sua obbligazione per i conguagli del dividendo si obbligò a versare lire 75.000 ai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti, invece della maggior somma pattuita; riteniamo che per conoscere la vera portata delle trattative corse, sia al momento della conclusione degli accordi, sia quando essi vennero stornati – dovrebbero valere essenzialmente le dichiarazioni di tutte le parti che intervennero nella stipulazione degli accordi; non occorre dimenticare che trattasi di argomento in ordine al quale potesse aver decisiva l'azione dei Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli – il consiglio d'amministrazione della Fiat nella seduta del 5 Marzo ratificò l'abrogazione degli accordi col Sig. Figari.

Osservava il perito Astuti nella terza sua relazione,non è sul valore nominale delle 5000 azioni assunte da Figari – e per esso dai Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli – che occorre fondare il ragionamento, ma bensì sul loro valore al prezzo effettivo pattuito in lire 625, onde non di sole lire 500.000 sarebbe stato aumentato il capitale effettivo della società, ma bensì di lire 3.125.000 delle quali lire 2.625.000 costituenti un beneficio netto, sicuro, realizzabile in contanti; con ciò l'esponente implicitamente ammette che fosse possibile deliberare l'aumento anche soltanto delle 5000 azioni già collocate a corso così elevato, non escludendo però la possibilità di collocarne un numero anche maggiore sempre con forte beneficio, poiché l'aumento sarebbe stato deliberato dopo la chiusura dell'esercizio 1906 eccezionalmente florido, ed in momento nel quale la quotazione delle azioni della Fiat (del capitale nominale di lire cento) si aggrava ancora intorno alle lire 500, né è da escludere la favorevole influenza sul mercato che avrebbe avuto la notizia relativa al collocamento di così rilevante numero di azioni al prezzo altissimo.

Ora è precisamente di fronte alla certezza che gli amministratori della Fiat avevano di poter realizzare il beneficio immediato di due milioni e mezzo e probabilmente anche un beneficio molto più rilevante che invece si rinunciò all'aumento del capitale, pur trovandosi la società come sappiamo in pericolose e gravissime condizioni finanziarie; le quali ragioni non sono tuttavia sufficienti ai nuovi periti per respingere le generiche giustificazioni che allo scrivente paiono non solamente infondate, ma veramente assurde, essendo sua ferma convinzione che qualora l'aumento del capitale fosse stato realmente assunto dal Figari anziché dai Sig.ri Agnelli e Scarfiotti il consiglio della società non sarebbe stato indotto alla cospicua rinuncia e la Fiat non sarebbe pervenuta al disastro finanziario che costrinse gli azionisti al grave sacrificio loro imposto un anno dopo.

Nell'udienza di prima sede i periti Viale – Cotta – Ramusino e Ferraglio rispondendo al quesito terzo proposto dalla difesa delli Agnelli e Scarfiotti: "se la rinuncia all'aumento di capitale, avuto riguardo alle circostanze ivi specificate (che saranno poi esaminate in seguito) abbia apportato danno patrimoniale alla società" premettevano: era preciso intendimento tanto degli amministratori della Fiat quanto dei sottoscrittori del convegno 8 novembre 1906 che si doveva far luogo ad un congruo aumento di capitale di essa Fiat, concorrendosi a tal uopo al collocamento delle 5000 azioni già assicurato col convegno suddetto; il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del mercato finanziario da una parte e le brillanti previsioni dell'esercizio avvenire dall'altra parte imponevano di soprassedere dal predisposto aumento di capitale rimandandone la attuazione a più favorevole momento.

Dal responso dei periti risulta essi che il solo Astuti sostiene la utilità e convenienza dell'aumento di capitale anche limitato alle 5000 azioni già sottoscritte dal Figari alle ricordate condizioni fondendosi esclusivamente sulle, secondo lui, gravissime condizioni, nelle quali si trovava la società Fiat alla chiusura dell'esercizio 8 marzo – 31 Dicembre 1906 e della conseguente utilità finanziaria di non lasciare uscire dalle proprie casse la non indifferente somma, sia pure in rapporto alle condizioni economiche industriali della Società che si occupa, che rappresentava il corrispettivo di quelle azioni già sottoscritte, mentre gli altri periti esaminano la questione in rapporto non solo alle condizioni della Società, ma eziandio di quelle generali del mercato, di fiducia di credito nelle quali avrebbe dovuto espletarsi il progettato aumento di capitale –

Già sopra si accertò nell'esame dei bilanci che quello chiuso al 31 Dicembre 1906 ebbe per risultato un utile effettivo e reale, proveniente esclusivamente dall'esercizio industriale, non inferiore certo alle lire 3.957.083,69 indicato dal bilancio, cifra che ragguagliava presso a poco la differenza delle attività finanziarie che dovevano esser realizzate cioè merci, crediti, danaro, ed esclusi i titoli e gli immobili (in essi compresi oltre i beni stabili, mobilio ed impianti vari – macchinario ed attrezzi – disegni, modelli, brevetti)

Deducendo dal loro importo complessivo le passività già accertate dal bilancio per le immobilizzazioni e quelle che, per la stessa causale già deliberate, ed in corso di esecuzione venivano ad aumentare la potenzialità industriale dell'azienda.

Si accertò pure che gli impegni già assunti per l'esercizio 1907, risultanti da regolari contratti riportati dallo stesso perito Astuti nella sua prima relazione superavano il doppio di quelli che erano stati assunti

per il precedente esercizio, donde la fondata presunzione, a parità di mercato, di un utile doppio e rilevava ancora il perito Astuti che nel primo semestre 1907 la Fiat non riusciva a soddisfare le richieste degli agenti a termini di contratti, onde nel marzo 1907 alla vigilia dell'approvazione del bilancio di quel floridissimo esercizio come lo indicò ancora il perito Astuti, non può dirsi che le condizioni della Società fossero disastrose ed il trattenere i corrispettivi delle azioni sottoscritte costituisse la salvezza, ma che la Società Fiat continuava a svolgersi in quel meraviglioso progredire che aveva già avuto sì brillante risultato e che riprese con nuova energia dopo il sacrificio imposto dalla crisi del secondo semestre del 1907 –

Escluso così che peculiari condizioni della Società potessero influire sulla deliberazione in ordine al progetto di aumento di capitale, la questione si prospetta in relazione sia alla norma comune basata sul più elementare principio di economia che i due termini della contrattazione richiesta ed offerta devono controbilanciarsi in quanto la sovrabbondanza della prima aumenta i prezzi che diminuiscono in ragione diretta della sovrabbondanza dell'offerta, come ancora all'altro ovvio principio economico che rappresentando le società anonime ma riunione di capitali questo è allettato più dalla fiducia inspirata dalla realtà dei fatti che dalle mirabolanti promesse sempre quando peculiari fenomeni economici ed industriali non vengono ad alterarne il normale svolgimento della società come osservava il perito Astuti nella sua prima Nell'esame dei bilanci già si assodò che le azioni della nuova società Fiat dopo la sua ricostituzione dell'8 marzo 1906 non furono più spinte alle vertiginose altezze raggiunte prima della sua trasformazione, ma avendo iniziato con una quotazione di lire 712 in rapporto a quella dei titoli che sostituivano,……sino a lire 765 il 2 ottobre 1906, ma dalla seconda decade del Novembre incominciò la discesa che continuò fortissima nel Gennaio non solo, ma sintonico anche più grave, incominciò a mancare la quotazione ufficiale e venne ad essa sostituita la media dei prezzi fatti alla grida, come accerta il fascicolo dei prezzi dei titoli prodotto dal P. M. all'udienza di prima sede, controllato e riveduto sulla scorta dei listini ufficiali originali della Borsa di Torino, ed alla fine di Gennaio i prezzi si ridussero a lire 410, e ciò malgrado i fortissimi acquisti fatto dagli amministratori relazione.

Questa inquietante discesa del valore delle azioni fu certo agevolata dalla consegna dei titoli al Figari come non è neppure contestato dagli imputati, ma affermando di essersene accorti troppo tardi e di 23/23 allora che il Figari avesse titoli a riporto ne in questo vennero smentiti e per quanto si sussurrasse in borsa che il Figari era allo scoperto e poteva correre rischio di esser strozzato nella liquidazione di fine mese (per usare il gergo di borsa) è presumibile che i prevenuti e gli egregi consulenti che li assisterebbero nelle trattative lo ignorassero sia per le cure indefesse a far progredire la società ed ingenerargli stima e fiducia che si ripercuote sul valore dei titoli sia perché il loro interesse personale era contrario in quanto possedendo allora ben 19.000 titoli come annuisce lo stesso Procuratore Generale all'udienza il ribasso di sole cento lire rappresentava per loro una perdita di pressoché due milioni.

Dal riepilogo delle operazioni di compra vendita di azioni Fiat contenuto nella prima relazione del perito Astuti si ricava ancora che nei cinque mesi decorsi dal novembre 1906 all'aprile 1907 Agnelli non fece operazione alcuna e Scarfiotti ne comprò in proprio

100 in Novembre, 320 in dicembre e 150 in marzo, ma non ne vendette alcuna, il che serve a comprovare come forse incautamente consegnarono le azioni, ma certo non coll'intenzione – di deprimere il titolo che sarebbe stato in urto non solo col loro personale interesse, ma ancora con le negoziazioni del titolo accertato dal perito Astuti sulla scorta di tutti i documenti sequestrati dal Giudice Istruttore ed esibiti dai testi-

Rilevava ancora il perito Astuti nella sua prima relazione: un sensibile rialzo si ebbe nel febbraio evidentemente in vista delle risultanze dell'esercizio 1906 che certamente dovettero esser note in borsa parecchio tempo prima della data dell'assemblea; in febbraio i corsi raggiungessero una ultima volta le lire 547 mantenendosi superiori a lire 500 sino a pochi giorni dopo l'assemblea, verso la metà di maggio ridiscendono……..ora dovendosi deliberare sulla utilità e convenienza dell'aumento di capitale non si poteva per astrazione delle condizioni del mercato del titolo in quanto se liquidato alle 5000 azioni già sottoscritte poteva esercitare un'influenza morale sul corso di borsa ma si

avesse dovuto esser effettuato in somma maggiore le relative azioni dovendo esser messe a disposizione degli azionisti e del pubblico non poteva a meno di avere una ripercussione diretta sul corso dei titoli per la prevalenza dell'offerta sulla richiesta già accertata dal costante ribasso non potuto arrestare dai forti acquisti degli amministratori costituiti in sindacato per la protezione e difesa del titolo.
Se l'aumento fosse stato limitato alle 5000 azioni già sottoscritte col premio di lire 525 caduna (e lire 100 valore nominale) siccome questo veniva deliberato varii mesi dopo che le stesse erano state assunti, ma anche pagate dimostrava da una parte che in tutto quel tempo non solo non si era trovato modo di collocarne altre, ma si temeva che la stessa sorte dovessero avere quelle emettende e dall'altra si confermava implicitamente contro la verità delle cose già sopra ricordate, la necessità di non lasciare uscire dalle proprie casse i corrispettivi che vi erano entrati fatti entrambi che avrebbero avuto indubbiamente una grave ripercussione sulla fiducia che potevano inspirare le condizioni finanziarie della Società e per conseguenza sul valore delle azioni rappresentanti il capitale.
Se avesse dovuto seguire in somma maggiore dichiararono li Scarfiotti ed Agnelli che l'aumento di capitale doveva essere di 30.000 azioni e confermava l'amministratore Nobile Alfonso dei Marchesi Ferrero di Ventimiglia Degubernatis che l'aumento doveva essere di altre 25.000 azioni ed indicava l'altro amministratore Comm. Ceriana-Maineri che l'aumento doveva essere di almeno 15 o 20 mila dimostrando così la opportunità di una certa relazione fra il capitale azionario ed i successivi aumenti,come si accenna nella perizia collegiale ed è comprovato dallo statuto sociale accertanti i successivi aumenti di 30.000 con deliberazione del consiglio di amministrazione del 18 giugno 1909; di 20.000 e 30.000 con le deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti del 20 Aprile 1910 e 12 marzo 1912.
Nella stessa seduta del 7 Novembre 1906 del Consiglio di Amministrazione della Fiat nella quale si approvarono gli accordi col Figari, Banco della Liguria e società Itala si riferivano all'aumento di capitale e che sarebbe utilissimo avere già 5000 azioni collocate, argomento ritenuto validissimo dall'amministratore Ferrero di Ventimiglia che conferma come l'aumento non dovesse essere limitato a quel numero di azioni, giacchè a prescindere da ogni altra considerazione avrebbe potuto esser senz'altro deliberata, in esecuzione della facoltà accordata dall'art. 4 dello Statuto Sociale, secondo il quale l'aumento di capitale fino a dodici milioni dipendeva dal consiglio d'amministrazione, sia in questa che nella successiva seduta del 12 Novembre per risolvere senz'altro la questione degli anticipi del Figari, del pagamento della differenza e dello scambio delle azioni.
Già sopra si rilevò come aumentando la disponibilità delle azioni con quelle da emettere si doveva avere una grave ripercussione sul valore del titolo ed il rilievo del perito Astuti della buona impressione che avrebbe fatto il conoscere la collocazione di quel numero col ricordato premio è contraddetto dal fatto pacificamente ammesso da amministratori e testi che la conoscenza della sottoscrizione di azioni per parte del Figari venne non solo sfavorevolmente giudicata, ma consigliata la revoca, inoltre la quotazione del titolo in borsa non avrebbe permesso di collocarne altre con lo stesso premio ed a parte l'impressione dal provvedimento di collocare azioni con premi diversi difficilmente questo poteva esser stabilito in relazione al corso di borsa.
Rilevò la sezione d'accusa, se poi per ragioni che la perizia non spiega e la Corte non può immaginare era necessario aumentare il capitale oltre le 5000 azioni non era certo indispensabile gettare i nuovi titoli sul mercato, ma potevansi usare quei mezzi dilatori a cui tutte le Società ricorrono nell'emissione di nuovi titoli ed ai quali ha ricorso anche più di una volta la stessa pubblica amministrazione, però anche questo espediente non poteva trovare pratica applicazione per l'art. 4 dello statuto, il quale aveva già fissato il limite di capitale entro il quale il consiglio d'amministrazione poteva emettere azioni, onde era frustranea, se pure possibile, un'altra determinazione di capitale sociale non rispondente al numero delle azioni emesse, le quali se ristrette a quelle collocate avrebbe prodotto lo stesso effetto dell'aumento limitato a queste, e si deve quindi ritenere maggiormente attendibile la conclusione della perizia collegiale che l'aumento in una società avente nove milioni di capitale non avrebbe potuto esser limitato a 500.000 lire.

L'addebito però del quale devono rispondere li Agnelli e Scarfiotti più che alla utilità e convenienza dell'aumento del capitale e limite entro il quale poteva seguire, e d'aver influito sulla deliberazione degli altri membri del consiglio d'amministrazione per ottenere la deliberazione che ci occupa, ed anche sorvolando sull'ovvia osservazione della difesa degli imputati nel memoriale 21 Giugno 1909: "ma non si faccia il torto ai membri del consiglio d'esser amministratori di paglia proni fino al disprezzo alla volontà del Presidente e dell'amministratore delegato" nessuno degli amministratori mai accennò che il suo voto non fosse la libera esplicazione di quanto riteneva utile nell'interesse della Società e tanto meno che gli sia stato carpito con artifizi o raggiri e per quanto si riferisce all'aumento di capitale che si occupa, dichiararono:

Il Vice Presidente Comm. Ceriana-Maineri Michele fin dall'istruttoria scritta: siccome l'eventuale aumento di capitale che si sarebbe dovuto fare non poteva esser limitato alle 5000 azioni del Figari, ma esteso a quindici o venti mila unità, ne sarebbe avvenuto un forte deprezzamento delle azioni stante il movimento agitato in borsa e questo deprezzamento sarebbe certamente ridondato in danno di tutti gli azionisti-

Gli amministratori

-Damevino Luigi pure nell'istruttoria scritta: fummo lieti di sottoscrivere l'abrogazione dell'accordo tanto più che dagli stessi Scarfiotti ed Agnelli ci venne osservato che era preferibile contrarre un mutuo che avrebbe costituito un debito facilmente estinguibile in luogo dell'aumento di capitale che sarebbe stato un debito perpetuo;

Ferrero di Ventimiglia Degubernatis: l'annullamento delle convenzioni ci parve conveniente, perché ci si disse inopportuno l'aumento di capitale nelle condizioni in cui si trovava la Fiat nel febbraio 1907

–Biscaretti di Ruffia Conte Roberto: non so nulla dell'abrogazione

–Racca Avv. Carlo: l'operazione venne poi abrogata perché non aveva fatta buona impressione ed io l'approvai

–Weill-Schott dott. Aldo: si disse in consiglio che era conveniente fermarla non avendo piaciuto perchè Figari faceva guerra alla Fiat e che vi erano ottime previsioni per l'annata 1907 e che come quasi nessuno aveva veduto bene il contratto così tutti invece vedevano bene la abrogazione –

I tre sindaci Boarelli Nob. Ferdinando Tommaso; Marentino Achille e Core Prof. Carlo: approvai l'operazione di storno perché le speciali condizioni del momento suggerivano che era meglio che l'emissione delle nuove azioni; ed aggiungeva il primo: era meglio restituire i due milioni avuto in contanti dal Figari perché avevano la persuasione assoluta che con le ordinazioni che si avevano si avrebbe avuto un'utile di almeno otto milioni coi quali si sarebbe fronteggiato tutto.

Il verbale della seduta 5 marzo 1907 del Consiglio d'amministrazione della Fiat accorta che il consiglio all'unanimità approva l'operato del Presidente e siccome questi era pure presente coll'amministratore delegato Agnelli così risulta pure che diedero il loro voto su quella operazione nella quale avendo interesse contrario alla Società, giacchè col patto quarto della scrittura privata erano stati sostituiti nei diretti della Itala su quelle azioni assunte a prezzo più alto di quello di borsa d'allora e la consegna dei titoli anche dei corrispettivi avrebbe potuto presentare un utile per loro o per la Società e per questo eventuale interesse avrebbero dovuto astenersi dal voto a norma dell'art. 150 Cod. di Comm., ma questo può portare ad una responsabilità civile se pure ancora proponibile di fronte all'approvazione dei sindaci, al lasso di tempo trascorso ed alla deliberazione dell'assemblea di non costituirsi parte civile: ma non può assurgere ad artifizio o raggiro difettandone la idoneità del mezzo per la conoscenza che avevano tutti gli amministratori dell'anticipo delle azioni al Figari e diretto a riaverle.

Né alcun teste depose circostanza diversa da quelle degli amministratori, né alcuno accenno che i medesimi non si siano inspirati esclusivamente all'interesse sociale e senza essere a perfetta conoscenza dei fatti e circostanze relativi, sui quali, dovevano pronunciarsi, resta dimostrata l'insussistenza della gravissima affermazione del perito Astuti nella terza sua relazione; "che se l'aumento di capitale fosse stato realmente assunto dal Sig. Figari il consiglio della società non sarebbe stato indotto alla cospiena rinuncia" è dimostrato che non era conveniente nell'interesse sociale l'aumento del capitale per le

condizioni della società e del mercato del titolo e che nessuna circostanza estranea potè influire sulla deliberazione del consiglio di amministrazione che si occupa si deve pure ritenere escluso nei suoi rapporti il concorso del primo estremo addebito cioè gli artifizi e raggiri

Per l'ultimo capoverso dellart. 184 Cod. di Comm. i sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori con le facoltà essi accordate, ma non prendere parte alle deliberazioni, onde frustraneo sarebbe di occuparci dell'addebito nei loro rapporti se non fosse escluso dalle sopra svolte considerazioni –

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti del 12 marzo 1907 non era chiamata a deliberare sulla utilità e convenienza per la società dell'aumento di capitale non essendo comprese nell'ordine del giorno relativo e per l'ultimo capoverso dell'art. 155 Cod. di Comm., qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla, onde l'esercizio contenuto nella relazione del consiglio di amministrazione letta alla detta assemblea: "il nostro consiglio, per la fede che gli inspera l'avvenire della Società è entrato nella decisione di non ricorrere per ora ad alcun aumento di capitale ma di sopperire agli occorrenti bisogni facendo ricorso a quel largo credito del quale fortunatamente gode." – costituisce una semplice informazione sulle principali e più importanti deliberazioni prese dal consiglio d'amministrazione.

La quale trova la sua giustificazione nell'art. 4 dello statuto sociale deliberato sull'atto costitutivo della società 8 marzo 1906 approvata dal Tribunale di questa città con decreto del 14 stesso mese secondo il quale l'aumento del capitale fino a dodici milioni dipendeva dalla semplice deliberazione del consiglio d'amministrazione e diffatti il primo aumento fino alla detta concorrente venne eseguito per deliberazione del detto consiglio del 18 Giugno 1909 approvata dal Tribunale Civile di Torino con decreto 26 stesso mese entrambi trascritti, affissi e pubblicati e questo venne a confermare come l'assemblea non dovesse esser chiamata a deliberare sulla utilità e convenienza dell'aumento di capitale e la ricordata informazione essendo rispondente alla deliberazione unanime del consiglio di amministrazione,già sopra esaminata, serve a perentoriamente escludere pure ogni raggiro a danno dell'assemblea generale degli azionisti.

Lucro degli imputati

Addebitato come costituito non solo dal profitto ricavato dall'operazione di liquidazione dei corrispettivi, ma anche dall'essersi liberati dall'obbligo di rilevare la società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni Fiat della nuova emissione al prezzo di lire 625 e la difesa nell'udienza di prima sede prospettava ai periti il quesito: "quale fu l'utile per i Sig.ri Agnelli e Scarfiotti dalla così detta operazione Figari complessivamente considerata" e riferirono:

Il perito Astuti: l'esito dell'operazione relativa al futuro aumento di capitale delle società Itala e Fiat complessivamente considerata nei particolari rapporti con Agnelli e Scarfiotti fu:

a – partecipazione all'utile derivante dal conto – ctrs – mediante il trapasso al conto del sindacato- (conto nuovissimo) di N. 1382 Fiat al prezzo di lire 625 ed alla data 31 Marzo 1907 in cui, tenuto presente la quotazione di borsa, tali azioni non avrebbero potuto esser venduti a prezzo superiore a lire 470 e così per 18/20 dell'utile totale di circa lire 255.000 pari a lire 230.000 –

b – destinazione a favore del sindacato del quale i Signori Agnelli e Scarfiotti facevano parte di tutto l'utile corrispondente al minor prezzo di lire 470 che sarebbe stato possibile di conseguire con la vendita alla predetta data 31 marzo 1907 (giorno della effettiva consegna delle 5000 azioni Fiat) in confronto della somma effettivamente versata dalla società Fiat al sindacato (tra contanti; azioni Itala e contributo Figari) in lire 2.989.293,65 e cioè dall'utile pari alla differenza per la detta somma e l'importo delle 5000 azioni a lire 470 cioè lire 2.350.000 con l'utile di lire 640.000 –

I periti Conti e Gagliardi: quali appartenenti al Sindacato che ritirò i corrispettivi dati dal Figari, Agnelli e Scarfiotti concorsero nel beneficio derivante dell'operazione in ragione di 4/22, il beneficio fu di circa lire 650.000 se si considera il corso dell'epoca della consegna dei titoli; fu invece di sole lire 300.000 se si considera il corso al 15 febbraio 1907, giorno in cui secondo le testimonianze sarebbero intervenuti gli

accordi relativi; nel primo caso la quota Agnelli Scarfiotti sarebbe di circa lire 120.000 nel secondo di circa lire 53.000.-

Per il passaggio dal conto – ctrs – al conto nuovissimo di N. 1382 azioni a lire 625 a vece che a lire 470 i titolari di detto conto ebbero un beneficio di circa lire 255.000 ed i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli (interessati per 18/20) di circa lire 230.000, salvo la parte di maggior prezzo che essendo caricata al conto nuovissimo andò a loro carico (circa lire 40.000) differenza circa lire 190.000.-

Complessivamente considerata e tenuto conto della circostanza che Agnelli e Scarfiotti diedero le 5000 azioni quando il corso era di circa lire 750 e li ripresero quando il corso era sensibilmente ribassato ebbero un danno di somma ingentissima.-

I periti Viale – Botta Ramusino e Ferroglio; i Sigg.ri Scarfiotti ed Agnelli mutuarono le 5000 azioni all'unico scopo di abilitare la Fiat al conseguimento dell'accordo Figari e fu sempre loro fermo ed esclusivo concetto quello di riceverle in natura esclusa ogni e qualunque loro trapasso di proprietà sottoponendosi perciò a tutte le eventualità inerenti alla loro restituzione.-

Ciò stante essi Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli ebbero come individui a soffrire un vero danno patrimoniale non inferiore a lire 1.010.000 (differenza di valore del corso di borsa delle azioni al momento della loro messa a disposizione che si ragguagliava a lire 742 e quello del listino al 15 febbraio che non superava le lire 540).-

Per contro come partecipanti al Sindacato avrebbero incontrata una minor perdita di lire 59.816,84 deduzione fatta di lire 14.912 in quanto l'accordo fra il Sindacato ed i Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli in virtù del quale si devolvevano al primo i corrispettivi versati dal Figari, restituendo perciò ai secondi le 5000 Fiat da essi anticipate, avveniva, di conformità alla testimonianza resa dal Rossetto, al 15 Febbraio o giorni prossimiari e cioè in un tempo in cui la quotazione oscillava sulle 535; e siccome nelle operazioni di compravendita di titoli e loro trasferimento si ha esclusivo riguardo al prezzo fissato o corrente nel momento in cui l'operazione viene stipulata e non al corso del giorno in cui ha luogo la materiale consegna dei titoli medesimi, o la operazione viene contabilizzata così è ovvio ed indiscutibile che il sindacato riceveva l'equivalente delle 5000 azioni allorquando il valore dei titoli sul mercato si aggirava sulle lire 535.

Questo ritenuto il maggior discapito avuto dai partecipanti nel sindacato per effetto del trapasso in discorso non eccedeva le £ 295.992,66 (cioè differenza) fra corrispettivi ricevuti ed importo azioni) nella quale si Sig.ri Agnelli e Scarfiotti concorrevano proporzionalmente alle quattro carature (su 22) di loro interessenza nel sindacato per lire 53.816,84 sconteggiate però per lire 14.912 dall'esborso a carico dei detti Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli a saldo della loro quota nella reale perdita risultante dalla finale liquidazione del riferito sindacato in ragione di lire 3728 per ogni caratura.-

In riferimento delle conclusioni alle quali pervennero i periti serve a dimostrare come il solo statuto accertò un lucro a favore dei due imputati; ma astraendo completamente dal fatto che essi si spogliarono delle 5000 azioni quando il corso della borsa le segnava a lire 740 e rappresentavano quindi un valore complessivo di lire 3.700.000 di fronte al quale non può avere grande importanza il lucro di lire 255.000 apportato al conto ctrs e di lire 640.000 arrecato al conto nuovissimo dal trasferimento dei corrispettivi versati dal Figari rappresentando solo lire 895.000 per la differenza fra la quotazione di borsa dei titoli nel giorno della effettiva consegna ed il prezzo al quale erano state assunti dal Figari, mentre se si considerano al valore che avevano quando li ripresero di lire 470 rappresentavano solo un valore di lire 2.350.000 con una perdita di lire 1.350.000 compensante largamente il beneficio apportato ai due Sindacati.

Però come già sopra si osservò la rimessione dei titoli al Figari per parte delli Scarfiotti ed Agnelli nei loro rapporti con la società sia che avessero agito quali mandatari nell'esecuzione dell'incarico avuto dal consiglio d'amministrazione nella seduta 7 novembre 1906 sia che si fossero volontariamente assunto un affare altresì sia stato o meno ratificata questa gestione d'affari siccome avevano versato i corrispettivi nelle casse della Società che non solo li aveva accettate, ma anche disposti cosi, questa aveva assunto l'obbligo di restituire la azioni in occasione dell'aumento di capitale da seguire nel 1907

ma non avendolo ritenuto conveniente ed approvato la revoca degli accordi col Figari circa il detto aumento di capitale li imputati che non le poterono ottenere dalla società le riebbero dai sindacati facenti capo al provento nei quali erano interessati, quindi l'effettivo loro beneficio si restrinse all'essere esonerati dal corrispondere l'eventuale quota della perdita subita dai sindacati ove questi nella liquidazione definitiva ne avessero sofferti.

Ma questa perdita non può essere calcolata dalla differenza fra la quotazione in borsa dei titoli nel giorno dell'accordo col Rossotto od in quella della loro consegna ed il prezzo concordato col Figari, giacchè da quando lo Scarfiotti parlò dello storno dell'operazione al Rossotto nei primi del 1907, come riferì all'udienza di prima sede, questi curò evidentemente più la disponibilità del ricordato numero di titoli sapendo di poterli collocare a quel prezzo che la loro negoziazione tanto che risulta dallo stesso riepilogo delle operazioni di compravendita di azioni Fiat allegato alla prima perizia Astuti che nel gennaio il conto ctrs acquistò 450 azioni ed il conto nuovissimo né comprò 1270 e ne vendette 125 non si fecero più in seguito acquisti e le vendite si limitarono a 375 in Marzo dal conto Nuovissimo oltre i 357 in maggio residuo di quelle consegnate alli Agnelli e Scarfiotti come già sopra si assodò.-

Se si fosse continuata la negoziazione del titolo Fiat dal Gennaio 1907, di fronte al sensibile rialzo del febbraio, fino ai primi di marzo, non è facile intuire il risultato specie di fronte alla abilità del suo direttore che seppe chiudere gli altri senza gravi perdite, malgrado la discesa continua del titolo, come osservava lo stesso Procuratore Generale nei motivi aggiunti ed accertano i periti e di fronte a questa eventuale non accertabile perdita ed alla quota che sarebbe stata a carico degli Scarfiotti ed Agnelli sta la indubbia loro perdita del dividendo dell'esercizio 1906 sulle 5000 azioni pur esso passato al sindacato, e siccome questo fu di lire 35 per azione ammontò a complessive Lire 175.000 onde sia raffrontando il valore delle azioni all'epoca della loro consegna al Figari ed a quella della restituzione ai prevenuti con i benefici apportati ai sindacati dei quali facevano parte; sia contrapponendo alla perdita certa dei dividendi dell'esercizio 1906 con quella eventuale non accertata né accertabile se non si può in modo assoluto escludere che abbiano avuto un vantaggio è quanto meno molto dubbio.-

L'altra ragione di utile : di essersi liberati dall'obbligo di rilevare la società Itala nell'assunzione delle 5000 azioni Fiat della nuova emissione al prezzo di lire 625 è perentoriamente esclusa dal fatto certo, indiscutibile assodato fin dalla prima relazione Astuti che l'importo loro era già a mani della Fiat, onde l'impegno di rilevare la Società Itala si riduceva a ricevere quel numero di azioni a quel prezzo già concordato versato e se si fosse potuto eseguire il progettato aumento Scarfiotti ed Agnelli non avevano più obblighi verso la Fiat neppure in rilievo della Società Itala.

Danno della Società

Rappresentato dall'aver dovuto restituire i corrispettivi versati dal Figari perdendo l'utile derivato dalla loro liquidazione e per la rinuncia all'aumento di capitale alle convenute condizioni che rappresentava un vantaggio non indifferente ed alla prima udienza di prima sede la difesa degli imputati proponeva ai periti il quesito:

"se la rinuncia all'aumento di capitale, avuto riguardo alla contemporanea rinuncia alle clausole delle altre convenzioni Figari apportò alla Società danno patrimoniale positivo ed accertabile e se ad ogni modo a fine dicembre 1906 tali conseguenze erano prevedibili" e riferirono:

Il perito Astuti: la rinuncia all'aumento di capitale, avuto riguardo alla contemporanea rinuncia alle clausole delle altre convenzioni Figari apportò alla società Fiat un danno effettivo ed accertato corrispondente al maggior costo di lire 625 al quale erano sicuramente collocate le 5000 azioni di cui nella convenzione Figari in confronto del loro valore nominale di lire 100 altre al maggior utile che la Fiat avrebbe eventualmente potuto conseguire con la emissione di un numero di azioni superiore alle predette già collocate, salvo la piccola perdita relativa alla vendita delle azioni Itala; tali conseguenze erano prevedibili ed apprezzabili anche alla fine di Dicembre 1906.

I periti Conti e Gagliardi: tale rinuncia non apportò alla società un danno patrimoniale positivo ed accertabile: non riteniamo che si possa considerare danno per la Società la differenza fra l'ammontare del corrispettivo dato da Figari ed il valore nominale delle 5000 azioni, perché non era conveniente per

la Società che aveva nove milioni di capitale di limitare l'aumento a lire 500.000 e non vi era, date le condizioni del mercato la possibilità di collocamento di quantità maggiori al prezzo di lire 625; non siamo in grado di stabilire se a fine Dicembre 1906 fossero prevedibili le conseguenze indicate nel quesito.

I periti Viale – Cotta – Ramusino e Ferroglio oltre quanto fu già sopra riportato in ordine agli artifizi: l'esclusivo vantaggio dell'azienda in genere e degli azionisti in specie imponeva l'annullamento degli accordi fissati col riferito convegno 8 novembre 1906 proponendosi con lo storno:

a – di far argine al soverchio ribasso delle azioni e concorrere per tale modo a mantenere alla Fiat quell'altezza di credito di cui aveva fino allora goduto –

b – di procedere alla tutela dei legittimi intercasi degli azionisti sospendendo quella nuova emissione che era ormai riconosciuta di loro danno irraggiungibile –

c – di eliminare tanto la triste impressione esercitata sul pubblico per le agevolezze accordate dalla società Fiat quando le pregiudizievoli conseguenze che già si erano manifestate nella pratica esplicazione dell'accordo industriale, prima fra tutte, quella di inficiare la marca Fiat con la comunicazione altrui dei disegni-

Né occorre dimenticare che essendo per lo storno rimesse le parti nelle condizioni in cui si trovavano anteriormente all' 8 novembre 1906, la Fiat si vantaggiava della rinuncia fatta dal Banco di Liguria alla causa promossa avverso la deliberata e compiuta trasformazione sua –

E' da escludersi quindi che la sua abrogazione potesse arrecare alla Società conseguenze dannose ed un positivo ed accertabile pregiudizio patrimoniale; in ogni modo le conseguenze medesime, dato in non ammessa ipotesi la sussistenza loro non erano alla fine dicembre 1906 né previste né prevedibili-

Il solo perito Astuti, insiste nel suo concetto di danno patrimoniale per la non avvenuta collocazione delle 5000 azioni col premio di lire 525 ma assodate dalle sopra svolte considerazioni che la Società non poteva limitare l'aumento alle azioni già sottoscritte per la grave ripercussione sulla fiducia che poteva inspirare e per conseguenza sul corso dei titoli il quale non consentiva di collocarne altre con lo stesso premio e quindi dell'aumento di capitale in somma maggiore, assodato pure le difficoltà legali e pratiche dell'acquisto delle proprie azioni per parte della società per poterne effettuare la consegna siccome il loro prezzo si era mantenuto superiore alle lire 530 nei giorni precedenti a quello della deliberazione 5 marzo 1907 e l'acquisto ne avrebbe sensibilmente aumentato il corso così il beneficio si sarebbe ridotto a cifra non importante per la società-

Di fronte al constatato risveglio dei prezzi delle azioni stavano le più attendibili probabilità di forti guadagni per l'esercizio successivo che avrebbero riportato il loro valore ad un limite da permetterne la collocazione con rilevante premio se pure non si poteva provvedere alle esigenze dell'industria con i soli suoi profitti che poteva confermare la non convenienza dell'aumento di capitale, ad ogni modo quelle attività erano entrate nel suo patrimonio col sacrificio dei suoi amministratori e quindi si costituirebbe semplice rinuncia al conseguimento di un utile sperato, largamente compensato dal beneficio apportatele con la transazione della causa di opposizione alla liquidazione che ne inceppava il movimento industriale, quindi si deve ritenere se non perentoriamente escluso quanto meno, molto dubbio, un danno patrimoniale della società per la restituzione dei valori e titoli di cui è caso. -

Rilevò la perizia collegiale che la Società sofferse un danno morale, ma a prescindere dall'indagine se possa costituire il danno previsto dall'art. 413 Cod. Pen. diretto alla tutela della proprietà con gli altri casi contemplati dal titolo X del Codice Penale, questo danno sorse dagli accordi come specificava la perizia collegiale sulle ammissioni degli imputati e del Ing.re

Marchesi, ma di questi non deve più la Corte occuparsi per la ricordata pronuncia della sezione d'accusa, però, concorre a dimostrare la convenienza nell'interesse della società della loro abrogazione-

L'esame analitico di questa complessa operazione quale venne concretata nel sopra riportato capo d'imputazione, al quale è ormai circoscritto l'addebito per l'irrevocabile pronunzia della sezione d'accusa, porta a ritenere che è molto dubbio un indebito lucro per parte delli Scarfiotti ed Agnelli, più dubbio ancora che la società Fabbrica Italiana di automobili abbia sofferto un danno effettivo patrimoniale, o non piuttosto il mancato conseguimento di un utilità che le poteva derivare per l'anticipo delle azioni

fatte dai due suoi amministratori, da riprendere nell'occasione del futuro aumento di capitale, ma questo non essendo stato ritenuto utile e conveniente dal Consiglio d'Amministrazione che si inspirò solo all'interesse sociale, avuto riguardo alle condizioni generali del mercato di fiducia di credito, senza che vi abbiano concorso artifici e raggiri messi in opera dai due prevenuti e che questa deliberazione era di competenza del Consiglio di amministrazione e non fu né doveva esser sottoposta all'assemblea generale degli azionisti del 12 marzo 1907 diffetta il principale elemento cioè degli artifizi e raggiri costitutivo del reato previsto e punito dall'art.413 Cod. Pen. e mentre dispensa la Corte da ogni ulteriore indagine dimostra come rettamente il Tribunale abbia vagliato le risultanze dell'orale dibattimento dichiarando il non luogo a procedimento contro Scarfiotti ed Agnelli in ordine al delitto di truffa perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.-

---

Quarto capo d'imputazione

Le fortissime oscillazioni del titolo o spasmodiche movimentazioni come vennero definite da alcuni testi, le urgenti operazioni compiute personalmente da alcuni amministratori e collettivamente da tutti riuniti in sindacato, le varie proposte degli amministratori di spezzamento del titolo, di messa in liquidazione in momento floridissimo della esistenza della società e sua immediata ricostituzione con capitale decuplo senza sacrifici personali degli azionisti e specie l'aver dovuto constatare alla chiusura dell'esercizio 1907 che le azioni erano ridotte ad un valore inferiore a quella del dividendo dell'anno precedente ed a quel prezzo venivano acquistate da un sindacato composto di amministratori e creditori, inspirarono quelle recriminazioni raccolte dall'Autorità di P.S. e concrete nella denuncia 23 giugno 1908 che diede origine al procedimento,come già sopra si osservò nella esposizione del fatto-

Il corso delle azioni della società Fiat del valore nominale di lire 200 alla fine del 1904 aveva raggiunto la considerevole cifra di lire 1.500 era aumentata vertiginosamente nel febbraio 1905 da lire 1.550 a lire 3.000 e sebbene nella prima quindicina di febbraio avessero perso qualche punto, il 17 avevano ripreso la precedente quotazione ed il giorno successivo raggiunsero il valore di lire 3.280 sul quale veniva iniziata il 18 febbraio 1905 la quotazione dei titoli suddivisi in otto parti e così al prezzo di lire 410.-

Il corso di queste azioni continuò nella rapida ascesa raggiungendo le lire 500 ai primi di Marzo; le 750 alla fine del mese e le lire 955 il 3 Maggio; seguivano oscillazioni abbastanza sensibili ed il 9 erano quotate lire 915 al 16 lire 955, ma da questa data incominciava una contrastata discesa fino a raggiungere il 16 giugno 1905 il valore di lire 826, ma riprendeva tosto l'ascesa pur essa contrastata e raggiungeva le lire 1.000 in ottobre 1.200 in Novembre 1345 in Dicembre e continuando nel trimestre 1906 fino alle lire 2.290 il 15 marzo, ma dal 21 incominciava la discesa con forti oscillazioni pur mentendosi quasi costantemente superiore alle lire 2.000 fino al 24 aprile ed alla chiusura del mese era disceso a lire 1.600 con fortissime oscillazioni in Giugno e luglio fino al 20 nel qual giorno erano quotate lire 1.790.-

La quotazione delle azioni della ricostituita Società incominciava come già sopra si osservò, il 21 luglio 1906 in relazione a quella dei titoli precedenti (due azioni e mezza nuove del valore nominale da lire 100 caduna per ogni vecchia del valore nominale di lire 25) e così a lire 712 con quotazione molto meno movimentata raggiungendo il massimo valore di lire 765 il 2 ottobre, però dalla seconda decade di Novembre incominciava la contrastata discesa che continua in tutto il 1907 fino ad avere una quotazione inferiore al valore nominale e nel Maggio 1908 le lire 34 che mantennero sin alla reintegrazione del capitale stata deliberata nell'assemblea straordinaria del 27 aprile 1908.-

Fortissime in questo periodo erano state secondo i rilievi del perito Astuti, ma contestate dagli imputati, le operazioni da loro compiute personalmente e cioè:

Scarfiotti nel primo semestre 1905 acquistò di N. 3015 azioni delle quali 60 vecchio taglio per £ 2.488.000 ed un totale vendite di N. 3320 azioni, delle quali 10 vecchie per lire 2.549.000; nel secondo semestre compera 350 azioni per lire 379-450 e vendita N. 1990 per lire 1.770.559; nel primo semestre 1906 compera 500 azioni vecchie per lire 954.000 vendita di 150 per lire 327.100 oltre alla vendita di

125 azioni nuove per lire 106.875; nel secondo semestre compera 720 azioni nuove per lire 458.350 e vendita di 400 per lire 297.175 oltre alla vendita di 120 azioni vecchie taglio per lire 228.630; nel primo semestre 1907 compera 150 azioni in Marzo per lire 69.950 e vendita di N. 2174 per lire 695.307 in maggio e Giugno e nel secondo semestre compera di 720 azioni in luglio, Agosto e Novembre per lire 150.508 e vendita di N. 6660 nel periodo luglio Novembre per lire 713.042.-

Agnelli nel primo semestre 1905 acquistò di N. 1255 azioni per lire

1.205.500 e vendita di N. 975 per lire 407.800;- nel secondo semestre vendita di 700 azioni per lire 700.775; ma vi è un conto

Agnelli e Scarfiotti compera 1000 azioni per lire 1.015.543 rivendute per lire 1.155.525; nel primo semestre 1906 vendita di 500 azioni vecchie per lire 1.157.400 ed il conto Agnelli-Scarfiotti compera di 35 azioni vecchie per lire 76.235 e vendita di N. 735 per lire 1.637.970 oltre alla vendita di N. 595 azione nuove per lire 383.665; nel secondo semestre compera 244 azioni nuove per lire 173.728 e vendita di N. 1250 per lire 875.000; nel primo semestre 1907 vendita di 2050 azioni in Maggio e Giugno per lire 635.662 e nel secondo semestre vendita di 225 titoli in luglio per lire 66.962.-

Damerino nel primo semestre 1905 compera di 131 azioni per lire 81.150 e vendita di N. 215 per lire 142.785 nel secondo semestre acquista N. 1460 azioni per lire 1.607.545 e vendita di 1100 per lire 1.184.650; nel primo semestre 1906 compera 660 azioni vecchie per lire 1.246.920 e 2165 azioni nuove per lire 1.429.500 e vendita di N. 1580 per lire 1.165.492 e nel secondo semestre compera N. 1240 azioni nuove per lire 802.025 e vendita di N. 546 per lire 386.985; nel primo semestre 1907 compera N. 5272 titoli per lire 1.142.803 durante tutto il semestre con prevalenza nel trimestre Gennaio – Marzo e vendita N. 537 azioni per lire 310.212; nel secondo semestre compera di N. 1072 azioni per lire 155.593 e vendita di N. 4427 per lire 370.491-

Rilevante operazione sui titoli Fiat erano pure stati compiuti dai vari sindacati dei quali dovremo in seguito occuparci nell'esame dell'addebito specifico distinto con la lettera E, e non solo su questo titolo si era esplicata la speculazione per parte dei prevenuti come accertò la perizia Astuti, ma anche sulle azioni della Società M. Ansaldi e C. assorbita dalla Fiat e le cui operazioni per quanto ha tratto al valore del titolo in borsa forma oggetto dell'addebito B e delle Fiat Ansaldi diventata poi Brevetti Fiat delle quali già dovemmo occuparci nell'esame del primo capo di imputazione per il valore loro assegnato e dovremo ancora esaminarle con quelli di cui alla lettera C del capo di imputazione in epigrafe trascritto-

Delle ricordate rilevanti operazioni sui titoli non solo della propria società, ma ancora di altre era stato dato carico alli Scarfiotti Agnelli e Damerino dal Giudice Istruttore, sulle conformi conclusioni del Procuratore del Re, coll'addebitar loro di avere in molte riprese dal 1904 a tutto il 1907 con atti esecutivi della medesima risoluzione, col diffondere false notizie e con altri mezzi, frase dolenti prodotto sul mercato pubblico nelle borse di commercio di Torino e di altre Città, aumento e diminuizioni alternativamente nelle quotazioni dei titoli negoziabili ed ammessi nelle liste di Borsa Ansaldi; Fiat Ansaldi – Brevetti Fiat e di altri ed in special modo dei titoli Fiat che raggiunsero corsi persino cento volte maggiori al loro valore nominale, con oscillazioni artificiosamente create a loro vantaggio personale per le compere e le rivendite e riporti commettendo i fatti colla circostanza aggravante, che servì ad agevolare l'esecuzione nota agli altri due Scarfiotti ed Agnelli, che il Damerino rivestiva la qualità di pubblico mediatore ed agente di cambio.

Osservava però il Procuratore Generale nelle sue requisitorie 1° marzo 1911 che nell'interesse degli imputati si deduca non essere vietato agli amministratori di una società Anonima di speculare nel loro interesse particolare sia direttamente che per interposta persona sui titoli della medesima e che è cosa naturale e legittima il profittare delle varie oscillazioni dei corsi per compiere le operazioni di vendita e di acquisto e purtroppo allo stato della legislazione e essi;-

Ma altro è il dire che col volo fatto della speculazione si sia commessa dagli imputati il delitto di aggiotaggio il che costituirebbe un errore giuridico altro è l'assumere il fatto stesso come indizio d'indiscutibile gravità a loro carico, nel senso che il grande interesse che essi avevano all'andamento dei corsi di borsa li abbia determinate a valersi dei mezzi che erano in loro potere per influire sui corsi

medesimi a seconda dei loro fini particolari ed a danno del pubblico producendo alternativamente quei rialzi e quei ribassi che costituiscono l'atto consumativi del reato.-

La sezione d'accusa con la sentenza 21 Giugno 1911 considerava che è impossibile scindere l'operato di alcuni amministratori nella loro veste di domini nella Fiat ed in quello di giocatori perché troppo era l'interesse personale che così avevano in quest'ultima qualità; da lasciar credere che essi amministrando non dovessero pensare più all'utile proprio che al sociale e sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale li rinviava al Giudice del Tribunale di questa città per rispondere del delitto in epigrafe teorizzato senza più comprendervi le due circostanze contenenti in quello del Giudice Istruttore; che i titoli Fiat raggiunsero corsi persino cento volte superiori al valore nominale – e con oscillazioni artificiosamente create a loro vantaggio personale per le compere, le rivendite, i riporti.-

Il Tribunale nell'appellata sentenza osservava giustamente come in sostanza sia rimasto provato un fatto il quale può essere deplorato ma non penalmente colpito, che cioè gli amministratori si abbandonarono ad uno misurato traffico in borsa sui titoli della Fiat e società affini e non ebbero ritegno e scrupolo e concludeva: ma tutto ciò, come già si disse non è delitto a senso di legge e nel mondo borsistico fu qualificato umano (teste Soave) come si osservò dai testi che tutti gli amministratori di Società anonime speculano sulle azioni della propria società, forse aggiunse la difesa non si troverebbero più amministratori e si ponesse loro tale divieto ed il rimedio per altra parte sarebbe pur anco inefficace poiché l'amministratore potrebbe sempre agire per interposta persona e dagli amministratori di società anonime e dagli odierni imputati non si possono pretendere spartane virtù né il collegio deve giudicare della loro correttezza e moralità se non ai fini di disposti precisi della legge penale e tali fatti si ripete non sono puniti.

Non disse quindi il Tribunale, come rileva il Procuratore Generale nei motivi aggiunti che il collegio non era chiamato a giudicare della correttezza e moralità degli imputati, ma bensì che tale indagine doveva compiere solo ai fini di precisi di legge e precisava meglio il suo concetto coll'osservare esattamente la sostanza quindi della ricerca agli effetti dell'attuale procedimento è quella di vedere se gli atti sociali siano stati unicamente occasione di speculazione per gli imputati, o se invece siano stati preordinati e predisposti al fine di alterare i corsi dei titoli sul pubblico mercato, se quindi, secondo l'acuta e corretta distinzione fatta nella requisitoria del Procuratore Generale vi siano atti fraudolenti loro in proposito imputabile ad altrimenti atti in apparenza legittimi ma diretti a quel pravo intento; se infine concorrono false notizie diffuse o fatti diffondere al fine stesso.-

Resta così dimostrata la necessità dell'esame analitico dei singoli fatti addebitati per accertare la causa presumibile dalla quale furono inspirati se cioè dal pravo intento di influire sul corso delle azioni o di giovare alla società e rilevare se rettamente o meno il Tribunale abbia prosciolto gli imputati per non provata reità o possa utilmente invocare la difesa la dichiarazione di non luogo a procedimento penale per inesistenza di reato ed il Procuratore Generale nel chiedere la affermazione della penale responsabilità con la relativa condanna; e questi singoli fatti essendo fondati su circostanze diverse devono esser esaminate separatamente nell'ordine che li addebita il capo d'imputazione in epigrafe riportato.-

- A -

Proponendo quali amministratori della Fiat al consiglio d'amministrazione ed all'assemblea generale degli azionisti che nelle rispettive sedute del 18 novembre e del 7 Dicembre 1904 approvarono la proposta, la riduzione del valore nominale delle azioni originarie della Società stessa da lire 200 a lire 25.-

Osservava il perito Astuti nella sua prima relazione che la proposta relativa venne portata dal Presidente Scarfiotti in seduta consigliare 18 novembre 1904 e giustificata da speciali ragioni che evidentemente tendevano a nascondere il vero movente della proposta, un solo consigliere il Biscaretti fu decisamente contrario alla proposta che venne approvata seduta stante dal consiglio il quale anzi fissò immediatamente la data dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvarla, né è opportuno dimenticare in proposito che si era alla vigilia della chiusura dell'esercizio 1904, il primo che realmente avesse dato un utile rilevantissimo di altre lire 74.900.

Nella seduta 18 novembre 1904 del Consiglio d'amministrazione il Presidente esponeva come sarebbe opportuno la riduzione del valore nominale delle azioni per provocare la maggior commerciabilità, evitando le grandi differenze di quotazione; attualmente esse vengono pagate a prezzo altissimo, e non vorrebbe, quantunque assai difficile, che potessero essere eccessivamente deprezzate in seguito;- lo spargersi del nostro titolo nei vari mercati si assicurerebbe nuovi interessati e nuovi clienti e questa generalizzazione ci aiuterebbe anche nella lotta contro le nove case ora sorgenti; ed apriva la discussione sull'opportunità del provvedimento ed in caso positivo sul prezzo al quale debbano esser ridotta.-

Biscaretti era recisamente contrario alla proposta che operava suffragata da ragioni più convincenti; gli doleva l'attuale rialzo improvviso sulle azioni e temeva altrettanti subitanei ribassi; era di parere che suddividendole il pericolo di flutterazione sarebbe ancora aumentato.-

Scarfiotti spiegava che il grande rialzo fu provocato dalla viva ricerca del titolo e dall'assenza di esso sul mercato; quando fosse diminuito il prezzo nominale colui che ora non compra o vende un'azione da lire 200 ne commercerebbe atto da 25, la grande ricerca ne sarebbe diminuita, il tasso stabilizzato.-

-Ceriana appoggiava la proposta-

-Biscaretti temeva che la prima conseguenza della disposizione che si vuole prendere sarebbe un calo di prezzo-

-Ceriana non lo credeva-

-Agnelli lo sperava perché l'azione prenderebbe il suo giusto prezzo-

-dei sindaci, Marentino, credeva: eccellente la misura specialmente per stabilizzare il titolo – Core era d'accordo-

-la proposta veniva approvata.-

Con lettera 30 novembre 1904 il sindaco Boarelli osservava al Presidente che questo provvedimento provocato di iniziativa del consiglio fosse cosa meno encomiabile, mentre se proposto formalmente da un gruppo d'azionisti (fra i quali anche quei membri del consiglio che tale provvedimento come azionisti vedevano bene) la cosa sarebbe più bella che si seguisse questo sistema col quale il consiglio farebbe miglior figura ed il risultato non muterebbe perché sapendo dove si trova la maggioranza è facile arguire l'esito della votazione…ed avrebbe anche il merito di non mettere nell'obbligo di dimostrare una cosa assurda quella che il fare 32.000 azioni da 25 sia un calmiere pel mercato, a sostenere simili tesi ci si farebbe credere o ingenui all'eccesso o peggio perché si capirebbe che non si dice quanto si pensa.-

Il parere venne seguito giacchè nella relazione del consiglio d'amministrazione letto nell'assemblea straordinaria del 7 Dicembre si riferiva; in omaggio al desiderio espresso da parecchi soci perché l'attuale azione sia divisa in otto parti…estraneo come deve essere e come fu sempre il vostro consiglio d'amministrazione da ogni ingerenza ciò che abbia rapporto coll'andamento e colla circolazione del titolo,non potè tuttavia disinteressarsi (quando richiesto) a che fosse resa più facile la sua commerciabilità, possibile l'accessibilità a tutte le borse, agevolata in ogni modo quella larga estensione del mercato che ne permette il facile assorbimento e tanto più doveva in questa circostanza prendere il consiglio in buona considerazione la proposta in quanto la ormai nota vastità ed estensione dei nostri

Affari in Europa ed altre avendoci aperto un largo campo di proficua attività ebbe per naturale conseguenza di provocare la richiesta del nostro titolo, e con la richiesta un rialzo sensibile che ne ha seminato la facile commerciabilità e se a queste ragioni di pura convenienza noi aggiungeremo ancora l'impossibilità in cui altra volta ci trovammo e potremo in avvenire trovarci, causa l'esiguo numero delle azioni sociali; di addivenire ad utili combinazioni finanziarie od industriali, se non con un rilevante aumento di capitale (che noi mai accettammo ritenendo di danno agli azionisti) approverete…ecc.-

Nell'assemblea straordinaria del 7 Dicembre 1904 il solo azionista Cordero di Vanzo Conte Carlo esprimeva la impressione sua che approvandosi la proposta del consiglio relativa alla divisione del capitale, la speculazione abbia più facile il mezzo di operare quando vi sia un numero maggiore di azioni in circolazione.-

L'azionista Deslex Gustavo riteneva per contro l'insussistenza del pericolo temuto, giacchè la speculazione è sempre più facile sopra un numero di titoli limitato che non sopra un grande numero di azioni, il quale meno permettendo le violente oscillazioni funge da moderatore e regolatore del mercato quindi ritenuta conveniente la proposta presentata.-

Il Presidente osservava che il consiglio nel fare la proposta non si è preoccupato minimamente della speculazione a cui si è sempre mantenuto ed intende mantenersi assolutamente estraneo avendo essa di mira in modo esclusivo il risultato industriale dell'azienda; le ragioni della proposta come risulta dalla relazione sono due-; innanzi tutto si è pensato alla convenienza di rendere accessibile a tutte le borse il nostro titolo, affinché anche i piccoli capitalisti possano interessarsi alla nostra industria essendo essenzialmente Torinese – in secondo luogo l'esiguo numero delle azioni sociali attuali mette la società nella impossibilità di addivenire ad utili combinazioni senza ricorrere ad aumenti di capitali che sarebbero di danno agli azionisti attuali – e la proposta veniva approvata all'unanimità.-

Nell'udienza di prima sede dichiarava il teste Deslex Gustavo: la proposta dello spezzamento la feci io, non ricordo se anche questa officiata da altri, ma non lo credo perché tale riduzione era già un mio concetto e non avevo che da presentare all'assemblea la mia idea ed aveva spiegato nell'istruttoria scritta: l'opportunità di ridurre il valore nominale delle azioni era principalmente per impedire che le azioni essendo poche fossero accaparrate e potessero cosi facilmente costituirsi una maggioranza e facilità di manovre in borsa, tanto più che pareva che molte azioni fossero già in mano al alcuni amministratori.-

Il solo amministratore Roberto Biscaretti di Ruffia fu contrario alla proposta e spiegò questa sua opinione nella istruttoria scritta: non fui personalmente persuaso della riduzione del valore nominale delle azioni, non saprei neppure spiegare la ragione di ciò se non che col fatto che io non compresi mai la necessità di queste modificazioni; ed alla udienza di prima sede: io ero contrario alla riduzione delle azioni, non l'ho mai capito, mi pareva un baraonda, io non critico, avrò forse avuto torto, io non capivo e quando non capisco non approvo.

Spiegarono gli altri amministratori di averla approvata-

Il vice Presidente Comm.re Ceriana-Maineri per rendere più facile la negoziazione del titolo, mantenere più costante il suo corso ed impedire forte oscillazioni.

L'amministratore Ferrero di Ventimiglia de Gubertanis: mi pareva che tale spezzamento permettesse anche al ceto operaio di assumere azioni, anzi in quei giorni avendo letto un trattato di economia che in Inghilterra si operava in tal modo anche ciò mi indusse ad annuire avendo di mira di favorirne la commerciabilità.-

L'amministratore Weill-Schott dott. Alfredo: lo spezzamento lo giudicai buono ed utile in quanto rendeva il titolo più commerciabile e non pensai menomamente che ciò potesse avere uno scopo di speculazione.-

L'amministratore Racca Avv. Enrico: non compresi lo scopo della riduzione, anzi non vi vidi alcun scopo.-

Il Sindaco Boarelli Nob. Tommaso: ero convinto che la riduzione del titolo non fosse sufficiente a calmare il movimento che le Fiat attraversavano.-

Il Sindaco Marentino Achille: fu deliberato dal Consiglio per facilitarne la negoziazione atteso l'altissimo corso.-

Degli azionisti oltre il già ricordato Deslex Gustavo deposero:

-Soave Emilio: le azioni erano salite a così alti prezzi che non era più possibile negoziarli e furono divisi in otto parti per renderle più ammissibili a tutti e quindi più facilmente contrattabili.-

-Maffei Giovanni: quest'operazione mi lasciò indifferente non vi diedi importanza: può aver servito per la speculazione ma non lo so e non lo credo, fu per renderlo più commerciabile e fu accettato volentieri in borsa.

Prospettava infine la difesa delli Agnelli e Scarfiotti nell'udienza di prima sede ai periti il quesito se le deliberazioni consigliari ed assembleali di spezzamento delle azioni rappresentino atto di utile

amministrazione, oppure hanno carattere od almeno offrono indizio apprezzabile di esser stati determinati per produrne manovre borsistiche e riferirono:

-Il perito Astuti: ebbe evidentemente lo scopo di favorire ed estendere la commerciabilità del titolo e conseguentemente per logico effetto economico di favorire e promuovere il rialzo del corso, infatti dopo la deliberazione le vecchie azioni continuarono a salire come le nuove che raggiunsero nel Marzo1906 un prezzo massimo di lire 2290 che ragguagliato alle azioni di vecchio taglio corrisponde ad una quotazione di lire 19320 che probabilmente non avrebbero raggiunto se non fosse stato deliberato lo spezzamento del titolo.

I periti Viale e Cotta Ramusino che deve esser interpretato come atto diretto ad informare l'azione Fiat al tipo comunemente addottato in Inghilterra ed in molte industrie Italiana: specialmente automobilistiche e contrariamente alla affermazione Astuti tale suddivisione era anche destinata ad evitare ulteriori aumenti nelle quotazioni e se queste si verificarono sul mercato ciò non dipese né dalla volontà degli amministratori, ma dalla condizione anormale delle borse nelle quali a quell'epoca la corsa all'ascesa non solo per la Fiat, ma per qualunque altro titolo era vertiginosa ed irreparabile.

Non può disconoscersi che malgrado la suddivisione delle azioni in otto parti la loro quotazione in borsa continuò a salire fino a raggiungere la iperbolica cifra indicata dal perito Astuti, ma non fu possibile accertare se questo progressivo aumento di valore sia derivato dalla deliberazione che ci occupa o non piuttosto anche da fenomeni indipendenti e comuni a pressoché tutti i titoli congeneri e nella difformità dei pareri e di previsioni sull'effetto economico della suddivisione del valore nominale delle azioni e con sequenze che non sarebbero derivate anche le posteriori operazioni di compravendita di titoli per parte degli imputati non può assurgere all'elemento sicuro di convinzione che nel proporre ad accettare la proposta, ma sostenerla mirassero ad influire sul corso delle azioni piuttosto che alle altre finalità da essi invocato nell'istruttoria, all'udienza e nei memoriali, specie che le loro operazioni si svolgevano anche su molti altri titoli, onde si deve riconoscere che rettamente i primi giudici vagliarono le risultanze dell'orale dibattimento col ritenere non sufficientemente provata la loro reità.-

Invocava il Damevino in particolare che la sua responsabilità in proposito non dovrebbe esser diversa da quella di tutti gli altri amministratori consenzienti anzi di tutti gli azionisti approvanti per i quali nessun sospetto fu elevato e ciò tanto più in quanto la proposta non parte da lui ne comunque risulta che sia stata particolarmente caldeggiata e sostenuta però i suoi giuochi di borsa fanno pure per lui sorgere la presunzione che una particolare finalità abbia potuto influire sull'approvazione della proposta che ci occupa, onde giustamente il Tribunale pervenne ad identica pronuncia per tutti e tre.

- B -

Diffondendo e facendo diffondere nel periodo anteriore alla fusione della società Fiat e della società M. Ansaldi e C. deliberata nell'assemblea degli azionisti 8 Marzo 1906 voci che ora confermavano, ora smentivano gli accordi dei quali essi erano a perfetta conoscenza quali amministratori della Fiat e li Scarfiotti ed Agnelli anche della Ansaldi e successivamente voci contraddittorie circa l'approvazione di tali deliberazioni da parte del Tribunale Civile di Torino.

L'addebito non riguarda la utilità e convenienza o meno della operazione di assorbimento affermato utile all'udienza di prima sede oltrechè dallì Scarfiotti ed Agnelli altresì dai testi Soave, Deregibus, Ansaldi, Ferrero di Ventimiglia Degubernatis, Weill-Schott e Racca, messa in dubbio dal teste Intaglietta, secondo il quale dalle voci raccolte l'assorbimento della officina Ansaldi nessuno lo diceva giustificato e Maffei Giovanni al quale, l'operazione parve oscura nella sua modalità perché l'assorbimento della Ansaldi con 10.000 azioni che valevano allora lire 900 sarebbe stato nove milioni, mentre secondo il valore di emissione delle azioni in lire 100 il prezzo figurava di un milione ed aggiungeva: in questi giorni sul resoconto del processo uniformai l'impressione che fossero allora un po' ingenui e li ritengo vittime della commerciale che avendone molte aveva interesse a farle aumentare.-

L'utile effettivo conseguito dalla società Fabbrica Italiana d'Automobili venne già sopra esaminato fra gli utili extra industriali e rilevato dal perito Astuti in lire 2.451.636,08; dai periti Conti e Gagliardi in lire 930.832,61; dai periti Gotti Gobbi e Bottino in lire 1.313.515,81 e dai periti Viale e Cotta Ramusino in

lire 1.346.834,76 accertando essi un utile finanziario oltre quello industriale di avere una fonderia propria.

Rilevava il perito Astuti il corso delle azioni della società Ansaldi le quali da lire 200 che avevano nel Gennaio 1905 raggiunsero lire 930 nel marzo 1906 per ridiscendere tosto a lire 700 in Aprile 600 in Maggio ma nel bimestre successivo si mantennero sulle 700 lire sino al giorno 28 luglio ultimo di quotazione ufficiale nel listino della borsa di Torino riportava pure le numerose operazioni compiute dagli imputati in proprio ed in società con altri, indagini che hanno poca importanza per l'addebito diretto ad accertare la sussistenza o meno di voci che ora confermavano ed ora escludevano l'accordo per influire sul corso dei titoli Ansaldi.

L'accordo dei tre prevenuti nello spargere le false notizie addebitate non venne per nulla provato e salvo il teste Geninatti, del quale dovremo occuparci in seguito ed il teste Intaglietta Avv. Achille che dalle informazioni assunte in borsa seppe che il Damevino era il portavoce delli Agnelli e Scarfiotti avendo la funzione di andare in borsa a magnificare e denigrare i titoli Fiat a secondo delle istruzioni avute, circostanze identiche a quelle deposte dal Geninatti

E Maestri che ne rilevano l'origine, inoltre mentre questi aveva affermato in istruttoria che il Damevino agiva mentre Scarfiotti ed Agnelli tiravano i fili dietro la scena spiegava alla udienza di prima sede che si trattava di una mera supposizione del suo socio Geninatti, ma deponeva per contro il teste Alliora; ci accadeva spesso in borsa di sentire delle notizie sul conto della Fiat ne chiedevano la conferma o la smentita al Damevino ed egli non ne sapeva nulla per cui più di una volta mi sono convinto che egli di molte cose non era al corrente e confermava il teste Marchesi Ing. Enrico: è vero che Damevino veniva sovente in officina a vedere come andavano le cose me è vero del pari che mi mantenevo riservatissimo anche per raccomandazione delli Agnelli e Scarfiotti avendo riguardo alla delicata sua posizione in borsa onde giustamente il Procuratore Generale non insistette sull'accusa dell'accordo in conformità alle conclusioni prese all'udienza di prima sede.-

Nessun teste accennò a divulgazioni di notizie sull'assorbimento della società M. Ansaldi e C. per parte delli Scarfiotti ed Agnelli ed il solo teste Geninatti Filippo aveva in istruttoria deposto una circostanza a carico del Damevino, ma per quanto indotto dal P. M. al N. 10 della sua lista e citato, perché all'estero, non comparse ne fu escusso né dal verbale di dibattimento risulta compreso fra quelli dei quali di accordo delle parti si diedero per lette le loro dichiarazioni scritte, onde dovrebbe esser compreso fra tutti gli altri testi rinunciati dalle parti, ma siccome la appellata sentenza se ne occupa specificatamente essi si deve ritenere che erroneamente non sia stato compreso sul verbale di dibattimento fra coloro la cui deposizione d'istruttoria venne data per letta, come sostenne il Procuratore Generale nella odierna orale discussione della causa, per il costante insegnamento della giurisprudenza che il verbale di dibattimento è completato dalla sentenza, donde la necessità di esaminarli.-

Aveva deposto il teste Geninatti in istruttoria: a meglio spiegare le manovre di borsa avvenute in quei tempi osservò che in un certo giorno prossimo a quello in cui la fusione avvenne e fu deliberata, anzi nel giorno in cui si diceva che il Tribunale dovesse emanare il provvedimento per l'approvazione e pubblicazione della deliberazione delle assemblee che avevano decisa la funzione, ad una semplice notizia giunta nel borsino, che si fa nelle ore pomeridiane, che il Tribunale non aveva approvato il deliberato così le azioni Fiat come quelle Ansaldi precipitarono di quasi cento punti in un ora; che portò questa notizia in borsa fu il Damevino, forse in buona fede, perché nel darle pareva eccitatissimo ed era diventato pallido; in quel giorno le azioni dei due titoli già si equivalevano e valevano 802 o 902 non mi ricordo più bene; entrò in scena il Tappi e mentre si attendeva da lui o da altri interessati una difesa al precipitare dei prezzi, con nostra meraviglia, e sgomento dovemmo assistere alla vendita per parte del Tappi, notoriamente amico del Damevino, di qualche partita di venticinque titoli a prezzi sempre più inferiori e con forti sbalzi in modo che in un'ora, durata del Borsino, i titoli Fiat e Ansaldi scesero di 80 punti.-

Siccome lo stesso teste affermerebbe la buona fede del Damevino nel darla così dovrebbe ritenersi quanto meno molto dubbia la sua penale responsabilità anche secondo il teste Geninatti, ma deposero per contro all'udienza di prima sede i testi:

DeBenedetti Abramo: la voce del mancato accordo con l'Ansaldi fu portata in borsa dal Geninatti, fu lui stesso a spargerla ed a scombussolare in quel giorno 29 marzo 1906 il mercato mettendosi anche a vendere – il Damevino era tranquillo come ora – quanto entrò il Geninatti non vi erano né Tappi né Damevino – io vendetti perché avevo ricevuto ordine di vendere.-

Tappi Giuseppe: il giorno 29 marzo 1906 che è quello in cui le Ansaldi persero 80 punti ed a cui allude il Geninatti non è affatto vero che io vendessi i titoli di 25 in 25 per farli ribassare, le uniche operazioni che feci in quel giorno risultano dai miei libri e sono: comprai alle grida 25 Ansaldi da Geninatti a 850, 25 da Frignocca (o Frignona) a 830 rivendetti alla grida 50 a Enrioni a 830, 50 e 25 a Somigliano a 820 e null'altro.

Derigibus Comm. Federico membro del Sindacato di Borsa: so che il Geninatti fu espulso dalla borsa, era uno speculatore, sperava fortemente nei giuochi di borsa, venne che non poteva più pagare, i creditori gli accordarono dilazione ed egli con scrittura aveva promesso il 10% avendo i creditori concessa una grande riduzione ma nemmeno questo 10% non lo diede per cui venne espulso dalla borsa.-

L'accusa per tanto, come egregiamente osservava il Tribunale nell'appellata sentenza, se non si vuole pienamente distrutta dalle deposizioni testimoniali naviga certamente in un mare di assoluta incertezza. Tanto più se si ha riguardo alla circostanza che il Geninatti fu espulso dalla borsa per differenze lasciate insolute a molti; tra cui il Damevino, di guisa che la sua credibilità nei rapporti di quest'ultimo è alquanto diminuita.

-C -

Formando il bilancio 31 Dicembre 1906 in cui figuravano utili maggiori di quelli conseguiti nell'esercizio e distribuendo ai soci un dividendo sull'esercizio stesso non consentito dalle condizioni finanziarie della Società e che in parte non fu prelevato su utili reali.-

Già sopra però si assodò nell'esame del primo capo d'imputazione che nessuna parte dell'utile extra industriale venne portato in aumento dell'utile netto industriale, il quale venne accertato quanto meno nella cifra portata in bilancio di lire 3.957.083,69 comprovante che il dividendo di lire 35 per azione distribuito ai soci venne interamente prelevato sugli utili realmente conseguiti dall'esercizio industriale e che la differenza fra le attività mobili realizzabili e le passività non si discostano molto dall'importo complessivo del dividendo, malgrado le immobilizzazioni per aumentare la potenzialità produttiva della Società e le previsioni che fondatamente si potevano fare pel futuro, concorrono a dimostrare che nel primo trimestre 1906 non si poteva presumere un danno all'ente dalla distribuzione del dividendo sull'utile netto industriale ricavato dal primo esercizio della nuova società la quale aveva dovuto ricostituirsi per la pletora di atti vita nascosti che rendeva difficile il continuare nel sistema fin allora seguito e questo deve pur aver avuto la sua influenza nella deliberazione presa.-

Dichiarava alla udienza di prima sede il teste Bottino Prof. Pietro: nel maggio 1907 fui alla assemblea della Fiat e visto il bilancio dell'esercizio 1906 sul quale figurava una cifra di circa nove milioni di debiti quando venne in discussione il dividendo manifestai la mia opinione suggeritami unicamente da un'idea di spinta avarizia che era di non distribuire alcun dividendo ma fui quasi zittito dall'assemblea che era in maggioranza per il dividendo ma spiegava la ragione di quel suo criterio di avarizia che lo faceva oppositore del dividendo non era che dubitasse della reale esistenza dell'utile ma che riteneva non buona amministrazione spendere 10 quando né guadagno 10 e d'altra parte vi erano solamente £ 35.000 in cassa, ma dichiarava ancora coi testi Gatti prof. Vincenzo e Gobbi prof. Gerardo: ebbino l'incarico della revisione del bilancio 1906, abbiano esaminato tutto quello che credevamo necessario al nostro compito e trovammo tutto regolare e rispondente alla realtà delle cose.-

Aveva infine deposto in istruttoria il teste Geninatti che il Damevino aveva comprato uno stoch di circa 200 dividendi a forfai a lire 35 ciascuno e solo per coprire la responsabilità morale del Damevino in borsa – si venne alla deliberazione di tale dividendo ma giustamente venne dal Tribunale definita "una

vera enormità senz'ombra di fondamento e che non merita confutazione" essendosi già sopra dimostrato, sia le risultanze del bilancio che la credibilità del teste, donde giustamente osservava ancora il Tribunale, che la eventuale imprudenza della proposta e della relativa deliberazione potrà dar luogo a ricerche sulla responsabilità amministrativa, ma ne ci esser ragione per trovare in essa un atto diretto a premere sul mercato dei titoli.-

- D -

Diffondendo e facendo diffondere voci false ed esagerate circa i dividendi che sarebbero stati ripartiti negli esercizi successivi a quello 1906, i contratti con agenti nazionali ed esteri e specialmente con la ditta Nord-Americana Hollander – Tangemann e C. le garanzie che le accompagnavano, l'importo delle vendite fatte ed in genere circa la potenzialità economica ed industriale della Fiat.-

Complesso addebito che formò nell'udienza di prima sede presso che il fulcro della prova testimoniale riferendosi alla diffusione di notizie essenzialmente raccolte dai testi ed avendo già sopra rilevato nell'esame del quesito B che il Procuratore Generale più non insistette nell'accusa dell'accordo fra i tre prevenuti a divulgarle in conformità delle conclusioni prese all'udienza di prima sede, si impose la necessità della quadruplice indagine prospettata nell'addebito:

I Circa gli imputati che propalarono generiche notizie o fornirono informazioni non vere-

II Su quelli attinenti ai dividendi futuri-

III Sui contratti in genere con agenti nazionali ed esteri e garanzie che li accompagnavano-

IV Su quelli con la Ditta Nord Americana Hollander-Tangemann e C.

I

In ordine alle persone che propalarono notizie o fornirono informazioni non vere è necessario ancora distinguere se lo furono

A – dal Cav. Agnelli Giovanni

B – dal Cav. Scarfiotti Lodovico

C – dal Damevino Luigi

-Prima però di addentrarsi in questa dinamica è necessario premettere che per deposizione del Comm.re Deregibus Federico membro del sindacato di borsa, del Burioni Augusto presidente dello stesso sindacato di borsa e degli agenti di cambio Ovazza Ernesto e Del mastro Candido e del condirettore della Banca Commerciale Valente Italo che le medesime oscillazioni subite in borsa dalle Fiat si verificarono in proporzionata misura anche su tutti gli altri titoli automobilistici e precisava il primo, così avvenne per le Itala – Zust – Schneider ed altre, alcune delle quali raggiunsero il valore dieci volte superiore al proprio, poi discesero del pari rapidamente a ben poca cosa ed alcune sono addirittura scomparse completamente e si videro titoli che non avevano mai dato dividendo salire molto in alto; il secondo: in quei tempi tanto l'ambiente borsistico quanto quello fuori borsa erano ottimisti, era diventata una mania generale, si videro ad esempio le Phanard a Parigi arrivare a lire 45.000; il terzo: fra noi agenti di cambio se non si dice proprio che il pubblico sia un minchione si dice che compera quando è caro e vende poi quando i prezzi sono piccoli e ciò noi diciamo perché lo constatiamo; il quarto: l'aumento era dovuto più che agli amministratori della Fiat ad una follia collettiva ad una frenesia che aveva invaso tutto il mercato e che era giunta a vero parossismo; ed il quinto: in allora era un momento di febbre, era una frenesia generale, tutti volevano comprare e quando in borsa entra il tutto non vi è più nulla che possa trattenere l'ascenzione.-

E' pure necessario ancora premettere che anche altri amministratori venivano in quei tempi richiesti di informazione e deposero diffatti all'udienza di prima sede l'amministratore:

-Weill-Schott Dott. Aldo a quei tempi io pure venivo richiesto di informazioni, non si faceva che domandare informazioni sulla Fiat ed io stecco davo le migliori informazioni; quanto alla compra e vendita dicevo che ognuno al riguardo deve fare come crede; se mi avessero domandato notizie sulla produzione avrei detto che non si poteva fare tanto lavoro quanto ne ordinavano.-

Il Nobile Alfonso dei Marchesi Ferrero di Ventimiglia Degubernatis: pochi azionisti si rivolgevano a me per informazioni sulla Fiat, che tanto non davo informazioni ma francamente se le avessi dovute dare le avrei date ottime, avendo io quella ferma convinzione.-

-Racca Avv. Carlo: era notorio e tutti sapevano che la Fiat negli anni 1905 e 1906 non aveva potuto fare tutto il lavoro che aveva e ciò aumentando sempre si rendeva necessario ampliare e sviluppare gli stabilimenti anche perché si aveva fondata ragione di credere che sarebbero aumentate le ordinazioni dell'anno 1907 e tutte queste cose io stesso le avrei affermate a chi me le avesse richieste.-

Riassunto così l'ambiente nel quale sarebbero avvenuti i fatti dei quali dobbiamo occuparci è necessario discendere all'esame delle notizie propolate ad informazioni che risultarono fornite da ciascuno dei tre imputati.-

-a- dal Cav. Agnelli Giovanni il quale dichiarava all'udienza di prima sede: non ho mai dato consigli perché se questi sono buoni non vi è riconoscenza, se invece riescono dannosi ci si crea un nemico in eterno e diffatti nessuno depose di aver avuto da lui notizia alcuna, di vero:

-La parte civile: Sacerdote Ida dichiarava: avevo le informazioni le più contraddittorie, l'Avv. Baron mi diceva che il Cav. Agnelli vendeva le azioni per lire 500.000 e ciò mi confermava il mio amico Rosatta; ebbi occasione di parlare ancora col Cav. Falcone Carlo impiegato, mi pare all'Ordine Mauriziano, il quale amico del Cav. Agnelli, ne frequentava la casa e mi diceva che il Cav. Agnelli teneva le sue azioni nel cassetto che avrebbe raddoppiato il capitale, ma il Cav. Falcone Carlo non venne dedotto né escusso ed il Cav. Agnelli dichiarava: io conoscevo un venti anni fa un Falcone, ma da quando io sono alla Fiat egli non fu mai neppure una volta a casa mia e l'Avv. Baron Vittorio a domanda del patrono della parte civile Sacerdote Ida si ricorda di aver veduto a mani della Sig.ra Sacerdote una lettera della di lei madre in cui era detto che: aveva parlato della Fiat colla Sig.ra Agnelli la quale diceva che suo figlio conservava le azioni e che era consiglio di buona madre tenerle, rispondeva: ho letto una lettera che all'incirca diceva quello ora riferito e ciò credo nel 1906, non ricordo ne nell'inverno o nell'estate e questa lettera mi fece stupire perché avevo saputo che invece il Cav. Agnelli vendeva la sua posizione e vedendo questa contraddizione che veniva ad ingenerarmi dei dubbi sulla situazione del momento ho preferito vendere e vendetti sulle lire 600-; ed il teste Rosatta Giacomo: io posso avere fatto degli apprezzamenti col cliente sul titolo a secondo del momento ma non dissi mai di non veder chiaro nel titolo e mercato delle Fiat e nemmeno di esserne sfiduciato-

-deposero anche i testi:

Gianotti Lagrange Posterle Luigi: possedeva un discreto numero di azioni Fiat, una volta del 1907 nel Marzo ne parlai col Cav. Agnelli in un momento che le azioni valevano lire 400 circa, gli domandai se sapeva qualche cosa e gli domandai un consiglio, anzi avendo saputo che il Cav. Agnelli era stato Ufficiale di Cavalleria, come molti anni prima di lui lo ero stato io, gli dissi francamente di darmi un consiglio da Ufficiale di Cavalleria, ed egli mi rispose che ne aveva 10.000 delle sue se volevo vederle, a me non disse altre parole.-

-Soave Emilio: a mezzo di persone amiche mi ero procurato due appuntamenti col Cav. Agnelli, gli parlai in tali appuntamenti della Fiat ma egli non manifestò mai alcun suo parere al riguardo si mantenne sulle riserve; non ricordo quando ciò avvenne, ricordo che le azioni erano sulle 600 lire quindi è facile controllare.-

-DeBenedetti Abramo: il Cav. Agnelli mi aveva dato a Torino un ordine di comprargli delle azioni ed io le comprai, ma non ebbi mai da lui valutazioni sul titolo Fiat.-

-Ovazza Ernesto: nel 1907 vendetti 9000 azioni Fiat per conto di Oscar Bertero che mi aveva personalmente consegnato i titoli, non dovevo né potevo sapere di chi fossero i titoli ma dichiarava il teste Oscar Bertero; per conto di Agnelli feci una sola operazione nel luglio od Agosto 1907, vendetti nove o dieci mila azioni e questa operazione la feci a mezzo dell'agente Ovazza.-

-Muratoni Vincenzo, Deregibus Comm. Federico, Maffei Giovanni, Grasso Cav. Vittorio, Deslex Gustavo, Valente Italo e Pallone Comm. Eugenio di non aver mai conosciuto che Agnelli e Scarfiotti facessero maneggi per il rialzo o ribasso del titolo, di avere per loro operato.-

-Solo il teste Croizat Vincenzo depose: sentivo dire dall'Ing. Enrico che il giuoco del ribasso, l'agiotaggio si poteva fare anche in officina, truccando ad esempio una macchina da corsa in modo che non potesse arrivare; a riguardo di ciò posso dire che ben tre macchine da corsa fatte dall'Ing. Enrico, due non arrivarono perché state truccate, anche la terza la volevano truccare ma il Nazzaro si oppose e questa non truccata arrivò con grande trionfo della marca Fiat, mentre in realtà si doveva alle insistenze di Nazzaro a non voler in nessun modo lasciar truccare le macchine dell'Ing. Enrico, trattandosi però di circostanze affermate solo all'udienza di prima sede; il Nazzaro non potè esser dedotto né escusso; inoltre l'Ing: Enrico Giovanni che fu ingegnere tecnico della Fiat dal Maggio 1901 alla fine del 1905 non accennò a questo fatto nella sua deposizione scritta che venne letta all'udienza di prima sede sull'accordo delle parti per esser deceduto il 7 giugno 1909; il Cav. Agnelli per dimostrare la poca attendibilità della deposizione Croizat produceva un volume contenente le indicazioni delle corse e vittorie della Fiat, dal quale risulta che su dieci corse alle quali partecipò nel 1906 vinse una targa d'oro, quattro primi premi, altrettanti secondi ed un solo terzo, ed affermava il teste Ing. Marchesi che questo sarebbe roba da matti ed il teste Weill-Schott Dott. Aldo che le macchine da corsa venivano preparate con tutte le attenzioni, con la massima diligenza per assicurarne la vittoria e per questa scrupolosa ed intelligente preparazione, la Fiat veniva mostrata a modello in Italia ed all'estero fra le altre Società.-
Giustamente quindi il Tribunale concludeva doversi escludere ogni imputabilità dell'Agnelli cav. Giovanni-
-b- del Cav. Scarfiotti Ludovico il quale dichiarava pure all'udienza di prima sede: non ho mai divulgato false notizie anzi ero piuttosto riservato anche nelle vere; non ho mai sparse voci false ne notizie non vere.-
-La sola parte civile Caretto Luigi dichiarava all'udienza di prima sede: accettai di sottoscrivere per la nuova Fiat in seguito alle voci mirabolanti che sentivo in giro e specialmente dettemi dalli Damevino e Cav. Scarfiotti; questi mi fece chiamare nell'ufficio del Sig. Raggieri (Raggeri) e con mille modi cercò di farmi convinto della convenienza della spezzatura del titolo e vantandomi le floride condizioni della Fiat mi indusse a sottoscrivere e stare nella nuova Fiat; afferma lo Scarfiotti che la lettera accennata – era una circolare spedita a tutti gli azionisti invitandoli ad intervenire all'assemblea, pregandoli a non mancare trattandosi di dover decidere sulla trasformazione della Società e deponeva il teste Raggeri Giovanni: escludo assolutamente, almeno non ricordo proprio che lo Scarfiotti si sia trovato nel mio ufficio col Caretto e tanto meno che vi si abbia mostrato una lettera; so che il Caretto ricevette, come ricevetti io una lettera circolare, parmi poligrafata,
per una adunanza, ma assolutamente non so che abbia ricevuto una lettera dallo Scarfiotti.-
-Deposero per contro i testi:
Mercenati Alfredo quando le Fiat incominciarono a discendere rapidamente mi recai dal Cav. Scarfiotti egli domandai se la discesa fosse dovuta a qualche grosso debito ed egli mi rispose semplicemente che tutte le società hanno i loro debiti e crediti – lei tenne le azioni finora continui tenerle finchè venga un tempo migliore, ma se grossi debiti o meno avesse la Fiat non mi lasciò capire ciò sul principio del 1907 e le azioni valevano lire 700 o poco meno.-
-Ballerini Esuberanzo (?) – non ebbi mai informazioni di sorta dal Cav. Scarfiotti sulle Fiat e sul suo avvenire; dopo che già avevo comprato trovai lo Scarfiotti pur egli mio ottimo amico, gli domandai informazioni al riguardo del movimento dei titoli Fiat, ma egli fu assai riservato con me e fini col dirmi di fare solamente come credevo in riguardo ad una leggera ascesa che il titolo aveva nuovamente incominciato ma assolutamente non mi volle dare alcun consiglio.-
-Deslex Gustavo: forse sono stato io adesso a consigliare al Cav. Scarfiotti a realizzare – essendo il titolo arrivato a 900 ricordo anzi che al riguardo gli faceva notare che era padre di famiglia che non si lasciasse ingannare da quella sua esagerata fiducia nella Fiat, ma egli era fermo nelle sue convenzioni, con un che gli sono amicissimo non aveva bisogno di fingere, di mantenere ottimista e prevedeva sempre un miglior avvenire, anzi mi diceva che io ero fuori strada a non pensarla come lui la pensava.-

-Muratoni Vincenzo: lo Scarfiotti andava dicendo che la Fiat era una buona marca e col Damevino diceva che la Fiat sarebbe diventata una marca come la Panhard.-

-Bottino Rag. Pietro aveva deposto in istruttoria e confermava all'udienza di prima sede che nell'assemblea generale ordinaria del marzo 1907 alle sue osservazioni che era un errore distribuire dividendi con i debiti che si avevano , il Presidente Avv. Scarfiotti diede assicurazioni formali che in breve volger di tempo gli incassi sarebbero stati tali da sopperire ad ogni passivo, aggiungendo che di questo aveva la sicurezza matematica, tanto vero che gli amministratori avevano garantito o stavano per garantire in proprio una operazione finanziaria.-

Già sopra si assodò che le previsioni dello Scarfiotti all'assemblea erano quelle che avevano maggior probabilità e si sarebbero verificate se non sopravveniva la crisi e null'altro essendosi raccolto a carico dello Scarfiotti si deve pure riconoscere come giustamente il Tribunale abbia vagliate nei suoi riguardi le risultanze dell'orale dibattimento con la conclusione che nessuna circostanza precisa si raccolse di voci false ed esagerate da lui diffuse o fatte diffondere.-

-c- dal Damevino Luigi il quale dichiarava: non ho mai eccitato alcuna alla compera dei titoli Fiat anzi la temevo; io avevo grande fiducia nella società e nella bontà delle sue azioni, tanto che comprai a prezzi alti e vendetti poi quando ho creduto che si voleva la rovina della Società e trovandomi in necessità per non fallire.

La parte civile Sacerdote Ida dichiarava: l'Avv. Baron mi diceva che le voci di gonfiatura erano messe in giro dal Damevino in borsa, che tutto era fatto ad arte, queste cose le seppi anche da altre persone; il mio agente Rosatta pur avendo ricevuto esplicito uno ordine mi diceva che non si poteva comperare essendo egli stesso intimorito dal contegno strano del Damevino che non lasciava capire quello che si faceva in borsa e che teneva una contropartita con Rossotto; ma depose il teste Baron Avv. Vittorio: ho sentito come sentii tutto il mondo delle voci che accennavano a speculazioni di borsa come ho sentito voci magnificante la Fiat, ma se queste corrispondessero o meno verità non lo so come non so se queste voci vere o false fossero state propalate dalli Damevino Agnelli e Scarfiotti; il teste Rosatta Giacomo: conosco il Damevino come ottimo giovane, onesto, egli comprava e vendeva anche per suo conto, ma non ho mai notato in lui un contegno in borsa che fosse strano e tanto meno ricordo di averlo detto alla Sacerdote; il teste Rossotto Paolo: non ebbi mai incarico alcuno dal Damevino di operazioni per suo conto chi operava per lui era il Barberis Cav. Mario, il quale confermava una tale circostanza ed aggiungendo: per nessuna ebbe a servirsi dell'opera di altri, non esito ad escludere che egli abbia fatto delle operazioni di finta o di contro partita contraddicendo così le asserzioni della parte civile Sacerdote Ida.-

Quattro furono i fatti generici raccolti a carico del Damevino deposti dai testi:

Muratoni Vincenzo: si diceva che costoro, Damevino e Rossotto, comperavano a prezzi bassi le Fiat e specialmente nei giorni e nei mesi precedenti alle assemblee per poi rivendere dopo un movimento di ascesa da essi provocato e si diceva anche che costoro incettavano grande quantità di azioni, onde poter avere nelle assemblee la maggioranza numerica e poter comandare; so che una volta senza poter precisare l'epoca il Damevino comprò uno stoch di azioni poi seguendolo in borsa vidi che faceva vendere delle sue azioni, ciò era nell'evidente scopo di incitar gli altri alla compera però questa è una manovra che si fa in borsa; certo che il Damevino in borsa era tenuto d'occhio perché lo si sapeva della Fiat; io naturalmente lo tenevo d'occhio, ma quello che proprio facesse o dicesse non lo potevo ben sapere, potrebbe anche darsi che si passassero solamente ordini essendo molti che appartenevano al sindacato.-

Il Comm. Deregibus Federico membro del sindacato di borsa che nell'istruttoria scritta aveva deposto: è vero che per parte specialmente del Damevino si magnificava in borsa il titolo Fiat, alimentandosi così gli spropositati corsi che io alcune volte ebbi a lagnarmi di ciò, deplorando l'esaltazione che si produceva e che sarebbe stato meglio temperare, osservando anche come agendo così si poteva incontrare una responsabilità, ma alla udienza di prima sede precisava il suo concetto deponendo: il Damevino era un giovane entusiasta della Fiat e si andava accalorando per questo titolo ed è vero che una volta, non che

mi sia lagnato od abbia in qualche modo deplorato, lo esortai amichevolmente a non esaltare troppo il titolo suo, ma io ero fermamente persuaso che il Damevino in ciò fare fosse in perfetta buona fede; da tutti non si parlava che del titolo Fiat che aveva messo addosso una febbre generale; ed in vista appunto di questa generale esaltazione del titolo Fiat mi sono permesso di far al riguardo qualche osservazione al riguardo qualche osservazione al Damevino; non credo che per questo fatto potesse incontrare delle responsabilità dicevo che avrebbe potuto avere dei dispiaceri.-

Il Velasco Cesare aveva dichiarato in istruttoria; è vero che lasciai sfuggire un discorso assunto fra me ed il mio padrone di casa e cioè: un giorno dell'anno scorso quando le Fiat valevano ancora dalle 300 alle 400 lire incontrai il Sig. Damevino del quale ero compagno di scuola e scherzando gli dissi: avete fatto una bella imbastitura colla vostra Fiat, alludendo ai guadagni da lui fatti in borsa, al che egli rispose: quello stupido del pubblico paga e ci fornisce i milioni; io meravigliato della risposta replicai non avete paura di andare vicino a Boringhieri (alludendo alle carceri giudiziarie che si trovano vicine alla Birreria Boringhieri) ed egli ribattè scrollando le spalle: non ci possono far nulla, io conclusi: avete un bel toupè pensando che non per il titolo Fiat ma per altri ero stato pizzicato anche io ed appartenevo a quel pubblico stupido che aveva fornito i milioni; però all'udienza di prima sede all'osservazione del Presidente: ma per andare vicino a Boringhieri (la dove sono le carceri) bisogna fare qualche cosa di male rispondeva: a questa mia frase detta ad un amico in tono scherzoso, io non ammettevo alcuna importanza; ed all'ulteriore osservazione del Presidente: lei al Giudice Istruttore depose di aver detto al Damevino che aveva fatto una bella imbastitura alludendo ai guadagni da lui fatti in borsa e che aveva un bel toupè, rispondeva: non mi ricordo di aver detto che aveva un bel toupè.

Il Dalmastro Candido aveva deposto in istruttoria; nel movimento della Fiat vi fu una frenesia che prese tutto il mercato ed in questa certo aggiunse nuova esca il contegno del Damevino il quale forse in buona fede entusiasmato del successo parlava di avvenire iperbolico esponendo anche i suoi clienti al pericolo di gravi perdite come poi si verificarono ed aggiungeva all'udienza di prima sede: il Damevino fece un po' di campagna all'aumento, ma fu sempre in buona fede, un illuso ed imprudente; egli era uno dei più entusiasmati della Fiat in quei momenti di fenomeno suggestivo.

L'entusiasmo del Damevino per la Fiat venne confermato dai testi Maestro Giuseppe, Ferrero di Ventimiglia Degubernatis, Valente Italo, Crodara Visconti Francesco, Borlotto Cav. Giuseppe, Cubani di Sangriano Conte Ferdinando, Giorges Coro Camillo, Falco Gio Battista, Villata Giuseppe, Alliora Avv. Giovanni, Sacerdote Beniamino, Frignocca Cav. Giuseppe e Maffei Giovanni che precisò: vedeva la Fiat come un amante e vi credeva come in un Dio e la più sicura dimostrazione della sua fiducia nel titolo la fornì coll'evidenza dei fatti 24/24 £ 1.646.433 secondo il perito Astuti a £ 1.740.000 secondo i periti Ferroglio e Viale sulle compravendite eseguite a suo nome.-

Il Sindacato di borsa nelle persone dei suoi componenti Curioni Augusto Presidente, Franco Cav. Francesco Vice Presidente, Colombo Giuseppe, Falco Gio Battista, Giorgis Cav. Camillo e Marelli Gustavo, membri, deposero che il Damevino si comportò sempre onestamente e correttamente ne mai ebbero ad occuparsi di lui onde sia per le spiegazioni ed aggiunte apportate dai testi all'udienza all'esplicazione del proprio concetto manifestato sull'istruttoria scritta, sia per la buona fede concordemente ammessa dai testi e dimostrata dall'evidenza dei fatti 25/25 e discorsi sopra riferiti tendesse a produrre alterazione sul corso delle azioni o non piuttosto a manifestare il proprio entusiasmo.-

II

Sulle informazioni attinenti ai dividendi futuri ammetteva il Damevino alla udienza di prima sede: è probabile che io abbia espresso la mia ferma convinzione che nel 1907 il dividendo non sarebbe stato inferiore a quello del 1906 e lo basano sul fatto che nel 1907 vi era un doppio di ordinazioni dell'anno precedente e solamente nei primi mesi si era già avuto un utile di tanti milioni che bastavano a dare un dividendo di lire 35; disgraziatamente venne la crisi e tutte le nostre speranze basate sui contratti andarono deluse, del resto quelle mie opinioni anche se espresse non hanno 25/26 nei titoli alcun aumento ma continuarono sempre a diminuire, come avevano cominciato nell'aprile 1906, circostanze che non vennero dimostrate men veritiere dai testi, di vero:

-Berry Achille aveva deposto in istruttoria: Damevino diceva che in quell'anno se sarebbe dato un dividendo di lire 35 per azione e che già era stabilito un tale dividendo ma negli anni avvenire il dividendo sarebbe stato certamente maggiore accennando persino alla possibilità di dare un dividendo di lire 80 per azione, ma all'udienza affermava: io non ho mai accennato a 80 lire di dividendo, se anche il Damevino me lo avesse detto io non lo avrei creduto, egli mi accennò ed io deposi al Giudice Istruttore che in passato avevano dato le azioni più dell'80 a/a ma non 80 lire per azione.-

Pezza Avv. Francesco aveva dichiarato in istruttoria: il Damevino mi diceva che in quell'anno 1907 il dividendo era di lire 35 ma che negli anni successivi sarebbe stato di lire 50 che lo avrebbe garantito lui solamente all'udienza affermava: che il Damevino gli diceva d'aver la Società un lavoro assicurato per tre anni e tale da permettere un dividendo di non meno lire 30 ed a contestazione del Presidente della sua deposizione nell'istruttoria scritta rispondeva: no questo non lo ricordo assolutamente mi pare proprio che mi abbia parlato di non meno di lire 30.-

Le deposizioni d'udienza oltre aver sotto il vincolo del prestato giuramento e quelle sulle quali secondo il nostro codice di rito penale deve fondarsi la pronuncia di merito, trovano conforto nelle deposizioni del teste Croizat Vittorio e Muratoni Vincenzo, secondo i quali il Damevino parlava di lire 35 di dividendo per l'avvenire ma poteva ancora crescere e diffatti scommise col Iarach Anselmo che il dividendo dell'esercizio 1907 sarebbe stato di lire 30 e per quanto il teste Baron Avv. Vittorio abbia deposto all'udienza di prima sede: ricordo di aver sentito parlare di dividendo di 80 o 90 lire, ma chi lo dicesse non lo posso precisare, erano tutte voci che il Rosatta diceva d'aver raccolto in borsa, in generale ho sentito dire che tali voci venivano sparse dal Damevino ma nulla so di scienza mia propria, il teste Rosatta Giacomo depose: in borsa il Damevino dava delle notizie della Fiat dicendo che l'azienda andava bene e che quindi il movimento del titolo era giustificato onde anche su questa circostanza delle previsioni sui dividendi futuri non fu accertata circostanza non rispondente al vero, come sopra già rilevato.-

Deposero ancora all'udienza di prima sede i testi Berry Achille, Mercenati Alfredo e Boatta Giacomo che il Damevino dichiarava che il titolo non sarebbe disceso sotto le lire 600 aggiungendo ai due primi che comprarle a quel prezzo era come comprare i marenghi ad un soldo, ma tutti aggiunsero che parlava in buona fede e questa è accertata dai rilevanti acquisti da lui fatti nel secondo semestre 1906 ed in tutto il 1907 come sopra già rilevato sulla perizia Astuti, conservandone la maggior parte sino ad avere quella grave perdita già sopra assodata onde neppur questi fatti possono dimostrare una responsabilità del Damevino.

III

In ordine alle informazioni sui contratti in genere con agenti nazionali ed esteri e garanzie che le accompagnavano è necessario premettere come lo stesso perito Astuti riferisce nella sua prima relazione: dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e dalla contabilità sociale risulta che i contratti costituenti impegni degli agenti per l'esercizio 1906 furono nove ed ebbero effettivamente esecuzione, anzi mentre l'impegno totale risultante dai suaccennati contratti appare di sole 780 vetture, in realtà la vendita dell'esercizio 1906 ascese a 920 chassis per il solo periodo 8 marzo – 31 Dicembre 1906.-

Nel 1906 vennero stipulati contratti con impegni per consegne da farsi negli anni 1907 e seguenti con 13 agenzie, dai quali risulta che l'impegno per il 1907 sarebbe stato di N. 1680 chassis se nonché durante tutto il primo semestre 1907 la Fiat neppure riuscì a soddisfare le richieste degli agenti a termine dei contratti, nel secondo semestre la vendita diminuì sensibilmente a cagione della sopravvenuta crisi, per modo che la vendita effettiva fu nel 1907 di soli 965 chassis, quindi effettivamente può dirsi che il programma preventivato per il 1907, quale risulta dai contratti regolarmente stipulati, quantunque non garantiti venne attuato poco più della metà.

Una particolare considerazione è necessaria per giudicare dell'importanza di tutti i contratti con le agenzie in genere: gli stessi mancavano delle garanzie che sarebbero state necessarie per assicurarne l'adempienza da parte degli agenti: questi infatti erano bensì vincolati da cauzione ma molto limitata in

proporzione dell'entità degli affari che si impegnavano a concludere per modo che l'esecuzione dei contratti ora necessariamente dipendente dalle condizioni del mercato.-

La perizia collegiale osservava che i rilievi fatti nella perizia Astuti sui contratti con agenzie circa constatazioni, sorte, riduzioni, parziali adempimenti, storni ed a mancanza di garanzie per la loro esecuzione non danno materia per formulare conclusioni in ordine al quesito.-

Deponeva all'udienza di prima sede il teste Ing. Marchesi Enrico: non si può certamente pretendere una cauzione proporzionata a questi contratti che ascendono a milioni e milioni, erano anticipi e cauzioni relative alla forza degli agenti i quali se potessero dare una cauzione proporzionata al contratto sarebbero milionari ed allora non farebbero il rappresentante: nel 1903 i contratti erano annuali e furono quattro o cinque in seguito, si sentì la necessità di farli duraturi sia nell'interesse della Fiat che dell'agente, il quale non voleva sottoporsi a così gravi opere solo per un anno, quindi in massima parte venivano stipulati per due anni, qualcuno per tre; con la Francia per esempio abbiamo un contratto di 600 vetture in due anni, con l'Inghilterra in tre per 850 macchine e di un numero tale di carri e camions che ascendono ad un totale di oltre un migliaio;- la ragione dell'inadempienza di questi contratti fu la crisi e non la mancanza di garanzie o di cautele o di serietà del contratto stesso.-

Il teste Tessitore Avv. Edgardo il quale nella istruttoria scritta aveva deposto: i fatti di aggiotaggio erano notori e per quanto io non frequentassi molto la borsa sapevo che gli amministratori specialmente li Scarfiotti, Agnelli e Damevino andavano spargendo notizie di importanti contratti all'estero per vendite di macchine, di ingrandimenti, di modo da tener alte le azioni in borsa quando loro conveniva vendere ma all'udienza di prima sede dichiarava: questo non mi risulta, forse lo avrò sentito dire ma a me che facessero in modo da tener alte le azioni quando volevano scendere non mi consta.-

Gli altri testi deposero di aver saputo dal Damevino – il Berry Achille: di molti contratti tanto che non potevano neppure eseguire tutte le ordinazioni; il Mercenati Alfredo: di molti buoni contratti che dovevano dare larghi guadagni; - il Deslex Gustavo: si diceva che la Fiat avesse un guadagno dalle quattro alle cinque mila lire per chassis, utile industriale e siccome si parlava che ne dovevano metter fuori da 1500 a 2000 così sull'ipotesi assurda di un utile industriale cosi favoloso venivano fondate le più pazze speranze che arrivavano perfino a far parlare di un raddoppiamento annuo di capitale; il Tappi Giuseppe: parlava di contratti buoni, di grandi utili e nutriva ferma speranza sull'avvenire della Fiat.-

L'amministratore Racca Avv. Carlo deponeva: era notorio e tutti sapevano che la Fiat negli anni 1905 e 1906 non poteva fare tutto il lavoro che aveva e ciò aumentando sempre si rendeva necessario aumentare, ampliare e sviluppare gli stabilimenti anche perché si aveva fondata ragione di credere che sarebbero aumentate le ordinazioni dell'anno 1907- e tutte queste cose io stesso avrei affermato a chi me le avesse chieste e da ciò derivava in noi la ferma persuasione che nel 1907 anche i guadagni sarebbero stati molto maggiori; almeno il doppio del 1906, tanto è vero; che alla fine del primo semestre 1907 si era già fatto tanto lavoro quanto in tutto l'anno 1906, perciò ragionevole la nostra convinzione di un doppio di lavoro ed in conseguenza un doppio guadagno.-

Già sopra nell'esame del primo capo di imputazione in ordine all'utile industriale si assodò che questo era prima della crisi del secondo semestre 1907 dalle 4 alle 5 mila lire in media per vettura e scosse di molto la deposizione in istruttoria del teste Avv. Tessitore per le spiegazioni d'udienza, tutte le altre circostanze disposte dai testi come apprese dal Damevino risultano conformi alle presunzioni che allora presentavano maggiore attendibilità e giustamente quindi il Tribunale dichiarò la non provata reità.-

IV°

In ordine alle informazioni sui contratti con la Ditta Nord-Americana Hollander-Tangemann e C. riferiva il perito Astuti nella sua prima relazione che i contratti costituenti impegni per il 1906 colla Società Hollender e Tangemann era per 150 chassis da collocare nell'America del Nord e con successivo contratto 23 agosto 1906 con la ditta Hollander e Tangemann successivamente trasformati in Società Anonima "The Holl-Tang, e C." l'impegno per il 1907 era di 215 chassis.

L'impegno per il 1906 non venne integralmente adempito, risulta infatti da lettera 20 marzo 1906 che la Società Americana protestava perché a quella data su 50 chassis impegnati ne erano stati consegnati

dalla Fiat solamente 12; successivamente in lettera 10 luglio 1906 si trovano i primi accenni a difficoltà incontrate in America per la vendita di vetture da corsa; infatti a cominciare dal secondo semestre 1906 vennero annullati gli impegni per vetture non consegnate.-

Il ritardo nelle consegne continuò aumentandosi nei primi mesi del 1907 come risulta dalla corrispondenza; con lettera 14 febbraio la Holl-Tan e C. annullò l'ordine per tutti i chassis che avrebbe dovuto ricevere in Gennaio e così fece con lettera 7 marzo per quelli che avrebbero dovute esser consegnati in febbraio, tanto che a tutto il 7 marzo di 45 chassis impegnati ne erano stati consegnati dalla Fiat solo 13.-

Esiste una lettera in data 8 marzo 1907 nella quale la Holl-Tan dichiara esplicitamente enumerandone le ragioni, di non poter più mantenere il contratto per l'impossibilità di collocare tutte le macchine impegnate a causa delle condizioni del mercato e delle ritardate consegne per parte della Fiat nel 1906 il che le aveva fatto perdere molti contratti di vendita per la propria mancata consegna.-

In altra del 23 aprile 1907 la Holl-Tan mantenendo quanto aveva dichiarato nella lettera precedente chiese la risoluzione del contratto per fatto della Fiat per il mancato adempimento del contratto stesso negli anni 1906 e 1907; la questione venne trattata a lungo e portata in giudizio con citazione della Fiat; ma la causa venne transatta con scrittura 5 ottobre 1907 mediante la risoluzione del contratto esistente fra le due Società e col pagamento da parte della Holl-Tan e C. di dollari 30.000 a saldo del proprio debito che ammontava precisamente ad egual somma.-

Concludendo il contratto di rappresentanza fra la Fiat e la Holl-Tan e C. di New – Iorch esisteva realmente, ma ebbe solo parziale esecuzione evidentemente per fatto della Fiat fin dal 1906 sul quale anno la metà soltanto delle vetture impegnate vennero effettivamente consegnate in tempo: ciò che diede luogo alla risoluzione del contratto richiesto della Società Americana fin dal marzo 1907 ed effettivamente stipulato nell'ottobre dello stesso anno; in conseguenza nel 1907 di 215 chassis che erano impegnati con l'agenzia dell'America del Nord solamente una minima parte (poco più di una trentina) venne effettivamente consegnata.-

Non curò quindi il perito Astuti di precisare e contrattò con la Ditta Holl-Tan e C. ma si limitò ad indicare gli impegni per i due esercizi 1906 e 1907; ma rilevava il Procuratore Generale nelle sue requisitorie 1° Marzo 1911 sulla scorta delle deposizioni dei testi Fornai* Giuseppe, rappresentante in Italia della Holl-Tan Company, Tangemann Cornelius, Conti Dino banchiere a New-Iorch, che il primo contratto della Fiat colla The Holl-Tan e C. risale al 1903 e fu stipulato per la durata di tre anni con l'obbligo di fornire 25 chassis nel primo anno, 50 nel secondo e 75 nel terzo; prima della scadenza dei tre anni ne fu concluso un secondo per il quale la Holl.Tan aveva diritto esclusivo di vendita per 80 chassis con cauzione di £ 80.000 da ridursi di 1000 per ogni chassis consegnato e finalmente nel 1906 venne stipulato il così detto contrattone che portava un impegno per la consegna da effettuarsi in quell'anno di 150 chassis e di 215 per il successivo.-

Questo terzo contratto però era stato indicato sia dal Fornais che dal Tangemann che dall'Agnelli ed Ing. Marchesi dela durata di cinque anni e precisava all'udienza di prima sede il Fornais: l'impegno da parte degli Americani era di 1480 chassis dal dicembre 1906 e nel periodo di 5 anni e deponeva l'Ing. Marchesi Enrico: il contratto con la Holl-Tann aveva una base molto seria, come del resto avevano tutti i contratti della Fiat, i quali venivano sempre da me firmati ed erano tutti con cauzione e con garanzie più che sufficienti e tutti venivano firmati da me e se quello di New-Iorch porta la firma del Cav. Agnelli ciò dipese dal fatto che trovandosi egli pure presente alla stipulazione di quel contratto, io per deferenza ho lasciato a lui la firma; proprio non ho capito mai la ragione di tanto screpolare su questo contratto dal momento che ve ne sono altri ben maggiori e del resto domando che cosa sono poi 1000 macchine in 5 anni? Oggi il solo agente per l'Inghilterra acquista dalla Fiat da 500 a 600 macchine all'anno quindi non bisogna ritenere il contratto d'America tanto colossale, il guaio si fu che la crisi venne a far mancare l'effettuazione degli impegni.-

Il Tangemann Cornelius la cui deposizione venne data per letta all'udienza di prima sede aveva in istruttoria deposto che il contratto era stato concluso in New Iorch quando vi fu la corsa Vanderbilt fra

kui ed Hollander da una parte, Scarfiotti, Agnelli – Weill Schott ed un altro per la Fiat per 5 anni ma indicava l'impegno del primo in 150 e non dei successivi, né lì amministratori della Fiat Weill Schott Dott. Aldo venne interrogato, né depose sul numero delle macchine di cui nel contratto che ci occupa, onde può ritenersi attendibile la dichiarazione del Damevino: riguardo al contratto Hollander Tangemann io ho detto, come del resto è provato dal contratto stesso che la commissione era per mille vetture da consegnarsi in quattro o cinque anni in specie che nel contratto prodotto da Agnelli in verbale 27 luglio 1908 al N. 18 li Hollander e Tangemann si assumevano l'obbligo di ritirare dalla Fiat non meno di 1480 chassis in cinque anni.-

Ne fu dimostrato che il Damevino avesse deposta circostanza diversa secondo i testi: Tessiore Avv. Edgardo che depose: sentii parlare del contratto di America da qualcuno degli amministratori e si diceva che si dovevano fare per il primo anno 300 vetture che dovevano aumentare fino a 800 – od a 1000 in cinque anni; escludo di aver sentito questo da Agnelli; il teste Curioni Augusto: ho sentito parlare d'un contratto con l'america ma le macchine da consegnarsi non erano limitate ad un anno ma si dovevano consegnare in varii, in questo senso solamente io sentivo si esprimeva il Damevino e così e non altrimenti lo capivo:
il Bartotto cav. Giuseppe: sentii il Damevino parlare solamente del contratto d'america e diceva: per tre anni abbiamo lavoro assicurato perché è fatto un contratto di 1000 macchine ma diceva che si dovevano fare in tre anni; ed il Cusani di Sangriano Conte Ferdinando: il Damevino specificatamente diceva che avevano fatto un contratto in America di dare in tre anni mille macchine.

Invece il teste Soave Emilio aveva deposto in istruttoria: riguardo all'affare delle contrattazioni di automobili con americani gli amministratori della Fiat dicevano che avevano fatto un contratto di mille automobili all'anno per cinque anni – ciò che avrebbe portato benefizi enormi alla Società: se i contratti non vennero rispettati dagli americani perché gli amministratori della Fiat non esperirono le vie legali? Tanto più che si diceva che i contraenti americani erano miliardarii come il Damevino ebbe ad affermare con me all'epoca in cui si parlava di questi contratti, però all'udienza di prima sede dichiarava: si sapeva di un contratto in America di mille vetture ed a contestazione del Presidente della sua deposizione in istruttoria affermava: in istruttoria avrò errato, mi fu detto che vi era stata una ordinazione di mille vetture senza specificazione di termine e l'esperimento di azioni giudiziarie per la esecuzione del contratto venne esperita come accertò la perizia Astuti e confermò il teste Furletti Avv. Umberto della cui deposizione venne data lettura sull'accordo delle parti, il quale spiegò pure la solvibilità e posizione finanziaria dei contraenti.-

Ed il teste Muratoni Vincenzo aveva dichiarato pure in istruttoria: ricordo con precisione che il Damevino a giustificare le previsioni sul dividendo futuro parlava di un grosso contratto di commissione fatto con una forte e solida ditta americana per molti anni e per molte macchine, ogni anno non meno di mille, il che avrebbe procurato un utile straordinario alla società dato il prezzo elevatissimo che si sarebbe pagato per ogni macchina: all'udienza poi di prima sede modificava la ricordata sua deposizione dichiarando: il Damevino accennava ad un grande contratto in America di circa 1000 vetture da consegnarsi non so in quanto tempo e mi assicurava che i committenti erano buoni, che il pagamento avveniva per un terzo all'atto del contratto, un terzo all'atto di fornire l'automobile di carrozzeria ed un terzo prima dell'imbarco a Genova,ed aggiungeva che tale contratto portava un enorme profitto alla Società perché si guadagnava ben 30000 lire (pag.194 della sentenza 1913) per macchina; però a contestazione del Presidente della sua deposizione in istruttoria rispondeva: se l'ho detto lo confermo, allora me ne ricordavo meglio, se lo dissi sarà benissimo che il Damevino abbia parlato in tal senso, ma a domanda della difesa; è proprio sicuro abbia Damevino detto che si trattava di molte macchine all'anno? Rispondeva: sono sicuro che mi parlò di molte macchine, ma del periodo nel quale queste macchine di dovevano produrre non lo ricordo più.-

Le ricordate epoche e riporti dei pagamenti delle singole macchine vennero pure confermate dal teste Fornais Giuseppe rappresentante per l'Italia della Holl-Tan Company il quale dichiarò ancora che i prezzi convenuti per le vetture di 12 HP Brevetti Fiat era di £ 8000 quelli per le 20/30 HP bardan di lire 10400,

per le 40 HP a 6 cilindri lire 14500 e per le 28/40 HP tipo speciale lire 10000, oltre le spese di imballaggio di lire 200 ognuno; inoltre nel patto quinto della ricordata scrittura i prezzi delle vetture erano determinate in lire 18000 quelle da 16 HP, in £ 17000 quelle da 24 HP e lire 25000 quelle da 60 HP con un aumento di lire 500 quelle molto lunghe ma con lo sconto del 20% agli agenti,i quali prezzi perentoriamente escludono i favolosi guadagni deposto dal teste Maratoni e si ripercuotono in conseguenza sulla sua credibilità in ordine al numero delle macchine da consegnare ogni anno specie per la sua indecisione all'udienza, rimane così molto dubbia la propalazione per parte del Damevino di notizie meno esatte e non rispondenti al vero in ordine al contratto con la Ditta Nord Americana Holl-Tan e C.-

Lamenta il Procuratore Generale nei motivi aggiunti che il Tribunale si sia lasciato impressionare dalle compiacenti menzioni dei testi escussi all'udienza che hanno cercato ritirare quelle d'istruttoria ma spiegarono le ragioni delle varianti apportate, le quali oltre al trovare valida conferma nelle deposizioni degli altri testi non vennero neppure aggettate dal P. M. e secondo il nostro codice di rito penali i reati si proveranno sia con verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria sia con testimoni e con ogni altro mezzo non vietato dalla legge (art. 387 e 339 Cod. Proc: Pen.) e non avendo alcuna delle parti ritenuto di poter invocare il disposto dell'art. 312 stesso Codice si deve riconoscere che rettamente il Tribunale apprezzò le risultanze dell'orale dibattimento col prosciogliere il Damevino dall'addebito che si occupa per non provata reità.-

E

Costituendo varii sindacati presso l'agente di cambio Rossotto

Sotto la denominazione di conto in 11 e 12 – Conto Scarfiotti, Agnelli e diversi – Conto nuovo in … Conto nuovissimo – che erano coalizioni dirette esclusivamente ad influire sul corso dei titoli in borsa.-

Deponeva fin dall'istruttoria scritta il teste Rossotto Paolo e confermava alla udienza di prima sede: i conti indicati nella mia contabilità colle diciture – Scarfiotti, Agnelli e diversi – Conti in 10 o 12 – Conto ctrs – Conto nuovo in……conto nuovissimo – rappresentano operazioni fatte da un gruppo formato da Ditta Barbaronse – Weill-Schott di Milano – Ing. Attilio Rossi – Conte Biscaretti – G. Torrazzo – Avv. C. Racca – Ing. Marchesi – Carlo Ramella – Avv. Agnelli – A. Mazzucchetti – Marchese Ferrero di Ventimiglia – S. Damevino – Comm. Ceriana – Scarfiotti – Rossotto e C. e Giaccone; le operazioni avevano unicamente per oggetto compra e vendita delle azioni Fiat; la sigla Ars indica precisamente Agnelli, Rossotto Scarfiotti.-

Aggiungeva: questi sindacati erano per sostenere le azioni Fiat, si costituirono nel giugno 1906 quando già il titolo Fiat era in discesa onde sostenerlo e si sperava che se tale sindacato aveva potuto far argine alla discesa e fermarla il titolo avrebbe ripreso il corso per cui a tale sindacato con parecchi altri di borsa presero parte tutti gli amministratori della Fiat; il sindacato era per far fronte all'attacco del gruppo di Genova ribassista e perciò una volta finita la lite col Figari si sperava che il titolo sarebbe aumentato;

- i sindacati sono cosa ordinaria nella società onde ottenere l'effetto che si desidera ed il direttore soltanto si occupa delle mansioni del sindacato e di quello che io dirigevo, non davo spiegazioni ad alcuno, si usa far così solamente, vien dato il conto finale.-

Il perito Ferroglio nell'interesse degli amministratori osservava nella sua relazione 26 marzo 1910 che dalle registrazioni contabili della ditta Rossotto, delle quali allegava estratto notarile emerge che le operazioni eseguite dalla Banca per conto del Sindacato si iniziarono nel 1906 con un primo conto denominato – Conto in dodici dal numero dei suoi componenti – aperto il 25 aprile 1906 con acquisto nel mese di N. 445 azioni Fiat vecchie e 415 Fiat nuove per l'importo di lire 1.777.200 riportato a fine Maggio nel qual mese acquistava altre 515 Fiat vecchie e 150 Fiat nuove, ne vendeva 75 nuove rimanendone così riportato a fine giugno 490 nuove e 960 vecchie pari a lire 2.131.589,10 aumentate dagli interessi per lire 11.546,05 e cos' in lire 2.143.135,15 fin al 30 Giugno 1906 trasportato al conto intestato.-

Conto nuovo in….il quale era stato aperto nel maggio 1906 in seguito all'aumento del numero dei partecipanti al sindacato e fece operazioni dal Maggio alla fine Novembre e dopo la liquidazione a fine di

questo mese presentava un saldo credito a favore del Sindacato di lire 86.200 e non vi erano più titoli in posizione.-

In quell'epoca venne deciso di prorogare il Sindacato al 30 Giugno 1907 e la Banca chiudeva il conto nuovo in...aprendone altro col titolo di Conto nuovissimo composto delle persone già sopra ricordate, ma con diversa interessenza in quanto li Scarfiotti, Agnelli, Ceriana, Damevino, Rossi, Marchesi avevano assunte due carature per ciascuno e tutti gli altri una sola; il Torazzo inoltre partecipava ai soli utili e venne disinteressato nel marzo 1907; il Racca limitava la sua perdita eventuale a lire 50.000 ed il Weill-Schott circoscriveva il rischio della sua partecipazione a 150 Fiat nuove ed altrettante vecchie.

Il conto nuovissimo si iniziava col saldo attivo del conto nuovo in…per lire 86.200 e chiudeva al 27 Maggio 1907 con un saldo passivo di lire 51.471,10 passato a debito dei Sig.ri Scarfiotti ed Agnelli per aver trasportato al conto nuovissimo le 1382 azioni necessarie a restituire alli Agnelli e Scarfiotti le 5000 azioni dell'operazione col Figari, già sopra esaminata nel capo terzo di imputazione, per compensare il conto nuovissimo della differenza del prezzo di acquisto delle azioni che venivano ad essere pagate allo stesso valore ma superiore a quello del corso in borsa.-

Il conto Ars si iniziava nell'ottobre 1906 e si riferiva ai Sig. Agnelli Rossotto e Scarfiotti interessati rispettivamente per 10 – 2 e 8 ventesimi; la liquidazione dell'ottobre 1906 presentava a suo carico una posizione di 1232 azioni; nel mese successivo il disponibile scendeva a 907 azioni; in dicembre risaliva a 932 ed in Gennaio 1907 a 1382 che formò il saldo trapasso al Conto nuovissimo.-

Il conto Agnelli Scarfiotti e diversi non compiva operazioni di compravendita, ma si dedicava esclusivamente al riporto per agevolare quelle di compravendita del Sindacato, era composto delle stesse persone di questo esclusi il Sig. Torrazzo e la Banca Rossotto, ed agiva contemporaneamente – al conto Nuovissimo addebitandosi ed aumentandosi operazioni riguardanti il detto conto e si chiudeva dopo queste con trapasso ad ognuno dei componenti del saldo passivo.-

Persone le quali erano già state indicate dal perito Astuti sulle dichiarazioni del Rossotto come componenti i vari sindacati e riportava nella sua prima relazione le operazioni da questi compiute corrispondenti a quelle già sopra riassunte anche sulle epoche nelle quali operavano e cioè:

- il conto in 12 nell'aprile 1906 comperava 445 azioni per lire 860.700 – nel maggio 515 per lire 895.250 e 150 nuove per lire 111.350 e ne vendeva 75 per lire 58.800.-

- il conto nuovo in……nel Maggio 1906 comprava 670 azioni vecchie per lire 1.013.360 e 300 nuove per lire 181.000 e ne vendeva 50 vecchie per lire 181.000 ed altrettante nuove per lire 81.250; nel giugno ne acquistava 260 vecchie per lire 446.850 e 875 nuove per lire 269.500 e ne vendette 1200 vecchie per lire 2.224.835 e 440 nuove per lire 300.795; nel luglio ne comprava 40 vecchie per lire 73.340 e 32 nuove per lire 229080 e ne vendeva 652 vecchie per lire 1.210.595 e 755 nuove per £ 552.340, nell'agosto ne vendeva 85 vecchie per lire 61.305 e 1250 nuove per £ 875.00; nel Settembre ne comperava 485 per lire 341.165 in ottobre ne vendeva 435 per lire 324.725 ed in Novembre le residue 50 per lire 30.000.

-il conto nuovissimo nel Novembre 1906 acquistava 1795 azioni per lire 1.078.535 ne vendeva 145 per lire 89.125; nel dicembre ne acquistava 3970 per lire 2.431.448 e ne vendeva 1470 per lire 858.132; nel Gennaio 1907 ne acquistava 1270 per lire 613.990 e vendeva 125 per lire 56.325 nel marzo altre 375 per lire 189.025 e nel maggio le residue 357 per lire 142.228.

-il conto Ars nell'ottobre 1906 acquistava 1060 azioni per lire 790.443 e ne vendeva 550 per lire 417.550; nel novembre ne acquistava 350 per lire 243.450 e ne vendeva 675 per lire 498.637; nel Dicembre ne acquistava 25 per lire 12.550 e nel Gennaio 1907 altre 450 per lire 225.200.-

Questi rilievi di fatto accertano che i tre conti denominati – conto in 12 – conto nuovo in…..- e – conto nuovissimo sono la continuazione dello stesso sindacato con trapasso delle attività e passività e per quanto lo stesso Rossotto abbia dichiarato che il direttore soltanto si occupa delle mansioni del Sindacato senza dare spiegazioni, ma solo il conto finale e confermarono i testi Biscaretti di Ruffia, Ferrero di Ventimiglia Degubernatis e Weill-Schott non può dirsi come sostiene il Procuratore Generale nei motivi aggiunti "che debbono agire nel più profondo mistero ed i direttori dei medesimi non hanno

neppure l'obbligo della resa dei conti ai singoli partecipanti" e tanto meno che: "per ben sua sorte i sindacati non hanno l'obbligo di rendere conto altrimenti se ne vedrebbero delle carine!!" giacchè dai registri esibiti dal Direttore a richiesta del Giudice Istruttore in verbale 23 luglio 1908 si poterono ricavare le singole operazioni compiute e come la dittatura di chi la presiede si riferisca all'utilità e convenienza dell'operazione d'acquisto più che di vendita o di riporto ma non a nascondere le operazioni compite.-

Giustamente osservava il Tribunale che non vi è questione ne possibilità di dubbio sulla legittimità dei sindacati aventi per fine la protezione del proprio titolo sul mercato potendo portare grave documento al credito e regolare andamento dell'industria e della vita delle società l'abbandonare i titoli al capriccio del mercato ed alle male arti dei nemici ne questo venne contestato dal Procuratore Generale, giacchè osservava nei motivi aggiunti: tale giudizio ouò accettarsi quando si tratta di veri e proprii sindacati costituiti al fine di difendere i propri titoli minacciate dalle malvagie arti degli agiottatori, ma sosteneva che il caso in esame è precisamente contrario, giacchè vennero costituiti per favorire la speculazione,

mentre invece si diffuse di proposito nel pubblico la falsa notizia che tali sindacati fossero creati per resistere all'indegna campagna che erasi ingaggiata in odio all'istituto gloria e vanto di Torino nostra.-

Le azioni della Società – Fiat – erano effettivamente all'epoca della costituzione dei sindacati quotate al massimo loro prezzo come risulta dal fascicolo dei prezzi controllati e riveduti sulla scorta dei listini Ufficiali della Borsa di Torino, prodotto dal P. M. all'udienza di prima sede, però si erano già manifestate delle fortissime oscillazioni nel loro corso ed il giorno 20 aprile aveva perciò 35 punti; altrettanti nel giorno successivo; 25 il 23 e 110 il 24; 45 il 25 e 105 il 26 perdendo così in sei giorni 355 punti, si conosceva la lotta del gruppo Genovese che già aveva iniziato giudizio contro la messa in liquidazione e ricostituzione della Società come l'avevano già iniziata gli azionisti invocante il rispetto dell'art. 5 dell'originario atto di costituzione della Società ed in queste condizioni di ambiente è quanto meno molto dubbio che il solo intento di speculazione abbia indotto i prevenuti alla costituzione dei sindacati piuttosto che quello della difesa affermato pure dal Rossotto e suoi componenti.-

Questi sindacati non disponendo di forti capitali furono impotenti a resistere al continuo ribasso dei titoli e vennero persino definite platonici dall'Agnelli, perché ognuno non aveva più di tre o quattro mila azioni mentre i titoli erano in tutto 90000 come affermò alla udienza di prima sede, ma se questo fosse effettivamente stata la posizione dei componenti avrebbero ben potuto apporre un valido argine, giacchè essendo in 16 come sopra si osservò ed anche solo in 12 come dal primo sindacato avrebbero potuto apporre un valido argine specie con gli acquisti individuali già sopra esaminati nella prima parte di questo capo, mentre invece venne miseramente travolto, e se la chiusura non fu disastrosa per i componenti dipese dall'abilità di chi dirigeva e passaggio dei corrispettivi del Figari già sopra esaminati nel terzo capo di imputazione con l'effetto prodotto a favore del sindacato e suoi componenti.-

La effettiva esistenza dei sindacati, la cieca fiducia del Damevino nella sorte della Società da fargli dire persino delle insolenze al teste Maffei Giovanni che non la pensava come lui e da rimetterci gran parte della sua fortuna come deposero i testi Maffei Giovanni, Piazza Ernesto, Maestri Giuseppe, Valente Italo, Barberis Cav. Mario, Giorgis Cav. Camillo, Villata Giuseppe, Soave Emilio e Ruggeri Giovanni, onde se anche disse al teste Rosatta Giacomo con convinzione che il titolo non sarebbe disceso sotto le lire 600 o che il loro gruppo non li avrebbe lasciato scendere sotto quella cifra come al teste Berry Achille o che comprarli a quel prezzo era come prendere i marenghi ad un soldo, coi testi Berry Achille e Marenati Alfredo, rimane pur sempre un forte dubbio che nei ricordati discorsi, prevalesse il suo convincimento nell'avvenire della Società affermata da tutti i testi; e giustamente il Tribunale prosciolse tutti da questo addebito per non provata reità.-

F

Formando il bilancio al 31 dicembre 1907 che presentava falsamente la situazione economica e finanziaria della società occultando in parte gli eseguiti ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni e nascondendo il reale risultato economico dell'esercizio, ma già sopra si assodò nell'esame del bilancio come:

-le svalutazioni siano state indicate nelle loro cifre principali è nel saldo delle perdite e dei profitti e fossero la esclusiva conseguenza della mancata attuazione del programma industriale e commerciale dipendenti dalla sopravvenuta crisi industriale più duramente sentita dalla società che ci occupa a cagione dei rilevanti debiti contratti anche per mettersi in grado di mantenere gli impegni assunti.-

-le relazioni del consiglio d'amministrazione nulla tacquero di quanto potevano denunciare agli azionisti senza compromettere i più vitali interessi dell'ente.

- giustificata fu pure la ragione della vendita di azioni per parte dei prevenuti che erano stati indicati dal perito Astuti nella prima sua relazione come destinato a promuovere la riduzione e reintegrazione del capitale onde giustamente il Tribunale li prosciolse pure da questo addebito.

G

Creando numerose partecipazioni e cioè:

I Società carrozzeria industriale Fiat Ansaldi divenuta poi Brevetti Fiat

II Industrie metallurgiche

III R Incerti e C.

IV Garages riuniti

V Fiat Muggiano

VI Canavesio Carelli

VII Carrozzeria per omnibus e carri

VIII Forni termo elettrici Mazzano

IX Fiat Welke

X Fiat america latina

- che erano nuove aziende industriali del tutto ingiustificate e non aventi solida base, per alcuna delle quali vennero emesse azioni con quotazioni di borsa enormemente esagerate e non rispondenti alla loro potenzialità – facendo così sorgere la necessità di un succinto esame per ogni singola partecipazione.

I - La partecipazione nella società carrozzeria industriale Fiat Ansaldi divenuta poi Brevetti Fiat venne già sopra esaminata nel primo capo di imputazione, onde assodare la regolarità o meno del valore assegnato alle azioni possedute dalla Fiat sia nell'inventario 8 marzo 1906 che nel bilancio 31 dicembre 1906 non essendovi più stata questione sulla loro valutazione nel bilancio 31 dicembre 1907 e si rilevo che venne costituita con atto 7 marzo 1905 col capitale di lire 850.000 diviso in 34.000 azioni da lire 35 caduna sottoscritte in numero di 16020 dalla Fiat che ne versò parte dell'importo in contanti e parte con l'accordar l'uso di brevetti; il 13 aprile la Fiat deliberò di offrire in opzione ai propri azionisti 7500 azioni Fiat Ansaldi nella proporzione di una per ogni cinque Fiat al prezzo di lire 175 caduna, ne vennero optate 6282, vendute 1100 e ricomprate altre 200 cosicchè alla chiusura dell'esercizio 1905 la Fiat possedeva 8838 azioni Fiat Ansaldi e con l'assorbimento della società M. Ansaldi e C. ebbe pure 8500 azioni Fiat Ansaldi, onde al 31 Dicembre 1906 ne possedeva complessivamente 17358.-

La finalità di questa partecipazione emerge dal verbale della seduta del consiglio d'amministrazione della Fiat del 21 febbraio 1905 nella quale il Presidente ricordando come in Torino e fuori siano sorte nuove società per la fabbricazione di automobili e domande di alcune di esse per la licenza dei loro brevetti; la Ditta Ansaldi è venuta del fermo proposito di costruire automobili, incoraggiata anche dalla Banca Commerciale ed ha, a questo scopo, già incominciato gli studi acquistando vetture per modello e macchinario; specialmente per il forte appoggio che essa ha, la nuova fabbrica di automobili Ansaldi potrebbe fare alla nostra fabbrica una concorrenza dannosa; una combinazione potrebbe non solo eliminare tale concorrenza ma esser fonte di utile e si conveniva diffatti che la costituente società costruisse tipi diversi e più leggeri di quelli della Fiat.-

Nella successiva seduta 13 aprile 1905 il Presidente riferiva al consiglio d'amministrazione che nella costituzione della società Fiat Ansaldi i singoli sottoscrittori di azioni si erano obbligati al vincolo delle loro azioni per anni tre ma la Ditta Ansaldi domandava di esser liberata da tale impegno per 7500 azioni, obbligandosi tuttavia a rimaner vincolata per le rimanenti 8500 azioni e che la Banca Commerciale ha

già accordato il suo consenso ed il consiglio dopo breve discussione approva la liberazione delle 7500 azioni Ansaldi dall'impegno di vincolo ma libera anche la Fiat di offrirne altrettante in opzione ai propri azionisti allo stesso prezzo di lire 175 caduna come la Ansaldi.-

Nella successiva seduta del 6 giugno 1905 il Presidente riferiva al consiglio d'amministrazione che vennero optate 6284 azioni Fiat Ansaldi e vendute 1100 ricavando complessivamente lire 1.485.025 e chiedeva l'autorizzazione al consiglio di poter eventualmente comprare un certo numero delle suddette azioni qualora ribassando raggiungessero un prezzo conveniente per modo di poter avere possibilmente alla chiusura del bilancio N. 10000 azioni in cassa e dopo discussione veniva approvato questo ordine del giorno: essendosi emesse le azioni Fiat Ansaldi non per fare una speculazione ma unicamente per la ferma convinzione che si ha della bontà del titolo e per fare partecipi agli azionisti della Fiat dell'eventuale vantaggio il consiglio autorizza la previdenza a fare col titolo stesso quelle operazioni che riterrà convenienti nell'interesse della società in modo che si trovino in cassa sempre almeno 8500 azioni e non più di 10000 e ciò per non prestarsi a dei tentativi di aggiotaggio, però l'unica operazione compiuta dalla società fu l'acquisto dell'agosto 1905 di 200 azioni al prezzo di lire 181,50 investendo cosi lire 36.293,10.-

Non numerose ne importanti furono le operazioni compiute nel triennio 1905 – 1907 esaminate dal perito Astuti; giacchè Scarfiotti comprò complessivamente 1550 azioni per lire 322.875 e ne vendette 1490 per lire 341.248; Agnelli ne vendette 1160 per lire 288.957 certo tutto o parte di quelle avute in opzione perché non ne comprò alcuna mentre Damevino ne comprò 450 per lire 60.590 e ne vendette 1047 per lire 254.000.-

La quotazione in borsa delle Fiat Ansaldi incominciò il 19 maggio 1905 al prezzo di lire 277 oscillò ma si mantenne superiore alle lire 200 durante tutto il mese e nella prima parte del Giugno seguente, discese per poco in luglio e quindi oscillò al disopra delle 200 lire durante tutto il secondo semestre 1905; in Gennaio 1906 il corso risalì sino a raggiungere le lire 800 e si mantenne elevato anche in febbraio, in Aprile cominciò la discesa ma il titolo si mantenne a tutto Novembre superiore alle lire 200, in Dicembre si accentuò la discesa la quale raggiunse nel Marzo 1907 le lire 100, nel maggio le lire 65 fino a ridursi a fin d'anno sotto la pari.

Attendibile quindi si presenta la ragione sia della partecipazione della Fiat nella costituzione della Fiat Ansaldi diventata poi Brevetti Fiat che della liberazione del vincolo di parte delle azioni e conseguente offerta in opzione ai propri azionisti e non essendosi compiuta che una sola operazione di acquisto di azioni per parte della società e non molti né importanti quelle degli imputati e quanto meno molto dubbio se queste operazioni fossero dirette ad influire sul corso del titolo in specie che nessuno accennò alla diffusione di false notizie ed altri mezzi fraudolenti tendenti a quello scopo.

II - La partecipazione nella società Industrie metallurgiche venne già sopra esaminata nel primo capo d'imputazione per assodare la sussistenza dell'utile extra industriale ricavato dalla contrattazione delle azioni di seconda emissione dapprima contestato dal perito Astuti ma poi ammesso in seguito agli accertamenti della perizia collegiale.

III - La partecipazione nella società R Incerti e C. venne deliberata dal consiglio d'amministrazione della Fiat in seduta 17 gennaio 1905 e la Società venne costituita in nome collettivo con quota assunta dalla Fiat di lire 42.500; poco dopo la Società si trasformava in accomandita semplice col capitale elevato a lire 1.200.000 del quale metà sottoscritto dalla Fiat ma essa era in credito verso la Incerti di lire 306.506,72 per anticipazioni fatte, quindi il credito venne stornato in conto della propria quota ed il saldo effettuato il 2 Novembre 1906.

IV - La partecipazione nella società Garages riuniti venne deliberata nella seduta del 3 marzo 1906 per la somma di lire 300.000 apportandovi il proprio garages di Milano oltre ad un versamento in danaro in cambio di N.12000 azioni da lire 25 caduna.

V -La partecipazione nella società Fiat Muggiano venne deliberata nella seduta 6 giugno 1906 colla sottoscrizione di un terzo del capitale sociale di prima emissione e cioè per lire 200.000 col versamento

dei primi tre decimi nel giugno 1905 e dei residui sette decimi nel gennaio 1906; il 15 Marzo 1906 vennero optate dal liquidatore altre 4000 azioni al prezzo di lire 50 (del capitale nominale di lire 25)

VI -La partecipazione nella Società Anonima Canavesio Carello venne deliberata il 24 Novembre 1905 con sottoscrizione di 400 azioni versate alla pari in lire 25 caduna; nei primi mesi del 1907 questa società venne assorbita dall'anonima Reyna – Zanardini col cambio delle azioni in ragione di due nuove ogni tre della Canavesio Carello e per effettuare il cambio dovette venderne una ricevendone 266 nuove che le costarono lire 32,50 caduna.

VII - La partecipazione nella società Carrozzeria per Omnibus e Carri venne deliberata il 12 maggio 1906 e costituita in forma di anonima col capitale di lire 300.000 delle quali 40.000 sottoscritte dalla Fiat; il 6 aprile 1907 la Società Anonima venne posta in liquidazione e trasformata in accomandita semplice sotto la ragione – Industrie del legno Bertero e C con svalutazione del capitale dell'anonima del 50% e contemporaneo aumento per modo che la partecipazione della Fiat ridotta a lire 20.000 venne portata a lire 45.000.

VIII - La partecipazione nella società in accomandita Forni Termo Elettrici Stassano venne deliberata il 2 luglio 1906 col concorso per parte della Fiat di lire 150.000 ma nella successiva seduta 29 novembre 1906 venne rinnovata la deliberazione soltanto più col concorso di lire 10.000 effettivamente versate.

IX - Circa la partecipazione nella società Fiat Werke si ha un solo accenno nel verbale della seduta consigliare 10 Giugno 1907 senza indicazione precisa dell'entità della partecipazione solo dalla contabilità figurano versati i primi cinque decimi sullo importo di 450.000 corone austriache fin dal 31 Maggio 1907 oltre a lire 83.720 compensate colla concessione dell'uso di brevetto; il residuo era ancora da versare il 31 dicembre 1907.

X - La partecipazione nella società Fiat America Latina venne deliberata fin dal 20 ottobre 1906 ma attuata soltanto nel 1907 con il concorso per la metà del capitale in lire 100.000 e la società ebbe la forma di accomandita semplice con la ragione Fratelli Lange e C.-

Ora tutte questa azioni rappresentanti le varie partecipazioni vennero conservate dalla Fiat tanto che figurano nell'inventario 8 marzo e nei bilanci 31 Dicembre 1906 e 1907 fra le attività – titoli e partecipazioni – le azioni assunte in epoca precedente cioè Carrozzeria Industriale Fiat Ansaldi R Incerti e C. ed industrie metallurgiche e nei due bilanci le azioni delle partecipazioni assunte nel 1906 – Garages Riuniti – Fiat Muggiano diventata poi Fiat San Giorgio – Carrozzeria per Omnibus e carri – Forni termo elettrici Mazzano e Fiat America Latina alle quali si aggiunge nel 1907 quella attuata in quell'anno nella Fiat Werke onde la responsabilità sull'eventuale giuoco di borsa, su alcune di queste azioni non può risalire agli amministratori della Fiat, che le conservarono nelle casse sociali e salvo la Fiat – Ansaldi – delle quali venne già sopra assodata la regolarità della plusvalutazione, tutte le altre vennero portate nel bilancio 1906 al prezzo di costo ed in quello successivo al valore risultante dalla quotazione di borsa in quei tempi di crisi.

Affermarono i tre imputati che tutte le Società alle quali partecipò la Fiat diedero tutte ottimi risultati ed erano necessarie al suo svolgimento industriale ed aggiungeva Agnelli che la Rotschild nel 1907 con 282 operai ebbe una produzione di lire 169.682; le industrie metallurgiche nel 1906 con 470 operai produsse per:

£ 1.755.000 nel 1907 con 620 operai produssero per
" 2.953.089 " 1908 " 420 " " "
" 3.526.158 " 1909 " 820 " " "
" 3.828.335 " 1910 " 1150 " " "
" 5.800.000; - l'industria del legno che da 319 operai nel 1908 salì a 350 nel 1909, 380 nel 1910, 585 nel 1911 con una produzione rispettiva di lire 1.288.424 – lire 1.820.633 – lire 1.641.250 – lire 2.466.614 – e tutte ha dato sempre dei buoni dividendi che è facile accertare e controllare e presentava un prospetto della produzione e del numero degli operai della Società Carrozzeria Rothschild – Omnibus e Camions – Industrie del legno – Carrozzeria Fiat – Brevetti Fiat Ansaldi – Industrie metallurgiche Gaia Garone e C le quali negli anni 1906 al 1914 fecero del lavoro per l'importo di sessanta milioni.-

Confermarono i testi:

Ferrero di Ventimiglia Degubernatis: era più che opportuno avere interessato alla Fiat quelle società che le erano industrialmente affini ed il loro concorso era certamente di aiuto al suo svolgimento industriale; è vero che alcuni anzi quasi tutti dette società seguirono la crisi generale ma tosto si riassettarono ed ora molte, la più parte di esse è in stato floridissimo; in sostanza si sentiva il bisogno di quelle società ma bisognava formare apposito personale tecnico, specializzare le maestranze operaie, trasformare le officine, rinnovare gli impianti e le macchine, in tal modo venne ad esempio in Italia l'industria della carrozzeria automobilistica che da principio dove vasi affidare a tecnici ed operai pratici venuti dall'estero ma poi si nazionalizzò e prese da noi fortissima base.-

Racca Avv. Carlo: sono convinto che quelle partecipazioni fossero utili e necessarie per la Fiat, considerano che invece di far arrivare le materie dall'estero era molto meglio e meno costoso avere qui l'industria che le producesse: le note industrie alle quali la Fiat partecipò da sola andavano stentatamente, le prese la Fiat e qualcuna andò anche male ma poi si riassettarono e prosperarono molto bene.-

Marchesi Ing. Enrico: furono tutti per necessità di lavoro e nell'interesse della Fiat, la quale tendeva sempre ad estendersi e liberarsi dagli impegni che doveva avere coll'estero e sono oramai indispensabili e producono molti e buoni utili.-

Bergadani Rag. Ferdinando: come direttore della Carrozzeria Fiat sono in grado di affermare che la medesima nel 1911 fece per due milioni di lavoro.-

Ferrarsi Ing. Dante: le partecipazioni della Fiat erano più che giustificate perché avevano basi solide, del resto l'esito lo si vede oggi; la Fiat aveva tutto l'interesse di creare queste industrie, le quali si vedono ora floridissime e furono tutte suggerite per aprire una nuova strada alle industrie della Fiat e già fin dal loro inizio ebbero basi industrialmente solide, di grande valore commerciale e danno tutte dei considerevoli utili sebbene qualcuno, come del resto è naturale, abbia avuto dei principi un po' faticosi.-

Pollone Comm. Eugenio: le società create dalla Fiat danno oggi larghi frutti, questa credo sia la miglior risposta a quanto mi si domanda, tali società già fin da principio erano aziende di seria e valida consistenza e già allora erano solidamente basate su buone ragioni industriali; si aveva dagli amministratori la buona idea di portare alla Fiat un assetto completo, perché l'una veniva a completare l'altra e tutte completavano la Fiat.-

Roll Avv. Vittorio: posso assicurare ed affermare nel modo più assoluto che le società create negli anni 1905 e 1906 avevano basi serie e solide e che così fosse lo prova il fatto che anche la Banca Commerciale prudentissima e molto cauta in simili partecipazioni aveva partecipato a tutti o quasi tutti.

Diatto (illeggibile) Ing. Vittorio: la società delle industrie metallurgiche dove indubbiamente il merito principale della sua creazione ed esistenza alla Fiat; tale creazione era una necessità per l'industria automobilistica ed unite le due attività già entrambe molto buone noi abbiamo potuto emanciparle dalle fabbriche estere dalle quali per forza bisognava dipendere; ora l'industrie metallurgiche è un'azienda floridissima e produttiva tanto che nell'anno scorso fece una produzione di altre quattro milioni di cui uno e più solo per la Fiat.

Prospettava infine la difesa delli Agnelli e Scarfiotti il quesito: su deliberazioni consigliari ed assembleali di partecipazioni ad altre società rappresentino atto di utile e saggia amministrazione, oppure abbiano carattere od almeno offrano indizi apprezzabili d'esser state determinanti per produrre manovre borsistiche e concludevano:

-il perito Astuti: in considerazione delle modalità di costituzione di parecchie fra tali società, con le quali venne largamente sfruttato il nome della Società creatrice e partecipante, non che dalle operazioni di pura speculazione fatta sui corrispondenti titoli da parecchi fra gli amministratori della Fiat deve riaffermare il dubbio altra volta espresso che talune delle predette società siano state create o che quanto meno dalla loro creazione siasi profittato per operazioni di borsa.-

I periti Conti e Gagliardi: non rispondevano non ritenendolo di loro competenza.

I periti Viale e Cotta Ramusino: che le risultanze di fatto assodata al pubblico dibattimento e per l'utile risultato avutosi

Nelle varie imprese fondate e rilevate dalla società Fiat le deliberazioni consigliari ed assembleali in merito ad esse imprese addottate furono atti di utile gestione ed è quindi da escludersi che le stesse tendessero a scopi di manovre borsistiche.

Si deve quindi ritenere per assodato che tutte queste partecipazioni apportarono un vero e reale beneficio alla Società della quale ci occupiamo emancipandola dalla produzione estera per quelle industrie sussidiarie ma indispensabili alla Società, prima costituita con così stupefacente esito assodato nella esposizione del fatto, però la speculazione compita dagli imputati su vari dei titoli di queste società, accertate dal perito Astuti nella prima sua relazione e le non indifferenti oscillazioni pure subite da quelli quotate in borsa lasciano un dubbio se nel far approvare e deliberare le partecipazioni i prevenuti si siano inspirati solo all'interesse della società o non mirassero anche al fine particolare di provata speculazione o ne abbiano solo poi approfittato, onde per questo addebito si deve riconoscere che rettamente il Tribunale assolse i prevenuti per non provata reità.-

---

Molti degli addebiti costituenti il capo d'imputazione che ci occupa non poterono esser esclusi ne giustificati interamente dalla difesa, onde infondata si presenta la istanza tendente alla dichiarazione di non luogo a procedimento per inesistenza di reato, nessuno essendo per contro rimasto assodato da prove sicure e tranquillanti si deve riconoscere che rettamente il Tribunale apprezzò le risultanze dell'orale dibattimento anche per questo capo coll'assolvere li Scarfiotti; Agnelli e Damevino dall'imputazione di cui agli art. 293 Cod. Pen. per non provata reità.-

Per questi sì motivi

Visti gli articoli 367 – 419 – 393 del Cod. di Proc. Penale.-

Conferma la sentenza 22 Maggio 1912 del Tribunale di Torino, del cui appello si tratta

Torino – 5 luglio 1913

1/1 cadeva sulle persone dei Sig.Prof……ut supra
2/2 mancato accantonamento…….ut supra
3/3 £ 3700; atto costitutivo della Società di 17.500…..ut supra
4/4 difesa la quale……..ut supra
5/5 intere pagine……..ut supra
6/6 dimostrare la erronea…….ut supra
7/7 carter a £ 1500……..ut supra
8/8 io ne avvertii……..ut supra
9/9 causali di maggior costo…….ut supra
10/10 riprova che……..ut supra
11/11 diviso per quello…….ut supra
12/12 seconda cifra…….ut supra
13/13 ad aumento dell'utile…….ut supra
14/14 £ 403.750 e minor valutazione di N. 4434 Brevetti Fiat in £ 469.720……ut supra
15/15 frase corrispondente……..ut supra
16/16 disponibilità dei titoli…….ut supra
17/17 navigazione alta Italia…….ut supra
18/18 quell'incremento continuato anche dopo la sua ricostituzione……..ut supra
19/19 di £ 700 era stato…..ut supra
20/20 intensa speculazione……..ut supra

21/21 alla lettera E della……..ut supra

22/22 doveva in conseguenza…….ut supra

23/23 ignorare allora che…….ut supra

24/24 che vi perdette £ 1.646.433……ut supra

25/25 rimane molto dubbio che con i fatti e discorsi….ut supra

26/26 provocato nei titoli…….ut supra

Si approvano le occorse ventisei postille e la cancellatura di complessive cento venticinque parole.

F.to Bonello

F.to Capperi

F.to illeggibile

F.to illeggibile

Appendice - 3 La storia della Itala[63]

Se oggi riusciamo a ricostruire la storia della Itala, una delle più gloriose industrie automobilistiche italiane, attiva dal 1904 fino all'inizio degli anni trenta, è anche grazie al lavoro che svolse dal 1915 al 1930, come responsabile della grafica e della pubblicità, Carlo Biscaretti di Ruffia, che successivamente donò tutto quanto aveva raccolto al "suo" museo dell'automobile. Biscaretti arrivò all'Itala quando era ormai terminato il periodo più fulgido, quello delle grandi vittorie, e stava per scoppiare il primo conflitto mondiale. Uno dei suoi primi incarichi fu la preparazione di un opuscolo che dava conto delle meravigliose nuove officine sorte qualche anno prima nella zona industriale di Torino detta "Barriera Orbassano", che enumerava la vasta produzione automobilistica ed industriale della casa (sei vetture a quattro cilindri, due modelli a sei cilindri, altri due con motore a valvole, cinque veicoli industriali, con pianale che poteva essere adattato ad un camion come ad un omnibus, un motore d'aviazione, un motore nautico, autopompe, spazzatrici stradali, carri innaffiamento), e soprattutto ripercorreva la storia dell'azienda. Apprendiamo così che la Itala deriva dalla Ceirano Matteo & C.: il nome della nuova marca appare già nel luglio del 1904 alla corsa Susa Moncenisio, ma applicato alle vetture costruite dalla Ceirano. Il Ceirano, appartenente ad una famiglia torinese di pionieri dell'automobile, aveva infatti fondato la sua fabbrica verso la metà del 1903 insieme ad alcuni facoltosi torinesi ed aveva avviato la produzione prima in un locale provvisorio in via Guastalla poi in via Artisti e, ai primi del 1904, nelle nuove officine di via Petrarca 29/31. A lui si erano uniti l'onorevole Grosso Campana e l'ing. Guido Bigio, che doveva successivamente assumere la carica di amministratore delegato della società. La vettura costruita dal Ceirano su progetto dell'ing. Alberto Balloco ebbe un grande successo. Con il nome augurale di Itala, aveva debuttato il 10 luglio 1904 alla Susa-Moncenisio, guidata dallo stesso Matteo, e aveva conquistato la vittoria nella categoria vetture leggere coprendo il percorso in appena 28 minuti. Questa prima affermazione fu seguita da una seconda alla Settimana di Brescia e da una terza alla settimana di Padova. Vittorie che smossero l'interesse di un gruppo di banchieri di Genova, capeggiati dal potente finanziere Giovanni Battista Figari, il "re della borsa", che si dichiararono intenzionati ad investire nella marca. Nel settembre del 1904 perciò venne fondata una nuova società, che riprendeva il nome della vettura vittoriosa, con capitale iniziale di 3 milioni di lire, di cui 1,5 versato in 120.000 azioni. La sede dello stabilimento era presso le officine di via Petrarca, su un'area di 3.000 metri quadrati, con 150 operai alle dipendenze. Leone Fubini, Guido Bigio, Grosso Campana, Alberto Balloco, Matteo Ceirano, che già facevano parte del Consiglio di Amministrazione o della direzione della precedente società, rimasero in quella nuova: Bigio come direttore, Balloco come direttore dell'Ufficio Tecnico a partire dal 1905, Fubini e Grosso Campana come Consiglieri insieme ad altri personaggi di spicco del mondo automobilistico come il cav. Vincenzo Florio. Il primo ad andarsene fu però proprio Matteo Ceirano che già nel 1905 decise di lasciare l'Itala per una nuova società, la Ceirano Ansaldi, che andò a fondare insieme al Cav. Ansaldi, pioniere dell'industria italiana.

Balloco intanto non perdeva tempo e progettava una nuova vettura da competizione, la 100 HP a 4 cilindri e 14 litri, su cui Raggio, un gentleman-driver di Genova, conquistò la Coppa Florio nella settimana di Brescia alla media di 104,817. Non venne però trascurata la produzione da turismo: escono cosi la 50 HP e la 18 HP, esposte con successo ai Saloni di Torino, Milano e Parigi. Tutte queste vetture sono dotate di trasmissione cardanica, quando la quasi totalità della produzione nazionale ancora adottava quella a catena. E' un anno di lavoro molto intenso e di grande impegno anche agonistico, se si

[63] Donatella Biffignandi, La Manovella, 30 gennaio 2004.

pensa che l'Itala non limitò la sua partecipazione alla Coppa Florio, ma prese anche parte, con onore, al Concorso turistico di Milano, alla riunione del Moncenisio, alla corsa delle Ardenne.
L'attività si fa vorticosa. L'Itala decide un aumento di capitale, partecipa alla prima Targa Florio, ottenendo uno strepitoso successo, con Cagno e Graziani al primo e al secondo posto su due modelli da turismo da 40 HP, 4 cilindri e 7,5 litri, e soprattutto viene acquistato un enorme appezzamento di terreno in Barriera Orbassano, a Torino, per costruirvi le future officine. "*Già nell'ottobre del 1906* – ci racconta il Biscaretti – *il nuovo Stabilimento ospitava un macchinario innumerevole e modernissimo, ed iniziava la produzione su larga scala, quale la richiedeva la clientela ognor in aumento. Altri ingrandimenti seguivano a breve distanza, talché al principio del 1907 lo Stabilimento Itala poteva annoverarsi tra i più vasti esistenti e uno tra i più belli, ricchi e completi impianti per la fabbricazione delle automobili*". [64]

Che l'Itala potesse aspirare alla supremazia in campo automobilistico ce lo rivela un passo tratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione Fiat svoltosi il 7 novembre 1906. In tale seduta si diede notizia che il Banco della Liguria, di cui era Presidente Gian Battista Figari, recedeva dalla causa che aveva intentato contro la Fiat per le modalità adottate nella messa in liquidazione dell'azienda. Quindi si diede conto di una convenzione "*che sancisce un'intesa commerciale colla Società Itala…Questa intesa avrebbe lo scopo di eliminare la reciproca concorrenza, col comunicarsi fra le Società, entro il mese di ottobre di ciascun anno, i tipi fabbricandi nell'anno successivo ed il prezzo di listino. Durata della convenzione, anni quattro*". Nell'occasione, Figari e il Banco di Liguria si assumevano l'impegno di sottoscrivere un futuro aumento di capitale sociale Fiat per 5.000 azioni al prezzo di £ 625 ciascuna; altrettanto si assumeva l'impegno di fare la Fiat in occasione di un aumento di capitale Itala, con l'acquisto di 5.000 azioni al prezzo di 200 lire caduna. Insomma, una specie di "cartello" ante litteram, un accordo che aveva l'evidente scopo di non andarsi a fare concorrenza nei settori rispettivamente più congeniali alla propria produzione. A spingere sulla via dell'accordo fu Agnelli, che ricordò *"di tener conto dell'importanza che ha il Figari nel mondo finanziario; inoltre non bisogna dimenticare* – aggiunse – *che, volendo fare un aumento di capitale, sarebbe utilissimo per noi avere già 5.000 azioni collocate*". Evidentemente parve utile per poco tempo: già nella seduta del Consiglio del 5 marzo 1907 fu annunciata "*l'abrogazione in ogni sua parte della privata scrittura 8 nov. 1906 intervenuta tra le due Società Itala e Fiat*": una durata di neanche quattro mesi (durante i quali tra l'altro non vi era stato un aumento di capitale né da una parte né dall'altra).

A far recedere fu probabilmente la mutata situazione finanziaria del settore automobilistico intero, che stava per travolgere una cospicua serie di aziende, e poco consigliava ulteriori investimenti di capitale. L'Itala emerse invece dal 1907 più forte e conosciuta di prima: perché fu l'anno della straordinaria vittoria al raid che si svolse da Pechino a Parigi, un evento grazie al quale, si disse, l'Itala lasciò il campo dello sport per entrare in quello della leggenda. Una 45 HP da turismo, uguale in tutto e per tutto al modello di serie (tranne che per il telaio allungato) partì da Pechino il 10 giugno per passare sotto il ponte della Marna, a Parigi, il dieci agosto, guidata dal Principe Scipione Borghese che si era fatto accompagnare nell'impresa da un meccanico, Guizzardi, e da un giornalista, Barzini. Fu soprattutto grazie a quest'ultimo, corrispondente del Corriere della Sera e del Daily Telegraph di Londra, se tale corsa divenne, più che una competizione, la ripetizione in chiave moderna e in senso inverso del viaggio di Marco Polo attraverso il Catai, un evento mediatico, in grado di portare il nome della Itala in tutto il mondo. I successi si ripercossero beneficamente sulle vendite, e l'esercizio del 1907 si chiuse con un utile netto di 289.777 lire di cui 156.000 furono passate "a deperimento stabili e svalutazione di spese di primo impianto" e 133.000 lire a riserva straordinaria, insieme agli utili dell'esercizio 1906, ammontanti a 65.000. Per capire l'entità della floridezza che tali cifre testimoniano, basti pensare che la Fiat chiuse

[64] Fonte non indicata dall'autore.

l'esercizio del 1907 con oltre sette milioni di perdite. "*Allorché risanate le condizioni del mercato automobilistico il mercato rifiorente si trovò di fronte a un organismo industriale quale quello dell'Itala, che non aveva mai ceduto, che aveva serbato intatto e puro il suo prestigio, il suo rango primario, che non aveva dovuto sottostare a transazioni onerose, a diminuzioni di prezzi, che si espandeva nella pienezza dei suoi mezzi, si trovò di fronte ad una magnifica serie di vetture perfette, di cui il pubblico, la clientela, erano ormai in grado di apprezzare giustamente gli inestimabili pregi e l'alto valore*". Così racconta il Biscaretti nel suo opuscolo agiografico; ma è lo stesso Biscaretti che molti anni dopo, su una rivista del settore, ricorda che l'Itala aveva perso "il treno" proprio quell'anno, quando non seppe approfittare degli straordinari successi; e addirittura sostiene che non fu estraneo a questo il Figari, più interessato a reinvestire gli utili dell'Itala in altre sue attività che nella casa stessa. Apparentemente, invece, tutto procede nel migliore dei modi: Balloco sforna un modello dopo l'altro, nel 1909 l'azienda si associa alla Società per il Commercio degli Automobili Fabbre & Gagliardi affidandole l'esclusiva delle vendite per l'Italia, nello stesso anno partecipa a due concorsi militari, vincendoli entrambi. A quello di Piacenza, un camion Itala della portata di 1500 kg si classificò al primo posto e fu acquistato dal Ministero della Guerra, mentre un omnibus a dieci posti otteneva la medaglia d'oro. Al Concorso indetto dal Ministero della Guerra per l'acquisto di tre vetture per l'esercito partecipò invece con tre vetture da turismo, una 35-45 HP, una 20-30 HP e una 16-22 HP, insieme a Fiat, Spa, Scat, Rapid. L'Itala si impose dimostrando consumi talmente limitati (il 30% in meno) che le altre case concorrenti chiesero ed ottennero dalla Commissione militare di far sezionare i serbatoi dell'acqua e dell'olio, per accertare che non fosse stata commessa alcuna irregolarità. I controlli diedero esito negativo: le tre vetture Itala erano a posto. A fronte di un consumo di 29 litri/100 km per la 35HP Rapid, e di 22 litri per la 28-40 HP Fiat, la 35-45 HP Itala consuma 15 litri; a fronte dei 19 litri della Spa 15-25 HP, dei 23 della Scat, l'Itala 16 – 22 HP segna un consumo di 14 litri. Le vendite naturalmente traggono beneficio da questi riconoscimenti. Se nel 1909 le vetture vendute in un anno furono oltre 200, nel 1910 si toccarono le 350 unità vendute, per un valore complessivo, comprese le carrozzerie, di 5 milioni di lire. Quell'anno sia le vetture da turismo sia i veicoli industriali furono esposti in una magnifico stand alla grande Esposizione Internazionale di Buenos Aires, ottenendovi la massima onorificenza, il Grand Prix e la Medaglia d'Oro della Camera di Commercio. Nel 1911 furono raggiunte le 720 vetture vendute.

C'è però qualcosa che non quadra, e che fa ripensare alle parole del Biscaretti. L'Itala ha una forza lavoro di 1.250 operai (1.000 negli stabilimenti di Torino, 250 in quelli di Caluso, dove vi sono le fonderie), le sue officine si stendono su 80.000 metri quadrati, ha ottenuto successi in tutti i campi in cui si è cimentata. Le 720 vetture vendute in un anno sono davvero un risultato in linea con queste premesse? Assolutamente no. La Fiat nello stesso anno ne produce 2.474, con una forza lavoro di 2.335 operai. Il rapporto tra operai/vetture prodotte é quasi di 1:1, superiore dunque a quello dell'Itala. E' vero che quest'ultima ha diversificato molto la produzione: è tra le prime case, con la Fiat, a mettere sul mercato una vettura a sei cilindri, costruisce perfino motori marini, con cui sia il barone De Caters, pilota Itala, sia il cavalier Florio, l'ideatore della Coppa che porta il suo nome, si divertono a primeggiare nei vari meetings motonautici nel mare di Montecarlo. E poi autopompe, motopompe e motori aeronautici a valvole in testa, con cui Cagno effettuò i primi voli italiani sull'Aerodromo di Cameri.

Il decollo vero, però, non c'è stato. L'ing Balloco forse se ne rende conto, e al Salone di Torino del 1911 presenta una sensazionale novità: il motore "avalve". In questo motore la distribuzione non è attuata con le valvole tradizionali, bensì con foderi scorrevoli, o rotanti. I blocchi erano fusi a gruppi di due e il fodero, comandato dall'albero motore, ruotava ad un quarto di giri del motore. Mediante la sua rotazione, metteva in collegamento le sue aperture alternativamente ai condotti di aspirazione e di scarico, mentre durante lo scoppio il fodero si trovava esattamente nella posizione in cui nessuna delle sue aperture coincideva con i condotti. Si trattava di un motore estremamente silenzioso, in quanto erano eliminati tutti i giochi delle valvole, e molto affidabile, poiché il processo di usura dei componenti era molto lento. Comportava però un livello di specializzazione altissimo, tanto più che il fodero era una lavorazione esclusiva e brevettata Itala, perciò doveva essere realizzata interamente in proprio ed aveva

costi molto elevati. Un fodero rotante costava all'incirca quanto il blocco motore. L'Itala ne fece la sua bandiera, e lo applicò su un gran numero di vetture, a partire dal 1912 per almeno una decina di anni.
Il motore avalve non fu l'unica novità esposta al Salone. L'Itala stava sperimentando un'altra soluzione molto interessante, di cui troviamo sommessa notizia in una seduta del CdA Fiat del settembre 1910: "*Il Cav. Agnelli informa come presso la Società Itala trovisi in esperimento un motore senza cambio di velocità*". Questo non era un'invenzione del solito Balloco, ma di un certo ing. Giacomo Rietti che lo sottopose alla Direzione Tecnica Itala. Balloco, sperimentatore per antonomasia, lo provò subito, affascinato dalla possibilità di ovviare ad uno dei problemi più sentiti nella costruzione automobilistica, il cambio. Questa parte della vettura era tra le più difficili e faticose da usare, si rompeva frequentemente, e certo non regalava quella fluidità di guida a cui oggi siamo abituati con i cambi sincronizzati. Il sistema che Rietti escogitò per eliminare alla radice il problema fu di realizzare un motore a corsa variabile, in modo da dosare la coppia alle ruote variando il braccio di manovella. In pratica con una leva al volante si sarebbero potuti spostare i fulcri dei manovellismi del motore in modo da agire sulla coppia motrice. Tanto per rendere più complicata la cosa, tutto questo era azionato con una pompa idraulica. Altro non si sa: perché la vettura su cui fu montato questo motore sperimentale partì alla volta di Milano, si ruppe a Chivasso e di essa si persero le tracce. Rimane però una foto, molto interessante, di questo motore, e l'eco che suscitò all'Esposizione Internazionale di Torino, dove fu presentato come motore prossimo ad essere montato sui nuovi modelli. Anche in virtù di questo, l'Itala fu premiata al Salone con il Gran Premio, ossia la massima onorificenza, e con due medaglie d'Oro e una d'Argento, concesse dal Ministero dell'Industria e del Commercio, proprio per il motore avalve e per il motore a corsa variabile.
Se fotografiamo la situazione finanziaria, commerciale, sportiva, dell'Itala negli anni immediatamente precedenti il primo conflitto mondiale, vediamo dunque un'azienda tecnologicamente all'avanguardia, con agenzie in tutto il mondo, da Karkov a Bombay, da Melbourne a New York, da Londra a Varsavia, una gamma di prodotti invidiabile ed ampia, una produzione diversificata tra automobili, aeronautica, motonautica, veicoli pesanti, una cospicua serie di riconoscimenti ufficiali all'attivo, una raffinatezza di costruzione riconosciuta ovunque. Al 30 settembre del 1913 il bilancio sottoposto all'Assemblea presenta un utile di 466.046 lire. Perché dunque vi è bisogno di far pubblicare su "Motori Cicli & Sports" del 15 dicembre una diffida che recita: "*La Fabbrica Automobili Itala di Torino, essendo venuta a conoscenza che corrono voci tendenziose le quali potrebbero far credere all'opinione pubblica che la Fabbrica Automobili Itala è in liquidazione, si pregia comunicare al pubblico e alla sua fidata clientela che tali voci sono prive di qualsiasi fondamento e che la società Itala si riserva di agire a termine di legge contro tutti coloro i quali avessero concorso alla propalazione di tali voci*"? Nell'articolo di commento, MACS effettivamente riporta che "*da mesi e mesi intorno all'Itala si andavano sussurrando ogni sorta di voci, di apprezzamenti, uno più strampalato ed ingiustificato dell'altro. Se ne dicevano di ogni sorta. Chi pretendeva di sapere che le vendite erano arenate, chi si vantava al corrente dei segreti di fabbricazione per cui l'Itala avrebbe costruito con tali lussi e procedimenti costosi le macchine da rimetterci un occhio su ogni chassis, chi invece da tecnico consumato proclamava che quelle macchine tirate via non marciavano affatto, chi affermava che la produzione era stata ridotta al minimo e licenziata la maggior parte degli operai, chi diceva invece che l'Itala non sapeva più che cosa fare delle sue vetture prodotte in numero eccessivo*".
In realtà, alcune di queste voci hanno un fondamento. I motori a valvole sono costosissimi, e il 1913 è stato tra l'altro un anno molto duro anche per le rivendicazioni operaie e le lotte in fabbrica, tanto da indurre il consorzio degli industriali metallurgici ad attuare contromisure come la serrata. 64 furono i giorni di sciopero nel 1912, e nei soli primi sei mesi del 1913 se ne contarono altrettanti. Gli industriali automobilistici dovettero concedere una mercede media oraria di 0,52 lire, contro le 0,48 della restante manovalanza metallurgica. Standard, Peugeot, Fides, Gallia, Krieger, Aquila, Taurinia, Junior, Roma, Florentia, De Luca e Daimler avevano chiuso i battenti, per gravissimi dissesti finanziari interni. E l'Itala non aveva dovuto soltanto affrontare tutto questo, ma anche un lutto che ne colpì la struttura dall'interno. Giovedì 22 maggio a Dieppe, dove stava provando una vettura Grand Prix con motore a

valvole, si era ucciso Guido Bigio, uno degli amministratori delegati dell'Itala. La notizia scosse l'azienda dalle sue fondamenta. Bigio, appartenente ad una benestante famiglia genovese e laureato in scienze chimiche, aveva affiancato Matteo Ceirano fin dalla Matteo Ceirano & C. ed era quindi diventato dirigente dell'Itala e suo amministratore delegato dal 1906 a quel momento, insieme a Edoardo Pavesio. Appassionatissimo di meccanica, non si limitava agli incarichi che la sua funzione gli imponeva, ma spesso e volentieri seguiva le competizioni e i collaudi ed era infatti reduce da una prova della Grand Prix a valvole effettuata sul circuito di Brooklands, in Inghilterra, insieme a Nazzaro che l'avrebbe guidata nell'imminente Grand Prix dell'A.C.F. Si riferiva sicuramente a Bigio il passo dell'opuscolo del Biscaretti tante volte citato, quando si dice che *"L'Itala ha avuto una rara ventura, quella di restare immune dal più pernicioso inconveniente a cui vanno soggette per la massima parte le società anonime, l'inconveniente che consiste nel frazionamento del comando, nei continui cambi dei capi di amministrazione, nella mutazione delle linee direttive dell'azienda, nella imprecisione e variabilità dei programmi. Per questo riguardo l'Itala non pare neanche una società anonima e forma la più lodevole delle eccezioni*". Il primo contraccolpo della morte di Bigio, di cui forse lì per lì non si potevano calcolare le conseguenze, fu la débacle al Grand Prix dell'ACF: i tre piloti schierati dall'Itala, Nazzaro, Moriondo e Pope, non riuscirono a fare granché, complice un motore non sufficientemente rodato. Ma colpì nel giusto MACS quando definì la gara "*una battaglia combattuta senza capitano: mancava l'ardore e l'impulso che coordina gli sforzi e trascina alla vittoria*". Così finì il 1913, un anno di eventi difficili, niente però in confronto a quello che sarebbe successo nei due successivi, con lo scoppio del primo conflitto mondiale e l'entrata in guerra anche dell'Italia. Ascoltiamo ancora le parole di Biscaretti, in uno scritto degli anni cinquanta che ricostruisce le vicende dell'Itala. "*Durante la grande guerra ha inizio la grande crisi che dovrà sboccare nella fine dello stabilimento. Verso la primavera del 1916 quando la produzione di camion per l'esercito è in pieno sviluppo e la fabbrica è nelle migliori condizioni …il gruppo genovese cede la sua proprietà ad altro gruppo che mediante una combinazione finanziaria con la Hispano Suiza si assicura la costruzione di motori per aviazione. Un lungo anno, il 1917, viene perduto per la trasformazione delle officine onde attrezzarle alla nuova produzione. Appena iniziata la costruzione del 200 HP HS…, la lavorazione viene interrotta per sostituirla con il tipo da 300 HP. Altra lunga sosta nella produzione che viene finalmente ripresa nei primi mesi del 1918, con un contratto col governo di 3000 motori. La pace nell'ottobre sorprende la fabbrica in piena attività: il governo riduce il contratto a 1500 esemplari, numero di pezzi insufficiente per fronteggiare le enormi spese incontrate per la trasformazione delle officine. E' l'epoca in cui smobilitata l'aviazione i motori che escono dalle officine dell'Itala pagati 23.000 lire vengono svenduti a 2.000 lire ancora nelle loro casse all'industria privata*".

L'Itala era stata coinvolta nelle operazioni militari già con un certo ritardo rispetto alle industrie francesi ed inglesi. A questo si aggiunse che non era capo commessa nei confronti della Hispano Suiza, a cui forniva le parti staccate, ma aveva una sub commessa da parte della Scat, una delle tante aziende fondate dall'uno o dall'altro dei fratelli Ceirano. Dunque non aveva rapporti diretti con i governi alleati da cui dipendeva l'ordinazione dei motori. Quello che perciò era parso come un'irripetibile opportunità di lavoro e di guadagno si trasformò in fretta in uno spaventoso incubo. Non soltanto l'Itala non ne trasse alcun vantaggio, ma si trovò disastrosamente scoperta con le banche che la sovvenzionavano. Ne abbiamo una curiosa prova indiretta, che solo pallidamente da' l'idea delle difficoltà in cui si dibatté l'azienda durante e dopo la prima guerra mondiale. E' conservata negli archivi del Museo dell'Auto di Torino copia di un ricorso contro l'Itala presentato nel 1916 dall'ing. Casimiro Boella. Costui nel 1913, mentre era direttore tecnico dell'azienda torinese, aveva inventato una macchina rettificatrice, l'aveva brevettata e ceduta all'Itala, contro un corrispettivo di lire quindicimila, seimila da saldarsi subito e le restanti in un secondo tempo. La macchina fu adottata, funzionò egregiamente e nell'ottobre del 1914 il Boella batté cassa per le restanti novemila lire. Invece di vedersi pagato si vide licenziato, della quale cosa ovviamente si dolse molto, tanto più che l'azienda si rifiutò di adempiere ulteriormente ai suoi impegni. C'è da credere che con Guido Bigio ciò non sarebbe successo: ora l'amministratore era Cesare Figari, che non esitò a lasciare aggravare la questione fino a che non si arrivò in tribunale. Il quale,

inaspettatamente (soprattutto per il Boella), diede ragione all'Itala su tutta la linea, licenziamento e mancato pagamento, adducendo che la firma del contratto era dell'Amministratore delegato soltanto e perciò non era vincolante (vigeva per statuto l'obbligo di concorso di firma). Da qui la ragione del ricorso, di cui purtroppo ignoriamo lo sviluppo. Ma resta significativo che un'azienda del prestigio dell'Itala si lasciasse portare in tribunale per novemila lire, che la sua dirigenza avesse perso quell'operato cristallino e inappuntabile del periodo precedente. La stessa lentezza nell'organizzare le officine, prima per la lavorazione dei 200 HP poi per i 300 HP, poi per la produzione di pace, appare soltanto in parte giustificata da un'oggettiva difficoltà. Certamente, una commessa dimezzata sarebbe stata un duro colpo per qualsiasi industria. Nel baratro in cui cade l'Itala c'è però qualcosa in più: pare potersi cogliere, dalla morte di Bigio in poi, una impreparazione, un'incertezza sul da farsi, una "assenza" di gestione salda e sicura, che aggravava ulteriormente la situazione. Questa poi si complica, nel primo dopoguerra, anche per il rinnovarsi in forma ancora più estrema delle lotte e delle rivendicazioni operaie. Nei due anni del "biennio rosso" l'Itala è squassata da una serie interminabile di scioperi: nelle aziende automobilistiche torinesi, nel solo 1920, i giorni lavorativi persi sono 120, su circa 300 lavorativi. Il nuovo progettista è l'ing. Orasi, che si preoccupa di elaborare vetture solide, non particolarmente innovative, in modo da non far alzare troppo i costi. Il risultato sono vetture piacevoli e ben costruite, come la 50 a quattro cilindri e la 51 sport, che però non affascinano il pubblico. Significativa è la storia della 55, una vettura di gran lusso a sei cilindri, con un motore da 4,4 litri, presentata al Salone di Londra del 1921. Era un impasto di elementi innovativi (per la prima volta, i freni sulle quattro ruote, per esempio) e di caratteristiche costruttive d'anteguerra; fu anche l'ultima Itala con motore "avalve". Rivelava però una percezione del mercato assolutamente errata, perché non era quello il momento di proporre vetture costose da acquistare e da usare. Non si sa con certezza neppure se ne partì una regolare produzione; e sparì dal listino nel giro di pochi mesi. Il successivo tentativo di Orasi fu di entrare nel mercato delle vetture pubbliche: progettò infatti la Tipo 54 taxi, di cui comunque circolava anche qualche versione per l'uso privato. Anche in questo modello, i tratti caratteristici della progettazione Orasi, che contraddistingueranno anche la successiva 56: costruzioni solide, tradizionali, di buona fattura, ma senza attrattiva. Laboriose donne di campagna contro affascinanti dame del bel mondo cittadino: questa doveva essere la differenza tra la produzione Itala di quel periodo e la restante offerta sul mercato. Non c'è dubbio che chi aveva i soldi per poterselo permettere preferiva le seconde. Le vendite calarono ulteriormente, e per ottenere finanziamenti si fece ricorso al Banco di Roma. Questi furono concessi, e anche in misura massiccia, ma furono ingoiati ben presto nel baratro dei conti in passivo, il debito salì a cifre iperboliche e lo stesso Banco di Roma arrivò al dissesto.

Una situazione così disperata non poteva non suscitare l'attenzione del governo, che intervenne acquisendo l'azienda all'Istituto Governativo di Liquidazione, il futuro IRI. Viene nominato consulente tecnico l'ingegnere Giulio Cesare Cappa, un progettista di grande talento ed esperienza, con all'attivo lunghi anni all'Aquila Italiana e alla Fiat. Nel giro di poche settimane (siamo nell'autunno del 1924) Cappa cerca di riorganizzare la produzione e le officine. Si accinge al compito con grande impegno ma ha l'impressione che non tutti si rendano conto della gravità della situazione. Ecco cosa scrive nell'ottobre all'ing. Di Veroli, incaricato di seguire la società per conto dell'Istituto di Liquidazione: "*Tornato a Torino dal Salone dell'Automobile di Parigi speravo di vedere sistemata la questione della Direzione Officine Itala. Con dispiacere vengo a sapere che la cosa è ancora sospesa. Faccio notare che è trascorso un mese dal mio ultimo viaggio a Roma a questo scopo, cioè un tempo non ammissibile nelle condizioni in cui ci troviamo. Mi sembra che la Società Finanziaria non si renda conto della vera situazione e che per lei il tempo non abbia alcun valore. Questo mi rincresce dover dire perché se se questo sistema e questa velocità dovesse sempre essere mantenuta nelle deliberazioni riferentesi all'Itala, il risultato non può essere che un insuccesso. Lei capirà che io non ho alcuna intenzione di condividere la parte del fiasco a cui certamente questi metodi possono portare…Nelle condizioni attuali dell'Officina acefala non è possibile sperare malgrado qualsiasi sforzo si faccia ottenere, non dico una*

produzione regolare ed economica, ma neppure sperare di realizzare la prima parte del programma discusso nell'ultima riunione di Torino. Le confermo inoltre che per quanto animato di buona volontà e pur trascurando a grave mio discapito i miei altri affari, non posso supplire colla sola mia persona ad una organizzazione assolutamente inesistente…Confido nel suo interessamento per fare cessare questa situazione insostenibile".

Intanto Cappa, con una rapidità che ha del sorprendente, mette a punto il modello 61. Deve essere la grande occasione, la macchina della riscossa, della risalita, quella grazie alla quale l'Itala tornerà all'antico splendore. Su di essa si appuntano tutte le residue speranze dell'azienda. E' una vettura splendida, a cominciare dal motore interamente in lega leggera, dove la mano di Cappa è evidente per la grande pulizia estetica e l'apparente semplicità. Le prestazioni sono brillanti, potendo disporre di sei cilindri con due litri di cilindrata e 55 cavalli di potenza. Molti i particolari che fanno di questa vettura un gioiello: per esempio, la paratia che divide il motore dal cruscotto, costituita da un'unica fusione d'alluminio, e i giunti in gomma che fissavano al telaio la piattaforma in alluminio su cui poggiava il motore. Il telaio è costituito da due longheroni in lamiera di acciaio stampata, rigidamente collegati da quattro traverse. La sospensione è su molle semiellittiche, con ammortizzatori a braccio unico, posti sulle quattro ruote. Quelli posteriori funzionano da semplici ammortizzatori a frizione; quelli anteriori sono invece montati in modo speciale, brevettato, per funzionare anche da vere "gambe di forza", e ammortizzare i contraccolpi da frenate improvvise, asperità stradali e così via. I freni sono a tamburo sulle quattro ruote; la frizione è monodisco a bagno d'olio, una novità che l'Itala pagherà cara. E' una vettura raffinata, con soluzioni tecniche d'avanguardia, bellissime carrozzerie, un prezzo che per essere in linea con la concorrenza (circa 28.000 lire), è forse inferiore a quello che sarebbe necessario. Le vendite sembrano confortare le aspettative, inizialmente; poi ricominciano a scendere. Emerge infatti un problema legato alla frizione, che non funziona bene e tende inesorabilmente a slittare, tanto che nella versione sportiva della 61 si decide di applicare il materiale d'attrito su tutte e due le facce del disco per avere una superficie di contatto doppia. Un espediente che non risolve la situazione, e allontana quei pochi clienti che l'azienda si era faticosamente riconquistata. Ne avvertiamo pesante eco nella Relazione al Consiglio di Amministrazione dell'aprile 1927: "*Presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio che riguarda i risultati dell'esercizio dal 1° ottobre 1925 al 30 settembre 1926. Tale Bilancio si chiude … con uno sbilancio passivo di 7,8 milioni…Le risultanze dell'esercizio non sono quelle che avremmo potuto attenderci. Le cause sono di diverso ordine. Da una parte la crisi generale che, durante l'esercizio, ha incominciato ad imperversare e che al momento in cui scriviamo si è resa ancora più sensibile, ha reso più difficile la realizzazione di vendite numerose, e specialmente ha reso il pubblico restio ad affrontare, per l'acquisto di una macchina, il prezzo corrispondente all'altissima classe cui appartiene la vettura da noi prodotta. D'altra parte il fatto che la vettura nostra non è ancora praticamente conosciuta sul mercato rende particolarmente più difficile in questi momenti la persuasione della clientela ad abbandonare tipi già noti e già ben collocati sul mercato, per assumere un altro tipo di vettura particolarmente caro. Infine la necessità della messa perfettamente a punto della vettura ha ancora ritardato l'andamento della produzione, aumentandone pertanto i costi. Non possiamo tuttavia non rilevare che, sebbene a gradi, l'interessamento del pubblico verso la nuova vettura va ridestandosi e riprendendo quella forma quasi entusiastica che aveva avuto quando per la prima volta lo chassis di dimostrazione fu esposto al Salon di Parigi e al Salon di Londra*". Parole insolitamente chiare, che testimoniano la consapevolezza di trovarsi in un pantano: una vettura "particolarmente cara" che fa fatica a collocarsi sul mercato, molto costosa a prodursi e per di più non perfettamente a punto, ossia il contrario di ciò che sarebbe stato necessario a risollevare la situazione. Né ci sono elementi per sperare in un cambiamento a breve. Infatti *"per l'avvenire della nostra Società…ci sembra impossibile abbandonare i mercati esteri. D'altra parte su tali mercati le conseguenze della magnifica rivalutazione della lira che sta avviandosi per la energica volontà del Governo nazionale portano una grave diminuzione nel nostro introito in lire confrontato col prezzo che noi siamo costretti a fare nella valuta estera. Né è possibile apportare ai prezzi di vendita modificazioni correlative all'attenuarsi dell'asprezza*

dei cambi, in quanto noi siamo, anche nei mercati esteri, costretti a mantenere i prezzi entro i limiti tollerabili dal gioco della formidabile concorrenza". Il Consiglio di Amministrazione si riferisce alla famosa battaglia per raggiungere la "quota 90", lanciata da Mussolini già nell'agosto del 1926.

Nel ritenere coincidenti le sorti della lira con le sorti del regime, il Presidente del Consiglio aveva convinto il Ministro delle Finanze Giuseppe Volpi di Misurata a procedere ad una decisa rivalutazione della moneta nazionale e a una sua decisa stabilizzazione. La sua proposta era farle raggiungere il valore del cambio tra lira e sterlina nel 1922 (anno della presa del potere da parte del Fascismo), che era pari a 90 lire per sterlina, contro le 150 lire per sterlina del 1926. E' una proposta che viene accolta con molta freddezza, se non con aperta ostilità, dagli industriali, i quali si rendono conto delle ricadute catastrofiche che questa rivalutazione può arrecare al settore delle esportazioni. Questo settore per l'Itala era di cruciale importanza. Già senza che ci si mettesse la rivalutazione della lira la situazione non era così facile come si era sperato, perché, come scrisse a Cappa un collaboratore dal Salone di Francoforte del 1925 *"la situazione generale della Germania è molto critica per mancanza di denaro, Io però credo fermamente che se si solleverà…noi avremo qui un ottimo mercato*". Speranze…e per di più "*al mio ritorno a Torino La intratterrò su diversi dettagli e specie sulla questione dei freni, i quali temo che tanto per la Germania come pure per l'Inghilterra abbiano a sollevare delle difficoltà, ciò che sarebbe bene chiarire prima di iniziare l'esportazione*".

Non c'era perciò soltanto la frizione a dare problemi, ora emergevano difetti di funzionamento anche dei freni…Tra l'altro Cappa stava sviluppando una vettura da corsa, con caratteristiche di assoluta avanguardia, la 11. Una monoposto di un litro di cilindrata, a trazione anteriore, sospensione a quattro ruote indipendenti, telaio in legno rinforzato, compressore volumetrico. Un gioiello, che rimase allo stadio di prototipo, anche se Cappa mise allo studio una "sorella", da un litro e mezzo di cilindrata, la 15.

Le vendite si trascinarono stancamente, e la situazione finanziaria, nel suo complesso, non accennava a migliorare. Gli stessi studi ed esperimenti di Cappa pesavano negativamente sul bilancio: lo sviluppo della 11 e della 15, che non portò a risultati pratici perché le vetture non corsero mai, ingoiò enormi somme di denaro. Nel 1929, altro terremoto: nel marzo l'Itala si fonde con la Società Anonima Officine Metallurgiche e Meccaniche di Tortona, assumendo la ragione sociale di "Itala Società Anonima" e capitale sociale versato di 35 milioni. A capeggiare l'operazione è Dante Ferraris, che diventa Presidente e Amministratore Delegato. Perché questa fusione? Il gruppo capitanato dal senatore Ferraris aveva in vista un gigantesco affare di forniture automobilistiche alla Polonia. Affare che si sgonfia nel giro di poche settimane dalla costituzione della nuova società: l'elevato costo della produzione, le richieste minori del previsto e la prospettiva di dover nuovamente vendere sottocosto conducono all'aborto del progetto.

Si parla nuovamente di cessione, di cambio di assetto societario. Effettivamente nella seduta del Consiglio di Amministrazione Fiat del 21 novembre 1929 il Presidente Agnelli comunica che "*sono in corso trattative per l'acquisto degli stabilimenti Itala e per l'incarico di vendita degli autoveicoli di detta società, a mezzo Consortium Fiat*". Non succede nulla. Il 6 febbraio 1930 si annuncia in Consiglio che le trattative per l'acquisto degli stabilimenti non hanno avuto seguito. La dirigenza dell'Itala non aspettò tale comunicazione, perché che la Fiat fosse interessata ad acquistare a prezzo conveniente le attività dell'Itala ma che non fosse altrettanto disposta ad assumersene le passività fu chiaro fin da subito. Nel gennaio, perciò, Ferraris presentò al Tribunale di Torino domanda di ammissione al concordato preventivo, e l'11 gennaio la domanda venne dichiarata accolta.

Con l'istanza di concordato era stata presentata al tribunale la situazione patrimoniale rappresentata dal bilancio al 30 settembre 1929. Le perdite ammontavano a circa ventuno milioni di lire, che per una società con capitale sociale di 35 milioni rappresentavano uno sbilancio insostenibile (circa 12 milioni di euro odierni). Contro questo concordato, che avrebbe potuto portare ad un ridimensionamento dei crediti dovuti, insorsero quattro creditori, evidentemente poco disposti a rinunciare ad una parte significativa del loro spettare. Tra questi vi erano gli Stabilimenti Farina, per un credito di un milione e

550.000 e l'ing. Giulio Cesare Cappa, per 73.000 lire, che palesemente si era stufato di "*trascurare a mio grave discapito i miei altri affari*". L'esposto non fu comunque preso in considerazione e il Tribunale andò avanti, convocando i creditori. *"Non è soltanto una grande casa che viene a scomparire, ma è un nome illustre di fama mondiale che viene a cancellarsi dall'albo industriale d'Italia*", commentava con un editoriale il direttore di M.A.C.& S. Mario Morasso, e, ricordando la progressiva diminuzione delle case automobilistiche italiane, proseguiva: "*Erano circa una ventina ancora alcuni anni addietro, oggi sono ridotte di oltre la metà. A Torino, l'industria automobilistica è costituita ora da tre case soltanto, Fiat, Lancia e Ansaldo, poiché la Spa e la Ceirano fanno parte del Gruppo Fiat. Vogliamo andare all'unità*?"
Un ultimo tentativo fu fatto. Nell'aprile 1931 si costituì una nuova Società, la Itala SACA (Società Anonima Costruzioni Automobilistiche) che rilevò la parte automobilistica della vecchia azienda, e cercò di collocare sul mercato i telai ancora in magazzino riorganizzando il reparto commerciale, con l'obiettivo di riprendere in breve la produzione dei modelli 61 e 65. Presidente fu nominato l'ing. Pasquale Gallo, amministratori Salvatore Segre e Francesco Bruni. Nel 1932 l'Itala riapparve al Salone di Milano, addirittura con un modello nuovo, la 75, ripresentato anche nei due anni successivi. Ma nel 1934 anche quest'ultima società cessò l'attività.

Appendice – 4 Esempi pagine manoscritte.